

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

CONFIRMATIONE

CONSIDER ATIONI

DEL P. M. PAVLO DI VENETIA Contra le oppositioni.

DEL R. P. M. GIO. ANTONIO BOVIO CARMELITANO.

Di M. Fulgentio Bresciano Seruità.

QVE SI DIMOSTRA COPIOSAMENTE qual sia la vera liberta Ecclesiastica, & la potestà data da Dio alli Principi.

CHI CONTROLLED

VT SIT SICVT MAGISTER EIVS. ET SERVO



Matthei. 10.

IN VENETIA, Appresso Ruberto Meietti. 1606.
Con Licentia de' Superiori.

CONFIRMATIONE

BALIC

MOTTARAUEMOC

DILP M. DAVLO DEVLHETIA

The The post the K.

DIV R. P. M. GIO. ABTORIO BOVIO CON RELITARO.

constitute of the selection of the

eranting makin tage as

.c. 1 . . 12. 12.

11 1. 118 if TAA, Appreiso Ruberto Meletti. 1616.

Rà le molte séritture, dà diversi formate, à difesa delle censure fulminate contro la Serenissima Republica di Venetia de quali tutte versano per la più in maledicenze, & detrattioni, abbandonata, à leggierissimamente.

taccata la causa, to la ragione, che solo douerebbono effer materia da trattarsi in questi tempi , comparue alli giorni passati una risposta alle Considerationi del Padre Macstro Paolo da Venetia, Theologo della Serenissima Republica, composta dal P. M. Gio. Antonio Bouio Carmelitano, W Stampata in Roma: laquale, hauendo in letta. bò ritrouata ben simile alle altre nella mordacità, mà però, non come quelle fuori del caso; Peroche ella consiene in Se qualche arguto, er ingegnoso modo di schifar gli indisfolubili argomenti , che si allegano per la parte della Serenissima Republica, Or anco qualche apparente ragione, per La parte contraria, con artificio assai sottile, & occulto; si che non facilmente può esser da qualunque persona sapuso, et conosciuto, anzi molto atto ad ingannare. Per la qual cosa è stato anco parere di alcuni, che questa scrittura non si douesse las ciar senza qualch'essame; accioche non facesse impressione, & ne restasse offuscata la chiarezza delle validissime ragioni, che con purità di narratione, & senza consentione di disputa sono spiegate nelle Consideratiomi del R.P. M. Paolo; Per lo che io mi sono posto adessa minar le cose consenute in questo trattato più dilige utamente, che le altre scritture in questa materia non hofat-

mark in the contraction of the contraction of



SSENDOMI capitato alle mani vn Trattato nuo-Bouis. uamente stampato in Venetia, il cui Titolo è: Considerationi sopra le Censure della Santità di Papa Paolo V.contra la Serenissima Republica di Venetia, del P. Maestro Paolo di Venetia, dell'Ordine de Serui; en hauendolo letto, en ritrouatolo pieno di falsa, & erronea dottrina contro i Sacri Concili, Canoni, & commune sentenza de'Dottori Cattolici, & insieme di molta licenza, & mordacità, arrogandosi di giudicar esso, & quello, chè

è peggio, di tirar sempre dmal senso, & fine, le parole, & attioni de gli Ecclefiaftici, & anco dello Steffo Capo di Santa Chiefa: parlandone hora palefemenze hor fotto coperta con ogni irreuerenza , & temerità : non hò potuto non me-i raujeliarmi agai, come vn'huomo Ecclesi Istico, e Religioso, si sia lasciato, indurre, contra ogni suo debito in così brutto modo, ad impugnare apertamente la potesta, liberta, & immunità di Santa Chiesa. Et ancor, ch'io sappia, poco appartenersi questo d'me in così gran numero di Dottori, di molto maggiore & dottrina, autorità, mi sono risoluto di rispondergli, sicuro, che quantunque io sia il minimo fra tutti gli Eccle siastici , e Religiosi , non vi sard però perfona alcuna, che non vegga, & confessi più conuenirsi à me la difesa, che à Lui la offesa della immunità delle persone Ecclesiastiche, delle ragioni di Santa Chiefa, & della validità delle Censure, & sentenze del supremo Capo, & Pa-Store di essa. Mi sono, dico, risoluto di rispondergli; che se bene le sue ragioni sono falfe, e finole; sono però con tanta asseueranza dette da lui, & con tale artificioses apparenza colorite, che potrebbono à prima faccia ingannar molti anco di mediocre intelligenza.

Questo grand'apparato di maledicenze, col quale il P. Bouio ha Fulgentiovoluto dar principio alla sua risposta, può dar inditio manifesto, qual sia per seguirne il progresso dell'opera, & la somma della disputa : che se la giustitia della causa, che tratta, somministrasse materia conuencuole alla confutatione delle considerationi, senza dubbio parlarebbe al caso, & non sarebbe tanto diffuso nella mordacità. Ne douerà alcuno marauigliarsi a che, hauendo Chri-Ao Nostro Signore minacciata la gehenna, à chi pur lienemente ingiurierà di parole il suo fratello, si veggano al presente vicir da persone Religiose, scritture piene di tante detrattioni, & maledicenze; anzi dourà compatirne i loro Auttori, li quali scriuendo in causa disperata per ostentar almeno vana eloquenza, sono sforzati far lunghe digressioni, suori del proposito, diuertendo dalla materia alle persone, che la scriuono. lo però nè in questo principio, nè meno nel progresso, farò punto capitale di simili modi ingiurioli, e pieni di calunnie, sperando con la sola, & pura verità 1

Digitized by Google

verità, far apparir, che le Considerationi del P. Maestro Paolo non contengono, se non dottrina soda, vera, Cattolica, conforme a'Sacri Concilij, a' Santi Canoni, & alla Commune sentenza di approuati Dottori, espressa anco con modestia, & sincerità, & con somma riverenza verso la Santa Sede Apostolica, & il Sornmo Pontefice: & se ad vna esplicatione di causa giustissima della Republica Veneta con semplice narratione di alcune delle sue fondatissime ragioni piace al P. Bouio dar nome di aperta impugnatione della porestà, & libertà di Santa Chiesa, non si faranno di ciò marauiglia quelli, che hanno cognitione de gli interessi humani, da qualiciascun chiaramente può vedere qual di questi duo sia stato mosso à formere, d'l P. Maestro Paolo, d'il Bouio; poiche hell'estensione della Ecclesiastica libertà, il P.Bouio hà parte,& dissicilmente perfuaderà alcuno non la sperar maggiore:mà il P.Maestro Paolo non può già hauer parte nella giurisdittione, & libertà della Republica, che difende; Onde nissuna cosa lo può hauer mosso, saluo, che là giustitia della causa, l'obligo alla propria Parria, & quel, che le pie conscienze antipongono ad ogni altro rispetto, ch'è il zelo della Religione Christiana, che deue escluder ogni speranza, & ogni tinnore humano. Et come à niuno conuiene l'offesa dell'immu nità delle persone Ecclesiastiche, così nè anco quella della potestà, che Dio hà dato à' Principi, la quale così grauemente in questo Trattato vien'offesa dal P. Bouio non prouocato, come finge, dal le Confiderationi di Maestro Paolo, le quali non erano vscite anco-.eta jai rain Stampa, quando nel Libretto, ch'egli in Milano fece stampare, diede chiari segni se fossemosso à scriuere dall'amore della Egclesiastica immunità, & dà carità Christiana, ò pur dall'odio contro la Republica Venetiana, e dalla speranza della Corte.

Bouio.

Le lla quale risposta potendosi procedere in uno di tre modi; ò con distenderui derui dentro di parela in parola tutto il testo di dette considerationi dimissio in molte parti, & ad una ad una risponderui: ouero con citare solamente i sogli (perche non vi è altra distintione di libri, parti, ò capitoli) & i principi de capi versi, ò sia paragrasi; ò pur con citare i sogli, & se se sia talor bisogno, anco i principi de periodi, & breuemente raccorre in Sommario le sue ragioni ò tutte, ò le più principali, & di qualche più rilieuo, & con la medesima breuita risponderui. Il primo modo piacerebbe più a me, & sorse anco a gli altri, come più compito & estatto, se sosse questa un'opera bricue. & ristresta per modo di Scolastica dispintatione, che contenesse molti argomenti, & peta parole; ma per essendistros lungo, & assa dissi dissi per modo di Reta rica persuasione, che di Scolastica dimostratione, riusci cobe questa mia un sposta

sposta eccessivamente lunga, con fatica, e tedio de Lettori senza alcuna viilità. Nel secondo modo non si potrebbe intendere la risposta, da chi non hanesse l'altro libro auanti, il quale è già proibito, & a quelli stessi che con la debita licenza l'hauessero, con ricercar fogli, & paragrafi, volgendo gli occhi, bor'a questo, hor'a quello, si distraerebbe la mente, & interromperebbe il concetto. Onde sono forzato appigliarmi al terzo modo. Et quantunque nelle considerationi dell' Autore non vi sia alcuna distintione, io per maggior chiarezza le distinguerò in sei parti.

Nella prima rinchiuderò quello, che per modo di proemio egli dice intorno

alla narratione del fatto.

Nella seconda quello , che adduce in difesa delle leggi V enete, & della prima

di esse, cioè del fabricar delle Chiese.

Nella terza, di quell'altra legge del non poterfi alienare stabili in Chiese, 💋 altri luoghi pij .

Nella quarta, del carcerare, giudicare, e punire gli Ecclesiastici nel Foro

Laico.

. לו אם נו

Nella quinta, della legge, che non ritornino alle Chiefe i beni di effa posseduti da'Laici.

Nella sesta quello, che dice della nullità delle Censure ex non seruata debita forma iudicy, & quello che di più dal foglio 46. sino al fine vi aggiugne, & ne

raccoglie per modo di conclusione.

Et di ciascuna di queste, mi anderò spedendo con ogni possibile breuità, suegendo le molte, & prolisse allegationi, perche spero, che le cose, quali dirò ò prouando, d'ifiutando, saranno si euidenti, & chiare, che non haueranno bisog no di molta attestatione. Et perche mentre io scriueua questa risposta è comparso vn trattato di Antonio Quirino Senator V eneto, con questo titolo ? Auuiso delle ragioni della Serenissima Republica di Vinetia, intorno alle di ficolià, che le sono promosse dalla Santità di Papa Paolo V. nel quale tratta le materie stesse, che tratta questo Autore, & con li fondamenti Stessi, se ben con modo non poco diverso quanto allo stile; se troverò in questo alcuna cosa, che habbia bisogno di particolar risposta, cioè alcun nuono argomento, ò nuova confermatione di esso, non resterò d'apportarlo, er risponderui alli luoghi opportuni.

Non posso se non molto lodare la prudenza del P. Bouio, che Fulgentio. eleggendo quel modo, che hà giudicato migliore, hà insieme eletto quello, che gli tornaua più commodo, e più facile. Il porre il Testo intiero delle Considerationi, lo poneua in obligo di rispondere à tutto, nè così facilmente li concedeua il tralasciar le ragioni intiere, & altre alterarne, altre finger d'intendere in alieno senso, one che, il colore di breuità, & di raccorre in Sommario, gli ne porgeua molto pronta occasione, & per sneruare le ragioni, niuna maniera si poteua trouar più facile di questa: perche gran differenza è dal portare vn'argomento con le parole istesse dell' Au-

Digitized by Google

tore, con la sua frale disteso, al raccorlo à breuita; & particolarmente quando, chi lo compendia col disegno di rispondergli, tenta quanto può più di estenuarlo, come sa il P. Bouio; alterando, leuando, aggiungendo, secondo il suo disegno, come si vederà à'suoi luoghi; così, se alcuna cosa occorre, à cui non si troui risposta, anco si lascia con probabil scusa di suggire il discorso lungo, & per modo di Rhetorica diffuso. S'aggiunge ancora, che procurandosi con ogni sforzo, che le Considerationi di Maestro Paolo non si leg gano in molti luoghi, ne' quali nondimeno si leggerà questa risposta, hà poturo il Padre Bouio accommodar le istelle Considerationi in quella maniera, che stimò più atta, per persuadere alle persone non informate di queste controuersie, quello, che egli pretende, douendo essi starsene alli Sommarij alterati, tronchi, sneruati, & ad vna narratione decimata, mascherata, & deformata, senza potersi certificar pienamente della verità, che l'Auttor proprio nel le sue Considerationi hà fidelissimamente scritta. Ma 10 procederò alla reale, seruando tal'ordine di poner prima il, Testo del P. Bouio tutto intiero: Secondo, se egli hauerà tralasciato, alterato, aggiunto, ò sminuito, lo dirò sommariamente: Terzo essaminerò la risposta, ò l'oppositione alle ragioni con l'ordine stelso, ch'egli le porta.

Bouio.

M sprima d'aprire questo libro, che habbiamo per le mani, & entrare d'eggerlo, è bene che assissimo gli occhi nella prima facciata di esso. che vi vedremo il titolo: Considerationi sopra le Censure della Santità di Papa Paulo V. contrala Serenissima Republica di Venetia del Padre Maestro Paolo da Venetia dell'Ordine de' Serui. Non vi pare Lettori, che il pigliarsi questa impresa di considerare le Censure del Papa, di essaminare le attioni, & sentenze del Sommo Pontefice; anzi con grande asseueranza, & autorità dichiar. vle ingiuste, & condennarle di nullità : non vi pare dico, che apunto si conuenisse ad vu minimo Ecclesiastico, ad vn Frate, & Frate professo di quella Religione, nella quale per humiltà si sono presi il nome di Serni? Se voi Fra Paolo hanete letto il rispetto, che hanno portato al Sopremo Capo di Santa Chiefagl'Imperatori, & Concilii Steffi, haurete visto, che non era questa cosa da farsi, er massime da voi, che siete Religioso; che se pur tal ora pensate alla vostra professione, trouere e, che non faceste voto di queste cose, ma si ben d'obedienza:onde à voi conuentua prontamente obedire, et all'istesso conserliare gli altri: & non quarcre excusationes in peccatis seducendo con la vo-Sira mala dottrina, & essempio quelli, che voi prosessate di servire.

Concilium
Romanu
Jub SilueStro, &
Conftanti
no c. 20.
& Concil.
Sinue[a-

num. Fulgentio. Per incominciar à mancar della promessa breuità, il Padre Bouio superfluamente si travaglia sopra l'Inscrittione, & due cosebias-

biasma, prima il titolo in se stello; poi in rispetto alla persona dell'Auttore : del primo, si come riprende questo, così vorrei, che con l'acutezza del suo ingegno n'hauesse accennato vn'altro più hu mile in se stesso, più riuerente della Sede Apostolica, più circonspetto verso la persona del Sommo Pontefice, che non l'offendesse nè anco imaginabilmente. Sopra la Scrittura diuina hauerà voduto il Padre Bouio Considerationi, Commentarij, Osseruationi, & Note, sopra le più Sacrosante parti de' Vangeli; riptenda anco quel li, se tanto gli spiace questo sopra le Censure di vn Pontefice, fulminate contro vn Principe libero, per causa temporale; se le quali si stima, che non sia lecito considerare: con questa dottrina apre la strada alla depressione, & annichilatione della potestà de'Principi: imperoche se il Pontefice doue non gli è stata promessa l'assistenza Diuina, farà tenuto per infallibile, & non farà lecito considerare i suoi commandamenti, quando si veggono notoriamente contenere errore pregiudiciale à gli altri, non si può dubitare, che saranno deposti dalle loro Sedie tutti li Re, & Principi, & in luogo loro stabilito il solo Pontefice, per Supremo Re, & Monarca, & sarà mu tata la sentenza di Christo: Principes gentium dominantur eorum, & qui maiores sunt, potestatem exercent inter cos, non ita erit inter vos ; in quest'altra: multo magis ita erit inter vos. lo scoprir la ingiustitia, & la nullità, se sia con grande alleueranza, ò pure con grandissime,& fondatissime ragioni, questo non apparteneua al titolo, mà nel progresso resta vedersi.

- T

Non si può tralasciar vn'equiuocatione, che cosi in questo, come in molti altri luoghi affetta il P. Bouio, sopra la voce giudicar, dichiarar, condannare, che ò si può fare con auttorità, & questo è arto di Superiore, ò con dottrina, & questo s'aspetta alle persone dotte, se ben non hanno giurisdittione alcuna, che non è inconueniente, che di qualunque controuersia scriua ciascuno quello, che con fondata ragione stima vero, altrimente si dannarebbono quanti hanno mai scritto. Ma potrà alcuno marauigliarsi della diuersità, con che il Bouio misura se stesso, e glisaltri; che non hà poi per inconueniente alcuno con altra tanta, & maggior alfeueranza tallar le Leggi della Republica per inique, & ingiuste. Quanto poi s'aspetta alla persona dell'Autore, non è questa la prima controuersia nata tra li Pontifici, & li Principi, & in tutte si trouerà c'hanno scritto il suo parere persone Religiose, alle quali se stima il Bouso, che disconuenga la disesa di causa giusta; può esser c'habbia in siò zelo, mà non secundum scientiam. Et quella grand'emfast, che

Pouro.

A nelle parole vna persona Religiosa, nasce dal non potersi dar ad imendere, che vna persona Religiosa, hauendo parte in questa immunità, non douesse, tralasciata la ragione, & seguendo l'asfetto, accingersi con lui all'impresa di ridurla ad vn'ampiezza, che non hauesse nè sponda, nè fondo. Mà Maestro Paolo, come persona Religiosa di fatti, & nome, tanto più si stima obligato alla verità, quanto il pretender per interessi proprij alcuna sorte di vsurpatione, massimamente sotto colore di Christiana Dottrina, stima piu biasmeuole, & maggior offesa di Dio, & scandalo del prossimo in persona Religiosa, che in vna laica: Haletto Maestro Paolo il rispetto, che gl'Imperatori, & i Concilij hanno portato non solo al Papa, ma alli Velcoui, & alli Sacerdoti ancora, & con quanta prontezza si deue obedire nelle cose giuste, & lo scriue, & lo stampa si chiaramente, che chi nol vede, hà catarratte molto grosfe di passione; ma hà poi letto il P. Bouio la constanza, con che non pure gli Imperatori, ma li piu Santi si sono opposti alli Pontefici nelle cose ingiuste, del che, per non arreccar tedio al Lettore, porterò questo solo essempio; che non hebbe per inconueniente il glorioso San Cipriano Martire di Christo in vna controuersia, che era di Religione, tra Stefano Papa, e lui nell'Epistola ad Pompeium vsar queste frasi. Cur in tantum Stephani Fratris nostri obstinatio dura prorumpit? &: Que est ista obstinatio, atque prefumptio ? & : Nam inter catera, vel superba, vel ad rem non pertinentia, vel sibi ipsi contraria, que imperité, atque improuide scripsit: & altre tal parole, della qual controuersia Sant'Agostino contra Don. l. I. c. 7. & 18. l.2. c.4.de vnico baptismo, c. 14. facendo mentione, non hà per inconueniente, nè aliena dalla charità Christiana tal attione. Et come è professione di Religioso obedir prontamente nelle cose giuste, cost è contro di lei l'obedire nell'ingiuste, & l'infegnar anco ad altri ad obedire nelle cofe ingiuste, e stimate, & conosciute tali, sarebbe peggior errore, & si potria veramente chiamare dottrina erronea, e falsa. Et se tanto il Bouio fosse lontano dall'adulare, quanto Maestro Paolo dal sedurre, non farebbono in contradittione alcuna, ma nè questo può mançare all'officio di Theologo Christiano in dir la verità, ò del debito alla Patria sua, nè quello s'arrischia à dir quel, che in conscientia crede, mà senza gran pregiudicio delle suc speranze non può esplicare.

Bouio.

A affissiamo gli occhi vn poco più basso, che sotto al titolo pedremo dipin ta la Città di Venetia, con queste parole da sianchi: Maledicent illi, & tu & m benedices. & di sopra citato il Salmo 108. di doue sono cauate. Volendo questo Autore con tale Impresa, Emblema, ò che si sia, apertamente dire, che il Papa, & gli Ecclesiastici hanno maledetta la Città di Vinetia, & Iddio l'hà benedetta, ò la benedirà, come se in questo s'adempsse la predictione del Profeta.

In questo Salmo, come concordissimamente l'espongono le Glosse interlineare, ordinaria, & del Lirano, Sant'Agostino. Girolamo, Cassiodoro, & altri Santi Dottori, ragiona il Profeta delle male opere di Giuda, & de'Giudei contro a Christosco'l castigosche ne hebberos & della esultatione di Christo nella persona suastessa delle sue membra gli Apostoli, & altri fedeli, con la sondatione di Santa Chicsa, & conversione delle genti, come si vede apertamente dalle parole steße del Salmo: Fiant dies eius pauci, & Episcopatum eius accipiat alter. Et, Eco factus sum opprobrium illis, viderunt me, & mouerunt capita sua. Et è questo Salmo quasi della materia Stessa, che il jecondo: Quare fremuerunt gentes, & populi meditati sunt inania. Astiterunt reges terra, & principes con uenerunt in vnum aduersus Dominum, & aduersus Christum eius. Et da basso poi: Ego autem constitutus sum rex ab eo. & quel che segue, Onde il senso delle psurpate parole esche Giuda, & i Giudei malediranno Christo, & le sue membra & Iddio li benedird. hora se il cangiare Pietro in Giuda, i Christiani in Giudei,i ferui, & ministri di Christo ne i persecut ori, & vecisori dell'istesso, con esporre, ò per dir meglio stirare, & appropriare quello, che intorno alle maleditzioni dice il Profeta di Giuda, & de' Giudei al Vicario di Christo, d gli Ecclesia-Sticiso sue censure; & all'incontro le benedittione date da Dio à Christo. o sue membra A postoli, e Martiri, in ricompensa delle persecutioni patite da i'Popolise Tiranni nimici della Fedes & Chiefa suasapplicandole a i Potentatische con La Santa Chu face Apostolica Sede contrastano, in pago della loro disobedienza. Se dico, questo modo di fare sia vsare, ò abusare la Scrittura, esporla, ò corromperla, non lo dirò 10, che da se stesso è chiaro. Dirò solo, che la contrapositione di maledittione,& benedittione tra Christo, e tra Giuda, & Giudei sta benissimo; perche sono persone direttamente opposte; manon è già tolerabile tra Dio e'l Papastra Christo e'l suo Vicario, delle cui benedittioni, & maledittioni par-La sempre la Scrittura non per contrapositione, ma per vnisormità. Quodcumque Matt. 16. Ligaueris super terram, erit ligatum & in calis. Quodcumque solueris super terram, erit solutum & in calis: che queste sono la maledittione, & benedittionesche escono dalle mani di San Pietro, & suoi successori. Et questo basti per potere dalla facciata, & frontispicio far giudicio del rimanente di questa fabrica; & acciò, se più a dentro occorrerà di dire, che vi sia alcuna temerità, ò che le autorità de' Dottori non si adducano sinceramente, es nel senso intento da' loro Autori, non habbia a parere strano ad alcuno, veduto come da questo Autore si tratta il Sopremo Capo di Santa Chiesa, & come da lui si adoprano le parole, & autoritadelle Sacre, & Diuine Scritture.

Con chi parla il Bouio? chi sono inuitati à fissar gl'occhi hor alto, Fulgentica hor basso ? non si raccorda, che il Libro, non si può leggere, non si può tenere, non si può vedere?come inuita far contro l'editto, & prohibitione? Ma questo emblema, perche l'applica egli il Bouio alle

alle maledittioni del Pontence, e non più tosto alle sue, e d'astri mol ți, che con quest'occasione vomitano i loro veleni, e cosi isconciamente versano l'amaro delle loro passioni contro la Republica di Venetia? Si che, si intenda il senso: Il Padre Bouio insieme con molti altri, per farsi grati, e mostrarsi zelanti contra la propria conscienria, vomitano molte maledicenze contra questa Città: mà tu Signore le riuolterai in benedittioni; perche lasciare le censure Pontisicie, non farà giamai, che le sue maledicenze, & d'altri priuati, le ingiurie, le calunnie, le machinate seditioni contro la Republica, si pollano giustificare, si che non sieno parto, non di Christiano, mà d'imitatori di Giuda,& veramente fono piu degne del nome di maledittioni queste, che le censure del Pontifice, & più conforme al Testo, che nel numero del più, cosi nell'Hebreo, come nel Latino dice: Maledicent illi, & tu benedices. Ma accioche non paia questa esplicatione inuentata hora, per fuggir la proposta obiettione, intendalo delle censure, si che sia appunto l'intelligenza: gli Ecclesiastici con fulmini indiscreti, e con censure ingiuste hanno malederta la Città di Venetia; mà Dio, non mai approbatore delle ingiustitie, la benedirà, onde la maledittione, (che voglio aggiongerui questo, ehe non hà auuertito il Bouio) venghi dalla parte sinistra, & dalla terra, ciò è da sinistri stimolatori della Santa mente del Pontifice, & dalla infirmità, alla quale anch'egli è soggetto, & la benedittione dal Cielo, & dalla destra, la quale si essequirà perministerio dell'istesso Pontefice, che, conosciuta la giustitia della Republica, la benedirà, che cosi speriamo in Dio, che gli luminerà la mete; dico, che il sen so è buono, legitimo, & Cattolico. Io dimando al P.Bouio, se crede, che la Scrittura nell'istessa lettera possi hauer altro senso, che il litterale, che sia Cattolico, e legitimo; Chi lo negasse, farebbe errore:nella ftessa porta della Theologia S. Thom. 1. parte, q. 1. ar. 10. l'insegnò? hor che argomento è questo di quattro communi sensi non è esposto il litterale, dunque è abusare la Scrittura, e corromperla? Ma vn Theologo confumato, come il Bouio non donena, qu'i dissimular vn'altra consideratione di maggior momento, colla quale dico, che questo luogo della Scrittura è portato qui nel senso litterale. La stessa Scrittura Dinina (per commune sententia de Ortodossi Padri) che si espone di Christo Signor Nostro, si applica anco alla Chiefa, come fun corpo, & à ciascuno delli fideli, come suoi membri, perche questi fanno vn corpo solo, capo, membri; non mi stendo à prouar questo, come dottrina notissima in San Paolo, in Sant'Agostino, e ne gl'altri; di qui ne segue, che nello stesso senso, che

che vn palso della Scrittura antica parla di Christo s'applicherà anco alla Chiesa, & à snoi sideli. Hora si come quel Salmo parla nel senso litterale delle maledittioni, date contro Christo; non solo da Giuda,& da Giudei,mà da qualunque altra forte de nemici del suo Santissimo nome, le quali il Padre eterno hà convertite in benedittioni, & essaltatione; così si intende anco della Chiesa, che è il suo corpo,& delle fue parti, che sono i suoi membrisfra questi pontamo la Republica di Veneria, giustissima, & osseruantissima della Santa Sede Apostolica: & indubitabilmente diciamo maledicent illi, & tu benedices: di vna maledittione, che non viene dal Pontefice, come Pontefice; perche allhora sempre è veto. quodeumque ligaueris, &c. mentre è vniforme il ministro al suo Capo, che è Christo Nostro Signore, dicendo anco San Leone. Manet Petri privilegium, vbicunque fertur ex ipsius aquitate iudicium: Et tanto più potiamo dirlo di quelle maledittioni, che vengono da suggestione de perturbatori à rrauaglio commune della Chiesa, & turbatione della tranquillità Christiana. Et si come haueressimo per graue errore il cangiar il Sommo Pontence in Giuda, gli Ecclesiattici in Giudei, la qual calun nia ci ascriue il Bouio, così non dubitiamo punto nelli membri più cari di Santa Chiesa annouerar la Republica, & la Città diuotissima di Venetia. E se pur anco vuol vn'essatta contrapositione, non folo di benedittioni, & maledittioni, mà delle persone ancora; si come è chiaro, che la Republica è quella, à cui conuiene esser (per la persecutione, che soffre ingiustamente) benedetta da Dio, cosi gli confessiamo, che quelli che vanno facendo contro lei si peruersi offici), tengono il luogo di Giuda ! & così tutto anderà bene. Questi maluagi à guisa di Giuda, ingannando anco, & deludendo la Santa mente del Pontefice, maledicono Christo in questa diuora Republica, ch'è cosi nobil parte del suo corpo; mà Dio rinolgerà tal maledittione in benedittione. Hà ben anco veduto il Bouio, che cosi andaua inteso, perche confessa, che questa benedittione si intende non solo di Christo, mà de suos membri Apo-Roli, & altri Fideli, & per li maldicenti, non li Giudei foli, ò Giuda, ma chiunque contra Christo congiura: mà oue soggionge, applicando queste maledittioni à Potentati, che con la Santa Chiefa, & Apoltolica Sede contrastano; dando così falsa imputatione alla Republica di Veneria; se ben dell'ingiurie à Maestro Paolo, ò parricolari dette non curo, che il Lettore habbi considerarione alcuna; nondimeno di simil calunnie contro tal Potentato, lo prego sar giudicio se vengano da temerità, & arroganza intointolerabile. La Santa Chiesa è Santa, & di questa è parte la Republica; & la Sede Apostolica parimente è Santa, ne con alcuna di queste mai contrastarà la Republica, anzi in loro disesa impiegarà le facoltà & publiche, & priuate, & le persone, e'l sangue, come tante volte, hà con ogni dimostratione di pietà satto: Ma la deformatione della corte chiamar Chiesa, & Sede Apostolica, è vn parlar contra San Paolo Eph. 5. Vt exhiberet sibi Gloriosiam Ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid huiusmodi, sed vt sit Santia, & immaculata. Et questo basti per poter dal primo luogo, che riprende il Bouio, conoscere, se si è posto à scriuere per desiderio della verità, ò per voglia d'ingiuriare, e maledire, &c.

PRIMA PARTE.

Intorno alla narratione del fatto.

Bouio.

E bene l'Autore in questa parte impiega molte carte, noi vedremo spedircene breuissimamente. Perche quello che dice ò dell'antichità, ò della giustitia delle leggi Venete, si differirà più à basso, per quando si tratterà di ciascuna di esse. Et quantunque nel narrar del

fatto, in fauor della causa sua immuti, varij, alteri, ò interpreti diuerse cose nelle circonstanze, & qualità di esso; non sarò però io souerchiamente curioso cosi d'ogni cosa, lasciando che essendo dette senza altra pruona, di queste, & simili narrationi per tutta l'opera, ne creda ciascuno tanto, quanto altronde ne sà, & quanto al suo discreto giudicio parera che se ne habbia a credere, attese le conditioni, & qualità delle cose dette, & di chi le dice.

Fulgentio.

Questa oppositione: che Maestro Paolo in fauor della sua causa immuti, varij, alteri, ò interpreti diuerse cose nelle circonstanze, & qualità di esse, non dicendo il Bouio li particolari, io non posso farne altra difesa, che ad vna

falsa, & voluntaria affirmatione, opponer vna negatiua euidente, & manisesta à chi legge le Considerationi, & dar à questo suo dire il luogo nella parte impertinente delle maledicenze, & fassità: Et hà il Bouio per così semplici, e creduli i Lettori, che oue lo veggono no non pur curioso, ma superstitioso, e vano nel criticar il titolo, e così ardito in mal'esponer le cose buone, dall'altro canto lo credessero così negligente, che tralasciasse questi essential disetti, che poteua con vna sol parola dimostrare, con dir, quì varia, altera, & simili, &c. Mà chi non farà ridere di sì arguta dissimulatione? non vuol minutamente esser curioso, e vuole lasciarne il giudicio alli Lettori, tuttauia sà, che le Considerationi non si possono leggere. Sinciero modo certo di procedere, dar l'impostura, & apertamen-

ce calumniate, e poi rimettere la giustificatione, & lo incontrò della verità à chi hà prohibitione di potersene chiarire con la lettura già prohibità, nel modo, che si sà. Padre Bouio non vi partite da questo modo, di contendere, che la vittoria della causa è vostra, che tanto auanzata in vontura, quanto altri in tagione perche nel von stro libro non si accenderà mè alle cosaderre, ne à chi le dice, mà ale. la potentia di quelli, à fauor de quali sono scritte.

Oda nel principio la Republica di piètà, dalle molte Chiese, ricche doti, & Bonio. ornamenti di quelle, che si reggono in Vinetia, est altre Città dello Stato Fogl. 1. S. Rifiosta.

Stime score

A questo non ci è chi contradica, & quanto si desidera, & procura è, che se pre. i suoi maggiori furono pa, perseutrino esti nello stesso, o non siano a suoi maggiori distinilizio voler osurpare le rugioni di Santa Chiesa.

- In queste narrationi con ottune ragioni Maestro Paolo dimoferalla necessità, & veille delle Leggi del Senato, che è vua delle conditioni, elsentiali ad peni giulta legge, pei moltrar poi anco la plobestaltegittima, che ha hautto di farte. It Dadre Bouio passa con Sommurio vna parte, che più di tutte haibilogno d'elsere elamamente natrata: se conclude con vua argunal Manoi accentiamoda. confessione flua, che non ci è chi contradica, ò neghi la giusticia : & pietà della Republica nelli tempi scorsi fe così è, resta spedita ogni controuerfia, perche se si desidera, e procura, dhe hora perfetorifi no nella pietà de' (uni maggiori, perfehereramo con l'ofsernatiza delle leggi, che già più di trecento anni furono fatte. Mà le Macltro Paolo per argomento principale mostrada giustitia, & la potestà della Republica, nel constituir queste leggi dalla loro antichità, perche non fi risponde à questo argomento? perche si ricerca, che la Republica presente sia simile a' suoi maggiori, dissimulatada don mostratione, & proud enidente, che ellualtro non fa, che imitanà fire maggiori ille su quanto bene s'acoqueline infueme quefeldue cofe: l'vna, che il Pontefice ne i suoi Breur riptende le antiche lege gi della Republica di Venetia, constituite, che si sà, già trecento an-Bi, & chi sà anco le cominciarono allhora, o fossero prima? l'altra, che il Bousodice, che si desidera, che la Republica perseueri simile. al suoi maggiori: santo desiderio, che tutti imitino i suoi maggiorinel bene, ilche, fe così da gli Ecclefiaftici se come da' fecolazi folse osseruato, non ci farebbe materia alcuna dicontrouerfia, restando ogniuno ne gli antichi tetmini, quando frà questi duoi ordini Era concordia, e pace.

Sog-

fe386j. co

C Oggiugne, she la Republica hà sempre haunto riguardo, she le persone Reli-Fogl. 1. Et) giofe, che si riceueuano fossero tali, o in tal luogo si fondassero le Chiefe, oio sepre. Monafteri, che non ne seguisse danno, ò pericolo alla quiete, er sicurezza publica Riffosta.

Questonon si niega effere stato lecito procurare per le debite vie, e modi, ricorrendo a gli Ordinarij de i luoghi, Nuntio A postolito, ò Sommo Pontefice, come crediamo, che si sia fatto per l'adietro, et che esti in questo come in cosa giustase ragioneuole, habbiano sempre loro compiacciuto. Et se si cercheranno le fondationi di Chiese , & Monasterii di qualche anno adietro , si potra vedere se sono fatte con autorità del Papa, & de gli Ordinary, ò pur de Laici. Certe è che non l'hapno questi Signori potuto fare di propria autorita, ma di questo f '. **d**irà al fuo luogo.

Pulgentio.

Questa risposta è tutta à sproposito, non v'è chi parli di fondationi di Chiese, ò Monasterij: niun dice, che tocchi alla Republica, niun'afferma, che si debbano far con auttorità di laici; quando la Republica stessa bà voluto edificar Chiese, l'hà fatto con l'internento de gli Ecclesiastici : con gli ordinisuoi. Qui finge il Bouib non intendere. La Republica non nega, che douendos fabris our Chiefe, à Monasterij, non si debbia prenderne l'autrorità dal Papa, da Nontij, da Ordinarij, & anco da altri, se così conuiene, mà ordina, che volendosi fabricar ne i luoghi soggetti al suo Imperio, & giurisdittione, non si faccia senza licenza del Senato, che la ragion naturale stessa lo persuade; & saria vsurpatione manisesta il volet fabricar nell'altrui, senza sua permissione; & le si cercaranno le fondationi delle Chiefe , & Monasterij per l'adietro, si vederanno fatte con auttorità del Papa, & delli Ordinarij, mà non senza permissione, concessione, & licenza di chi gouernaua lo Stato in quei rempi: altro è Padre Bouio interponer la sua auttorità, perche si fabrichi vna Chiesa; & altro prohibire, che non si fabrichi nel suo, senza licenza; il primo ricerca auttorità Ecclesiastica sopra la Chiesa, il secondo ricerca potestà, à Dominio laico sopra il fondos equesto solo la Republica difende; quell'altro; che è molto maggiore, lo lascia all'Ecclesiastico.

Bouio. ∫empre.

C Eque lodando la giustitia, & dice, che per conservarla sincera, & incorrotta, la Republica effercitando la potestà datale da Dio, se ben ha concesso à mo anco gli Ecclesia stici esentione nelli delitti communi, ha costumato però dal suo naprimento sempra punire nelli delitti gravi qualunque Ecclesiafico di qualsmogliagrado, co ordinesonde si è continuato a godere, & esercitare con la quiete publica l'antica, & independente libertà del Juo nero dominio.

Risposta. La giustitia confessiamo che è buona,e Santa virtu, fatta come, & da chi si de

ue:ma effercitatu da chi non bathinidittione non frin fitia angi dance Fioleniza e tiramide. Non è poi vero, che la Republica hubbia da fe alcuna potesta foris le persone Ecclesiastiche, quale per primilegio possa haver concessa à Giudici Ecclesiastici ne i delitti communi, ne meno tal cosasi è arrogata sin bora la Republica, anzi tutto all'incontro di tempo in tempo ella ha procurati sopra di ciò privilezza da Sommi Pontefici, riconoscendo per ciò dalla Sede A postolica tale autorità, da Sisto IIII. da Innocentio VIII. da Clemente VII. da Paolo III. da quali però non gli ha haunti mai stumpli, the fiftendario alli cafi delli due Abbate, & Canonico prigioni; & con questi privilegy fin hora si è cereato di diffendere la causa della Republica: onde il volere adesso indurre repugnanti, & contradittorie ragione A quella prima, è un fare deteriore la cauja della Republica, et che non si crede ne alle vne, ne all'altre, oltre che questa potesta mmediata da Dio sopra tutte le persone dello Stato anco Ecclesiastiche; es libertà independente, che questo Teo-logo concede a' Principi secolari non ene soda, ne vera, ne desensabile tra Catolici, ma da tutti Dottori riprouata, come contraria a i Sacri Concili, Canoni, & commune consenso, & vso di Santa Chiesa, come a suo luogo si mostrera.

discordi; perche il Padre Bonio nega, che la Republica habbia da se porestà, quale per Priuilegio habbia concessa alli Giudici Ecclesiastici ne' delitti communi; ilche è tanto quanto negare, che gli altri Principi regnanti nel tempo, che la Republica macque nella sua libertà, hauessero vna tal potestà, per la quale habbino concesso privilegio alli Ecclesiastici nelli giudicij, quali, & quati piacque loro. Ma se li Codici Theodosiano, & Giustiniano, sono pieni di tal prinilegij concessi alli Ecclesiastici, perche vuol negare il Bouio questa potestà alla Republica, la quale hanno tutti li altri Principi supremitquì è necessario 3 che neghi d'hauer riceuuti i priullegij dalli Imperatori, ò che conceda, hauendogli riceuuti da loro, hauerli anco riceuuti dalla Republica. Principe parimente independente; ma non si contenta il Padre Bouio di questo errore in iure, che ne aggionge doi in fatto, quali somanifestissimi; ne sò come li possi sculare, non essendo credibile, ch'egli non habbia vedute le Bolle delli Pontefici , & sia fatto confapeuble delle cole paffate nel presente negotio; le falsità sono, l'vna, che habbiala Republica procurati privilegi; l'altra, che con li soli priuilegij li sia sino al presente procurato di difendere la causa di esta Republica. Perche vegga il Lettore la prima fallità, saprà, che essendo la Republica di Venetia in vna quieta, & mai interrotta possessiome di girrdicare li Ecclesizstici nel modo, che nelle sue Considerationi nel luogo, che qui compendia il Bouio, hà dimostrato il Padre Mac-Pro Paolo dell'anno 1 47 4 fotto il 2. Giugno, feritte il Poneefice Sino Quarto al Patriarca di Venetia in tal tenore. Sixtus Papa Quartus. Pete

Digitized by Google

rabilis

Noi conueniamo in quello, che dice della giustitia: Masiamo poi Fulgentie.

nebille: Energe salutent. Se spossobrem honell sienene, tog inur, non sine dis nostri dolore plurima, qua nollembes de personis Esclesiasticis audire exifit sinitate prasorem, in qua sepe nomuli; aut monotas adulerrasse, aut crimen tesa Maiestatis admisse, dicuntur; adeos vi pro aliorum exemplo definquentilinque punitione, nous videatur opas est remedio. Itaque volumus, et tua, fraterquati mandamus, et quotiescumque continget aliquem (lericali caractere sussantum prodesitis huius prodi capi. Vicarium in spiritualibus suum ad corum examen mittere dabeas.

Questo è il primo brette in tal materia, come anco primo lopone il P. Bomo, oue chiaramente h può vedore non effer vero, che la Repreblica d'aleun suo ministiro habbi impertato detro brene, ma il Ponten ce da le fello mollo, lo scrisse, me in quello concede alfi maglifrati del la Republica alcuna facultà, o prinilegio di carcerare processare, sententiage, di punire, che sono le cose essentiali del giudicio, ma so lo commanda al Patriarcha, che mandi il suo Vicario ad affistere all'es famerdal che coprenderà ciascuno chiaramente, che per altre ragioni li Magistradi esseroiranano legitimamente li giudicij; imperoche non hauerdbbe commandato ad vn'Ecclesiastico d'assistere ad vn'essame. chesteputasseegli illegitimosò indebitosla onde è necessariosche presupponga, che il delinquente si carcerato. & processato legitimamen te; & che doppo l'essame debbia essere, secondo il merito della caufa, à condennato, à assoluto con potestà legitima, & giurisdittione debita: & poi che altro non commada al Vicario, che di affistere all'essame, senza dar ogli altra sacoltà i à potestà; che altro si può dire, se non che riconobbe, come è veramente, nella Republica, e ne' suoi Magistratisla potestà legitima di essercitar tali giudici)? Er chi consequentemente facesse dubbio, percho cagione dunque commandar quell'asastenza al Vicario, se il Magistrato hà potesta legitima di giudicarea non si dourà marauigliare s che per acquistar auttorità la Corte cost pian piano allhora s'infinualle nelli gindicij in ma particella, che parea facile, poiche nouamente si pretende titar à le il total giudicio: imperoche ritrouandosi allhora la Republica colla potestino coll'esfercitio parimente di giudicare, & in pacifico pollello malageuol coía, & non da tolerarii si offeriua, il tentare così di primo balzo di lemargli la sua giurisdittione; mà l'intromettersi nel poco da principio. hauerebbe seruito per l'auuenire al molto, si come in fatti è riuscito, che labontà della Republica, qualcallhor tant'oltre non preuedeua. -admorrendo quell'affiftenza del Vicario al solo essame sche è la munima paste del giudicio, non lospettò gli presenti incomuenienti, me quali con tanta affeueranza dice il Padre Bouio, che simili giudicija li fono

fisono per imperrati Privilegi) ellercitatinelli tempi seguenti. Quella popa conquenza della Republica, & le pretentioni de gli Eccletiastici, che sempre s'auanzauano, hanno dato occasione alli Ministri della Republica di supplicare alli Pontesigi Innocen. VIII. Alessandro VI. & Paolo III. non per impetrare cosa alcuna di giurisdittione, mà solo di persequerare nella sua legitima esenza impedimento, ò vessatione delli Ecclesiastici, li quali, dopo entrati con quel poco di facultà di assistere all'essame, come si è detto, non Esscianano ogni via d'introdursi più innanzi, sinche, spogliati li Magistrati della propria auttorità, se n'impossessassero ess; dal che sono nati li Breui delli tre sudetti Pontefici (che quel di Clemente, che nomina il Bouio, non hà che far conquesti, mà appartiene à negotio in tutto diuerso, & mi perdonarà, se per il terzo fallo di questo luogo gli diro, che non l'intende), & si è proceduto tanto innanzi con queste pretensioni, che si bi-Sogno in fine, che Paolo III. commandalle esprellamente al Vicario, & altri Ecclesiastici sotto pena di scommunica, che non douessero mo 10 star, nè indebicamente impedir li Giudici nelli loro giudicij:dalche chiaramète si vede, che le istanze satte dalli Ministri della Republica alli Pontefici, non erano per imperrar giurisdittione alcuna; anzi solamente, acciò che colla auttorità loro fossero leuate le molestie, & vessationi, che gli Ecclesiastici vsauano verso i Magistrati. Mache li Breus quali hà la Republica dalli Sommi Pontefici non siano sì ampli, che si estendino alli casi dell'Abbate, & Canonico prigioniulo dice il Padre Bouio, per non hauer ycduto vn Breue d'Alessandro Sesto, sotto il 29. Luglio 1502. si degnarà vederlo, & corregger poi la sua Scrit tura. Et se hauesse piacciuro al Sommo Pontefice vdir queste ragioni a può sperar, che non tanto inanti sariano passate le presenti con-

Ma quanto sia lontano dal vero l'altro detto del Padre Bouio, che la Republica habbia sondate le sue ragioni sopra li Breui de' Ponte-sici solarinente, dispra privilegi, & non sopra la sua naturale, & legitima potestà, chiaro lo faranno le parole stesse della lettera dal Senato seritta à Sua Santità, sotto il di ij. Marzo, 1606. come deve haver visto il Padre Bouio, & come è necessario, à chi non vuol scrivere quello, che non sà: Hanc sanè potestatem B.P. à Divina Clementia maioribus nostris traditam, & per eos ad nos transmissam, accepimus, quam neciuri divino, nec generali Ecclesia sonstitutioni adversantem, sine vlla vsurpasione ad hanc, vsque diem, maxima cum moderatione, exercumus, legitimos que illius, terminos nullo vnquam tempore egress sumus. His institutismos que illius, terminos nullo vnquam tempore egress sumus. His institutismos que illius, terminos nullo vnquam tempore egress sumus. His institution per multorum saculorum varietates, ac series, pacem, & quietem in Civitantibus

tibus nostris retinuimus, eamque Romani Pontifices amplissimis testimonis laudarunt, ac approbarunt. Resta per tanto solo di ringratiare qui il Padre Bouio della sua molta carità, che ci ammonisce, di auuertire, che con l'addurre altre ragioni per la Republica, che li asserti privilegij, si deteriora la causa, & per rendergli la pariglia, oue possiamo, ammonirò lui di trattar solamente quelle cose, che egli sà, & con fedeltà, & realtà. Che questa Dottrina poi, qual defende la potestà immediata da Dio sopra tutte le persone ne' Principi supremi, independente da altro potentato, non sia ne soda, ne vera, ne defensabile trà Cato lici; ma da tutti i Dottori reprobata, come contraria à Sacri Concilii, Canoni, & commune consenso, & vso di Santa Chiesa, è vna molto pomposa affirmatione del Padre Bouio, ilquale adesso attende purc a dire; (come à suo luogo si mostrarà) & doppo il mezo dell'opera sua, volgerà in dire: (come si è mostrato;) ma staremo attenti alle demonstrationi, & quando le porterà, gli risponderemo: mi par bene, che hauendo Maestro Paolo portato vn modo cosi facile da essentarsi da i giudicij, il quale sarebbe con seruitio di Dio, con edification del prosimo, con quiete delli Stati, con sodisfattione vniuetsale, & è il già insegnato da San Paolo, cioè il far bene, vanamente il Padre Bouio, dissimulato questo, & abbandonatolo, contende d'vn'altro, ilquale ritorna in offela di Dio, scandalo del prossimo, con perturbatione de' gouerni, con dispiacere de Principi, tanto piu che di questo moue sì gran controuersia, & tralascia quello, senza farne pur mentione.

bhca.

C Equita l'Autore, che la Republica in ogni tempo ha procurato di tenere li fuoi Soggetti abondanti di possessioni, & beni stabili per commodo loro prinato, & milmente sicurta publica; acciò sminuendosi l'entrate de Cittadini con esse non mancasse il la Repu- numero de'Cittadini stessi, & le publiche entrate, e forze; & passando tutti li beni a gli Ecclesiastici non si riducesse il mondo a due conditioni d'huomini, cioè Ecclefiaftici e Villani. Et che per ciò si fece già legge per la Città, & Ducato di Venetia. & bora si è stesa per tutto lo stato, che beni stabili non possano, passare alle Chiese. Riffosta.

Che la legge sudetta si sia fatta si sazer ancor che fosse satta, acciò i sudditi siano abondanti di possessioni, & beni stabili, e per le altre ragioni di sopra addotte dall-Autore, rispondo, che al fare delle leggi non ci basta la buona intentione, ma ci si richiede di più la legitima potestà, quale questi Signori non hamonelle persone Ec-

elefiastiche er robbe lere.

Fulgentio. La somma, à che raccoglie qui il discorso delle Cossiderationi, no co tiene quello, che sa pural caso, però che lascia il meglio, che già 300. anni sono, auuerri la Republica il grad'affetto de gli Ecclesiastici con erefcere

crescere in rendite, con danno espresso delle famiglie, delle publiche rendite, & delle forze dello Stato: ilche mostra sa necessità di far la Legge,& quel che più rileua, il Bouio tronca quello, che nella Legge. è principale; però che la Republica non prohibisce assolutamente. che non possino passar beni stabili alle Chiese; mà che non ci possano passare in perpetuo,& senza licenza,& che quando per la legge lo sta bile si douesse vendere, il prezzo è della Chiesa, ilche altera, falsifica. la Legge per farla odiosa; concedendo la Legge, che si possi lasciar beni stabili à tempo, doppo il quale se si vendono hanno il prezzo equiualente. Tralascia olire di ciò il Padre Bouio quello, ch'è di maggior importanza, che attesi gli acquisti fatti sinhora, & che le Chiese, & Ec clesiastici non solo pretendono essentioni dalli carichi, & officij necessarij alla Republica: ma non possono mai alienar, senza manifesto, vantaggio, & acquisto, ma ben acquistar sempre, di necessità ne segué, l'annichilatione delle publiche rendite,& delle priuate famiglie , so-. pra quali sono fondati li carichi & pesi perionali . & li realistraordi . narij. Nella risposta poi singe vna cosa, che è manifestamente falsa, che per far la sudetta Legge si ricerchi potestà nelle persone Ecclessassi? che, & nelle robbe loro: la Legge è sopra beni laici. & non Ecclosiati. ci; & per far Legge sopra questo, è impertinente il ricercare autorità da gli Ecclesiastici; Onde hà il Senato quella potestà, che siamo tutti d'accordo esser perciò necessaria. Ma gli dirò di più che per la neces firà, & vrilità del hene commune à gli Ecclessastici, & à laici; Il Prínce pe hà potestà legitima, non solo sopra li beni de gli Boclesiastici; ma sopra le persone ancora, & se l'Auttor l'hà detto, perche lo dissimula il Bouio? Ma di questo non occorre valersi per hora, mentre che il Senato non fa legge sopra cose Ecclesiastiche; mà sopra cose meramente laiche.

DAssallaltra legge l'Autore, cioè che le Chiese non possano appropriarsi be Bouie. ni Stabils posseduti da'Laici, ne per ragions di prelatione, ne per estincione di lineaser confolidatione ne per caducità. Et dice essersi fatta per li sudetti rispetti, o per moderare il soprabondante acquisto de gli Ecclesiastici, quali sorto, pretesto di ragioni dirette, dando nome di enfiteosi alli censi, & locationi perpetue, ogni ziorno tentauano appropriarsi i beni posseduti da Laici, mouendo lite hora à que-Store hora aquello.

Fogl.4. Per li qua li rifecti.

Riffosta. Lo non Staroqui d difputare, se per euitare, che non si facesse fraude, o si dasse nome di Enfireosi alli Censi, & locationi perpetue (quando queste fraudi si vsassere dagli Ecclesiastici, il che non è da credere) fosse necessaria legge si generale, che le Chiese in niun caso mai più ribauessero i suoi beni posseduti da Laici, è se vi si potes-Fe provedere in altro modo più ragionevole, or non tanto pregiudiciale à dette ChieFulgentio.

1 .34

"In questo Sommario il Padre Bouio, non pur lascia cosa essentiale." mà quello, ch'è l'anima della ragione, che la Republica hà constituita questa legge, attesa la consuetudine antica di più di dugento anni, & i giudicij in conformità seguiti, & per leuar le occasioni delle conrrouersie, & delle liri, che ogni giorno seguiuano, & per dar formzi prescritta alli giudici da seguir in ogni caso, & si vede, che studiosamente questo Padre hà lusciato tal passo, qual so poneua, era sciosta da se stessa la sua oppositione, che la Republica non habbia autrorità di far tal legge; Imperò che è notissima cosa appresso li Giurisconsulti, che la potestà, giurisdittione, & auttorità per nissuna ragione si proua meglio, che perta consuctudine. Non è attione sidele portai vna ragione per oppugnarla, & tacer il fondamento, fopra quale è Rabilita. In oltre, per risoluerla, non è cosa conveniente aggiongers ci parole contrarie alla mente dell'Auttore. Doue hauere trouato Padre Bouio, che nella legge si dica, che le Chiese in nissun casomal più rihauessero li suoi beni posseduti da' Laici? chi dubitarebbe, che vna legge tale si donesse chiamar'inginsta? Quando li beni fossero fooi, larebbe douere, che li rihauellou ma dice la legge, e dice Mac-Aro Paolo, che le Chiefe non poressero appropriaris beni possessi da Laici, e viaggionge, che tentauano le Chiefe appropriatieli, dando nome di emficeofi alli censi, & locationi perpetue e non dica adunque il Padre Bouio, che sia fatta vna legge generale, che le Chiese in nissun caso mai più possano rihauer li suoi beni, mà dica, che non possinosfotto illegitimi pretesti spoglizre li Laici, che li possedono. Non dice poi Maestro Paolo, choli Ecclesiastici vsalsero fraude, comeil X. 8 1 8 2 1 1 Bouio accenna, & poi dice non esser credibile, forse arrendendo alla infrais. pietà , & bonta delle persone di Chiesa, della quale, si come non A debbe dubitare, & si debbe rener per fermo, che per la maggior parte siano buone, cosi non è leuata la libertà, & commodità alli cattiui crescendo in pretensioni, d'inquietar altri, & con pretesto di libertà Ecclesiastica, & di esser zelanti difensori, & asseyeratori delle ragioni delle Chiefe, dar ral colore à gl'interessi propris, che gli buoni stefsi non hauessero ardir di opponersegli, o pur riprendergli. Ne Macstro Paolo parla di cosa dubbia, alla quale douvise il Padre Bouio rispondere, con vn; [non è da credere] ma afferma il fatto per certo; nè più

Digitized by Google

più chiaramente qui poteua portarlo, se non voleua descriuer li processi delle cause terminate in tal materia; & se non lo crede il Padre Bouio, perche non gli tocca; altri lo sanno di certo, & à lor costo l'hanno imparato.

Neste leggs, segue, & amministrationi digiustitiasi sono sapute da Sommi Bonio. Pontefici per mezo de'loro Nuntij, & per altre vie; & in specie due di loro Jonostate vedute da Clemente Ottano: & quindi argomenta, che non hauendo re- Queste lez clamato, le habbiano tacita mente approuate.

Riffostu. Se concluda questo argomento si dira poi, per bora al fatto rispondo, che è vn porfi ad indouinare il dire, che effi l'habbiano saputo: & se pur ne hanno saputo alcuna cosa, può essere, che ò non siano pienamente stati informati della qualità di esfe leggi ; ò fi fia posta dalla Republica la co fa in negotio lungo , come anco adesso si è sentato di fare, & si duole, e querela l'Autore che non si sia fatto; ò si siano date buone parole, & promesse, sin che per morte de Pontefici, ò per la moltitudine & mole de'negoty, come occorre, la cosa è caduta in silentio. Non resterò quì di auuertire, che dice questo Autore, che le due leggi del non fabricar Chiese, & del non acquistarsi da loro beni stabili, gid molti anni sono si fecero, & si iterarono poi alcome volte: volendo egli con ciò mostrare, the non sono cose nuoue in quello stato. Ma io ne cauo da questa reiterata promulgatione di leggi la poca oseruaza di esse, & che se bene surono per qualche rispetto si fatto alcuna volta stabilite, quelli però che le haueuano ad effequire, vedendo la poco loro giustitia, non le effeguiuano ; onde perciò di nuono si tornauano a fare.

Io non sò quì, se'l Bouio ci tiri à consutare la sua risposta, ò pur ci Fulgentie. moua à riso del suo rispondere. Maestro Paolo non solo dice, che li Pontefici hanno saputo le ordinationi, & leggi del Senato, mà apporra anco di ciò le proue, per gli aunifi continui delli Prelati, & altri Ecclesiastici, & de loro Nuncij. E perche alcuni delli stessi Pontesici doppo che dette leggi sono fatte, & pratticate, sono nati, educati in in questo Stato; altri ci hanno hauuti officij di Inquisitori, e Confessori, o Vescoui. Risponde hora il Bouio (dissimulate queste proue) che il dire hauerlo saputo li Pontefici è vn porsi ad indouinare. Ma se egli risponderà così, non si porrà mai ad indouinare, mà ad errare; A me par souerchio raccordare ad vn Legista, come egli è, che sono duo modi di sapere ; vn vero , e l'altro prasumptione iuris , che è equimalente, & produce l'istesso effetto, imperò che, se non l'hanno saputo, erano obligati di saperlo, & il Pontefice nel suo Breue dice, che questo è suo debito officio, Et è conchiusione appresso tutti li Iurisconsulti: Princeps non prasumitur, qua siunt in regno ignorare. Per ilche, se apparrengono le cose di che si tratta, al Regno spirituale di Christo, (come il Padre Bouio vuole) non si presume, che il Papa non le sap-

Digitized by Google

N. 15196 1

pia, ma chi si darà ad intendere, che non l'habbino saputo per relatione certa, poiche l'Illustrissimo Baronio nella sua Parenesi, sa mentione de'motti, delle parole, dell'argutie popolari, & del volgo, di che hanno le relationi à Roma, e non sapranno le cose di tal momento? Sé ne passa poi il Padre Bouio al suo [può esser] che non merita altra difesa? Ma alla iscusa addotta da lui, che se l'hano saputo, hauerano anco richiamato:ma il tutto sarà stato posto in negotio lungo, come adesso si è tentato di fare, & si querela Maestro Paolo, che non si sia fatto: Rispondo, che si querela con ragione, & Dio volesse, che si fosse fatto, che non sarebbono nati tanti inconuenienti, quanti sono seguiti. Il dubitar poi del Padre Bouio, che la morte de' Pontifici possi far andar li negotij incominciati in silentio, non è altro, che apertamente confessa re, che li Pontefici alle volte diano di mano à negorij, che meglio sarebbe tralasciarli, non essendo continuati dalli successori; peroche, quando il successor non segue il negotio dal suo Precessor incominciato, egli è necessario dire, o che contro ragione su principiato, ò che contro ragione si lascia il proseguirlo. Nè debbe dubitar il Padre Bouio, che la moltitudine, & mole de' negotij, possi fancader in silen tio cosa necessaria alla Santa Chiesa; se non vuol dir, che Christo Nostro Signore habbia imposto sopra vn'huomo peso maggior di quello, che egli può portare; & il tirar à Roma negotij, che altre volte si spediuano nelle proprie Regioni, non mostra questa moltitudine, & mole; senza, che la Corte spesso si duole, che non ci è, che fare. Ma dal l'iterata promulgatione delle leggi Venete, due cole caua, ambedue malamente, la prima la poca osseruanza di esse, che per questo si sono tante volte rinouate: Questo si può condonare al non saper il modo del gouerno della Republica; che è di rinouar per ordinario tutte le leggi vecchie, ancorche sieno in osseruanza, per mantenere il suo gouerno, secondo l'institutione sua antica, & vietar le nouità: di modo che fuori che il numero de' Magistrati, & cose simili-tutto di prattica te, si veggono tutte le leggi rinouate di tempo in tempo. Aspettauo qui, che riprendesse anco il continuo predicar dell'Euangelio, il rino uarsi da' Pontifici de' Canoni antichi, & la Bolla in Cena Domini, che fi rinuoua ogn'anno, che se dalla rinouatione si può cauar la poca giu stitia, che è la seconda cosa, l'istesso si cauarà dalle Pontesicie Constitationi. Anzi doucua cauar l'opposito, che le leggi buone, & giuste, & rCahoni Santi hanno bisogno di rinouatione, & questa è l'imperfettione humana, che le leggi, quanto sono migliori, tanto più facilmente sono soggette alla poca ofseruanza: Mà nel nostro particolare, si caua bene euidentemente tutto l'opposito di quel che vuole il Bouio

Digitized by Goofe Cono

se sono state tante volte iterate, dunque si conosceua la necessità soro, & anco la giustitia, non essendo credibile, che vn Senato Sapientissimo, e Giustissimo tante volte hauesse fatta vna legge, senza auertir mai se fosse stata ingiusta, & che li Pontefici mai sapessero tal rinouatione.

🦳 Omincia p oi narrare ciò che è passato tra sua Santità, & l'Ambasciator Veneto, cioè che il Papa nel fine d'Ottobre 1 60 5. si duolse con lui della legges Fogl. 5. Et del non poter le Chiese acquistare stabili; che volendo l'Ambasciatore addurre le nel sin di lue ragioni, disse il Papa, che lo vdiua per dar sodisfattione, non per metter si fatte. Ottobre. ragioni în alcuna consideratione, & che voleua essere obedito; & che soggiunse vn'altra quercla della detentione d'on Canonico di Vicenza, & dell'Abbate di Neruesa: che poi si duolse dell'altra legge, che non si possano edificar Chiese senza licenza. Et segue narrando, come fossero sopra ciò mandati due Breui, quali presen- Fogl. 6. Et tati dal Nuntio il di della Natività del Sign. per la morte del Doge Grimani non il di 10.di si lessero sino dopo la elettione del nuovo; & in fine aggiange ciò che rispose il Se- Decebre. nato, cioè, meraugliarfi, che le loro antiche leggi fossero riprese come contrarie alla autorità della Sede A postolica, hauerle essaminate bene, ne trouato in quelle cose, che non habbia potuto per autorità di sopremo Principe statuire, & doppo addosto qualche particolare delle sue ragioni, credere di non essere incorso in censure alcune, & che sua Santità non porrà senza cognitione della causa, persistere nelle comminationi.

Bouio.

Risposta. Circa la narratione di questo fatto auuertirò solamente, che se dall'Ottobre si comincio à trattare il negotio, & sino all'Aprile ci sono sei mesi, non è vero che il Papafia corso con fretta, e precipitatione, come odiosamente in più luoghi replica, co enculca questo Autore. Che se il Papa disse all'Ambasciatore dopo hauerlo ascoltato, & vdito più volte, che lo vdiua per sodisfattione & c. non deucua, ne poteua il Papa far altro, perche si sa, che dall' Ambasciatore su detto assai chiaramente a S. Santudche non occoreua pensare che la Rep. fosse per far altro in riuocar queste leg gi, anzi che si era presa parte in Senato, che non si potesse manco trattare di rinocarle, & che era stata cosa di meranglia, & insolita, che non vi fosse stata pur pna palla in contrario. Il che poi l'Ambasciatore stesso ridisse d più d'uno in questa Corte se dunque in questo negotio il fatto è chiaro, si veggono le leggi in scritto, & The Ecelefiaftici carceratifi che que fo steffo Autore a carte c 2. dicesche non vi può andere errore de fatto; & se altretanto il lua è chiaro, & induhitato, così essendo decretato na Sacri Concili, es Canoni, es pratticato og el anno nella Bolla Cæna Domeni, & dall'altra parte sono risolutifimi questi Signori, & essi stesso dicoro, di non volere rinocare le sue leggi: che causa, che buon fine, che villità vi potena essere, che persuadesse à diferire? forse acciò si concedesse tempo al tempo, & si passasse in negotio, & parole, sinche si mettesse in silentio? onde datal silentio poi argomenza ffero, come hoggi fanno de gli altri, anco di questo Papa, che hauessu acconfenti-10-02 appronato queste loro log en alle quali non acconsente, ma reclama quanto più price, et nonle approva, angi le giudicaingiustissime. Et che cost fosse si vidde pois che venuto l'Ambasciatore firaerdinario, et richiesto da sua Santità à darle in scrit-

77.

Digitized by Google

scritto le ragioni, doue la Republica si fondana, acciò si potessero considerare, ricusò di farlo.

Fulgentio.

La narratione del fatto, se sia per esser intelligibile, lo lascio qui có siderar al prudente Lettore; che giudicherà insieme, oue tendano que sti artificij di non voler, che nell'Auttor proprio si veda, nè si sappia, come è successo il negotio; Due cose abbraccia il Padre Bouio nella risposta, l'vna à riprendere Maestro Paolo, il quale inculchi piu volte, che in questo negotio tanto arduo, & di tal consequenze, si sia corso in fretta, & con precipitatione; & fonda la ragione sua sopra la natratione; che se cominciò il negotio dall'Ottobre, & è corso sino all'Aprile, dunque ci sono corsi di mezo sei mesi. Et che vi par Lettori di quest'argomento? prima il Bouio, finge non hauer cognitione delli Breui di 10. Decembre: perche se li primi ragionamenti con l'Ambasciatore furono di Ottobre, e forse nel fine del mese, da questo tempo, sino alli 10.di Decembre, quando con li dui Breui, dichiarò incorsi li Legislatori nelle censure, & annullò le leggi, comandando, che si cassassero, & che li prigioni fossero rilasciati, non ci scorrono sei mesi, mà vno, ò poco più e quel che aggionge il Bouio, che se'l Papa disse all'Ambasciatore, doppo hauerlo ascoltato piu volte, che l'vdiua per darli sodisfattione, ma non già per mettere in consideratione le cause, che per la validità delle leggi gl'allegaua; non dico già, che ci insinui il falso, perche chi ode anco due volte, ode piu volte; dirò bene, che ci vuole artificiosamente accrescer l'inuidia; imperoche chi consi dera la distanza del luogo,& che l'Ambasciatore non può trattare sen za commissione della Republica, & che questa per li dispacij ordinarij non si può hauer se non nel termine di quindeci giorni, comprenderà con quanta ragione l'Autore repetisca questo correr in fretta. poiche due volte, ò poco piu saranno seguiti li ragionamenti in così arduo negotio. Ma poniamo, che ci fiano corfi li fei mefi intieri, dunque il negotio non è stato con precipitatione? non hà riguardo il Bouio all'importanza della causa, alla distanza de luoghi, per cagion de quali ci sarà negotio tale, che col trattamento d'anni si potrà dir precipitato. Lungo, e bre ue sono termini relatiui, che non conferiti alle cause, che si trattano, facilmente faranno, ch'altri imprudentemente ne discorra. La Chiesa di San Pietro, sono appresso à cento anni, che si edifica, e pur non è lungo tempo, Qual lite di momento si termina in sei mesi? Li Pontesici staranno anni à conferir vn Vescouato, ò d'altro beneficio, di che n'habbiamo freschi estempi in Papa Clemente di felice memoria, e prudentissimamente lo fanno. Et haurà per lungo

tempo lo spacio di sei messi in risolutione tant'ardua, in cui, come mostrase euento, consiste in gran parte, d la tranquillità, d'I disturbo di tutto il Christianesmo. Il terminar li negotij presto, non è sempre terminarli, ma ben spesso vn confonderli, & metterli in dissicoltà insupe tabili, Dice il Signor Nostro nell'Apoca. Ego venio cito, passano 1500. anni,& più; hà egli macato forsi della sua promessanon già: ma 1 500. anni, non sono à bastanza, secondo la Diuina prouidentia, per sente ntiar il Mondo, nè sei mesi sono à bastanza per giudicar vna Republica la qual non è parte sprezzabile di esso Mondo. La seconda cosa, che porta il Bouio, è che conueniua così, nè altro ò doueua, ò poteua far il Pontefice per le cose, che riferisce esser state dette dall'Ambasciatore: Ma P. Bouio: sappiate certo non eller nè vero, nè credibile, che fosse derto dall'Ambasciarore, che in Senato fosse presa parte, che non si po telle trattar di riuocat le leggi: Perche ciascun, c'habbia qualche infor matione del gouerno della Republica, sà che mai nel Senato si fa legge, ò parte, che prohibisca il poter far alcuno Decreto nelli negocij, mà sempre resta libero di far quello, che l'tempo, e l'occasion richiede. Manel particolar anco di che si tratta, non è vero, che sia stata farta parte alcuna di riuocar, ò confermar altre leggi. Onde, che ciò possi hauer detto l'Ambasciatore, lo dice il Bouio con la sua licenza, che in turto questo Libro si prende di dir, quel che gli pare: se ben può hauer affermato con verità il Signor Ambasciator, che nelle risposte da dar si à sua Santità di non voler riuocar, ò alterar le sue leggi concorreuano vnitamente tutti li voti del Senato. Quanto alla negatiua fatta dall'Ambasciatore straordinario, al Pontefice, di darli in scritto le ragioni della Republica. Come il Bouio può esser staro mal informato del fatto, così è mal informato della ragione della negatiua, che potesse esser stata data, perche non negarebbe mai la Republica, & l'Ambasciarore di dire al Papa le ragioni sue per mostrarli anco in questo qualche rispetto; mà non vorrebbe tuttauia condescendere à darle in scritto, per non dar campo al medesimo Pontesice di credere, & affermare, che lo renelle per suo giudice nelle cose remporali, da 'che sempre su lontana. Mà non pollo fare, che qui non noti vn'apertis sima contradittione nel Bouio, laqual hà però scusa, & è che tutti quel li, che da quella parte scriuono, d sia per affetto di calunniare Maestro Paolo, ò per altro, la inculcano; se la parte del sostentar le leggi nel Senato prefa, paísò con tal consenso, & si maraniglioso, che non hebbe pur vn voto in contrario, onde chiaramente l'Ambasciator insinuò -al Papa, che eta vano il pensar alla riuocatione; come calunnia dunque, contro la propria conscientia, che Maestro Paolo sia quello, che

rebbe vn dire, che da questo tempo in qua noi fossimo senza vera Chiesa visibile. Gli Heretici Luterani, i Caluinisti, et altri distinguono la Chiesa in diuersi tempi, et accettano l'autorità de' Concili, Papi, et Santi Padri sino à certi scoli, et non più siù. Gli medesimi heretici sono, che quando loro non piace il dogma Catolico, si dogliono che si introducano nella Chiesa nuoui nomi; onde perche non credono al misserio della Eucharistia, offende loro le orecchie il nuouo nome di Transubstancia; tione, et l'istesso sanno in altri. Ma che importerebbe che il nome sosse nuovo, purche la cosa per il nome significata sosse antica, e vera? è forsi la dottrina di Santa Chiesa dottrina grammaticale, nella quale più si attendono le uoci, che le cose significate? Ma non dice il vero questo Autore ne dell'una, ne dell'altra, et non ha studiata bene l'antichità che vi haurebbe trouata; molto antica e la cosa stessa, et il nome stesso di libertà, & immunità di Santa Chiesa.

Fulgentio.

A oppositione, che in questo capo il P. Bouio sa a Maestro Paolo è, che il parlar di lui , & il concetto non sia da Catolico , mentre dice, che il nome di libertà Ecclesiastica è nuouo nella Chiesa, & che l'antica Chiesa non l'intese così, & che da poco in quà si è dato alli Chierici vna libertà propria, separata da quell'antica, che li Santi chiamarono libertà della Chiesa: la ragione colla quale tenta mostrarlo è piena di artificio, intricata con Lutherani, Caluinisti, Papi, transustantiationi, & altri nomi parte spauenteuoli, parte speciosi, con li quali vorrebbe quasi con vn prestigio alla mente, di chi senza attentione legge, far parere, che si deducesse quella conchiusione, che pretende, dalli suoi principij, li quali, nè sono veri, nè per inferir tal conchiusione fanno in modo alcuno al proposito. Et questo è l'ordinario suo modo di sofisticheria, che pronunciata arbitrariamente yna propositione, non hauendo mezi di prouarla, và implicando, & intrecciando nomi tali, & cose, lequali faccino impressione nell'animo del Lettore, che perciò non attenda all'artificio, & all'inganno: la ragione spogliata da queste illusioni è tale; Il Catolico crede, che la Chiesa Romana sia Catolica, che vuol dir Vniuersale, & la medesima in tutti i luoghi, & tempi; adunque li Papi da quattrocento anni in quà hanno la medesima assistenza nel dissinire, & decretare; adunque il dire, che il nome di libertà Ecclesiastica nella Chiesa è nuouo, & che alli Chierici è data vna libertà differente da quella, che li Santi antichi chiamorono libertà della Chiesa, non è modo di parlar, nè concetto da Catolico. Senti Lettore vna ragione pari à questa: la Chiesa Catolica Romana è Vniuersale in tutti i luoghi, in tutti i tempi, & li Concilij noui hanno la medesima auttorità, che gli antichi: il Concilio di Trento hà inualidato li Matrimonij Clandestini, adunque il dire, che l'inualidità delli Matrimonij Clandestini è nome, & cola noua, non è modo di parlare, nè concetto da Catolico. Bisogna P. Bo-

wo

uio farui sapere, che alcune cose sono Articoli espressi della Santa Fede Catolica, & questi in tutti i luoghi, & in tutti li tempi da Christo sin'hora sono gl'istessi, senza nissuna mutatione, nè in nome, nè nella cola istelsa, ne mai vi può occorrere ne aggiunta, ne diminutione: ma seoprendosi per le arti del Demonio le malitie de gli Heretici, che ten tano peruertire la Santa Fede, è necessitata la Chiesa far nuoue determinationi, lequali quanto alla cosa, sono sempre antiche, & l'istesse, insegnate da Christo, & dalli Apostoli, mà alcune volte quanto al nome sono nuoue. Così l'homousion cominciò dopo il trecento, & il Theotocos dopo il quattrocento, & il Theandrice dopo il cinquecento. Li Santi Concilij ancora, & li Santi Pontesici qualche cosa determinano secondo, che richiedono i tempi, spettante alla disciplina Ecclesiastica, ilche non è inconueniente, che sia nuouo, & quanto alla cosa, & quanto al nome: Di questo genere sono molte cerimonie, delle quali le Historie Ecclesiastiche scriuono l'origine: di questo genere è anco l'inualidità del Matrimonio Clandestino, che diceuamo, & trà queste ve ne sono anco di quelle, che dal suo principio bene instituite, nel progresso de' tempi abusate, hà bisognato totalmente leuarle: per questa causa le già ben'instituite vigilie notturne d'huomini, & donne alli Sepolchri delli Martiri nelle Chiese, che si seruauano da tutto il Popolo, doppo gli abusi perciò nati, sono state in tutto abolire : la essentione de gli Ecclesiastici è di questo genere, che per gratia delli Prencipi introdotta à poco à poco per buoni, & Santi fini, il P. Bouio adelso vuole abulare, & seruirsene per occupare li beni de' Secolari, & per leuar la potestà di chi difende loro la vita, la robba, & l'honore. Questa P.Bouio non è vn'Articolo di Fede, insegnata nè da Christo, nè dalli Apostoli, questa non è vna dichiaratione delle cose di Fede, posteriormente fatta da'Concilij, & Pótesici, si che la cosa sia vec chia, & il nome nuouo, ma è vna humana constitutione, vsile per la disciplina Ecclesiastica se sarà bene vsata, come sù ne i suoi principij : & inutile se sarà male intesa, & adoperata, come da voi al presente. Hora vedete, che non seruono li vostri nomi, di Lutherani, Caluinisti, & transustantiationi; & che dall'esser la Santa Chiesa Catolica Vniuersale, in tutti i luoghi, & tempi, & la medesima; & li Concilij, & Pontefici con la stessa auttorità, non ne seguita perciò, che il nome di libertà Ecclesiastica non sia nuovo, & che l'antica Chiesa non l'intese così, & che da poco in quà, non sia stata data alli Chiertci vna libertà loro propria, separata dall'antica. Non bisogna già comportar al P. Bouio, che sia cosa da Heretico distinguere la Chiesa in diuersi tempi, quantunque ella sia vna quanto all'vnità della Fede, perche

perche bisogna bene, che la distinguiamo in diuersi tempi, ne' quali più, & meno sono state poste in controuersia, & disputa da gli Herenici le cose della Santa Fede, già con simplicità de termini dalli Apostoli insegnate, & poi dalli Santi Concilij, & Padri, secondo, che le oppositioni de gli Heretici sforzauano, più pienamente esplicare, & quanto alla bontà della vita, & rettitudine dell'intentione delli capi, & membri di essa Chiesa, & se bene si dà nelle cose della Fede la medesima auttorità alli Concilij, & Pontesici in tutti li tempi, non far però distintione dalli Pontesici, che surono innanzi Siluestro, à quelli, che furono dopo, & vn'altra da quelli, che furono innanzi Gregorio, à quelli, che lo seguirono, & vna maggiore dalli Precessori alli Succellori di Nicolò, sarebbe non far differenza dalla luce del mezo giorno, del Sole declinante, del crepusculo, & della sera. Credo, che il P. Bouio molto bene intendesse tutte queste cose, onde però hà in qualche parte moderato il suo parlare: con dire, non assolutamente, ma che gli pare, che la Dottrina di Maestro Paolo non sia parlare, ne concetto da Catolico; & se non gli par tale la sua Dottrina, mentre considera la verità in se stessa, non è merauiglia, che ne faccia differente giudicio quando si pone gli occhiali della passione, che gli mostrano quel, che non è, ma quello, che egli vorrebbe, che fos se. La Dottrina di Santa Chiesa non è Grammaticale, nè noi facciamo forza sopra vocaboli, mà la cosa ci importa, che cotro gli instituti de Santi Pontefici antichi, che con Santità, esseguendo il carico dal Signor Dio commessoli, non hanno intrapreso già mai auttorità sopra gli Stati altrui, hora sotto questo nome introdotto pian piano, & dalla adulatione, e da gli interessi mondani amplificato, contro la mente de gli stessi Pontefici, si porti tant'oltre, che contro il suo senso, il P. Bouio ne voglia lambicar vna quinta essentia sofistica, & imaginaria d'vn Dominio diretto temporale sopra tutti li Prencipi. Questa diciamo vna perniciosa nouità, contraria in tutto alla tranquillità Christiana. Ma perche nel bel principio della sua risposta il P. Bouio non si contenta, che Maestro Paolo dica, esser disferente la libertà della Chiesa da Santi Padri antichi intesa, da quella, che si dà hora alli soli Chierici, per maggior chiarezza, mi sarà quì necessario breuemente portare qual sia la sua dottrina, & cominciando da questo principio dire che per questo, e non per altro dal Padre eterno è stato mandato Christo Signor Nostro al Mondo, se non per congregare ne gli huomini vna Chiesa, la quale fosse monda, & Santa, & perciò degna d'esser di lui Sposa, & perche tutti gli huomini si ritrouauano immondi, serui del Diauolo, & del peccato, & alcuni an-

co loggetti alla legge di Mosè, col suo pretioso sangue mondò, e sanò tificò tutti quelli, che nella sua Chiesa fossero entrati, & gli sece liberi dalla potestà del Diauolo, dal peccato, & dalla legge: Questa è la libertà della Chiesa, Sposa di Christo, di questa, e non d'altra parla San Paolo, e seguendo la sua Dottrina li Santi Padri. Ritrouò anco Christo due altre seruità, non così vniuerfali in questo Mondo, quella del mancipio verso il suo Signore, l'altra del seruo della pena verso il Magistrato. Non faccio qui mentione della soggettione verso il suo Superiore, che non viene sotto nome di seruità, & l'essimersi da questa, non è libertà, mà Anarchia, principal vitio contro'l viuer ciuile, & humano: Imperoche questa soggettione è confirmata,& commandata, & da Christo, & dalli Santi Apostoli, & specificatamente da San Pietro, & da San Paolo; le due seruità prenominate del mancipio, & malfattore, il Signor Nostro le hebbe per indifferenti alla salute: per ilche della prima disse l'Apostolo 1. Corinth. 7. Seruus vecatus es ? non sit tibi cura, sed, & si potes fieri liber, magis vtere, qui enim in Domino vocatus est seruus, libertus est Domini, similiter qui liber vocatus est, seruus est Christi: & Ephel. 6. Serui obedite Dominis carnalibus cum timore, & tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut, & Christo, non ad oculum servientes, sed vt servi Christi facientes voluntatem Dei, ex animo, cum bona uoluntate seruientes, sicut Domino, & non hominibus, scientes quoniam unusquisque quodeunque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, siue seruus, siue liber. della seruitù de' delinquenti alla pena: l'istes so Apostolo Rom. 13. Vis antem non timere potestatem, bonum fac, & ha bebis laudem ex illa: Dei enim minister est, tibi in bouum, si autem malum se . ceris, time, non enim sine causa gladium portat: Dei enim minister est; uindex in iram ei qui malum agit.

Adunque con la sola libertà dal peccato, dal Diauolo, & dalla legge di Mosè caminò con continui progressi nella Fede, la Chiesa Santa nel Mondo, hora angustiata dalle persecutioni de' tiranni, & hora fauorita, secondo che li Prencipi, per Diusna prouidenza occupati in guerre esterne, ò nelle ciuili, erano ssorzati desistere dalle persecutio ni di esta Chiesa, & altri tocchi nel cuore dal raggio della luce Diusna ò col solo lume naturale, conosciuta l'innocenza di quei Santissimi professori del nome Christiano, ò per buona indole; mitigata quella prima sierezza, lasciauano à i Christiani hora piu, hora meno libero l'essercitio della nostra Santa Religione. Questa anco si chiamaua libertà Christiana, che con varij progressi, hor meno, hor piu od ingiustamente dalli Prencipi era oppressa, contro il ius Diuino, hor permes sa conde hor trauagliaua, hor respirata la Chiesa, hor con allegrezza si congre-

st congregaua, ad essercitar il Culto Diuino palesemente, & hora erano sforzati à ritirarsi in laoghi nascosti, & ancorche fossero graui le persecutioni, nondimeno crebbe con marauigliosi progressi, sino all'anno 303. Nel qual tempo racconta Euseb.l.8. in principio, che, come auuiene, che la felicità mondana serua al cadimento nella perfertione spirituale, hauendo di gran lungo traviato li fideli dalla sua prima 52 tità, & dato gran crollo nella corruttela de'costumi; onde li Pastori en trati in ambitione, si erano fatti tiranni; piacque à Dio permettere, per giusto castigo, quella memoranda persecutione di Diocletiano, il quale incrudelendo insieme, & nelle persone, & nella Religione, priuò li Christiani della sua libertà di congregarsi, cauando il Signore il ben dal male, il frutto copioso della patientia: da quella corruttela di costumi, & per varij trauagli purgata la sua Chiesa, riuolse quel tempestoso tempo in tranquillità, & con l'opera di Costantino, non solo restitui, ma amplisicò la sudetta libertà, concedendo esso facoltà, non solo di essercitar la Christiana Religione in publico, mà di fabricar Tempij, & Chiese, oue li fideli si riducessero; & perche piu prontamé te, & senza impedimenti, li ministri di quelli potessero inuigilar al Sacro ministerio, loro commesso, fauorì quest'ordine di molte essentioni, & immunità, le quali però non furono chiamate libertà della Chiesa, come si chiamaua quella, di essercitar liberamente il Diuino Culto. Li Prencipi Christiani succeduti hanno sempre ampliati gli priuilegij,& gratie de gli Ecclesiastici ministri,& de'Pastori, hora piu abondantemente, hora piu ristrettamente, secondo l'opportunità de' tempi, riconoscendo sempre gli Ecclesiastici in gratia, & priuilegio le essentioni. Et se bene à fatto l'Imperio si diuise circa l'800, si che l'Occidentale non communica con quello d'Oriente, nell'vno, & nell'altro, però continuò nel modo sopradetto per spacio di circa ducento anni, doppo quali la Chiesa Orientale perseuerò ancora, come prima in riconoscere per gratia dalli Prencipi le sue immunità, & la Occide tale, scemandosi in gran parte le forze nelli Prencipi, per le guerre ciuili, alcune volte ne pose in vso molte, che mai gli erano state concesse, variamente però, in alcuni Regni piu, in altri meno, secondo che δ piu, ò meno erano dalle guerre trauagliati: Onde per questo molto piu crebbero in Italia tali immunità, che nel Regno di Francia, che meno dell'Italia fu infestato dalle guerre. Et se bene alle volte sopra di ciò nasceua qualche contentione con li secolari, & anco con li Pren cipi, non vennero però giamai gli Ecclesiastici, à dir, che li Prencipi non hauessero loro concessi tali prinilegij,& essentioni per gratia, ancorche alcuna volta, le mantenellero con l'armi. Anzi che, quando gl'-Impe-

Imperatori veniuano in Italia, gli Vescouati, & le Abbatie principali procurauano di farsi confirmar i prinilegij loro: Onde sino alli tempi presenti, li Vescouati d'Italia, & Abbatie, ne conservano documenti autentici, & gli Historici di quei tempi ne fanno mentione, Ne disse alcuno mai, che non gli si potessero riuocare, mà se alcuna volta accadeua, che ò per legge nuoua, ò per alcun'editro, si contrafacesse alle ellentioni concesse, andauano per supplica à mantenerle, & se si troua uano forti con armi,& con potenza, le contendeuano per forza, ò per compositione, la quale però in scritto, si esplicaua in forma di priuile gio,& cocessione. Nè sò, che sino alli tempi d'Honorio Terzo, alcuno pretendesse questa essentione, come sua propria, & senza dependenza:imperoche allhora Federico Secondo ad instanza del sudetto Pon tefice, per riceuer da quello la corona dell'Imperio, constituì, che nissun potesse tirar in giudicio secolare, ciuil, ò criminal alcuna persona Ecclesiastica; & cassò per tutta Italia gli Statuti, & consuetudini contro la libertà della Chiesa, ordinando, che fossero scancellati dalli capitulari; & Papa Honorio, cosa non solita di farsi, confirmò per sua Bolla, questa constitutione Imperiale; quasi, che senza l'auttorità sua fusse di nillun valo re, & esso di piu (cosa, che sino a quel tempo non s'era vdita) promulgò sententia di scommunica, contro qualunque sa Statuti, contro la libertà Ecclesiastica. Dal qual discorso di vera Histo ria resterà informato pienamente il Lettore, con che principij, & progressi sia questa libertà proceduta, & insieme come il Padre Bouio, im pone à Maestro Paolo, che neghi, che auanti Honorio non ci fosse immunità, & essentione Ecclesiastica, quasi che poco di sotto Maestro Paolo non racconti di passo in passo, come da gli Imperatori, cominciando da Constantino, siano stati concessi gli priuilegij di essentioni: Vna libertà Ecclesiastica, che sia libertà non della congregatione de' fideli, mà dell'vniuersità de Chierici solamente, & che se gli conuenga per propria loro institutione, independente dalli Prencipi nelle co le temporali , dice Maestro Paolo , che non solo il nome , mà la cosa è nuoua nella Chiesa, non diffinita, nè determinata à quali cose precisamente si estenda, & che non ci n'è mentione prima de i tempi di Honorio Terzo.

Intendete hora Padre Bouio, senza poter dissimular, quello, che si dice? Vediamo hora se nel miscuglio di tante allegationi, & scritture, la prouarete più antica, perche questa è quella, che voi canonizate, & noi diciamo non ritrouarsi, se non nell'assignato tempo, & vedremo, chi habbia studiato meglio l'antichità il Padre Bouio, ò Maestro Pao

Digitized by Google

lo, & se il vostro: [non dice il vero, nè dell'vna, nè dell'altra] sianella verità fondato, ò nel disegno di nuoue vsurpationi.

Bouto.

Cap.44.

On cominciò da Honorio 3. nel 1220. come dice questo Autore, perche prima di lui nel Concilio Lateranense sotto Innocentio 3. si leggono queste parole. Cum laicis quamuis religiosis disponendi de rebus Ecclesiasticis nulla sit attributa potestas, quos subsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi. dolemus sic m quibusdam ex illis refrigescere charitatem, quod immunitatem Ecclesiastica libertatis, quam nedum Sancti Patres, sed etiam Principes saculares multis privilegijs munierunt, non formidant suis Constitutionibus, vel potius confictionibus impugnare, non solum de feudorum alienatione, & aliarum possessionum Ecclesiasticarum, & vsurpatione iurisdictionum &c. Eccoui in questo Concilio Generale & il nome di libertà Ecclesiastica, & che cose comprenda. Non si duole il Concilio che i Laici pongano mano ne' Sacramenti, dogmi, ò altre cose mere spirituali, mà che sforzino le Chiese vendere i feudi, & le altre possessioni, & che si psurpino le giuridittioni Ecclesiastiche sopra le cose delle Chiese, & m questo stesso si duole che impugnano la liberta Ecclesiastica. Non accade dunque dire, che non se sà quali cose comprenda la libertà Ecclesiastica ne dubitare se le leggi Venete in tutto simili à queste dannate dal Concilio siano contra detta libertà. A nanti questo

De Sacrã. Fidei libr. 2.p.2.c.8.

tempo circa il 1 1 3 0. Hugone di Santo Vittore dice: Negotia sacularia d terrena, spiritualia verò er Ecclesia stica à spirituali potestate examinentur. Secundum per-Sonam ergo iustitia violaretur, si Iudex sacularis in Ecclesia Sticam personam manum mitteret, secundum causam, si Ecclesiastica negotia examinanda susciperet. Volete più bella definitione di libertà Ecclesiastica di questa data compitamente dalle due sue partiscioè esentione di persone, & di cose, ouero cause Ecclesiastiche?

Iac. episc. 162.

Inone Carnotense circa il 1 100 dice: Si Concanonicum vestrum criminaliter impetitum alibi, quam in Ecclesia examinari conceditis, Canonicam legem offenditia; & soggiunge molte altre cose a questo proposito. Intorno al 1080. Santo Anselmo Vescouo di Lucca nel libro, che scrisse contro a Giuberto Antipapa, tratta a longo di questo, & dalla dottrina de gli antichi Padri pruona essere libera la Chiesa dal la potesta de' Principi fecolari & quanto alle perfone, & quanto alle robbe loro.

Greg. li.7. Decretal. Nic.I. ad

Gregorio Settimo nel 1075. & Nicolò Secondo nel 1060 dicono, che i Sacerdoti, episto 21. & Chierici non possono esser giudicati da Laici, & l'istesso haueagid prima detto Nicol. in Basilio Imperatore in quella bella oratione, che habbiamo fatta da lui in fine della Epistola Ottana Sinodo. Non starò ad apportare le parole di ciascino, che savei souerchiamente prolisso, addurrò i luoghi, veggale a' suoi fonti chi vuole. L'istesto dise Nicolò Primo circa l'860. C Carlo Magno Imper circa l'800. C Hadriano Primo circa coful.Bul- il 780. Il Concilio Vernense nel 755. Il Concilio Antisiodorense nel 614. Veggassi gar. c.'70 quello, che intorno al 500 ne scrisse Gregorio Magno, es circa à questo tempo stesso et ep. 8 ad il Concilio Toletano terzo, & Pelagio Primo. Nel 527. il Concilio Aurelianeufe. Michaele. Intorno al 530. Giuftiniano Imperatore. Ma che dico de gl'Imperatori? anco i Re Carol. Ma barbari non negarono alla Chiefa la immunità, & libertà sua: veggasi vna Epistogn.leg. Ca la di Atalarico Rè de Goti al Clero Romano l'anno 520, doue vuole, che di tutte le pit. lib. 6. cause de gli Ecclesiastici ne sia giudice il Papa; & prima di lui si riferisce nella ter-

Za

ga Sinodo Romana sub Symacho, che Theodorico ancor che infedele, essendosi pri- c. 105. & ma arrogato di ciudicare i Vesconi, anisato poi della prerogatina Episcopale lasciò 109. Had. 11.q.1.Co che li giudicasse la Sinodo. Habbiamo nel 517. il Concilio Epaunense. Nel 510. Hormisda Papa, Nel 506.il Concilio Agatense. Nel 501.e 502. le due Sinodi Ro- cil. Verné mane sotto à Simaco Papa. Nel 490. Gelasio Primo. Nel 466. gli Imperatori Leo- se c. 18. Co ne, & Artemio. Nel 460. il Concilto V enetico. Nel 452. il Concilto Calcedonense, & Martiano Imperatore . Nel 450. San Leone Primo. Nel 440. Sozomeno. Nel fiod. c.33. 430. Cirillo Aleffandrino. Nel 410. Honorio Imper. Nel 400. Sant' Agostino. Nel Gre. Mag. 397.il Concilio Cartaginense 3. Nel 387.gl Imperatori V alentiniano, Teodosio, & lib. 3. epis. Arcadio. Nel 370. Sant' Ambrosio. Nel 340. Sant' Atanasio, & il Concilio An- 29 lib. 4. tiocheno. Quello po i,che intorno al 3 15. Constantino Magno in questa materia con- epis. 75. li. fitul . leggafi in Niceforo nel lib.7. delle fue historie Ecclefiastiche, al cap. 46. one 5: epif.25; plaquestistessi due nomi di Liberta, & immunità . Ma non voglio lasciare di rife- lib.9. epis. rirne parte con le sue stesse parole: Clericos omnes Constitutione lata immunes, li- 32.lib.11. berosque effe permisit, indiciumque & iurisdictionem in eos, Episcopis, si quidem episto. 14. ciuilium Iudicum cognitionem declinare vellent, mandauit, & quod Episcopi iu- Coci. Tole. dicassent, id robur, & auctoritatem sententia omnem habere debere decreuit. Et c.13. Pela. più giù : Libertatem quoque Ecclesia lege lata concessit, & vt libertate Sacerdoti- 11.4.1.Co bus testibus donati Civium Romanorum numero adscriberentur. Qua omnia tem-cil. Aurepus quoque ipsum ad hunc vsque diem consuetudine probata plurimorum anno- lia. ca-3 1. rum praualente confirmat. Et più da basso: Immunitatem namque, quam Clerici Iustiniaprius habuerunt, eandem nos recipere statuimus. Veggansi ancogli Annali del nus Impe. Signor Cardinal Baronio Tom. 3. ne gli anni del Signore 313. & 314. Ma non pen in authé. si alcuno, che qui habbia hauuta la sua prima origine la libertà Ecclesiastica, che Const. 79. auanti Constantino,& i due Concily Romani celebrati al suo tempo, & di San Sil_ 83.et 123. uestro, gid ne haueuano fatto decreto nel 296. San Marcellino, nel 283. San Caio. Atalar. Nel Concilio A fricano del 257 celebrato al tempo di San Cipriano, fù prinato del- apud Bali consueti suffragij Geminio V ittore, perche contra le leggi Ecclesiastiche già prima ron. to. 7. fatte, haueua instituito tutore Geminio Faustino Prete: & pur per le leggi Impe- Pag. 134riali, acciò i pupilli non rimaneßero, senza tutore, niuno era esente dal carico delle Conciltutele, ne gli Edili, ne i Senatori, ne altri alcuno di qualsinoglia dignità. Dal che si Epaun. c. vede, che sin d'allora quei Santi Vescoui non si stimauano soggetti alle leggi ciuili, 11. Horma doue bisognasse, con contrarie leggi vi derogauano. Et sino al tempo de gli Apo- misda ep. Stoli Steffi San Clemente nella sua prima Epistola ne fece decreto, se però è di San 10. Concil. Clemente, come per tale la riceuono molti, & graui Dottori. Agat.ca. 3 2. Gelas.

ep. ad Anast.Imp. Leo.& Art.l.omnes, C.de Episcop.et Cleri. Conc.Venet.c.9. Conc. Calced. cap.9. Mart.Imper.C.de Episcopali audientia, lib. 14. Leo I. ep. 96. Sozom.li. 6.c.7. Cirill. Ale-

xad.epist.ad Synodum Antiochen.

Honor.Imp.epist.ad Archadium Principem Orientis. Aug.epis. 166.Conc.Cartag. cap.9. Valent.Theodosime,& Archasis.q.I.Ambr.epis.z.Athan.epist.ad solitariam vitā agentes. Conci.Antioch.cap. 11.& 12.

Marcellinus epist. 2. Caius epist. ad Felicem Ciprianus epist. 66.

Mart. 17.

40

Fugentio.

Il discorso, che hora segue di trattare, è il principal fondamento di tutta questa controuersia, dice il Bouio vn poco à basso, & io gli lo có cedo, & perche in questo hà fatta vna gran farragine di cose, & allega tioni, parte falle, parte fuori del proposito, accioche piu chiaramente consti, con quanta sodezza, & veracità, hà in questo proceduto Maestro Paolo; & quanto indebitamente sia ripreso di poco verace, andarò distinguendo questa confusione, & confutandola à parte per parte, & prego il Lettore, oue il Bouio hà allegati li soli luoghi, senza appor tar le sententie, che pretende à suo fauore, perdoni alla lunghezza, che necessariamente porterà seco il volere distintamente addur quello, che li Concilij, & gli Auttori da lui citati, dicono, accioche nè à me si creda, nè al Bouio, mà alla sola verità. Et possino pur vna volta quelli, che scriuono nella presente materia vedere da qual sorte di luoghi prendono gli Auuersarij nostri i fondamenti delle loro pretensioni. Quì può ben credere il Lettore, che abbondando tanto il Padre Bouio, nelle minutie de titoli, & parole, se questi luoghi facessero per quello, che pretende, (poiche consente esser questo il fondamento principale della controuersia) gli hauerebbe portati chiari, & non solo citati, di che si può certificare, che frà questi, hauendone dui soli luoghi ritrouati, oue si faccia mentione del nome di libertà, li porta diligentemente, mà l'vno del tutto fuor di proposito, l'altro poco al proposito, come dimostrarò nel progresso. Et perche và facendo vna cronologia all'indietro, dal 1218. sino al tempo delli Apostoli; per veder la chiarezza, si contenti il Lettore, ch'io la intessa con l'ordine diretto,& con loro tempi ordinati,per vedere insieme,& la verità,& li progressi. Et cominci dall'vltimo luogo portato dal Bouio, che è primo di tempo, procedendo fino al primo, che viene ad effer l'vltimo.Il primo Autor dunque che è portato è San Clemente Pontefice Romano nella sua prima Epistola, della quale dice però il Padre Bouso, che, ancor che per tale molti, & graui Dottori la riceuono, non assicura, che si alettera di Clemente, & con ragione, sì perche quella è scritta à Giacopo fratello del Signore: & gli dà nuoua della morte di San Pietro, & pure morì San Giacopo sei anni in circa prima della morte di San Pietro, si come è certo, & lo testifica Eusebio 1.2.c. 22. & 24. come anco, perche à San Giacopo dà titolo di Episcopo Episcoporum: Regenti Hebraorum Sancta Ecclesia Hierosolymis, sed & omnes Ecclesias, qua vbique Dei prouidentia fundate sunt; col qual sarebbe vn dar al Vescouo di Gierusalemme l'auttorità, che si dà al presente al Papa, oltre che nell'istessa Epistola, anco si dice, che San Pietro si facesse il successore nel Pontificato, cosa, che non si concede, che li Pontefici possino fare.

fare. Non sò però, come habbia ardito il Padre Bouio di porre in dubio quest Epistola, dalla quale essendo cauati piu di quattordici Cano ni portati da Gratiano, con l'incerta auttorità di lei, restaranno ambigui, & senza fondamento, & sarà aperta strada, che non sia sì gran sacrilegio dire, che anco molti altri Canoni di Gratiano, sieno d'incerta auttorità. Mà tralasciamo questo, & vediamo dalle parole di questa Epistola di Clemente, ò d'altri, se ne può prouar il Padre Bouio, questa sua libertà Ecclesiastica. Si qui ex fratribus (dice) negotia habent inter se, apud cognitores seculi non iudicentur, sed apud presbyteros Ecclesia, quicquid illud est dirimatur, & omnimodo obediatur statutis eorum. Che pur è portato questo Decreto anco da Gratiano 2.qu. 1.E questa è la libertà Ecclesiastica, di cui hora parla il Padre Bouio, che significhi essentione non di tutti li fideli, mà de' chierici soli, dalla potestà, & auttorità de' Prencipi Christiani ? oue è libertà? oue essentione da loro? Si qui ex fratribus, dice Clemente, & per fratelli sò che il Padre Bouio, come versato in quella antichità, & che piu importa nella dottrina di San Paolo non vorrà hora stringere il commune nome di tutti li fideli à i soli Chierici, che troppo lungi andarebbe dal vero. dunque quella di Clemente è vna essortatione, & se vi piace anco vn precetto, che nissuno delli fratelli,& Christiani, sia del Clero, ò sia del popolo, che hauelse à negotio, à lite douelse andare dalli Giudici gentili, & infideli, mà tra fideli si venisse alla decisione; & da questo, come cauarà libertà Ecclesiastica nel nuouo senso? oue si fa piu mentione de Chieri ci, che de gli altti Christiani? Mà voglio donare al Padre Bouio, piu. che non cerca': questo ordine dato da Clemente è vna cosa piu antica assai, San Paolo itesso ne fà mentione, & ne dà espresso ordine, prima ad Corinthios 6. Audet aliquis vestrum habens negotium aduersus alterum iudicari apud iniquos, & non apud Sanctos? an nescitis quoniam Sancti de hoc Mundo indicabunt, et si in vobis indicabitur Mundus, indigni estis, qui de minimis iudicetis? nescitis quoniam Angelos iudicabimus, quanto magis secularia? Secularia igitur iudicia si habueritis, cotemptibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum; ad verecundiam vestram dico: sic non est inter uos sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum, sed frater cum fratre iudicio contendit, & hoc apud infideles? Questo bisognana allegare, oue San Paolo prohibisce alli Christiani, così ministri Ecclesiastici, come laicil'andar à giudicio da gli infideli magistrati,& ordina, che frà se stessi decidano le loro controuersie, & questo carico concede, che si dia, se così piace, anco à gli più infimi, & di minor ripu tatione della Chiesa, non che alli ministri; onde non si deue pensare, che alli soli Ecclesiastici sia detto; Nescitis quia Angelos iudicabimus?

perche à tutti li fideli è detto, le ben con qualche maggior ragione alli più perfetti,& principalissimamete poi alli dodici Apostoli,come S. Agost. espone, ma quado tutti li Principati fossero Christiani, & per consequenza anco li Giudici ordinarij, non è contro il precetto di San Paolo ricorrere alli giudicij loro. Et seruirà questo alla vera intelligenza di molti luoghi di Concilij, & Padri di quelli primi secoli, li quali commandano, o' elfortano, che non andassero li Christia ni alli Giudicii de gl'infideli, perche le loro contentioni ritornauano in impedimento alla propagatione della Fede, però trà loro componessero li suoi litigij, ò deputando chi di ciò hauesse carico, ò eleggen do Giudici compromissari, come più longamente mostrarei, se altri prima non hauessero di questo lungamente trattato, mà perciò non segue: Dunque li Chierici sono essenti da' giudicij, perche l'istesso si conchiuderebbe di tutti li Christiani, & sideli, ilche espressamente è contra la Dottrina della Sacra Scrittura, massime di San Paolo, Rom. 13. oue con lungo Discorso commanda vniuersalmente la douuta sog gettione à Principi, e Magistrati. E cosa à ciascun nota, non sarà però quì souerchio il raccordarla, che come tre persone concorrono à con stituir il giudicio, il Reo, l'attore, & il giudice, così in tre modi si può prohibire il giudicio. Chi prohibisce al giudice di essercitar giudicio contro qualche persona, conuien, che sia à quello Superiore. Chi prohibifce al reo di comparire in giudicio, similmente conuiene, c'habbia Superiorità sopra di lui, e parimente si ricerca, che esso reo non sia suddito del giudice; Mà all attore può dal suo Superiore esser vietato l'andare al giudicio, ancor che, & l'vn, & l'altro di essi sia soggetto alla giurisdittione del giudice; Perche l'attione è libera, niuno è sforzato à mouer lite, ò far l'attore : Onde dall'eller prohibito ad alcuno, che non sia attore nel giudicio, non si concluderà giamai, che sia essente dalla giurisdittione del Magistrato: mà ben, non ostante quella prohibitione, farà tenuto venir in giudicio, & chi prohibifce, & quello, à cui vien prohibito, quando saranno chiamati da qualsiuoglia legitimo attore. Seruirà per essempio se'l Padre di famiglia, d'I Capo d'vn Collegio commanda à suoi soggetti, che niuno di loro muoua lite all'altro; & se per sorte sorge controuersia alcuna, trà loro la decidano, ò per arbitri eletti, ò per alcuno à questo carico deputato, non segue già da questo, che gli faccia essenti dalla giurisdittione ordinaria, & che se loro sarà intentata lite, non sieno tenuti soggia cere al giudicio: Nelli nostri Ordini de' Serui habbiamo noì, & penso, che'l Padre Bouio l'hauerà anco nelli suoi del Carmine, che nissuno per causa alcuna possi andar à Roma senza licenza di Superiori;

Segue da questo, adunque siamo essenti dalla giurisdittione di Romatò se sarà citato alcuno non sarà tenuto comparere ? non già. Haueua commandato San Paolo, che trà li fideli fi terminassero le loro differenze, adunque se al foro de' legitimi Magistrati gentili fossero fati citati, poteano pretender essentione? anzi erano tenuti comparice, non solum propter iram, sed propter conscientiam. Cosi da molti luoghi, oue ò' Concilij, ò' Padri ordinano alli suoi soggetti di non accusar alcuno, di non mouer liti nel foro fecolare, non si potrà argomentar nè immunità, nè essentione da quel foro. & credoche'l Padre Bouio habbia ciò veduto, che però no hà curato di portar i luoghi stessi, per ilche conchiudendo nella Epistola inscritta di Clemente allegata dal Bouio, non si parla delli Clerici, mà di tutti li fideli, & non si esen tano questi dalli Magistrati, mà si essortano à non haner tra loro controuersie, & hauendone, deciderle trà se stessi senza forma giudiciale. Veniamo hora al luogo di Gaio, che hà la istessa intelligenza: & però trattiamo prima di quello, che di San Cipriano 183. Cosi parla San Gaio. Nemo vnquam Episcopum apud iudices saculares, aut alios Clericos accusare prasumat. Ecco chiaramente prohibisce à suoi soggetti l'attione dell'accusare, mà se fossero stati accusati, & rei, chi stimerà credibile, che nelli rempi di Aureliano, & Probo alcuno prohibisse alli-Christiani il comparer chiamati in giudicio? si come anco dalle parole innanzi, Primo quidem scias paganos, & hæreticos non posse Christianos accusare, aut vocem infamationis eis inferre. Non si può cauare, se sotto Aureliano fosse stato accusato vn Christiano da vn Pagano, per qualche negotio, era essente, & libero da quel giudicio: & parla contro Pingiustitie di quei tempi, che li Pagani, & heretici accusauano li Christiani, perche fossero Christiani, e non de' delitti, che facessero, & dice il Santo Pontefice, che li Pagani, & heretici non lo possono faze, non defectu iurisdictionis iudicis, mà defectu causa, che essendo la professione Christiana opra buona, non era degna di tali accuse. Nel modo, che al tempo presente, vno, che viua bene suol dire, nissuno mi può accusare, nissuno mi può condennare, non perche stimi non hauer Superiore, mà perche conosce non hauerne data causa, ilche meglio si manifesta da quel che segue : vocem infamationis eis inferre, nissun può infamar li Christiani, non è l'infamare actione iuditiale, che non possi essere intentata per ragione di essentione, mà perche viuendo bene nessun poteua infamarli: Oltre che non farebbe per il Padre Bouio, parlando delli Christiani tutti, & non delli soli Clerici, per ilche non si può concludere essentione per loro, che non conuenga à tutti li Christiani.

Che Marcellino, quale appresso segue del 196.non faccia à proposito di questa libertà, ò immunità Ecclesiastica, mà si debba intendere conforme alla Dottrina di San Paolo, come di sopra si è risposto, le sue parole lo mostrano, che sono: Quacumque ergo contentiones inter Christianos orta fuerint, ad Ecclesiam deferantur, & ab Ecclesiasticis uiris terminentur: qui si vede manifestamente, che non può parlare, se non per essortatione alli fideli, poiche prima esorta tutti di star vniti, fuggir le contentioni, & trà loro terminarle, senza litigar auanti giudici Pagani, aggiongendo: Detractiones tamen, & accusationes, & persequutiones inter Christianos oppidò vitanda sunt, quia licet pauci simus in comparatione aliorum si tamen vnanimes fuerimus, facilius aduersarijs resistemus, dalle qual parole se si argomentasse essentione, seguirebbe, che non solamente se cause delli Chierici, mà nè anco alcun'altra tra laici di qualunque sorte hauessero potuto li Magistrati secolari giudicare, poiche dice contentiones inter Christianos; che vuol dire tanto trà li laici, quanto trà li Chierici, ò Ecclesiastici; segue Marcellino (che è quello, doue il Padre Bouio si fonda.) Clericus verò cuiuslibet ordinis, absque Pontificis sui permissu nullum prasumat ad iudicium saculare attrabere, nec laico quemlibet clericum accusare. Esplicando con queste paroles à tutti duo gli Stati Chierici, & Laici: à quelli, che senza licenza del Vescouo non presumino tirar alcuno al giudicio secolare: à questi, che non debbano accusar Chierico alcuno; & fate conto Padre Bouio, che il Patriarca di Constantinopoli parlasse alli Christiani, che sono in quella Città, così Ecclesiastici, come secolari, & gli dicesse: Bisogna fuggire tutte le accuse, & persecutioni trà Christiani, perche se ben siamo pochi in comparatione de Turchi, nondimeno, se saremo d'accordo gli resisteremo piu facilmente, per ilche nissun Chierico chiami qual Christiano si sia al giudicio del Cadì, & nissun laico accusi alcun Chierico, mà tutte le contentioni, che sono tra Christiani, si rerminino nella Chiesa: essenterebbe forse per questo il Patriarcha, li Chierici dalla giurisdittione delli Turchi, si che, se da alcuno fossero chiamati in giudicio, non fossero obligati andarui? non altrimente Padre Bouio, parlaua Marcellino à Christiani di quei tempi sotto Diocletiano, di quel che parlarebbe vn tal Patriarcha, sotto li Turchi. senza concedere, nè conchiudere libertà alcuna, ò immunità de Chierici dal foro secolare. & si come quel Patriarcha non parlarebbe piu cosi, quando piacesse à Dio di donar quell'Imperio à Christiani, parimente Marcellino, quando fosse peruenuto all'Imperio di Constan tino, non hauerebbe giudicato conuenirsi far essortationi alli Chridiani di tal sorte.

Torno

- Torno hora al Concilio Africano del 257 nel quale ci porge il Padre Bouio, vna pillola indorata, vna falsità di vna verità vestita, & d'ambedue vuol cauar la sua imaginaria libertà; si fonda sopra vn fatto narrato da San Cipriano, che fosse priuato delli consueti suffragij della Chiesa Geminio Vittore, per hauer constituito tutore Geminio Faultino Prete; & aggiogne il Bouio del suo, che per le leggi Imperiali niuno fosse scusato dalle tutele, perche gli edili non erano sculati; ilche non è già vero. Imperoche l. si duas, §. grammatici: si scufano li grammatici, Soffisti, Oratori, Filosofi, Maestri publici di giouani, & Medici, ff.de excus.tut. anco la cura de propris figliuoli scusa, onde non sò perche ci porti vna sì bella positione vniuersale, dicendo: [niuno era essente dal carico delle tutele,] mà che nel numero de gli essenti, fossero compresi anco li Chierici, come Maestri, non si direbbe senza qualche apparente probabilità, che in quei tempi (come Tertulliano dice) li Preti de' Christiani portauano il Pallio, & andauano fotto il nome di filosofi; & perciò essendo liberi dall'accettar le tutele per legge, poteuano trà loro decretare di non esser constituiti tutori da fratelli. E accioche il Padre Bouio, non dica, che hà inteso non esser essenti dalla tutela quelli solamente, che fossero in dignità, resterà esclusa la risposta: perche li Preti di quei tempi non erano stimati dalli legislatori di pagani dignità, & perche molte dignità erano essentate dalle tutele, come si vede C. de excus. tut. Ma poniamo, che dalla tutela, per legge nissun fosse escusato, cauiamo questa consequentia: in vn Concilio su prohibita la sepoltura, à chi instituisse Tutore vn Prete, adunque gli Ecclesiasticì erano liberi dalla potestà de' Principi, che se commetteuano sceleratezze, ò delitti secolari, non poteuano esser corretti dalli Magistrati, perche quanto alle persone, & beni loro, hanno vna libertà independente da' Principi: non ci la tirarebbono tutti li Boui dell'Vngheria; nè manco si cauerà questa sola conchiusione, adunque il Concilio hà essentato li Preti dal carico delle tutele, alquale se leggi de Prencipi gli obligauano, & in somma non si cauerà dramma di libertà, anzi tutto il contrario, perche non dice il Cocilio, che siano li Chierici essenti dalle tutele, ò che possino scusarsi, ò pur ordina loro, che non accettino, mà ordina, che nissun Christiano li faccia tutori, perche à ciascun testatore, era lecito constituir, chi gli piaceua: & se erano constituiri, in virtù della legge, erano constretti di accettare; che se il Concilio hauesse potuto esentarli era souerchio l'ordinar, che non potessero esser constituiti; mà bastaua commandar alli Preti, che non accettassero; mà non potendo il Concilio prohibir questo, prohibisce quel, che poteua, che niuno li conconstituisse, sotto pene Ecclesiastiche solamente le quali non ricercano giurisdittione temporale, onde si caua, adunque erano soggetti, & non essenti dalla legge Imperiale, perche s'erano constituiti, non poteuano riculare la tutela. Per ilche ci trouò il Concilio questo temperamento di prohibire alli Testatori, che erano liberi per legge quello, che non si poteua prohibire alli instituiti tutori, che erano obligati ad accettare. Mà il Padre Bouio farà ben marauig fiare il Lettore, che vogli prouar la libertà Ecclesiastica, con l'essentione dalle tutele: perche se questa è libertà Ecclesiastica, per qual causa horanon la vogliono godere? perche non vogliono, che siano gli Ecclesiastici ellenti dalle tutele? Mà più tolto da loro sono con qualche diligentia ricercate; & se alcun Prencipe facesse vna legge, che prohibisse à secolari il lasciar tutori gli Ecclesiastici; direbbono, che sosse contro la libertà Ecclesiastica. Nè sarà suor di proposito l'auuerrire, che la ragione, per laquale quel Concilio prohibisce, che alli Preti non si potellero commettere tutele è, acciò che non s'ingerissero in amministrationi di cose secolari: Imperò che dice quel Con cilio, & San Cipriano, si come già li Leuiti haueuano prohibitione, che non potessero amministrar beni stabili, mà douessero viuer delle decime, così non habbino li Preti beni stabili, mà sole sportule; la qual dottrina è molto repugnante à quelli, che non si contentano ne anco di sì gran parte; quale hanno al presente, & mi marauiglio della sottigliezza del Padre Bouio, che per prouar la sua libertà Ecclesiastica, & che gli Ecclesiastici non hanno ancora quanto basti; porti vn luogo di vn Concilio, e di vn sì gran Santo, che tanto espressamente dice, che non deuano gli Ecclesiastici hauer amministratione di cose secolari, nè beni stabili di sorte alcuna: Et se valesse questa deduttione, commanda il Concilio Africano, che li Preti non si lascino tutori, perche vengono impediti dal Ministerio loro spirituale (che questa è la ragione) adunque sono essenti, & liberi dalle grauezze, & le persone, da non esser punite de' delitti, lo consideri il Lettore: niuno può dar carico à gli Ecclesiastici, che sia contrario al Ministerio loro; mà come il castigo de' delitti lo impedisca, non se vede ancora.

Seguono li dui Concilij Romani celebrati sotto Siluestro, & Constantino, nelli quali sono dui Capitoli: Il primo dice così: Nemo etiam Clericum quemlibet in publicum examinet, nisi in Ecclesia, il quale non sa punto a proposito di libertà, nè di essentione: mà parla de delitti Ecclesiastici, li quali in quei tempi si essaminauano, & giudicauano nella Chiesa, che è quello, che dice Santo Ambrosio nella Epistola

Epistola 3 2. che cita il Padre Bouio più à basso: mà più espressamente Cipriano in molte Epistole, nelle quali minaccia à' Chierici, che gli hauerebbe chiamati nella Chiesa, presente la Plebe, & castigati, si che questo Canone non parla punto de' giudici, de' secolari, mà prohibilce alli giudici Ecclesiastici essercitar giudicio de' delitti Ecclesiastici contro li Chierici, fuori della Chiesa, leggasi la sudetta Epistola di Santo Ambrosio, & molté di San Cipriano, che il tutto s'intenderà chiaramente. Il secondo dice: Nemo etiam Clericus, vel Diaconus, aut Presbyter, propter causam suam quamlibet intret curiam; quoniam omnis curia à cruore dicitur, & immolatio simulacrorum est : quoniam si quis Clericus in curiam introierit, anathema suscipiat, nunquam rediens ad Matrem Ecclesiam, à Communione autem non prinetur propter tempus turbidum: Sarò forsi molesto al Lettore, pur sa bisogno, che dica, & doue qu' si mostra, ò si parla di libertà Ecclesiastica nè di essentione, nè de immunità alcuna? la poca intelligenza della antichità, che è nelli consultori del Padre Bouio gli hà fatto prendere vn'equiuoco. In Roma in quei tempi, curia, significaua due cose, prima vna certa parte del Popolo, che era diuiso in curie; Dipoi significaua il Tempio, oue ciascuna di esse haueua li suoi Sacri, & erano le curie in Roma al numero di trenta; là si faceuano li sacrificij per le cure del Popolo, & il Sacerdote si chiamana Curio, così s'intende la prohibitione alli Chierici d'entrare nella Curia, cioè nel Tempio doue si faceuano li sacrificij, come per la Curia, perche dicitur d' cruore, & immolatio simulacrorum est, & si scommunica, se vi entra; Et che vi pare di questa irrefragabil proua della libertà Ecclesiastica? San Siluestro prohibisce alli Chierici di qualunque grado, sotto pena di anathema, che non entrino nella curia per qualunque causa, perche vi è spargimento di sangue, & sacrificij à gl'Idoli; & il Padre Bouio hà intelo per Curia il luogo del giudicio, che non su mai in quei tempi preso in tal significato: Quelle parole: immolatio simulacrorum, poreuano pur seruir ad instructione. Hauerei hauuro à fauore, che il Padre Bouio, che da tante citationi de' Concilij, conuien che sia versatissimo in loro, mi dichiarasse, come stà insieme, anathema suscipiat, & communione non prinetur propter tempus turbidum : la qual difficultà soluendo, potrebbe dir qualche cosa contro l'opinion, che difende. Ci sono altri Capitoli, anco in questa prima Sinodo, che prohibiscano le accuse, come, che il Diacono non accusi il Prete, & altri, che manifestamente si veggono essere regolationi delli giudicij, nelle cause Ecclesiastiche, le quali non hanno, che fare, con questa libertà, & immunità pretesa, ne toccano li giudicij secolari, dando regola nelle cause spirituali, quali persone debbano ammettersi per accusatori, & quali no: Ilche, leggendo i luoghi, ogniun vederà chiaramente..

Nella seconda Sinodo, che su quella, la quale segui il Concilio Niceno, si legge vn Canone, che dice; Nulli omnino Clerico liceat causam quamlibet in publico examinare, nec vllum Clericu ante indicem laicu stare. Questo commanda, che nissun Chierico sia giudice, cosa, che il Papa può commandare, senza nissuna libertà Ecclesiastica: Perche il dire: Nulli Clerico liceat causam in publico examinare: vuol dire, nissun Chierico faccia il Giudice in publico; nec vllum Clericum ante iudicem laicum stare: vuol dir, che niun Chierico sia attore in giudicio, chesà bene il Padre Bouio constar chiaramente da quelli stessi luoghi, che egli allega, che il Reo trahitur, & l'attore stat in Judicio. Nè occorre qui digredir, con portar cose del Baronio, il qual ci manda à leggere ne glianni del Signore 313. & 314 poiche porta le cose stesse, & non ci aggiunge niente di più, ne è da creder Padre Bouio, che quando il Cardinal Baronio vi fomministrò questi luoghi, li portasse ad altro fine, se non per conchiudere, che San Siluestro prohibì alli Chierici l'esser Giudici, & Attori : mà che interuenissero in Giudicio Rei, San Siluestro non lo prohibì, ilche è tutto all'opposito delli nostri tempi; quando se gli concede l'esser attori, & prohibisce lo esser rei.

Quello, che circa à questa libertà Ecclesiastica constitui Constantino intorno al 3 I s. ci manda à vederlo in Niceforo; nel che forse farà marauigliar il Lettore, che cosa stia quì sotto nascosta, che misterio, ò che disegno. Poiche volendoci prouare, come ne i tempi di Constantino s'intendesse, & si parlasse della libertà della Chiesa, & se si pretendesse hauer cosa alcuna temporale independente dalli Priuilegijsuoi, lasciate da parte le leggi stesse di Constantino, che sono in essere, & si veggono, lasciati anco gli Historici di quei tempi, ò poco dopo, che pur tra gli Ecclesiastici ci sono Eusebio, Rustino, Socrate. Theodoreto, ci inuia à Niceforo, che fu doppo Constantino mille anni. Mà vediamo se Niceforo serue al suo proposito. Tre cose dice; la prima, permisit clericos immunes, & liberos, lege lata; veggansi le leggi di Constantino, che sono nel Codice Theodosiano, che da quelle vedremo, che vocaboli vsò. nella legge prima, de Epifc. & Cler. perche gli heretici faceuano sforzar li Chierici alle publiche fattioni per sonali:commanda, che se alcuno è stato sforzato, sia licentiato, & mes so altro in luogo di lui, & per l'auuenire non gli sia fatta simile ingiuria, & che siano scusati dalli carichi. Nella quinta, che non possino esser sforzati à rito di superstitione d'altra Religione: nella settima, che potiantur

4

potiantur immunitate plenissima à curia. Adunque nelle leggi di Constantino non si sa mentione alcuna di libertà Ecclesiastica in nome, & in fatti non d'altro, che di essentioni, & immunità da lui per prinile. gij concessiche non credo vorrà dir il Padre Bouio, che Maestro Pao lo le negasse, se distintamente l'hà portate nelle Considerationi. La feconda cosa, che dice Niceforo è, che diede il giudicio, & la giurisdittione alli Vescoui sopra li Chierici; nel che Niceforo dice poco; anzi diede alli Vescoui giurisdittione, come delegati da lui, anco sopra li laici; mà sopra gl'vni, & gli altri. Si quidem ciuilium iudicum cognitionem declinare voluissent. Et questo sa per diametro contro il Padre Bouio, & contro la sua independente libertà Ecclesiastica, perche Constantino gli dà giurisdittione, adunque è concessione dell'Imperatore, mà più perche il Vescouo suo è delegato nelle controuersie de Chierici, & de'laici, & quel, che importa, nè sopra gli vni, nè sopra gli altri gliela concede, se non inquanto essi stessi eleggessero di declinare il Foro ordinario, & si contentassero di rimettersi al giudicio Episcopale; nel qual caso commanda, che il giudicio loro habbia forza, & auttorità di sentenza.Mà perche questa legge è nel C. Theo. & il Padre Bouio ne ragiona più à basso, là ne diremo ancor noi più à pieno; doue mostraremo chiaramente, che li Vescoui di quei tempi erano in tanto credito di bontà, che l'Imperatore gli delegaua giudici à qualunque suo suddito Imperiale, etiamdio non Christiano, che eleggesfe il suo giudicio, ilche non hà che far pur in minima parte con le cofe presenti. Soggionge Niceforo, la terza cosa, dicendo, libertatem quoque Ecclesia lege lata concessit. nelle quali parole il Padre Bouio, hà preso vn manifesto errore, credendo, ò mostrando di credere; che in ciò parli di quella libertà, che si dice Ecclesiastica, che è propria della congregatione delli Chierici solamente, mà parla della libertà della Chiesa nel suo proprio significato, di tutta la congregatione de' fideli, della libertà, che concesse di essercitar publicamente i riti della Santa Religione, della quale fanno mentione anco Eusebio, & tutta l'antichità. Et hauerebbe ben trouato il Padre Bouio quì il nome di libertà, se Ecclesse, s'intendesse delli Chierici soli, mà parlando della libertà della Chiesa vniuersale, che comprende, & i Chierici, & i laiei non sa al suo proposito, mà ben euidentemente contra di lui:dimo-Ara, che Ecclesia libertas, in quei tempi non significaua quello, che al presente si presume, & questo è il luogo, che di sopra accennai, oue il Padre Bouio credeua hauer trouato il nome di libertà, & ci è certo il nome, mà in senso contrario, perche significa quella libertà, che Constantino diede alli sideli di essercitar i riti della Religione publicamente, la quale da Diocletiano era stata prohibita. Aggionge anco Niceforo nelle allegate parole vna altra cola, & vt libertate Sacerdotibus testibus Donati, ciuium Romanorum, numero adscriberentur. Se anco in questo il Padre Bouio pretendesse, che si parli della Ecclesiastica libertà, & che perciò lo porti, mostrarebbe ben chiaramente di voler deludere i Lettori, con parole, & intelligenze del tutto aliene dalla mente de gli Auttori; & mi sforzarà qui à portar cole assai fuor di proposito. Le Leggi Romane nel concedere la libertà à i serui, richiedeuano alcune conditioni molto strette, perche fossero di valore: Constantino concesse, che ogni volta, che alcun Padrone donalse la libertà al seruo nella Chiesa, presente il Popolo, & i Prelati, fosse vgualmente valida, come se hauesse tutte le solennità più strette della legge: si può veder la legge di Constantino : (.de bis, qui in eccles.man. Se questo faccia al proposito della libertà Ecclesiastica lo dichi il Padre Bouio, che disse bene: [Leggasi Niceforo:] mà doueua aggiongere anco, intendasi Niceforo; ilche si poteua far con poco studio, se hauendo portate le parole: Que omnia tempus quoque ipsum ad bunc, vsque diem, consuctudine probata, confirmat: Ci hauelle mandati ad informatsi della consuetudine de' Greci intorno il 1300. Sotto Andronico maggiore, quando visse, & scrisse Niceforo; che il Padre Bouio, se gli fosle piaciuto, hauerebbe con noi trouato, che gli Ecclesiastici Greci sina à quei tempi, & in quei tempi, mai pretesero altre essentioni, che per gratia delli Principi.

Nel 340. ci propone il Concilio Antiocheno, cap. 11. che dice: Si quis Episcopus, vel præsbiter, vel omnis omnino, qui cst sub Ecclesiastica regula constitutus, prater concilium, vel litteras eorum Episcoporum, qui funt intra provinciam, maxime Metropolitani, ad Imperatorem perrexerit bunc abdicare, & eyci, non solum de communione, sed etiam propria dignitate privari, tanquam molestum, & importunum Imperialibus auribus contra Ecclesiastica instituta: si autem necessitas cogit ad Imperatorem excurrere propter aliquam actionem; cum deliberatione, & confilio Metropolitani ipstus Pronincie, Episcopi, & ceterorum conscientia Episcoporum, qui in eadem Prouincia sunt, atque cum litteris corum ire debebit. Quì non ci è libertà Ecclesiastica, nè in nome, nè in significato: commanda il Concilio alli Chierici, sotto le comminate pene, che senza licenza non vadino all'Imperatore, & dice la causa, non già, che sieno essenti dal giudicio, & giurisdictione Imperiale: mà per non apportar molestia alle orecchie Imperiali, contro le constitutioni Ecclesiastiche; questo è vietare l'esser promotore de negotij; non è negar la giurisdittion Imperiale; si prouerebbe essentione, quando si dicesse, che l'Imperatore non possi chiamare, ouero chi sara chiamato non sia obligato ad andare. Mi commanda il mio Superior, non andara Roma senza licenza, adunque sono essente dal giudicio di Romarno gia. Può ben anco esser, che da quel Concilio si caui il contrario, quando dice: si aute necessitas cogit. Ec. Adunque ci erano le attioni, & negotij, per le quale la necessità constringeua andar all'Imperatore; & si andaua con la licenza, adunque bisogna confessare, ch'erano à lui soggetti.

Nell'altro Canone citato 12. Si quis à proprio Episcopo. dispositne præsbyter, vel Diaconus, aut etiam si à Synodo quilibet Episcopus sucrit exauctoratus, molestiam Imperialibus auribus inferre non prasumat, sed ad maiorem Episcoporum Sinodum se convertat, & que se putat habere iura, in eorum concilio alleget, atque ab his de se expectet, qua fuerit de prompta sententia : quod si deficiens pusillanimitate hoc noluerit facere, sed Imperatori fuerit importunus, huiusmodi nullam ueniam habeat neque locum vllius assertionis sue, nec spem recipiendi gradus habeat in futurum. Il Concilio commanda alli sententiati non si appellar dalle sentenze Ecclesiastiche, in cause Ecclesiastiche, all'Imperatore, & alli deposti da i gradi non ricorrere à lui per ottener d'esser rimessi, che esentione è questa? l'Imperatore non commanda ad alcuno, che appelli; se mai nessun appellasse non si dolerebbe. Non potrebbe dire vn padre at suo siglio, che sosse condennato dal Magistrato, non voglio che si appelli al Principe, sarebbe perciò offeso il Principe? certo nò. Ma oltre di ciò trattandoli di cause Ecclesiastiche, chi non sà, che la potestà secolare non se ne ingerisce, ne meno in restituir l'essercitio di suoi Ordini Sacri, alli Preti, ò Diaconi, ò Vescoui ? Et questo è parlar della libertà Ecclesiastica d'hoggi? questa è l'essentione independente dalla potestà de Principi, ne delitti, e negotij ciuili, & secolari? ma ci'è di più, che non dice anco il Canone, che non ricorrano all'Imperatore, perche habbino essentioni, ò sia contro la libertà Ecclesiastica, ma per non apportar moleftia all'Imperatore, tanta era la riuerenza portata in que tempi alla Maestà del Principe, che anco in tutte le cause Ecclesiastiche non l'escludeuano totalmente.

Nel 340. allega ancora Santo Athanasio nell'Epistola ad solit. vie. agentes, con poca carità, perche sapendo, che questa lettera è più di vinti carte in soglio lunga, m'hà dato il trauaglio di leggerla tutta, che se apportata il luogo, bastaua legger quello, mà hà hauuto gran ragione di apportarla così senza alcun luogo particolare di quella, perche leggendola tutta, trouerà ben il Lettore molte cose contrarie assa Dottrina, che apporta il Padre Bonio, & à fauor di questa sua independente libertà, nissuna. E il soggetto della lettera una Historia.

tes saltem per vniuersam Aegyptum libera, sicuraque erat Orthodoxa sidei professio. Questa è libertà della profession Christiana. Nè credo

già,

già, che il Padre Bonio intenda ancora di quei luoghi, one più volte replica, & declama contro la tirannide di Constanzo, che mandaua li Vescoui in essilio, surrogando egli altri di propria auttorità nelle loro sedie, sforzandoli all'Arrianismo, & trauagliando quelli, che non si voleuano sottoscriuere contro Athanasio, come sece anco contro Papa Liberio. Ci è anco vn luogo, doue parlando dello sforzar à fottoscriuer contro Athanasio, & contro la sententia della Sinodo di Sardica dice, Quid enim tale à Constante actum est, aut quis ibi Episcopus relegatus? aut quando indicijs Ecclesiasticis interfuit? per lequali vien commendato quell'Imperatore, che non s'intromettelle in cause spirituali di Fede, & heresie: Et infra, Ne te misceas Ecclesiasticis, nequenobis in hoc genere pracipe, sed potius, ea à nobis disce: Tibi Deus Imperium commisit, nobis, que sunt Ecclesie, concredidit : & quemadmodum, qui tuum Imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi diuina: ita, & tu cane, ne, quæ sunt Ecclesiæ, ad te trahens, magno crimini obnoxius fias; date, scriptum eft, qua sunt Casaris Casari, & qua sunt Dei Deo, Neque igitur fas est nobis in terris Imperium tenere, neque thymiamatum, S sacrorum potestatem babes Imperator: Mà queste non sono parole di Athanasio, sono di Hossio, la cui Epistola è in quella di Athanasio inserita, & parla delle cose spirituali, & sacre, come chiarissimamente le parole stesse mostrano, le quali sono, che non deue l'Imperator commandar in Ecclesiasticis, & in causis sidei, ma impararle dalli Vescoui: & quella clausula: neque nobis in hoc genere pracipe, fa vn senso molto contrario, à quel, che vuole il Padre Bouio, perche ne segue, adunque in alio genere potest præcipere. Non voglio anco lasciar quella parola, fas, neque igitur fas est nobis. Sopra la quale più à basso sa il Padre Bouio vna gran salsa, & vuol, che mostri il ius diuinum, che se sulle vero, per questo luogo seguirebbe, che solle de iure divino, che gli Ecclesiastici non hauessero Dominio temporale. Onde da Athanasio si proua la legitima soggettione delli Ecclesiastici alli Prin cipi suoi, quantunque Infideli, contraria à quella libertà, che il Padre Bouio pretendeua dimostrare. Notarà anco il Padre Bouio, che Dio 'è quello, che dà l'Imperio alli particolari Principi, come le cose Ecclesiastiche alli Prelati; & che quelli, li quali carpunt malignie oculis Imperium contradicono alla Diuina ordinatione.

Nel 370.S. Ambr. si allega nell'Epist. 32. & quì hò dubitato, che'l P. Bouio si prenda piacere di farci leggere aslai, imperò che non sò, doue in questa lettera egli troui la sua libertà, anzi come non vegga cosa in tutto contraria. Vn Vescouo Arriano per nome Aussentio, per confirmare la sua setta, haueua proposto all'Imperatore Valentiniano,

Digitized by Google

che si facesse vna disputa sopra la Dininità di Christo, nel Concistoro Imperiale, tra lui, & Santo Ambrosio, alla quale fossero presentiarbitri, eletti dall'vna, & l'altra parte: l'Imperatore haueua fatto intendere ad Ambrosio, che s'eleggesse gli arbitri dal suo canto, & comparisse alla disputa sudetta; à questo risponde Santo Ambrosio, che cause di tal sorte, si debbono trattar in Chiesa, presente il Popolo;& che non toccaua all'Imperatore il giudicio, oue si tratti di Fede, & Religione; cosa, che non solo haueua conosciuta, mà con legge determinata l'Imperator suo Padre: così dice Ambrosio in questa Epistola allegata: ma sarà bene portar le proprie parole. Dalmatius me Tribunus, & Notarius mandato, vt allegauit, clementia conuenit tua, po-Stulans, vt & ipse Iudices eligerem, sicut elegisset Auxentius, nec tamen expressit eorum nomina, qui fuerunt postulati, sed id addidit, quod in Confistorio esset futura certatio, arbitro pietatis indicio tua; cui respondi, vt arbitror, competenter, nec quisquam contumacem iudicare me debet, cum boc afferam, quod Augusta memoria Pater tuus non solum sermone respondit, sed etiam legibus suis sanxit: in causa Fidei, vel Ecclesiastici alicuine ordinis eum iudicare debere, qui nec munere impar sit, nec iure dissimilis: Forsi è questa Padre Bouio la vostra libertà d'hoggi, che il Principe non possi giudicare, è commandar in causa Fidei, & Religionis? noi siamo d'accordo: se d'altra intendete, Ambrosio non sa al vostro proposito. Credo, che il Bouio, come versato nelle Historie, sapeua anco, che questo Valentiniano, non era Christiano, mà Catechumeno; à cui perciò meno apparteneua il farsi Giudice in causa de Fide, & per tanto dice Amb. Qui nec munere impar sit, nec iure dissimilis: Mà forsi il Bouio vuole per la sua libertà quello, che segue: Hec enim verba rescripti sunt, hoc est sacerdotes de sacerdotibus iudicare voluit : quin etiam si alids quoque argueretur Episcopus, & morum esset examinanda causa, etiam hanc voluit ad Episcopale indicium pertinere: Mà come li seruirà questo per la sua libertà independente da Principi, se Santo Ambroliola fonda sopra la concessione Imperiale? Etè ver ssimo, perche non solo il Padre di Valentiniano, mà Constantio, & Constante haneuano fatta la legge d'esentione per il Vescouo, tit. 1.1. 16.1. 12. s. Theod. la qual Maestro Paolo hà posto nelle sue Considerationi à carte 29. & replica pur tante volte Santo Ambrosio quel; in causa sidei: di che parlaua: Quando audisti clementissime Imperator in causa sidei laicos de Episcopo indicasse, & c.si tractandum est, tractare in Ecclesia didici, quod maiores fecerunt mei, si conferendum de fide, Sacerdotum debet esse ista col-Latio , ficut factum est sub Constantino Augusta memoria Principe, qui nullas leges ante pramisit, sed liberum dedit indicium Sacerdotibus, che sen-

Z2

za allegarmi in vano; poteua saper il Padre Bouio, se faceua al proposito della sua libertà, & se parla nelle cause di Fede, & Religione. Nel 387. cita gli Imperatori, Valentiniano, Theodosio, & Archadio. 11.q.1.nel cap. Continua: col quale vuol pure prouar questa libertà: In Gratiano nel luogo allegato vien riferita questa legge, & io non sò, perche ritrouandoli la legge intiera nel suo fonte, nel Cod. Theod. l.1 2. tit. de Ep. iud. l.3. ci venga allegata quì, pigliata da vn riuolo di Gratiano, troncata, & in contrario senso del suo vero. In Gratiano vi è questa legge nella seguente forma. Continua lege sancimus, ve nullus Episcoporum, vel eorum, qui Ecclesia necessitatibus seruiunt, ad iudicia, sine ordinariorum, sine extraordinariorum iudicum pertrahatur. Habent illi suos Judices; nec quidquam bis publicis est commune cum legibus: sin qui Gratiano, ma nel C. Theod. de Episcopali iudicio, Doppo queste parole, immediatamente segue: Quantum ad causas tamen Ecclesia. Sticas pertinet, quas decet Episcopali authoritate decidi, quibuscunque igitur mota fuerit quastio, qua ad Christianam pertineat Sanctitatem, eos decebit sub eo Iudice litigare, qui Prasul est in suis partibus omnium Sacerdotum, id est, per Aegypti Diæcesim, Optate Charissime, ac iucundissime, quare laudabilis authoritas tua arbitrio temperato quicquid negotiorum aliunde incidet, terminabit, habituro Pontificium Sacra Disceptationis Thimoteo Episcopo, quem sibi omnes etiam suo iudicio prætulère, est enim vir. cum omnium Sacerdotum susceptatione venerandus, tum etiam nostro iudicio approbatus: E che ti par Lettore della Fedeltà nell'allegar Scritture? possiamoci sidar senza portarle da' proprij sonti? questa è pur portata totalmente in contrario senso, & è tanto lontana questa legge dal prouar la libertà, che espressamente dice, che fuori delle cause di Religione siano i Chierici soggetti al Giudicio Secolare ne gli altri negotij, ilche viene espresso chiaramete col dar alli Vescoui, Quantum ad causas Ecclesiasticas pertinet, & que ad Christianam pertineant Sanctitatem: & col dire al Prefetto, Quare laudabilis authoritas tua arbitrio temperato quicquid negociorum aliundo incidet, terminabit. Io mi arrossisco in vostro seruitio Padre Bouio, che apertamente ci falsificate le Scritture, nè Io vi scuso già, perche Gratiano l'habbi così troncata, & mutata all'opposito del proprio senso di essa legge, poiche ad vn huomo dotto, come voi siete, & versato nella giurisprudentia, & in trattato, oue osseruate gli athomi altrui vna sì aperta falsificatione di Scrittura non merita scusa d'inauuertenza, con tali Scritture, vi concedo che trouarete la libertà Ecclesiastica.

Porta nel 397. il Concilio Carthagin. 3. cap. 9. le cui parole sono queste. Item placuit: quisquis Episcoporum, prasbyterorum, & Diaconorum.

rum , seu clericorum , cum in Ecclesia ei crimen fuerit intentatum , vel cinilis causa fuerit, commota, si derelicto Ecclesiastico indicio, publicis indiciis purgari voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum. amittat, & hoc in criminali actione, in civili vero perdat, quod evicit, si locum suum obtinere maluerit: Si quidem ad eligendos iudices sibi de Ecclesiæ consortio dubitat, vileque Ecclesiæ consortium indicat, qui de vniuersa Ecclesia male sentiendo, de iudicio saculari poscit auxilium, cum priuatorum causas Apostolus etiam ad Eccle siam deferri, atque ibi terminari præcipiat. Io non hò alcun dubbio, che'l Padre Bouio qui non vegga, questo citato Canone, non far ponto al proposito della libertà,& essentione, di che tratta, mà bene molte cose contiene, le quali mostrano, che allhora non ci era quella libertà, c'hora si cerca. Se nella Chiesa (dice) ò ad vn Vescouo, ò Prete, ò Diacono, od altro Chierico sarà mossa lite, ò ciuile, ò criminale, & egli, lasciato il giudicio Ecclesiastico vorrà andar al Foro, & Magistrato secolare: parla adunque il Concilio di quelli Ecclesiastici, quali, essendogli mossa lite nella Chie sa, non vogliono accettar il giudicio Ecclesiastico: ma lasciato questo essi vanno alli giudicij publici; & non commanda, che se gli sarà mossa lite auanti li publici giudicij non debbano comparerui, o che il comparerui sia contro la libertà Ecclesiastica, che così farebbe à proposito: onde proua il contrario; poi che dicendo, se sarà mossa lite ciuile, ò criminale nella Chiesa, & egli non vorrà riceuer il giudicio Ecclesiastico: mostra, che poteua esser mossa la lite anco in altro giudicio, del quale non parla, mà folo delle controuersse nate nella Chiesa; & quando vi aggiunge, che se la causa è criminale perda il luogo suo, se ciuile, perda la causa istessa, perche potendosi elegger Giudici nella Chiesa, gli hà hauuti tutti in sospetto, & giudicato vile il loro consortio, & fatto cattiuo concetto di tutta la Chiesa, ricorrendo per aiuto al giudicio secolare: Non si vede, che quì parla, non di Tribunale, o Foro Ecclesiastico, mà di eleggersi Giudici arbitri? altrimente se ci sosse stato il Tribunale determinato, non occorreua dir, che si eleggesse Giudici, mà saria stato di necessità andar auanti quello, come si sà al presente; ilche si vede anco più chiaro dalla ragion, che rende, perche (dice) è indegno del consortio della Chiesa quello, che potendosi in essa elegger Giudici, ouero gli stima tutti cattiui, & sà cattiuo concetto di tutta la Chiesa, ouero la stima vile: che se fosse stato nella Chiesa Foro, & Giudice ordinario, non seguiua, che potesse eleggersi giudici, nè che facesse cattiuo concetto di tutta la Chiela, mà di quel giudice solo particolare; oltre che poi il contesto tutto dimostra, che parli di questa sorte di giudicij, per arbitri eletti.

eletti, secondo la dottrina di San Paolo, che nel fine il Canone allega, che le cause di priuati, ancorche sossero laici si terminassero nella Chiefa; ilche non solo non leuaua la giurisdittione à Magistrati secolari, mà con questo espressamente la commando l'Apostolo stesso, & con questo staua molto bene, che nelle controuersie trà sideli, fosse assai meglio deciderle trà loro, che ricorrer al giudicio de gl'infideli: & finalmente questo Canone commanda solo alli Ecclesiastici, quando saranno prima preuenuti, & cominciata la causa nella Chiesa, di non andar essi à richieder il giudicio del Secolo, sotto pena di perder la causa & il suo luogo. In somma Padre Bouio tenete certo, che non se può prouar esentione, nè libertà con Decreti, che prohibiscano alli Chierici il ricorio volotario alli Magistrati secolari, perche, come vi è stato detto, se vn padre di famiglia dicesse, se alcuno non vorrà star al mio giudicio, vadi fuori di casa mia, se hauerà contra di me ricorso al giudice: non esenta alcuno, se voi volete esentione à questo modo, che nessun Chierico spontaneamente habbia ricorso al giudice, nessuno ve la prohibirà. Mà chi vuol prouar la libertà Ecclesiastica, che voi pretendete, bisogna, che mostri Canone Ecclesiastico, il qual commandi alli giudici secolari di non essercitar giurisdittione sopra Chiericisouero commandi à laici di non poterli chiamare in giudicio secolare, che questo sarà vn prouar, che non sono sotto quella giurisdittione, mà il commandar loro, che essi spontaneamente non habbino ricorso alli giudicij, non è vn dire, che siano essenti, mà ordinar quello, che per le loro controuersie in que' tempi era più vtile per seruare tra loro la cocordia senza pregiudicio delli Magistrati,& giudicij; per ilche non si biasma il sottoporsi al giudicio publico, mà si danna il fare sinistro giudicio della Chiesa, il non fidarsi di niuno, per le qual causa si reputa vn tale indegno del consortio della Chiesa.

Segue nel 400. Sant'Agostino Epistola 166. In questa non si parla, nè di libertà, nè di essentione, nè in senso, nè in parole; il soggetto di questa lettera contiene, che Donato accusò Ceciliano Vescouo di Cartagine di delitto puro spirituale, d'hauer dato li Libri Sacri alli persecutori di Christiani: Ceciliano su assoluto dal Concilio Africano: Donato non si contentò di quella decisione, mà hebbe ricorso à Coustantino Imperatore, ilquale delegò quella causa à Melciade Papa, & alli Vescoui d'Italia, li quali parimente giudicarono Ceciliano Innocente: non s'acquietò Donato: mà di nuouo hebbe ricorso à Constantino la seconda volta, ilquale commesse detra causa al Vescouo de Arles, dalquale pure Ceciliano, come innocente, su assoluto. Donato, per la terza volta, sempre piu importuno, ricorse à Constantino, che innaturente

Sant'Agostino, che nel remposuo li Donaristi si lamentanamo, che li Catolici hanenano da Theodosio imperrati Decreti in sanor della Christiana Fede, comtro li seguaci di Donato, & che li Catolici adopetassero il sanore delli Imperatori per muoner loto persecutione. Risponde Sant'Agostino à questa lor querela, innitando il all'vaione con la Chiesa vninersale, & raccordandogli, che se essi hebbero ricorso all'Imperatore Constantino, senza tagione allhora si dolena no, che l'Imperatore Theodosio con le sue leggi fanorisse la Religione Christiana, & però che obedissero alli precetti de Principi, perche quando commandano cosa giusta, Christo commanda in soro.

Hora vedete Padre Bouio quello, che in quella Epistola si al proposito della libertà Ecclesiastica, ò l'Historia vecchia, raccontata da Santo Agostino nella causa, & contentione di Ceciliano, ò quello, che Santo Agostino racconta della legge di Theodosio, che quanto à me, parmi vedere, che l'una, & l'altra faccia contra di voi. Et se vi piacerà dirmi, come stà con la vostra dottrina, che la causa di Ceciliano sosse giudicata da Melciade Papa, & poi in appellatione commessa al Ve-

l'couo di Arles, io lo sentiro con aspettatione.

Aggiongenel 410. Honorio Imperatore, epistola ad Archadium Principem Orientis. Et veramente Baronio fotto Panno 404. numere So, porta vna Epistola con questa inscrittione, dicendo che è canata da vn Libro Vaticano, & Stampata con le Epistole delli Pontefici Romani, tom.1. Io però non hò veduto queste Epistole, mà tratterò di questa, secondo il tenore descritto in Baronto. Questa Epistola è in materia dell'esilio di San Giouanni Chrisostomo, & riprende quella attione, che doueua la causa esser trattata nel giudicio Episcopale, essendo causa di Religione. Et si duole, che per quella causa fossero se guire ingiuste morti, & esilij di Vescoui . non si vede, che riprendi mai tal punitioni per diferto di giurisdittione, nè perche gli Eccle siastici siano liberi, mà solo perche erano innocenti. Si riprendono spesso attioni delli Superiori per difetto di giustitia, mà da questo non si conclude l'esentione. Fu ripreso Theodosio del Massacro fatto in Salonichi, non perche quella plebe folse elsente, ma perche in quel la erano molti innocenti. Son certo, che nilsuno leggendo quella Epistola farà dubbio: mà forse alcuno la stimetà lettera formata doppo. prima, perche li Greci ne hanno vn'altra, & sono differentiffime, & questa si truoua nella raccolta di Leon Clauio. Appresso per il titolo, Principem Orientis, inulitato in que tempi quando, & questi due principi,& gli altri leguenti, & precedenti per molti anni reggeume

l'Imperto infolidam, & (benche l'uno suffe in una parre, l'altro nell'altra Menza alcuna diminone, fi che ciascum di loro era Padrone di unto l'Imperio, & non d'vna parte, per ilche faccuano anco de leggi communi, & ci sono quelle di Archadio date in Constantinopoli col tito--lo: Archadins, & Honorius, & quelle di Flonorio date in Roma, du -Rauenna con l'ifresso vivole: Archadius, & Honorius: Horil vitole; -Honorius ad Archadium Principem Orientis, non può venir, fe non da ignorunza dell'Historia di quei tempi : si è bon sforzato di seruar il costume di que rempi l'Auttor di questa Epistola in quelle parole: Domini Sansti frater, ne posque veuxasti venerabiles. Alludendo a Theodofio chiamato Imperator treanni innanzi, mà infuliamente, haumdola guaftata col titolo. Narra ancora quest Epistola certo che dell'-- imagine di Donna mandata per le Provincie, inferendo di Endocia moglie di Arcadio, che ogn'un sà elser fullo: mà lafoiamo la verità al suo luogo, per quello, che s'aspetta alla verità di questa Epistola, diciamo pure, che non riprende, saluo che, la causa di Chrisostomo, che era di Religione, non lia frata rimella al giudicio Episcopale, & che unolti Velconi fiano frati puniti ingiuframente: Et non occorre cercar akre Scrienze, per motrar, come li gonernalsero le cole Evelelialidhe nell'Imperio di Honorio, quando ci sono de sue leggi, & le nepelle di Theodosio Secondo, et di Valentiniano Terzo, le quali diceno espressamente, che le cause Beelefiastiche solo erano riferuate al giudicio Episcopale, le quali leggi io non portarò quì adosso, sì per--che sono allegate nelle Considerationi, come anco perche il Padre Bouio ci darà di forto occasione, di parlume, & si registreranno con le sue parole.

Nel 430. San Civillo Alessandrino epistola ad Synodum Antiochemam, que se ad su ad su ad su Antioch. Et ad Synodum, que apud huno erat vougregata. In questa lettera purla San Civillo dell'heresa di Nelso-tio, et de seguaci suoi essociando a riceverli, se vengano apenitenza, et che denuncino al Clero, che nella Chiesa non insegmino, se non Dottrinavetta, et approunta, che rimanghino semmi nella consessione della Redeme glidalcino reaviar dal retto senzioro. E lettino le occa-fioni di tuntulti, et poi cos parla (che altro non ci è, che a modo alcumo si possavirar à libertà se senzione etclesmitica.) Inaque siquidem, vel l'enicorum, vel Monacorum è quibustamaccusantur, qued, cum in Eculaia communicauccint, denuo, que Mestori sum, sapium, adhibeatur illis unscultatio in Ecclesie, imo, es apud vos illa colligentes, si sa diligens commis, que diesa sum, inquissio: non enim mirum est, cas quò tales accusave volune, si nomo sit, qui il stissilicones, musive sistimenta pud excensirion-

nalia tumultuari. Est autem multo melius, ac iustius, vi écolesiastice que stiones in ecclesijs agitentur, ac formentur, & non apud alios, quibus sant prorsus inconueniens est, huius modi causarum dieta. Questo è precisamente, quello che di sopra è stato detto in Santo Ambrosio, che le cause Ecclesiastiche, de Fide, Religione, Hæresi, si deuono trattare dalli Ecclesiastici, & nelle Chiese, che non sa punto à proposite di libertà Ecclefiastica, ò essentione, che se di questa, della quale parla Cirillo, intende il Padre Bouio, non ci è alcuno, chi se gli opponga, ò contradica.

Nel 440. Sozomeno lib. 6. cap. 7. dice, che passando per Thracia l'Imperatore Valentiniano, li Vescoui Catolici, propugnatori della Diuinità di Christo di Bitinia, & Elesponto, per vn Legato dimandarono facoltà, & licenza di potersi per ciò congregare in vn Concilio: rispose Valentiniano al Legato, che à lui non conueniua di intromettersi in tali negocij, & per tanto essi, à quali tal cura s'apparteneua, & ditali negotij, conuenissero doue gli piaceua: onde conuennero in Lampsaco, & iui constituito vn Simbolo de Fide, decretarono la consustantialità di Christo Nostro Signore col Padre. Appresso nell'istesso Capitolo narra Sozomeno, che doppo la partità di Valentiniano, Valente suo fratello similmente Imperatore bandì, & fece punir corporalmente molti Vescoui, perche seguiuano la Fede Catolica: Da questo secondo fatto, come empio, non si puol trarne altro, che mal concetto di quell'Imperatore; mà dal primo non veggo, che altro cauar si possa, se non che le cause della Religione, & Fede debbano esser trattate dalli Ecclesiastici, ilche ogniun consessa: mà di essentione, è libertà Ecclesiastica nelle cose temporali, non ce ne tronerà vestigio alcuno.

Nel 450. San Leone nell'Epistola 96.così parla nel principio: Tanta seculi potestates circa Sacerdotalem ordinem Reucrentia praualuère, vt etiam hi, quos sub Imperiali nomine terris Diuina potentia praesse pracepit, ius distinguendorum negociorum Episcopis Sanctis, iuxta diualia constituta, permiserint. Questo non credo, che dirà il Padre Bouio, che faccia per la sua opinione, mà contra apertamente, dicendo San Leone, che gl'Imperatori con i suoi diuali Decreti, haueuano, per la riuerenza all'ordine Sacerdotale, permello alli Vescoui Santi il ius di-Stinguendorum negociorum. Quod cum & iuris antiqui formulis, & illibatis frequentius sit legibus confirmatum, presentitamen tempore à plerisque inuenimus fuisse talcatum; nam pratermißo Sacerdotali indicio passim ad examen saculare transiere; Nè questo ancora, che se così frequentemente gli Ecclesiastici andauano essi al Foro secolare, non ostante gli Priuilegij Imperiali, che permetteuano il giudicar alli Vescoui, adunque

que non haueuano l'opinione; c'hora ci vuol persuadere il Bouio della liberta Ecclesiastica: Censemus itaque, ve quicunque, pretermisso Sacerdote Ecclesie sue, ad disceptationem venerit secularium, sacris liminibus expulsus, à cœlesti Altari arceatur: Nè anco questo, perche non parla à' Giudici, ò Magistrati, mà commanda alli suoi, che non vadino al Foro secolare spontaneamente ricorrendo ò come attori contra altri, ò come appellanti: ilche non deroga alla potestà delli giudicij fecolari, & San Leone di sopra pone anco la causa, perche commanda questo, Quo circa nobis visum est, ve hanc & Sacre legis, & nostri ordinis contumeliam & ad presens pleisceretur plena districtio, & observandam formulam constitueret infuturum, quel Sacre legis: intende della Imperiale, che di quà alcuno non volelle cauar qualche essentione de inre Divino, tramutando la Sacra Imperiale nella legge di Dio, tanto che quello, che San Leone ordina so commanda in virtù della legge Imperiale, siche quì non habbiamo libertà, nè in nomè, nè in fatti, se non quella, che viene dall'essentione de' Principi, della quale noi siamo sin quì d'accordo, mà nelle cose temporali, non ce la trouiamo ancora independente.

Nel 453. vien allegato Martiano Imperatore, C. de Episcopali audientia, l. 14. & mi par pur ben à proposito Padre Bouio, per stabilir vna libertà Ecclesiastica dalli Principi independente, portar li Prinilegij loro. Hora qui l'Imperatore decreta, che chi vorrà mouer lite alli Chierici delle Chiese soggette all'Arciuescouato di Constantinopoli, tratti la causa nel giudicio di esso Arciuescouo: questo è indulto Imperiale, mà nel s. seguente oue dice, Et Sacerdotis, & Iudicis, volentibus tamen actoribus pateat Episcopale iudicium, ac nullus, qui intendit huiusmodi in Sacrosanctas Ecclesias, vel in predictos Clericos actionem, ad Religiosissimum Antistitem cognitorem ducatur inuitus: Aspettaremo, che'l Padre Bouio, che per se cita questa legge, lo esponga, perche da quella clausula, Sacerdotis, & Iudicis, volentibus tamen actoribus, pateat Episcopale indicium, Noi intendiamo, che l'Imperatore dica, si possa andar al giudicio del Vescouo solamente quando gli attori vogliono, & per quell'altro: Nullus qui intendit huiusmodi in Sacrosanctas Esclesias, vel in predictos Clericos actionem, ad Religiosissimum Antistitem cognitorem ducatur inuitus: Noi le traducemo così: nissuno, che instituisce attione contro le Sacrosante Chiese, ouero li predetti Chie rici sia tirato contro il suo volere al Religiosissimo Prelato, come à Giudice, & questo à me pare contro il Padre Bouio, se nel mezo giorno ci è luce: ilche l'istesso Martiano più chiaro dice l.cum clericis, C.de Episcopis, & clericis, scritta à Constantio Prefetto Pretorio", le cui parole fono. Jum clericis in indicium Vocatis pasent Epifcopulis andientia. volentibus tamen actoribus, st actor disceptationem Sanciffimi Archiepiscopinoluerit experiti, eminentissime tue Sedis examen, contra Carbolicos fab viro Reverendiffimo Archiepiscopo huius V+bis elericos constitueos, vel con tra Reuerendiffimum Oeconomum, tam de fais, quam de Ecclesiatiois negocijs sibimet noverit expetendum: Tanto, che le l'attore contro il Chierico non vorrà il giudicio Episcopale, la causa sarà del Presetto Pretorio, al quale è scritta la legge, & dell'eminentissimo Tribunale, del quale'li parla in elsa, che è appunto tutto l'opposito di quella libertà,

che il Padre Bonio cerca di stabilire.

Nell'istesso ann o porta il Concilio Calced Canone 3 che cosi dice Si Clericus adaersus Clericum habeat negotium, non relinquit suum Episcopum, & ad secularia indicia non concutrat, sed prius negocium az isesur apud proprium episcopum, vel cerce, si fuerit iudicium ipseus episcopi, apud arbitros ex viraque parte electos, audiatur negotium. Se quello Canone coli aperramente non specificasse quali cause comprenda solamente 38 fi ristringesse alle differenze, che possono occorrere erà Chierico, & Chierico & senza far mentione alcuna delle cause civilis à criminali, tra Chierici, & laici, ne potrebbe far il Padre Bouio qualche capitale, mà tra Chierico, & Chierico, che altra causa può nascero, che Eccleliastica? & posto anco, che altra causa possi nascere, è citite, è crimitale, per dire, che nelle cause tra Chierico, & Chierico non fi lasti # giudicio Vesconale, & doppo quello fi vadi ad arbitri, che altro fignifica, le non che il Conci lio prohibifee ad elli Chierici, di andar a cercar lite contro gli altri Chierici nel giudicio lecolaret mà non con clude ellencione alcuna, non aftrimente, che se'il Padre di famiglia dicesse a quelli di casa sua, se alcuno di voi haurà differenza con faltro, no lasci il mio giudicio & quando di quello non si sodissacciano, ellegano arbitri delle loto differenze; non per questo gli darebbe alcuna effentione dal Magistrato suo Superiore.

Nel 460, pone il Concilio Venetico; Non sò, otre s'habbi certificato, che fia di quest'anno, effendo molto incetto, mi questo poto tilena Can. 9. le parole sono. Clerico, nisi ex permissi episcopi sui, semonum Juorum secularia indicia adire non liceat, sed si fortasse episcopi sui indiciona vaperit habere suspectum, aut ipsi de proprietate diquu adversus ipsum epi-Joopum fuerit natu contentio, aliorum episcoporum audientium, non seculirium potesteum, debebit ambire. No è cosi facile intendere quello, che A suddetto Canone significhi, quando nella prima parte prohibisce al Chierico l'andar fenza licenza del Vescono alli gindici, secolari de moi ferui, imperoche il fignificare, che li ferui fiano giudici, pare alsurdo:

Digitized by Google

sufde, che li serui fossero attori contro il patrone era prohibito iche li Chieridimon porestero aconsas li suoi sonni senza licenza del Vefrout, forle quello e il fenta: mà qualunque fi fia è ben cofa chiara. che prohibifce l'andare fpourancamente in giudicio, che non conclude effentione alcuna, come rante volte si è detto. Mella seconda parte, quando dice, che le hauera sospetto il giudicio del Vescouo, ouero hauerà lite contro lui, non vada al giudice secolare, nella quale parimente è ben cerrosche altro non commanda il Concilio, che il non ticorrer al Foro secolare, non proua niente, come si è detto. Non. lenza occasione io ho deco di sopra eller incerto il tempo di quel Concilio, perche può essez zanto posteriore, che su quali contemporanco ad vn'altro Contilio fatto in Maschon sotto il Rè Guntranno. done nel festimo Canone si dice, che nissun giudice secolare possi purmir Chierico, fuor, che nelle cause criminali, cioè homicidio, furto, à maleficio, ilche moftra qual essentione in quei tempi si osserualse in Francia: Impercioche era essentione nelle cause Ecclesiastiche: & in deliri leggieri solamente concessa dalli Principi, come le parole del Concilio mostrano, & non altrimente si debbe intender il Concilio Venetico, & molti altri posteriori, che il Bouio apporta, liquali sasanno notari al luogo suo, le parole del Concilio Marisconense sono queste: Fenullus clericus de qualibet causa, extra discussionem episcopi sui a feculari indice iniuriam patiatur, ant custodia deputetur, quod si quicumque iudex cuiuscanque clericum absque causa criminali, idest homicidio, surto, aut maleficio, boc facere fortasse presumpserit, quandiu episcopo loci illius visum fuerit, ab ecclesia liminibus arceatur.

Nel 466 adduce la Legge di Lione Imperatore, omnes qui, Cde epifeop. E eler. Ma questa piu di tutte sà contro del Padre Bouio, & contra la sua causa, & niente in fauore: Imperòche dice la legge, che nisfun Chierico si i tirato al giudicio suori della sua Promincia nelle cause civili; mà habbino per giudici li Rettori delle Provincie, one viuono; si potena allegar luogo, che manco parlasse di libertà, & piu chiatamente di soggettione? Se ne può ciascun accertare dalle parole della detta Legge: Sed apud suos sudices ordinarios, hoc est Provinciarum restores, in locis qui bus degunt, ecclesiarum ministeriis obsecundent, omniumque contra se agentium assiones excipiant, vi his bonis saltem, aique temporibus, quibus Religiosos viros à turbulenta observatione pretori vacare consigerit; sumque ad sos tempus petitorum intentio calumniosa laxauerit; ad
sua Monasteria, & Venerabiles Ecclesias se conferentes, sapienti animo, preeatione solita, sucilius que de proximo Sacrosantiis e Alearibus obsecundent in

fuis laribus, & domicilijs constituti :

lo non

Io non sò, che libertà Ecclesiastica sia questa, che li Chierici nosi siano tirati al giudicio, suori della Regione, one habitano: mà alli sindici ordinari, Rettori delle Prouincie, acciò che possino nelle hore, & tempi vacui dalle instantie del Pretorio andare alli suoi Monasteri, & Chiese a far le sue orationi: Questa è vna libertà Santa, & honesta, da non esser negata da Principe alcuno, mà non quella, che il Padre Bouio pretende.

Nel 490. Gelasio nell'Epistola ad Anastasio Imperatore. Questo appunto parla tanto chiaro contro quello, che pretende il Padre Bouio; che l'allega, che ben dimostra non esser stato da lui veduto. Duo quippe sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, authoritas Sacra Pontificum, & Regalis potestas. In quibus tantò gravius est pondus Sacerdotum, quanto etiam pro ipsis Regibus hominum in Diuino reddituri sunt examine rationem : Nosti enim, fili clementissime, quod licet prasideas humano generi dignitate, rerum tamen Prasulibus dininarum deuotus colla submittis, atque ab eis causas tua salutis expetis, inque sumendis calestibus sacramentis, eisque (vt competit disponendis) subdi te debere cognoscis, religionis ordine, potius, quam præesse: Itaque inter hec ex illorum te pendere iudicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem; si enim quantum ad ordinem pertinet publica discipling cognoscentes imperium tuum tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent Religionis Antistes, ne vel in rebus mundanis Ecclesie videantur obuiare sententie; quo (rogo te) decet affectu eis obedire, qui prerogandis venerabilibus sunt attributi mysterijs? Distingue questo Pontefice le due potestè, spirituale, & temporale, quella de' Sacerdoti, questa de' Principi, & così li negotij secolari, & Ecclesiastici, & vuole, che a gli Ecclesiastici ne i negotij dell'anima, nelle cause della salute, che sono li Sacramenti anco li Principi, & Imperatori pieghino il collo, si sottopongano alli Sacerdoti. Mà nelli negotij secolari anco gli Prelati obediscano alle leggi de' Principi, conoscendo quanto all'ordine della publica disciplina, che l'Imperio vien dato, quella particolare persona per Diuina dispositione; eccola benissimo, & santissimamente distinta: la potestà Pontificia, & temporale in modo, che seal presente si ferualfe non nascerebbe controuersia alcuna, poiche alli Pontifici non attribuisce questo Santo Papa, se non le cause spirituali, & di Religione; ilche, oltre le parole chiarissime citate, si può confirmare col resto della Epistola, & dal soggetto, che tratta, ch'è della dannatione di Eutiche, & de' complici, fatta dal Concilio Calcedonense, & di Acacio Nestoriano condannato doppo, tutte cose di Fede, & Religione spettanti alli Prelati, & non all'Imperatore. Nel

Nel 501. & 502. porta le due Sinodi Romane, delle quali dirò prima, che essendo nato schisima trà Papa Simacho, & Lorenzo, furono fatti più di duo Sinodi quegli anni, de' quali, per la varietà delle note fatte nelli loro principi, può intorno al pteciso tempo esser qualche controuersia: la onde specificando il Padre Bouio quelli del 501. & 502. se io pigliassi à rispondere alle due, che secondo li buoni Scrittori si tennero quegli anni, potrebbe poi scusarsi, ò dire, che non si risponda à quelli, che lui dice: Onde sarà bene breuemente dir di tutte doppo hauer auertito il Lettore, che sei Sinodisi secero sotto Simacho, delle quali la prima non si hà, & nelle cinque, che restano, non si troua nome di libertà Ecclesiastica; se vi sia il significato lo vedremo di vna in vna. La seconda dunque celebrata doppo il Consolato di Paulino 499. altro non tratta, che di leuar l'ambito, & le prattiche nell'elettione del Pontefice. La terza nel Consolato di Auieno il Giouene, del 502. sopra laquale cred'io si fondi il Padre Bouio, & dica esser del 501. In questa si dichiara, che non sialecito à' Laici, ancorche Religiosi, statuire delle cose Ecclesiastiche, & che perciò sia nulla vna legge di Basslio, Patritio, & Prefetto di Odoacre Re: laqual dichiaratione, ò Decreto fù registrato da Gratiano nel cap. bene quidem, 96. dist. & commemorato da Innocen. I I I. cap. Ecclesia Sancta Marie, de constitut. che sono li principali fondamenti, per li quali s'hà pesato di poter essimere gli Ecclesiastici dall'osseruanza del le leggi de Principi secolari, & tutti li Canonisti sempre lo hanno per mano. Et non è dubbio, che è luogo, ilquale, quando non fosse com diligenza ponderato, potrebbe ad alcuno far difficoltà, si come hà fatto à me ancora, che perciò n'hò voluto esser informato da Maestro Paolo per risponder colla sua dottrina. Bisogna dunque sapere, che il più celebrato, & commendato huomo di quella età dalli Scrittori tutti, per virtù, bontà, & Religione, su Basilio Cecina, Patricio Romano, di cui parliamo, che si accenna anco nel Sinodo, specificando che persone laiche, ancorche Religiosissime non possono decretar di cose della Chiesa. Questo si trouò Prefetto in Roma del Re Odoacre sotto il Pontificato di Simplicio, il qual Pontefice per timor delle discordie, che potessero occorrere doppo la sua morte, ordinò, che pallando egli ad altra vita non si facelse l'elettione del nouo Papa, le non con il consenso di Basilio. La morte di Simplicio successe del 483. onde per elegger il Pontefice, si congregò la Chiesa in San Pietro, presente Basilio; & auanti che si procedesse al riceuer li voti propose Basilio, che prima, che si venisse all'elettion del Papa, si statuise, che il Pontefice da eleggersi allhora, ò altri seguenti, non potelsero

poressero alienare alcuna possessione, è rustica, è vrbana, & chi contrafacelse, o consentisse, à riceuelse l'alienatione, fosse scommunicato; alla quale ordinatione li Vescoui, che erano trà gli altri congregati, per far l'elettione, acconsentirono; & doppo, venuti all'elettione, su creato Pontifice Felice, che visse noue anni, & doppo questo, Gelasio, che resse la Chiesa altri noue, à cui successe Anastasio, che gouerno dui anni, li quali tre Pontifici hebbero graui difficoltà con Zenone, & Anastasio Imperatori, che fauoriuano alcuni Vescoui herețici. Niuno però di questi Pontifici si dolse dello Statuto fatto di Basilio nella Sede vacante di Simplicio. Ma Simacho successor di questi, l'anno quarto del suo Pontificato congregò il Concilio di cui si parla, nel quale dichiarò nullo lo Statuto suddetto, confermando li Vescoui l'istesso; & fra gli altri interrogando Massimo Vescouo di Blera se era lecito ad vn Laico il pronunciar scommunica contro l'ordine Sacerdotale, & affermando il Concilio, che non poteua farlo, & dipoi dicendo Lorenzo Vescouo di Milano: Ista scriptura nullum Romana ciuitatis potuit obligare Pontificem, qui a non licuit Laico statuendi in Ecclesia præter Papam Rom. habere aliquam potestatem, Et soggiongendo Pierro Vescouo di Rauenna, che quella scrittura era fatta da vn Laico, & non sottoscritta da alcun Pontifice, aggiongendo Eulalio Vescouo di Saragosa, che, se li Sacerdoti in Sinodo non hanno potestà di statuir alcuna cosa senza il suo Metropolitano, ò Prelati; tanto più deue esser irrito quello, che viene da'Laici statuito, non essendoni Papa, che per li meriti di San Pietro, hà il primato per tutto il Mondo, & conferma le Sinodi, se bene vi sia interuenuto il consenso d'alquanti Vescoui; nè questo decreto di Basilio poteua per alcun modo esser riposto tra gli Statuti Ecclesiastici; nec posse inter Ecclesiastica vllo modo statuta censeri.

Rispose tutta la Sinodo, che, se bene per le parole delli soprascritti Vescoui, appariua, che quel statuto non era di momento alcuno, con tutto ciò, se pur hauesse hauuto qualche fondamento, era bene, che la Sua Santità nel Sinodo lo sneruasse del tutto. Hor, stante quessa historia, come sta, & può ciascun cauar da gli atti stessi di questo Concilio, dirà alcuno, onde nasce, che tante leggi sossero fatte soprale persone, & li beni Ecclesiassici inanzi Simacho; ne mai alcun Pontesice pensasse di annullarse, ò dichiaratse nulle, ò tutte, ò alcuna di este, ne Simacho issesso, tra tante satte da diversi Imperatori inanzi, & da Theodorico Renel suo tempo, che erano in osseruanza, venisse alla riuocatione, suor che di questa di Basilio. Vi è la legge di Constantino terza, & sexta, s. de episc. C. Theodoche nissun nobile;

nobile, ò ricco possi farsi Chierico: la 17. di Vasentiniano, & Valente, che gli plebei ricchi non possino farsi Ecclesiastici: la 20. di Valentiniano Valente, & Gratiano, che li Ecclesiastici non vadino alle case di Vedoue, & pupille, & contrafacendo fossero castigati dalli magistrati: la 33. di Archadio, & Honorio, che non si faccino Chierici, se non natiui del luogo: nella 43. gli stessi prohibiscono à gli Ecclesiastici rener in casa donne, eccetto Madri, Figlie, & Sorelle a Nelli tempi à Simacho molto prossimi, vi è la legge di Theodosio. & Valentiniano fatta in Roma che fossero deportati li Chierici violatori de sepolchri, se ben fossero Vescoui, & si commette la essecutione al Moderator della Prouincia. Mà per ragionar di leggi fatte in quei tempi proprij del 494. quattro anni solamente inanti al Pontificato di Simacho, Theodorico promulgò il suo Editto, oue conferma tutte le leggi Romane, mà spetialmente egli cap. 37. com+ manda, che nissuna donna si mariti trà l'anno della morte del marito, cap. 54. statuisce molte cause del diuortio, nel 70. ordina, ché se vn seruo sugirà in Chiesa, il Prelato lo renda, ò ne paghi vn'altro cap.71. se vno fugirà in Chiesa per debiti, il Prelato lo mandi suora,ò paghi lui il debito, cap. 3. che non si sepelisca alcun cadauero dentro la Città di Roma, & altre tali. Qual'è dunque la causa, che non A faccia mentione alcuna di tante leggi da'Laici fatte sopra le persone Ecclesiastiche, & non solo non à lor fauore, come era quella di Basilio, mà anco per restringerli: Pure ne Papa Simacho, ne la Sinodo non ne dicono cosa alcuna, ò trattano di annullarle, mà solo si irrita quella di Basilio, tanto sauoreuole alla Chiesa? La ragione mostrarà quanto poco faccia al proposito al Padre Bouio questa Sinodo, sopra la quale & egli, & gli altri fanno tanto fondamento per la loro opinione: La caula adonque perche questa sola di Basilio sij, stata annullata, & non alcuna altra è perche li Pontefici, sino à quel rempo, & Simacho stesso, & altri doppo per qualche centinara d'anni, non hanno preteso di poter annullar le leggi delli Principi, mà reneuano, che gli Ecclesiastici fossero per il ben publico obligati ad'osseruarle, come il luogo di Gelasio adesso di sopra allegato dal Padre Bouio dimostra; mà quel statuto di Basilio non era legge satra per auttorità secolare; mà, come il Concilio dice, era vn statuto fatto nella Chiesa, & con consenso delli Vescoui dice Eulalio, & posta tra li statuti Ecclesiastici, & con prononciar sententia di scommunica contro l'ordine Sacerdotale, se contrafaceua; & questo è verissimo, che nissun Laico, ancorche Religioso, & come Basilio Cecina, era stimato il più perfetto della sua età, può far legge nella Ghiesa (se bene

alcuni Vescoui acconsentissero, la quale si ponga tra li statuti Ecclesiastici, & statuisca sententia di Scommunica contro li Vescoui, & se vna tale vien fatta da vn Laico è irrita, & con ragione il Pontesce l'annulla: perche questo non è annullar legge del Prencipe, mà vn statuto Ecclesiastico malfatto, & dà chi non hà auttorità nella Chiesa; & questa verità resterà più chiara à chi considererà particolarmente quello, che nello statuto di Basilio si dice; Si quis vero aliquid eorum alienare voluerit, inessicax, atque irritum iudicetur. Sitque sacienti, vel assentienti, accipientique anathema: Se adunque in questo statuto si metteua pena la scommunica, chiara cosa è, che veniua satto come constituto Ecclesiastico; che però Massimo Vescouo Blerano, che sù il primo à parlare contro lo statuto, disse: Modò Sansta Synodus dignetur edicere, si licuit Laico bomini anathema in ordine Ecclesiastico distare, aut si potuit Laicus Sacerdoti anathema dicere:

Hora aspettaremo, che se di questo parla il Padre Bouio, ci dimofiri, come proui la sua libertà Ecclesiastica da vna determinatione di vn Concilio, che statuisce, che la legge fatta da vn laico m Ecclesia, con pena di scommunica all'Ordine Sacerdotale, & posta frà gli Statuti Ecclesiastici, sia irrita, & nulla; & come di quà argomenti, che li Principi nelle cose temporali non habbino auttorità sopra tutti quelli delli Stati suoi di far leggi, che compredano anco gli Ecclesiastici per necessità del ben publico, commune ad Ecclesiastici, & à secolari:

Nella quarta Sinodo fotto di Simacho, cogregata di ordine del Rè Theodorico: con consenso dell'istesso Papa furono trattate, & composte le differenze con li accusatori del detto Simacho; di essentioni d'altri Chierici, non ce n'è pur pensiero. La quinta fu l'anno seguente celebrata, nella quale sù approuato vn libro di Ennodio, scritto à sanor di Papa Simacho, & fatto Decreto, & condannati quelli, che conspirassero contro li loro Vescoui. Nella sesta si commanda, che chi possiede beni legati alla Chiesa, ò nero offerti à Dio senza il consenso del Vescouo, sia scommunicato; ilche in molte maniere si dimostra esser giusto, & con molte parole, che sarebbe lungo il riferirle, che non dubitarà alcuno esser peccato l'vsurpare quello, che è della Chiesa, si come ne anco dubiterà, che l'vsurpare l'altrus sia peccato, tanto più quando la cosa vsurpata è consecrata à Dio: ma per dire, che nessun possi vsurparsi quel della Chiesa, in questo l'Ecclesiastico non può hauer più libertà di quel, che si habbia il laico, & ogni huomo, etiandio infidele; che, fia di chi si vuol la robba, l'vsurpar l'altrui è male,& peccaro; di maniera che, il prohibire, che nissun vsurpi quel della Chiefa, non è se non applicar al patticolare della Chiesa quello, che

la legge di Dio vniuersalmente dice; non vsurpar l'altrui, & senz'altra dichiaratione ogn'vn hauerebbe inteso, che l'vsurpar quello, che

già la Chiesa possiede, è peccato.

Sono anco in quel Concilio queste parole, che è ben portarle formalmente, perche le veggo allegate in altri di questi nuoui Scrittori. Non licet ergo Imperatori, vel cuiquam pietatem custodienti aliquid contra mandata Dinina prasumere, nec quicquam, quod Euangelicis Propheticisque, & Apostolicis regulis obuiat, agere : iniustum enim iudicium, & definitio iniusta, regio metu, vel iusu à iudicibus ordinata non valet, nec quicquam, quod contra Euangelicam, vel Propheticam, aut Apostolicam doctrinam, constitutionemque eorum, siue Sanctorum Patrum actum fuerit, Stabit, & quod ab infidelibus, aut hæreticis factum fuerit, omnino cassabitur: perche da questo forse vorrà anco il Padre Bouio prouar, che si trouasse in quel tempo quella libertà, che vorrebbe al presente stabilire, ma certa cola è, che non fa punto alla proua di questa, il dire che sarà cassato, & inualido tutto quello, che sarà fatto, giudicato, ò diffinito. contro li Precetti Diuini, ò contro le Regole Euangeliche, Apostoliche, ò Profetiche. Mà facciamo fine à questo, che di Papa Simacho il Padre Bouio, così lungamente ci hà fatto trattare per necessità : solo resta pur d'auuertire, che quantunque nelli Concilij Stampati nuouamente venga transportato l'ordine delli antichi, oue la palmare si pone in terzo luoco, è nondimeno certo, che su la quarta: Io l'hò restituita al luogo suo, ilche se ben è niente al proposito, l'hò voluto dire, accioche nessun pensasse, che fosse fatto per errore.

Nel 506.il Concilio Agatense cap. 32. il quale, come è il solito suo, non hà riuisto in fonre il P. B. ma in Gratiano 11.q.1. ilquale il riferisce così, clericum nullus prasumat apud sacularem iudicem Episcopo non permittente pulsare: mà nel testo del Concilio dice, clericus nec quemquam prasumat apud sacularem iudicem, Episcopo non permittente, pulsare: questo non dà libertà, ò essenta li chierici dalli giudicij: mà à loro com manda di non accusare alcuno nel foro Secolare senza permissione del Vescouo cosa giustissima, & santissima; & alla mansuetudine Sacerdotale, & alli ministri di santa Chiesa condecente. Mà se forse volesse il Padre Bouio cauar qualche argomento delle parole seguenti, Sed & si pulsatus fuerit non respondeat, nec proponat, nec audeat criminale megocium in iudicio seculari proponere, interpretando, che il non respondeat, vogli dire, che non debba comparir, ne anco per Reo, questo è manifestaméte cotra del vero senso del Concilio, prima per la natura stessa della cosa perche è vano il comandamento satto al Reo, che non vogli andar al giudicio; mà bisogna poter comandar ò al giudice, che no lo riceua,

riceua, ouero all'accusator laico che non l'accusi, & poi perche le parole s'applicano al chierico, per prohibirli, che non si faccia attore, & quelto si comprende da quello che aggionge, nec audeat criminale negocium in iudicio saculari proponere, così quel; si pulsatus suerit, non respo deat, nec proponat, vuol dir, come ben mostra la parola (proponat) che se farà Reo, non ricouenga il suo attore nel giudicio secolare: si che questo canone altro sin qui non tratta, se non, che li chierici, per nissun mo do facciano l'attore, ne accusando loro alcuno al foro secolare, ne quá do essi siano accusati, possino meno ricouenir il loro accusatore. Nel re sto di quel canone poi parla de secolari, & dice, che se alcuno calunniarà gli Ecclesiastici, sia scommunicato: Si quis verd sacularium per ca lumniam ecclesiam, aut clerum faticare tentauerit, & connictus fuerit, ab ecelesiæ liminibus, & à catholicorum communione, nisi digné penituerit, coerceatur: Oue può vedere il Padre Bouio, che non prohibisce à secolari l'accusar chierici, nè al magistrato il giudicarli, mà impone la pena di scommunica à chi li tenta fatigare per calumniam, adunque bona fide, & pro institia licebit: onde direttamente parla questo Concilio contro le pretensioni del Padre Bouio.

Nel 510. Hormisda Papa nell'epi. 10. così lo cita il Padre Bouio. Ma ne i nostri libri, non essendoci tante epistole d'Hormisda. non hò saputo quale habbia voluto allegare. Tuttauia hò lette tutte quelle che ci sono, en non ci è parola, oue si mostri libertà Ecclesiastica: nè meno in senso si troua cosa, che à modo alcuno faccia al caso: solo nell'episto la 8. in fine si leggono queste parole: quoties vniuersalis poscit religionis causa, ad concilium te cuntti fratres euocante conueniant, es si quos eorum specialis negocii pulsat contentio, iurgia inter eos obietta compesce discussas eris legibus determinando certamina: Mà trattando il Pontesice di cose Ecclesiastiche, ed i religione, come dicoso le parole, vniuersalis poscit re ligionis causa, come sà per la libertà d'hoggi nelle cose temporali?

Nel 517. il Concilio Epaunense c. 11. clericis, sine ordine Episcopi sui, adire, vel interpellare publicum iudicium non prasumant, sed etiam si pulsati fuerint, sequi ad saculare iudicium non prasumant: Nella prima parte se gli prohibisce il farsi attori, mà non si commanda cosa alcuna, ò prohibisce alli giudici, ò vero alli laici, che hanno attione contro di loro: che non possino chiamarli al giudicio. In quelle parole che seguono ne gli stampati, & corretti nouamente del 1585. hà vn'altra lettione in vece di non prasumant, dice non morentur, si che alli chierici sia prohibito l'esser attori; mà quando altro hauerà contro di loro giusta attione, sequi ad seculare iuditium non morentur, che significa non ritardino il giudicio, ò restino d'andarui; si che questo canone si y vn precetto sat

to alli chierici, che chiamati vadino mà non comparisse à essi spontaneamente, ò sieno attori in giudicio. Io non prendo à canonizar questa lettione: mà dico bene, che da vna lettione doppia non potrà il Pa dre Bouio cauar argomento più per la sua parte, che per la contraria, & quanto à me credo, che sia più ragioneuole il senso non morentur, che sa contro di lui, per che il replicar due volte il verbo presumant, quan do vna volta sola reggerebbe meglio tutte due le clausule; e assai trista grammatica, & perche, come si è detto, pare, che il Concilio no hab bia altro sine, saluo che prohibire alli chierici l'essere autori delle con trouersie, & non litigare se non sforzati, & quando sono chiamati Rei.

Quel che soggionge di Theodorico, non hauerebbe bisogno di risposta oltre di quello, che si è detto con l'occasione delle due Sinodi Romane, che allega, & massime hauendo Maestro Paolo essaminato diligentemente questo particolare nella sua Apologia per Gio. Gersone: mà perche li vegga quanto poco serua al proposito; dico prima esser falso quello, che il Padre Bouio dice, che Theodorico hauendosi prima arrogato di giudicar li Vescoui, rimesse poi il giudicio di quelli alle Sinodi, poiche in quella si tratta non del giudicar tutti li Vescoui, mà di Papa Simacho solo; nè valerebbe questa conseguenza; 11 Rè, auuisato, che non toccaua à lui, lasciò, che'l Sinodo giudicasse la causa del Pontesice, adunque gli altri Vescoui, & tutti li Chierici sono essenti dal giudicio, se non meli vuol hora far tutti Papic Mà non è anco vero il fatto, nè anco in questo sol particolare, anzi essendo nata controuersia sopra l'elettione di Simacho, e di Lorenzosanda rono à Rauenna al giudicio del Rè Theodorico, il quale fondato nella legge del Rè Odoacre, sententiò à fauor di Simacho. Et quella quarta Sinodo, oue su liberato Simacho dalle accuse, su congregata di ordine del Rè, col consenso del Papa, il qual desiderana veder il termine della sua causa; & il Concilio di attione in attione del tutto daua conto al Re in Rauenna; nè si venne alla conchiusione di quella causasenza hauerne prima auuisato il Re, & hauutone da lui licentia, & che si contentaua, che essi congregati terminassero il negotio, pure che ne seguisse la pace nella Città di Roma; le quali cose così succintamente qui trascorro, perche da gli atti stessi del Concilio ogn'uno se ne può informare; & chiarirsi, che da quella Sinodo nessuna cosa fù fatta se non per ordine speciale di quel Rè.

Mà à chi non mouerebbe riso il Padre Bouio nella allegatione d'vna Epistola di Athalarico Rè de' Goti al Clero di Roma, scritta l'anno 520; & col modo d'allegarla, & per allegarla à proposito della Ecclesiastica libertà ? ci manda prima à leggere in Baronio con tanta diligenza tom. 7. pag. 134. non era meglio mandarci à leggere l'istelsa Epistola, che si troua nelle collette di Cassiodoro 1.8. Epistola 24. che à quei tempi la scrisse, & non ad auttor, che hora mille anni doppo scriue? alcuno hà qui pensato, che non l'habbiate veduta Padre Bouio; mà io son di contrario parere, che habbiate anco veduto quanto apertamente sà contro di voi; perche concede questo Re, che le cause delli Chierici Romani sieno dal Papa giudicate, mà se egli non gli farà giustitia, possino andar per ricorso al giudicio secolare. Se volete le parole formali sono queste: Et si forte, quod credi nefas est, desiderum fuerit petitoris clusum, tunc ad sacularia fora iurgaturus occurrat. Non so se questi fas, ò nefas: sarà il ius divinum. Sò bene, che non conviene farsi per debito, & ragione independente quello, che per gratia vien concesso dà alcun Principe; & in questa concessione diede Athalarico la gratia limitata con ricorso dal Foro Ecclesiastico al secolare, accioche non auuenisse, che il secolare nel Foro Ecclesiastico ritrouasse poca giustitia, che ogni tempo ne viene con le sue imperfettioni, & abusi; i quali in qualche età passano poi il segno.

Intorno il 53 o.ci apporta Giustiniano, in authen.const 79. 83. & 123. Hora veggiamo, che forte argomento possi di qui cauare il Padre Bouio: nella 79. commanda Giustiniano alli Magistrati, che non mandino essecutori secolari nelli Monasterij de Santimoniali, Monache, o altre Donne di vita Religiosa, che chiamauano allhora Ascetrie, perche non conuiene all'honestà di quelle Donne, mà lassino far alli Vescoui. Questa è la libertà de' Chierici? mi par vna strana Metamorfosi di femine in maschi; la 83. distingue le cause de Chierici in ciuili, & criminali, & Ecclesiastiche: nelle Ecclesiastiche ordina, che giudichi il Vescouo solo, nelle ciuili l'istesso Vescouo, se non sarà impedito: mà se hauerà impedimento, ò per infirmità, ò per altro, giudichi il secolare: nelle cause criminali giudichi il Magistrato secolare solamente. Questa certo proua la libertà Ecclesiastica; perche prima tutto è concessione dell'Imperatore; poi perchenelle cause criminali non vuol, che habbia parte alcuna l'Ecclesiastico; nelle ciuili concede al solo Vescouo non impedito, non già, che si possafare vn tribunale, & deputar chi vuole. Se questa è la libertà Ecclestastica, che il Padre Bouio vuole, gli sarà conceduta senza contradittione.

Nella 123. determina le qualità di chi debbe essere eletto Vescouo, quel che si deue seruar nell'elettione, la età, che deue hauere; se fosse accusato, come si debbe procedere, se sospendere, ò impedir l'ordinatione: che li Vescoui non possino lasciar le sue Chiese senza li-

Digitized by Google

eenza delli Patriarchi, o commandamento dell'Imperatore: che & facciano le Sinodi ogn'anno, che Vescoui, Preti, & altri Chierici nom possino giocar à rauole, ò intrauenir à spettacoli, sotto pena di esser prinati per tre anni del ministerio, prohibisce à Vescoui, & Preti lo Icommunicar alcuno, senza mostrar la causa, sotto pena d'eller scommunicari "prescriue le qualità, & età di quelli, che si deuono ordinaresche li Chierici per falso testimonio in ciuile sieno sospesi per tre anni dal ministerio, in criminale puniti con le pene delle leggi; prohibisce alli Chierici l'hauer donne in casa, eccetto parenti; è queste Padre Bouio prouano la vostra pretesa Ecclesiastica libertà? Io per me hauerei creduto, che da questa Nouella si prouasse, che Giustiniano faceua leggi anco sopra le cose puramente Ecclesiastiche, non però spettanti alla fede, ma alla disciplina, ne sò, se alcuno hauesse voluto far vn argomento à voi, che cosa hauerebbe potuto portarui più direttamente contra, & se questo lo reputate à vostro fauore, mi marauiglio, che non habbiate addotto per argomenti anco la 137. doue statuisce Giustiniano, quale cose nella Messa si deuono dir con alta, ò con sommessa voce: la 140. che stabilisce le leggi veechie intorno à i matrimonij, & come si sa il contratto matrimoniale per scambieuol consenso, cosi si dissolua, & C. de Episcopis I. si quis conscribendo, che dichiara, che li Chierici possino renunciar al privilegio del Foro, che è apunto di quelle cose, che stanno con le vostre presenti pretensioni.

Nel 537. Il Concilio Aurelianense cap-31. Clericus cuiuslibet gradus sine Pontificis sui permissi nullum ad saculare iudicium prasumat attrahere, neque Laico, inconsulto Sacerdote, Clericum in saculare iudicium liceat exhibere. Nella prima parte il Concilio prohibisce alli Chierici l'esserattori in Foro seculare. Quanto nella seconda il Canone septimo del Concilio Matisconense di sopra allegato dimostra, come si intendano li Decreti delli Concilii Francesi, che rimettono alli Vescoui le cause delli Chierici, peroche s'intendono (dice quel Concilio) absque causa criminali, idest homicidio, furto, aut malesicio. Et questo Concilio molto ben si porta per interpretatione di quello di Orliens, essendo

celebrato circa il 575.

Nel 590. allega in primo luogo Pelagio primo, di questo ne i Concilij si ritrouano alcune Epistole, & ordinationi, doue nè di essentioni, nè di libertà Ecclesiastica vi si ritroua cosa, che à modo alcuno, ò in parole, ò in senso, ne tratti. Il soggetto di quasi tutte, è il scisma di Massimiliano, & Thracio Vescoui, contro de quali, hauendo esso Pontesice mandati alcuni suoi delegati, prega instantemente, & replicata-

Menre Narsete Patritio, & Duca in Italia, che voglia ainearli, in tali negotio, con la forza del braccio secolare, che sarà opera grata à Dios & conforme alle Canoniche ordinationi; di libertà Ecclesiastica, ò immunità ne verbum quideme Mà perche cita Gratiano i r.q. prima, liò, pensaro, che habbi sorsi preso errore, & habbi voluto dir Pelagio & condo, & non Pelagio primo, che di quello ci sono li duo Capitulia vno è il cap. experientite tue, & l'altro cap. si quisquam clericus; mà mè questi ancora ponno dargli argomento della sua libertà: poiche d'altro non parlano, se non conforme alla legge di Giustiniano.

Nella nouella 83 la quale concede nelle caufe ciuili solamente alli Vescoui il Foro di giudicar, oltra le Ecclesiastiche, anco le cause ciuili, & in quelle se il laico conuiene vn Clerico, debbe per le leggi Giustiniane andar al Foro Ecclesiastico. Non più à propolito sa l'allegate. capo 13. del Concilio Terzo Toletano, che così dice: Diuturna in disciplinatio, & licentia inolita prafumptio, vique adeo illicitis auribus aditum. patafecit, ve clerici conclericos suos, relicto Pontifice suo, ad iudicia publiea pertrahant; proinde statuimus boc de catero non prasumi: si quis hoc prasumpserit favere, & causam perdat, & à communione efficiatur extranens. Oue parla alli soli Chierici, & prohibisce il farsi attori, & nelle cause sole trà Chierici vertenti, che, come più volte si è replicato; non lieux al giudicio secolare il poter giudicare; mà ad essi prohibisce i letigij rrà loro: ma quello, che leua ogni scropolo è, che cosi questo Concilio, come altri dal Bouio citati, sono congregati perauttorità regia delli Rè di Spagna; onde le concessioni, & Canoni non sono privilegij independenti dalla potestà secolare delli Re, come vorrebbe, mà di loro commandamento,& autroritàs & può vedere il Padre Bouio 🔊 che questo particolare hà la confirmatione del Re Ricardo con queito titolo, & edictum Regis de confirmatione Contili, che comincia: Gletiofissimus Dominus Ricaredas Rex., vninersis sub regimine nostra potestatis, consistentibus, amatores nos sui dinina faciens veritas nostris principaliter sensibus inspirant, ve causa instauranda fidei, ut disciplina Ecclesiastice Episcopos omnes Hispania nostro prasentari entmini inberemas: Infra capitula enim que nostris sensibus placita, & discipline congrua, à prasenti conscripta sunt Sinodo, in omni auctoritate, sine clericorum, sine quorumcumque omnium observentur, & maneant: Et iui harrando tutti li Decreti fatti compendiosamente, & pertinenti alli Chierici, & loro beni, & ' costumi, de matrimonij. del congregar Concilio, alquale interuengano i suoi giudici, & agenti seculari, concludet Has omnes conflitutiones. Ecclesiasticas, quas summatim, breuiterque perstrinximus, sicut plenius in Canone tomingur, manore pro peremi stabilitate fancimus. Si quis ergo cleri-

vue aut laicue, harum sanctionum obediens effe noluerit, st epistopus, praf. byter, Diaconus, aut clericus fuerit, ab omni Concilio, exconimunicationi fubiacoat, si verò huius fuerit, &c. Le quali cose se prouino la libertà, che vuol persuader il Padre Bouio, ò chiarissimamente mostrino tutto l'opposito, è da se chiaro. Io per me mi marauiglio, che posti tal luoghi, & sforzi gli altri à mostrarli cose, che non li piaccia hauer vedute, poiche egli tenta stabilir vna libertà independente da Principi; & col portar Concilij, altri de quali sono congregati, & confirmati da Principi, altri si fondano sopra li privilegij concessi da Principi, ilche proua appunto il contrario; sarà anco auuertimento generale, che li Concilij hanno cominciato à trattar delli giudicij doppo le concessioni, & prinilegij de' Principi: ilche non si vedrà auanti: argumento chiaro, che, hauute le loro concessioni, sopra quelle fondati, conforme à quelle hanno poi fatto le loro ordinationi, lequali per tanto mai potranno prouar questa libertà independente, come vorrebbe il Padre Boulosmà vna libertà fondata nelli privilegij, & confenso de Principi: la qual'osseruacione sola bastarebbe per risposta. commune di tutti questi luoghi, & altri; con tutto ciò seguiamo l'or-

dine incominciato di vederli in particolare. Circul istello tempo 590.ci allega San Gregorio Magno in cinque Inoghi, quartro de' quali già sono portati da Gratiano 1 1.q.1.& vno cè m'aggiunge il Padre Bouso che è più de gl'altri contro di lui : il pri mo luogo è lib. 1. epift, 29. In questa non si parla, nè di libertà eccleflaffica: nè de immunità, ne di proposito, che anco di lontano si possi tirare: perciò credo, che habbia voluto dire epistola 26. come Gratiano lo cita, mà anco in questo altro non si contiene, se non che li giu diei di Sardegna opprimeuano li chierici, che il Vescouo veniua dispreznato dalli ministri suoi, però il Pontefice l'essorta à gouernar la Chiefa, & à constringer i chierici à tener la disciplina, e non temere le parole di alcuno. Non sò indouinar sopra quali di questi è particolati si polla fondar il Padre Bouio, per la sua opinione, se non sopra quel ponto, che fossero i chierici oppressi dalli giudici, mà non si speci ficando la maniera di tal oppressione cioè se fosse perche nel giudicar gli facessero ingiustitia, ò d'altro modo, non sene può dedurre argomento di essentione, come niente cocluderebbe, chi dicesse d'vna delle Città suggette all'ecclesiastico Dominio; nella tal città è il tal gouernatore, mandatogli da Roma, dal quale con estorsioni, ò altra tirannica maniera nelli giudicij restano li Cittadini oppressi, non si potrebbe per verun modo conchiudere, adunque sono essenti, & liberi dal fuo giudicio, mà più tosto si conchiuderebbe il contrario, che sieno loggetti, mà che egli faccia male, abulando la potestà legitima in oppressione: così quà S. Gregorio non riprende, che contro la libertà Ecclesiastica fossero li chierici giudicati, mà che fossero oppresse. dall'oppressione ogni vno deue esser libero; mà non dal giusto giudicio: dunque dal dannar, che fà il Papa l'oppressione delli chierici, non si può argomentar la essentione, & libertà. L'altro luogo, che apprello allega è lib.4.epistola 75. Questo libro non hà più, che 46. Epistole, può esser che il Padre Boujo non l'habbi veduto in sonre, d habbi altre divisioni, ò come Gratiano lo cita habbi voluto dir, c.75. che è poi l'epistola 31.mà ne anco in questo trouerà cosa à suo fauore, mà ben contraria. Contiene questa epistola, che l'Imperatore Mauritio in certo negotio haueua scritto à San Gregorio, che egli era va semplice; il Pontefice gli rescriue, che ciuilmente gli haueua voluto dir, che fosse vn pazzo, & con vna modestissima infinuacione gli rac corda, che se bene era Signore de Sacerdoti, & haueua sopra di loro dominio, era però obligato alla debita riuerenza verso loro: Sacerdo tibus autem (dice) non ex terrena potestate Dominus noster citius indignetur, sed excellenti consideratione, propter eum, cuius sevui sunt, eis ita dominetur, ve etiam debitam renerentiam impendat. Et se vogliamo stare nel solo caso di questa epistola, non tratta d'altro, che della maniera del parlare, fignificando che nel commandarli non lo facesse con parole irreuerenti, il che si conferma dall'argomento, che sa San Gregorio, che se li pagani honorauano li suoi Sacerdoti, gli deuono honorar an co li Principi christiani: mà gli pagani gli honorauano si , non però da questo honor, ò rinerenza seguiua, che fossero elsenti, ò non soggetti all'osscruanza delle loro leggi: apporta iui anco l'essempio della riuerentia, che Constantino portò all'ordine Sacerdotale, del quale lungamente è stato trattato. per tanto in questa lettera non appar cofa, che si douesse addur dal P.Bouio adesso. Allega in terzo luogo, che è quello, che aggioge oltre Gratiano lib. 5.epistola 2 5.il soggetto del la quale è che Massimo (à cui scriue questa epistola san Gregorio)s'ha ueua intruso nel Vescouato de Salona, & più volte era stato dal Pontefice ammonito, nè mai haucua voluto obbedire, & in particolare hauendolo chiamato à Roma per réder conto di questa vsurpatione, & d'altre querele ancora, de Simoniaca hæresi, no c'era voluto andare, iscusandosi, che l'Imperatore hauesse commandato, che la sua causa fi terminalse in Salona, senza andar à Roma, hor gli replica in questa lettera il santo Papa, ch'egli non haueua riceuuto tal comandamé to dall'Imperatore, & che quando ancora per le molte occupationi nelli gouerni della republica gli fosse stato estorto vn tal commanda-

mento, con astutia sapendo egli quanto l'Imperatore sosse della disci plina, & dell'osseruanza de gli ordini, amatore, & quanto portasse riuerenza alli canoni, nè si intromettesse nelle cause Ecclesiastiche pro seguiuz &c. le sue parole sono: Quod verò indicas Serenissimos Dominos vt illic debeat effe cognitio, præcepiffe, nos quidem nullas eorum alias de hac re, nisi vt ad nos venire debcas, iussiones accepimus, sed & si forsitan pro reipublice sue vilitate: que divina sibi largitate concessa est, multa cogitantibus, & in diversis sollicitudinibus occupatis, suggesta, & corum instio per obreptionem elicita, postquam & nobis, & omnibus notum est, pijsmos Do--minos disciplinam diligere, & ordines servare, canones revereri, & in causis se sacerdotalibus non miscere : instanter exequimur : da questa non potrà cred'io cauar il Padre Bouio argomento per la libertà Ecclesiastica: poi che oltre l'esser chiaro, che si tratta de causis sacerdotalibus, dell'introdursi in ministerij ecclesiastici: de Simoniaca hæresi: si vede anco, che poteua comandar l'Imperatore, poi che il Santo dice d'hauer riceuuto commandamento dall'Imperatore che Massimo andasse à Roma, & non hauerne riceuuto altro doppo ; & che può essere, che per le occupationi dell'Imperatore qualche altro ordine gli fof-Le estorto di nuouo, ma però non l'haueua riceuuto; dalle quali cose segue, che l'Imperatore com nandaua alli Ecclesiastici, ilche si conferma, perche San Gregorio più ballo aggionge: quod ausem valde te pertimescere, ac omnino trepidare cognouimus, ne hoc forsasse in te viciscamur, quod sine nostro consensu ad Sacerdotalem ordinem cognosceris inordinate prorupise, intolerabilis quidem culpa est; sed bano, secundum iustonem Serenissimi Domini Imperatoris; si nequaquam amplius in contumacia tua errore perstiteris, relaxamus, &c. doue potrà il Padre Bouio vedere che l'Imperatore haueua commandato, che 🛍 perdonasse à Massimo vn delitto. Allega appresso 1.9. epistola 3 2. la qual èscritta à Romano desensore, & qui io suppongo dall'Epistola seguente, che il Padre Bouio sappia, che diffensore era officio Ecclesiastico, che all'hora dauano i Papi; ad vno di essi scriue San Gregorio, perche questo difensore, come mandato dal Pontefice, si drrogaua il giudicar le cause spettanti alli Vescoui facendo venire li Chierici al suo tribunale, abusando la sua potestà, il che accade molte volte; onde perciò gli Vescoui ne restauano dispreggiati. In questa lettera gli prohibisce tale abuso, & viurpatione, ordinando, che sia seruata alli Vesconi la sua giurisdittione: per lo che dal Prohibir il Papa, che due giudici Ecclesiastici non si perturbino le sue giurisditioni, non si può vedere come pensi cauar proua il Padre Bouio per allerir questa libertà, nè come di quà siano gli Ecclesiastici essenti

fopra col Canone del Concilio Marisconense, che non è vero: il secondo Capitolo dice l'istesso appunto delli Chierici, che il primo dice communemente di quelli, & delli Laici, che la sentenza pronunciata dal Giudice non suo, non vale, che è vero, mà qual sia suo Giudice, ò qual non suo, questo luogo non ne parla, & non conueniamo con voi Padre Bouio in questa consequenza, Niuno, ò Chierico, ò Laico deue esser giudicato da altro, che dal suo competente Giudice (questo dicono i luoghi allegati;) Adunque li Chierici sono liberi dalli Magistrati Secolari, nelle cause Politiche; perche diciamo, che in queste sono Giudici competenti, quando la cossuetudine gli approua per tali.

- Circa l'ottocento apportado il Padre Bouio Carlo Magno nel Capitolare li6.cap. 105.& 109. credo, che apportarà anco non poco marauiglia, seruendosene per mostrar, che gli Ecclesiastici non siano soggetti alle leggi de' Principi, anzi per mostrar, che in quel tempo ci fosse l'vso di libertà Ecclesiastica nel modo, che hora si pretende:perche, chi leggerà il Capitolare, & le Historie di que' tempi, verrà in cognitione indubitata, che Carlo Magno gouernaua, così gli Ecclesiastici, come li Laici; in particolare leggendo le Parole del Proemio del primo Libro vedrà, che scriue à gli Ecclesiastici del suo Regno, & gli manda li suoi Ministri, acciò che insieme con loro riformino la Chiesa dicendo, che in ciò segue l'essempio di Iossa Rè de' Giudei, & quello, che più importa, nel principio del secondo libro dice esser stato constituito da Dio al gouerno della Chiesa, & del Regno, & che gli Ecclesiastici, & Secolari sono suoi adiutori, & in ciò sono in parte del Ministerio, & premette, vna buona admonitione alli Vescoui di quello, che al loro carico appartiene. Che giudicasse egli le cause de gli Ecclesiastici si vede nel lib. 3. cap. 77. oue constituisce, che se li Vescoui, Abbati, Conti, ò altri Potentati, haueranno cause trà lorn, & non si potranno pacificare, sieno commandati di andar alla presenza sua, né possino le loro contese esser giudicate in altro luogo. Et se alcuno vorrà vedere, che così anco osseruassero li suoi Maggiori, legga nel libro 5. cap. 2. che trouerà, che del 742. Carlo Mano sa leggi fopra gli Ecclesiastici, che non portino arme, nè vadino alla caccia, & altre molte: mà veniamo alli duo citati luoghi lib.6. cap. 105. Pt de incestuosis, & criminosis magnam curam habeant Sacerdotes, ne in suis percant sceleribus, & anime eorum à districto iudice Christo eis requirantur, similiter de infirmis, ac pænitentibus, vt morientes sinc sacrati olci vnetione, & reconciliatione, & vintico, non deficiant, & vt quattuor temporum leiunia à fidelibus diligenter cufi odiantur, one si tratta dell'Osticio, & cura, che debbono essercitar, & prendersi li Curati, che è il ministe-

sio commandatogli da Dio, & la seruità, che debbono far al popo-3 lo, loro raccomandato; certo, che hà trouato il Padre Boujo via bello argomento della libertà Ecclesiastica. L'altro luogo cap. 100. Quacunque à singulis Regibus circa Sacrosantias Ecclesias sunt constituta, vel finguli quique Antifites pro causis Ecclesiasticis impetrarunt, sub. pana sacrilegij jugi solidata eternitate, seruentur; Clerici eijam non facularibus indicibus, sed Episcopali audientia reserventur : fas enim non est y: ve dinini muneris ministri, temporalium potestatum subdantur arbitrio, Dal che tanto è lontano, che si possa cauar quella libertà indepen-. dente, che vuole il Padre Bouio, che anzi se ne caua il contrario, che, li Re, possino constituir circa le Chiese, mà la parte principale della libertà che si cerca, non consiste ella che nissun Laico possi far: leggi sopra le Chiese, ancorche fauorabile? Mà qui pur si comai manda, che le leggi delli Re sopra le Chiese sieno inuiolabilmente, olleruate. In quello, che soggionge, vel singuli Antistites, vi specifica, di che si parla, con dir; pro causis Ecclesiasticis impetrarunt : il cheanco dimostra, come si deua intender quello, che segue, ciò à. nelle cause Ecclesiastiche, & in quelle, che li Principi haueranno, riferuate all'Ecclesiastico; che è quello, che Maestro Paolo insegna: Che li Principi hanno concelle quelle immunica.

Circa l'860. Nicolò primo Epistola 8. ad Michaelem Imperatorem. In veramente à questo non sò, che mi rispondere, perche quehad vna Epistola diesi fogli longa, che se bene il principal soggetto. è del primato della Santa Romana & Apostolica Sede, & che non, roccana all'Imperatore impedirsi ne' suoi giudicij , trattandosi di : cause di Fede, & Religione, nondimeno contien tanti particolari, che non la pollo quà sommare: e sò bene, che non vi è cosa, che faccia per il Padre Bouio, se non è quel luogo, che anco da Gratiano è citato. 96, dist. d'onde la maggior, parte de queste allegationi sono. causte. Dice il Papa, che inanti la venuta di Christo turono alcuni Sacerdori, & Re insieme, il che anco il Diauolo immito ne' membri fuoi, che perciò gl'Imperatori Pagani erano anco Pontefici Malfimi: Sed cum ad verum ventum est, vltra sibi nec Imperator iura Pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen Imperatorium vsurpauit, quoniam ... idem mediator Dei, & hominum homo Christus Jesus, sic actibus proprijs, ... & dignitatibus distinctis officia patestatis veriusque discreuit, propria ve... Lens medicinali humilitate sursum efferri, non humana superbia rursus in inferna demergi, vs & Christiani Imperatores pro aterna vita Pontificibus. indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tatum rerum Imperialibus legibus veerentur, quatenus spiritalis actio carnalibus dictaret incursibus,

Sideo militans Deo, se minime negotifs sacularibus implicaret, ac vis effins non ille rebus diuinis prasidere videretur, qui esset negotifs sacularibus implicatus, &c.

- Dal luogo suderto, come possi argomentar per questa sua libertà, non lo discerno; anzi dicendo il Pontefice, che fu inventione del Diauolo ne' membri suoi, confonder le due potestà, Secolare, & Spirituale; mà che al tempo della verità Euangelica hà di modo Christo Signor Nostro distinte queste due porestà, & gli offici) loro, che scambieuolmente l'una aiutasse l'altra, hauendo bisogno, & l'Imperiale. della Pontificia nelle cose Spirituali, & la Pontificia delle leggi Imperiali nelle cose Temporali; & che l'Ecclesiastica non si implicasse nelli negocij secolari, ne la Secolare vicendeuolmente s'ingerisse nelle cose Diuine: da questa dottrina facilmente si potrà argomentare, che nelle cause secolari non debba la porestà Ecclesiastica passari limiti suoi, nè impedir all'auttorità de' Principi quello, che nel ciuil gouerno gli hà conceduto Dio; mà non si potrà già mai conchiudere effentione di sorte alcuna nelle cose temporali. Allega poi il Padre Bouio il cap. 70. Ad consulta Bulgarorum, che niente più A al suo proposito. Mà per chiarezza di questo fatto conuien sapere, che li Bulgari furono popoli, iquali lungamente stettero ambigui, se doueuano viuer alla Greca, ouero alla Latina; per laqual cosa anco nacquero gran controuersie al tempo di questo Papa, mà molto più de' succeslori, & massimamente di Giouanni VIII. Hor questi fra molti dubbij, sopra quali si consultorono col Papa, vno era se douessero tolerar li Preti vilorati, ò nò; honorarli, ò pur cacciarli dal loro consortio; alche rispose in questo cap. 70. Consulendum decernitis, &c. che se bene in quel Prete era cosa reprehensibile l'hauer moglie, nondimeno, imitando Christo, ilquale nella sua compagnia sostenne Giuda; & Dio, che A lucer il Sole à buoni, & cattiui, & manda la pioggia sopra giusti, & ingiusti; non lo sbandissero da loro; & poi soggiugne, Verum de presbyteris, qualescunque sint, vobis, qui laici eftis, nee iudicandum eft, nec de visa ipsorum quicquam inuestigandum, sed Episcoporum iudicio, quicquid est, per omnia reservandum: Ilche al proposito dell'essentione non appartiene à modo alcuno, prima perche parla di causa Ecclesiastica, some è se un Prete possa hauer moglie, ò nò, che questo appartiene al foro Ecclesiastico: Li Greci la ponno hauer senza peccato; alli Latini è prohibito; però questa è causa Spirituale, che si conviene al Vescouo, dipoi vi è di più, che quel; Nec indicandum est, nec innestigundum, non parla già del giudicare, che è atto di giurisdittione; mà Agnifica quello, che noi diciamo communemente giudicar i fatti altrui

tui, à con curiosità inuestigarli, cosa che prohibisce l'Apostolo: Tà quis es, qui alienum iudicas seruum? Sì che gli prohibisce l'inuestigare, & giudicar la vita de' loro Sacerdoti, & è cosa chiarissima; altrimente, se hauesse parlato del giudicar del Foro, & Magistrato, non conveniua seriuer questo à Popoli, mà al Prencipe de' Bulgari, che era in quel tempo Michele: onde il cauar da vna tal essortatione, argomento di libertà, ò d'essentione, è suori del proposito, & è consequenza ridicolosa, il dire, Papa Nicolò seriue, che li Laici non deuono giudicar, nè inuestigar le attioni de' loro Preti, dunque sono essenti giudicio de' Principi, & Magistrari nelle cause, & delitti temporali.

Passa à Basilio Imperatore nell'oratione, che nel fine dell'8. Sinodo fece, oue (dice il Padre Bouio) è detto, che li Chierici non possono esser giudicati da' Laici. Io resto certo attonito, che ci vegga quello, che non vi è; trouerà bene, che commanda in quell'oratione anco alli Vescoui, che s'alcuno di loro hà qualche cosa da dir contro di quella Sinodo, la proponga: Quisquis habet aliquid aduersus hans Sanctam, & Vniuersalem Synodum dicendum, Stet in medio, & qua sibi videntur edicat, siue Episcopus sit, sine quisquam de Ecclesiastico Clero, siue Laicus, aut ex ijs, qui civilibus officijs mancipantur, existat: quanquam non sit datum istis secundum canonem dicendi quicquam penitus de Ecclesia Hicis causis, opus enim hoc Pontificum, & Sacerdotum est. Chi potrà hauer dubbio, come s'intende questo passo, dichiarandosi da se stesso. che parla De Ecclesiasticis causis. Seguendo poi innanzi l'Imperatore pronuncia, che, se passata quell'occasione, alcuno hauerà ardir di richiamar contro di quel Concilio, sia ò Vescouo, à altro; egli procederà contro di loro alla condannatione. Nam soluta Sancta, & Vniuersali Synodo, qui apparuerit Ecclesia Dei contradicens, aut non communicans ei., siue Episcopus sit, siue absolute Sacerdos, siue dignitate aliqua præditus, vel aliter connersatus, veniam ab Imperio nostro minime consequetur, sed iuste condemnabitur, & à Ciuitate nostra pelletur; Qui dice, che li giudicarà, condannarà, bandirà, se ben fossero Vescoui; non sò, come faccia col detto del Padre Bouio; mà forse allude ad vn luogo più à basso notato anco in margine con queste parole: Memorabiles sententia Basily Imperatoris de Laicis. De vobis autem Laicis, tam qui m dignitatibus, quam qui absolute conversamini, quid amplius dicam, non habeo, quam quod nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem momere, neque penitus resistere integritati Ecclesia, & Universali Synodo aduersari, hac enim inuestigare, & quarere Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum eft, Il qual luogo si come chiaramente dice, che le cause Spirituali, & le cause trattate da quella Sinodo (che altro non tratto,

.

se non della legittima possessione di Ignatio, & della intrusione di Focio) perteneuano alli Patriarchi, & Vescoui, così non si parla punto delle cause temporali, nelle quali il Padre Bouio pone la libertà Ecelusiastica, nè in tutta questa oratione ci è tal cosa, nè in parole, nè in senso. Vi è anco viraltra oratione, act. 6. mà nè pur iui si parla di questa materia, nè vi è cosa alcuna, che vi si possa tirare.

Nel 1060. Nicolò Secondo ep. decretali: Nelli concilij Stampari del 1 58 5. non ci trouo alcuna Epistola decretale di questo Papa, mà berri decreti di vn Concilio sotto di lui celebrato, li quali anco di quanta auttorità fiano, lo poteua cauare il Padre Bouio dalla prefatione si di questo Concilio, come del rescritto de imaginibus, di Adriano Primo al Re Carlo; di questo allegato Concilio nissun de collettori fanno mentione, mà comparue l'altro giorno. del 1549. nelle mani di Frà Lorenzo Surio in vna carta pergamina, tronco, & mutilato in alquanti luoghi, si che nè anco egli sà, nè di onde, à come gli sia capitato alle mani: & questi decreti, che dice fatti nel Concilio di 113. Vescoui in Roma, gli hebbe da vno, che veniua d'Inghilterra, & in quei tumulti haucua portata quella carta, per venderla per la sua bellezza, & cauarne quel più, che poteua, non lapendo che cola fosse, nè il contenuto di essa. Hor frà gli altri, vn Decreto di quella carta per ancora non trouato altrone, così dice: Ui çuiuslibet ordinis (lericos laici non iudicent, nec de Ecclesijs eijciant, il quale però nulla serue al Padre Bouio, imperoche parla delle cause Ecdesiastiche solamente, come si vede dall'encere de Ecclesia, che vuol diro priuar della cura spirituale, ouero scommunicare, ilche appartiene al giudice Ecclesiastico. Et appresso questo voglio auuertiril Padre Bouio, che non è lecito valersi di proue cotrarie, vna delle qua li distrugga l'altra: si vale in questo di Sant'Anselmo Lucense Padre Spirituale della Contessa Marilde per prouare la libertà Ecclesiastica, ilqual'Anselmo rifiuta l'auttorità di questo Pontefice, con dire, che sà huomo, & soggetto à gli errori. Et veramente Nicolò Secondo, ville in que' tempi, doppo il 1050, quando li Pontefici cominciarono à riferir le concessioni dell'Imperatori, non al modo, che San Gregorio faceua, come Imperiali, mà come Pontificie; si che se nelli tempi seguenti si ritrouara alcun Pontefice, che diminuisca la potestà delli Prencipi, non douerà alcuno hauerne marauiglia, ma però il luogo allegato di Nicolò Secondo non si può dire che sij altro alli Ecclesiastici, che la cognitione delle cause spirituali.

Nel 1076. Gregorio Settimo, l.7: ep. 21. in questa non si parla di libartà Ecclesistica, nè in parole, nè in significato. seriue Acono Regi

Danno-

Daunorum, Episcopis, Principibus, Clero, & Populo effortando alla virtò, se il Padre Bouio non intendesse portar il luogo, one dice: Inter catoras ergo virtutes, quas animo tuo imitandas censueris, Ecclesiarum desensionem in mente tua volumus eminere, Sacerdotalis ordinis reuerentiam proximum locum tenere, ae deiuda institiam, & misericordiam in cunstis te ludiciis discrete seruare, Ilche però non si può tirar al proposito di libertà Ecclesiastica. Segue poi il Pontesice nell'istessa Epistola, & commanda austoritate Apostolica, che sia estirpata da quel Regno vna pestifera consuetudine di attribuire alle colpe delli Sacerdoti la intemperie di tépi, la corrattione dell'aria, le infirmità delli corpi; come che Dio per li peccari delli Ecclesiastici mandi questi slagelli, ilche forse il Padre Bouio vuole, che fosse contra la libertà Ecclesiastica: però vna simil cosa disse Gieremia 23. A prophetis. n. Hierusalem egresa est pollutio super omnem terram. Hò letto anco l'Epistola prima, & 11 se per sorte fosse fallato il numero: & non ci trouo mentione di libertà, &c.

Nel 1080. Anselmo Lucense; per quello, che dica questo Vescouo di Lucca (che fiori dal 1080.) contra Guilbertum Antipapam, atteso che non è citato il luogo particolare, & vi sono tre libri di questo Vescouo, contra quel Antipapa, mi pareua cosa lunga leggerli tutti: massime, che l'argomento trattato da lui mi daua inditio, che non douesse trouarus dentro cosa pertinente à questo proposito, & designaua. passar questo luogo senza risposta parricolare, nondimeno per non trattatlo altrimente, che gli altri , hò letto tutti tre i libri . To veggo da quelli, chè hauendo Gregorio Settimo Papa molte contentioni con Henrico Quarto Imperatore; & in particolare questa, che pretendeua l'Imperatore, la nominatione delli Vescouati, & il Papa voleua, che al Clero, & popolo delle Città folamente appartinesse l'elettione; le cose erano passate tanto innanzi, che il Papa haueua proceduto contro l'Imperatore, con censure, & l'Imperatore congregato vn Concilio in Bauiera haucua operato, che Gregorio folse deposto, & creato Guiberto Arciuescouo di Rauenna, ilquale su chiamato Clemente Terzo, si disendeua il Pontesice tra gli altri aiuti, con le ricchezue, & forze di Mathilde Contessa potente in Italia, appresso la quale per mantenerla, & contenerla tanto sua congionta quanto narrano li Scrittori di quelli tempi, haueua posto Anselmo Vescouo di Lucca; à questo Anselmo scrisse vna Bolla Guiberto Antipapa sopradetto: doue asserendo, che à se toccasse la cura della Chiesa vniuersale, gli sa vn'ammonitione, scongiurandolo per Giesu Christo, che desistesse da sedur, & ingannar la sudetta Contessa, estendendosi à prouare, che la nominatione de Vescouati apparteneua all'Imperatore. Nel primo libro Anselmo altro non tratta, se non chemostra a Guiberto, che non era vero Papa; mà intruso, & lo conforta à ritornar à l'vnità della Chiesa: quanto à Mathilde, risponde chiamando: Dio in testimonio, che non ricerca da lei cosa alcuna terrena, ò carna-le, & che non desidera altro, che vscir di questa vita; & che serue à Dio, giorno, e notte, custodendo la detta, contessa à Dio, & alla sua Santa Madre Chiesa, che gli l'hà raccommandata.

Nel secondo Libro inuehisce grauemente contro quelli, che dauano la nominatione delli Vescouati all'Imperatore: mostra per tutto il Libro questa esser vna corruttela contra la institutione antica, per la quale morto il Vescouo sempre l'elettioni del successore era stata fatta dal Clero, & dal Popolo, & questo lo replica vn centinaro di volte, che io ne portarò quì vn sol particolare; il quale è la conchiusion del Libro. Patet itaque Sanctorum Romanorum Presulum auctoritate, & Patrum, Sanctarum vniuerfalium Sinodorum septima, atque octana, Pontificum, electionem Cleri, & populi cuiufque esse debere. Patet quoque Chri-Rianissimos Imperatores Constantinum, Constantem, Valentinianum, Theodosium, Archadium, Honorium, Carolum, Ludonicum, caterosque fide, & religione præstantes, eandem consuetudinem ab Apostolorum temporibus observatam minime violasse. Et ad vna oppositione fattagli da Guiberto, che Papa Nicolò Secondo, anni 1 s.innanzi, hauesse in vn Concilio statuito, che il Pontefice, non potesse esser consagrato, se l'elettione prima non fosse notificata al Re; risponde Anselmo, che il Papa è vno delli cinque Patriarchi, & però non hà potuto mutar li Decreti, de tutti li cinque insieme, che con 2 50. Vescoui, nel Concilio 7. & 8. haueuano statuito il contrario; & che dicendo questo, non pretende far ingiuria alla memoria di Nicolò Secondo, perche fù huomo, & perciò soggetto à gli errori: questo è il contenuto del Libro: doue m'è paruto essere molto contrario al Padre Bouio quel luogo, che il Papa è vno delli cinque Patriarchi, & che non può mutare li Decreti di tutti cinque; si come anco quel dire, che Papa Nicolò fosse soggetto à gli errori in vna determinatione, che sece in Concilio, mà però tralasciando queste cose, & vedendo che in fatti non vi era luogo alcuno, che pur imaginabilmente si potesse stirare per prouar quella libertà Ecclesiastica, che il Bouio pretende: hò replicata la lettione per osseruare se vi fosse almeno la parola, & hò ritrouato vn luogo, doue porta formalmente vn capitolo di Carlo Magno, & Lodouico Imperatori, & dice:

Hoc enim Carolus, & Ludouicus gloriosi Imperatores in primo libro capitulorum suorum statuerunt, Sacrorum Canonum non ignari, ve in Dei nomine San Eta

Sancta Ecclesia suo liberius potiatur bonore, ascensum ordini Ecclesiastico prabemus, vt scilicet Episcopi per electionem Cleri, & populi, secundum statuta Canonum, de propria diocesi, remota personarum, & munerum acceptione, ob vita meritum, & sapientia donum, eligantur, ve verbo, & exemplo sibi subiectis prodesse valeant, & soggiunge Anselmo: Certe constitutio hat sam consonantissima Sanctorum Patrum constitutionibus esse perpenditur, ve si vel d Nicena, vel qualibet etiam vniuersalium Synodorum promulgaretur, non minus spiritu Dei per istorum ora, quam per eandem prolata crederetur: hoc quippe docet, hunc esse honorem, hanc esse libertatem Sancta Ecelesta: Clerum scilicet eidem, & populum sibimet Pontificem eligere debere. Adunque la libertà della Chiesa tanto prouara da Anselmo, in tutto vn'intiero Libro con lunghissima raccolta di determinationi di Concilij vninersali, de Santi Pontefici Romani, de Padri Ortodossi, & come ordinata da gl'istessi Santi Apostoli, & inuiolabilmente seruata nella Chiesa di Dio, questa libertà, dico, doue il Padre Bouio sa sì gran fondamento per la sua opinione, è che morto il Pontefice di qualunque Chiesa, il Clero, & Popolo eleggano il successore; mà il dir questo adesso è heresia. altra libertà Anselmo non vuole, per ilche di tutto questo io ne lasciarò il giudicio al Lettore. Il terzo libro è vna inuettiua contro li Sacerdoti, che vendono le cose spirituali, & vna colletta di Canoni intorno alle qualità, & officij de gradi Ecclefiastici: doue di libertà Ecclosiastica, nè in fatti, ne in parole vi è mentione alcuna. Mi è piacciuto di vedere nel secondo Libro accidentalmente, che questo Vescouo porti le parole del Salmo. Maledicent illi, & tu benedices. in proposito di vna scommunica ingiusta, ilche prego il Padre Bouio, che si degni di vedere, accioche per l'auuenire non si trauagli contro l'Imprese, che li Librari mettono nelli frontispicij de Libri.

Nel 1100. di Iuone Carnotense cital'ep. 162. in questa apporta il Padre Bouio vna particola, che gli par che faccia per la sua parte, mà non il resto, che meglio dichiara il fatto. L'occasione di scriuere quella epistola su perche essendo accusato vn Canonico di Bellai pretendeua il capitolo, che appartenesse à lui il giuditio, & la corte Regia voleua giudicarlo; dimadarono consiglio ad Iuone, ilqual rispose con le parole che il Bouio recita. Io non voglio lasciar di auuertir, che quando Iuone scrisse questa lettera, si ritrouaua in gran disgratia del Rè per dieci anni inanti; onde essendo andato il Clero di Bellai in controuersia di giurisdittione tra li ministri regij & esso Clero à confulto da Iuone, pensarà ciascuno quanto di forza potesse hauer il suo detto. Mà non sa meno per il Padre Bouio, atteso che Iuone dice, che

è difficile

àdifficile dar conglio în tal cafo, perche lasciando estaminar il suo Ca nonico fuor della Chiefa, offendono la legge Canonica, ricufando l'audientia della Corte Regale, offendono il Re, & se bene sapenano, quel. lo che è più vero, & honesto, nondimeno è necessario seguir quello, che è più tolerabile, perloche non ardisce dargli altro consiglio, che. quello, ilquale la patientia loro può rolerare. Onde chiaramente constanche s'hauesse hauuto il concetto, c'hoggi si sorma della libertà Ecclesiastica, per la quale il Padre Bouio dice in fine di questo libro che siamo obligati farsi ammazzare nelle controuersie presenti, haucrebbe Iuone dato configlio contro la sua conscientia, & essortato à far vn peccato mortale, per non incorrer la disgratia del Re, & se il Padre Bouio stima di tanta autorità questa epistola di Iuone, che ne vuol cauar vn articolo di fede, non doueua egli contro la dottrina di Iuone configliare gli Ecclesiastici dello stato di Venetia, non solo ad incorrer la disgratia del suo Principe, mà anco alla perdita delli beni, & della vita in vna causa appunto simile à quella, nella quale Iuone giudicò, di non dar tal configlio. Qui io vorrei vna risposta soda da. chi si vuol seruir di Iuone: egli essendo in disgratia del Re tuttauis non configlia alcuno per caulfa di essentione dalli giuditij incorrero la disgratia del Re: adóque gli Ecclesiastici dello stato di Venetia han no operato secondo la dottrina che il Padre Bouio approua: Et padr questo per digressione, poiche perciò non si mostra, che Iuone non apa prouasse quella libertà Ecclesiastica, che il Padre Bonio vuole: la onde passando inanzi lo dimostrarò con vna sua epistola à Papa Pascale 2. & è al numero 206. doue espone al Papa, come egli insieme con Theobaldo Prior di S. Martino di Parigi haueuano trattato col Re. che riceuesse in gratia Rodolfo Vescouo di Rems, & gli concedesse l'andar alla sua Chiesa, & che finalmente il Rè, & la sua corte si contentò, con questo che Rodolfo gli facesse il sagramento corporal, & la fideltà, che tutti gli Arciuescoui di Rems, & gli altri Religiosi, & Santi Vescoui del Regno di Francia haueuano per inanzi fatto il che (soggiunge Iuone) se ben non era lecito per il rigore delli comandamenti]non dice di chi,mà mostra del Papa, nondimeno egli lo consegliò & Rodolfo lo fece, perche cosi ricercana la charità, & soggiunge al Papa, che ellendo il compimento della legge la charità, petimus flexis genibus cordis, vt hoc eodem intuitu charitatis, & pacis veniale habeat Daterna moderatio, quod i llicitum facit non aterna lex, sed intentione acquirenda libertatis prasidentium sola probibitio: qui noterà il Lettore quattro cose; La prima, che tutti li Vescoui di Francia Santi, & Religiosi giuranano in quei tempi, & per molto innanzi Sacramento, & fideltà لد

al Re. La seconda che quantunque parsone il Papu hauelle prohibito far questo à Rodolfo Remense, nondimeno glà sù lecito di farlo per hauer la gratia del Rè. Terso, che la prohibitione di far il giuramento al Renost è prohibitione della legge diuina, che tanto significaqued illicitum faois non aternalex. Quarto che questa è prohibitione de'presidenti, assine di acquistar libertà. E moterà il P. Bouio quel acquirenda libertatis; che in tempo di luone non era ancora acquistata questa libertà, ma li Prelati mirauano ad acquistarla, & potrà se gli parerà metter questo Iuone rra quelli, che negano assolutamente quest'immunità Ecclesiastica esser de iure divino; come si vede dalle sue parole: & acciò che ancora più particolarmente veda, che potestà teneua Iuone, che hauesse il Pontefice Romano, de iure diuino, nell'ep. 95.scriue a Goffredo Abbate di Vandomo, che ricufaua di obedirle per esserli commandato in contrario dalla Chiesa Romana, & dice: noueris vanas esse excusationes, quas obtendis, te propter obedientiam Rom. Ecclesie Carnotensis ecclesia refutasse professionem, cum ecclesia Romana d Deo nullam iniustam acceperit potestatem, sidem violandi videlicet, debita fua non reddendi, sed tantum, qua sunt liganda, ligandi, & que sunt soluenda, foluendi, applichi alli tempi presenti il Bouio, che la Chiesa Romana, non hà riceuuto da Dio potestà alcuna ingiusta di violar la fede, di non rendere à ciascuno quello che se gli debbe; mà solo di legare, & sciogliere quello, che merita esser legato & sciolto; & non consigli alcuno à negare quello; che à Cesare si debbe. Et credendo, che il Lettore per questi luoghi sarà chiarito, qual sia la sentenza di Iuone intorno la immunità, & potestà Ecclesiastica, bisogna dire, che nel fatto di quel Canonico vi interuenisse qualche circonstantia, d'onde la difficultà nasoesse, se la causa fosse spirituale, ò temporale, & nascesse dubbio, se appartenesse all'audientia Regia, ò vero al giuditio delli Canonici.

Nel 1 30. adduce Hugone di Santo Vist de sacrisdei l.2. p. 2.cap. 8. & qui trionsa il Padre Bouio, allegando alcune sue parole, & dicendo, volete voi più bella dissinitione di libertà Ecclesiastica di questa, data compitamente da tutte le sue parti, cioè essentioni di persone, & di cose ouero cause Ecclesiastiche: Non trionsate Padre Bouio auanti la Vittoria: state pure alla dottrina di Vgone in questo luogo: mà non mi citate vna sentenza troncata, & senza, che il Lettore possa saper il proposito, con che egli parla. In questa parte tratta della Chiesa vniuersale, la qual abbraccia queste due parti, Chierici, è Laici nel cap. 3. così dice: Vniuersitas autem hac duos ordines completitur, laicos, & clericos, quasi duo latera corporis vnius.

A questo due parti l'assegna poila-professione diftinta, dicendo ? Laicus ergo Christianis sidelibus terrena possidere conceditur, clericis perd spiritualia tantum committutur, quemadmodu es c. Distingue l'administra tione dell'unaparce, & dell'alera, & della Ecclesiaftica a. J. dice omnie Esclesiastica administratio intribus constat, in ordinibus in sacramentis, in pracepris: Auuertise bemquesto Padre Bouio che à ballo non mi von gliate poi trouar in Hugone vn Torrone, ò Corte Sauella, ò la Corda, ò tribunale di causexriminali. Della potestà della patte laica soggionge, cap. 6. potestas terrena pertinet ad vitam terrenam, & omnia que ad terrenam vitam spectant, subiecta sunt terrena potestati; Dirà alcuno dunque i Chierici non possono posseder cosa alcuna risponde cap.7. de his autem terrenis bonis ad terrenam vitam pertinentibus, que vel possident Prelati in subiectis, vel subiecti possident à Prelatis, quedam Ecclesijs Christi deuotione sidelium concessa sunt possidenda; saluo tamen iure terrene potestatis. Sic enim rationabile est, & bonum, quia Deus noster pacis. amator est, & nibil inordinatum approbare potest vera sustitia: spiritualis siquidem potestas non ideo possiblet, veterrene, in suo iure preiudicium faciat, sient ipsaterrena potestas, quod spirituali debetur, nunquam sine culparfurpat: Vedero come và ben ponendo li fondamenti della Ecclesiastica libertà, & più sotto nell'istesso capo, soggionge, che la potestà temporale: può concedere alla spirituale i beni in due modi, ò vero concedendo l'vso solamente ò uero l'vso, & la potestà insieme, & in questa ; fie tamen, vt & ipsum, quod potestatem habeat, d Principe terreno se habere agnoscant, & ipsas possessiones nunquamita à Regia potestate elongari posse intelligat, quin, si ratio postulaneris, & necessitas, & illis ipfa potestas debeat patrocinium, & illi ipfa possessiones debeant in necessitate obsequium; sicut enim Regia potestas patrocinium, quod debet alteri non potest dare, sic ipsa possessio etiam ab Ecclesiasticis personis obtenta, obsequium quod Regie potestati pro patrocinio debetur, inve negare non. potest , sicut seriptum eft ; Reddite , que sunt Cesaris Cesari &c. Sin qua hauere inteso secondo la dottiina di Hugone, come sono distinte le potestà spirituale, & Terrena; & che tutto quello che appartiene alla vita terrena, s'aspetta all'amministratione della potestà temporale, quello che appartiene à gli ordini, ò Sacramenti, ò precetti, s'aspetta alla potestà Ecclesiastica, & che quando questa possiede beni, non sono tanto allontanati dalla potestà secolare, cho in necessità, & quando la ragione lo richiede, non possa disponerne, & hauerne obseguitiamo hora il cap. 8. alsegato da voi Padre Bouio; mà diciamo il contenuto che è, che la giustitia la quale deue la potestà secolare amministrar viene determinata in 5 cose, fecunduse personama secundum causam, secundum modum, secundum tempus, & secundum locum, intorno à quali tutti può occorrere errore. Hor vengo al vostro detto, che non sia come lo portate voi, mà cosi, secundum can-Sam iustitia determinatur, pt videlicet negotia secularia à potestate terrena, spiritualia verò, & Ecclesiastica à spirituali, potestate examinentur. Li negotij secolari tutti appartengono alla potestà secolare, tutti gli spirituali, & Ecclesiastici alla potestà Ecclesiastica; come viciranno da questi termini, sarà violata la giustitia: secundum personam ergo inflitia violaretur, si iudex secularis in Ecclesia personam manum mitteret; benissimo ottimamente, secondo la dottrina espressa, che li negotij Eqclenastici siano trattati dall'Ecclesiastica potestà, & i secolari dalla Secolare: però il Giudice Secolare violarà la giustitia ogni volta che porrà le mani in persona Ecclesiastica per causa spirituale, & Eccle--fiastica, & in quanto appartiene all'officio Ecclesiastico, essendo determinata la giurisdittione di lei secundum negotia spiritualia, ma se hauerà causa, non Ecclesiastica, mà secolare, l'Ecclesiastico iudice anco lui violarà la giustitia, & vsurparà l'altrui giurisdittione, se fuori delle concessioni, & prinilegij dațili dalli Principi le vorrà giudicare, hauendo la persona Ecclesiastica oltre la qualità Ecclesiassi-.ca, quest'altra d'esser Cittadino, & parte della Republica, & fuori dell'officio ecclesiastico, communicando con gl'altri, ò in negotij, b in delitti non Ecclesiastici, li quali per la dottrina di Hugone, non può trattar la potestà Ecclesiastica, la cui giurissittione deserminatur secundum negotia spiritualia, & Ecclesiastica; se non vorrà hora il Pa--dre Bouio, contro la dottrina della diuina Scrittura, far negotij spirimuali muni quelli, che occorrono ne gli Ecclesiastici anco li delitti enormi, concordiamo col Padre Bouio, nè cerchiamo più bella, ò compita diffinitione della libertà Ecclesiastica; anzi questa è la sola verasua propria essentione dal Foro Secolare di persone, & di cause Ecclosinstriche.

Hor siamb giunti all'virima proua vostra Radre Bouio, nella quale con vna ciuil mentita à Padre Maestro Paolo, gli dite, che non hà hon studiata l'antichità; delche non voglio contendere; che spero, & dalle cose dette, & da quelle, che restano da dire, del vostro gran studio, & sidel relatione dell'antichità, ogniuno ne porrà esser buon Giudice. Io hauerei desiderato, che sidelmente haueste rapportato quello, che dice Maestro Paolo senza vostra mutatione; perche il vostro alterar dimostra, che il desiderio di calunniar non vi habbialassiciato vedere quello, che dice: Voi gli attribuite, che dica l'immunità di Santa Chiesa esser cominciata da Honorio III. nel 1220. 182

non è vero che ciò dica; anzi vi adduce li Prinilegij dell'immunica sino da Constantino; mà dice parere à lui, che della libertà Ecclesiastica prima Honorio I I I. ne facesse mentione; ne dice nel 1220. mà circa il 12203 imperò che Honorio su creato Pontifice nel 1216. di La glio, & visse sino al 1227: in quale di questi anni fossero scritte da Honorio l'Epistole al Vescono di Bologna, & à quel di Siena, che parlano di questa libertà Ecclesiastica, Maestro Paolo non lo sà, & per tanto hà trouaro vn numero di mezo, & dice; circa il 1220. mà forsi fil nel principio del Pontificato di Honorio nel 1216, nel quale anco il Concilio Lateranense su celebrato: perche (acciò che non crediate con questo di leuar alcun'anno delli 1200. che sono li dodici Secoli, de' quali Maestro Paolo parla, & de' quali afferma, che di libertà Ecclesiastica non si troua mentione) elso Concilio su cominciato nel 1215. nel mese di Nouembre, quindeci anni doppo compiti li dodici Secoli, & il principal fine per loquale si congregò detto Concilio, & la cosa principale che in quello si trattasse, su la guerra di Terra Santa, se bene tra tanto anco si trattò, & molto delle cose Ecclesiastiche, & durò quel Concilio tutto il Verno, & la Primauera seguente, sino al Maggio: & non fil terminato, perche ad Innocenzo conuenne partir da Roma per andar à comporre le differenze tra Pisani, & Genoueli, lequali portanano impedimento allo stabilimento della guerra, che era il capo principale delli trattati del Concilio.

In Perugia seguì la morte d'Innocenzo, à cui successe Honorio; onde quando bene anco si concedesse tutto quello, che il Padre Bouio qui pretende nel computo di 1200. anni, hauerebbe auanzato di sicuro non più di noue mesi di tempo: onde certo portaua la spesa farci gran capitale, volendo prouar, che si cominci dal Concilio Lateranense per guadagnare non più che noue mesi in vn computo di 1200. anni; mà ne anco questi noue mesi sono guadagnati. Quel cap.44.che dal detto Concilio allega il Bouio, è ben anco nel Decretale De rebue Eccles.non alien.cap.cum laicis, che si poteua benissimo vedere da tutti, 'Nè alcuno, che conosca Maestro Paolo dubitarà se egli l'hauesse già veduto. Questo Concilio, si come non su finito allhora per le cause dette, così non era ancora dato fuori, nè publicato di esso altro, che il Decreto della Cruciata, innanzi, che Papa Honorio fosse creato Pontifice: per lo che si vede senza principio, senza fine, senza tempi, & senza giorni; & non si parlò di lui per tutto il Pontificato di Honorio; mà Gregorio nono Nepote d'Innocenzo nella sua Compilatione delli Decretali del 1228. lo registrò tutto, & tutto dico, perche non è da mettere consideratione sopra quelli duo capitoli, che sono rimasti fuori.

fuori, & questa è la causa, perche Macstro Paolo hà più tosto cominciato da Honorio, che da quel Concilio, che celebrato quattro mesi innanzi questo Pontifice, & publicato doppo lui, poteua mettere qual che difficoltà; & però anco volse vsare quella parola dubitatiua; pare, che Honorio III. mà il Padre Bouio, che non hà voluto gouernarsi dall'Historia, mà era attento al suo disegno, perciò hà fatto prohemio quella sua ciuil mentita; [ma non dice il vero questo Auttore,] che poteua ben risparmiarla.

On mi diffonderò qui d'mostrare, come da molti luoghi della Sacra Scrittura Bouis. questa stessa verità si deduce. Dirò solo, che alcuni la deducono dal fatto di Gioseffo nella Gen al cap.47. quando hauendo sottoposto alla Camera Regia tutto il riman ente della terra d'Egitto, la sciò libera quella de Sacerdoti, & che altri la deducono dalle parole di Christo in San Matteo, oue Christo mostrando, che non erano esfo, or gli Apostoli obligati a pagare il tributo, disse à San Pietro: Reges terra à quibus accipiunt tributum, vel censum, afilijs suis, an ab alienis? Et ille dixit, ab alienis.Dixit illi Iesus:Ergo liberi sunt filij; vt autem non scandalizemus, & c. Sopra le quali parole Origene dice: Vide, inquit, Christi prudentiam, qualiter non renuit tributum, nec simpliciter iubet dari, sed prius ostendit se non esse obnoxium, of tune dat, quorum vnum facit scilicet dare tributum, vt exactores non scanda-Lizarentur, boc autem, vt oftendat se liberum. Et non parla Christo di se solo, ma anco de gli Apostoli; & Santo Agostino espone questo luogo de gli Ecclesiastici si. Lib. 1. 90. gli del sopremo regno di Santa Chiesa, che è sopratutti i regni della terra, dicendo: Enang.ca. In omni regno intelligendum est liberos esse filios, idest, non esse vectigales, multo 23. ergo magus liberi esse debent in quolibet regno terreno filij regni illius sub quo suns omnia regna terra.

Questa è vna molto magnifica promessa, di dedurre l'immunità Ec Fulgentico clesiastica da molti luoghi della Santa Scrittura, & mi haucua fatto molto attento: perche sin quà in quelli, che hanno scritto, non se ne sono veduti più di duo portati in campo molto poco à proposito, Vno della Genesi 47. l'altro di San Matteo 17. & 10 qui pensaua di veder qualche cosa nuoua,mà quando hò letto, non trouo altro, fuor che gli stessi duo portati da gl'altri, & sopra quali hanno già scritto lungamente,& dottamente altri alli pallati giorni; le cui opere di certo ha veduto il Padre Bouio; onde qui trouo vna promessa molto male attesa, & pure se tanti luoghi haucua, apparteneua alla sua erudittione, (lasciati questi, che fanno assai contro di lui,) allegarne qualche altro risponderò breuemente à questi, ch'egli porta, ellendo stato xisposto molto prima da altri.

Dal 47.c. del Genesi, dice il Padre Bouio, che hauendo Giosesso sottoposto alla Camera Regia tutto il rimanente della terra di Egit-

Digitized by Google

to, lasciò libera quella de' Sacerdoti Et qual Christiano orecchio può ascoltar sì gran biastema contro quel Santo Patriarcha, si aperta corruttela, & falsità contro la Scrittura Sacra? & da vn Theologo sì dottosè da Roma ci vengano tal cosernon solo l'adozatione delli falsi Dei d gran peccato, mà anco tutto quello, che si fà in augumento di sì pernicioso culto, tutto quello, che si dona alli loro Sacerdoti, come tali, -& tutti li priuilegij, che si gli danno per tal rispetto; per loche se Gioseffo hauesse data alcuna essentione alli Sacerdoti dell'Egitto: come Sacerdoti, hauerebbe commesso peccato d'Idolatria, ilche non debbe ardir di dire alcun Christiano. Nè questo dice la Scrittura: mà narra, che sottopose alla Camera Regia tutta la terra d'Egitto, eccetto la terra de Sacerdori, no perche lui la lasciasse libera, o loro dasse essentione, ò gli donasse niente, mà perche il Rè gli la donò, & haucua ordinato anco, che dalli publici granari fosse loro prouisto del vitto; onde non furono con gl'altri constretti venderla, & notabilmente la Scrittura, (che attribuisce tutte le attioni fatte in quella carestia à cerdoti, furono fatte dal Rè, per mostrare, che Giosesso non su com--plice di quella Idolatria. E certo Padre Bouio con questa Dottrina. hauere dato scandalo alli fratelli, perche sete stato auttore di far che il Padre Maestro Lelio Medici Inquisitor di Fiorenza nel suo Discorso à cap. 17. habbia trascorso in molte biasteme, dicendo che quella essentione data alli Sacerdoti di Egitto fosse fatta dall'istesso Dio,& che si debbe credere, che Gioseffo per ordinatione Diuina facesse quella esentione alli Sacerdoti di Dio, attribuendo à Gioseffo le atrioni di Faraone, & mutando li Sacerdoti di Idoli in Sacerdoti di Dio, & attribuendo anco all'istesso impio Faraone, le inspirationi Dinine nel male, dicendo cosi formalmente. Oltre che si può dire, che quella essentione non fosse fatta simplicemente da Faraone, mà dallo stesso Iddio. Questi sono li parti de gli affetti humani, che le biasteme si fanno articoli di Fede. Hora essendo questa (che il Padre Bouio chiama essentione) vn peccato commesso da Faraone, como potra cauar di quà, l'essentione de iure diuino? appunto, come se si volesse concludere, perche nell'istessa Scrittura Diuina, si dice, che Faraone voleua, che eli Hebrei facessero le pietre, nè gli voleua dar le paglie, aduque il nó dar le paglie, che fosse de iure dinino. Non si debbe conchiudere, & che sia de iure diumo, tutto quello, che la Scrittura Diuina narra esser fatto, prima perche bisogna escludere tutto quello, che è fatto dalli cattiui; poi nè anco quello tutto, che narra esser fatto dalli buoni, & conforme all'equità, & alla ragione è precetto Dinino; perche Abrasmo lasciò herede il figlio legitimo, & alli figli delle concubine diede presenti, ergo est de iure diuino? non vale, nè alcun consentir, anè perche Racchele, non potendo hauer figliuoli, diede al Marito vna delle sue serue, della quale procurasse figli, seguirà, dun que quando la moglie sarà sterile, sarà obligata de iure diuino, procurar altra Donna al marito, dalla quale ne possa hauere prole. Mà dico anco di più, che meno il fatto di Faraone sa in proposito di essentioni; poiche la Scrittura dice solo, che, vendendo tutti gli Egittij la terra per viuere, li Saccidoti non la vendettero per esser loro donato il vitto dalli publici granaritergo su immunità, essentione?

Se in tempo di caristia, quando per la necessità del vitto molti Secolari sono sforzati vender li suoi beni (di che non mancano à' giorni nostri essempij) il Principe facesse donar alli Religiossi il vità to, seguirebbe di quà, adunque hanno immunità? Immunità si chiama ellentione dalle granezze. Non danano gli Egittij la loro terra inpagamento di grauezze, mà in prezzo di formento Faraone alli Sacerdoti, come publici Ministri, lo donaua: non segue adunque altro, se non, Faraone non vendeua formento alli Sacerdoti. E sa bene il' Padre Bouio, che il Cardinale Bellarmino, & altri hanno mostrato se' questo luogo sa alcuna proua, ilquale quando pur concludesse cosa alcuna, concluderebbe questo, che vendendo il Principe il grano ad altri in tempo di caristia, lo douesse donar'à gli Ecclesiastici, & niente più: questo Padre Bouio si chiamarà abusare, & corrompere la Scrittura Diuina. Al tributo in San Matth. 17. dal quale più communemente cauano gli espositori, & particolarmente gli antichi,& Santi, che Christo dasse essempio, & insegnasse alli Chierici, che anco loro son tenuti à pagarlo, se per benignità de' Principi non vengano essentati, Sà Maestro Paolo, che viene esposto da molti, che il didragma si pagasse à Cesare, & moltisdelli Padri lo dicono; nè egli repugna loro, che per deduttione si possi cauare, mà veramente come Santo Ilario notò, quel didragma si pagaua al Tempio, & se bene quel Santo oscuramente lo dice, si puo nondimeno chiaramente mostrare. Ordinò Mosè, che quando si doueua numerar il Popolo d'Israel susse da cialchedun offerto mezo siclo, che è vn didragma, ilqual cedesse ne gli vsi del Santuario: occorse esser fatto questo poche volte; perche non era precetto ordinario, mà solo quando occorreua di numerate il Popolo: mà Ioas 1. Paralip. 24. Mandò li Sacerdoti per tutto, à raccorre questo sussidio per lo Tempio, & al ritorno della prigionia de Babel fu di nuovo rivocato il pagamento del didragma, & finalmente restituito da Herode, per le spese della nuoua fabrica, che aggiunse

giunse al Tempio. Durò sino alla presa di Gierusalemme per li Vespafiani, da' quali poi fu applicato al Campidoglio, come Gioleffo scriue 1.7 .cap. 1 9.de Bello Jud. Hora, che il tributo, del quale l'Euangelio parla, fosse questo, & si pagasse al Tépio, è chiaro dalle parole dell'Euan gelio ben ponderate: imperòche prima questo era vn tributo solito pa garsi da Christo, come gli ispositori antichi, & moderni dicono, & si vede, perche S. Pietro interrogato: Magister vester non soluit didragma? risponde. Na, si che lo paga, intese benissimo San Pietro, che Christo era per pagarlo, ilche S. Pietro non poteua intendere, se non perche Christo era solito di pagarlo, poi perche non si pagaua à Cesare, mà à Dio, come lo mostrano le parole di Christo: Reges terra a anibus accipiunt tributum, à filis suis, an ab alienis? ergo liberi sunt fili: Sono liberi dal tributo di vn Regno li figli di quel Rè, à cui si paga, non li figli d'vn altro; adunque Christo era figliolo di quel Rè, à cui si doueua il didragma; adunque questo era Dio. S'aggionge, che pagò Christo, se bene non era tenuto come figliolo di quello, à chi si pagaua per non scandelizare; adonque gli essattori di questo conuien, che fossero Giudei Religiosi, non Gentili, è Publicani, che non si scandalizauano di chi non pagaua, anzi con la mano del Magistrato sforzauano à pagare: mà saria ben stato scandalo il non pagar quello, che era à Dio douuto; la quantità ancora istella di didragma, amplifica,& conferma, che sia il sopradetto. Essendo adonque il didragma pagato al Tempio, per questo non si mostrarà, che li Christiani sieno essenti, se non dalli tributi del Padre loro, che è Dio, & gli Ecclesiastici, nó più de gli altri, perche Dio non è più Padre de gli Ecclesiastici, che de gli altri Christiani; se non se li vuol dar anco vn Pater noster, loro particulare. Mà posto, per non contendere, che fosse vn tributo debito à Cesare, non si caua però alcuna essentione, che sia de gli Ecclesiastici particolare, ne da Origene, che allega il Padre Bouio, ne dal le parole (le sono di quel gran Dottore) che egli ci porta altro si hà, se non, che Christo con la sua prudenza, nè ricusò pagare il tributo, nè semplicemente comandò, che fosse dato, mà prima mostrò di non esser tenuto, & poi lo pagò. L'vno facendo, perche era libero, l'altro per non scandalizare: mà quello, che soggiunge il Bouio; che non parla Christo di se solo, mà anco de gli Apostoli, è verissimo nel senso ch'io dirò, cioè che Christo gli Apostoli, & tutti li sideli suoi, come sigliuoli di Dio adottati nel medesimo Christo sono essenti dal tributo, che si pagaua per legge Mosaica al Tempio: mà se hauesse portata la dottrina d'Origene non troncata hauerebbe veduto, che questo, che dice il Padre Bouio, è direttamente contro Origene. Il quale intendentendendo, che il tributo si pagasse à Cesare, e non à Dio: dice nella prima espositione delle due, che porta, che essendo Christo libero, come figliuolo di Dio, & non hauendo l'imagine di Cesare, come haueua San Pietro suo discepolo, nondimeno volle pagar l'istello, che pagò il discepolo, accennando, che il discepolo era tenuto come huomo, ma egli nò, che era Dio; nel che conchiude per diametro il contrario di quello, che gli vorrebbe far dir il Padre Bouio; & nella seconda espositione insegna, che quelle parole: ergo liberi sunt fili, onde il Padre Bouio, vuole cauare la immunità ecclesiastica, s'intendono della liberatione dal peccato, la qual Christo Signor Nostro hà donata à tutti li fideli. Di Santo Agostino è falsissimo che nelle parole, che porta il Padre Bouio interpreti questo luogo de gli Ecclesiastici, & in Santo Agostino in questo cap. non vi sono altre parole, se non quelle latine, che il Padre Bouio porta; egli dice che Santo Agostino espone questo luogo de gli Ecclesiastici; per ingannar il Lettore, & farlo credere, che da parole antecedenti si caui, che, in quel luogo Santo Agostino parli di loro; ilche non è vero, mà parla di quelli, che la scrittura suole chiamare filios Regni; & questo è vn gran peruertir li Scrittori, dire Santo Agostino l'espone de gli Ecclesiastici, oue non nomina Ecclesiastici ne parla di loro, nè in fatti, nè in parole, mà di tutti li Christiani, & di quelli, che la scrittura chiama filios Regni: oue trouz mai appresso S. Agostino, nè altro Dottore Catolico, che i soli Ecclesialtici sieno sigli del supremo Regno di Santa Chiesa? è vero, che il Regno di Santa Chiefa, è sopra tutti li Regni della terra, ma questo è Regno spirituale, Regno de Cieli, Regno di Christo, del quale niente meno sono figlioli li Laici, che gli Ecclesiastici. Ne conuiene à Religioso della dottrina, che sete voi Padre Bouio vsurpar per gli Ecclesiastici soli quello, che è commune di tutti li fideli, & contro l'Euangelio, & l'intentione del S. Dottore, che non pone parola, che significhi gli Ecclesiastici: Fecisti nos Deo nostro Regnum, s'intende di tutti li fideli; filij Regni, sono tutti li Christiani, che se altro non ve lo persuaderà, lo crederete a Christo Matth. 13. oue interpretando la parabola del seminatore, dice, qui seminat semen bonum est filius hominis, ager autem est mundus, bonum vero semen, hi sunt filij Regni: Non senza ragione si teme l'vsurpatione delle cose temporali da voi, che per faruene strada cominciate vsurparui anco le spirituali: Voi Padre Bouio eccellente Giurisconsulto sapete il loro comun detto; textus, qui plures habet intellectus, non est allegabilis, & volete prouare, che vna cosa sia de iure diuino con duo testi, che quantunque hauessero l'intelligenza, che voi gli date, il che è alienissimo da loro, ne hanno però molte daseeli da akri di gracia procedate con maggior forcestel perche il pido che di polli campe da quelto incep è quello ache S. Tomalo S. Bonsnencara de altri in a cale. 4 garninos ente sincendi di gracili fetti , che hanno elletto to fram delle pouert Apaloslica; ilehe vi voci io dur con le parole di Soco. D. Phomas, Ronaucatana, atque alij Theologiane inverprisantur treum illum nifide perfona Christis, & do fue familie, co qual non folum ernt fitius Dei verum etiam in quantum Maffias & Rett verus Regni Cutorum, com biber ab ound Confu ; que virque privilegio feriese mus Mifoli gandom qui apollolicam vienn fernei, Manus penpanatis elegerit. Dalle cole dette in que les caps portrà Bonnat do limiti aclica dodicioni to della diligenza che ricerenua à c.7 che oi facefac an centerella liber tà ecolefiafrica in quefro brogo di S. Nimter, imperoche de: il didengia S'untendena vributo pagato al Tempio come Macfino Paule intende non li conchincterà de non che curcili fidelicome li glinofi di Dio fono liberi delli orthuti Molaici ; & fe s'incended che felse en anibuto paguto all'Imperatore, da quelto Joso dibeniquelli che viscono lescondo in posteret di Ohrifto di mondo, come al postementimenti il faligio chemillaposedono.

Bonio.

Thereoche mi sone allungato un poce tropporto partisomi dal mio instituto de V. breuitage di non abondaroin sitationisma per effare questo in principal for damento disutta quella controversia non hò potuto fardi meno; che era pur neces-Jaria vna volta moftrare cuidentemente, corrquenta falfira dica quefto Tellogo. the lalibertà Ecclefitistica, to quinto dename, & quanto den cofatte fa & nuova, effentiothe Chrifto in quainvattiuferdi , in Oriente, me Occidente , wella Concerte hellu Entina Chiofi; dalla Consilio di vutto legouti; dui Santi Padri di ugni mationez ddi Sommi Powefici iwogui tempo 3 da gl'Imperatori Orientali et Occidentali et dalli-Principi & Reletiamdio barbari flata fempre conosciuta, accettata o decreta-14, & effercitata. Et quindianco potrail Lettore chiaramente redere, che quelle maffing, che femore ha in bocca questo Autore, & fopra la quate fonda tetto il fice difcorfo, cioè che la Republica Veneta, & gli altri Principi affotiti Jannois viris Hel loro dominio temporale, perefid to autorità fopratutte le perfone del fuo fatto, eriandio Eclifidfiche, che queffapropoficione, decontente Catolica, effende contra tha the transcrite et a Santi Padri flace Contiligio Decresi, a Canoniste Santais refici, ma è urronen, et u trò con regione condamana già da Sunta Chiefia, nifica con i fuei Autori Marfilioda Padana, Gievanni Hue, & V videfo, per losedate de quali er nelle conclusioni, er nelle pruone di este camina que sio Autore :come ancorami pare di scoprire, che con gli medefini tenga, efferecontro la mistitutione, & legge di Dio, che gli Ecclefiaft ci habbiandbeni, p dominio temporale. Legeafi hequeffe fue confiderationi a carte 14. one dice. Se foffe voler di Dios che gli Eccleliaftici inflituiti da ini per attendere alle cufospini mili puisusmille Siminiferatione, Affactifere putromenton foto d'unu parteriche conference adipaid into an angles for eith miles ais must also infrances. Non

Non fi puè nogar in verosche il Parier Benito, non fi fia allungato. Fulguein. un poet troppo, perche l'abbondace in ciencioni di lunghi che, quandoft rifgundano nel pamisolara non fi mouseo al proposito, mà per il più dir il contranio di quello, che s'intende propare , è lunghezza. faperfilez; & fe cast enidencemente dimostrate tutte le altre cole,com moquella, che riconosco esses il fondemento principale di tutta la construction, &c come non had dimoftents l'antichire della libertà ceclosiatica: cost in luogo di oppugnare; confirmate le considerationi. Imperoche dalle cofe da lui allegate folomente, & dame portate da luoi luoghi confrache con realiffina verità habbi detto Macfro Par lo come debrempo di Christo per molti fecoli feguenti, la Chiefa di Christo non he presche falue che liberta spiriquale, che vnot dire di el lore esente dalla logge Mosaica, dalli nemici suoi , dal Dianolo, & dal precampes che li ministei Esclesiastici ellendogli concesse gratic, immanith, & privilegij partisolari da gl'Imperadori Orientali, & Os cidentale, & dalli Principi, & Ràgli hanno riceumi in grana, & riconosciutatalla benignità " & pictà loso . & feben non sono mancati alaunicome di lopra si è derto, li quali pensando manco al Cielo, che alla torra- venuti in sperannaiper li molti fauori de ptinilegi riceiuni dalla bonca, & pices de Drincipi, di poter co'l mezodiquelli face Brada à potenza temporale, dillegnallere di formar lotto nome di Religione, & dispiritualità, vna policia mondana, che contrastalec. con li Regni, & Dominij constituiti da Dio: tuttauia quella sorte de huomini è Mara, & conglainta, & deteltata lino al fine del duodenimo lecolo, quando some fi è mostrato, si troud chi diede principio adviar por mantonimento delle cole remporali, le arme spiritunli , infrituite da Christo solo per la salute delle anime, & medioine do'peccaci, & hauendo posto in oblinione la libertà Chrispiana predicata da San Paolo, in luogo di quella sostituì la liber-Ed ficclesiastics con modo insudito, & dalle immunità, essentioni, & prinilegij s secondo la varietà di tempi concessi, riconosciuri per graria, de accettatis de ellercitati , ne nacque, de subintrò quol-12 libertà, che Macitro Paelordice noua, & quanto al nome, & quanso alla cola, doppo di vaco anni della Chiela finiti; & tanto progret sahà farto da quel tempo in qua questa dottrina, che in luogo di quel, cho era produto, de confessaro da tutta la Chiesa , dalli Conci-Ligh & delli Ponnifici Romani angora, cioè che li Regni, & Imperij ecano constituiri da Dio, che gli Rè, & Imperatori hancuano l'aussouth della maostà sua, che gli Beclesialtici nelle cole remporali erano tonniobedinallo loro loggi, minata in tutto . & per nutto quella

Santa dottrina in vna affurda, & contraria, viene adello il Bouio à negare la verità di questa propositione ciò è, che li Principi assoluti hanno da Dio in virtù del loro Dominio temporale potestà, & auttorità sopra tutte le persone dello Stato loro, etiamdio Ecclesiastiche nelle cose temporali, & ciuili; & non hauendo ragione alcuna, con che oppugnarla, vuole renderla sospetta con attribuirla à Marfilio da Padoua, Hus, & Vviclefo, le ben questa propositione la disfe San Gregorio 1.2. Epistola di doue introduce Dio à parlar all'Imperatore dicendo: Sacerdotes meos tua manui commisi, Ec. l. 4. Epist. 3 r. disse all'istello Imperatore. Sacerdotibus autem non ex terrena pote-State Dominus noster citius indignetur, sed excellenti consideratione propter eum , cuius serui sunt , eis ita dominetur , vt etiam debitam reuerentiam Impendat, Lion 4.dist. 10. à Lothario Imperatore de capitulis, vel prateptis Imperialibus vestris, vestrorumque Pontificum pradecessorum irrefragabiliter custodiendis, & conseruandis, quantum valuimus, & valemus , Christo propitio , & nunc , & in auum , uos conseruaturos modis omnibus profitemur, & si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus suerit, sciatis eum pro certo mendacem esse; Et questi Padri, non ne sono auttori, mà espressamente è detta da Christo Nostro Signore, da San Pietro, & da San Paolo predicata nella Epistola à Tito, & più longamente nella Epistola à Romani, la dottrina, & sentenza de quali il Padre Boulo và storcendo, & peruertendo, secondo il modo de gli heretici Anabatisti: li quali quando nomino, & per settatori di quell'heresia rappresento questi noui Dottori, che scriuendo contro la Republica passano tant'oltre in annichilar, non che in deprimer la potestà de Principi no lo faccio per detraherli, ò concitargli infamia, come essi fanno, quando col nominar Vviclesi, Huss. & altri pensano di spauentar il Mondo, & ritraher le persone con tali nomi fuori di tempo, & di proposito portati, che non attendino alle ragioni, & auttorità, che si propongano, mà restino, ò spauentate, ò almeno con dubbio di legger quello, che ben conosce di certo il Bonio, che quando fosse ben letto, & ben considerato, ciascuno di fideli conoscerebbe chiaramente elser vero, & approuato come dottrina Christiana senza corruttione: con questo artificio procurando, che restino diuertiti gli animi da considerar la dottrina, la quale, come vera, & Catholica, conoscono gli aduersarij stessi non poter nè con ragione, nè con autrorità rifiutare, e pure è in tutto, & per tutto contraria à suoi dissegni, & in fauore della Republica. Mà dice senza alcun'arte, per sola verità, che la loro dottrina in grandissima parte camina per le pedate, anzi è l'istessa coll'heresia de gli Anabactisti .

tisti. Tengono questi heretici fra le altre herosie loro, che hauendo Dio constituita la Chiesa, la quale è il Regno de Cieli, habbia anco insieme prohibito, che trà li sideli si) Regno, ò Principato terreno, & che col dare la sua legge, habbia anco abolita ogni altra legge, & leuatogli la virtù di obligare, & essentare li Fideli da ogni sorte di soggettioni, & obedientia alle leggi Secolari; & conseguentemente, che hauendo constituiti il ministri della Chiesa al gouerno delli Fideli, habbi leuato tutti li Magistrati Politici, leuando la potestà Secolare di punire, & castigare li malesici, distruggendo con questi erreti ogni suprema potestà Laica, & lasciando la sola auttorità delli Ministri Ecclesiastici, come che cosi si douesse intendere la libertà della Chiesa.

- Horanelli Libri, che al presente fi spargono scritti, mentre passati tutti li termini apertamente pronunciano, che il Papa ha ogni potesta in Cielo, & in Terra, che il Papato ha preminenza, & auttorità etiandio temporale, sopra tutti i Principi Laici, mentre dicono con queste parole formali sacerdotianima submissa sunt (intendi) multo magis corpora, che li Laici Principi sunt Dij , per conseguenza, per la auttorità mediata, che banno da Dio, & dalla Chiefa, mentre sono legitimi Principi, E um quando non hanno gli Stati, & auttorità legitima approuata dalla. Chiefa: & argomentano chi hà la maggiore potestà, hà ancora la minore, il Papa hà la potestà Spirituale, che è maggiore, adunque hà anco la temporale, che è minore, & subordinata alla Spirituale. Che (hristo hebbe. l'una, Gil'altra potestà , Spirituale , & Temporale Vninersale ; & l'una, & l'altralasciò in San Pietro : che il Papa bà Dominio Temporale per tutto il Mondo . che può constients, & destituir li Re ; che solo hà la potestà da Dio, & tutti li Principi debbono riconoscerla da lui, con altre simili dottrine, chi non vede chiarissimamente, che caminano per li vestigij de gli Anabatisti, & lenando tutti gli altri Regni, Republiche, & Imperij, constituiscono la sola potestà Ecclesiastica. ? Perche se chi tiene la potestà Secolare in vn Principato deue riconoscer in quella, oltre il Signor Dio vn'altro superiore, dal quale dipenda, & habbia l'auttorità, & la approbatione, questo non è Principe assoluto, mà Ministro altrui, ò suo delegato, ò Vicario. Nè si può far il Papa vna potenza suprema in Temporale sopra tutte le Regioni, & Principi, senza, che si faccia in conseguenza di tutte vn sol Regno diuiso in molti vasalli, dipendenti da vn solo vero Principe, & Re; & così trà li Fideli resterà la sola potestà Ecclesiastica, & cessarà ogni Regno, & Principato terreno assoluto, che è espressa heresia di prenominati heretici Anabatisti.

Et quindo aggiongono quefti Douoti, chepudit Papaierica , riunesse tuere le Leggi delli Prencipi, et può loro commandare nella cofe politiche, tutto ciò che giudicherà ilpadiente, che altro larà di que conchiulo, se non, che siano lunare unte le leggi, da meti i governi, & che questi fiano obligati ad obediso le sole Pontificio ? Perche, se il Papa ha auttorità di rinocur le Leggi delli Primipi, & faene altre, anco nelle cose remporali; se à lui appartenga il giudicare quali. francoda riuceare, è de constituire per la politizasecolare, da qui indubitatamente ne fegue, che nilsuna leggo habbia vigorofe non imquanto farà statuita, ò donfirmata, ò tolerata della Papale, così faranno abolite tutte in essenza, reflando la sola Ecclesiastica. E sonch mezzo delli Regni, & de gli Imperij sono alcune sorti di pensore son loggette al Principe nelle causes emporali, mà dipendentii da volalthe porefile, che l'habbin liberate dalle loggomione, che al Principa hauemano, di modo che contro le leggidel Patneipe, peccando nom sieno foggette alla penunci al cafrigo, ne pure quando tranigacdendo la loggo navarate commonomo fertante a roquindo condemin da quefrogn'vn verte, che reftono lenaco auculi Magiliarch lecolari, & com-Lieuro quel fodo de ministri Ecclesialistici. Imperoche aleit Rapa La la posettà di rismane le posione ficte liatiche: anco nolle cante senporati, farà parimente à lui dichianale, como a estendano quest elfencioni: Et come Bomfacio Ostano le chefe alli Chierici coningati a altrivali ferui, alli lauoratori degli Beclefiaffici: comeon diserie relationi di confraternica, fisportanno element tutti ade fenza venie & quelto, porranno mutili marianti fatili Chieriei per goden tali elsentioner & cost facilmenter estatail Brincipe de la Magistrati lenta loggetti, de gli Ecclesiasticicom pieno dominio diagri cola: Otrecha con voialmu Dottrimu, cheall'Ecclosiastico pertenga corveggere, ca-Aigure, & punire nel Foro efterio se qualunque pescaco, sella anco, perquello capuluperflux ognigiurisdictione socolate x come nell'Apologia per Givan Gerson Martino Paolo hat enidencemente dimo-Arato dalche fi vede, the non-per hiperbolb, ducte, ma con ogni proprietà, fi è decro, che que fra nuoua Domina và catrina do pen la dansacropinione degli Anabaciti, dalla quale nun il foottarimmi quele les, che non durà alli Principi supremi vna potestà, che venga immodiatamente da Dio, & independento da qualunque huemo, & totalmonte distinta dalla potestà Ecclosiastica; nè per distinguere queste due purestà, come l'hamo distante rurrigli Antichi Padri, si da nelle opinioni di VVioleff, & di Huff... Imperoche quosti sopucanano di sal maniera l'Officio Ecclesiastico, & il temporale, che na evolcuano por telsero

seisoro four con giomi in alleun anollo nell'ili dise persone , raè de verso ec (ana domina, d'obel a posele) Europhatrica, è immero dissorte della etengorales fishes ana analemelmi fractor i ralters all representado pertielt sintbether postatio beton allt idelsa parliana, fache va l'acencies poste discretar Beciefialisies, od verbechefiglico policina citraribancipe de efecieltar amberble el i officij: Sc pesche at Pache Bouto pardi cuitare soufole il contratio di queto dalle parole di Machen Paolo, ma soconside egli reputitisen pomero, l'antitation e Dinine oche gli declefishici frabbiano beni samirando el Lousen à nonse quelle paroles finntacala luarindoissilone, Imondaca buori chi perspatito siebe in gresfro triogo el pelme da fuerfonecuza, ite la merità, da quale è che Corrie Mokeo Signice the institution in this minuterial della Clauda spec conclur il popitio attavialure, solià al populo freiso dare obligo di formani-Irractive colorice force at victo comporate; un che mamiara qualto fi doucise face do con spelantialla giornata, anero con alargnari pan-South ragione di parte, b decima, è alcrosopra tedur rendut, incom darghiteabili, Copra de quati, gonopriandogti, vineterno. Chinico mon Phil specificare popularique di questo fracelle, mon furebboilinge alla inflictutione Dinina, le bone maggior perfectione darable ofe iscondo el confeglio, ecellompio di San Paolo, el ministro per agena far l'aumente del profitto Chtifilano, non riceuelle alcum fullidio de altei : mà viuelle delle luelfacione quella porfectione su mopsia di San Paolo, & di qualche altro posterro, mà l'institution di Christa per li ministri di Stato ordinario sempre ricoreal rhe dimini brorbabbia per primo feopo l'officio suo di pascere il popolo, se ipuide shi è assegnata cosa di che viuere gouernarsela: mutarà l'institution di Christo chiunque attendendo folo à gouernar li beni temporali, ad accrescerli, non effercitarà il suo ministerio, non predicarà, non ministrarà li facramenti, non affercitarà alcun carico del suo officio, d di nakare, mà staràsfolo à veder li Conti, & à gader le rendite de à bandicij. Di quoti fi dicemurate la Gra inflicatione . Mon fi dice, she alcumio ficcia: anni Machro Paolo parla come di cola sche mon folfe condire: Seffefe weller di Dio, she & v. mà habbiamo hene granditogno dell'ainto Dinino per reggerhibene, & conforme al luo Santo Precotto, con che viene anco risposto à Bernardo Giusti, che dalla Seriuma. Divina Schiaro, ahe Christo , & listo Apostoli hauenano la borsa, doue luferbauano, le sue oblazioni per sonuenire alle sue necessità & dellipoueri, & che fecero con buone ragioni li Christiani, quando murtarono la institutiono divenderegli, stabili . & repurerono bene il Comarli per le necellità delli ministri, scotelli poneri, seperò si liberi

dal timore, quale moftra à c. 21. che si vogli ridurte gli Ecclessifici alla mendacità pensino pur essi qual sij il loro debito, & il loro meglio, che manco si dice essere la loro institutione d'attendere più principalmente al gouerno spirituale, che alle cose spirituali per volerli prescriuere in ciò legge solo si pretende; che resti la parte loro alli fecolari, che per essere necessario al Principe per serviz Dio nel sua gouerno la vuole mantenere, se il Giusti, ouero il Padre Bouio, vede, che riprendere, lo dicano alla libera, & notinfi quelle parole: [mutata la sua institutione, le quali vogliono significare, l'attendere, ò in tutto, ò principalmente alla cura delle cose temporali, essendo la institution di Christo, che l'Ecclesiastico attendi, se non in tutto, almeno principalmente à pascer li fideli di cibo spirituale, per il che concludendo tutto questo discorso, dirò, che senza dubio meritana esser dannata dalla Chiesa la opinione di chi si fosse, che gli Ecclesiastici "non potessero hauer beni stabili,& che nell'istessa persona non potessero stare queste due qualità congionte; di Ecclesiastico, & Principe temporale: mà non è meno falsa quella Dottrina, che alcun'altro insegna, cioè che non si troui altra potestà, che l'Ecclesiastica, ò dependente da quella, & la vera Dottrina Cattholica stà nel mezzo, che possano hauer le Chiese beni temporali, & che possi la medesima perlona essere,& Prelato,& Principe : mà però che siano due potestà distinte la spirituale, & la civile, & ciascuna di queste independente, & suprema. E è ben da credere, che quando il Sommo Pontifice sarà informato della Dottrina falsa, che con queste occasioni vanno spargendo questi nuoui Dottori, gli metterà freno conueniente,&c.

Bouio.

On douerebbe poi così nuoua cosa, estrana parere à questo Autore, che il nome Chiesa si pigli principalmente per i Chierici; perche in molti de sopracitati luoghi de Concili, e Padri antichi cosi si piglia. Et chi non sa ancora, che i nomi primitiui, & deriuatiui sono simili come nella voce, così nel significato? Se dunque il deriuatiuo che è Ecclesia stico, nel modo che è stato vsato in tutta la antichità sin dal tempo de gli Apostoli, non significa tutte le persone, & robbe de Christiani, mà quelle sole de Chierici; anco il nome primitiuo Chiesa, ben che nel suo vniuersale significato rinchiuda anco i Laici, nel suo principale però significa solo i Chierici, & questo con ragione, essendo essi la più principale, & degna parte di essa.

Fulgentio.

Come è ordinario à chi vuol riprendere vna cosa ben detta, non lo poter fare senza cader in errori; così auuiene quà al Padre Bouio di far tre errori in si poche parole, vno in historia, vno in gramatica, & l'altro in Theologia, & forsi in side: Il primo, che in molti de citati luoghi de Concilij, & Padri la Chiesa si pigli principalmente per i Chierici.

i Chierici, rineggalo per gratia il Lettore, che mi legge, giudicio, ò al-+che la Chiesa principalmente significhi li Chierica Ecclesiastica. In congregatione di tutti li fideli in Christo, & cominci da Resta hora d clesiam meam, & scorra per tutte le scritture diuine, & tutti li dal Padre Bouio citati, che pur io ho portati di parola in parola, 😋 non ci trouerà quello, che egli dice. Il secondo in grammatica, che Eulgenie. qua anco ci tira, (benche di sopra non lodasse la Dottrina Grammaticale,) & vuole, che se questo deriuativo cose, & persone Ecclesiastiche fignifica principalmente le cose de Chierici, adonque il primitino Chiefa, significarà principalmente li Chierici; tutto il contrario concluderemo, non trouarete mai nelle creature, che dell'istessa cosa si dicanoil primitiuo, & il derivativo, questa carta è bianca, adonque non è la bianchezza, il Padre Bouio è Theologo adonque non è la Theologia; mà li Chierici sono persone Ecclesiastiche, adonque non sono la Chiesa, neghi ò l'vna, ò l'altra, qual gli piace, che la grammatica non le accopia insieme. Mà il terzo è peggio di tutti, che Chiosanel suo significato principale significhi li Chierici, questo non è veto, nè forsi parlar Cattolico, mà ben contrario alla Scrittura Dinina, la quale per Chiesa intende la congregatione di tutti li sideli in Christo, & quando separa li ministri dal populo, per Chiesa intende il populo, & non li ministri, al 15. delli Atti delli Apostoli, parlandosi di Paolo, & Barnaba, si dice: cum autem venissent Hyerosolymam susceptisunt ab Ecclesia, & ab Apostolis, & senioribus, Ecco come separati gli Apostoli, & li Preti dal rimanente de fideli, resta il nome di Chiesa alli sideli, & poco più di sotto nella conclusione del Concilio Apostolico, si dice, tunc placuit Apostolis, & senioribus cum omni Ecclesia, Ecco, che il nome di Chiesa è attribuito alli fideli, non compresi li Apostoli, & li Preti: ma ci hà voluto ingannar con l'equiuocatione: Li Chierici sono parte principale della Chiesa, dunque Chiesa principalmente significa li Chierici, non vale la conseguenza, come ne anco, il capo è la parte principale dell'animale, donque animale significa principalmente il capo: Questo non è detto per contrastar del nome, del quale si concederebbe prontissimamente la vittoria a gli aduersarij, quando doppo hauersi seruito del nome à modo loro, non si vsurpassero poi le cose significate, perche essendo proprietà di tutti li membri della Chiesa esser Figliuoli di Dio, Figlioli del Regno, partecipi di tutte le libertà di Christo, il Padre Bouio dopo hauer appropriato il nome di Chiesa alli Ecclesiastici nel suo discorso precedente, hà anco appropriato alli Ecclesiastici soli l'essere Figlioli di Dio, & Figlioli del Regno, & con quella bel-

tendendo, che il tributo fi pagasse à Cesare, e non à Dio: dice nella prima espositione delle due, che porta, che essendo Christo libero, come figliuolo di Dio, & non hauendo l'imagine di Cesare, come haueua San Pietro suo discepolo, nondimeno volse pagar l'istesso, che pagò il discepolo, accennando, che il discepolo era tenuto come huomo, ma egli no, che era Dio; nel che conchiude per diametro il contrario di quello, che gli vorrebbe far dir il Padre Bouio; & nella seconda espositione insegna, che quelle parole: ergo liberi sunt filij, onde il Padee Bouio, vuole cauare la immunità ecclesiastica, s'intendono della liberatione dal peccato, la qual Christo Signor Nostro hà donata à tutti li fideli. Di Santo Agostino è falsissimo che nelle parole, che porta il Padre Bouio interpreti questo luogo de gli Ecclesiastici, & in Santo Agostino in questo cap. non vi sono altre parole, se non quelle latine, che il Padre Bouio porta; egli dice che Santo Agostino espone questo luogo de gli Ecclesiastici; per ingannar il Lettore, & farlo credere, che da parole antecedenti si caui, che, in quel luogo Santo Agostino parli di loro; ilche non è vero, mà parla di quelli, che la scrittura suole chiamare filios Regni; & questo è vn gran peruertir li Scrittori, dire Santo Agostino l'espone de gli Ecclesiastici, oue non nomina Ecclesiastici ne parla di loro, nè in fatti, nè in parole, mà di tutti li Christiani, & di quelli, che la scrittura chiama filios Regni: oue troua mai appresso S. Agostino, nè altro Dottore Catolico, che i soli Ecclesiastici sieno figli del supremo Regno di Santa Chiesa? è vero, che il Regno di Santa Chiesa, è sopra tutti li Regni della terra, ma questo è Regno spirituale, Regno de Cieli, Regno di Christo, del quale niente meno sono figlioli li Laici, che gli Ecclesiastici. Ne conuiene à Religioso della dottrina, che sere voi Padre Bouio vsurpar per gli Ecclehastici soli quello, che è commune di tutti li fideli, & contro l'Euangelio, & l'intentione del S. Dottore, che non pone parola, che fignifichi gli Ecclesiastici: Fecisti nos Deo nostro Regnum, s'intende di tutti li fideli; filij Regni, sono tutti li Christiani, che se altro non ve lo persuaderà, lo crederete a Christo Matth. 13. oue interpretando la parabola del seminatore, dice, qui seminat semen bonum est filius hominis, ager autem est mundus, bonum vero semen, hi sunt filij Regni: Non senza ragione si teme l'vsurpatione delle cose temporali da voi, che per faruene strada cominciate vsurparui anco le spirituali: Voi Padre Bouio eccellente Giurisconsulto sapete il loro comun detto; textus, qui plures habet intellectus, non est allegabilis, & volete prouare, che vna cosa sia de iure dinino con duo testi, che quantunque haueslero l'intelligenza, che voi gli date, il che è alienissimo da loro, ne hanno però molte dasogli drakti di grocia procedete con maggios hacestit percite il pito che di polli cuinec da muelto lucero è quello ache S. Torrello S. Bontnencoraste nicrim 2. cht. 4 germnon eine sincendi di grachi fath , che hanno ellerro to han delle pouert Apalodice; ilehe vi vaglio due con le parele di Soco. D.Thomas, Banaumana, atque all Theologians interpripantur lessen illum nifide perfone Christis, O de fin familie, co qual non folum ernt fitius Dei, vorum etiamin quantum Mafiaco Ren vorus Regni Culorum, com liber ab mani Confe ; que prique privilegio finite inne illi foli gandom qui apollolicam vienn ferni, Manus penparatis chegener. Dalle cole deve in quelto capo porta Bounar do Caulo aclica do distat to della diligenza che ricercius à c.7 che oi faccine incencencila liber tà ecolefiafrica in quefro bucgo di S. Ivinter imperoche de il didengia S'intendena reibuto pogato ul Tempio come Macfeno Paulo insende non li conchincterà de non che metili fidelicome lighinoli di Dio lono liberi dalli orthuri Molaici ; & se s'incendediche felse en acibuco pagato all limperatore, da quelto sono diberi quelli che vincono descendo In powered di Obrifto di mondo, come al prefementamenti Baligiati chemillaposedono.

Bonio.

J. Ecgo che mi sono allungato va poco troppo co partisomi del mio instituto di brenita co di non abondaro in sitationi una per essere questo in principal son damento disutta quella controuerfia non hò potuto far di meno; che era pur necef-Jaria vna volta mostrare cuidentemente, con quanta fallità dica questo Tallogo. the la libertà Ecclefittica, to quinto denome, & quanto din cofatte fin & nuonn, Effentivita Chrifto in quainistitiviferoli , in Oriente, mellocidante quella Concerte nella Entine Chiofi; delli Coneili di queto legouti; dui Santi Padri di penivationes ddi Sommi Powefici inggui tempo; dagl'Imperatori Orientali et Occidentali et dalli-Principi de Reletiamdio barbari flata fempre conosciuta, accettata e decreta-14, & effercitata. Et quindianco potrail Lettore chiaramente redere, che quelle maffing, che sempre ha in bocca questo Autore, & sopra la quate fonda intio il fue discorfo, cioè che la Republica V eneta, & gli altri Principi afforti Jannois viris Hel loro dominio tempordie, perettà de autorità fopra tutte le perfore del fue fatto, eriandio Eclifidfiche, che queffa propoficione, decontent Catalian, effendazantes the apertamente e d'Santi Padri facti Contiliques Decresi, a Canonida Santui Banrefici; ma è urronen, gri prò con regione condamata già da Sunta Chefa, infieme con i finei Autori Marfilio da Padena, Gievanni Hus, & V. videfo, per losedate de qualito nalle conclusioni, d' nelle pruone di effe camina que so Autore :come ancorami pare di scoprire, che con gli medesmi tenga, esercicontro la nistitutione, & legge di Dio, chegli Ecclefiaft ci habbiandbeni, p dominio temporale. Legeaff in queffe fue confiderationi a carte 14. one lice Schoffe voler di Bios che gli Ecclelialitici inflimiti da ini per amendere alle culo fini mili, simumola dinitifarmiono, a ficellero pudronimon foto divini partedollo colocempomilitarid/Satton normafter. Constitut qualitamilitaria natural afina inflativiores. Non

Non fi pud negar in verosche il Parier Bouito, non fi fia allungaro. Fulgentio. un poen troppo, perche l'abbondare in ciencioni di lunghi, che, quandoile rifemendano nel pamisolars, non fi isouano al propoteo, mà per il più dicit contranio di quello, che s'intende propare de lunghezza. Capenthez; & fe cost enidensemente dinnofrant tutte le alere cole,com mo quella che riconosco esses il fondemento principale di tutta sa communerlia, &come non ha dimoffestal'antichim della libertà arclosialica: cost in luogo di oppugnare; confirmatà le considerationi. Imperoche dalle cofe da lui allegate folomente, & dame portate da Suoi luoghi constache con realistima veries habbi detto Mactro Pao lo come debrempo di Christo per molti fegoli feguenti, la Chiefa di Christo non he preseso saluo che liberta spirituale, che vuol dire di el lore esente della logge Mosaisa, dalli nemici suoi, dal Dianolo, & dal pocazones che li ministri Esclesiastici ellendogli concesse gratic, immunità, & prinilegij partisolari da gl'Imperadosi Orientali , & Oscidentale de dalli Principi, de Rogli hanno riceuuri in grana, & riconofciutidalla benignità . & pictà loso . & feben non fono mancaci alauni come di lopra si è detto li quali pensando manco al Cielo, che alla torra- vonuti in sperannaper li molti fauori de ptinilegi riceumi dalla bonca, & pices de Drincipi, di poter co'l mezodiquelli faste Brada à potenza temporale, dillegnallere di fosmas lotto nome di Religione, & dispiritualità, vna policia mondana, che contrastaleco con li Regni, & Dominij constituiti da Dio: tuttauia quella sorte de huamini è Masa , 80 conosciuta, & detestata sino al fine del duodesimo lecolo, quando, come fe è mostrato, si troud chi diede principio adviar por mantonimento delle cose remporali, le arme spiritunli sinftituite da Christo solo per la salute delle anime, & medisine de'peccaci, & hauendo posto in oblinione la libertà Chrispiana predicata da San Paolo, in luogo di quella sostituì la liber-Ed ficclesiastica con modo inaudito, & dalle immunità, essentioni, se prinilegij, socondo la varietà di tempi concessi, riconosciuti per gratio, de accettati, de effercitati, ne nacque, de subintro quella libertà, che Meclto Paelodice noua, & quanto al nome, & quansa alla cola, doppo di 1200. anni della Chiela finiti; & tanto progressahà farto da quel rempo in qua questa dottrina, che in luogo di quel, ncho era produtes, de confessaro da tutta la Chiesa , dalli Concilipa de delli Ponnifici Romani angora, cioè che li Regnir & Imperij ecano constituiri da Dio, che gli Rè, & Imperatori hancuano l'autsortitudella maostà sua, che gli leclesiastici nelle cole remporali erano tonnitiobodinallo loro leggi, murata in tutto. & per tutto quelle

Santa dottrina in vna affurda, & contraria, viene adello il Bouio à negare la verità di questa propositione ciò è, che li Principi assoluti hanno da Dio in virtù del loro Dominio temporale potestà, & auttorità sopra tutte le persone dello Stato loro, etiamdio Ecclesiastiche nelle cose temporali, & ciuili; & non hauendo ragione alcuna, con che oppugnarla, vuole renderla sospetta con attribuirla à Marfilio da Padoua, Hus, & Vviclefo, le ben questa propositione la disfe San Gregorio 1.2. Epistola di doue introduce Dio à parlar all'Imperatore dicendo: Sacerdotes meos tua manui commisi, &c. l. 4. Epist. 31. disse all'istesso Imperatore. Sacerdotibus autem non ex terrena pote-State Dominus noster citius indignetur, sed excellenti consideratione propter eum, cuius serui sunt, eis ita dominetur, vt etiam debitam reuerentiam Impendat, Lion 4. dist. 10. à Lothario Imperatore de capitulis, vel prateptis Imperialibus vestris, vestrorumque Pontificum pradecessorum irrefragabiliter custodiendis, & conservandis, quantum valuimus, & valemus, Christo propitio, & nunc, & in auum, nos consernaturos modis omnibus profitemur, & si forsasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus fuerit, sciatis eum pro certo mendacem esse; Et questi Padri, non ne sono auttori, mà espressamente è detta da Christo Nostro Signore, da San Pietro, & da San Paolo predicata nella Epistola à Tito, & più longamente nella Epistola à Romani, la dottrina, & sentenza de quali il Padre Boulo và storcendo, & peruertendo, secondo il modo de gli heretici Anabatisti: li quali quando nomino, & per settatori di quell'heresia rappresento questi noui Dottori, che scriuendo contro la Republica passano tant'oltre in annichilar, non che in deprimer la potestà de Principi no lo faccio per detraherli, ò concitargli infamia, come essi fanno, quando col nominar Vviclesi, Hull. & altri pensano di spauentar il Mondo, & ritraher le persone con tali nomi suori di tempo, & di proposito portati, che non attendino alle ragioni, & auttorità, che si propongano, mà restino, ò spauentate, ò almeno con dubbio di legger quello, che ben conosce di certo il Bonio, che quando fosse ben letto, & ben considerato, ciascuno di fideli conoscerebbe chiaramente elser vero, & approuato come dottrina. Christiana senza corruttione: con questo artificio procurando, che restino diuertiti gli animi da considerar la dottrina, la quale, come vera, & Catholica, conoscono gli aduersarij stessi non poter nè con ragione, nè con auttorità rifiutare, e pure è in tutto, & per tutto contraria à suoi dissegni, & in fauore della Republica. Mà dice · fenza alcun'arte, per fola verità, che la loro dottrina in grandissima parte camina per le pedate, anzi è l'istessa coll'heressa de gli Anabattisti.

tisti. Tengono questi heretici fra le altre herosieloro, che hauendo Dio constituita la Chiesa, la quale è il Regno de Cieli, habbia anco insieme prohibito, che trà li sideli si) Regno, ò Principato terreno, & che col dare la sua legge, habbia anco abolita ogni altra legge, & leuatogli la virtù di obligare, & essentare li Fideli da ogni sorte di soggettioni, & obedientia alle leggi Secolari, & conseguentemente, che hauendo constituiti il ministri della Chiesa al gouerno delli Fideli, habbi seuato tutti li Magistrati Politici, leuando la potestà Secolare di punire, & castigare li malesici, distruggendo con questi erreti ogni suprema potestà Laica, & lasciando la sola auttorità delli Ministri Ecclesiastici, come che cosi si douesse intendere la libertà della Chiesa.

- Horanelli Libri, che al presente si spargono scritti, mentre passati tutti li termini apertamente pronunciano, che il Papa ha ogni potesta in Cielo, & in Terra, che il Papato ha preminenza, & auttorità etiandio temporale, sopra tutti i Principi Lasci, mentre dicono con queste parole formali Sacerdotianima submissa sunt (intendi) multo magis corpora, che li Laisi Principi sunt Dij , per conseguenza, per la auttorità mediata, che banno da Dio, & dalla Chiesa, mentre sono legitimi Principi, E non quando non hanno gli Stati, & austorità legitima approuata dalla Chiefa: & argomentano chi hà la maggiore potestà, hà ancora la minore, il Papa ha la potesta Spirituale, che è maggiore, adunque ha anco la temporale, che è minore, & subordinata alla Spirituale. Che shristo hebbes l'una, Gil'altra potestal, Sparituale, & Temporale Vninersale; & l'una, & l'altra lasciò in San Pietro: che il Papa bà Dominio Temporale per tutto il Mondo. che può consticuir, & destituir li Re; che solo bà la potestà da Dio, & tutti li Principi debbono riconoscerla da lui, con altre simili dottrine, chi non vede chiarissimamente, che caminano per li vestigij de gli Anabatisti, & lenando tutti gli altri Regni, Republiche, & Imperij, constituiscono la sola potestà Ecclesiastica. ? Perche se chi tiene la potestà Secolare in vn Principato deue riconoscer in quella, oltre il Signor Dio vn'altro superiore, dal quale dipenda, & habbia l'auttorità, & la approbatione, questo non è Principe assoluto, mà Ministro altrui, ò suo delegato, ò Vicario. Nè si può far il Papa vna potenza suprema in Temporale sopra tutte le Regioni, & Prineipi, senza, che si faccia in conseguenza di tutte vn sol Regno diuiso in molti vasalli, dipendenti da vn solo vero Principe, & Re; & così trà li Fideli resterà la sola potestà Ecclesiastica, & cessarà ogni Regno, & Principato terreno assoluto, che è espressa heresia di prenominati heretici Anabatisti.

Et quando aggiongono quelli Dousori, chepublit Papa irriste, riuneur ructe le Leggi delli Prencipi, er può loro commandare nella cofe politiche, tutto ciò che giudicherà ilpediente, che altro lasà di qui conchiulo, se non, che siano lumer unte le leggi, da tutti i gorenni, & che questi fiano obligati ad obediso le sole Pontificio : Perche, se il Papa ha auttorità di riuocar le Leggi delli Primipi, & farne altre, anco nelle cole temporali; & à lui appartenga il gindicace quali. frano da rinocare, o da constituire per la politia secolare, da qui indubitatamente ne fegue, che miliana leggo habbia vigorofe non imquanto farà statuita, ò donfirmata, ò tolerata della Papale, così faranno abolite tutte in elsenza, reftando la lota Ecclesiastica. E sanch mezzo delli Regni, & de gli Imperij fono alcune forti di penfone son loggette al Principe relle canferemporali, mà dipendencii du vulaltra porefit, che l'habbin liberate dalle loggonione, che al Principu. havemno, di modo che contro le leggidel Prencipe, ipeccando nom fleno foggette alla penu,ne al cafeigo, ne pure quando eranigueden do la loggo naturale commentono ferinde a reguni, decha minda quefto ogn'vn verte, ette restano henago unus li Magistusch scolari , & com-Airuito quelfolo de ministri Ecclesialisticia limperoche ale il Rapa La la possibilitissensure le postone lictic lastiche: anco nelle santessurporati, hara punimence à lui dichiaune, come à chendano quell'elfentioni: Et come Bomfacio Ostano le chefe all' Chienici codingati a altri alli ferni, alli lauosatori degli Ecclefiaffici: cosi condinerle relationi di confraternich, fesoreanno element tutti de fenenteenis à quello, potranno autili marianti fatili Chierier per goden tali elsentione, &cook facilmentorellura il Principe de la Magistrati leura loggetti, de gli Ecclesiasticicon pieno domenio diagni come Oltrecha con vnialum Duttrime, cheali'Ecclefiaftico pertenga corneggene, ca-Abgare, & punire nel Foro efterio se qualunque percero, sella anco, perquello capuluperflux ogni ginrildittione socolate x como nell'Apologia per Givan Gerbon Marken Paolochik enidencemente dimo-Araro dakhu fi vedb, the non-per hiperbolb, dame, ma con ogni proprietà, li è disto, choque fa nuoua Doscrina và catrina do penla danmataropinione degli Anabacisti, dalla quale man si sosterà mais quele le , che non darà alli Principi supremi vna potestà , che vengaimmediatamente da Dio, & independento da qualunque huemo, se totalmonte distinta dalla potestà Escholiastica, nè per distinguere quelte due parestà, come l'hamo distante ruttingli Antichi Padri, si da nelle opinioni di Wioleff, & di Huff... Imperoche quosti fopucauano di sal maniera l'Officio Ecclesiastico, & il temporale, che na rolcua un por telsero

selsero four con gionni in allem anollo nell'ili dise persone , red de vers & (ana dourina, d'obel a possica Foniphatrica, è sa mero distoris dalla temporale prisone and appelmi fraction the temporal represented perty elt sint ether postsing elson allt idels abantang i acheva licencies posts discutar Beckefialises, odvarbechefialtico politicatement Because se efecieltar amberble eli officija ec pecche at Pache Bouis pardi caisare sonfolo il contratio di quoto dalle parole di Macheo Paolo, ma anconsiche egilierpuniusen pourrolinatione Dinine oche gli Bedefiskicitisibiano benisimuitando el Louver à nonse quelle peroles fmntata fa luarin foiemione, Imonda tà fuori chi personalito siche in susfrotnogo elprimita facilonentza, itc la merità, da quale è che Conico Mokeo Signice the institution in the minuterial challes Chairs a spor resorder in popirio affirmate, soltà al populo freiso dato obligo di faminio Irrachi le cole incelencie al victo comporale ; in che maninon qualto la doucles fare de con spelinti alla giornata amero con alsegnaci panfrom a ragione di parte, b decima, è alcroslopus tedur rendut, isson darghifeabili, Copra de quali, gonomandogli, vinelecco. Chailco mon Phil specificare prailunque di questa fi facette, non furebbachiforme alla inflicutione Dinina, ife bene muggior perfectione dasable, de ilacondo el confeglio, en ellompio di San Paolo, el ministro per ancuafar l'aumente del profeso Chtiffiane, non riceuelle alcum fullichie de alei : mà viuelle delle sue facione quella porfectione su propria di San Paoto, & di qualche attro perfetto, mà l'inflimmion di Christo per li ministri di Stato ordinario Cempre ricenzal sche il ministro babbia per primo feopo l'officio suo di palocre il popolo, se ipuide shi è allegnata cosa di che vinere gouernarsela: mutarà l'institution di Christo chiunque attendendo folo à gonernar li beni temporali, & ad accrescerli, non effercitarà il suo ministerio, non predicarà, non ministrarà li Sacramenti, non affercirarà alcun carico del suo officio, di nakare, mà staràsfolo à veder li Conti, & àgader, le rendite des banchoij . Di quoti fi dicommass la Grainflicutione . Mon fi dice, che alcumbo faccia: anni Mackro Paolo parla come di cola sche man folle condire: Seffe with di Dio, the er. mà habbiamo benegranditogno dell'aiuto Divino per reggerlibene, & conforme al luo Santo Precotto, con che viene anco risposto à Bernardo Giusti, che dalla Seriumia Divinacioniaro, che Christo, & li fuoi Apostoli hancuano la borsa, doughiferbauano le sue oblazioni per sonuenire alle sue necessità & dellipoueri, &che fecaro con buone ragioni li Christiani, quando murarono la inftitutiono divendere gli stabili . & repurerono bene il Comparti per tenaccilità dalli ministri, scocili poneri, seperò si liberi

dal timore, quale moftra à c. 21. che si vogli ridurte gli Ecclesiassi alla mendacità pensino pur essi qual sij il loro debito, & il loro meglio, che manco si dice essere la loro institutione d'attendere più principalmente al gouerno spirituale, che alle cose spirituali per voletli prescriuere in ciò legge solo si pretende; che resti la parte loro alli, fecolari, che per effere necessario al Principe per serviz Dio nel sua gouerno la vuole mantenere se il Giusti, ouero il Padre Bouio, vede, che riprendere, lo dicano alla libera, & notinfi quelle parole: [mutata la sua institutione, le quali vogliono significare, l'attendere, ò in tutto, ò principalmente alla cura delle cose temporali, essendo la institution di Christo, che l'Ecclesiastico attendi, se non in tutto, almeno principalmente à pascer li fideli di cibo spirituale, per il che concludendo tutto questo discorso, dirò, che senza dubio meritaua esser dannata dalla Chiesa la opinione di chi si fosse, che gli Ecclesiastici non potessero hauer beni stabili, & che nell'istessa persona non potessero stare queste due qualità congionte; di Ecclehastico, & Principe temporale: mà non è meno falsa quella Dottrina, che alcun'altro insegna, cioè che non si troui altra potestà, che l'Ecclesiastica, ò dependente da quella, & la vera Dottrina Cattholica stà nel mezzo, che possano hauer le Chiese beni temporali, & che possi la medesima perfona essere,& Prelato,& Principe: mà però che siano due potestà distinte la spirituale, & la ciuile, & ciascuna di queste independente, & suprema. E è ben da credere, che quando il Sommo Pontifice sarà informato della Dottrina falsa, che con queste occasioni vanno spargendo questi nuoui Dottori, gli metterà freno conueniente,&c.

Bouio.

On douerebbe poi così nuoua cosa, e strana parere à questo Autore, che il nome Chiesa si pigli principalmente per i Chierici; perche in molti de sopracitati luoghi de Concili, e Padri antichi cosi si piglia. Et chi non sa ancora, che i nomi primitini, & derivativi sono simili come nella voce, cosi nel significato? Se dunque il derivativo che è Ecclesiastico, nel modo che è stato vsato in tutta la antichità sin dal tempo de gli Apostoli, non significa tutte le persone, & robbe de Christiani, mà quelle sole de Chierici; anco il nome primitivo Chiesa, ben che nel suo vniversale significato rinchiva anco i Laici, nel suo principale però significa solo i Chierici, & questo con ragione, essendo essi la più principale, & degna parte di essa.

Fulgentio.

Come è ordinario à chi vuol riprendere vna cosa ben detta, non lo poter fare senza cader in errori; così auuiene quà al Padre Bouio di far tre errori in si poche parole, vno in historia, vno in gramatica, & l'altro in Theologia, & forsi in fide: Il primo, che in molti de' citati luoghi de Concilij, & Padri la Chiesa si pigli principalmente per i Chierici,

d Chierici, rineggalo per gratia il Lettore, che in niffun trouera mai, che la Chiesa principalmente signisichi li Chierici: mà sempre la congregatione di tutti li fideli in Christo, & cominci dal edicabo Ecelesiam meam, & scorra per tutte le scritture diuine, & tutti li luoghi dal Padre Bouio citati, che pur io ho portati di parola in parola, che non ci trouerà quello, che egli dice. Il secondo in grammatica, che quà anco ci tira, (benche di sopra non lodasse la Dottrina Grammaticale,) & vuole, che se questo deriuativo cose, & persone Ecclesiastiche significa principalmente le cose de Chierici, adonque il primitino Chiefa, significarà principalmente li Chierici; tutto il contrario concluderemo, non trouarete mai nelle creature, che dell'istessa cosa si dicano il primitiuo, & il derivativo, questa carta è bianca, adonque non è la bianchezza, il Padre Bouio è Theologo adonque non è la Theologia; mà li Chierici sono persone Ecclesiastiche, adonque non sono la Chiesa, neghi ò l'vna, ò l'altra, qual gli piace, che la grammatica non le accopia insieme. Mà il terzo è peggio di tutti, che Chiefanel suo significato principale significhi li Chierici, questo non è veto, nè forsi parlar Cattolico, mà ben contrario alla Scrittura Diuina, la quale per Chiesa intende la congregatione di tutti li fideli in Christo, & quando separa li ministri dal populo, per Chiesa intende il populo, & non li ministri, al 1 5. delli Atti delli Apostoli, parlandosi di Paolo, & Barnaba, si dice : cum autem venissent Hyerosolymam susceptisunt ab Ecclesia, & ab Apostolis, & senioribus, Ecco come separati gli Apostoli, & li Preti dal rimanente de fideli, resta il nome di Chiesa alli sideli, & poco più di sotto nella conclusione del Concilio Apostolico, si dice, tunc placuit Apostolis, & senioribus cum omni Ecclesia, Ecco, che il nome di Chiesa è attribuito alli sideli, non compresi li Apostoli, & li Preti: ma ci hà voluto ingannar con l'equiuocatione: Li Chierici sono parte principale della Chiesa, dunque Chiesa principalmente significa li Chierici, non vale la conseguenza, come ne anco, il capo è la parte principale dell'animale, donque animale significa principalmente il capo: Questo non è detto per contrastar del nome, del quale si concederebbe prontissimamente la vittoria a gli aduerfarij, quando doppo hauerli seruito del nome à modo loro, non si vsurpassero poi le cose significate, perche essendo proprietà di tutti li membri della Chiesa esser Figliuoli di Dio, Figlioli del Regno, partecipi di tutte le libertà di Christo, il Padre Bouio dopo hauer appropriato il nome di Chiesa alla Ecclesiastici nel suo discorso precedente, hà anco appropriato alli Ecclesiastici soli l'essere Figlioli di Dio, & Figlioli del Regno, & con quella bella maniera hà detto che Santo Agostino, dicesse delli Ecclesiastica quello, che diceua di tutti li sideli; così quello, che la Scrittura. Diuina attribuisse alla Chiesa vniuersale, che comprende tutti li sideli, quod sit columna, es sirmamentum veritatis. L'attribuirà à se, di tal maniera, che resteranno li secolari come San Paolo diceua, Eph. 2. bospites testamentorum promissonis spem non habentes, perche quando s'operasse per vtilità di quella Chiesa, che è la congregatione de sideli, se non per vtilità delli soli Ecclesiastici, à quali si restringe il nome di Chiesa, non conueniua per disendere due malsattori, è per sar abondare in ricchezze quegli Ecclesiastici c'hanno più della sua parte, scomunicare, se cesurare à tanto numero de sideli, con tati dan ni spirituali, quanti và declamando il Padre Bouio nel sine di questo suo libro. Non creda il Lettore, che questo disputar del nome Chiesa, importi poco, nè sia languire intorno la pugna di parole, perche latet sub melle venenum.

Barrio.

A Ggiungena di più que st'huomo, che ne'Canoni non è definitala liberad Ecclesiastica. Non posso credere, che parli di quella rigida definitione logica, che consta di genere, & disserva, che sa ebbe vu grande sproposito. Ma se vuol dire, che ne'Canoni non sia si fficientemente espresso in che consista la libertà Ecclesistica, & di ciò non conuenga tra'Canonisti, non dice il vero. Anzi in quelle stesso che se che chi chi ama opinioni, & io chi amarò parti, si rinchi ude tutta la libertà Ecclesiastica, come hor'hora con brene discorso il dimostrerò.

· Libertà si oppone à nocessite , legame, o servitu. Come dunque la libertà del peccato con siste in essere suolto dal legame del peccato, en la libertà dalla legge Mosaica in effere noi sciolti, & scarichi del giogo delle ceremonie legali: cosi la libertà Ecclesiastica consiste in esfere gli Ecclesiastici nelle loro persone, beni, & cause escenti, & non seggetti alle leggi, potestà, e giuridittione de Prencipi secolarim quel medo che feggetti vi sono i Laici. Et questa è la vera, & propria descrittione della libertà Ecclesii stica, the m'piriù contiene il tutto. Le altre due parti, the feguono, foro più testo dichiarationi di questa. Quello che dice Bartolo nell'auth. Coffa y effere centra la libert à Ecclefiostica gli Statuti, per li quali gli Ecelefic fliei fi rendono più timidi , Gi Laici più arditi ; puol dire , che per la esentione che hanno dalla potesta loro gli Eccli siastici, non solo zon possono i Principi directamente & in effecto per mano in effe, & nelle cose loro, ma ne ance indirettamente, & in apparenza pregiudicare alla loro libertà. Il dirò, se saprò. Vuol dire, el e non solo non possono loro far danno, mane anco ombra, ò paura. Quello poi diche si parlavel ca. cos qui de immunitat. Ecclesiarum in 6. si fonda pur sopra quel primo. Perche sei Chierici sono parte della Republica, er tanto prinilegiata, che non proil Principe manco con giufte leggi obligarli come fà i Laici; molto meno potra inciustamente prinarli di quelle facoltà, quali à la legge, dl'vfo commune concede à tutti gli altri, come del macinare, cuocere, comperare, vendere, & altre simili. In queste tre parti, che peròtutte si fondano sopra

Digitized by Google

quella prima consiste la intera liberta Ecclesiastica; & ogni legge, giudicio, ò altro atto, che si fara contra vua di queste sara contra liberta Ecclesiastica. In questo dunque ci accordiamo, & s'accordano tutti i Canonisti. Resta hora a questo Autore à prouare, che le leggi, & giudicii della Republica Veneta non siano contro ad alcuna delle sudette tre parti della liberta Ecclesiastica.

- Cinque cose disse Maestro Paolo nelle sue Considerationi della li- Fulgentie. bertà, Ecclesiastica: la prima, che nè Honorio III. che pare fosse il primo à far mentione di essa libertà Ecclesiastica, nè Federico H. che ad instanza del detto Pontifice la nomina, non dichiarorono, che cosa intendessero per libertà Ecclesiastica; La seconda, che non si trouz dissinita in tutta la legge Canonica; La terza, che non è ben dichiarato qua li cose comprenda. La quarta, che non è data regola, come giudicarle, onde li Canonisti non si accordano qual cose siano contra la libertà Ecclesiastica, & quali nò; La quinta, che le opinioni de' Canonisti sono quattro, vna, che la libertà Ecclesiastica consistenel goder le facoltà, che sono communi à tutti li Cittadini. La seconda, che consiste in goder,i Primilegij proprij de gli Ecclesiastici: La terza compone ambeduc questo : La quarta comprende tutte le cose, che sono à fauor de, Chiorici .: Alla prima cosa il Padre Boujo non si oppone; alla seconda premette, [che non può credere, che Maestro Paolo, dicendo, che non li troua in jure canonico diffinita questa liberrà Ecclesiastica parli di quella diffinitione logica : rigida, che consta di genere, & differenza, che sarchbe en gran sproposito; concordiamo qui col Padre Bouio Non parla Machro Paolo di diffinitione logica ex genere, & differentia, che questa conviene alle cose reali; troui pure vna diffinitione in iure canonico, anco senza genere, se è possibile trouarla, che questo basta. per conuincere Maestro Paolo, & si tenga à mente, che qui sono in contradittorio, Maestro Paolo dice di no, il Padre Bouio di si se que, sto ne troua vna, Maestro Paolo hà detto vna falsità: immediate no porta vna il Padre Bonio; mà oue si troua ella in iure canonico? doueua fauorirci di dir anco in che resto di tutta la legge Canonica sia registrata questa vera, & propria descrittione della libertà Ecclesiastica: perche Maestro Paolo non l'hà mai potuta ritrouare, & perciò dissenon trounuli in iure canonico diffinita:mà se questa, che hora porta è una diffinitione nuouamente formata, come l'oppone à Maestro Paolo, il qual non niega, che non ci fiano diffinitioni della libertà Ecclesiastica., anzi n'hà apportate quattro, mà hà detto, che sono tra loro contrarie di diuersi Dottori Canonisti, & che non se ne ritroua alcuna in iure canonico. Hora doppo hauerne formato vna di tutte quattro, per opponerla à Maestro Paolo, non manca altro per far valida questa oppolitione,

politione, che farla registrar in iure canonico, che poi scriuendo vn'altra volta Maestro Paolo, non dirà più non ritrouarsi diffinita in iure canonico, ò solamente dalli Canonisti; mà dirà è stata diffinita dal Padre Bouio vltimamente con vna descrittione vera, è propria, registrata al tal titolo, al tal cap. & fra tanto conceda il dire, che non sia diffinita in iure canonico. Alla terza, & quarta infieme il Padre Bouio repugna dicendo, che siano chiare tutte le cose, che la libertà Ecclesiastica comprende, & che consiste in quelle tre, che hora chiama parti,hora vuole, che vna sia la intiera , & le due siano dichiarationi , che io quì non lo sò intendere; ma è ben cosa euidente, & dalli stessi Testi Canonici, & dalli Dottoff, che non è chiaro, qual cose la libertà Ecclesiastica. comprenda, perche nel cap.eos qui, de sentent. excommun. in 6. si dice, che li Laici, quali commandano, che non sij macinato, o fatti altri tali seruitij alli Écclesiastici si presume, che faccino contro la libertà Ecclesiastica. Se sono in iure canonico dichiarate tutte le cose, che questa libertà comprende, ò vero lo Statuto del non macinare, è di questi, à nd; se nd, dunque non si pud presumere, che sij contra la libertà Ecclesiastica; perche quello, che si'sà, che non è, non si presume: mà se questo Statuto è contro la libertà Ecclesiastica: parimente non si può presumere, perche oue la cosa è chiara non cade presontione, adunque bisogna concludere, che non sia chiaro, se lo Statuto del non macinare sia veramente compreso, ò nò, poiche ci resta luogo alla preson tione. Mà voglio aggiungere vna ragione più forte: il Padre Bouio dice, che vna legge, la qual vieti l'alienatione de' beni Laici ne gli Ecclesiastici sia contra la libertà Ecclesiastica. Se per lui nella legge Canonica sono dichiarate tutte le cose, che questa sibertà abbraccia, porti quà questa legge; mà perche non l'hà portata, concluderemo adunque, che non sono dichiarate tutte le cose, che comprende. Et si potreb be iscusar il Padre Bonio, se la questione fosse noua, mà se sono più di ducento anni, che versa per bocca di Giurisconsulti questo questo, come non è stato trouato ancor da alcuno, che tal legge sia compresa, se sono così chiare tutte le cose? Non ci sarebbono varie opinioni de' Dottori, oue vn testo fosse chiaro. Ne la diffinitione assignata dal Bo-Wio può esser regola di giudicare le cose comprese da questa libertà, prima perche ella non si troua in iure canonico, secondo, perche di essa non sono d'accordo li Canonisti, che auanti lui hanno scritto, perche Innocenzo con Nauarro portano per regola li Priuilegij foli, Bartolo assegna il far li Chierici timidi, & li Laici animosi; Felino aggiunge le facoltà, che conuengono iure communi, & tanta varietà senza dubbio non sarebbe stata tra questi huomini celebri, se folle vna certa recola in iure eanonico, perche queste sono contrarie l'vna all'altra, se bene il Padre Bouio le sa parti della sua descrittione: La contrarietà si proua, perche la diffinitione d'Innocenzo, che la libertà Ecclesiastica consista nelli Priuilegii soli, conceduti alla Chiesa Vniuersale, nelle cose spirituali, & temporali da Dio, dal Papa, & dalli Principi, la qual Nauarra approua, sa che se vna cosa sarà satta contra gli Ecclesiastici, non come tali, ma come huomini, d Cittadini, non sia contra la libertà Ecclesiastica, & così Gaet. excom. 31 dice, che il prohibire, che non si macini, non è contra la libertà della Chiesa, perche non è contra la Chiesa in quanto Chiesa, l'istesso conferma Nauarro nel Ma-

mual.cap.27.numero 119. Mà secondo l'altra diffinitione di Felino, questo sarà contra la libertà Ecclesiastica: perche leua quello, che all'Ecclesiastico iure communi, conuiene; per ilche ambidue queste diffinitioni non possono star insieme, mà chi vuol la prima per vera, fà dimistiero, che neghi la seconda, & la condanni, & cosi anco la terza, la quale le compone ambedue, & hora il Padre Bouio le compone tutte tre; lo Statuto, che no famacini, non è contra la libertà nel modo da Innocentio intela; mà è ben cotra di lei presa nel primo, & terzo. Et certo con quel fare, che la libertà Ecclesiastica comprenda le cose, che conuengono à gli Ecelefiastici, come huomini, & Cittadini, & jure communi, si che li Prencipi non potessero far Statuti per il ben publico, che restringessero quello, che li Ecclesiastioi hanno iure communi, bistognarebbe leuar ogni politia. Quante mutationi si fanno quotidianamete nelle Città, & Regni intorno alle prescrittioni, successioni, legati, modi di contrattare, che tutte sarebbono contro la libertà Ecclesiastica, quando non potessero far quello, che facenano prima? Con questo anco facilmente ci spediremo da quello, che dice nel voler componer tutte le opinioni, & farne vna, perche hauendole mostrate opposte, & trà loro 1 contrarie, è impossibile vnirle. Se Innocentio dicesse, che la libertà Ecclesiastica consiste nelli prinilegij proprij delli Ecclesiastici : & quell'altro dicesse, che consiste nelle facoltà communi à tutti, si potrebbono vnir insieme: mà mentre Innocentio dice, che nelli soli priuilegij,& quell'altro dice, che nelle (ole facoltà communi, combattono di tal maniera l'vno contra l'altro, che le cose dall'vno comprese, sono totalmente dall'altro escluse: per ilche vanamente si tenta di comporle infieme,& farne tre parti di vna cofa fola; & questo lo mo-Ara bene la diffinitione, che di tutte il Padre Bouio compone, essendo quella & vitiosa, ambigua, & indiscreta, & dichiarata, come egli la esplica, non è vna libertà, mà vna licenza perniciosa al Mondo, & contraria

contraria à San Paolo, & alli costumi Christiani: la libertà debbe hauer nella sua distinitione le cose, à che si estende, & il freno suo, accioche immoderaramente non corra ; per ilche qualunque diffinisce alouna libertà la dice ellere facoltà di far alcuna cosa regolata da qualche legge: vdite San Paolo . Vos in libertatem vocati estis , tantum ne libertatem in occasionem detis carni, sed per charitatem spiritus seruite inuicem. Si estende alli seruiti Fraterni, & hà per freno la mortification delli affetti carnali ; sempre nella diffinitione d'ogni libertà entra la legge, come suo freno, comparatione veramente proprissima: perche si come il freno è necessario, & di essenza al cauallo, che si vsa, & s'ado pra, cost è necessaria la legge, che raffreni l'humana porestà; per loche il Giurisconsulto diffinisce la libertà. Quod sit naturalis facultas eius, quod cuique facere libet, nisi lege probibeatur. Mà il Padre Bonio, si come dice Giob: Vir vanus in superbiam erigitur, & tanquam pullum onagri se liberum natum putat: & per tanto non hà dato nd freno, nè riregno alou no alla libertà, che vorrebbe dare all'Ecclesiastico:mà hà detto, sche gli Ecclesiastici sianomelle loro persone, beni, & cause essenti, e non loggetti alle leggi, & potostà de Principi secolari in quel modo, che foggetti vi sono li laici, & questa secondo lui è la vora, & propria descrittione:] Vna vera, & propria descrittione, richiedeua, che si esprimelle, come dalli aleri Dottori è stato fatto, le questa libertà si estendeua alle foncioni Ecclefiastiche solamente, ouero se alle ciuili, à à quali: Ricorcaua etiamdio la moderatione, secondo qualche regolani Sarà quella libertà del Bostio una potestà senza regolan, senza modo, senza terrhine, senza freno, vineranno gli Ecclesiaflici nelle Città fenza moderatione : A:gli altri sarà prescritto come doueranno viuere con loro i à loro farà leciro viuere, & operar verso gli altri, tutto quello, che loro piacerà P. Almeno hauesse detto questo Padre, come San Paulo. Modo libertatem non detis in occasionemi cami ; Lo voglio pregare di non ci lascian questo polledro cosi sfrenato nelle Città, mà tronargli almeno vn poco disiletto, & metterlo in questa disfinitione, la quale senza, è tanto essorbitante, che non è sopportabile; & dirci anco in quali attioni confiste, & non venirci con vna negatiua, la quale per la sua infinità, non serne senon à male. Quella differenza poi, che gli Ecclesiastici non sono foggetti, côme li Laioi, rende questa disfinitione licentiosa, molto ambigua; Li Laici fono foggetti alla legge, & al Principe in quattro modi;il primo perche peecano, & offendono la Maestà diuina, se contranengono; secondo perche meritano la pena della legge imposta: ter-20 perche il ministro del Principe esseguisce sopra lui quella pena: quarto

anarto l'huomo da bene specialmente è soggetto alla legge sperche non per timore, mà per amore segue quello, doue viene dalla legge indrizzato. Quando Padre Bouio dite, che non sono soggetti, come sono li Laici, intendete voi , che non sono soggetti a tutti questi modi insteme mà ad alcuni di essisse in questo modo bisognana parlar chia ros& direi il ches& il come; più tosto pare, che non li vogliare soggetti à nissimo di essi, che cosi mostrano le vostre seguenti dichiarationi, che li Principi non possono sopra di essi, nè direttamente, nè in dire tramente, nè in apparenza, nè farui paura, ò ombra] quando vorrete male oprare. Per concludere; San Paolo, il Giurisconsulto, il Mondo tutto vuole l'élibertà ristrette a certe particolari operationi, & raffrenate dalle leggi: Et be diffinitioni debbono. effer chiarc, & limitate da tutte le differenze necessarie; questa vostra è ambigua, & illimitata, & sfrenata, però non è admissibile; il che mostra molto bene la dichiaratione, che sopra questi fondamenti fate al detto di Barcolo, parcorendo, come vas buona doma; duobus nixibus monstruus, [che li Principi non poffono ne anco indirettamente, ne in apparenza far pregiudicio alli Ecclesiastici; & peggio, che non possono non solo farli dano, ma ne anco ombra, ò paura, Iche tali sono le vostre parole. Tutte le leggi del Mondo hanno sempre detto, che si ingiuria, & ingiustiria il danno, che direttamente ad alcun si faccia, & che l'indiretto non si metti in consideratione; perche questo riguarda l'vtilità pro pria, che ogn'vno può anteporre all'aliena; & indiretto danno è quello, che nuice advinultro quando: Egoiure meo vior: hora fe nel rerreno suo appresso la casa del Prete fabricarà il Laico, indirettamente leua al prete la commodità d'arla, & altro, & sarà contro la libertà Ecclesiastica. Il Marito, il Padre di famiglia, che riuocarà la licenza alla Moglie, ò alli figli di far elemolina, offenderà la libertà della. Chiela, perche indirerramente à, che l'Ecclessastico non riceua quello, che foleua. Se il Laico, che hauerà la fua pollessione più bassa del Preteynon si lasciarà colar le acque adosso, sarà contro la libertà Ecclesiastica; perche la possessione del Prete perciò indirettamente si farà troppo humida: & generalmente tutti quelli, che conservano il stio, faranno contro la libertà Ecclesiastica. Ma l'aggionger non solo indirettamente, mà anco in apparenza, supera la capacità humana; à giudicio di chi si giudicarà questa, apparenza? che non à tutti appar l'istesso. Se à giudicio de gli Ecclesiastici; sarà farli Principi de Principische ad ogni legge diranno, che gli pare pregiudicare alla sua libertà, come fanno hora delle leggi Venetiane, da quali indirettamenre gli par di ricquer offesa. Ma che ti par Lettore di quella libertà,

Bouio. Fogl.9. Non dice il Papa.

PAssa dunque l'Autore alla legge del nonfabricar Chiese senza licenza del Senato, & con molte ragioni cerca prouare che non sia contra la libertà Becclesiastica, quali breuemente riseriremo, & vi risponderemo con la medessma breuità.

Primo argomento. Chi probibifee fare vna Chiesa non essercitala sua pote-Fog.9.Mà Stà sopra la Chiesa, che ancor non è, ma sopra il fondo, oue non vuole, che si faprimiera-brichi, questo sondo è Laico, & soggetto al Principe, dunque qui non si salegge

mente. sopra cosa Ecclesiastica.

Rifposta. Il fondo è Laico sì, mala ragione che hàla Chiesa di poterto acquistare conla dedicatione, e farlo sacro, è ragione sacra & Ecclesiastica, che non può essere impedita dalla potestà Laica, come anco non può esfere impedita la pietà del suddito, che non dedichi questo fondo, & quanto ha, & se medesimo al culto diuno. Ditemi di gratia se un Re dasse ad suo Barone una Città in feudo con il dominio supra quei Cittadini, potrebbe il Barone, in virtù di tal dominio haunto dal Rè, impedire, che vno di questi Cittadiui non andasse à seruire il Rè, ò non pocesse donargli, ò lasciargli i suoi beni? E chi potrà credere, ò presumere, che il Re anco in pregiudicio di sc stesso habbia in ciò data potestà al Fendatario? Hanno pu-. re è la Republica Veneta, & gli altri Principi tutti riceuuto il loro dominio almeno da Dio, se non da altro Superiore: credete voi che Dio l'habbia loro concesso tale, che possano anco impedire le persone, che non si dedichino al diuino servicio, à non sacrino i loro fondi in Chiese, ò non donino, & offrano le altre sue cose alle Chiese per il suo divino culto? E chiaro, che non possono impedire le persone Stefse, & nou fù mai fatta legge contraria, che non fosse conosciuta per inquistissima, da tutti ripresa, & anco tosto riuocata: altrettanto chiaro dunque deue essere de i fondi per le Chiese, & delle altre cose, militando in tutte la medesima razione.

Fulgentio. Risponde, il Padre Bouio, che il fondo è Laiso mà la ragione, che

hà la Chiela di poterio acquistare, è Sacra, & Ecclesiastica questa risposta non toglie la forza dell'argomento : perche, ancorche vi fosse nella Chiesa ragione di poter acquistar, con la dedicatione, chi non vuol, che possa acquistar senza il legitimo consenso del Padrone, non impedisce quella ragione, sarebbe contra ogni ragione diuina,& humana, che alcuno potelle acquistar il mio, senza mia licenza: ciascun fondo hà sopradui Dominij, yno vniuersale del Principe, l'altro particolare del padrone Quella vostra ragione di acquistare, se pur ci fosse, non può venir all'acquisto del Dominio priuato senza il: voler del priuato padrone; ne può acquistar il Dominio vniuersale, senzalicentia del Principe. Quando la Republica sa legge, che il suo fondo non possa esser acquistato senza sua licenza, questo non è leuar quella vostra ragione d'acquistare, ma dire il modo debito di ridurla all'atto, se ci fosse. Questa ragione, che secondo il Padre Bouio, hà la Chiesa di acquistare, sa ella, che la cosa sia sacra? Se così è ogni cosa sarà sacra, tutti li fondi, tutte le case, tutte le cose, le quali tutre può acquistare: mà se non fa la cosa sacra, adunque chi sa legge fopra quella cola, ancorche ci fosse tal ragione, non sa legge sopra cosa sacra. Secondo dico, che questa ragione è vna chimera del Padre Bouio se, chi può acquistar vna cosa, hàragione in quella: Il Padre Bouio, è vn grande Imperatore, hà & hauerà ragione sopra tutti li Re gni di tutto l'vniuerfo: perche se quelli a chi appartiene constituirlo, lo creassero, sarebbe loro Imperadore: Non però conuien, che egli contro il voler loro pretendi acquistarne la possessione pur di vn palmo. Mà questo dottissimo Padre sà bene, che il poter acquistar in questo modo, è vna potentia obiettiua, che non hà nissun essere, se non immaginario, & non pone ragione in quello, che può acquistare, nec in re, nec ad rem, ma solamente dice la potestà nel Padrone di transferir il Dominio in loro. Ducento, & più millioni di persone hanno ragione di acquistar dal Padre Puio la sua cappa, queste ragioni non lono niente in quelli,ne dicono altro,che la potestà , quale è in lui di transferirglila. Dio può fare di ciascuno gran cose, se questo concludesse ragione in noi, saressimo tutte le cose. Questa, che dice il Bouio ragione nella Chiefa di acquistare, può ella esser altro, se non che colui di chi è alcuna cosa, la puol lasciar alla Chiesa? Hor questo niun lo prohibisce: ma hauendo nel fondo Laico il Principe il suo Dominio, non si può lui torre, senza sua licenza: Ma vuole veder chiaro il Padre Bouio che questa ragione è chimera, consideri, che tal ragione può conuenire anco à chi non è: perche si può dire, che anco quellische nasceranno di qua vn'anno, hanno ragione di acquistare. Rideranno

deranno li Ginnicossiti di questa nona sorre di ragione pon essendo i i chi habbia proteso hauer ragione di tal sorte sopta l'ascrui. Ma io lassione de l'Padre Bonio, che l'hà inportata voglia, che in vistà di quella. Se presto si possa mouer lite per hauer le case abrui: ne ascun l'habbi per va scherzo, perche adosso è mossa lite alla Republica per spogliaria in vistà di tal imaginazione delli sondi suoi.

: Mà quella propositione del Padre Bouiosche dice, Come anco non può effer impodita la pietà del fuddito, che mon dedichi quello fondo de quito ha, desemble de ma el culso Divino, le malto vera se pia. mà si applica per conchiuder da quella vna manifesta ingiusticia, & yna midente impietà. La ingiultitia è, phe havendo il fuddito il Dominio del fondo, ilqual non comprende la posestà che il Principe ha molto più luperiner, & alta lopra l'istesto sondo, & sopra tutto il refio, che il suddito bà, Essapra la persona suo il Padre Bouro per far il fuo profitto, non si contenta, the posti dedicar quella portione, the & fus, mà vuole, the anco possi dedicare quella, che spirattiene al Prencipe. Ogn vno può impedire, che il suo non saalienato, ne transferito da altra persona; di ul suddito la sua portione, mà non dia quella del Prencipe, che non è douere fomo precesto di pietà, der libertà al fuddito di far limofina dell'altrui. La impietà poi, che conchiude il Badre Bouio, è questa, che non mita parimente ad altro, che al profitto proprio, & à voler perluader il Mondo, che non vi sia altro feruitio di Dio, se non fabricar Chiese, & donar à gli Ecclesiastici. Ilche ò impissimo. Ogni opera di victà è in servitio della Maestà sua Divina: non cede in suo servicio solamente questo donare alli Ecclesialtici : una ancora tutto quello, che l'huomo applica per le necessità publi che, & che serba per li figlinoli, & successori, Et con la Dottrina di Sant'Agostino, & di tutti li Santi Padri si negherà apertamente, che fosse bene, che vutti lasciatsero il suo alla Chiese: perche Dio non vuole, che unto sia Chiesa, vuole le politie, vuole le famiglie, & molti Statilaici, & muo in fuo feruitio. Non bisogna adunque dire, che sempre, & in ogni caso il fabricar, & dotar Chiefe, ha bene, mà che ciò dependa anco dalle circonstantie si che in aloun caso si male, & perciò posta esser prohibito, & commandato, che il suddito non dedichi alle Chiefe, mà adoperi in altri femitij Dinini, più necessarij in quelle occasioni la robba fua: Quella yninessale Farifaicha; Muins quadrumque est en me tibi pradent, la danno me ritamente Christo; perche levanz il debito sufficio al Padro, commandato da Dio, la vaincefule det Padre Bomio, la danna parimente, perphe leua i debisi officis verlo

verso la Republica, verso le famiglie, verso le rivilrà commandate da Dio. Non conutene con questi vniuersali speciosi ingannar il Mondo; il dar il suo, & se stesso alle Chiese, quando è opera buona, non può effer prohibitos mà non è opera buona, quando si contrauiene alli commandamenti di Dio, che ordinago il sussidio alla Patria, al Padre, alli Parenti, à gli amici . E non bilogna qui tralasciar di dire, esser molto falsa, & perniciosa Dottrina quella del Padre Bouio, quando dicesse chiaro, che non possono esser impedite le persone istessa dal confacrarsi à Dio, & non su fatta mai tal legge, che non fosse stimata ingiustissima.] Questa legge si fatta da Constantino Magno tan to celebrato nell'hauer ampliaro il culto di Dio, & doue si fondano tutte le immunità Ecclesiastiche, & lib. 16. [.Theod. t. 1.ne sono due.ls 3.6 la 6.doue si prohibisce il farsi Chierici alli nobili, & alli ricchi, & questo, accioche vi siano persone, che possino portar i pesi publici. Vn'altro plissimo Principe su Carlo Magno, il quale nel libro primo del suo capitulare, cap. 120. prohibiscé a gli huomini liberi mettersi al fernitio di Dio, senza la Regia licentia, la quale era stata constituita prima da Clodouco primo Rè di Francia Christiano nel Concilio di quel Regno, & Sant'Agokino tiene per Cattolica Dottrina, che il figlio non si può far Religioso prohibendolo il Padre, che habbia necessità del suo seruitio. E non credo, che nissun huomo Sauio mai disa, che vn Re, qual habbia vn figlio vnigenito; successor nel Regno. who fosse per confonderse, estima la famiglia Regia, se volesse stris Religioso, non possi prohibitglilo legirimamente, & la prohibition non debba elser grata à Dio, & tanto più, quanto e fama, se ben falsa, ina perdiodata da tutti, che la credono; che il Pontefice lenafse di Monasterio Constanza già Monaca professa, per datta ad Henrico figlio di Federico Primo in moglie, per stabilir in quello li Regni di Sigilia: & minor cofa è prohibire ad vno il farsi Religiofo, che ritraherlo già fatto. Non hà dubbio che il farsi Religioso sia gran semirio di Dia, mà non ha anco dubbio, che molti casi possono occorrere, in quali sa mentio servis Dio in altro Stato, & quando questo è meglio, non possi anto esser commandato da chi è Superiore. Per soche l'argomento del Bonio và in contrario, che porendo il Principe in molti stafi commandar alle persone, tanto più si può far commandamento forma la robba.

L'elsempio del Re, Barone, & Cietadino, se sarà bene applicaro mostra l'istesse, perche se il Re dà al Barone vna Città in seudo, con Dominio sopra li Cittadini, & robbe loro, si che non possino di elsesano quello, she il Barone prohibirà, dico, che senza presupponese,

Digitized by Google

è cosa chiara; che il Cittadino non può manco applicar cosa alcuna, in seruitio del Rè, senza licentia del seudatario. Mà Dio è vn Rè, il quale non hà dato alli Cittadini prinati altro, che Dominio sopra li beni, il qual Dominio per la legge naturale, è potestà di fare solo, quanto la legge, & il Principe coneede; per ilche il prinato farà contro la volontà di Dio, se vorà applicar al suo seruitio liberamente, & totalmente quella cosa, che Diogli hà dato ristretta sotto la legge, & volontà del Prencipe: questo Padre sa Dio vn Re, al seruitio del quale, non sieno sempre, & perpetuamente tutte le cose.

Padre mio, in qualunque cosa buona sieno implicate le cose terrene sono in seruitio di Dio, li secolari vi douerebbono dare, & vidarebbono ogni cosa sua, se da Christo fosse stato terminato, che nessuna cosa sosse in seruitio di Dio, s'ella non sosse in vostra mano, & in
vostro potere. Voi v'hauete formato l'essempio, come se il Cittadino
non potesse seruir il Re, nè dargli le cose sue, se non leuandosi dal seruitio del Barone: mà Dio è vn tal Re, che voi starete in suo seruitio,
quando voi seruirete li vostri Prencipi, & non occorre sotto pretesto
di pietà peruertir l'ordine naturale, & voler, che altri possi donar
quello, che non è suo, perche Dio non accetta da chi si si cosa in pregiudicio altrui.

Bonio.

So che alcuni, & con buon fondamento dicono, che con legge generale hauende Cap. Futu data licenza Constantino Magno, & potestid agli Ecclesia stici di fabricar Chie rum Eccle se per tutto l'Imperio, allora si spogliù il principato Laico, che tutto risedea in siam. 12. Constantino, della facolta di poter ciò impedire, quando alcuna haunta ne hauesqui.

16: nè hora possono i Principi etiamdio non più soggetti all'Imperio riuocare i principi dall'Imperio concessi, come ben pruoua il Caccialup. nella legge Cunstos populos nu. 2. C. de Summa Trinitate.

Il buon fondamento di quel, che dice il Padre Boulo, vuole che Fulgentio. sia il cap. futuram "Ecclesiam 12. q. 1. che cità in margine: mà si prenderà il Padre Boulo vua gran fatiga à sostentar la auttorità di questo capitolo, & mostrar, come stia con il seguente cap. videntes di Vrbano Primo: poi che questo cento anni innanzi Constantino dice che gli Ecclesiastici godeuano possessioni, & beni stabili: mà di più questo capitolo futuram, sà mentione del Concilio Niceno, il qual su celebrato doppo, sotto Siluestro, successor di Melchiade, di cui è il sap. futuram, la qual dissicoltà aspettaremo di vdir sciolta dal Padre Bouio, poiche le cose non paiono molto conformi: nondimeno perche per altri certi documenti è chiaro, che Constantino per legge generale

merale diede licentia di fabricar Chiese per tutto l'Imperio, si, purconcesso per vero, mà da questo concludo tutto l'opposito di quel, che il Bouio intende. Se Constantino diede licenza del fabricar Chiese, adonque non si poteuano fabricar senza licenza, riceuerò adonque prima questa confessione, che le Chiese non si possono fabricar senza licenza de Principi, si che se mostrarò, che Constantino per l'-Editto fatto da lui no si sia spogliato di questa facoltà, & meno hà po-: tuto spogliar altri Principi, concluderò euidentemente, che le Chiese non si possono fabricar senza licenza de Principi. L'Editto di Constantino, che concede fabricar Chiese per tutto l'Imperio non ferue al fabricarle per ogni luogo particolare, che venga in pensier à chi che sia, mà perche l. I. & l. collegia f. in summa ff. d. col. illic. ogni colle gio è illicito, & prohibito, se non è specialmente approuato. Con-Rantino con quel Editto approbò li Collegij di Christiani , lasciando però alle altre dispositioni delle leggi in quali luoghi particolari conuenisse sar edificij di Chiese; ne può raccogliersi, che per questo Editto Constantino hauesse douuto tolerare, che in mezzo la piazzadi Constantinopoli, ò sopra l'argo suo trionfale in Roma in virtù di quel Editto, s'hauesse potuto fabricar vna Chiesa; questo Padre Bo-, uio non lo credete. Mà quando Constantino (cosa che non concedo in nessun modo hauesse concesso di fabricar Chiese) douunque l'huomo hauesse voluto, eriamdio contro l'auttorità publica, che questo obligatse li successori, ve lo nega Baldo ad spec. tit. de instrum. edit. 5.nunc autem dicedo, che se la donation fatta alla Chiesa dal Rè graue mente offenda il Regno, il successore la può riuocare. Commette ben anco quà il Padre Bouio vn fallo notabile nella legge naturale, non intendendo, che cosa sia ius belli; perche se ben vn Principe obliga il successore, quando questo sia conforme alle leggi del Regno, non è però vero in alcun modo, che possi obligare vu altro, che acquisti quel Regno iure belli. Mà la Francia, & la Spagna, & altri Regni sono stati acquistati dalli loro Re iure belli, & la Republica possiede quel che tien eodem iure; per il che nè ella, nè essi sono soggetti ad alcuna legge, ò renuntia, che si sia di Constantino ò di suoi successori, ne vi concederà sa Francia, nè la Spagna, nè Venetia di esser soggette ad alcuna legge Imperiale. Il credere, che vn Principe, il qual iure belli acquisti vn Regno, non l'acquisti libero da ogni obligatione, da ogni legge, & non lo possiedi nuouo, senza dependenza dal vecchio in modo alcuno, è vn ignoranzatanto manifesta, che io non posso credere, che sij in questo Auttore: però stupisco, come al-·leghi Caccialupo, che parla delli sudditi dell'Imperio, per prouare quel

quel che delli Principi supremi anco li Caccia Boui fanno essere in tutto falso: Questa Reisa legge di Constantino allega anco Bernardo Giufti à c. 8. per l'istello proposito, alche basta la risposta data al Bouio; Mà in confermatione aggiunge dui autrorità, tanto firaboschenolmente portate, cheniente più la prima di Gratiano, 1.4.1'cap. milus Episcopus, f.qui attem, done propone di pronare, che sono infami li Vescoui, quali pigliano danari per non dare gli ordini Sacri, per non confirmare le elettioni Canonicke, per non dar la pietra benedet« ta, ò la consecratione alle Chiese, & il Giusti lo allega contra la legge Venera, contra la quale anco allega il segnenre cap. sun quidam, douc Paschale II. giudica sacrileghi quelli, che con violenza, ò con fauore non permettono, che alle Chiese siy provisto di Rettore, canonicamente. Non sò, à che attribuire questo, perche le fosse malitia sarebbo troppo espressa, egli porta li luoghi à questo proposito, non sò se credesa trouas il Lettore Aupido, che non facelle differenza da vu Principe, the prohibifea il fabricar Chiefe senza sua licenza, ad vu Vescowo, che corrorro per denari riculi metter la prima pietra, è consecrat la fabricata, è vero ad vuo, che impedifea la pronitione Canonica del Renore.

Bouio.

M sie paffo prà anunti, es dico, mi concedese voi come Cheistiano e Tockogo, che Iddio babbia fatto questo Mondo per l'huomo, es l'huomo per se se sesso. acciól buento padrone di trette le cose del Mendo tutte le impiendi in sue servitio ac ciòdico, con tutte in questa vita lo serva er adori er mell'altra lo godaslo conobbe anco Aristotele, the pole Dio effere a plimo fine, or Platone the diffe il culto di Dio essere il porto, & il fine della naugatione nostra in questa vita. Se dunque il fine nationale prestr tito da Dio all'huomo, & alle altre cose è questo, acià l'huomo con l'anima, co'l corpo, & con le altre cofé inte lo adori; non porre certamente questo ordine, & tendenza dell'huomo, & delle altre cose al calisti Dio , non petra, dico , effentio naturale ; effere impedito dalla potestà del Principe quale è de iure gentium.

Arist. 11. et 12.Met. Plat.4. de leg. & m philosoph. Mars. Fic. ih.Vide Card. Polum de vli.1.

Fulgentio.

Padre nà, che Maestro Paolo non ve lo concede, ne ve lo può connit Eccles. cedere come Teologo, nè come Christianos perche concederable due berefic, & vin dottrina feditiofa, & tiramida: quando ditefilo conob Be anco Aristotile, & Platone, che Dio habbia fatto questo Mondo per l'huomo, acciò che con sutte le cose in questa vica l'adori, & nell'altra le godi-Jquesta è cognitione di Fede, & chi dice, che Azistotile, & Platone l'habbino con le sue forze conosciuta, dice vn'heresia: Se voi pon la medicate bene, con dir poi, [fine naturale] senza che, chi ha letto Atistotile nolle Mosali, hi veduto quanto tipugni Achi

dise, che il Cielo, de le mile, che chiama egli creme, fian face per l'huomo: & Platone chiama il Sole, la Luna, & le Stelle Dei; mà lasciamo Atistotile, & Platone, che non hobbero quel lume di Fede, che è piaciuto al Signor Dio di conceder à noi. Deue l'huomo adorar Dio con l'anima, col corpo, con tutte le altre cose, nè questo lo pnò impedire la potestà del Principe, nè anco quella del Papa; non habbiate paura di mettercela, questo è verissimo : anzi di più dico, che l'huomo adorarà Dio, & lo semirà col solo spirito, quando anco fosse prinato di tutte le cose remporali , quapto voi con tutto il Mondo. se di sutto foste Padrone; & tanto l'adoratione di Dio è debita, & libera, & in modo da sua Diujna Maesta ordinata, che non può esser impedita da alcuna potenza; mà che volete cauar di quà? Credete. che non si adora Dio ad altro modo; chi non connerte le case in Chie-Je, chi non dona tutto à gli Ecclesiastici ? questa è ben la dottrina, che per gl'interelli voltri i & io dico, che senza lasciar fabricar nel suo Tondo à volontà altrui. senza donar à gli Ecclesiastici le altre cose sue. nocellarie per altro, con quelle & adora, & honora Dio il Secolare, ne peruerte l'ordine, ne la tendenza à Dio; ne impedisce il culto Diuino quello, che hà Dominio sopra vna cosa, non volendo, che senza sua sapura gli sia leuata, come vi è stato di sopra detto; sono infipiți modi d'implicar il suo în seruitio di Dio, senza daruelo à voi: l'affetto a promouer di gran cole; sa protomper in dottema molto interressata: la potestà del Principe (dite voi,) è de inte gentium, questa è vn'altra heresia manifestissima contro tutta la Scrittura: non est potestas nisi d Deo: nisi datum sibi esset desuper, & contro la dottrina di tutti li Padri: ben dicesti, che volenate passar più innanzi: non conueniua tanto, mà star ne termini.

C Econdo argomento. Può va prinato impedire, cheviel suo sondo non si fabri- Bonio. Dehi ma Chiesa, dunque anco il Principe, che ha dominio in tutto il suo tervitorio molto maggiore di quello, che hanno i prinati nelle cose loro. Riffiosta.

Fogl. 10 Nissu pri

Gide chiara la risposta da i sopradetti sondamenti, perche il Principe non ha perefid alcuna in quanto depuefto, & fendenna ne banesse mai hanusa il Principaro Lanca, ged fe me prino per sua concessione. Ma il posuato è padrone di se, e delle coje sue pude nou piacendo à Dio le oblavious se non sono voluntarie, von può alcuno dedicure à Dio una persona seuza spontanea volontà dilei, ne alcuna altra cofafenza il confeufo di chi la possede, è almeno senza dagli il conueniente prezzo. Questo pltimo aggiungo, perche grani Dottori dicono potersi forzare il padrone à vendere il fondo per fabricarui Chiefa, Floriano de San Pietro, Tafone, et ultri . Neftarò qui à disputare forra il fondamento, che suppone questo deute Floria I. si se, chi maggior dominio bubbia soprari beni dello Stato, è il Principe, è il princio que sepul padrone;

padrone; th'io per me credo effere affai chiaro, che maggiore l'habbia il prisass. de reliq. et Percha se bene il dominio del Principe ha più dell'alto per modo di vnimersale di-vettione & protettione, quello del prinato ha più dell'intimo, & ha più di quella pera ragione, & conditione di quel dominio, del qual la legge dice: Sua quifque Ias.inl.2. rei mode rator & arbiter.

num.4.ff. (ol. matr. -Leg. in re

1.1

Quì mi conuien cominciar prima dell'argomento innanzi ch'io servit. vr- venga alla risposta, perche lascia fuori appunto il Padre Bouio quelban.præd. lo, in che consiste la forza, rispondendo à quello, che gli pare. La fore.vlt. n. s. za consiste quà : voi dite, che la legge della Republica di non fa-Tiraqu de bricar Chiefe nel suo fondo senza licenza, è contra la libertà Ecclepiacausa, sigstica, & cade sopra cosa Sacra: non è vero dice Maestro Paolo prinil. 67. non cade sopra cosa Sacra, cadendo non sopra Chiesa fabricata, mà sopra il fondo, ouero area, oue si può fabricare: perche se la legge. C.madati. che impedisce la edificatione, cade sopra cosa sacra, adunque an-Fulgentio. co il priuato Padrone, che impedisce, & dispone, che sopra quel suo fondo no si fabrichi vna Chiesa, disponerebbe di cosa sacra. Qual ragione ci è, che cadendo sopra l'istessa materia penitus la legge del Principe, & l'ordine del Priuato, di questa è cosa chiarissima, che non dispone di cosa sacra, nè sa contro la libertà Ecclesiastica, & volete, che la legge del Principe sia tale? Che aggionga poi Maestro Paolo, che può disponer il priuato, ergo il Principe; è vn altro argomento à minori,ma la forza della ragione è la detta: Se poi il Principe habbia Dominio legitimo, è altra cosa: perche sopra il fondo, oue il priuato fa la sua ordinatione, venghi vn dall'Indie, senza auttorità a farui sopralegge, non si dirà sa legge sopra cosa sacra, mà sopra quella, oue non hà potestà: Mà il Padre Bouio che hà giurato deprimer la potestà de Principi, quanto può, lascia l'argomento, & viene alla libera à dir, che il Dominio del priuato hà più dell'intimo, che quello del Principe. Et se fosse lecito misurar l'altrui forza colla mia debolezza,stimo l'argomento insolubile, & m'hà confirmato il Padre Bouio, col finger non lo vedere, & risponder ad altro, & anco à questo, come à Dio piace. In questo discorso ancora dice molte cose false: La prima, che il Principe non hà potestà alcuna di far questa ordinatione: La seconda, che se haueua potestà alcuna se ne è spogliato, si che il pri uato resta padrone di se, & delle cose sue. Si haurà con gran ragione per molto seditiosa questa dottrina, dalla qual seguirà, che ogni priuato potrà fabricar quel che vorrà nel suo, giochi, ridotti, postriboli, ne potrà prohibirlo il Principe; perche egli per il Padre Bouio, non hà Dominio alcuno, tutto è del priuato, & la differenza che è dalla fabrica di Chiesa à quelle altre, per essere questa buona ex genere, & non quelle,

quelle, non fa, che fi debbia parlaine diversamente, perche, se bene ? buona ex genere, può esser cattina ex circumstantijs, & per tanto cost foggetta ad esser prohibita, come quelle. Aggiongerò, che, se il Prin2 cipe non hauesse potestà alcuna sopra il fondo del priuato, facendo legge, che in quello non si fabrichi Chiesa, senza sua licentia, commetterebbe ingiustitia contra il priuato, vsurpandosi potestà sopra lui, che non hauerebbe : mà non contro la Chiefa, si come il ladro, che rubballe di casa d'vna Vedoua vna sua veste, destinata per far vn paramento, non è Sacrilego, mà robba cosa meramente secolare. Aggionge vn'altra cola il Padre Bouio, che si posta sforzar il padrone priuato à vender il suo fondo, per fabricare vna Chiesa, & che grauissimi Dottori ciò tengono,& dice molto il vero,& non folo li da lui allega ni, mà molti altri lo dicono: Mà da chi, & con che auttorità possono esser sforzati? con l'auttorità Ecclesiastica? Padre nò: dal suo Magistrato superior Laico, dicono, che possi esser sforzato, & con ragione : perche quello può sforzar il priuato à vendere la cosa sua, per ogni seruitio publico, anco per far vna strada, vna piazza, & altre simil cose,mà da questo cauarete voi Padre Bouio quello, che hauete nell'intentione di prouare, d'uero il suo contrario? Perche l'Ecclesiastico non lo può sforzare à vendere per far la Chiesa, adunque non è sola ecclesiastica: perche può il Principe sforzarlo, adunque il Principo è più padrone, che il priuato. Se li seculari dormissero, & non' defendessero le sue ragioni, come tal volta hanno fatto alcuni, presto: vi basterebbe l'animo di peruertire ogni cosa, & dire, che il padrone delfondo Laico poresse esser sforzato venderlo per fabricar la Chiel sa, con auttorità ecclesiastica, poi con l'istessa ragione sforzareste vi altro à vender le sue pietre, & l'artefice à locarui l'opere sue, & il mer cante à venderui li fuoi panni per ornarla, poi anco comandaresti alli figlisalle moglie,& à tutti. Questi sono li trapassi. Douerebbe vn huomo dotto allegar sinceramente, & quando dice, che'l prinato può essere sforzato à vendere il suo fondo, per fabrica di Chiesa, aggiongete ancora, che quelli Dottori dicono, dal Magistrato secolare suo superiore, & poi se l'argomento sa per voi sia vostra la vittoria di que-Ito puto, nel trattar del quale non debbo lasciar Bernardo Giusto che a c.9.raccontando esser anco sententia di Carlo Molineo, che se il padrone del territorio ricufasse di consentire all'edificio il superiore lo può sforzare, loggionge cosi formalmente, & allega in Argomento vna decretale in quelle parole, & si quis consentire noluerit Rom. Pon. nuncietur. doue tecondo il solito artificio vuol far apparire, che si dica se alcuno non yorrà consentire al fabricar le Chiese nel suo, si vaddi al Pontifi-

بميا

1

() ()

E. C.

ec.Mà tutto altramente quella despetale che è de jur par.c.nullus, dice che nissun padrone Laico faccia la collatione ad alcuno delle decime, d Chiese, che sono de inre patronatus suo & se il Vescouo non vorrà consentire si habbia ricorso al Papa. Che ti par Lettore con che bella maniera si portano li testi, prima si sa argomento, che se il Vescovo non vorrà fare vna cosa di debito suo, si ricorri al Papa; adunque se vn Laico non vorrà concedere il suo fondo à fabricar vna Chiesa si vada al Papa, & poi si porta le parole in maniera, come anco parlasse proprio in questo caso di fabricar Chiese, chi può trattenerci dal scadalegiarsi lo faccia. Ma ritornando al Bouio, che gratiosa cosa poi foggionge, non vuol disputar del fondamento; se il Principe, ò il priuato habbia maggior Dominio, il che aspetta à questo punto. Come senzala decisione di questo soluerà la ragione. La quale hà la sua forza da questo fondamento, che il Principe hà maggior Dominio sopra le cose del prinato padrone, che lo stesso prinato è dunque se il privato ne può disponer, & impedir, che non vi si fabrichi senza sua licenza, lo può far maggiormente il Principe, Non ferne, in luogo di confutar il fondamento, dire in per me, credo, effer alsai chiaro, che. maggior l'habbia il prinato; quando si disputa, non si approua; io per me credo, che voi credete male, contro la natura, & contro ogni legge. etiandio Canonica nel C. quo iure, non vedete, che iure bumano sono divisi li Dominij. & la Republiure divino è padrona del tutto i dominemini piscibus maris, & volatilibus fuli & ella colle sue leggi, quel che è suo divide alli privati hora voi venite con vn alsurdo, che ha minor Dominio quello, in virtà di cui il priuato hà ricenuto il suo, come se il Papa, che divide le Diocesi alli Vesconi; hauesse minor potestà nelle Dioceli, che li Vescoui, & con pretesto di darglielo più alto, e generale, riponerglielo nel concavo della Luna, che non s'applichi al particolare: la Republica, & il Principe (che l'istessa cosa sono) hanno va Dominio totale, il prinato va partiale, il quale dal Principe gli è comunicato, il Legista del Padre Bouio l'hà infirutto à dire, che la parte sa maggior del tutto, & che si più intimo il Dominio derivato, che quello, onde deriua, & non hà voluto vedere dal dettorep. que iure, che il privato per legge di natura, & per le esplicazioni di elsa,non hà niuna cosa,che non gli l'habbia data il Principe, con la sua legge, adunque quella legge hà più dell'intimo. Il tello l. in re mendata, C. mandati. Il Radre Bouio non l'allega nel suo senso', non dice: fue quifque rei moderator, & arbiter: sotto antendendo est: come egli l'intende perche ci haurebbe aggionto, queutum lege permissiner, mà mete quelle parole: sua quisque rei, &c. appartengono alla parte del fuppolito, & segue la sententia col suo verbo coli: sue quisque rei moderator, & arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit : il facit: è il verbo: questa è una bella cosa allegar una sentenza senza il suo verbo, per cauarne un contrario senso.

Erzo argomento: Se questa ragione valesse la Chiesa è cosa spirituale, adunque chi dispone sopra il fabricarla dispone sopra cosa spirituale, ne seguirebbe che il Principe non potesse disponere delle Rouere, o delli piombi con riscruarle per far galere, o adoperare in guerra; & così manco delle sete, nè dell'oro, perche queste cose tutte possono servire ad edificare, & ornar le Chiese, come in genere suo vi seruc il fondo. Ne seguirebbe ancora che contra voler del Principe si potesse adoperare qualsuoglia artefice. Le quali cose sono false, & absurde.

Bouis . Fogt. 10.E fc questo ragione.

Riffosta. Non è pari la ragione, perche con la legge generale, ch'io non fabrichi, mi si împedisce de tutto il fabricare : con quelle altre leggi non mi si chinde la Arada, ch'io non possa con altre cose fabricare, & ornar le mie Chiese. Che se anco que-Ste leggi fosfero così generati, che mi toglieffero de l tutto la facoltà di farlo, ò notabilmente mi facessero difficoltà & danno, anco queste sarebbono contra la libertà Ecclesiastica per le medesime ragioni.

Non sò perche il Padre Bouio, lasciate di mezo due altre ragioni, faccia salto alla portata qui di sopra, & da lui considerata; perche frà mezo Maestro Paolo dice anco, che la Chiesa, che si può fabricare non si chiama Chiesa, altrimente tutte le case, piazze, possessioni, fatiano Chiesa; mà la dedicata, & consactata, si chiama Chiesa; adunque chi prohibisce fabricar quì vna Chiesa, non sa Legge sopra Chiefa , nè lopra cola Sacra , mà Laica , & di più niuno hà libertà d'vlar le cose altrui contro il voler del Padrone : & Dio che hà dato libertà di edificar Tempij, non hà leuato nè il dominio del priusto, nè l'imporio del Principe sopra quel fondo, nè il Papa hà disposto, ò può disporre altrimenti; nè in questo, particolare alcuno hà potuto darne ral Prinilegio nello Stato di questa Republica nata libera; adunque manco si può fabricar senza licenza del Principe, ilqual perciò se vuol, che si ricerchi il suo consenso, non sa contro la libertà Ecclesiastica. Mà anco nell'argomento, che porta, risponde in mantera, che lo conferma: imperciò che admettendo, che per la prohibitione dell'vso del piombo, ò del rouere non venga lesa la sua libertà, perche hà altre materie da seruirfi, parimente con la legge, che non fabrichi senza licenza, non è lesa la sua libertà, perche hà vn'altro modo di fabricare, che è colla licenza, & se vn luogo richieko per giusti rispenti non li sarà concesso, hà vn'altro modo di fabricare, che sarà edificare in valatro luogo più conueniente, doue il ben publico non sij offeso;

ź

d

di maniera che la legge, che non si fabrichi senza licenza, non è più Benerale di quel, che sij qualunque delle altre, che prohibiscono vna mareria spetiale, si che con la risposta, non si poteua conualidare meglio l'argomento; & quando votrà il Bouio ellaminar la sua conscienza, trouerà, che il culto Diuino per questa legge non è diminuito: & tutta la controuersia viene dall'arroganza di non voler conoscere per Padrone quello, à cui Dio hà dato il Dominio.

4x. 48C. Bonio. Se sosse le cito.

E 47.11

S. 01 300

P as the

Fogl. 11. (Varto argomento. La Chiesa poi che è dedicata appartiene allo spirituale. dunque il fondo prima che fi dedichi, & fabrichi appartiene al temporale. Risposta.

Non e simile, ne pari la ragione : & qui bisogna, che ogni Principe Laico se pur confessaefferui Dio & Religione, conosca questa differenza, & vantaceso della Keligione soprala politia; che se bene può la Religione, & suo Magistrato impedire, chelecofe Sacre non si ritraggano da Dio agli huomini, co dal fine di megi, nan può perà la potesta politica impedire, che dagli huomini non si dedishowo d Dia, & chenon vadano i mezi al suo debuto fine ; perche il dare, & offerire à Dio è pietà, il togliergli è facrilegio.

e Qui il Padre Bouio s'hà formata la consequenza di questo quarto argomento in sogno. Il Lettore sarà auuertito, che Maestro Paolo sa -questo Discorso, che ridurro in breuità : se le cose, che si possono confacrar à Dio, son cose spirituali, adunque chi ci sa legge sopra, offende la liberrà Ecclesiastica, & statuisce di cosa spirituale. Hora non fi -trouando cosa (fuor che'l peccato) che non si possi consacrare, segui-- rà, che tutte le cose hanosfacre; così tutti li panni, le sete, l'oro, l'argento, tutto farebbe facro adalle quali affurdità, caua la conclusione. - che la cofa già dedicata appartiene allo spirituale, & è sacra, & l'istel-- la auanti, che sia consacrata, è temporale de laica: mà il fondo auanti, che ui si fabrichi, è cosa laica, & appartiene alla potestà Secolare; onde non è nuouo argomento, ò consequentia, mà conchiusione del Di-: scorso di sopra: se volena vn'argomento potena portar quello, qual tralascia, che essendo il precetto dell'honor Diuino assirmatiuo, non sabbraccia entre le materie, luoghi, e tempi, mà quando per lo culto di lui ci è quanto basta, il resto vuol Dio, che s'impieghi in vsi humani, & di quosto tocca al Principe la cura, come richiede la commune vtilità: Mà Padre Bouio ogni Principe Christiano confessa, & sà, che ngni cosa, qualunque ella sia, s'hà da indrizzar al seruitio di Dio, & i qualunque non l'indrizza commette peccato: perche diuerte li mezi adal suo vero fine, ma che solamente quelle cose sole, che si offeriscono alla Chiefa, & palfano ne gli Ecclesiastici siano indriezate ali servitio

di Dio, & come mezial fine, diciamo, che è dottrina non Christiana: mà Farifaica, falfa, erronea, colla quale alcuni cattiui vorrebbono impatronirsi di ogni cosa: non restiamo di replicare, se bene è detto di lopra, che anco quello, che Christianamente si spende per gli vsi humani, che si riserua alla propria famiglia, alli figli, & parenti, è seruitio di Dio, & secondo la varietà delle particolar circonstanze, può essere, che sia molto più al seruitio di Dio lasciar la facoltà alli fight, alli nepoti, ò per il seruitio publico, che alla Chiesa, come secondo altre, più questo di quello. Diciamo, che il ridur al seruitio di Dio folamente quello, che si spende in Chiese, è persone Ecclesiastiche è vna dottrina leditiola, peruerla, tirannica, luperstitiola, da non comportare, & come l'offerire alle Chiese colle debite conditioni è pietà, così senza di quelle è peccato, Et l'offerir à Dio nelle persone delli suoi parenti, & altri, che secondo lo stato loro ne hanno bisogno, è opera Santa, & commandata da Dio, & di suo seruitio, & che la Maestà sua rimunererà con la vita eterna; essendo fatta con le debite circonstanze, non altrimenti, che li Legati fatti alle Chiese, & concludo esser dottrina Farisaica, che l'andar li mezi al fine, & le creature à Dio, vogli dir le cose laiche farsi Ecclesiastiche.

igwedge Vinto argomento . $\,$ Niun fondo al tempo de Romani poteua effere confecta- $\,$ Bouio $\,$. to senza licenza del Popolo. Et nelli Digesti sono quattro leggi de el Im- Fogl. 11. peratori Gentili, che non si consecrasse cosa alcuna senza loro licenza, quali leggi Cicerone banendo Giustiniano portate ne Digesti, senzadubbio le la accommodate, er da-nell'oratio to loro forza anco nella nostra Religione, & anso ne tempi de gl'Imperatori Chri- ne, & c. Stiani non permetteuano si fabricasse Chiesa, ò si erigesse in Catedrale, ò Metropolitana senza loro licenza, come si vede nella nouella 67. di Giustiniano, & presso d Balfamone sopra il Can. 17 del Concilio Calcedonense.

Riffosta. Et che ti pare Lettore di questo bel modo d'argomentare dalla falsa Religione de' Gentili, & loro tempij, alla nostra vera, & alle nostre Chiese? Facciamolo più bello questo argomento, & diciamo: I popoli, & Principi Romani faceuano esfi i Dei, & li metteuano in Cielo à suo modo, or dinauano i loro sacrifici, e riti à suo gusto; dunque anco i Christiani possono far l'istesso. Et se questo argomento è empio, & non vale, non procediamo dunque con argomenti simili in cose dissimilissime. Essiche si arroganano di poter fure i Dei , che meraniglia è, se si arrogauano anco poter loro far la casa, oue habitassero? noi che non habbiamo fatto il nostro Dio, ma siamo fatti da lui, che non habbiamo fatte le leggi dell'adoratione, & culto suo, ma l'habbiamo riceunte da lui, che ne ha riuelato, come vuole essere adorato da noi, non ci arroghiamo manco potesta di fabricare, o impedire che non si fabrichino Chiese, ma lasciamola dquello che Dio interra ha lasciato per suo Vicario, & dehi ha commessa la curadella Religione, & culto suo. Oltre di ciò dico, che gl'Imperatori allora erano infieme Sacerdoti. & d dire il vero

fe pogliamo discorrere senza il lume della Fede, & imaginarsi, che Dio non habbia ordinato altre, ma lasciato il genere humano ne suoi puri naturali, come basno creduto tutti i Gentili, parera, che all'istesso capo della Republica apparenza indrizzare le cose del culto diumo spettanti alla virtù morale della Religione, d quale spetta indrizzare le cose spettanti alle altre virtu morali; se però il popole non hancise collocate con la sua elettione queste due potesta indistime persone, dando ad altri la cura della Religione, ad altri la cura del gouerno Politico; come in Roma al tempo della Republica, che erano distinti i Pontefici, et Consuli. Et in tal caso maggior su sempre stimata la potesta Sacra de Pontesici : es costeranella · Republica Romana maggiore la potestà de Pontesici nel sar delle leggi, nel muouere delle guerre, & altre cose dinotanti il sopremo dominio, come si legge in Ci-2. de legi- cerone, en come dottamente pruona il Signor Cardinal Baronio. Il quale anco nobus, & 2 ta, che perciò el Imperatori si faceu mo creare Sommi Pontefici per hauere questa de natura sovrema potestà. Et qui dourebbono vergognarsi quelli Christiani, che tanto si Deorum . lasciano acciecare dall'interesse , & passioni loro, che non vecgono verità si chia-To.z. ann. ya, che la conobbero i Gentilistessi nelle fosche tenebre dell'insedelta loro. Quelli Christiani dico, che dopo tanto aperte parole di Christo in fanore della posesta Pontificia , e tonti Decreti di Concili, e Papi , tante dottrine di Santi Padri, & altri Cuttolici Dottori ardifcono pure mettere nella Republica Christiana la potesta Politica come independente, e soprema, si che habbia autorità sopra le robbe, & persone di tutti i Sacerdoti, ancora del Sommo Pontefice, se senza dominio temporale habitasse nello stato loro, che anco que sta vitima impietà ne segue da quella vinuersale propositione, che tanto spesso replica questo Theologo, cioè: Il Principe ba sopremo dominio independente sopra tutte le persone, & cose temporali del C.Cafar suo flato. Cosa, che come hò sopra mostrato, non hebbero ardire affermare gli Etnici Romani, nè meno gli antichi Francesi, come di loro racconta C. Cesare, & de suoi Sacerdoti Druidi, quali hauenano presso di loro soprema potestà, libertà, Gall.lib.6. & esentione da tutti i carichi, e tributi.

Fulgentio.

de bello

212.

Procederò con divissone di questa longa risposta per maggior chia rezza della mia replica. Nella parte già letta dice sei cose fuori dell'argomento. Quanto alla prima': Padre Bouio parliamo ingenuamente se hauete per argomento empio della falsa Religione alla vera, perche di sopra argomentasti dalli Sacerdoti di falsi Dei dell'Egitto, à quelli della Chiesa Christiana, perche in questa istessa risposta portate per argomento l'essempio de Sacerdoti, & Pontefici Romani? perche fate tanto strepito, di Imperatori, di Sommi Sacerdori de Gentili, de Druidi. Turpe est doctori, cum culpa redarguit ipsum . L'affetto fà diuerse le misure: che Maestro Paolo argomenti dalla falsa Religione de Gentili alla nostra, questo non è vero. Mà vuol mostrar l'equità naturale della legge della Republica, & questa efficacemente si proua dall'hauerla conosciuta anco li Gentili, perche come la verità, che è commune à noi, & à Gentili, è verità naturale, così l'equità, che è commune à noi, & à Gentili è naturale; hora se bene la Religione

gione è sopra tutto, nondimeno, che vn luogo si applichi alla Religione non fa può fare senza di quello, che tiene la Maestà, ilquale sopra il luogo hà sommo Dominio. Quelli assurdi pos, che si essagerano, del farti li Dei, ordinar facrificij, piacelle pure alla Maestà Diuina, che follero in tutto aboliti,& che la malitia de' tempi nostri ancora non si facelle Dio à suo modo, & quale giudica conuenir à gli humani interessi, che approbi, reprobi, & muti, secondo, che all'huomo pare:si che anco adello si possi dire: Quorum Deus venter est, & gloria in confusio ne ipsorum, qui terrena sapinnt. Regnando ancora quell'effetto, di che San Paolo disse. Anaritie que est simulachrerum servitus, il qual anco nell'istessa Epistola non senza ragione detestò tanto quella ethelothriscia, ò culto arbitrario. E certo mi maraniglio, à che proposito quà adduca il Bouio questi inconuenienti. La Republica lascia la cura, & della Religione, & del culto suo alli ministri di Dio, nè s'ingerisce di fabricar Chiese, nè di ordinar Riti, mà solo vuole saper, doue si sabrichi, & che sorre di persone habitino nello Stato sno. Padre Bon uio il resto è fuor di proposito, e vi serue solo à dicagirà, & à calunniar falsamente la Republica. La seconda cosa dice, che ne i tempi di Gentili, gli Imperatori erano anco Sacerdoti, & che stando nel lume. naturale, all'istelso appartiene regolare gli huomini ne gli vsficij dell'altre virtà, & anco della Religione, la qual Dottrina fo ben di Aristorile, mà egli però la ípiegò con molta più moderata maniera, perche riferita, como il Padre Bonio la rappresenta, tiene vn poco del scandalofo. Aristoulle aggiunde, che non perciò ne segue, che il politico commandialle colo Sacre, ma è ministro, si come il Procurarore, che prouede al Padrone, acciòche viui con piacere, & in ocio: ilche è quell'istello, che Isaia profetò alla Chiesa, che è l'università de Chri-Miani: enunt reges nutrity tui, & regina nutrices tua, & quello, che coli spesso si trona nelli Canoni, & Concilij, che li Principi sono li tutori. della Chiclas & particolarmente nella sessione 2 5.0.20. del Concilio Tridentino. Soggionge terzo, che in Roma la potestà de Pontesici era Sopra li Consoli, & che fosse stimata la suprema, & hauesse il Sommo Dominio, prouandolo per Cicerone, a de legibus, & 2 de Natura Denrum. Et aggiongendo, che gl'Imperatori si facessero crear Pontesici, per haner quelta suprema potestà le qual cose anco dalli scolari d'humanità di dui anni, saranno conosciute apertamente falle, & gesto confuso, che vo'huomo del valor del Padre Bonio ingannato dal collettore, che allega, senza vederle, le afferisca.

Primieramente è noto per tutte l'Historie, che il Pontificato Sommo eraconferito dal popolo, in cui era la suprema potestà, & che à questa questa vbidinano il Pontesici, non solo nelle akte attioni publiche, rhà anco nelle cose della Religione, si che al popolo toccaua, & la de-

divarione delli tempij & li Decreti delli sacrificij.

Quanto alli confoli, quando non vi era dettatore, essi commandauanoj& alli Pontefici, & alli Sacerdoti tutti, & quello; che adduce il Padre Bouio di Cicerone ne i citati luoghi, non parla delli Pontefici, mà de gli Auguri: onde hà preso errore, attribuendo per potestà alli Pontefici quello, che Cicerone attribuisce per scientia à gli auguri. Se mò que to Padre non hauesse trouato altro nelle parti di quei libri di Cicerone, che già 1000 anni fono perdute: & cauato da alcun di quelli spacij, oue ne nostri si dice : Hic desunt multa : le parole di Cicerone sono: Maximum autem , & prastantismum in Republice ius est augurum, & cum auctoritate coniunctum : neque pero quia sum ipse augur, ita sentio sed quia sic existimare nos est necesse: quid enim maius est, si de iure quarimus, quam posse à summis Imperijs, & summis potestatibus comitiatus, & concilia, vel inflituta dimittere, vel habita rescindere? quid grauin:, quam rem susceptam dirimi vnius, si augur aliter dixerit ? quid magnificentins, quam posse decernere, ve magistratu se abdicent consules? quid religiosins, quam cum populo, cum plebe agendi ius, aut dare, aut non dare? quid leges non ture rogatas tollere, vt etiam decreto collegy, vt Linias consilio Philippi consulis, & auguris?nihil domi, nihil militia per Magistratus gestum fine corum auctoritate posse cuiquam probari?

Mà son ben sicuro, che sà il Padre Bouio, che l'augurato era ancovna disciplina, che s'imparaua con studio : per loche, se essi diceuano' qual'era comitio legitimo, e qual no, & qual consule era legitimamente fatto, & qual con uitio, & perciò conueniua, che abdicaret, questo non era, perche hauesse potestà, si come il Mastro delle cerimonie in Roma commanda, quando il Gardinale deue star in ginocchioni & quando in piedi, anco al Papa istesso, non per auttorità, mà per scientia: & nel far le leggi questi non haueuano alcuna potestà, ma solo il poter loro era di dichiarare quali follero fatte, in comitij giusti, & quali in illegitimi, mà questa auttorità non leggerà nelli Pontefici Romani. Se questo Padre si è lasciato ingannar'à qualche altro, non si può rimediare. La quarta cosa è, che nel Pontifice Massimo Romano foise la potestà suprema: questo parimente è falso, & contro tutta l'-Historia. Augusto gouernò con Antonio, doppo spogliato Lepido di stato tanti anni senza titolo di Pontifice Massimo; & Lepido, che era Pontefice Massimo, doppo perduto l'essercito, attendendo alle cose sacre, non s'ingerì nel gouerno: mà con che titolo li Principi Romani volesser ester sopra gli altri, Tacito nel libro terzo, lo dimostra, parlando

parlando della tribunitia poteltà, che si prese Augusto, & dicendo; Id summi fastigij vocabulum Augustus reperit, ne regis, aut dictatoris nomen asumeret, ac tamen appellatione aliqua catera Imperia pracmineret. Per elser Pontefice Augusto, non soprastaua fe non alle cole Sacre; come Consolo per piu anni alle profane: ma con la tribunitia potestà ad ogni vno: la causa di questo era, perche il sol Tribuno era Sacrosanto, siche era piacolo il violarlo: tanto siamo lontani, che il Pontefice gli potesse commandare, che il tribuno poteua far carcerare il Pontesice Massimo, & questo non potena fenza piacolo toccare il Tribuno; chi sà l'antichità Romana, non dirà mai errori così notabili. Da queîto fondamento falso della grandezza de Pontefici Romani; nel quinto luogo foggionge vna gran predica, alla quale conuien solo dire, che la Republica di Venetia, Maestro Paolo, e tutti noi tanto riuerimo la potestà del Sommo Pontesice, quanto si conuiene à sideli Christiani instrutti dalle parole di Christo, da Concilij, & Dottrine de Padri; & non dirò male, se dirò molto piu del Padre Bouio, perche la vera riuerenza, & honore è l'ordinata da Christo, & non dall'adulaione: mà con questa riuerenza diciamo anco, che la Republica, & li Prencipi supremi hanno da Dio vna potestà politica suprema, & independente con auttorità sopra le robbe,& persone del loro Stato, la quale non riconofeono nè dal Papa, nè da qualfiuoglia, faluo che dala Maestà sna Diuina; & il dire il contrario, l'habbiamo per dottrina. falfa, feditiofa, indrizzata alla perturbatione della Chiefa, ingiuriofa ılla potestà, & Pontificia, & laica insieme, & contraria alle Scritture, i Concili, à Santi Padri, & alla stessa natura. Ma perche il Padre Bo-110 torna pure à mettere in ragionamento il Sommo Pontefice, del juale, per la Christiana, & debita riuerenza, & per l'animo di tutti liuotissimo, vorressimo, che non si introducesse mentione nelle notre dispute: & dice, che sottoponiamo il Pontefice al Prencipe nello Stato del quale fosse: Noi non diciamo cosa alcuna di queste: li Ponefici per molti secoli sono visluti in Roma, soggetta à gli Imperatori, alli Re Goti, d Franchi: quello che si pratticasse in quei tempi è tano noto, che ci iscusa dalle calunnie impostici da questo Auttore. Ditò ben di più, che quantunque alcun moderno habbia posto in diffi-:ultà, se l'Ambasciatore d'vn Prencipe sa soggetto al castigo di quelo, à cui viene mandato, tuttauia la Republica segue l'antica Dottri-12, che siano liberi gli Ambasciatori: & se quà viene qualunque manlato dal Sommo Pontefice, è essente, & libero affatto; per loche non i dourà mettere in ragionamento se fosse soggetto elso Pontesice, he è Prencipe supremo: Mà dal Papa à gli altri Ecclessastici Padre

Bouio noi ci faceiamo gran differenza: non dene ogn'uno inettetta pari. La setta, che appresso de Francesi i Druidi lor Sacerdoti hanouano la suprema potestà, hibertà, se essentione, à che proposito serue? Siamo pur sempre là, nè anco questo è vero, nè così lo dice Celare:mà erano li Francesi diuisi in piu Stati, uno di questi era delli Drui
di, se il Maggiore; mà quello, appresso à cui si tenena la suprema
Maestà, haueua potestà se sopra li Druidi, se sopra gli altri; come anco adesso sono diuisi li Francesi in Ecclesiastici. Nobili, se terzo Stato,
l'Ecclesiastico è il primo: mà sopra tunti il Re, c'hà la suprema Maestà
essercita l'Imperio.

Boxio.

A per tormue all'argomento di questo Autore, diso, che le quatere leggi riportate da Giustiniano ne Digesti si accommodano benissimo ance alla nostra Religione, perche come allora, così anco adosso, non può as uno sar Chiese senza dicenza del Pontesica. Vi è solo disserva, che allora il Pontesica eras Insperatore stesso, en hoggi per legga di Christo è il successor di Pietro intutta la Chiesa, est li Vesconi ciascuno nella sua. Se ben'anco potena dire, che non enecessa rio, che quelle leggi si adattino alla nostra Religione, essendonene motte altre, che non vi si possoni modo altuno adatture.

Fulgentio.

Confessa il Padre Bouio, che le quattro leggi riportate da Giuliniano ne i digesti si accommodano benissimo alla no ara Religione, mà nel dir che cola fia questo accommodars, peruerre in tueto, & per tutto il significato del verbo [accomodare] ne vorrebbe, che folle inteso. Troud Giustiniano mobre leggi de' Gentili; alcune non fi poteuano introdurre nella Republica Christiana, che erano repugnanti, le quali trafacció totalméte, altre conformi, & queste le rapportà, come erano nelli sti dando lor forza di leggi trà Christiani : frà questesono le quattro, che niuna cosa si potelle consacrare senza licentia del Prencipe. Hora quesso sarà va bell'adattamento senza licentie del Prencipe, cioè del Vescouo: Non diciamo noi, che accioche vna cola si confacri non ci voglia la licentia del Vicario di Christo, del Vescouo, di chi vi piace; mà accioche si leni dal laico, fi ricerca la licenza anco del Prencipe, che così dicono le leggi, questo è adattare, mà quello del Padre Bouio è corrompere la legge, lenarglis il fuo fenfo : & l'hà veduto anco egli, che però rilponde, che non è necessario, che s'adartino, perche molte aftre ancora ve ne fono, che non si postono adactave: il Padre Bouio, che hà tanca eruditione nella Giutifpudentia, se hauerà letro il proemio de digefinhauerà veduto non effet: vero quelto, che dice, perche per quello Giultiniano le correlse, & cadino, acciò potelseno conucnia alla Religione Christiana d'aques

tempi; mà se la mutatione delli tempi, de delle cose è causa, che alcuna al presente non fi possi adattare, questo non conchiude, che non consenissero nelli tempi di Giustiniano: La forza della ragione di Maestro Paolo resta: le leggi delli Romani erano, che non si potesse dedicar luogo senza licentia del Prencipe gentile; Giustiniano le hà portate nelli digesti, & accommodate alli Christiani, adunque nissua luogo si può dedicar senza licentia delli Prencipi Christiani, secondo le leggi di Giustiniano.

A novella 67. di Giustiniano adossa dall'Antore, come anco la 121. fd per Bouis. noi , perche prohibifie , che niuno faccia Chiefe , non dice fenzalicenzadell'– Imperatore, ma senza licenza del Vescouo. Ma se pur si trouasse alcuna legge di Siustinianozò d'altrizoue paresse che si picliasse tale autorità ò simile, sì per queste, come per altre simili leggi, che apporta questo Autore, sia detto per sempre, che non niego, che alcani Imperatori si arrogarono de facto far leggi, & altre cose sora la Chiefa, che non baneuano de iure potestà di farle. In particolare di Giustiniano raccoclie da gli antichi historici il Cardinal Baronio vel tom.7. che a poco d Tom.7.an voco andò arrogandosi tanto nel far leggi, & commandare nelle cose Ecclesialti- no Domibe, the alla fine cadde in here sia, or hebbe ardire di propria autorità congregar ni 562, or concilio, et fare Editto contra la perità della Fede, se bene Iddio non permise, 264. he si publicasse, che morì di morte subitana. Nicesoro Foca parimente sece una eg ee, che non si potessero fabricare nuoui monasterii, la quale su poi riuocata da Basilio Iuniore, come ingiusta, empia, & che fosse stata cagione di tutte le ruine, the dopo la sua publicatione erano auuenute al Romano Imperio, come riferisce l'. Steffb Balfamone; & femili faranno l'altre, nelle quali que sto Autore senza no ninarle fi fonda.

La nouella 67. di Giustiniano, & la 131. addotte da Maestro Paolo, Fulgentio. lice il Bonio che fan per loro, perche prohibifce, che niun faccia Chie e senza licenza del Vescouo; la qual rasposta ogn'va vedrà, che non la porta perche coli senta, mà per dir qualche cola; senon ci stima. anto semplici, che non sappiamo concludere, che se comanda Giustiniano, she niun edifichi Chiefe senza la licentia del Vescouo; dunque ruò comandar sopra tal materia, & ordinar da chi la licentia si habsia da pigliare; & riderà alcuno di questa cautela : posso commandar i miei sudditi, che non facciano vna cosa senza licentia d'un tale, & 10n potrò ordinar, che non la facciano senza la mia licentia? altri cothiuderanno più di quanto hà conchiuso Maestro Paolo, che la licen-La del Vescouo si ricercasse in virtà delle leggi di Giustiniano: mà la Republica di Venetia non nega, che si chieda tal licentia al Vescouo; :hiedassi pur da tutti li Prelati,che consiene: mà vuol anco ella saverlo, se si precende sabricar nel suo. La nouella 131 tratta la prece-

Digitized by Google

132

denza tra li Patriarchi, de Vescoui ; che non si celebri in luogo priusto, che li Vescoui non possino restar di quello, che haueranno acqui-Rato doppo il Vescouato; che li Gouernatori de gli Orfani faccino gli inuentarij. Mà Maestro Paolo non hà citata questa, la quale disponendo di tal cose, se sia à fauore del Padre Bouio, me ne rimetto: mà chi leggerà la nouella di Giustiniano, vedrà, che alli Principi sempre è stato differito in questa parte di chiederli licentia di fabricar Chiese; & anco il Padre Bouio hà veduto, che la stisposta faceua contro di lui, però si hà voluto far la salua, con dire, che se pur si trouasse legge 1 alcuna di Giustiniano, ò d'altri, one parelle, che si pigliasse tale auttorità,ò simili, si per queste, come per altre tal leggi, non nega, che gli Imperadori non fi habbino arrogato de facto di far leggi, mà aggionse che non haueuano potestà di farlo.] O questa si, che è vna risposta dot tissima, tanto più, che vuole il Padre Bouio, che sia detto per sempte di tutte quelle, che apporta Maestro Paolo, & apportaranno gl'altri, à quali occorrerà scriuer in queste materie. Questa risposta salua ogni cosa: che tutte le leggi, che vi si portaranno, direte, che non le potemano fare, & che s'hanno vsurpato potestà di farlo. Si può consolar la Republica, se ciò di lei dire al présente, perche lo assirmate di tutti gl'Imperadori, & Principi, & Regni, cost delli secoli passati, come del presente, & noi assolutamente habbiamo perso la causa, se stà al Padre Bouio il dire che quello, che addurremo di leggi, per mostrar l'equità, & validità di questa, è vsurpato, & poteua anco aggiongere speditaméte, che non vuole leggi vecchie, mà ne vuol statuir di nuoue, che dicano al suo senso. Non lasciarò però di dire, che questo modo di par lare patrice via molto pronta ritorra, da chi dicesse (quando il Padre Bouio porta qualche decretale) non nego, che alcun Pontefice &czt. Mà la riuerenza a quella Santa Sede, & l'hauer buona, & real risposta à tutti quelli, che per gli aduersarij si allegano, non lo comporta; si come non è da esser imitato il Padre Bouio, nella rigida, & calunniosa censura, che sa contro l'Imperadore Giustiniano coll'auttorità, che si arroga di mettere in Cielo, & nell'Inferno, chi gli piace: alche folo di rò, che è molto diuerso il parlar suo da quello de'Concilij, & de'Pontefici, che occorrendo nominar Giustiniano, l'hanno honorato con titoli di Santissima memoria; & alli Imperadori succedenti è stato proposto per essempio di fauorir la Santa Chiesa, & la Christiana Fede: Non addurrò altro, che l'Epistola di Agatone Papa diretta al 6. Concilio Generale, che apporta vn Catalogo di più Santi Dottori del la Chiesa: Ambrosio, Gregorio, Dionisio, Grisostomo, & altri Vescoui,& dice,& pra omnibus amulator vera,& A postolica sidei pia memons

Instinianus Augustus, cuius sidei restitudo quantum pro sincera confessione Deo placuit, tantum Rempublicam Christianam exaltauit, & vique ab omnibus gentibus eius religiosa memoria veneratione digna censetur, cuius sidei restitudo per Augustissima eius adicta in toto orbe dissua laudatur. Cosi doppo la morte di Giustiniano scriuevano di lui, & sentivano li Santi Pontesici, & Concilij. Se di presente il desiderio di suellere le leggi, che non piacciono, sa dir, che morisse heretico, non si può sar altro; haveranno da consolarsi quelli, a quali, piamente servendo a Dio, incontra l'istesso. E quanto alla nota, che gli dà, che havesse ardir di congregar Concilio, sarà parimente contra tutti gl'Imperadori di Gloriossissima memoria di quei tempi, & contro li Santissimi Pontessici Silvestro, Damaso, Celestino, & Leone, che ciò approbavano.

Di Niceforo Foca non direi altro, se il Padre Bouio non si hauesse tolta l'impresa di portar tutte l'historie ò tronche, ò alterate, ò contrafatte. Niceforo Foca del 963, fece vna legge, nella quale espose con lunga narratione, che gli Ecclesiastici non pensano se non ad arricchire, & per conseguente, secondo l'Euangelio à difficultar la via del Cielo, Mettendo tutti li pensieri nel Mondo; perilche lasciano distruggere i luoghi pij, per edificar di nuouo à suo commodo; per il che ordina, che non si fabrichino nuoui luoghi pij, ma s'attendi à ristorar li vecchi; & non acquistino altri beni stabili, mà col prezzo loro attendino à bonificar quello, che possiedono; & se alcun luogo non hauerà entrate, à quello egli darà licenza d'acquistar stabili di nuouo. Basilio Porsirogenito, che per esser rimasto fanciullo doppo la morte di suo Padre, & come inetto, fu per allhora escluso dall'Imperio, & creato Niceforo, quando ritornò al gouerno doppo la morte di esso Niceforo, & di Tzimisce del 986. riuocò quella legge, come il Padre Bouio dice, con questa mala nota, che per causa di quella erano all'Imperio succeduti tutti gl'infortunij: mà nell'istessa nouella di questa riuocatione, ordina (che è quello, ch'a studio il Bouio tace) che si tornino in osseruanza le leggi sopra ciò fatte da suo Padre, & dal Suocero di lui. La nouella di quelli si troua ancora fatta del 928.di questo tenore, Che se saranno lasciati alli luoghi Ecclesiastici stabili, riceuino non la cosa, mà il prezzo solo; che dirà hora il Padre Bouio?. fa per lui questa riuocatione, che allega à suo fauore? Ella stabilisce la legge Venetiana, che è in contesa: mà di più del 995 rinouò esso stesso Basilio con vn altra sua legge la sudetta di Romano, & Constantino che li Monasterij non possino acquistar nuoue possessioni, & la no uella è in essere con le altre; che si dirà di questa ? mà per darci il colmo, Niceta Coniate racconta, che Emanuel Comeno del 1 197 restitui

tul in osseruanza la suddetta legge di Niceforo, de portarò le se parole doue parla delli Ecclesiaftici ann. l. 7. Jum enim poseffionibus, & megotiis turbatos, & tranquillitate animi,& Dei cultu excidere intelligeret, nullas eis vineas, nullos agros, nullas possessiones, quas nec corum professo admitsit, assignauit, sed ex fiseo tanoum pendi inflit, quancum ad victum, & cultum opus effet:videtur nimirum,immodicam cupiditatem struendi Mo nasteria improbasse, & exemplum prodere posteris voluisse, quo pacto templa condenda tantum autem abfuit, vt eorum institutum laudaret, qui monasticam vitam prosessi, opibus affluunt, & multitudine curarum megis destrumtur, qui huius vita delitiis occupantur, vt Nicephori Foca fortissimi, & cordatissimi Imperatoris olim abolitum decretum, de non augendis Monasteriorum latifundijs, quasi postliminio reuocauit. Per gratia Padre Bouio riguardate le l'hauer portato qui la legge di Niceforo, & di Basilio, fa per voi ; ò se era meglio, che la taceste, si come dissimulate le altre cose, quando non sono per voi : mà vi scuso, perche l'allegar luoghi sonza vederli cagiona di questi disordini.

Bauio.

Falsissimo poi quello che dice l'Autore, che non si potesse en riuna Chie-sa in Catedrale, ò Metrop clitana seuza permissione, es espresso decreto de gl'Imperatori. Nella Surodo Nicena si stabilirono i prinilegi della Chiesa Ales-Jandrina, & Hierofolimitana. Nella Sinodo Constantinopolitana si stabilila. prerogativa della Sede Constantinopolitana. Basilio Magno Arcinescono di Ce-Gregorius Jarea ereffe vn nuouo Vescouo in Sasimi, & ne fece Vescouo Gregorio il Theologo, er certo non ne Chiefe licenza all'Imperatore, regnando afford Valente ipse in car minede ui Arriano.

ta sua. in append.

Essendo nata in Francia contesa delle ragioni Metropolitane era il Vestiono Baro. to. 3. Viennenfe, & l'Arelatense, la lite non si fece auanti l'Imperatore, ma nel Comcilio Taurinense, & fù poi definita da Sosimo Papa. Se in Francia nou si possomo fabricar Chiese senza concessione del Re, questo è perche ha quel Re, come diceno i Dottori, diretto dominio sopra tutti gli stabili di quel Regno, come si dire più baffo. Il che effendo, è non solo Principe, mà privato padrone de fondi, & può giustamente farlo.

Fulgentio.

Eccoci pur al modo vsato di addur ragioni: Maestro Paolo dice, che nissun hà pensato di erigere vna Chiesa in Cathedrale, ò Metropolitana senza espressa permissione del Principe; oppone il Bouio, perche nella Sinodo Nicena si stabilirono li Priuilegij della Chiesa Alessandrina, & Gierosolimitana: che hà da fare stabilir li Priuslegij delle Chiese erette, con erigere nuoue Chiese? Io non intendo la risposta: Nel Concilio Niceno si dice, che si serui l'antico costume, che il Velcouo Alessandrino habbi cura,&c. ergo le Chiese si possono erigere in Cathedrali, & Merropolitane senza licenza? mà perche non portate

portate Padre Bottio il fenfo inciera : perche fe il Concilio dice non della Alessandrina, & Gierosolimitana sole, mà anco della Romanas perche tacete di questa ? perche fra queste Sedi non ci aggiungereanco la Romana? è pur nominata colle altre Aleifandrina, & Gierololimirana nell'istesso Canone, qual formalmente dice: Atoratique perdurat in Aegypto, vel Lybia, & Pentapoli, ve Alexandrinus Episcopue horum omnium habeat potestatem : quoniam quidem , & Episcopo Romano parille mes est: Nicen. Can. 6. Vedete, che non si fece cosa nuoua, mà stabili quello, che era in comme è voi allegate poi, che uella Sinodo Constantinopolitana se stabilà la prerogatina di quella Sede, che bà la stessa risposta, che non si parla di cremione; & Theodollo Imperatore non era presente in quel Concilio i credete che anco quelto fosse senza sua permissione? Ma mentre allegate questo luogo, guardate di non biastemare; perche San Leone colla sua dottrina, & colla gagliardissima oppositione, che fece alti Prinilegij di quella Chiela, balta per metterur in confusione, & mostratui, che vn tal luogo non fa per voi. Che Bafilio Magno ereggesse vn nuono Vescourato 🖖 in Sahmi, & ne facelle Vescouo Gregorio Teologo, proua bene che gli Arcinesconi potessero far Vesconi; mà che non ne chiedesse licenza all'Imperator Valente benche fosse Arriano, voi non lo prouarete mai; Questa non è ragione, che vaglia: Valente era Arriano adunque non gli chiese licenza: si nega questa consequenza: Theodorico era Arriano, e pure disponeua delle cose della Chiesa, & dell'istesso Somo Pontifice, perche ellendo eletto Simacho in dilleffione, & schifma con Lorenzo, andarono ambidui da Theodorico Arriano per la decisione, & egli stabili Simacho nel Pontificato. Constanzo non era Arriano ? & pure trattaua le cofe de Vescouati, & della Chiefa: L'i-Resto fece Valente nel suo Imperio; & il luogo nel Margine allegato di Gregorio in Carmine de vita sua, non dice altrimenti di quello, c'hò detto. Quello parimente, che dite della contesa tra'l Vescono Viennense, & Arelatense non fa al caso, perche in quel lungo si par-La dell'erigere moue Cathedrali, & non delle contese, che nascano ara le già fondate, le quali controuerfie, se sono di materia Ecclefia-Rica non pottono effere intefe fe non da Ecclesiastici. Mà perche pasfa il Padre Bouio in filentio la Nouella 67. di Giustiniano, & l'Allegatione di Balfamone sopra il 17. Canone del Concilio Calcedonen-Te, oue si tratta questa materia molto stesamente ? ha visto di non pozer cauillare, & che ogni rispolta era vna sentenza contra la sua opimione. Palfa al costume di Francia, alquale quando sarà da lui traesaco ped à batto sifponderò à pieno. Ma qui era luogo di non paffare

Bouis.

← Esto argomento. Si come il riceuere persone d'altri Stati, contrarie di costumi & di sensi, qualisi staffero nella Città insieme in vn luogo, sotto vn ca-Manon ta po, trattaffero di fecreto co fudditi, farebbe cofa pericolofa, & conuenticola non permessa; cosi può essere pericoloso il riceuere un nuono Ordine, ò Monasterio di persone alle volte contrarie di costumi, & sensi, che nelle Confessioni, & altre prattiche non corrompano i sudditi nella fedeltà. Et perche anco le Chiese possono farsi in luoghi vicini alle mura, & fortezze con danno della sicurta publica: Però il Principe hà da prouedere à questi pericoli della Republica. Et questo conferma l'Autore dicendo, che in Castiglia è tal legge, che non entrino senzalicenza del Rè nuoue Religioni nel Regno, ne si fabrichino nuoue Chiese; onde non hanno potuto mai entrarui i Padri Capuccini, & la Chiesa de'Minimi in Madrid per essersi cominciata senza licenza e stata impedita, & così si stà impersetta. Rifposta.

E prudenza pronedere alla sicurtà publica, & che i costumi de sudditi, & la fedeltàloro non si corrompa. Mà non sò vedere con che ragione questo Autore roglia, che tal cosa si presuma de Religiosi, & serui di Dio, & si tema da loro questo danno in quella Città, quale da'suoi Signori in questo fatto è stimata si sicura, che sal danno non vi si teme da chi si potrebbe con più ragione temere, cioè da tanti Giudei, Turchi, & Heretici, che vi habitano in grand: simo numero, nelle integre strade, & si congregano insieme, e trattano come voeliono co fudditi. Quel detto del Salmo: Trepidauerunt timore volinon erat timor, chi m va certo luogo si vede stirato, & che vi stà molto scommodo, qui starebbe benistomo, & vi giacerebbe commodissimo. Non si ha da temere de'Religiosi, come roi Fra Paolo dite, ma si ben de gl'Infedeli, & heretici, che non corrompano i costami & la fede à Dio, non che la fedeltà al Principe. Così ancora non si ba da temere disceccare di omissione, come voi pretendete, se non si castigano dalla Remblica gli Ecclesiastici, ma si lasciano punire a'suoi Prelati; si ha ben da temere di non peccare di trafgressione, es pronocar l'ira di Dio, col mettere le mani ne Sa cerdoti

134

erdoli del Signore, anzi nella pupilla de gli ocche ficoli. Non si ha da temere, che stemino le ricchezze publiche, & private congli acquisti che da 300. anni in qua diteche hanno commiciato di fare gli Ecclesiastici; perche la esperienza è un contrano, anzi da 300. anni in qual a Republica ha acquistato il più, & il meglio di quano possiede in publica, & in privato. Si ha bendatemere, che per quello, che si toglie à Dio, occupando le ragioni di Santa Chiesa, con questi vani pretesti, non toglia Iddio alla Republica quello che ha, che queste sono le ingiustitie, ingiurie, contumelie, & diversi inganni, per li quali dice il Savio: Regnum de gente in gentem transfertur.

Ma lasciamo questo, mettiamo che ci sosse ragioneuol causa di semere questi Eccl. 10. pericoli, proneggasi co i debiti modi con ricorrere da gli Ordinarii, odal Papa.; che non sono gli Ecclesiastici ne ingiusti, ne duri, e scortesi co Principi, e voglia. Iddio, che sorsi non habbiano più testo à render cento d'essere loro tal voltatroppo

Se l'Argomento fosse portato col neruo suo, vederebbe il Lettore Pulgentio.

ob equenti.

Con questo modo hanno fatto i Re di Castiglia, che non entrino è Capuccini; esponendo al Papa, che in quel Regno già tutti i Frati Minori sono Osservanti, co altre giuste ragioni, co da lui ottenendolo; co cosi si ha da credere della Chiesa de Minimi, non che sopradi ciò vi siano leggi. Anzinelle leggi qvel Regno espresi Leg. 1. Co samente si dispone, che le Chiese non possano di nuovo sabricarsi senza licenza del 2. titu. 10. Vestovo, co che à lui tocchi il concedere di tal licenza, co non piè pur parola di partita 1. licenza Regia.

promamente, che la risposta non lo risoluono ; perche sommare in

dieci righe quello, cha è distuso in due carte, non si può faresenza le uargli moho dell'essenza le margli margli margli posta re l'arg gomento. Dice prima, che non sà vedere, come da' Religiosi, se termi di Dio si possi temera quello, che non si teme da' Giudei, Turchi, se Heretici, si possa temeralla sicurtà publica; alche bastarebbe dire, che sleuandosi gli occhiali della passione, che domina, vedrebbe mole to it biaro questo pericolo, se se egli non lo vede, lo vidde Sisto Quarto, che così dice: Cogimur non sine cordio nostri dolore plunima, qua nolle, mus de personis Ecclesiasticis audire exista Civitate prasertim, in qua sappa nonnelli, ant monetas adulterasse, aut crimen lesa. Maiestatis admissife a dicustrar: Non sò che cosa si debbia dir di più, quando si consessi che gli Ecclesiastici spesso ossendano la Maestà del Principe: se questo non era à sufficienza doueua il Padre Bouio guardar l'esperienza de

así seguiti, narrata da Maestro Paolo, con tutto che bastasse credere, he la Republica Religiosissima, un Sapientissimo Senato habbi molo ben veduto, se considerato, che alla sicurtà publica era ben necese rio termere; Non da Religiosi serui di Dio temono questi Signoria

Digitized by Google

ma

ma da sedition da Religion di pome sola: del che à spese proprie de più alle altroi la Republica è stata fatta cauta, por homicidi) succelli anco nelle perfone de Rè fupremi ; ferire in altri acongine cantetra mate contro aferi di Pari Maestà, che Dio hà voluto scoprir per su cauti gli altri, & rimediar alle souversioni de gli Imperij, miniftrate tutte, & ordite in gran parte da mali Religioti. E quando lino al presente non si fossero veduti tanti documenti di cautione, bilognarebbe al presente incominciar ad viarla, atteso che anco nelle correnen : it controuerfie la Republica hà conosciuto, & veduto così chiaramen tola intentione di alcuni tali inuenzori di cose nuone, & machinatori di feditioni, & d'ugni diabolico trattato, ordito con messi, & con scritture, & con inganni, & con finta earità, che dours tutto il Mondo marauigliarsi, se la Republica confirmata dalle presenti isperienze tion starà anco più attenta, che per lo passato, à questa necessaria pronisione, & accurate zza di non admettere ogni sorte di Congregatiomi. La seconda cosa dice, che più tosto dourebbe temer la Republica questi periodi da gli Intedeli, Ginder, Turchi, Non è vero, non dille l'Enangelie, che ci grandaffimo dalli Lupi foopeni: mà da quelli, che vengono coperti di pelle d'Agnello, & interiormente sono Lupi "rapaci. Li Giudei, & li Turchi sono conosciuti, & ogniuno da loro si guarderebbe; & è vergogna nostra dive, che noi diamo toro carduo effempio, per loche cessa il pericolo, de massime hanendo l'especienze paifate che da quella sorte di persone mai è auuenuto danno alla pu-Blica ficured; che da questi altri ne sono aquenuri per lo passaco, & artiengono og ni giorno. Oltre che, professando alcuni vas obedienza cieca, & porendo eller quello, à cui la rendono, ò di poca bontà , o di mala intentione, & in formma non buono, come chi regge al prefense, è di mente Santiffima, bilogna dubitare in cafo, che alcuno volette feruirsi di quel Ministerio à mali esfetti, che asiai Religiofi senna mala intentione porrebbono eller sedutti, & credendo de profter offer quio à Dio, offendere la Machà sua con danni alla tranquillità publicairreparabili. Li Turchia gli Hobret, non pretendono Privilegio non effer caffigati, hanno gran timore di farimale, non hanno mafersa di Religione da coprirli; li Prinilegij. & le malcheso fanno gli huoinimi audaci: li Turchi vengono per li loro graffichi, de mepcantie, non mandati da altri con intelligenze de le come questi fono conocimi dalli Christiani, così anco il feditiosi Robgiosi hausisoro un seguo da conoscerh dalli buoni, il Re di Francia non hauerebbe admesso va Frate Giacomo Clemente alla fun prefennas & poi voglio dir al Padro Bouio il mio fenfo in una parola, con manariglio, & rafiore, che in tante

Entre centinata d'anni la Republica da tanti Infedeli, che in Venetia, & altre Città sono, mai habbi paeiro insidie, è soditioni, & che n'habbi prouatevante dalli Religiosi, è massime in questi tempi, è ben scandalo degno di pianto, soda farni dire. Propiner vos venen Dei blassime,
mann: onde può star sicuro il Padre Benio, che qui man occorre stiratui il detto del Salmo: Trepidauerunt timore, ubi non erat timor: mà
più tosto quello: si inimicas meus malodixisses mini sustimassem e ilche se
bene sad litteram è detto del Re Dauldinon è però sinor del suo senso
accommodato ad un Principe. La tenza dice il Padre Bonio; che non
dene la Republica temer di pectri d'omissione, non castigando li delitti de gli Ecclesuscici, quasi che diriquesta Muostro Paolo parli.

Non è questa l'omissione, che la Republica teme, ella à certa sche Hasciar opprimere li suoi sudditi da chi si sij, & non li proteggere. & difendere, havendo commandamento da Dio di farlo, & ricevendo perciò le contributioni, è vna graudfina offesa di Dio, quesca è l'of missione, da laquate si vuol guardare, & debbe farborir vn Turco com metterà valhomicidio, non lo punirà per timor di non omenero la correttione di quello, del quale non penta douerne hauer cura mà per non omettere la difesa delli sudditie Er che dirà qui il Lettoren, che il Padre Bouio chiami li cattiui Religiofi, che per delitti eriomii la Republica cafriga, la pupilla de gli occhi di Dio ? Llamor proprio. origine di cutti gli errori, l'ha fatto parlate; come sono pupille de gli occhi di Dio quelli, di chi dice: Nefcio vor, diffedice à me operarif iniquitatis? Li cattiul Religiosi sono la pupilla de gli occhi di Dioc · Quelta è vna delle pegglor bialtenandi; con che fi polli fat ingiurià alla Divina Macltà. Nella quarta cola, che dice, [no doversi temere la diminutione delle riccheuse publiche perlisaquistrdelli Ecclefiastici, da trecento anni in qua, fe continuallero, perche anzila Republica da quel cemporin quà hà acquistato il meglio, che possicie: Nuole Ingannare if Lettore con l'ambiguità di questo nome Republica, penthe pub fignificate quelti, the godernanolo Stato, è totto il compodi Affo Statos, nel primo senso comprende la sola nobileà Veneniana, che & Principe in questa Dominius nel secondo comprendo esto Prencipal con tatti h loggetti fadus quanso al fecondo sintende, che l'acquisto defli Ecclesiastici l'impouenten perche non volendo effi portar li pe-If publichis ma fi ben participare ne gli emolumentis & crescendo elli in numero, & in facoltà, decrefee 4 modos, & le facoltà de gl'altri, le quali da trecento quar in qua, se per l'innunzi anco sono diminuire in Turto quello, che li Ecclefiaffici hamo aequiftato, de dottraco dalli

peli publici, dofi doppo che le Città lono fotto il felicifimo gouerna della Republica, come ancora innanzi. Mà se ancora si piglia la Republica nel primo senso, per la nobiltà Veneta, Dio l'hà fauorita certo di molte gratie Spirituali, che queste principalmente stima; Et ancora di ampliazione di Stato, che riconosce in gratia dalla Maestà sua Diuina: mà cresciute l'entrate, perciò, le spese sono eresciute parimenre, si che non è diuentata piu ricca; anzil'entrate cauate da questa Città hanno servito à far tante spese, che ordinariamente, & estraordinariamente si fanno, non solo per la conservatione delle altre Città, & del Dominio, mà ancora per far va propugnacolo all'Italia, & alla Sede Apostolica dalli infedeli. Vitimo zisponde, che essendoci ragioneuol causa di remere', si ricorra per la prouisione à gl'Ordinarij. La Republica non vi conoscerà per suo Consigliero Padre Bo. poiche il primo configlio, che gli date, è che sij ingrata à Dio, & non vsi le facoltà dalui donateles & ricerchi da altri quello che per la ragione legitima del suo Dominio s possiedo; risetuate ad altri questa Dottrima, che'l Prencipe sia teniro riconoscer da chi non gli e Superiore, quello, che vede necessario alla conservatione del suo Stato, & la promessa, che fare, che ricorrendo perciò alli Ecclesiastici, li ritrouaran-,no non ingiusti, non duri, non scortesi, è buonz, mà hò vdito dire, che vno leggendola, disse, che non è gran cosa donar largamente, & far il sorrese di quel d'altri: & vn'altro aggionse, che'è grad'accortezza do nar ad vno la metà di quello, che è suo, per tirar à se l'altra; & che è un bel modo di provedere à i suoi pericoli di seditioni il ricorrer à quelli, che possono forse esserne auttori, com'in tempi di Innocenza Terzo, Clemente Quinto, Sisto Quarto, di Giulio Secondo, & d'altri. Che li Rè di Castiglia con questo modo di hauer ricorso habbino prouisto, la dice il Padre Bouio senza proua, & io non gli lo credo; perche il fatto è in contrario, che la legge dice, che non si introducano nuoui Religiosi in quel Regno senza licentia Regia, & li Capuccini l'hanno cercata dal Rè Filippo Secondo, & il Conuento de Padri idi San Francesco di Paola era già stato cominciato, & è stato impediso il continuarlo; certo è, che non s'hauerebbe cominciato à fabricare senza licentia dell'Ecclesiastico s dunque si è impedito per il mancamiento della licentia Regia: ma di chiarifep il Padre Bouio col suo di--se; [& cofi fihà da credere,]questa è fua proua commune. Mà non s ill Padre Bouio, che anco l'Ordine nostro de Serui, che tiene alcuni pochi luoghi in Aragona, hà cercato di hauerne in Castiglia, & è stareo escluso con le leggi Regie, ne si è parlato col Papa; gli parlo di cofa, che sò: non li nego, che la licentia del Vescono non si ricerchi per fabri-

Abricate nella Diocen di ciascuno, ma per esfer riceunto nel Regno; la Regia licenza è necessaria. Alquanto piu modestamente, mà con artificio molto fraudolente tratta questo luogo Bernardo Giusti à car.). dicendo: snè si dice, che non si debba deferire al Prencipe, nè l'edificio di vna Chiesa, ò nell'introduttione di persone Ecclesiastichene suoi Stati, mà solo si dice, che non può il Prencipe con legge prohibire queste attioni, ellendo separate dalla sua auttorità, & quando non è espediente, che si facciano, la Chiesa non è indiscreta, & i suoi Prelati non mancano in questo caso di prouedere:] perche da l'yn canto mostra dar gran cose alli Prencipi, dall'altro gli leua il tut--to, vuole, che fi debba diferire alli Prencipi; prima, le questo si fosse fatto verso la Republica, non sarebbe stata fatta la logge, di che si disputa: In ogni gouerno, mà particolarmente in questo, non si fanno leggisse non vedutigli abusi, & la necessità di corregerli, bonas leges, (dille l'antico prouerbio) è malis moribus esse natas, la proposta di diferire al Prencipe, è buona, mà non l'habbiamo veduta eleguita; mà lasciamo questo. Edebito dice, che si diferisca: che vuol dir questo diferire : Se vuol dire chieder licentia, si che il Prencipe possi negarla, Io credo, che fiamo concordi, nè altro vuole la Republica Venera. per loche è poco pertinente dire, che non si possi far legge, anzi sì come ogni priuato può instituire attioni sopra quello, che li è debito, così ogni Prencipe può farui legge; Mà le intende diferire, cioè vdir il suo bisogno, per risoluere poi quello, che parerà loro, come ogni huomo ciuile anco nelle cole proprie diferisce à gl'amici, tiseruando à se la potestà di risoluere, ben si vede, che questo è vn sumo, di che si vuol honorare il Prencipe, & del remanente hauerlo per contentibile, si che quando vorranno gli Ecclesiastici fabricar vna Chiesa, introdur vna nuova Religione, parleranno col Prencipe, lo pregheranno, mà precibus contumacibus, perche bisognerà, che il Prencipe li renda conto delli suoi risperti, & che se essi non vorranno farli buoni, s'acquieti al lor volere: ne serue quello; che l'istesso Giusti dice, che non sono indiscreti; prima perche vna buona sicurtà in questo non sarebbe superflua rispetto ad alcuni, l'altra perche è contradittione, che vno sij Prencipe, & stij à descrittione altrui. Terzo, perche dato che tutti fossero discretissimi, però è tanto diuerso il gouerno publico dal priuato, che chi non è versato in quello, non è capace mai delle ragioni del gouerno: & è verissimo detto, che non intende li bifogni publici, se non chi hà il ceruello vsato à trattar cose di publico gouerno. Starebbe affai yn Prelato à dire, fate quel beluardo più in là, à quelò quella piazza più picciola, ouero feate lopra di me, che quelti vila ranno fideli, & farebbe ingannato elso ancora.

Beuio. Non solo.

C Estimo argomento. Questo è ville anco alle Chiefe, & Memasterii stessi che Fogl. 13. O non siano eretti in luoghi indecenti; che non fe ne facciano di fouerchio, onde non habbiano da vinere. Et qui d ce nella Citta di Veneria non mancar Chiefe, ma con la sua solita mordacita soggiunge: Quefte sono tali, etante, che alcune Città colme di reliquie d'innumerabili Martiri, che restano poco deentemente conseruate possono venire à prendere essempio da queste. Ose al suo folito versa il veleno della sua maledicenza contra Roma, et non dice il vero. Risposin.

Quefto bene alle Chiefe, & Monafterij la procurerano àbastança i suci Sucoriore, the ne hanno cuta, fenza che sou presento di questo bene si faccia loro va maggior mole, di derogare, alla loro libertà.

Fulgentio.

Qui lascia il Padre Bouio, vna principalissima ragione, che le Città della Republica rutte quasi Iono fortezze, nelle quali le fabriche fecondo li fiti poliono cagionar la perdita loro, donque deue eller con-Tapeuole il Principe oue, & che sorte di fabriche, s'hanno da fare, accioche non conuenga poi gettarle giù, come è auuenuto de'luoghi principalissimi. Ne vale dire il Papa darà licentia, perche è officio del Principe, & poi le stà al Papa darla, & altrimente il Principe non può impedire, le non volesse darla? S'hauesse guerra con quel Principe? Che si fara? Queste cose, à che non vede come rispondere le tralaicia, & paffa all'vrilità, che anco effi fteffi luoghi pij riceuono, coli dicendo; sche à tali inconnenienti prouedetano, & tali beni procuraranno à bastanza i loro superiori:] la quale è buona promessa, mà saria stato meglio il poter dire l'hanno procutato; perche d'vn disordine di tanto tempo, & presente, di cui tra tanto patisca il publico, & il prinato, non è sodisfattione, che contenti, il dir; procureranno. Se vn Conuento de Religiosi non hà di che viuere non lò procaccia da gli Ecclesiastici ricchi, mà se lo procura dal pouero populo, se ad vna Chiesa mancano li suoi ornamenti, & il suo seruitio, di qua si cava, à questo bisogna, che il Principe pensi, senza che, si come il vedere le Chiese ornate, & seruite, ciede ad honore del Principe, cosi toma à vergogna, quando sono neglette. E se vi aggiongerò, che molte Chiese hanno le sue entrate da restorarsi, & ornaisi, & esser service, & nondimeno per colpa di chi le gouerna mancano loro tutte queste cose, non vi dirò il falso, & sarà argomento demostrativo, che non dobbiamo aspettate la prouisione da doue voi dite. Ma dite in conscienria Padre Bouio le alli costumi, atla divissione, al credito delle Sante ReliReligioni, as profitto spirituale, al decoro del culto divino ha apporearo danno la malritudine troppo grande; chevoglio star al vostro detto, & fe li superiori hanno procurata quella proutsione, ò atutaro il disordine. Non voglio restar di notar qui vna falsissima dottrina del Bouio, che li Principi non habbino da curar il bene delle Chiefe; tutto il contrario, anzi principalifima cura, & protettione deuono ha? uerne, & li Canoni li chiamano tutori, & protettori, & cosi hanno par lato li Concili, li Pontefici, & li Santi Padri tutti.

Trano organento. Finalmente questo Autoremostra di meranigliarsi del Papa, che riprenda la pena imposta dalla legge V eneta à chi fabrica Chiele fenza licenza, co addusa per ragione, che it fabricale è cofa buona, & non degna di pona. Alla quale ragione oppone egli, che la bonta delle opere uon fi pi» si merauiglia dall'oggetto felamente, me dalla meogrità delle crecouftanze, er peròquan, gliera. unique fin heneil fabricar Chiefe, non ebene il farlo in tuoro, & fondo d'altri contro valonte del padrope, cha è il Principa

Bouio. Fogl. 12. Mà chi no

.c. r.h. I

with Riffesta. - Gid fi è mofbravo, che la Chiefir non fi fabrica in buogo altrui, ogni molta che E prinato padrone del fondo fi consenta parebe il Principa fopradicionon po la potefico dominio alcuno. Onde non manennado d questi opera ne questa presofa, no aliga debita eirconflaura se inceramente buona, & fi muò niprendere abi la punifice come mala.

ત્રે ઉત્રદેશના હ્યુંના દર્ભુત ફાઇ n combine parlet in segionamento la Saptica del Pontofice però colla Fulgentio. debitatenentral phatfard, belafeiard per conceduro, che il fabricar Chiefe Penza le debite circonflamo, fin percaro, & diro folamente. che l'affermare; che la licenza del Principe non fia debita circonftanza,& che il Principe non habbi alcuna potestà sopra il sondo del priuato, & che ello prinato polli far del fondo fuo quello, che la legge, & il Principe prohibisce, come questo Auttor sostiene, è dottrina scandalofa , fediciofa , & perniciofa & è stata di sopra à lungo confutata : par il che resta chiaro il muncamento della debita circonstanza. per tanto il difereo dell'opera, per quale merita castigo a come la legge Venem constituisce.

TERZA PARTE.

Della legge, che prohibifee alienarfi stabili in Chiese, à lunghi pri,

Neo di que sta legge se sforza l'Antora prouvre, che non diffonga di co- Bouio. fe Ecelefiaftishe, & she l'habbia posuta fave la Republica, & oltre Fogl. 13. die ragioni perla precedente legge addotte, quali dice valere ance d Cert amen prover la giufticia di quella, adduce altri arasopenti. Te t primo arganeute fonda egli nell'esempio di altra leggi se patti, che sono sumato. à questa

Digitized by Google

in se una parte spirituale, de perciò non possono esset retti dalla politia remporale: imperò che non li soli Chierici hamno la qualità spiriquale, & la ciuile, mà anco li Secolati, essi ancora hanno il battesimo, & l'adortione del Padre Celefte, cosa così spirituale, come l'ordine Ecclesiastico, se non più, & in questa non sono soggetti al Principe, nè perciò quantunque fiano renati in Christo, & heredi del Regno Coleste, Sacerdorio Regale, genre Santa, membri di Christo, figli di Dio, restano di esser Cittadini & nelle cose temporali soggetti alla Mae-Aà temporale; ne questa soggettione pregiudica ponto alla sua spiràmale dignità, pet la quale restano superiori ad ogni potestà monda. na, & cosi li Chierici quanto alla parte spirituale, & sacra non sono foggerti;ma il dire che come Cittadini, & parte di politia, non frand foggetti al capo politico, che è la Maesta suprema, è manifestima contradittione. Paísa ancora molto alla sfugita il Bouro vo altra ragione, la quale è questa. Li privati sopra li beni suoi fanno ral tegge, ponendo conditione ne i contratti liuellarij, che l'enliteota non polli vondere, d'alienar li suoi viili nella Chiesa, ilche si fa cotidianamente : nè alcuno dice, che sia contro la libertà Ecclesiastica, per ilche si conchiude, che tanto più lo porrà fare il Principe, & non sà direaltro se non che li Priuati sono Padroni, & non il Principe: laqual seditiosa, & scandalosa falsità, haucado di sopra reprobata, non è bone parlarne più al presente; mà gli dirò solamente, che quando anco sosse de l'argomento perciò non sarebbe risolaro: se vn Secolare disponendo della robba sua, & ordinando, che non possi andar nella Chiesa non commette peccato di alcuna sorre : il ladro, che vsurpatala ne disponesse, commetterebbe ingiustitia, ma non sacrilegio, & il Principe, che li fà ordinatione sopra commetterà sacrilegio? così se il priuato nel liuellar lo stabile suo, prohibendo, che gli viili non palfam nella Chiesa, non offende la Chiesa; parimente il Principe non commetterebbe facrilegio, ne offenderebbe la Chiefa, ordinando, che li beni del priuato non passino in lei, se bene (quando non hauesse sopra quello dominio alcuno) sarebbe inginsto, offenderebbe il Cittadino Padrone dello stabile, del quale dispone, non hauendo potestà: bilogna faticarli à risoluer questa ragione, doue l'inuentar vna fallità inaudita, & perniciosa al viuer humano, che il Principe non habbia potestà, & dominio alcuno sopra li beni del priuato, non può saral propolito, le bene folle ammella. Soggiunge poi quelto Auttore vna vanità espresta, che non può ingiustamente il Principe privar gli Ec-clesiastici di quello, che la legge commune concede à gli altri, come è il poter hereditare, comprar, &c. chi lo nega è nè anco li Laici pon-

no effer privati ingiustamete, ne la Republica gli priva, ma come quan do l'veil commun ricercalle, potrebbe privar vna forte di Laici di ven dere, di comprare, di acquistar beni stabili, così ricercandolo nel particolare de gli Ecclofiastici, lo può far legitimamente, & con giustitia, & disporre di cose meramente Laiche, sopra quali hà potestà legitima: ne à questo il cap. cos qui, de immun. Eccles. in 6. è in contrario in conto alcuno, che anco quelli, che hieri cominciorno ad vdire il ine canonieum, fanno, che parla folo delle cofe necessarie, come macinar, cuocer pane, & simili, così di vendere, & comprar le cose necessarie, se per quel dire, Ne vendant, aut emant, per la legge Pontificia non wogliamo far gli Ecclesiastici tanti mercanti. Ma non si tratta nella leg ge Voneta dello cose necessarie, mà d'altre, nelle quali può con ogni giustitia il Principe disponer, come all'vrile commune conuiene; & con sutto ciò il Senato Veneto non ptohibilce à gli Ecclesiastici il com prare, mà alli Laici suoi soggetti il vendere, & non assolutamente, mà solo senza la licenza; ilche più tosto è prescriuere il modo, col qualo il Sqoolare posti vendere all'Ecclesiastico, che prohibirli, che non venda; fimilmente: la visposta, che dà all'argomento preso dalli Fideicommissi, parisce le istesse oppositioni; la prima di supponere il falso, leunndo al Principo la potestà sopra li beni del Cittadino: la seconda, cho concluderebbe nel Principe ingiustitia contra il prinato, non sacrilegio contro la Chiesa. Che il Principe non hautesse Dominio in estibeni, farebhe che la legge fosse ingiusta, come se vno disponesse dell'altrui l'anza putoftà; mà non varierà sì, che debbia essere contro La libertà Edelefiastica quella logge, che farà fenza il Dominio, laquala hon le farebbe contraria efsendoci quello : L'altra proua era dedotta dalla Falcidia, & Trobellianica; alla quale risponde con vn sè falfiffmos] & poi fa va lugo Discorso, come vede il Lettore; & è va leggiadra cola questa, che mostra intender la ragione alla riuerscia, per rilpondero alla trauería, non è allegata la Falcidia, perche in questa Cirez sone vagliamo valore: Qui ne essa Falcidia, ne la Trebellianiça hanno luogo alcuno in nissun caso, mà è portata per argomento nel li luoghi, exempi, doue hà, à vero habbia hauuto vigore. Chi non sà , che al presente la Falcidia non si deue detrahere dalli Legatì pij i dice forse Maestro Paolo, che si deduca al presente? dice, che la Fal-· cidia , c Trèbellianica leuano alla Chiesa quella portione, che vogliono sia detratta dalli Legati, & resti all'herede, pure niuna di queste è contra la libertà Ecclehastica; non dice, che adesso, mà che quando era in osseruanza, la detrahea. Stima forse Maestro Paolo per così semplice, che non sappia, che cosa sia il Codice? & che non habbia

visto, che Giustiniano essenta dalla Falcidia li Legati pii ? Della Trebellianica li Dottori non sono d'accordo, & la questione è dubbia, 'mà non facendo al caso nostro, passiamo per hora; come se la Trebellianica non si deducesse; L'argomento è questo : Giustiniano diede questo Prinilegio alli Legati pij, che da loro non sosse detratta la Falcidia; adunque innanzi Giustiniano (del quale Falcidio è più antico) mentre su la Chiesa, si detrahea, & questo non era stimato contra la libertà Ecclesiastica, nè per questo alcun Pontifice si querelò, ò pensò di annullarla; mà furono eccettuati li Legati pij, per Priuilegij Imperiali; adunque il detrahere la Falcidia non era contra la libertà Ecclefiastica, & pur essa Falcidia vietaua, che quella parte passasse nella Chiesa, adunque vna legge di Principe non sarà contro la libertà Ecclesiastica, Se ben prohibisce, che vn ben Laico non passi nella Chiesa: Ecco Padre Bouio, che poteuate sparmiar tante parole; perche questa ragione si fonda sopra la legge, innanzi al Privilegio, & non doppo, come anco la legge di Valentiniano, che di sotto vi adduce Maestro Paolo, non l'adduce, perche hora sia in osseruanza, ma perche sù al suo tempo sino à Marciano: Parhamo adunque di quelli dugeto, e cinquanta anni: Voi dite, fol'herede è neculsario, come Padre, Figliuoli, & la Chiesa non vi pretende; oltre, che possono valersi della legitima.] Mà io vi dimando, à chi tocca diffinire, qual'sia l'herede pecessario ? à voi , od al Principe ? se fosse una legge, che anco il Fratello fosse herede necessario? se vna, che l'hetedinà necessariamente passasse à più lontani gradi? Se ynan come ve ne sono in Alemagna, (che lo testifica Andrea Gail. lib. 2. obseru. 32:) che probibisce à certa sorte di persone alienare extra familiam? farebbono pregiudicio alla Chiesa? & questi tali heredi instituti auanti à quel tempo delli dugento, e cinquanta anni, harebbono detratta la Falcidia: bisogna ben,che diciate di sì, adunque la legge della Falcidia impedifce (non dico dop po Giustiniano, ma innanzi) l'andar alcuni beni ne gli Ecclesiastici: dica hora il Bouio se fù contro la libertà: Ecclesiastica, & l'istesso dica della Trebellianica, quanto à quelle ragioni, che li fono proprie, è vedrà quanto è ardito, e quanto à spropolito sia quel suo dire è falsissimo.

Bouio.
Fogl. 14.
Sono bene
alcuni.

Secondo argomento. Apporta la opinione di quelli, che dicono, che faria gin-Sta la legge, se fosse generale, che non si potessero vendere stabili d ni suno senza licenza, se ben poi non si dasse mai licenza che si vendesse dgli Ecclesia stici, ma solo di Laici, & impugna questa opinione, mostrando che seguendone in effetto l' istesso, come se si probibisce di vendere agli Ecclesia stici, se questo non è lecino, manco quello.

_

Riffosta.

Ancor io dico l'istesso, & cionon mi ci oppongono, & questa d'aree sua solita impugnare quello, che nissun difende ... office of a side

Qui non occorre dir altro; confessa il Padre Bouio, che resti ben Fulgentie. impugnata quella risposta, & per quello, che poi soggionge, che è arte di Maestro Paolo d'impugnare quello, che nissun difende; manco male è, che non sia, come quella del Padre Bouio, che è d'impugnare quello, che ogni Sauio difende. Mà la persona, che Maestro Paolo afferma, che habbia dato quella risposta, può benissimo sapere, & raccordarsi se la hà data, ò nò, & ciò basti anco al Padre Bouio, il quale non credo io che sia ben instrutto di tutti i particolari di questo negocio.

> Fogl. 15. Mà passia-

Erzo. Argomento. Se alcuna possessione ha qualche seruità, non può il padrone di essa lasciarla alla Chiesa si che non ritenga ta seruità Stessa; quaunque stabile dello Stato hà maggior forgettione al Principe di vont altra efte posa hauere ad alcun privato, per il maggior dominio che esso pi ha; dunque non potra passare un bene nella Chiefa, & restar libero dalla soggettume del Principe fenza suo consenso.

Riffosta. Si niega questo maggior dominio, & potesta del Principe, sopra i beni de'sudditi, qualin n fono del Principe je non quanto alla protettione, & il vero dominio Edelle persone particolari, come tien Bartol communemente riceunto L.1. pe bano, ff.de re iudic Doctoves in cap. nimis de inrehiran. oltre che quanto li poglia grandel hauesse net resto, non ne ba però alcuno de uesto effetto! Perche se bene la cofa è Laica, & mentre resta Laich, vi bà il Principe dominio di Principe. & i suoi diritti delli tril uti ordinai no effraordinario e seriitti da il poffossori razione di confiscare &c. non può per tutte queste razioni chiuderle la via, che non passe alla Chiefa, & non esca dal suo dominio, ancorche egli pi perda questi diritti. Si come non può manto impedire la persona del suddito, che non si faccia Ecclesiastico, b Religioso, ancorche ne perda il censo, che per la persona pagana, la ragione che vi hauca di fare che lo servisse nella guerra, & altre funtioni. Et essendo il suddito Laico cosa temporale, e Laica, da questo se non da altro douerebbe pur ona volta conoscere questo Autore la superiorità della Religione alla politià & dello spirituale al temporale etiandio in quello, che tocca le cosé temporali, e larche: ò babbia questa superiorità direttamente, ò indirettamente, che se ben potrei prouare il primo, non mi ci pongo, perche nelle presenti noftre controugrife mi basta, e mi fouerchia il secondo, che da niuno Dottor Catolico, è negato, ne si può nevare.

Quattro cose dice il Padre Bouio in questo luogo, & tutte quattro Fulgentie. false. La prima nega, che il Principe habbia maggior Dominio, & potestà sopra li beni del prinato, che il prinato stello: ma lo oltre le co-

se dette di sopra, che mostrano quello maggior Dominio; dirò qui, Radea Bouig perche non rispandere alle ragionis colla quali Machro Paolo lo proua? non hà ciò detto senza proua, anzi l'hà portata efficace dicendo; Il Principe per fine del publico hene con la sua potesta può legitimamente levar il Dominio del privato, il privato non può în parte alcuna derogar al Dominio del Principe: Il Principe per mol te vie & legitime può fare, che il priuato non vi habbia potestà; il pri nato nè per donatione, ò testamento, ò altro può mai fare, che il Principe non vi habbia potestà, adonque il Principe vi hà maggior Domimo: H Padre Boujo, hora lascia le ragioni in silentio, & si contenta. della sua propria auttorità, dicendo: [si nega questo maggior Dominio,]& aggiunge, [che li beni del privato non sono del Principe, se no quanto alla protettione.]Rara dottrina;mà questa protettione à spese di chi l'hauerà il Principe ? Questa è vna dottrina piena di seditione il voler con tanta alleueranza priuar li Principi della loro porestà, Caricarli della protestione : adonque le la publica necessità cofi 2.1 Ricerchicia, pon puio al Principle levarà farco le ragioni, che il luddico " wi hà Anda può adopciar va derreno per fat van derrezza, ancolenza pagarlo? Papa Silto Quinto lo faceua per aprir vna via: Non può confiscarlo per li delitti del Padroffe? pare à voi, che dalla sola pote-Rà di protettione vi nasca auttorità di confiscar per delitti? Il tutore hà là protectione de beni del pupillo, credete, che se il pupillo falli-13. polli appropriar (eli : larere contro voltro volere shoratto metter nel Brincipe vna porestà sopra li beni i dha quale nistura arrione del suddien posti derogare, & la quale posti letrate, rrassetire, sminuire, & sampescere quella, che il suddito ritiene, & di più in virtù della quale Minditto habbia tutto quello, c'hà. In contratio prona quelta luaopinione il Bouio allegando Baldo, & altri Dottori, & dice, che il vero Dominio è delle persone particolari: questo è certo, che li partico-Taki hanno vero Dominio, mà dir il vero Dominio, quali non ce ne sia altro, che quello del prinato, questo è fallo, nè ciò dice Baldo, à alcun Dottor Christiano, nè Gentile, & la differenza la sanno i semplici scolarische libeni sono, & del Padrone priuaro, & anco del Principe, proprietate, & Principis Imperio, & à questo modo parla Baklos ti Dottori. La seconda cosa, sche ne beni particolari mentre Tono laici vi ha il Principe Dominio di Principe,&c. ma non può perciò impedir, che non passino alla Chiesa, se ben vi perde i suoi diret-. 11 tisco] Questo è tanto falso, che repugna alla stessa ragione naturale, che il Prencipe habbia i suoi diretti, tributi ordinarii, & estraordinaii), faruitij, ragioni di confiscare, le quali cofe feno giuto, & legitime,

LOWIO.

Fogl. 15.

N. a puffice

Digitized by Google

me, & che ne polla effer privato fenza fua faputa: To me fido talian della dottrina del Padre Bonio, che ardifco dire con suo allenio, che nelluno può effer privato delli dritti & feruitij, che legitimamente li fono debitis fenza suo confenso, eccetto da quello, per concessione, & legge; del quale li tiene; cofi il Prencipe, per legge del quale il suddido possiede quello che tiene, lo può privace, mà altrinò. Il Prencipe, che polliede i ludi dritti per auttonità propria, & non per legge, & gracia altrui, se non Divinamon può da alcuno eller privato senza se consenso; & l'iterso piu à basso à car.44. convinto dalla verità, confellaben anco il Padre Bouio mentre dice, che in Francia non può A -Rè perdere li lum dritti i perche è padrone di tutti libeni , come dati in feudogvorrei fapersile comé quel Rè è padrone di cueri li beni; coft per voi ogni Prencipe è padrone di questi diritti, già chenon gli volete dar altro Dominio: adunque se quel Re non può perdere li suoi dritti feudali, nè li altri Prencipi li fuoi di qual nome fi sijno potranno perdere lenza suo consenso paltrimente sarà rapina, & vsurpatione, che differenza fate voi nella pollessione, ò quasi possessione di questi, & del dritto feudalerquello non fi può perdere, perche quellitett ca cola è, che manant ex eodem inresnon ci vedo differenza di ragione; fe non la volontà del Padre Bouio. Ma ecco vn'altra prous del Bossio cratta dalle persone, che come non può il Principe impedir le persone, che non il faccino Ecclesizhiche, beache perda il censo personale, & le fontioni, come di guerra, & altre ; cofi non può impedir li beni, si che per il Padre Bouio, il Principe non le Dominio, ne loptuli bel ni, ne supra le persone, del resto è padrone di ogni cosa occomi Piden del Prencipe Bouino, che è Prencipe, senza polledet ne bent he perfone, & il lcorda questo huomo dottissmo, che puto à hasso nega la parità fra le persone, & beni, & la confegueza da gl'eni a gli altri à é. 37. Ma come di sopra si è al lungo deducto ; se il ben publico lo ricercasse, come può impedir li beni, che non passimusalla Chiesa, cosi può impedir le persone; che in quel cufo della publicainecessità, questo non saria impedir il seruttio di Dio, mà procurarlo; & come quel particolare per la necessità del Padre è obligato restar al secolo, che con maggior merito feruirà Dioscofi per la Patrias quando occorrefse, vi sarebbe lo istesso obligo, & se ne faria la prohibitione, se ben ciò rare volte, & folo nelle gran famiglie può occorrero. Mà ci burla qu'i il Padre Bouio, che sà bene, che li Prencipi hanno questa porestà. Sà la legge di Carlo Magno l. 1. cap. 120. Che niun'huomo libero potesse farii Keligioso senzalicentia del Re. Sà quella di Constantino, 6. Theod. de ep. & cler. l.3. che li soli poueri potessero farsi Religiosi l.6. niffun

Bouio.
Fogl. 16.
Gii benefi-

Varto Argomento. Adduce vno essempio, & dice: La Corte di Roma vacando per morte i beneficij nelle collatione di essi hà le annate, & il prezzo delle Bolle (se cosi parlosse vn'heretico non me ne meranigliarei, che questa è antica frase loro, mà che cosi parli vno che sà prosessone di catolico, à di Teologo,

dubbio, che sia senso Tirannico, & non Catolico.

Toologo; the sa; o deue sapere con quanti giasti titolist pigli tale speditione. levza che vi entri prezzo, vendita, ò macchia alcuna simoniaca, non è sonza ca lunnia, & immodestia grande) & perche con pnirfi detti beneficii a Monasterii. o Capitoli, che non muo ono mai , li perdono i suddetti emolymenti, perciò il Papa quando gli Inifee , frifernale quindennie. Dunque potrebbe anco il Principe ne i beniche paffano alle Chiefe rifernarfi sche oenveanti anni fegli pagaffe tanto, quantalucofa vale , per la verifmute confiscatione che ognitanti anni potena occontere. Et quiui esaggera gli veili , che perciò vengono i Primeipi d perderui, & le accoffine riccherze de gli Ecclefiastici, en adduce essempio da alcuni stati, one perciosi vsa pagare un tanto al Principe per la amortizatione.

Riposta.

Non vale l'argomento à simili, doue la ragione è dissimile; Il Papa ha dominio ne beneficife prima je dopo che sono conferiti, & sempre rimangono sotto la fuit potefid, ande può impedire la vinione, & conceder a, fe vuole, & con quelle condicioni che vuole. Il Principe non può impedire il paffaggio de i beni alla Chies sa (qui bisogna una volta capirla, & hauer patienza) & passati che sono, non vi ba più giuridittione alcuna, ne può onerarli di alcun carico.

Questo st, che quando vi sia vero che in alcun luogo eecessiuamente crescano eli acquisti de gli Ecclesiastici, onde il rimanente della Republica non possa supplire a C. cu laiicarichi, si douera ricorrere dal Papa come dice l'Hostiense, & il Papa douera cis, nu. 10. Provedere, come non ricusera di farlo, & come non ha ricusato, ne ricusa in ogni de rebus

della Corte de Roma, delle quindene, & dice, che nelli beneficij vnivi

Qui hà confuso l'argomento con la risposta , che diròttutto distin-tamente. Deduce Maestro Paolo l'equità della legge dall'essempio

ragioneuole necessità. Della amortizatione si dira più a basso.

Ecclesia non alien.

alli Monasteriji è Capitoli, si perde la vacanza, per loche sono introdotte le quindene, in vece dell'annate, & del prezzo delle bolle, adunque perdendo il Principe, quando vn bene passa alla Chiesa tanti villiche sono le gabelle, portione nelle vendite, le confiscationi, & similation solo è douere, che ciò si faccia di suo consenso, mà giustamente potrebberanco imponerui l'amortizatione, come in Francia fi paga la recala qual ragione ad ogni intellecto fincioro parera tanto conforme all'equità naturale, che niente più e mà perche nominaiprezzoidellebolie, & annate; impatiente il Padre Bouio prorompesemelil interior vede: Quanto al fatto, one hà mai negato Maestro Photosuha la Correi di Roma habbi giusti vivoli di viceuer le annate, di prezzolathalle aniza dadl'argomento firecco, che dice di sì, perche

angrinlemade lèxoffagiusta, che per tal ragione la Corre riceua le andalci do demopilento cadunque anco il Prencipe può riceuerell'amord vizacione o dialimeno ifferniarfi il dardicentia delbeni une qualiperde Minteriagions in Onthe to Arepitarde befetion Pader Bouios estiotada

Digitized by Google

proposito,

144

à questa simili, & pure sono accettate da tutti per ralide, & giuste.

Rispondo, che non sono simili. E vero, che può il Principe per giuste cause probibire a sudditi il comprare, vendere, & contrattare con gli estranei; ma non è
vero che gli Ecclesia stici siano estranei, perche sono purte, & principale della
Republica, & tanto esenti dalla potestà del Principe, che non può loro commandare manco nelle cose giuste, non che possa ingiustamente privarli di quello, che
la commune legge, & vso in quella Republica concede a gli altri, come è il poter
hereditare, comperare, & acquistare stabili con ogni altro giusto titolo, conforme al cap, eos qui, de in mun. eccl.in 6. I privati possono nelle ensiteosi, & sidecommessi porre il patto, che i beni non passino à Chiese perche ne sono padroni. Il
Principe non vi hà tal dominio, & se ne hauesse haunto alcuno, già se n'è spogliato, come si è detto di sopra.

Couar. ca.
Rainaldus
de testam.
§ 3. nu.7.
Gom.tom.
1. var. refolut. c. 5.
nu.11. Emanuel d
Costa ca. si
pater, par.
2. verbor.
Trebellianicæ,n.21.
Math. 15.

Dice il falso che la Falcidia si habbia à detrarre da legati pi , in auth. similiter. C. ad legem Falcid. & mauth. de Ecclesiasticis titulis, S. si autem bæres, & douersi dir l'istesso della Trebellianica tengono Couaruma, 👉 altri Dottori . Ma dato, & non concesso, che la Falcidia, & Trebellianica si potessero giustamente dedurre da legati, & sostitutioni pie : non però è simule quello con la legge Veneta. Perche la Falcidia non impedifee l'huomo, che non la ci alle Chiese quanto vuole, come impedifice la legge Venera. Essendo che ò si instituisce herede nenesfario, come il Padre, ò il Figlio, & in tal cafo effendoni il debito di natura, ba Chiefa non vi pretende contro, che sarebbe truditione Phansaica togliere la debita souventione al Padre, ò à i Fieli per offerire al tempiosoltre che non hanno bisogno questi di Falcidia, potendosi valere della legitima; ouero si instit visce berede volontario, & in tal caso se il testator vuole che la Chiesa habbia ogni cosa, può instituire la Chiesa stessa; ma se vuole instituire altro herede, con non dichiara the non vi fra laogo alla Falcidia, come dicono i Doctoriche può fare, & impedine, she la Falcidia non si deduca, in tal caso la legge ha giustamente ordinato, che l'istituto habbia la quarta, deducendo le fia bisogno da i legati, & questo acciò la institutione non sia illusoria, & di solo nome, fauorabile in apparenza, & onerosa in realtà, & per altre giuste ragioni, & l'istesso proportionatamente si dice della Trebellianica.

Fulgentio.

M Aestro Paolo nella precedente controuersia, nella presente, & nelle seguenti con sortissime ragioni mostra l'equità & la giustitia delle leggi Venete, & l'auttorità segitima di farle: sarebbe sorte stato in proposito, che anco per l'altra parte il Padre Bouio adducesse qualche ragione, se pure ne hà; perche lo stare sù la sola risposta, non proua conchiusione, & se per la presente legge, che prohibisce l'alienatione de'beni stabili in Ecclesiastici, raccoglie per almeno 13. argomenti, si poteua aspettar, che per la sua parte respondendo, ne allegasse almeno vno; mà poiche non gli è piaciuto farlo, attendiamo alle rissposte: Et prima conuien dire, che il Padre Bouio si passa quà gli argomenti forti, & sodi senza considerarli, solo dicendo, che Maestro Paolo si sonda nell'essempio d'altre leggi, e parti, che sono à queste semili.

milisne dice quali fieno, fi che il Lettore, che vedrà fol l'opra del Bomionon potrà intender, se prouino, ò nò, mà sarà sforzato crederne, quanto egli somministrarà: però sarà bene toccata la ragione, veder poi se'l Padre Boulo risponde al caso. Dice dunque Maestro Paolo che il Principe, il quale commanda alli suoi sudditi di non contrattare con vna sorre di persone, non fa ingiuria à quelle persone, ne sopra iloro beni commanda, mà fopra quelli de'suoi sudditi, se comandarà, che li Mercanti non faccino vn contratto con li Plebei, ò à questi con li Nobili, se'l comun bene lo ricerca, non sa alcuna ingiuria à quella · forre di persone. Risponde il Bouio, che non è simile, perche se bene può il Principe prohibire a fudditi il contrattare con gli estranei, non la può prohibite per li Ecclesiastici che non sono estranei; Chi dice de estimei? Si dice, che può il Principe prohibire il contrattare con von fotte di persone, non solo de gli estranei, mà delli Cirtadini ancora, può ordinar, che li Mercanti non vendano Archibugi, Poluere à Oittadini non Soldhrise pure non foro estranei. vedete Padre Bouio, che non libitere violuto intendere la forza della ragione? diciamo for fe noische gli Egelesiastici siano estranei ? tutto il contrario, anzi diclamo, che sono Cittadini, parte della Republica, & nelli negotij publici soggetti del Principe, anzi che di quella relatione naturale, che banno verso il Principe per ragione di natiuità d habitatione, d altra, che li facci foggetti, non si possono spogliare in modo alcuno, & vengona losto nome de Cittadini, & di soggetti, nè in modo alcuno si debbono chiamar estranei: nissuno si fatichi à prouarci questo, che è chiaro, come la luce del Sole. Mà è bene vna contradittione feditiofa quella che il Bouio qui dice, cioè [gli Eccleliastici sono parte principale, della Republica, & tanto essenti della potestà, ch'il Principe non glipuò comandar, ne meno nelle cose giuste.] Vn membro, che non ha retto dal capo ? ogni congregatione d'huomini, che sij ridouz in vn corpo, hà la sua ynità à similitudine delli membri del corpo humano, per l'influsso, che riceuono dal capo, & per li scambieuoli officij, che si prestano scambieuolmente l'vn l'altro: l'influsso del capo nella politica, è il gouerno, che ciascuno Cittadino riceue dallo leggi,& da quello, che tiene la Maestà della Republica; leuato questo, è impossibile, che resti parte della Republica, non più, che possi essere parte dell'huomo vna mano mortificata, che habbia perduto in tutto il senso, & il moto, & nessuno officio essequisca: Ma volere, che vi sia vna parte della Republica, che riceua da gl'altri gli offici) ciuili,& essa non contribuisca li suoi in commune,& non venghi retta das capo, è yn peruertire tutta la natura, nè gioua, che li Chierici hanno in se 962

in se vna parte spirituale, de perciò non possono esser retti dalla politia temporale: imperò che non li soli Chierici hanno la qualità spiriquale, & la ciuile, mà anco li Secolati, essi ancora hanno il battesimo. & l'adoctione del Padre Celeste, cosa così spirituate, come l'ordine Ecclesiastico, se non più, & in questa non sono soggetti al Principe, nè perciò quantunque siano renati in Christo, & heredi del Regno Coleste, Sacerdono Regale, gente Santa, membri di Christo, figli di Dio, restano di esser Cittadini èc nelle cose temporali soggetti alla Mae-Rà temporale; ne questa soggettione pregiudica ponto alla sua spirimale dignità, per la quale restano superiori ad ogni pocestà monda. na, & cosi li Chierici quanto alla parte spirituale, & sacra non sono foggetti;ma il dire che come Cittadini, & parte di politia, non siano foggetti al capo politico, che è la Maestà suprema, è manifestima contradittione. Paísa ancora molto alla shigita il Bouro vo altra ragione, la quale è questa. Li prinati sopra li beni suoi fanno tal tegge, ponendo conditione ne i contratti linellarij, che l'enfittota non possi vondere so alienar li suoi virli nella Chiesa, ilche si fa cotidianamente; nè alcuno dice, che sia contro la libertà Ecclesiastica, per ilche fi conchiude, che tanto più lo potrà fare il Principe, & non sa direaltro se non che li Priuati sono Padroni, & non il Principe: laqual seditiosa, & scandalosa falsità, hauendo di sopra reprobata, non è bene parlarne più al presente; mà gli dizò solamente, che quando anco foile così : l'argomento perciò non farebbe rifolato: se vn Secolare disponendo della robba sua, & ordinando, che non possi andar nella Chiesa non commette peccato di alcuna sorre; il ladro, che vsurpatala ne disponesse, commetterebbe ingiustitia, ma non sacrilegio, & il Principe, che li sà ordinatione sopra commetterà sacrilegio ? così se il priumo nel liuellar lo stabile suo, prohibendo, che gli vtili non passemo nella Chiesa, non offende la Chiesa; parimente il Principe non commetterebbe facrilegio, ne offenderebbe la Chiefa, ordinando, che li beni del priuato non passino in lei, se bene (quando non hauesse lopra quello dominio alcuno) sarebbe inginsto, offenderebbe il Cittadino Padrone dello stabile, del quale dispone, non hauendo potestà t bilogna faticarli à risoluer questa ragione, doue l'inuentar vna fulsità inaudita, & perniciofa al viuer humano, che il Principe non habbia potestà, & dominio alcuno sopra li beni del priuato, non può sar al proposito, se bene fosse ammessa. Soggiunge poi questo Auttore vna vanità espresta, che non può ingiustamente il Principe priuar gli Ecclesiastici di quello, che la legge commune concede à gli altri, come è il poter hereditare, comprar, &c. chi lo nega è nè anco li Laici pon-

no effer privati îngiustamete, ne la Republica gli priva, ma come quan do l'veil commun ricercalle, potrebbe privar vna forte di Laici di ven dere, di comprare, di acquistar beni stabili, così ricercandolo nel particolare de gli Ecclesiassici, lo può far legirimamente, & con giustitia, & disporre di cose meramente Laiche, sopra quali ha potestà legitima: ne à questo il cap. eos qui, de immun. Eccles. in 6. è in contrario in conto alcuno, che anco quelli, che hieri cominciorno ad vdire il ine canonicum, fanno, che parla folo delle cose necessarie, come macinar, cuocer pane, & simili, così di vendere, & comprar le cose necessarie, se per quel dire, Ne vendant, aut emant, per la legge Pontificia non wogliamo far gli Ecclesiastici tanti mercanti. Ma non si tratta nella leg ge Voneta dello cose necessarie, mà d'altre, nelle quali può con ogni giustitia il Principe disponer, come all'vtile commune conuiene; & con tutto ciò il Senato Veneto non ptohibile à gli Ecclesiastici il com prare, mà alli Laici suoi soggetti il vendere, & non assolutamente, mà tolo fenza la licenza; ilche più tosto è prescriuere il modo, col qualo il Squalare possi vendere all'Ecclesiastico, che prohibirli, che non venda: fimilmance: la visposta che dà all'argomento preso dalli Fideicommilli, patilce le istelle oppositioni; la prima di supponere il falso, leunndo al Principo la potestà sopra li beni del Cittadino: la seconda, che concluderebbe nel Principe ingiustitia contra il prinato, non sacrilegio contra la Chiesa. Che il Principe non hauesse Dominio in talibeni, farebhe, che la legge folle ingiusta, come se uno disponesse dell'alerua (conza potoftà) mà non varierà sì, che debbia essere contro kalinertà Eddlesiastica quella legge, che farà senza il Dominio, laquala hon le sarebbe contraria essendoci quello: L'altra proua era dedotta dalla Falcidia, & Trobellianica; alla quale risponde con un sè falfiffunos le poi la vu lugo Discorso, come vede il Lettore, & è vua legmadra cosa questa, che mostra intender la ragione alla riverseia, per rispondere alla trauersa, non è allegata la Falcidia, perche in questa Cirrà sone vagliamo valore: Qui ne essa Falcidia, ne la Trebellianiça hanno luogo alcuno in nissun caso, mà è portata per argomento nel li luoghi, etempi, doue hà, è vero habbia hauuto vigore. Chi non sà, che al presente la Falcidia non si deue detrahere dalli Legati pij ? dice forse Maestro Paolo, che si deduca al presente? dice, che la Falcidia, e Trebellianica leuano alla Chiesa quella portione, che vogliono fia detratta dalli Legati, & resti all'herede, pure niuna di queste è contra la libertà Ecclehastica; non dice, che adesso, mà che quando era in osservanza, la detrahea. Stima forse Maestro Paolo per così semplice, che non sappia, che cosa sia il Codice? & che non habbia

visto, che Giustiniano essenta dalla Falcidia li Legati pij? Della Trebellianica li Dottori non sono d'accordo, & la questione è dubbia, mà non facendo al caso nostro, passiamo per hora, come se la Trebellianica non si deducesse; L'argomento è questo : Giustiniano diede questo Prinilegio alli Legari pij, che da loro non sosse detratta la Falcidia; adunque innanzi Giustiniano (del quale Falcidio è più antico) mentre sù la Chiesa, si detrahea, & questo non era stimato contra la libertà Ecclesiastica, nè per questo alcun Pontifice si querelò, ò pensò di annullarla; mà furono eccettuati li Legati pij, per Priuilegij Imperiali; adunque il detrahere la Falcidia non era contra la libertà Ecclesiastica, & pur essa Falcidia victaua, che quella parte passasse nella Chiesa, adunque vna legge di Principe non sarà contro la libertà Ecclesiastica, Se ben prohibisce, che vn ben Lasco non passi nella Chiesa: Ecco Padre Bouio, che poteuate sparmiar tante parole; perche questa ragione si fonda sopra la legge, innanzi al Privilegio, & non doppo, come anco la legge di Valentiniano, che di sotto vi adduce Maestro Paolo, non l'adduce, perche hora sia in osseruanza, mà perche sù al suo tempo sino à Marciano: Parliamo adunque di quelli dugeto, e cinquanta anni: Voi dite, fo l'herede è necusario, come Padre, Figliuoli, & la Chiesa non vi pretende; oltre, che possono valersi della legitima.] Mà io vi dimando, à chi tocca diffinire, qual'sia l'herede pecessario ? à voi, od al Principe ? se fosse una legge, che anco il Fratello fosse herede necessario? se vna, che l'heredirà necessariamente passasse à più lontani gradi? Se yna, come ve ne sono in Alemagna, (che lo testifica Andrea Gail. lib. 2. obseru. 32:) che probibisce à certa forte di persone alienare extra familiam ? farebbono pregiudicio alla Chiesa? & questi tali heredi instituti auanti à quel tempo delli dugento, e cinquanta anni, harebbono detratta la Falcidia? bisogna ben,che diciate di sì, adunque la legge della Falcidia impedisce (non dico dop po Giustiniano, ma innanzi) l'andar alcuni beni ne gli Ecclesiastici: dica hora il Bouio se fù contro la libertà: Ecclesiastica, & l'istesso dica della Trebellianica, quanto à quelle ragioni, che li fono proprie, è vedrà quanto è ardito, e quanto à spropolito sia quel suo dire è falsissimo.

Bouio. Fogl. 14. Sono bene Alcuni.

Stalalegge, se fosse generale, che non si potessero vendere stabili d nisuno senzalicenza, se ben poi non si dasse mai licenza che si vendesse deli Ecclesiastici, ma solo di Laici, & impugna questa opinione, mostrando che seguendone in effetto istesso, come se si prohibisce di vendere deli Ecclesiastici, se questo non è lecito, manco quello.

Digitized by Google

Riffosta.

Ancor io dico l'Ilesso, & ciònon mi ci oppongono, & que sta è aree sua solida impugnare quello, che nissun difende . . oriti via sil

Oul non occorre dir altro; confessa il Padre Bouio, che resti ben Fulgentie. impugnata quella risposta, & per quello, che poi soggionge, che è arte di Maestro Paolo d'impugnare quello, che nissun difende; manço male è, che non sia, come quella del Padre Bouio, che è d'impugnare quello, che ogni Sauio difende. Mà la persona, che Maestro Paolo afferma, che habbia dato quella risposta, può benissimo sapere, & raccordarsi se la ha data, ò nò, & ciò basti anco al Padre Bouio, il quale non credo io, che sia ben instrutto di tutti i particolari di questo negocio

> Bours. Fogl. 15. Mà passia-

Terzo. Argomento. Se alcuna possessione ha qualche seruità, non può il padrone di esta lasciarla alla Chiesa si che non ritenga la seruitu stessa ; qualunque stabile dello Stato ha maggior foegettione al Principe di ogni altra efte possa havere ad alcun privato, per il maggior dominio che esso pi ha; dunque non potra passare un bene nella Chiefa, & restar libero dalla soccettione del Principe fenza suo consenso.

Riffosta. Si niega questo maggior dominio, & potesta del Principe sopra i beni de sudditi, qualin n fono del Principe se non quanto alla protettione, & il vero dominio Edelle persone particolari, come tien Bartol.communemente riceuuto L.1. per bano, ff. de re indic Doctores in cap. nimis de inreinran. oltre che quanto fi poglia grande l'hauesse net refto, non ne ba perè alcano à questo effetto. Perche se bente la cofa è Laica, co mentre refta Laich, pi bà il Principe dominio di Principe, & i suoi diritti delli tril uti ordinai no estroordinario, sernitti da il possossori ragione di confiscare &c. non può per tutte queste razioni chiuderle la via, che non passe alla Chiefa, & non esca dal suo dominio, ancorche egli pi perda questi diritti. Si come non può manco impedire la persona del suddito, che non si faccia Ecclesiastico, ò Religioso, ancorche ne perda il censo, che per la persona pagana, la ragione che vi hauca di fare che lo servisse nella guerra, & altre funtioni. Et essendo il suddito Laico cosa temporale, e Laica, da questo se non da altro douerebbe pur vna volta conoscere questo Autore la superiorità della Religione alla politià & dello spirituale al temporale etiandio in quello, che tocca le cose temporali, e Lauche: à habbia questa superiorità direttamente, à indirettamente, che se ben sotrei prouare il primo, non mi ci pongo, perche nelle presentinoftre contrologifie mi basta, e mi souerchia il secondo, che da niuno Dottor Catolico, è negato, ne si può negare.

Quattro cose dice il Padre Bouio in questo luogo, & tutte quattro Fulgentie. false. La prima nega, che il Principe habbia maggior Dominio, & potestà sopra li beni del prinato, che il prinato stello: mà so oltre le co-

se dette di sopra, che mostrano quello maggior Dominio; dirò quì, Rades Bourg perche non rispondere alle ragioni, colle quali Maestro Paolo lo proua? non hà ciò detto senza proua, anzi l'hà portata efficace dicendo; Il Principe per fine del publico hene con la sua potesta può legitimamente leuar il Dominio del privato, il privato non può în parte alcuna derogar al Dominio del Principe: Il Principe per mol te vie & legitime può fare, che il priuato non vi habbia potestà; il pri mato nè per donatione, ò testamento, ò altro può mai fare, che il Principe non vi habbia potestà, adonque il Principe vi hà maggior Dominio: Il Padre Boujo, hora lascia le ragioni in silentio, & si contenta. della sua propria auttorità, dicendo: [si nega questo maggior Dominio,]& aggiunge, [che li beni del privato non sono del Principe, se no quanto alla protettione.] Rara dottrina; mà questa protettione à spese di chi l'hauerà il Principe ? Questa è vna dottrina piena di seditione, il voler con tanta alleueranza priuar li Principi della loro potestà, A Garicarli della protestione : adonque le la publica necessità cofi 2.1 Algerchate, non può d'Principle leuard fano le ragioni, che il fuddico ul hà Anda può adopeira valerreno per far viatortezza, arcolenza pagarlo? Papa Sisto Quinto lo faceua per aprir vna via: Non può confiscarlo per li delitti del Padrolle? pare à voi, che dalla sola pote-Rà di protetrione vi nasca auttorità di confiscar per delitti? Il tutore hà là protettlone de beni del pupillo, credete, che se il pupillo falli-13. polliappropriarieli: farere contro volere shorzato metter nel Brincipe you paresta sopra li beni i dha quale nistuna autione del hyddira pulliderogare, & la quale politichare, trasferire, fininuire, & sagreferen quella, che il suddito ritiene, & di più in virtù della quale il suddito habbia tutto quello, c'hà. In contratio proua questa suaopinione il Bonio allegando Baldo, & altri Dottori, & dice, che il vero Dominio è delle persone particolari: questo è certo, che li partico-Taki hanno vero Dominio, mà dir il vero Dominio, quali non ce ne lia altro, che quello del priugto, questo è falso, nè ciò dice Baldo, ò gleun Dottor Christiano, nè Gentile, & la differenza la sanno i semplici scolansche libeni sono, & del Padrone priuato, & anco del Principe, prinatorum proprietate, & Principis Imperio, & à questo modo parla Buldose li Dottori. La seconda cosa, sche ne beni particolari, mentre Tono laici vi ha il Principe Dominio di Principe,&c. ma non può perciò impedir, che non passino alla Chiesa, se ben vi perde i suoi direttiste. Questo è tanto falso, che repugna alla stessa ragione naturale, che il Prencipe habbia i fuoi diretti, tributi ordinarij, & estraordinazii. feruitiji tagioni di confiscare, le qualicofe feno giuto. & legiti-

Divisio.

May paffix

Fogl. 15.

Digitized by Google

me, & che ne polla effer privato fenza fua faputa: To me fido valico della dottrina del Padre Bonio, che ardifco dire con luo allenio, che nelluno può effer priuato delli dritti, & fernitij, the legitimamente li fono debiti, fenza suo consenso, eccetto da quello, per concessione, & légge, del quale li tiene, cosi il Prencipe, per legge del quale il suede do possiede quello che siene, lo può privare, mà altri no. Il Prencipe, che polliede i luci dritti per auttorità propria, & non per legge, gracia altrui, se non Divinamon può da alcuno ester privato senza suo consenso; & l'ilbetto piu à batto à car.44. convinto dalla verità, confellaben anco il Padre Bouio mentre dice, che in Francia non può A -Rè perdere li lumi dritti i perche è padrone di tutti libeni, come dati in feudozvorrei faper, de come quel Rè è padrone di tueti li beni, con per voi ogni Prencipe è padrone di questi dritti, già che non gli volete dar altro Dominio adunque le quel Re non può perdere li fuòi dritti feudali, ne li altri Prencipi li luoi di qual nome fi sijao potranno perdere lenza luo contento paltrimente larà rapina , & viurpatione, che differenza fate voi nelle pollessione, è quasi pollessione di questi, & del dritto feudalerquesto non si può perdere, perche quellitett ta cola è, che marant ex eodem inresnon ci vedo differenza di ragione; fe non la volontà del Padre Bouio. Ma ecco vn'altra prout del Bouis tratta dalle persone, che come non può il Principe impedir le persone, che non il faccino Ecclesialiche, beache perda il censo personale, & le fontioni, come di guerra, & altre, cofi non può impedir li beni), si che per il Padre Bouio, il Principe non ha Dominio, ne sopra il bel ni, ne lopra le persone, del resto è padrone di ogni colai occoni l'Idea del Prencipe Bouino, che è Prencipe, senza polledel ne benis de perfone, & il corda questo huomo dottissmo, che puto à hasso negà la parità fra le persone, & beni, & la confegueza da gl'eni a gli altri à é. 57. Ma come di sopra si è al lungo deducco , se il ben publico lo ricercasse, come può impedir li beni, che non passimualla Chiesa, cosi può impedir le persone; che in quel cuto dellu publicainecessità, questo non faria impedir il feruitio di Dio, mà procuratto; & come quel particolare per la necessità del Padre è obligato restar al secolo, che con maggior metito feruirà Dioscofi per la Patria, quando occorrefse, vi sarebbe lo istesso obligo, & fene faria la prohibitione, se ben ciò rare volte, & folo nelle gran famiglie può occorrero. Mà ci burla qu'i il Padre Bouio, che sà bene, che li Prencipi hanno questa potestà. Sà la legge di Carlo Magno l.1.cap. 120. Che niun'huomo libero potesse farti Keligioso senzalicentia del Re. Sà quella di Constantino, C. Theed. de ep. & cler, 1.3. che li soli poueri potessero farsi Religiosi 1.6. nissun

15 52 millun nobile, de millun niccomotante offeriolocito e bà ancoscheli Camoni lordifongono, il Concilio Aurelianenfe sorto Clodoueo, cap. 6. che dice: De ordinationibus clericorum; id obsernandum esse decrenimus, net nullus secularium ad clericatus officium prasumat accedere nisi aut cum regis infliones aut cum iudicis voluntate. Perche mò li Principi lascino libera facoltà à questi, & siano construtti à proueder alli beni, oltre la Agro benignità, può esserne causa la necessità publica; perche delle persone ne nascono ogni giorno, & muorono, mà delli benì non aunien cost, che entrati vna volta ne gli Ecclesiastici non ritotnano piu: La quarta cosa dice, che si douerebbe chiarir Maestro Paolo della st periorità della Religione alla politia, & dello Spirituale al Temporale etjandio nelle cole Laiche: quanto à Maestro Paolo . & à molti ne Lono pur troppo chiari del vostro pensiero, Padre Bouio, come li volere chiarin meglio, che col negar ne Principi il Dominio di beni, & di persone ? chiarissimi siamo, che volete confonder il ministerio spirituale col temporale Dominio. & le cose sacre con le Laiche, & che oue Christo, gli Apostoli, li Santi Radri hanno distinte le due potestà, spirituale & Laica moi le volete connelle & confuse; come ci voletel chianir menlio, che col dir, che potete prouar nella potestà Ecclesia-Aica il Dominio diretto sopra tutte le cose temporali? raccordateui. di questa promesta quale offerite, che potresti dare al Pontefice il Dominio di tutti li Regni: la fece l'inimico à Christo Nostro Signore, & ne h) aspramente ributtato: considerate che la vostra non è in pon-19 alcuno differente, & rendeteui certo, che dall'istesso l'ontifice sa-Adannata, & ripresa; non cercate, che noi conosciamo più adentro la vostra mita, se ne chiarisca pur à chi appartiene, che quanto à noi siamo chiari, come siamo anco chiari di questa verità, che la potestà Spirituale, & la Religione non si confonde con la Politia, & col Temporale, sì che questa sia soggetta, & tenuta ad obedirgli nelle cose Laiche, & Secolari. E anco verissimo, che la estensione della potestà Spirituale alle cose Temporali indirettamente non sa ordine di soggettione, & superiorità delle potettà, mà sottopone solo le persone, quanto alle cole, che aspettano alla salute dell'anima, al seruitio di Dio; & altrimenti interpretata, & indrizzata ad occupare l'auttorità Secolare, & leuar la potestà suprema, come quì s'insinua, non habbiamo già dubbio, che sia senso Tirannico, & non Catolico.

Bouio. Fogl. 16. Gii benefiVarto Argomento. Adduce vno essempio, & dice: La Corte di Roma vacando per morte i beneficij nelle collatione di essi hà le annate, & il prezzo delle Bolle se cosi parlosse vui heretuco non me ne meranigliarei, che questa è antica frase loro, mà che così parli vno che sà prosessore di Catolico, & di Teologo,

10. On chesa, ò deue sapere con quanti giusti titolisi pigli tale speditione. che vi entri prezzo, vendita, ò macchia alcuna simoniaca, non è senza caa, & immodestia grande) & perche con pnirfi detti beneficy a Monastern, toli, che ton muo. ono mai, si perdono i suddetti emolumenti, perciò il Pando ell mice , frifernale quindennie. Dunque potrebbe anco il Principe Hichefaffano alle Chiefe rifernarfische ofnitanti anni fe gli pagaffe tanto, olucofa vale q per la verifimite confiscatione che ognitanti anni potena ocon Et quini efaggera gli veili sche perciò vengono i Principi d perderui, & sine ricchenze de gli Ecclesi istici, en adduce essempio da alcuni stati, one i psapagare un tanto al Principe per la amortizatione.

Riposta.

i valel'argomento à simili, doite la ragione è dissimile; Il Papa ha domiieneficije prima je dopo che sono conferiti , & sempre rimangono sotto la esta, onde pud impedire la vnione; & conceder a, se vuole, & con quelle mi che vuole. Il Principe non può impedire il paffaggio de i beni alla Chies bisognamna volta capirla, & hauer patienza) & passati che sono, non vi iuridittione alcuna, ne può onerarli di alcun carico. lo si che quando vi sia vero che in alcun luogo eccessiuamente crescano gli

de gli Ecclesiastici, onde il rimanente della Republica non possa supplire a C. cu lai-, si douerd ricorrere dal Papa come dice l'Hostiense, & il Papa douera cis, nu. 10. re, come non ricusera di farlo, & come non haricusato, ne ricusa in ogni de rebue

sole necessità. Della amortizatione si dira più a basso.

non alien.

hà confuso l'argomento con la risposta, che dirò tutto distin-e. Deduce Maestro Paolo l'equità della legge dall'essempio orte de Roma, delle quindene, & dice, che nelli beneficii vnivi nasteriji o Capitoli, si perde la vacanza, per loche sono introquindene, in vece dell'annate, & del prezzo delle bolle, e perdendo il Principe, quando vn bene passa alla Chiesa tanthe sono le gabelle, portione nelle vendire, le confiscationi, & on solo è douere, che ciò si faccia di suo consenso, mà giustacitrobbe anco imponerui l'amortizatione, come in Francia si: rerza parterla qual ragione ad ogni intelletto finciero, parerà nforme all'equità naturale, che niente più : mà perche nomizoldellewolfe, & annace; impariente il Padre Bouio proromo eill Lercon vede: Quanto al fatto, oue hà mai negato Macstro he la Corté de Roma habbi giusti vitoli di viceuer le annate, de li buillit à aniza dall'argomento firecce, che dice di sì, perchet made lescoffigiusta, che per tal ragione la Corre riceua le and terrospilenzo carlunque anco il Prencipe può riceuerell'amord e y diatimena irisertarsi il dardicencia delbeni ane qualiporde ions en Onte lo Arepitarde bedecion Pader Bostion estrote da proposito.

· Digitized by Google

F 54

proposito, che Mactiro Paolo è Cattolico quanto voi, se non più: Delle annate ci sono bene de Dottori Cattolici, che l'hanno stimate per simonia, & nel Concilio di Constanza particolarmente ci si gran disputa, di che pur sa fede un trattato di Gerson, Dottog Christianissimo scritto, & presentato al Concilio, nel quale tratta apertan mente, che siano simonia: del satto constà: del nome mimiratiglio. cho non si dia da se il Padre Bouro la risposta, che porto à ci 16. che importarebbe, che il nome fosse nuouo, pur che la cosa per lo nome significata fosse antica; & vera? repugna forse il nome di prezzo al giusto titolo? anzi niun contratto puà hauer titolo piu giusto, che oue vada il prezzo vguale alla cola: Mà sù'l saldo, oue intraniene pagamento, li che pagando piu, questo parisce ingiustitia, pagando meno a patisce quell'altro, ciò appresso tutti li Dottori è prezzo: per le bolle con giusto titolo, anco giustissimo si deue isborsar danari; & se ne sborfa alcuno meno, la Cancellaria si tenerà lesa, non sodisfatta di giustitia; se ne cauerà più, sarà lesa l'altra parte, & potrà hauer ricorlo, & credo farà ascoltata: dunque concludete voi, dateli che nome vi piace, che Maestro Paolo con ogni riuerenza alla Santa Sede hà vsato il nome, che fosse inteso, & non sappiamo queste differeze; mà oue corre il dinaro, & si troua il più, & meno; il giusto, & l'ingiusto; siamo soliti di chiamar prezzo; se si deue chiamar speditione, molto ben fate conto, che si sia detto speditione; mà muti i'homicida quanto vuole all'homicidio il nome, non murerà la cosa. Nell'istesso argomento: nel fine, dice, che Maestro Paolo esfaggera gli vtili, che perde il Principe; Maestro Paulo dicescho perde nelli beni che passano à gli Ecclesiastici, la confiscatione, la portione delle vendite, & de' legati ad estranei; che il Padre Bonio ne mostri vna meno a che hauera parlato Maestro Paolo con essageratione: Nella risposta dice due cose. La prima non valer questa ragione, percheil l'apathà Dominio ne' beneficiji d prima, e dopo conferiti, & il Principe non l'hà ne' beni de' priuari. Et Bernardo Giufti aggionge cap. 20. che il Principe può prohibire il passaggio nelle Chiesodi tutti quei beni, nelli quali hà tanta auttorità, come il Papa ne beneficij : la qual risposta si debbe prontamente accertare, purche sopra poi non si leui quatche canillatione, di voler per il nome benefici, intendere la cura dolle anime coneco ala tra tal cofa spirituale; mà per beneficij intendendo: gli Stabali della Chiefa, dico che il Principe hà maggior auttorità fopositibeni del fuo Stato, che il Papa topra li beni della Chiefa e perche l'quittorità è del Principe per la legge sua propria, roocando à lui prescriuere, inche modo, de esto, de li printifi debbono possedere; mà la Chiesa possede le fue

fini fabili mon ince Commics, nor Monteficio , majure Principune, ilche, è detto esprellamente, d. B. cap. quo inre, che per le leggi delli Rè, la Chiefa postiede quello, che possiede. Maggior ragione, & autrorità. adunque hà il Principe sopra li beni del suo Stato, che l'hà per legge proppia di quella, che hà la Chiela, per legge dell'illelle Principe; & chi dice, che la Chiefa è patrona, non può negare rehe il Principo fi patrope : Ma quando coli il Giulti, come il Boujo dicono, che il Papa e padrone delli beneficij. O questo si, che è un parlar puouo, veramense doueus Maestro Paolo argomentare à minori, & dire se il Papa che non hà Dominio alcuno, mà la sóla dispensatione ne beneficia. che sono lasciari. & ordinati per il servitio del Divin culto vitto de mi nistrick hisogni di poueri, può impedit, & conceder l'vnione riseruatell le quindener & con quelle conditionische vuole, adunque tato piu ragioneuolmete il Principe, che hà vero Dominio, sopra de beni laici. può od impedire, ò concedere, & con che conditioni gli piace, che sali beni passino à gli Ecclesiastici perche la propositione, che il Prin-Sipp habbia Dominio in detti beni, troperà, che la dicono li Santi Dorrovidi Cancilia li Legisti, & le regioni lo mostreno : mà che il Paphhebbi Dominio nelli beneficii Ecclefiastici, sarà cosa non commendata da Santi Padri: Ministro, Curatore, Dispesatore de beni Ecclesia. stici si properà: Padrone, non mai, è contro ogni antichità, nè può essere, perche quando fece passaggio la Chiesa dal vendere li beni stabili al rireperli per li sussidi deministri Ecclesiastici: si diede la cura, & il gourno alli Vescoui, come Maggiordomo come Economi, Rettori-Administratori, mà patroni, abst. Padre Bouio è dottrina scanda lofa, & come li Vescoui sono Economi nelle Chiese particolari, così il Pontefice nella vniuersale, sarà vniuersal administratore. Vi dico la verità, ch'à molti in questa Città il vostro parlare hà apportato pessima edificatione. Questo sò bene, che espressamente repugna alla Dottrina de Theologi; ne tratta al lógo Gaetano sopra la 2.2.9. 100. ar -1 oue dice San Tomaso. Quamuis enim ves Ecclesia sint Papa ut principalis difpensatoris, non tamen sunt eins, ut Domini, & possessoris, doue il Caet.not. 2. quia Papa non est Dominus, sed dispensator principalis pecunia Ecalefia, ac per hoc pecunia Ecclefia non est sua absolute, ut possit ad libitum de ea disponere, not. 3. quod cum potestas Papa, quoad res temporales Ecclesia sit potastas non domini, sed dispensatoris, ut in littera dicitur, consequens est, ut plenitudo potestatis Papalis circa bona temporalia non exeat limites potestatis dispensatine, dalche segue (dice l'istesso Gaietano) che anco de plenitudine potestatis non possit ad libitum dare boua Ecclesia, cui uoluerit, aut confanguineis, cosi la Dottrina Apostolica. Sic nos existimes homa

an minister Christing of Nottro Signore: Tillelis formus, & predent, &. Lecm'afficuro Padre Boulo, che Sua Santità hauerebbe haunto più ca-· to questo ritolo datogli da Christo, da San Paolo, dalla Santi Conellij, & Padri, che quello voi gli date, mentite l'adulatione, et il defiderio di diprimere la poteffa de Ptencipi, & di eftendere l'Eccleffafica thioride floi termîli vî finegur a gli vni, quello che gli è debieo, & Fattribuir all'altroquello, che non voltà accettate, & qui vi douereffi -thiarire, che nel Phistopeil poter disponer de Beni laici, come it ben publico ricercase forby fulls gracifdittione, & non gli voler sforzar & portar, come fute, vita patientia pregiudiciale, & infegnat reola si scandalosa yehe si possiprittar alcuno del Tuo la lab dispetto. -Quel che legue, che out eccessiumpente crescano gli atquisti d'Beelefiaftici per la prouisione si ricorra al Papa: ha pronta Vispellus che è ·molto piu fatile, '& espediente serza dar questo fastidio à Sua Santivasche li Prencipi, à quali appartiene regolare le attioni delli fuddiriffloi, ci proueggano; come, fe vno voleffe appropriarsi ilimio, pià ifacil cola mi laria, che to lo confernali non lafeiando alli ligiti d mici di cafalibertà di alienarlo, che il ricorrer al Principe, che ptoli--bille ad altrui fimili acquilli. frufera in negotio tuo ubi ipfe fufficere poffis, alterius opem imploras. Aller in 1934

Ma Bernardo Giusti a c.27. dice esser coleglio, & vso antichissimo, che si ricorresse al Papa in simili occasioni, & allega perciò il cap de liguribus 23 q. 5 di Pelagio Papa, & riputando quelto vni Achille diften de il capitolo con le fue parole proprie le qual sono de liguitons, atque Veneticio, & histrijs Episcopis quid dicam, quos idonea potest excellentia vestra, & ratione, & potestate reprimere & dimitties eos in tontempirim Apo Stolicarum sedium de sua rustieitate gloriari, cum, si quid eos de indicio uninersalis sinodi, quod Constantinopoli post primam nuper elapsam indictionem actum est, forte mouebat ad Sedem Apostolicam (quomodo semper factum est) clectis aliquibus de suis qui dare; & accipere rationem possent deligere. debuerunt, & non clauses ocalis corpus Christi Dei nostri hoc est Sanctame Ecclesiam lacerare. Et perche il Giusti sopra ciò sa vn grandissimo fondamento, è necessario qui dichiararlo. Nel Concilio y celebrato in Constantinopoli circa il 550. furono condennati come Heretici li libri di alcuni Vescoui che erano stati assoluti circa 95. anni innanzi nel Concilio Calcedonense:in questo Concilio Constantinopolitano non interuennero se non pochi Italiani anzi Vigilio Pontefice Romano, che si ritrouaua allhora in Constantinopoli perche non li su concessa vna sede più alta, che al Patriarca Constantinopolitano non volse intrauenirui; Li Vescoui di Lombardia, Venetia, & Hikria per la gran sincrenya

Digitized by Google

Mastenbardhepuntaumi aliCidnoiliu Calcedonente rivitaviloidi tia contenencial Confernation distribution . . Papa Pelagio Cevind & Narfere inquelencemitalo, chopon doverebbepermettere Ache quel Velcoui Ingelandalació alcieri, Solpgezzatlerbili Sedie Apoliolichesperche le disqueuendiquelcheidifficulte fopra bi decuru di quel Conciliò rioute. athnobleuer aircanta alla Sadia Apostolical blora formiamo salvagione -del Ginlif alli Vefcouli donenand liaudo riodifolal Papa; per te difficul -talnata sopra li decreti d'un Conciliuxin materia di fede, adonque li Pitingipi debhaito hauer ricorfo al Papa per far leggi sopra le dose stentoond. Pagalatiamo dappio prima nelle persone perche fell-vedopuisono dhingaellà kicomene, che tono Ecclefiafilici, non fergue che in l'apricipi placorde cause perthe douandois in cause di sede hauer micostonian leglicadonqueancon elle imporali. In fomma chi vuol difended quofie caufa bilogna, che riuolti ogni dottrina ... Refturebbe per il Padre Boui ofrattate dell'amortizatione, quando più a halfo un penterà alimofració quanto bane ferua à sua proposito........ en cui

altre vie di neccerli înto le longe Luo aduim di chinammer coefficam Kinto argomanto - Digoral Pottoris che penilben commune si publave dal Bonio. Bringipe ogni forra di leggi zahe comprandano janco gli ficale fiastici ser sa stende à produre che questa leage sia per il ben commune, & giusta; aucorche. Ma passafuori dell'intentione di chi la fa, ne Jegua, che si impediscono gli acquelti agli Ec. do. clesiastici. Et adduce per se Galerano, che tiene la legge del Principe, che mode- In somme. tale pele de funerali, non effere contra la liberta Ecclesiastica. non រីក្លិទ្ធីកន្លែ ១០ព្រះពេកខត្តស៊ីកក្ម ឧ**ស្សាស្សារា**ព្ធ ១ គួកស្តី ស្រាស់ក្រុង អាសេរ សេខ

-514 Dottofind infagrano quofo idiconoi folo che tallegge habes cum Etclefidsti- ca.31. is win affectionien non coaftenant, choc non il obliga per mode di vera se valiidalegge, perche aloro non elegge anon hauendo hautito fopra di toto pocestà, chi Lafece; maeffigero sono tenutia fernarlanon per forza della legge, che non lega Loro , ma per la giustitia , & equità patirale , quale per legge diuina , ò naturale Tono obligati d'ernare. Gaietano non fa per lui, perche quando dice, che i Principi pellono moderare le spese de finterali, limita la sua dottrina con queste parole: Timon difforments de illis, que per se ordinantur de honorem, er intende per horiore l'ocaffina pompa, la quate offendo di fua nacura mala, & peccato può probibirli dal Principe: secondo la qual limitatione di Onietano non potrebbe probis birli, she won fi lastinffe quanto l'homo volesse per dir tante Messe, perche qui non ci è pompa. Hora nel cafo nostra il donare, & lasciare alla Chiesa non è pompa, ne cosa di sua natura mala, & però qui non entra la doctrina di Gaictano. Et Sylu. im-Siluestro allegando Io. de Imol. & Panorm. la limita in is, qua non applicantur munitas. Ecclesis, nec concernant dluinum cultum, aut animarum f ffragium.

Fogl. 16. verb. exce municatio

Viend in campo questo Auttore con la suga del Signor Cardinale Fulgentio. Bellarmino: non gli basta l'animo di negare, che il Principe per il ben publico possa far leggi, che comprendano gli Ecclesiastici: mà ssuge

con lactisensier, & contina, quelle distinuce autica inedvisesse, yno peralluogo din San Paqidi, Inflominelli lempofita, delle ci applico, perche il giulto frontancamento fegue la legge, & non percomor del-La penso portuitina non lite postada lagge Qubat vinute actinament Quiad directivem, cited non his visogno il giusto di pedapec supil bene sal hà folobifogno di chirglielo mostri. In vo'altre fento si applica alta legge: Digns vox, Cidelegibus, cheril Principe figlegato alla ligge propria, dicendoli, perche non può eller tolta la pena al Psincipe, nombauendo superiore, resta la legge verso lui, Sine vi contina mà Cum dite-Minai Se gli Ecclefialtici vogbiono ellorq biberidalta legge, Que actoin southum, perchelaredglino vidire peramor della vida , & nonper timote della pena, come: fufto non off lex posite, lo sacciano, che ti assiburo, chefara con buona gratia di Dio 3 ce di tutto il Mondo, ce non hauerà luogo in loro la forza coattiua. Se vorranno anco al secondo modo, vadino in luoghi, done elli rellito Principi luptomi, & là faranno fotto le leggi, Que ad nim directinam, non epallinam, non esfoneto altre vie di metterli sotto la legge Quo ad uim directiuam, non coactiuam, And le non facendoti à veso Santi de vero Principi Supremi : Mà stando je colo come frano, l'Ecclessaffico è nello Stato d'vi Principe secolore, qual fà là legge, che nissuno porti fuori poluere d'artigliaria atteso il bisogno, che n'hà il publico, sotto pena di perderla: prima, v'addimando se il vostro Ecclesiastico, che è soggetto solo Quoad nim directi-uam, contrafacendo pecca, o non; senon pecca, adunque la legge non hà sopra lui alcuna forza di directione; se pecca & offende Dio, & merita l'Inferno, voi porece darli à vostro beneplacito d'im continum, se non volete dire, che la legge Dinina manchi di virtà coattiua. Mà apprello, sarà soggetto l'Ecclesiastico alla pena di perder la poluere, d'no, le farà, adunque habet uim coactivam, se non, adunque gli vfficiali, che li leuaranno de facto la poluere, che veggono portar fuori, saranno ladri, vsurpatori dell'alieno: vedere che la vostra diffintione qui non vale : ma di più questo esser essente d'ui coactina è egli in edificationem, d in destructionem ? à chi porta edificatione il voder l'Ecclefiastico senza castigo? alli buoni, ò alli cattiui, ò à chi altri? Che se non è in adificationem, dice San Paolo non viene da Dio; & che volete? da la legge, ma con sola forza direttiua sola? non si trouarà alcun Fi-losofo, nè Legista, che la conosca per legge: pigliate gli vsficij delle leggi, che i Giurisconsulti assegnano, vedrete; pracipere, uetare, permutere, & punire, se non può fare questi effetti, non è legge; sarà questo vn far li Principi, Filosofi, è Pedagogi de' Chierici, che insegnino quello, che è giusto, mà stia poi à loro l'essequir, ò nò; per questo esfetto

1 39

ferto lark meglio das gli unistencia di reril Ethica di Aristotile, percho se il Principe, she peruna dilsegnata guerra, dalera netessità, ordinarà che niun porti suoni dello Stato grano in una carestia, un Chignico lounol samportato pete si hà da farqui? ricoltre dalm direttimo, monarun Predicatore, che lo essorti, perché se si fara astro si chosia dombra, ò paura se contro labiliertà Ecclesiastica; dice il Bonioù cara a sa di dire un date dal Vescout; mans questo no lesse portar suoni il suo. Se hanesse intelligenza col Principe, done si unol portare randate dal Papa, mà se il Papa lo volesse per se, se s'abbattese la Republica in un Giulio Secondo. Sisto Quarto, ò Leon Dècimo, ò altro, conchi hanesse guerras trainato non le gli può sa ne combra, nà pauran il remadio shà monato il Padre Bonio nella risposta di sopra : haner patientia, se inquesta usare la sorza direttina. Questo non insegnano li Dottori, nè il Mondo è capace di esser gouernato in questo modo, è necessario Padre Bonio de questa dottrina si espulsa dal Mondo, dehe uni ui facciate Padrone di tutto.

Experche Maestro Paolo dimostra, che una legge non hà d'hauer riguardo à quello, che per accidente occorrer possa; nè fa ingiuria altrui, chi conserua il suo, se ben ne segue, che un'altro non l'acquiki, però il Principe, che per legge prouede alla conservatione del suo, nonfa ne contro la carità, ne ingiuria à gli Ecclesiastici, se di qui ne auuiene, che essi non lo possano acquistare, & si serue della dottrina anco del Gaet, nel particolare de fimerali, dice il Padre Bouio, che non sa per Maestro Paolo: Non sò che faraltro, se non portar la sua dottrina e far Giudice il Lettore il Maietano adunque nella Somma Excom.c., 1. distingue, che un Statuto può esser contro la libertà Ecclossatica in dui modi, primò per se, & ex intentione quando l'operacompresanel statuto di sua natura và contro detta libertà, mà se per sua natura non fosse tale, ancorche l'intentione del statuente fosse contro di bifa libertà per odio; ò malignità contro de gli Ecclehaftici i non fi chiamarebbe contro la libertà. Secondo può lo statuto es serconcrodutta libertà perateidente, cosa che non si considera ne dalla Sciencia, ne dall'Arce, & poi loggiunge queste parole: Et inx za hand rationabilem Theoricam, dicendum est, quod Statutum civitatis, difromens de honore mortuorum, modum imponendo, ne excessus sict, & pauperes ambitio in flecibus non grauet, si non disponit nist de illio, qua per Recordinantur ad bonorem livitura & fantium est, etiam fi inde non per fe, fed per activem pronentat effect us aliquis, qui videatur contra Ecclefiafficam liborracen: Ecco qui le Guerano infegna effer giusto lo Statuto, conside rate le cole, che rifguarda per le, quantunque ne nalca per accident chiedes

Digitized by Google

te vn' effetto, che paia contra la libertà Boclefrastica; como nel caso nostroil per se la conservatione della fonza publiche den delle famis glie; il per accident iche li Leckelialtici mondaranno faperilinamente ticchi , & fogue il Gaerano infraneciobflat i quod tengantut (finici) quie non tanguntur pifi ve materia tentpordis donorum, non ip forum flenicomm sed cinjum : infra wer yeasus obstated quodifla moderatio site mocina clericità & Subtraffing eleemosingrum, & diminatind coller diene it adem prine Inffragiorum, que obuguirent ex veliquijs remanentibus apud Ecclesius, quoi niam hac omnia, et similia per accidens evenium per se aut de hovore tempes yali agitur, uegga il Lettore quel ademptina fuffraglorum, diminutina cull tus dinini, & giudichi, se è contrario à quanto dice il Bouio, che si lis miti in is, que non applicantuntellotofis, nec concernante Dinibum culeum, aut animarum suffragiumsa ind pare che tanto vogliadire remaneutibne apud Ecclesias, ce me applicantur Ecclesiis, & tanto, necroncermue thain num cultum, quanto diminutina cultus diumi, & tanto, nec mimatum fuffragiun, quanto ademptina suffragiorum, fi chestomalmentori Gaetano dice il contrario, che il Bouio; le questo mo e esporre Ha Donore, diçalo chi può darne giudicio colere di ciò il Caiet, sà quì giudice il Secolare : adunque potrà effer anco nella nostra causa, sè che apparte. nerà al S. colare dar giudicio , le la sua legge offende per se l'Ecclesiaflico, & il Senato hà benissimo considerato, consigliato, & conchiuso, che non l'offende, adunque ha fatto cosa, che confessa il Gaerano appartenere alla sua potestà, & à questo pomà il Padre Bouio pensartra tanto la risposta, poiche Gaerano nonsolo concede liequitimella legge, mà la potestà nel secolare di statuirle. Ma è ben poi una gran sapientia del Padre Bouio il dir, che Silvestro bimita il detto del Caietano, se la limitatione è tolta da Angelo, che su prima d'amendue & yegga il Lettore, quanto si sorua in proposito Maestro, Paolo della dot trina del Caietano, che è saldissima, sode tutti li budni Dottori, perche secondo quella un Statuto fatto dal Linico per l'utilità dell'suo sea to, angorche da quello succedesse he fosse nocivo à Chierieixche kemalle le elemoline, che lminuille li luffragij per i defondi, desacoik culto Divino, non farebbe contro la libertà Ecclessafica, perche que fir cole seguono exactidenti, adunque tanto più la leggo della Republica per necellaria confernatione delle publiche fossandelle famis glie de lecolari, dalla quale non legue ne printriona di altimostato na imministione de buffragil; ne del culto Divino poiche li può la faire ogni mphile, & gli stabili con licenza, & il prozzo di officion relicentia, larà giulta, & honelta, & flatuita co potestà legitima, done per eceidente non legue altro, che debbia dispiacere alli Ecclesiastici che il chieder

chiederlicenza dal Paiheipe sò vero haurendo beni tanto più souetchiamente della debita proportione contentarii della parte fua.

Fisto argomento. Delle entrate Ecclesiastiche si banno d far quattro par ti fer Bouis. Condo i Sacri Canoni. Per il Vescono; per il vitto del Clero; per la fabrica ; Fogl. 17. perlipoueri: di quale di queste piglieranno per comperare nuovi stabili?

Se vorran

Rilposta. Diciascuna di queste, & d'altre parti fuori di queste, della prima, & della feconda oue sia che queste due quarte non bisognino tutte al vitto del Vescouo, 👺 Clero della terza one si sia già fabricato, & non vi sia per hora bisogno di ciò i Dellaquarta ne gli anni, che non vi è necessità, ò non vi è grande, acciò delle entrate annue si possa poi souvenire alli medesimi poveri nella maggiori necessità; & potranno anco senza pigliare di alcuna di queste, hauer denari de altre parti, per pie donationi, ò legati de'fedeli per donatiui d'inuestiture & dotationi di Capelle, & cose simill.

Nella presente risposta mi par di veder il Lettore mal'edificato, che il Padre Bouio nella divisione dell'entrate Ecclesiastiche ci parli, co-Fulgentie. me pensasse, che li Santi Padri, Pontifici, & canoni ordinassero, che si partissero li beni Ecclesiatici come s'hauesse à partir il Fieno, in quattro parti vguali; non va cosi, ma le parti debbono essere proportionali: che se li Arciuesconi di Milano, & di Bologna douessero hamer tanto in sua parte, quanto hà tutto il Cleto harebbono de continaradimigliara di scudi d'entrate. Mà va altra bella dosorina molto Catrolica, molto religiosa, or pia infegna il Bouio, che è quosta, ciò è che di tutte quattro le dette parti gli Ecclesiastichi possino risparmiat, per acquistare; Non dicono cosi li dottori Padre Bouio, ma gl'ananzi della prima, & della seconda si deue rimetter & riportar nella quarta de poussi, cosi li Padri insegnano: Quanto alla terza nissuna Chiesa si vede cost fabricata, & ornata delle sue entrate, si che non faccia bisogno, che li fedeli la fouengano quotidianamente. Quanto alla quanta delli poueri sta molto conforme alla prattica, che vediamo, che si auan za quasi tutta: Mà se le entrate Ecclesiastiche sono tali, che auanzano per farsi noui acquisti, & dalla parte del Vescouo, & del Clero, & della fabrica, & de poueri & perciò s'hanno da implicare anco le pie donationi, legati de fideli, donatini d'innestiture, dotationi di capelle, & quando erit finis acquificionis? Adonque con ragione il Principe prouede alla conseruatione di quello, che sin hora ananza per le necessità della sua Republica, riseruato però di dar licen za, quando uederà, che l'acquisto de gli stabili sij proficuo a gli Ecclesialtici, & non dannoso al ben publico.

Ma Bern-Giusti a c.22. riprende questa prudenza ciuile con due ra gioni

gioni, con vna la mostra imperimente, & con la seconda vana. L'accula prima, perche se in 1600. anni, quando era in colmo la carità non è auuenuto questo, che tutto sia passato nella Chiesa, non si hà da dubitare, che auenga hora, che è raffredato il Zelo della Religione. Na the non mostra intender molto quali siano gli effetti della carità; imperò che non sono pallati nella Chiesa souerchiamente gli stabili qua do la carità era in fiore; perche ella è di vgual forza nel riceuere, come nel dare: li Santi Padri non hanno acquistato poco, perche poco li fosse donato, mà perche essi hano esposto tutto il riceuto in opere pie, adesso per il macamento della carità, perche tutto si ritiene, perciò vi è pericolo, che ogni cola passi all'Ecclesiastico, come sin hora sarebbe passato, se quei Santi fossero stati senza carità; oltre che adelso non si teme della carità nelli donatori, mà dalle arti delli riceuitori, che-San Paulo hà predetto douer dominar in questi tempi. Piacelle à Dio, che si restituisse la carità antica, che non farebbe bisogno di legge. Se commandasse Agostino adesso, che non permetteua alla Chiesa l'acquistare quello, che non conueniua, & che staua meglio in altri us, non hauendosi visto il bisogno, à nissuno sarebbe venuto in mente di far legge sopra ciò, la quale nó precede mai, ma sempre segue l'abuso. che prohibisce. In secondo luoco il Giusti mostra questa legge esser uana dicendo, che è un sapere plusquam oportet, perche nist Dominus custodinerit: cinitatem frustra nigilat qui custodit cam, et un nolgato prouerhioldice, pietas non minuit opes, & nessun diviene mai pouero per far limosine, & misun stato è mai declinato per donationi, o altre dispositioni fatte a cause pie: Alla qual ragione in breui patole si rispon de, che è sapere plusquam oportet il uoler penetrar i secreti di Dio,e uoler far il profeta di quelle mutationi, che la Maestà sua riserua à se, & minacciare male à chi opera bene; mà il gouernar le cose sue & pro curar, che non sieno dissipate, è saper quello, che è necessario, al che la scrittura diuina commandò che ogn'un stasse uigilante prouerb. 6. conseres manus tuas, vt dormias, & veniet tibi quasi viator egestas, & panperies quasi uir armatus, si uero impiger sueris ueniet, ut sons messis tua & egestas longe fugiet à te. Senza la custodia Diuina è vana indubitatamente ogn'opera humana, mà però la Diuina prouidenza non sempte si essequisce con miracoli, anzi per lo pia passa per li mezi ordinarii, & si elegusse per opere humane, & la prohibitione fatta perciò dal Senato è vna esecutione della Diuina prouidenza, che custodisce questo Stato per la vigilanza del Principe. E vn tentar Dio lasciar le cose senza gouerno humano sotto speranza di veder miracoli. Fù con leglio del Diauolo: Mitte te deors um, quia scriptum est Angelis suis, Ct. viene

viene anco da suggestione dell'istesso nimico questo conseglio: lasciate perdere li vostri stabili, le vostre forze, le vostre famiglie, perche nisi Dominus custodierit, & c.& chi no vede qui la ragione far piu cotro chi l'vsa, che à fauor suo? Non dirà egli, che Dio habbia piu special cura della vniuerstrà de gli Ecclesiastici? adunque essi non douerebbono hauer tanto pensiero d'acquistare, che perciò si mette in confusione il Mondo, perche nisi Dominus custodierit ciuitatem, rimettino essi à Dio, il quale con la Chiesa sua Santa senza dubio sarà sino al fin del Mondo, & delle cose temporali si prouederà ò abondantemente, ò ristrettamente secondo il suo Santo beneplacito: pictas non minuit opes, E verissimo; & la pietà è vna virtù, che tiene la sua mediocrità, senza la quale è vitiosa, la pietà commendata da Dio hà li suoi termini, & vi! sono gli eccessi, che paiono ben pietà non però sono: per ilche Sa Paolo 2. Timot. 3. dille, che sorgerebbono homini, habentes quidem speciene pietatis uirtutem autem eins abnegantes, & bos denita, ex his enim sunt, qui penetrant domos, & captinas ducunt mulierculas oneratas peccatis. qual pietà lodi San Paolo, & di quanto vole, che ci contentiamo, lo dice 1.Tim.6.Est autem questus magnus pietas cum sufficientia, nibil enim intulimus in hunc mundum, haud dubium, quia nec auferre quid possunus: babentes igitur alimenta, et quib tegamur his contenti simus, nam qui uolunt dinites fieri incidunt in tentationem, & in laqueum Diaboli, & in desideria multa. & inutilia, & nociua, que mergunt homines in interitum, & perditionem, Nissun impoueri mai per far limosine, quado, & doue, & à chi conviene, & di quello, che non è piu necessario implicar in altri vsi, che in quello: mà non impediscono le leggi del Senato, che ciascuno faccia elemosina, etiandio di tutto il suo, sono commendati, chi la fanno, & lateiando ogni cofa feguono Christo, mà à questi non appartiene cercare, che restino le limosine fatte in stabili, ouero quelli si vendino,& cieda il prezzo in elemofine. Nessun Stato è declinato per le donationi, & dispositioni fatte alle Chiese senza dubbio, perche tutti hanno proueduto con leggi, & altri ordini, che non potessero gli Ecclesiastici passar li termini nell'acquistare; & à quest'hora molti sarebbono declinati, quando la prudenza di chi per lo passato vide questo pericolo non hauelle proueduto con leggi, ò altri ordini alli immoderati acquisti: & bisogna sperar in Dio, che prouederà anco alla Republica di Venetia, mà per mezzo delle sue Leggi, & Ordinationi.

S Estimo Argomento. Non è ville à gli Ecclesiastici hauere, & posseder tanto, perche si suiano dal scruitio di Dio, & s'intricano ne' negotij secolari contra la dispositione de' Sacri Canoni.

Bouio. Fol. 13. Sarebbe orfi. Rispostu.

Questa Fra Paolo estroppo grande charità, lasciate, che de gli altri habbiano cura fuoi Prolati, & superiori, & noi habbiate questa cura di voistesso, di nois superiori per la Signore nel suo tremendo giudicio non vi dismandi conto, che essendoui con ordine sacro, & religiosa prosessione d lui dedicato, habbiate abbandonato Dio per il mon do il chiostro per la Corte, & la Religione, per la politica. Et all'argomento ui dico, che quel Camerlingo, ò Sindico che serue per il poco, potra servire per il molto, en ne necessario, che a queste cost attendano tut ti del Monasterio, ò Capitolo, potendo si anco il più delle cose far per mezzo de Laici.

Fulgentio.

A questo argomento, che è cauato dalli precetti delle Sante Scritture, dulle Homelie intiere de S. Dottori, dalle ordinationi de Conci-Il), conne à tirri è notissimo, hà paruto al Padre Bouio di non dar altra tisposta, elle far vna charitatiua ammonitione à Maestro Paolo; che attenda à se, & lasci la cara de gli altri à suoi superiori; Non credo già, che vogli riprender assoluramente, chi biasma il disordine, la cui correttione aspetta à superiori, altramente sarebbe vn dannar tutte le Prediche, effortationi, & le deplorationi de gli abuh, & perciò tutti gli huomini zelosi della prosperità di Santa Chiesa, & in particolare li Santi Girolamo, Crisostomo, Agostino, Gregorio, & tutti h Santi. Quanto all'effortatione Maestro Paolo la riceue gratamente, & acciò che vegga il Padre Bouio, che ne tien conto, resta in Venetia nel suo Monasterio colla sua pouerrà, senza distorsi punto nè nel vinere, nè in cosa alcuna da quello, che pet lo passato sacelle; serue alli diuini offici, come sempre, & quando occorre di dire, & scruter la verità lo sa sinceramente per la sua patria, nella quale non vi sono per gratia di Dio nè Corte, nè Cortegiani. Mà per non mancar della debita gratia à chi si deue, mi bisogna lodat sa Città di Nouara, doue e minor occasione, che in Roma di abbandonar il chiostro per la Corre, per ilche il Padre Bouio co'l consilio, che da ad altri mostra di hauere vn gran desiderio di ritornar là, per fuggir il pericolo di ha uer vn Dio mondano, & ditrasformar la Chiesa in vna politia terrena: mà il succello sarà ottimo giudice delli consegli di ambidua, del Padre Bouio, & di Maestro Paolo, & per hora si può dire, che quello, che restarà Frate nel suo Monasterio non hà bisogno di ammonitione.

Ma per risolutione dell'argomento la risposta del Camerlingo è ottima, se questo modo di amministratione durasse, quando li monasteri, sono fatti ricchi, mà quelli beneficiati, che non sono momenteri, come faranno? Il pigliar delli Laici per ministri, e meglior conseglio, & poi per esserministri della Chiesa essentarli dal secolare:

· Digitized by Google

late: Aspettaua più tosto, che questa risposta, qualche altra, che se disfacesse al titolo; Ne clerici vel monachi, & al luoco di San Grid sofromo portato, ma non è piacciure à questo Autrore faricarsi à formarla.

Ttano argomento. Si stende per molte carte per provare, che inguistamenu te si lamentano gli Ecclestastici esfere probibito a loro quello, che atmiti altri èconcesso, & in essaggerare, che troppo parte hanno gli Ecclesiastici. Et il Si. Dicono gnor Quirino nel fuo Auifo, discendendo più al particolare dice cosa, che non trouerà chi facilmente la creda, cioè che gli Ecclesissitici in quello stato habbiano il vallente di più di trenta millioni d'oro, & che le rendite loro arrivino à più d'on millione emezzo. Dipoi questo autore riprende la ingordigia loro, & che i beni tra di loro siano mal partiti : dice che gran differenza in bontae tra gli antichi, & quelli d'hoggi; che diff enfano male le entrate; che meglio farebbe, che vinessero conforme a cli A posioti, vendendo treti i stabili, & dando a poueri, & altre cose simili.

Bouis. Fol. 18. qualche

Risposta. A questo non dirò altro, se non che per tutta Christianità si sa, che non hanno gli Ecclesiastici in quello stato tanto, quanto essageranno questi A utori; certo non hanno più, che si habbiano nello Stato di Milano, in Cicilia, in Castiglia, done non vi è peròquestalegge, & pur non assorbiscono il Mondo; ne meno gratia del Signore, vi sono quei tanti mali & disordini, che quest' huomo pretende; & quan-- do ve ne fessero vn poco più in quello Stato, el e altroue, non sarebbe gran merauiglia, che fotto specie di libertà, pare che cola sia lecito ad ogni uno di fare a suo modo, & i Prelatia chi toccherebbe, sono bene spesso mi editi, che non ni proneggano. Ma per non garrire in questo senza proposito, dico, che quando fosse rero quanto dice (il che non è vero) uerebbe bene a prougrsi, che giusta cosa fosse prouederui con le leggi necessarie da colui, à chi tocca di farle, ma non si pruoua, che tocchi al Principe Laico far tali leggi, il quale so ragli Ecclesiastici non ha potestà alcuna, & pure a far la legge, oltre la equità della materia, ci vuole la autorità nell'efficiente; altrimente ogni stracciato Filosopho potra far leggi, come i Principi, & forfi meglio, the forfi fapra meglio di loro, quid fic aquum, & iuflum. Per be gli Apostoli vendeßero i stabilinella primitiua Chiesa, ne rende la ragione Melchiade Papa nel cay futuram Ecclesiam. Iddio con la sua promi- 12.4.1.E. denza ha provisto alla sua Chiesa Santa diversamente in diversi tempi, secondo il Futuram bisogno di lei, & non starebbe bene l'antica pouertà de gli Ecclesiastici, con la nouella poca charità di molti del secolo . mà di questo si è detto à bastanza.

Fà il fommario il Padre Bouio, mà non come conueniua. Maestro Fulgentio. Paolo dice, che gli Ecclesiastici non deuono dolersi di questa giusta legge, perche non deue esser graue il non acquistar à chi possiede tanto più della sua parte. Che simil leggi sono state fattesecondo li bi fogni da altri, da Constantino Porsirogenito, da Basilio Imperatori, che coli conueniua al retto gouerno di questo publico corpo, che gli EccleEcclessatici, che sono la centessma parte di questo Stato hanno però la quarta parte almeno delli beni, onde se ci sono Religiosi poueri, che sono la maggior parte, che viuono delle elemosine di pi) Laici, non è che ne gli Ecclessatici non siano questi beni in eccesso, mà perche quelli, che meno attendono alle cose Sacre le consumano in via non Ecclessatici, e li portano suori dello Stato.

Aggionge gli euidenti artificij, con chene giorni nostri si veggono alcuni Religiosi arrichir, spogliando le famiglie con quel disordine, di che Christo Signor Nostro disse alli hiprocriti; che comedunt domos uiduarum onde ne sorgono cotidiane diminutioni delle sorze publiche. Nè da tanto augumento nè gli Ecclesiastici segue però maggior solicitudine nel culto diuino, anzi euidentemente ogn'un confessa, che và mosto macado la Santità & bontà, segno certo che questi superchi acquisti sono di gran nocumento alla Christiana pietà. Onde propone per essempio d'imitarsi quello dell'Essod. 36. che quando per la fabrica del tabernacolo sù offerto quanto bastaua, sece publicamente saper Mose, che si cessalle dall'offerta, così deuono gli Ecclesiastici conten-

tarsi del già acquistato.

Alle qual cose non risponde niente il Padre Bouio; Mà sa vna diuersione sopra quello, che l'Illustrissimo Signor Antonio Querino dice nell'Auuifo suo, che gli Ecclesiastici dello Stato di Venetia arrivino ad vn millione, & mezo di oro di rendite. Dice il Padre Bouio. che per tutta Christianità si sà, che non è vero, & che non hanno più, che in Milano, Sicilia, & Castiglia. Io non sò quanto habbino ne gli Stati, che nomina, sò bene, che ciascuno posporrà il credere ad va Frare, educato in vn picciolo Conuento, & Città, le bene si arroga molto, all'esatta cognitione dell'Illustrissimo Querino, Senatore della sapientia, bontà, & integrità, che è conosciuto, & ogniuno può esser sicuro, che quel Signore, & per le sue ingenuità, & per la esperié za ne', più importanti negocij di questo Stato, & particolarmente in questo delle rendite di tutto'l Clero per il carico, che hà hauuto, e tut tauia hà di sopraintendente delle decime di esso Clero, nel quale hà potuto esattamente informatsi, come egli dice nel suo Auuiso, & da publiche Scritture, & da altri documenti hà potuto vederne la verità, & come quello, che à gli Studij di ogni sorte di Scientia, aggiunge vna elattissima cognitione delle cose de' gouerni, non l'hauerebbe affermato senza hauer il modo di poterlo prouare; è ben vero, che que sta proua non credo io, che intenda di darla al Padre Bouio, nè ad altri della sua Scola, poiche non vuole quel Signore, come tutti gli altri Senatori della sua Patria hauer altro Superiore, che la medesima. Di quel,

Di quel, che aggiunge, che forsi sono peggiori gli Ecclesiastici nello Stato di Venetia, che altroue, facciamo à dir la verità, io vi confesso Padre Bouio, che doppo, che la Corte sù in Ferrara, e che li Religiosi di questo Stato in gran parte vollero vederla hanno fatto qualche mu tatione, la quale può ellere, che non auuenga ne i più vicini, perche iui è già intieramente fatta; & son ben sicuro, che gli Ecclesiastici di questo Stato, non spendono in esso tierre l'entrate loro. Mà non sarebbe anco gran cola, se hauessero qualche maggior impersettione; trouando fomento; & difesa, anco nelle sceleratezze più atroci; & potrebbe esser, che fossimo migliori, se non vi fosse, chi ci dicesse, che San Pàolo non parlò di noi, quando dille; Si autem malum feceris time, non enim sine causa gladium portat : A chi tocca mò far le prouisioni per la debua correttione, questa d la controuersia : che tocchi alla Republica, si è prouato con ragioni, leggi, & essempij; la proua del contrario non si è vista, mà in luogo di quella vna asseueranza non pronata: & vn spauento à chi non si rende pronto à crederla, di heretici, scismarici, Vviglesti, Husti, & altri nomi, & contal modo si vortebbe prouar quello, che non fi può con ragione. Dice bene l'Auttore, che nel far la legge vi bisogna auttorità, altrimente un stracciato Filosofo farebbe meglio le leggi, che il Principe, & io l'ammetto, che è verissimo, & perciò di sopra, quando dille, che gli Ecclesiastici sono soco alla legge del Principe, Quoad vim directivam, folamente, gli risposi al lungo quello, che hora con le sue parole breuemente si può dire, che è vn tidur li Principi'à stato di stracciati Filosofi. Del cap. suturum, ho detto di sopra, & à bastanza. Se per esser mancata la carità gli Ecclesiastici habbino bisogno di molti benisò vero se per hauer cresciuto in molti beni, perciò la carità fij mancata, può effer dubbio : ma però San Chrisoft mo profetò, che dalli acquisti douesse mancar la carità -Homil. 26. in Matth. & vien'à proposito il detto: Messis quidem multa,operary autem panci.

Ono argomento Se per queste leggi V enete fosse lesa la libertà Ecclesiastica, Bonio.
adunque per le leggi Pontificie, che probibiscono agli Ecclesiastici aliena- Fogl. 21. re a' secolari sarchbe offesa la libertà secolare.

Se per que Ste leggi.

Risposta. O questa si fra Paolo che è cosa, & voce nuono libertà se colare & doue l'hauete tronata voi mai presa in questo senso, ad imitatione di libertà Feclesiastica? libertà, come si è detto di sopra, vuol dire esentione dall'altrui potessà. Alla Chiesa. con niene d'haver libertà Ecclesiastica, perche la sua potestà è soprema & eseme da ogni altra;ma alla potestà secolare, che secodo tutti i Dottori (de i Cattolici parto) è soggetta alla Ecclesia Stica, non paò conuenire libertà secolare in que Sto senso. Ma all'argo-

Digitized by Google

all argomento rispando, come altrane hò al longo pronato, che non sono simili leleggi, ne le ragioni di esse, essendo il laico padron del suo, t'Ecclesiastico administratore solamente, essendo i laici mortali, le Chiese perpetue; essendo più fauorabile la cansa della Religione etiantio presso a barbari, che quella del sociolo; o finalmente (che e quello che importa) non essendo es nali le due potestà, dallequali sono satte questo leggi, mala Ecclesiastica superiore.

Fulgentio-

180. 3

4 5 1 14 c

Padre Bouio pogliamoci della passione, & parliamo con ingenuità: Io vi confesso, che la voce libertà Secolare è nuoua, & più assai di quella di libertà Ecclesiastica, benche essa ancora non sia molto antica. Mà sisseusa Maestro Paolo, che nouis adinaentis rebus, necesse off nona nomina adaptare. Mentre gli Ecclesiastici sono stati ne i suoi termini, & si sono contentati di quella libertà, che Dio hà conreesta alla sua Chiesa, suo Regno, che spiritualmente si gouerna, la quale è dalli nemici del Regno di Dio, che sono li cinque Ados Sata, Mando, Carne, & Peccaro, & l'ordine de Chiericis'è contentato delle essentioni, che la benignità di Principi, è Pontefici di laro confonso gli hanno in diversi rempi concedute, non occorreua tionar name di libertà socolare; mà doppo, come auuiene in tutte le cose, & più nel le megliori, che, entrato l'abuso l'essentioni, in vece di servir per instrumenti di più assiduamente attendere alle cose spirituali, di sudiare, d'instruire il populo, & effercitarsi in opere di pierà, si sono riuoltate da molti per trauagliare la quiete publica delli Laici, occupar i loro beni, d con arti, d con forza aperta, & à suscitar grani contentioni contro quelli, che difendono la potestà publica, & ad impedit li giudici, l'essecution della giustitia, le prouisioni necessarie per il retto gouerno dello stato politico, cose repugnanti alla publicalibettà, non vi donoreto maraugliar, le si rroua noua voce di libertà secolate, rche opponendosi libertà, & seruità, come Vostra Paternità insegnà c.22 allhora nasce il nome di libertà quando si vuole introdurre secuitù. Et se bene alcuni di questi tentativi surono anco in alcri tempi, onde li secolari Principi con leggi sono stati sforzati tentar de rafrenargli, & gli Ecclesiastici hanno conosciuto questo per giusto, & defderato, & procurato anco con constitutioni di ridurli a moderatione; Onde, & ne tempi antichi l'Apostolo S. Paulo, li Santi Girolamo Agostino, Crisostomo con aspre reprensioni si affaticauano di opponersi `alla troppo cura delle cofe temporali,& all'viurpationi dell'altrui, & nelli più moderni S. Bernardo; nondimeno in alcune persone di que-. Bi vltimi tempish veggono in fi gran colmosche apportano grandiffimidifordini : Et accioche non si creda senza proua, mi gious portat qui vna ordinatione di *n Concilio p accioche fi vegga, che anco col

pre-

pretesto della libertà Ecclesiastica & renta indur li Secolari à servità à cui poi s'oppone libertà secolare: Concil. Lat. sub Inno. 3.c. 42. sicut volumus, vi iura Clericorum non varpent Laici, ita velle debemus, ne clerici inta fibi vendicent laicorum; quo circa vniner fis clericis interdicimus, ne. quis pratextu ecclesiastica libertatis suam de catero iurisdictionem extendat in praiudicium iustitia sacularis, sed contentus existat constitutionibus scriptis,& consuetudinibus hactenus approbatis, vt qua sunt Casaris Casari,& qua sunt Dei Deo, recta distributione reddantur. Dalche sara chiaro al Padre Bouio, in che senso conuenga alla potestà Laica il nome di libertà secolare: Quello, che poi aggionge colla canonizatione, secon do tutti li Dottori Cattolici, la potestà della Chiesa esser soprema, & essente da ogni altra, lo confessiamo noi tutti, lo diffenderemo collavita,se occorrerà; perche s'intende nelle cose spirituali: quel che agu gionge: [mà la potestà secolare è soggetta alla Ecclesiastica così assolu camente] Padre no: meglio di voi ha detto il Giusti a f. 11. essere impossibile che si truoui alcun Christiano che non sia sottoposto all'autrorità Ecclesiastica, mà che la potestà secolare sia soggetta all'ecclefiastica, li Cattolici Dottori non lo diranno; la potestà secolare viene immediatamente da Dio, non è foggetta a nissuno, se ben ogn'vno, che tiene questa potestà secolare, non deue negare di esser soggetto quanto alle cose spirituali: & può essere, che comandino amendue questa potestà nell'istesso tempo, & che sia peccato vbedir alla spiris tuale, & merito alla fecolare, come per esfempio. Se in vna cosa temporale, come di andar à guerra, ò altra cosa Laica, commandasse il Papa ad vn suddito della Republica, & il Principe suo glie lo vietasse, ouero gli commandasse di far altrimenti, il suddito hà da obedir il fuo Principe, & non al Papa, & peccarebbe non lo facendo: Non ingant nate dunque li semplici con dir la potestà Laica è soggetta alla Eccles siastica, m'a parlate da Catrolico, che quello, che hà la potestà secolare, hà congionta la parte spirituale, che lo sa soggetto, mà la potestà in se stellatemporale, non hà parte, per la quale possa diuenir soggetta. La periona, che tiene la potestà secolare nelle cose della salute è soggetta àlla soprema potestà Ecclesiastica : mà pigliando le potestà , comestai li, vna non è soggetta all'altra, che questo significa Dominio diretto s che non si concede da Cattolici: è qualonque farete di queste propositioni, di potestà, le trouarete tutte false: La potestà maritale e sogi getta alla spirituale: Padre nò: chenelle cose maritali la moglié è più obligata vbbedir al marito, che al Papa, cosi si deue dire de figlio li, al Padre nelle cose della potestà paterna, & delli soggetti alle altre potestà secolari, in quello, che à loro appartiene, che l'inditetto non

\$79 salua tali propositioni, ma sono trappole per la semplicità. A quelle. che dice hauer prouato: non ho io auertito il Lettore, che per vn pez-20 v[2 il verbo [prouzrò,] & poi muta nella parola, [ho prouze] & doue l'ha prouato? Di sopra faceua il Papa padrone de beneficijo adello fa gli Ecclesiastici amministratori; egli dice le Chiese sono per petue, & io rispondo anco le Republiche sono perpetue; pell'istesso modo aggiunge, La caula della Religione è fauorabile, & io li dico la causa della Religione Christiana, che non è se non spirituale, è sauprabilissima, & bisogna, che ogn'altra li ceda in tutto, & per tutto Ma quando l'acquisto de gli Ecclesiastici si chiama causa di Religione, & si dice ester fauorabile, dico ester opinione di tuttili Dottori, che; maior fauor debetur filijs, quam legatis pijs, ma ancora per dottrina di Christo a 15. di S. Mattheo maggior fauore si debbe nella dispensa de beni temporali al Padre, che al Tempio, & alla Chiesa; aggiongete Padre Bouio, che maggiore è il debito alla Patria, & alla Republica, che al Padre, & vedete, che conchiusione segue, & tenete per certo, che chi vuole alle cose temporali dar nome di Religion Christiana: parla contro Christo. Et se appresso i Barbari anco è fauorabile la causa della Religione, non però si deue tenere che sia più savorabile che la caula della necessità publica, e à questo passo vi ricordo, che di sopra haueuate per argomento empio dalla Religion falsalla yera.

Mà l'vltime parole sono ben il sigillo di tutta la risposta. La potestà Ecclesiastica è superiore della secolare, adonque se la temporale intrarà ne termini della Ecclesiastica sarà offesa la libertà Ecclefastica, mà se l'Ecclesiastica intrarà in quella della temporale, non farà offesa la libertà temporale ; questa è la vera legge della tirannia: quod libet licet, & omnia licent potentiori: tanto che vn Barone potrà vlat ogni oppressione ad vn Cittadino suo soggetto, perche se ben'è sotto un Principe sopremo, è però superior del Cittadino, & l'Ecclesiastico senza rispetto di Dio Signor del tutto potrà opprimer il secolare con pretesto d'essergli superiore, senza che questo possa defendersi colla legge di Dio. Mase voi dite che la potestà Ecclesiastica è superiore alla temporale io vi rispondo che ciò se intende in questo modo cioè più nobile, ordinata à più alto fine, cost è vero, mà se per superiore intendete che possi commandar, dite il falso, che ambedue sono potestà supreme, në vna è superior all'altra, mà ambedue date da Dio, di diverso genere, distinte, che vna non hà che fare coll'altra, & il trattage della maniera che voi fate, è il vero modo di cofonder li Domini), & transformar tutti li gouerni, & vn, principio di distrugger ogni prinprincipato, ne sò con che confcientia il Padre Bonio lo dica, & gli il comportato.

Ecimo argomento: Adduce molte leggi antiche, & moderne simili a questa, Bouio. na di Valetiniano, Valente, & Gratiano, che li Chierici non potessero avqui Fogla 1. Star cofa alcuna dalle donne, publicata da S-Damafo, della quade non fi duolfe S.Ōi-Finirò que velamo, ma si ben dell'anavità de Chierici. V na fimile fatta da Carlo Magno in Saf sta parte. fonia. Vn'altra di Odoardo III.Rèd'Ingbiltera. Simile legge in tutto a questa Ve- Cod Theneta effere in Portogallo, fatta per le ragioni stesse; co questa sernarsi anto ne gli al- od de Epitri Regni di Spagna. Vn' altra ftatuita da Giacomo Re d'Aragona nelli Regni fogget scopie, & ti a quella corona, che li beni di Realenco,non possano passare nell'Ecclesiastico sen-Clericis I. za Regia licenza. In Francia da molti Re efferfi ftatuito l'iftesso. In Sicilia pur l'ifte f 20. To dal Re Federico. In Genoua l'istesso. Vna simile esfere fiata fatta da Clemente. Polid.Hi-VIII che la S.Casa di Loreto più non potesse comprare: & da Pio V. vn'altra, che stor. Anmella terra del Bosco gli Ecclesiastici non potessero compenure da Laici. Il Signor Qui gel. li. 18. rino poi vi aggiunge di piu simili leggi effere in Siena, Germania, Borgogna, & Pagina Fiandra. 18.0 10. Baron. to.

Rifposta.

La legge di Valentiniano vogliono alcuni no essere stata fatta da lui senza consep T.an.370. To di S.Damafo Papa. Ma che fi siadi questo, fu questa legge rinocata da Marciano L. geneval co on altra sua legge, che habbiamo nel Codice. Ma che huomo fosse V alentiniano, leg.c.C.de or qualileggi folle folito di fare contro la liberta Ecclefia stica veggafi in Sato Am Episcopis & Cleribrofio nell Epistola 31.6 3 2.Mi direte S. Ambrofio non frlamentò però di questa legge come ingiusta. Eccoui le parole di S. Ambrofio: Non enim putamus iniuriam. umia dispendium non dolemus. Chi non vode che vuol dire questo Sango; non è che mon potessimo con ragion dolerci, ma in tanto non ce ne dogliamo, in quanto non fac ciamo conto di questo danno. Et se S. Girolamo citato dall'autore dice non doler si del la legge, ma che i Chierici co l'auaritia loro se l'habbiano meritata; no niega in effet ad Nepozo, che non sia legge da dolersene, & che non se ne doglia ma è modo di parlare per comparatione, come quando diciamo, no mi duole il danno, ma la vergogna; l'uno è t'altro ne duole, ma poco il primo rispetto al secondo.

Maestro Paolo in confermatione dell'equità della legge Veneta, & Fulgentio. della legitima potestà di farla, adduce leggi fimili di tutti li tempi, & Regni de Christiani, & perche il Padre Bouió gl'impone, che nelle allegationi di tante leggi, ò non si dice il vero, ò sono fatte con ragione, & legitima potestà, quale non hanno (dice) li Signori Venetiani, ci mette in necessità di andar distintamente porrandole, accioche veggà il Lettore, chi procede con falsità, & per tanto scusarà la lunghezza.

Che la legge di Valentiniano fosse fatta di consenso di Papa Dama-10, lo vogliono alcuni, dice il Bouio; & allega Baronio; mà questo non ¿ parlar con ragione, ò fondamento: & io gli mostrarò euidentemente, che non può fare. Imperoche se Papa Damaso voleua vna tal legge

Y . 2

Digitized by Google

per li suoi Chierici, perche non farla eglistesso? Se conosceua ester Conueneuole vietar à Chierici il poter acquistar cosa alcuna dalle Donne è ben gran lode di quel Pontifice, che fino à quei tempi hauesse conscientia de gl'abusi, mà era vno indurtutti li Chierici à peccato mortale: perche le si stimaua dalli Chierici contro la libertà Ecclesiastica vna tal legge fatta da laici, & contro la giusta potestà, che sintione era questa di Damasor che cautelarse voleua, che li Chierici sapessero, che venisse da lui, era vano farlo far all'Imperatore, se voleua, che non lo sapessero dunque voleua, che tutti facessero contro la propria conscienza in osseruarla? Mà che dirà il P. Bouio à questo, se la legge era fatta di ordine del Papa, si doueua publicar alli Chierici, mà non fil coli, anzi fatta la legge l'Imperatore, ordinò, che fulle publicata nelle Chiefe di Roma; così dice la legge: Lecta in Eccl. Rom in. Kal. August. Valentiniano. & Valente in . Aug. Coff. Dalche fi vede, che senza dubbio vi hebbe consenso Damaso, mà passino, che riconobbe l'auttorità nelli tre Principi constituenti, & giustitia nella causa, & la auttorità del Baronio 1200 anni doppo sarebbe molto buona, quando ci fosse allegato per profeta del Passato, mà per Historico, è molto distante: lo vide il Padre Rouio, che ricorre perciò ad yn'altra rispo-Ma, che fosse questa legge ruiocata da Marciano per vn'altra sua, posta nel Codice, l. generali, de episcop. & cler. Mà come può dir tal cose vn'huomo dotto, che mostra pure hauer veduta la legge, nella quale non hauerà trouato parola di riuocatione? Ma conuien dir di piu, che quel la legge di Valentiniano, comprendeua tre cole, la prima, che gli Eceloliastici non andassero à casa di vedoue, & di pupille. La seconda, che non riceuessero dalle Donne per donatione. La terza, che non riceuelsero cole legate da else per teltamento, sotto pena di conficatione. Nella legge di Marciano si statuisce, che sia valido il Testamento, ò Codicillo della Donna Religiosa, & di honore, che lasci alla Chiefa, ò persona Ecclesiastica; ouero à poueri; douc si parla qui dell'andar alla casa di vedone, ò di pupille i done si parla di riceuerper donatione? & doue si parla vniuersalmente di tutte le Donne? non è dunque riuocata la legge, che contiene tre ponti, à cui non sia derogato se non in vna sola particola di vno. & questo bastaua à Maestro Paolo, che li dui foli punti rimanenti fieno legge fopra Ecclesiastici: & bastarebbe, se anco folse vn solo. Anzi quando anco folse riuocata tutta li bastarebbe, che fosse servata per anni ottanta, non sò se habbia visto queste oppositioni il Padre Bouio, che non si sodissa con tal resposta, però corre alla terza; & dice, che huomo fosse Valentiniano, & quali leggi fosse solito di fare, contro la libertà Ecclesiastica: veggati

- 98 **m**

4-12-1

1 Mi.H.

90 to 13.

Ju 1375. 42.120.72

ics.c.de

A But to

in Santo Ambrosio nell'epistola 3 1,36 3 2, Mà chi u'hà inlegnato Padre Bouio, che quel Valentiniano, del quale si duole Santo Ambrosio nell'Epistola 3 1. & 3 2. sia l'Auttor di quella legge; questa falsità d'historia non l'accommodarete mai, & se l'hauete fatto à studio, ch'io no sò à che à scriuerlo, è vna maniera molto ingiuriosa. L'Auttor della legge è Valentiniano fratello di Valente Imperator, Christiano, huomo vecchio, & già morto nel tempo che Santo Ambrosio scrisse quel le Epistole, ò rimostranze 31.& 32. quello di chi si duole Santo Ambrosio è Valentiniano fratello di Gratiano gionine, & Cathecumeno; differenze cosi notabili, che non vi potete scular sù la communità del nome; quello della legge era il Padre, che in quella Epistola non solo non biasma Santo Ambrosso, mà sommamente loda i de comenda il che fa mirabilmente contro di voi perche chi hà fatto la legge è va Principe commendato da Santo Ambrosio. Si sa poi vn obiettione il Padre Bouio, & risponde, che le parole di Santo Ambrosio, non enim putamus iniuriam, quia dispendium non dolemus, s'intendono cosi, son che non potessimo con ragion dolers, mà in ranto non se ne dogliano. in quanto non facciamo conto di questo dano.] Mi duole Lettores che il Padre Boujo per surbar vna cola chiarillima faccia si manifesta ingiuria ad vn Santissimo Dottore. Santo Ambrosio direbbe non dolemue di vna legge, che sia pregiudiciale alle ragioni della Chiesa, contro la libertà Ecclesiastica?egli, che tante volte protesto à gl'Imperatori, più tofto di sparger il sangue, che lasciar offender punto la sua auttorità. & lo protesta ancora in quelle stesse Epistole: direbbe d'una tal legge, se da lui fosse stimata iniqua, non dolemus? se tale era quella legge, non era egli obligato fotto pena di gravissimo peccato opponersi, dolersie Il Santo Padre Paolo Quinto, nel suo Breue delli diece Decembre, dice, che sono obligati li Prelati, & ne renderanno conto à Dio nel giorno del giuditio, & Santo Ambrosio dirà non dolemue, se la sima legge contraria all'auttorità sua, per douer renderne conto nel giorno del Giudicio ? la risposta del Padre Bouio se fosse vera, condannerebbe Santo Ambrosio di negligenza vitiosa, dil Santissimo Pontifice di diligenza colpeuole. In questa istessa Epistola Santo Ambrosio chiamato dall'Imperatore, non gli dice egli, che non vuol comparer à quella disputa, perche l'Imperatore non haueua in tal negotio auttoricà , & di questa altra dirà non dolemne ? Passa il Padre Bouio à San Girolamo, del quale Mastro Paolo dice, che non si dolse di questa stel fa legge, anzi delli Chierici, che l'hauessero con la loro auaritia meritata; vegga il Lemore l'espossione del Padre Bouio, & senta hora se è conforme à San Girolamo, & la questo è un corromper, ò interpretar (* -(

la Dortemade Santi Padi la capricio Cofi parla Epistola civara ad Nepotianum:pudet divere, Sacerdotes idolorum, mimi, & auriga, & scorta bareditates capiunt, solis clericis, & Monachis hoc lege probibetur, & probibesur non à persecutoribus, sed à principibus Christianis. Nec de lege conquerot, sed doleo, cur meruerimus hanc legem: Nessun si dice meritar una legge ingiusta. San Gieronimo adunque dicendo, che li Clerici l'hanno meritata, la ftimò giusta, ilche confirmano di più le parole, che seguono. Non possono meritar vna legge ingiusta, dunque San Gieronimo la stimò giusta, poiche cauterium bonum est, sed quo mihi vulnus, vt indigeam cauterio? ecco la legge è buona, come è buono il cauterio, se bene è male hauerne bisogno; il cauterio è la legge, la piaga, e l'auarittà delli Clerici; la legge è buona, essendoci l'auttorità, ma meglio sarebbe effere fenza l'vno, & l'altro vna legge ingiusta, non può dirsi simile alla modecina buona. Segue San Gieronimo. Provida, seneraque legis cautio, & tamen nec sic raffrenetur auaritia? ecco legge prouida, à fine di raffrenar l'auaritia vitiofa, & quello, che chiarifce, se San Gieronimo riprendelse li Chieriei, & non la legge lo loggiunge: Per fideicommisa legibus illudimus, & quasi maiora sint Imperatorum scita, quam Christi,leges timemus, Euangelium contemnimus.il caso è, che essendogsi prohibi-Vo per questa legge l'acquistar come si è detto, haucuano secondo A Prouerbio: (Fatta la legge, pensata la malitia) trouato inuentione, che faccuano lasciar ad vna terza persona, la qual poi dasse il Legato à loro Chierici, così legibus illudebunt. hor dice San Gieronimo, che il con trafar alla legge per questa via, era vn contrafar à Christo, & temer le deggi di Principi, & non l'Euangelio, dunque non haueua questa legge per inginsta, nè contraria alla Chiesa altrimente il dir, che sosse contro l'Euangelio, la transgressione di essa, saria falso.

Bouio.

I Carlo Magno non hòmai letto, che in Sassonia facesse tal legge; ma se la sece, si ha da tener per sermo la facesse di consenso de Vesconizessendo che esto
non promulgana manco le leggi ciusli senza il conseglio de Vesconizcome si può vedere nelle presationi delle sue Capitolari.

Fulgentio. Se il Padre Bouio non hà letto mai, che Carlo Magno facesse al legge, doueua dimandarne al suo legista, Perche Baldo nel confegito 374.15. nè sa mentione, nè tratta, & dice, che si osseruava anco nelli Ecclesiastici; mà quello, che risponde il Bouio, che si valesse Carlo del Confeglio de Vescoui, è verissimo, dome si legge nelli principi delli capitulari, & li teneua per suoi condiniori nelle cause Ecclesiastiche, che non è molto conforme alla Domina, c'hora apporta il Padre Bo-

uio con la quale vuol far l'Ecclesiastico Padrone; & il Principe suo coadiutore. Legga l. 2. c. 4. come Carlo pasla alli Vescoui; fic in hoc man nime elaborare studeatis, & per vosmet ipsos, & per vobis subiestos, quan > tum ad vestrum ministerium pertinet nobis vezi adiutores in administratione ministerij nobis commisi, existatis, leggendo anco li Concilis di Francia. si vederà, che di Ordine del Rè si congregauano, & le cose deliberate li Yescoui le sottometteuano alla volontà conseglio auttorità & confirmatione delli Principi, come si vede nel Concilio Aurelianense socto Clodouco 506.che fù congregato per Regia auttorità, & in fine dimandò il Concilio al Rè, che lo confirmasse, con Regia potestà, & all'istesso modo si congregato il secondo di Orliens da Childeberto, & del 813. da Carlo Magno fu congregato, & confirmato il Concilio in Francfort, vn in Mogonza vn'altro in Arles, vn'altro in Chalon, & dopo lui all'istesso modo furono congregati i dui Concilij di Ais da Lodouico Pio. & contribuiuano anco li Vescoui, & gli Abbati vna por tione dell'entrate per le spese delle guerre, come testifica Amonio 1.5.c.34.& del 774.fece Carlo vna legge, che facendo li Principi viaggio le Chiese pagassero la parata, & il Mansionatico.

Ell'istesso Odoardo, che fece tal legge, riferisce il medesimo Polidoro Virgilio, Boule. che trauagliando egli il clero, es aus ato da Bonifatio Ottauo, es dal Concilio di Lione non volendosi da ciò rimanere, cosi si sdegnarono al Inglesi, che tumultuarono. o fi folleuarono contro di lui, o non fi quietarono, fin che Odoardo non concesse al popolo, che senza consenso de gli stati non gli si potesse imporre tributo . Così aunenne, che volendo egli por mano nelle cose Ecclesiastiche, oue non hauea autori tàgli furono legate le mani nelle cose temporali del suo Regnosdone prima hanea soprema autorità. Simili leggi contrarie alla libertà Ecclesiastica hauea già fatte Henrico II ma alla fine le conobbe per ingiuste, & le rsuocò.

Anco di Polidoro Virgilio mi giona credere quì, che venghi dal Fulgentio. Padre Bouio allegato senza hauerlo letto, che altrimente parlarebbe, perche è stimato molto ardire l'allegar vn'Auttore, che communemente passa per mano di tutti, & attribuirli il contrario di quel, che dice. Racconta Polidoro la legge fatta, & aggiunge, che si osseruò, & osseruana anco all'età sua, che su sotto Henrico Ottano, nè di ciò si dolsene Bonifacio Ottauo: ne Concilio alcuno. Mà dice Polidoro, che Eduardo impose molte grauezze alli Popolisuoi, & 2 gli Ecclefiastici ancora: la decima, & la vigefima, & per questa causa hebbemolti disgusti con li sudditi, & con Bonifacio Ottauo, il Padre Bouio hora vuole, che nascessero per questa legge, e pure è iui chiaramente espressa la causa, onde nacquero. Parimente non trouerà il Bouio, che

Digitized by Google

Bouie.
Rogerius
Houeden.
in ChronAnglanno 1172.

IN Portugallo vi sono simili leggi, ma fatte di concordia col Clero, et di consense del Papa. Veggasi Francesco Celio nel trattato de Immunitate Ecclesiastica nel sine, che riserisce tra le altre leggi, che hauea fatte Alfonso III. ancora questa, et racconta; che perciò ne su scommunicato da Honorio III. Et tutto il Regno meterdetto, sin che poi ne su assoluto, es si secere d'accordo con gli Ecclesiastici alcumi articoli, che surono dal Papa approbati, et dice questo Autore d'bauer egli stesse viste le bille A postoliche, et dice il luogo done si conservano.

Fulgentio.

Il Padre Maestro Paolo hà allegata la legge di Portogallo, come Molina da lui citato la racconta, con commandamenti, & paroleveramente tali, che la presente legge Venera non aggiunge al terzo, mà il Padre Bouio ci hà ritrouato il ripiego, con metterci dentro Papa Honorio Terzo, ilche se hauesse portato in forma probante, era la solutione della questione; perche mentre ci dice esser falso, che la legge Veneta del non alienar in Ecclesiastici sia contro la liberta Ecclesiasica,se hauesse allegato la sententia di Honorio Terzo, che già habbia questo determinato, anzi per ral causa scommunicato vn Rè, restaua vittoriolo. E certo doueua ò questo Auttore, ò Bernardo Giusti, che à c.44. à punto riferisce l'istesso, che Alfonso Terzo folse scommunicato da Honorio Terzo, per questa causa portare la scommunica, che era grande argomento. Io non ho potuto vedere quel loro Franceko Celio, nè sò, che si, & non è necessario cercarlo: essendo falso tutto quello, che dice manisestamente. Honorio Terzo morì del 1226. Alfonso Terzo è fatto Re vinti anni doppo, del 1246. Harei cioduto, che vi fosse error nel numero di Honorio, & volesse dir Honorio Quarto; ma Honorio Quarto fu creato del 1286. & Alfonso era morto del 1279, per loche ne Honorio Terzo, nè Honorio Quarto possono hauer scomunicato Alfonso Terzo Rè, & se hà visto questo Celio, Bolbe sono di quelle, che siamo soliti citare: mi son trauagliato in Ho norio Quarto superfluamente, perche nel Giusti la voce Terzo così apprello

appresso Honorio, come appresso Alfonso è diftela pet lettera, non per numero: chi vuol fingere Scritture, bisogna intender la Cronologia, altrimente si sa di questi errori: Mà io vi allegarò ben sopra ciò Scritture autentiche: Il Re Alfonso Terzo, & il Re Dionisso suo Figliuolo, & altri Re seguenti fecero leggi, che le Chiese non potessero posseder beni alcuni, trà li confini, & confronti delli beni Regij, che fi chiamano Reghenghi, nè con licenza, nè fenza; cofa constituita, vsata, & pratticata senza contradittione alcuna, & con assenso de gli Ecelessaftici come bracci delle corti di Portogallo: tutto questo testifica Emanuel Renelle sue leggi 1.2 tex.7. Mà questa non è la legge, di che fi parla, ella tratta delli beni Regij, & l'altra tratta delli beni de'priua ti: questa prohibisce l'acquisto assolutamente, quella lo prohibisce senza licenza, precisamente, come la legge di Vinetia: & per tanto la portarò qui di parola in parola, tratta da libro stampato 1521. & authenticato di ordine del Re Emanuel, le parole della legge: L2.t.8. sono. [Già molto lungo tempo sù ordinato per li Re nostri antecessori, che nissuna Chiesa, nè ordini potessero comprare, nè in pagamento hauere da suoi debitori nissun ben stabile, ne per altro titolo alcuno, acquistarli, nè possederli, senza special licenza de'detti Rè, & acquistandone contro la detta prohibitione, li detti beni si perdessero alla corona de nostri Regni, la qual legge sempre sin'hora è stata vsata, & pratticata, & custodita in questi nostri Regnisenza contradittione alcuna di dette Chiese, & Ordini, & noi parimente commandiamo, che si custodisca, & si esseguisca per l'auuenire, & qualonque persona secolare de nostra giurisdittion, che alcuni beni Stabili vendesse, ò in pagamento dasse à dette Chiese, & Ordini, ipso facto perda il prezzo, che per quello riceuerà, acquistandoss à noi, & parimente si perdano per acquistarsi à noi detti beni, & tutto potremo dar, à chi à nostra mercè piacerà.

Item, che lassando alcuna persona alcuni beni in sua uita, ò per sua morte ad alcuna Chiesa, ò monasterio de qualonque Ordine, è Religion, che sia, ò hauendoli per successione, possa possederli tale Monasterio, ò Chiesa va anno, & va giorno, nel qual tempo si disproprietarà di essi, non hauendo nostra facoltà per poterli posseder più lungo tempo, & non si spropriando di quelli, nel detto tempo, nè hauendo nostra licentia, li perderanuo, per esser acquistati à noi, come detto è. E perche molte volte sacciamo gratta ad alcune Chiese, & Ordini, per comprar alcuni beni Stabili, sino à certa summa, nelle sue lettere di gratia contenuta, le quali lettere li Rè nostri antecessori costumarono concedere con certe clausule, senza le quali non è nostra intention

tion concedere tali lettere, per esser tali, che importano al ben commune de nostri Regni, e nostro Seruitio, Comandiamo, che siano poste quà, le quali son queste: conuien saper, che li diamo licenza, che possino, comprar qualonque beni Stabili sino à detta somma, e non più, con conditione, che detti beni non siano nelli nostri reghenghi, ne terre giugaderas, nè beni, che siano à noi obligati sare alcun Foro, d tributo.]

Notarete Padre Bonio quelle parole contenute nella soprascritta costitutione cioè, che su sempre vsata, pratticata, & custodita in questi no-stri Regni, senza contradittione alcuna di dette Chiese, & Ordini, poiche sono precisamente contra di voi, & il vostro Celio. Notate anco quella forma di licenza, che esclude li Reghenghi, terre giogadere &c. sopra lequali è constituita l'altra legge nominata di sopra fatta da Alfonso Terzo, & Dionisio suo siglio con assenso delli Preti: mà però

non con contradittione di Honorio Terzo, che era morto.

Et vedete, che quanto alle vendite, la legge Veneta è simile alla Portoghese, quanto alli donatiui, & legati, è più à sauore de gli Eccle-siastici: perche questa concede due anni, & quella vno: questa doppo li due anni vende, rendendo alla Chiesa il prezzo, quella doppo vn'anno consisca: & di gratia trouate quì qualche bella risposta, perche quella data da Bernardo Giusti à car. 27. che Francesco Celio reputa questa legge ingiusta, non è buona; imperoche nasce dal gusto deprauato di quell'Autore, non tanto, perche dobbiamo piu tosto riputar buono il giudicio di tanti Re Sauij, che sino ad Emanuele, & insieme con lui hanno fatta tal legge, che quello d'vn solo Dottore appassionato, & ignaro delli gouerni, come perche si debbe anteporte Lodonico Molina, ilqual nell'allegato luogo de iust. & iur. t. 2. d. 140. la commenda, ilquale essendo Giesuita, quando attesta à fauore de Principi, è testimonio irreprensibile, si come quel Celio à fauore de gli Ecclesiastici è interessato.

Bonio.

Pegli altri Regni di Spagna (fuor che nel Regno di Valentia, del quale fi dul più basso) non è vero che vi sia simil legge. E vero, che Ferdinando Terro se vua simil legge contra le Monache di S. Domenico di Madrid, ma non si tosso ne siù ammoniso da Papa Gregorio IX.con vn suo Breue, che la riuocò, come riseife Ferdinando del Castiglio nelle bistorie dell'ordine di S. Domenico li. 1. ca 41.5 milmente è vero, che diverse volte i Procuratori delli Regni di Spagna hamo procurato & con l'invittissimo Imperatori Carlo V. & co'l Catbolico Re Philippo Sceondo, che si pronedesse di sare questa legge, allegando le istesse ragioni, el istesse si mi, o inconvenienti sutti, che adesso allegano i signori Venetiani, è però non si somo mai questi Religiosissimi Principi arrogato di poterla sare, preso ardire di sa-

lase pur ancor esti erano Principi absoluti. Fù loro satta instanza di questa leggenelle Corti satte in Valladolid nell'anno 1523. alla petitione 45. & nelle Corti di Segonia nell'anno 1532. alla petitione 61. & nelle Corti di Madrid nell'anno 1534. alla petitione 9. In quelle di Valladolid 1548. petitione 126. & sinalmente in quelle di Madrid 1579. che sinirono l'anno del 1582. alla petitione 18. Con tanta instanza molestati, & importunati questi Principi, non però mai secero tal legge, ne dissero di poterla sare; ma sempre risposero, che hauerebbono procurato col Papa, che commandasse si facesse la confermasse.

Qui bisogna confessat ingenuamente, che vi habbiamo obligo, hauendo portato à nostro sauore cosa, che non sapeuamo, cioè le instaze fatte dalli corti (crederò dalli nomi, done sono tenute) di Castiglia, & delli Regni congionti à quella corona, mà meglio sarebbe anco, se fosse di tutti li Regni di Spagna, alli suoi Principi, accioche sacessero

vna legge simile à questa.

Le Cortiadunque di questi Regni, tanto celebri nel 1 523. fecero instanza à Carlo Imperatore, che facesse vna legge di questa sorte, la quale voi dite essere così impia: così scommunicata? tal Regni tutti in vn corpo fecero vna tal dimanda al suo Re, & volemo creder, che la facelsero per vsurpare, & in cosa à che non si estendesse la sua autorità? più tosto, che tener loro per huomini peruersi, dobbiamo credere, che la legge sia Santa, & si possi per auttorità Regia constituire, & perciò la dimandassero, tanto piu, quanto questa dimanda non fu senza conseglio, poiche nel 1 532. doppo 10.anni fecero la istanza istessa, che tali Regni Catholici, & pieni di deuotione continuino in vn parere, è argomento di risolutione Santa, non di cattiua, massime che del 1534.fanno l'istessa petitione, & la replicano 1548. si che per 16. anni mai sono mutati di opinione, & li suoi confessori, mai n'hanno fatto conscienza come veniremo à dire, che anco 1 579. & 1 582. habbino fatto l'istesso, si seno perseuerati 50. anni, si che pochi di quelli, che interuennero nelle prime, furono in queste vltime per non dire, che tanti fullero dannati, perseuerando in voler ottenere yn peccato, & vna scommunica, voglio (perdonatemi) piu tosto credere, che la loro dimanda fosse legitima: & se non su approbata dalli Principi, mi gioua dire, che questo fosse, per altri rispetti, che militauano nell'animo di quei gran Principi, li quali giudicorno, che se ben ella era giusta, & Santa, per chi le dimandaua, haueua però qualche oppositione in rispetto di tanti altri Regni, & del ben vniuersale di tutti essi, poiche à tutti non conuengono le istelle ordinationi, essendo le ragioni diuerle, le quali sapere appartiene al Principe solo, & non alli soggetti; si che & la dimanda fosse giusta, Soil non concederla, parimente,

Fulgentie.

mà secondo la vostra opinione bisognarebbe dire, che quelle Corti fossero composte di mali huomini . V'hà detto Maestro Paolo, che in altri Regni di Spagna si osserua l'istessa legge; perche Medina nel luogo, doue porta la legge di Portogallo, vera, come di sopra hò citata, aggionge. Id vero in hoc regno, & ordinarie in alijs sancitum est, ne paulasim plus iusto accrescant, tum immobilia bona, tum etiam reditus Ecclesiarum, & Monasteriorum in laicorum detrimentum, ilche hò portato qui, per farui vedere il giudicio di quel Padre Giesuita, & per mostrarui, che non senza fondamento di Autore, si è detto, che ciò si operana anco ne gli altri Regni,& il luogo nel margine non è ben citato,& bisognarebbe dir Mol.de inst. & in.tract. 2. disp. 140.

Papon. li.

Bonio.

1.titu.14. arest.i.et gor. sintagm. iu-2. et ca.5. num.s.& 1. partis 1. ned. in ca. Rain.ver.

vxore no mine Adel. dec. 2. num.137. Fulgentio.

TN Francia è vero che è stata tal legge,ma da quaranta anni in quà dicono, non si osserua più. Et con giusta ragione la difendono i Dottori. Il Paponio , Pietro Gregorio, Guglielmo Benedetto, & altri. Et il detto Guglielmo Bened. riferisce essere stato deciso, e registrato ad eterna memoria lo aresto del parlamento, o Camera de'Conti di Parigi, che sotto la Corona di Francia non si possegono beni, che non sia 4. Pet. Gre no soggetti al diretto dominio del Rè. Onde anco, quando si vendono da chi si sia si paga al Re vna certa parte del prezzo, come Laudemio, & ruognitione di questo suo diretto dominio. Se dunque, come dicono i sudetti Dottori il Ree padrone diretto di tutti il stabili, potè da principio metterui quei pesi, che piacquero a lui, come può anco vn privato, che hog gidì dia vno stabile in ensiteosi; pote dico caricarli, che non potessero passare a Chiese, Capitolisò altri luoghi pij si quali non morendo, ne alie seqq. libri nando mai, vengono a cessare gli emolumenti al Rède Laudemy, consolidationi, ca ducità, & simili. Onde in ricompensa di queste sue dirette ragioni che perde, quando Gul. Be- Ja Chiesa acquista, se vuole essere esente da tali pesi, può il Rè con ragione penderco da leil'amortizatione.

> Mi pare à punto, che'l Padre Bouio parli di questo particolate di Francia, come vn'altro Scrittore hà fatto nelle presenti controuerse, molto fermamente, che più non si nomina la libertà della Chiesa Gallicana, & forsi, che'l Padre Bouio per bocca di lui parla: Ma sappia, che li Rè di Francia hanno per costume di rinouar le leggi delli luoi Antecessori, & nel particolar questa, di chetrattiamo in questo vitimo secolo, è stata rinouata da Francesco Primo l'Anno 1 520. da Hennco Secondo 1 547.da Carlo Nono 1 571.da Henrico Terzo 1 586.che sono à punto vinti anni, che su rinouata; onde non sò veder, come poisa dir, che da quaranta anni in quà non si osserua, & se si vuol meglio chiarire di tutto, guardi il C.di Henrico Terzo, l. 17.cap: 8.che referà informato à pieno. Che con giusta ragione la disendano i Dotton, lo credo ancor'io, che anco, quella della Republica Veneta con giulti sime ragioni si difende, mà soben'anco, che il Padre Bouio peruerte rutti

tutti quelli Dottori, che allega, per fuggir la forza della ragione. Porta Paponio, e gli altri, per mostrar, che il Rè di Francia habbia vn Dominio nel suo Regno, che non habbino gli altri Principi supremi, Vi mostrerò, & che questi Dottori non lo dicono, & che ancor, che fosse vero, non perciò aiutarebbe punto il pensier vostro Padre Bouio, & per cominciar da questo secondo, il Rè di Francia può ordinare, che gli Ecclesiastici non acquistino nel suo Regno, perche in elso hà vn Dominio diretto : que iure ? iure Divino, d naturali: N aturali nò, prima, perche sarebbe in tutti gli altri Principi il simile, & saresti convinto: adunque lo hà iure humano non iure Romano, si perche quel Regno non gli è soggetto, & non lo riceue, nè permette, che s'alleghi, come anco, perche nelle leggi Romane non è constituito il feudo, mà è nuo: ua inuentione de' Longobardi, & Franchi, che resta adunque? Jure hu mano Francico. Adunque quel Re hà vna superiorità nelli beni del suo Regno, quale le leggi franche gli danno, cioè di esso stesso, & il Rè di Spagna in Spagna, quale le leggi di Spagna gli concedono, dunque la Republica Veneta hà in tutti li beni dello Stato suo quella ragione, che le leggi sue gli danno; eccoui dunque come la vostra ragione stabilisce nella Republica appunto quella potestà, che voi Padre Bouio vi credeuate di leuargli, & metterla nella sola Francia; perche, se il Rè di Francia con legge franca acquista & può vsar potestà, qual giudica espediente sopra li beni del suo Regno, adonque la Republica di Venetia per legge Veneta sopra li beni del suo Stato, può vsar quella potestà, che giudica coueniente per lo ben publico. Hora veniamo alli Dottori . Paponio nel vostro luogo stesso , che allegate , meglio riletto, trouarete, dire che la ragione del Rè di Francia sopra tutti li beni, è ragione non di diretto feudal, mà vna superiore, che non conuiene in ragion di Signor Feudale, mà di Principe sopremo. Perche dice Pa ponio il Signor Feudale non può dimandar alle mani morte, se non huomo viuente, moriente, confiscabile, ò vero indemnità, & non può sforzare à vuotar mano, & il Rè solo per l'auttorità di Principe supre mo può sforzare à vuotar mano. Di maniera, che la dottrina della Francia, non vuole nel Rè vn Dominio diretto Feudal, come voi hauete mal'inteso, mà vn molto superiore à quello, che possa far vuotar la mano, quel, che il Signor del Feudo non può. E adunque necessario, che ouero voi diate vn nome di Dominio à quello incognito à tutte le leggi del Módo, à che diciate esser quello, che conusene ad ogni Principe nel suo Stato, & ragioneuolmente sarete sforzato confessar, che · sia questo:Imperò che alla potestà di Principe supremo appartiene sar le leggi del modo, col quale debbono tutti li fudditi possedere, & co-

me conuenga al ben publico, che egli possegga, & commandi. Ne èvero, che il Re di Francia habbia laudemij, consolidationi, & caducità, come sognate, sono troppo basse ragioni per vn Rè di Francia; ma quello, che voi dite caducità, è confiscatione, & quel, che chiamate consolidationi, è devolutione per mançamento di herede; & quel, che chiamate Laudemio, è tributo; & in Venetia parimente vi è la confiscatione, la devolutione al fisco di chi more senza heredi, & il tributo, sempre, che si vende, ò passa ad herede estraneo. E perche non volete voische per queste ragioni si possi pretendere l'amortizatione? Poncte, che'le ragioni del Rè di Francia solamente fossero Feudali, chi v'hà fatto legislatore à determinare, che il Principe si possi far pagare le sue ragioni dirette feudali, mà non le altre? Non può farsi pagare il patrone di vn campo, che riceua seruitù da vn'altro, che non è seudale? tutte le ragioni di dominio, & di proprietà Padre Bouio sono stimabili à danari; & à leuarle ad vno, ò bisogna comprarle, ò riceuerle in dono; la devolutione, il tributo, & la confiscatione è douere, che la man morta la comprì, ò la riceua in gratia da qual si voglia Principe, & bisogna confessarlo, chi non vuol negar la legge naturale, & San Paolo d 13. delli Rom. In questo modo io parlo della potestà del Rè di Fran cia, quanto all'Vniuersità delli beni delli Cittadini; Perche il Rè sopra alcuni tiene più special ragioni Feudali, à Franche, à Ligie, à d'Aubert, come tutti si Principi Christiani: mà questi si estendono à pocaparte del suo Stato, & così parlano, & intendono anco gli altri Dottori allegati: Nè vi posso negar Padre Bouio, che pon ci sia hisogno, che vi informiate meglio delle cose di Francia, come anco di quelle di Portogallo.

Bouio.
Petrus
Belluga..
in Specu.
Principu
rubr.14.

L L'istesso modo si diffende da Pietro Belluga simil legge, & rsanza, che è nel Regno di Valenza (che è in questo solo, & non in Catalogna, & Aragon, come pare accenni l'Autore) intorno alli beni che chiamano di Realenco; perche il Rè recuperò quel Regno con l'armi già molti anni posseduto da' Mori, onde ha uendo in sua mano l'intero dominio di tutti i stabili, potè imporui quei pesi, & conditioni, che ui sono. Oltre che tal legge il sudetto Auttore dice essersi satta col consenso degli Ecclesiastici. Et questa ragione, come ogni vno sa non può sermire a' Signori Vinitiani.

Fulgentio.

Non meglio intende quì il Padre Bouio, ò non più fidelmente porta la dottrina di Pietro Belluga, che di sopra facelle li Dottori Francesi: Perche non pretendono li Re di Valenza diretto seudale, permettono alli Laici vendere trà di loro li beni de Realenco, quali non vogliono, che nelle Chiese passimo; che se fosse ragion di diretto seudale,

dale, haurebbe bisognato far legge che comprendesse cosi gli vnisco-

me gli altri.

Vna sola cosa resta pur promossa da Belluga, che haurei desiderato risoluesse il Padre Bouio, se la ragione di fare, che li beni sieno di Realenco, è l'hauer acquistato colle arme; perche causa non saranno di questo modo anco li beni de gli altri Regni di Spagna? & di tutti gli altri Re, & Principi che hanno nelli suoi stati gli stessi titoli ? Dice nel luogo citato Pietro Belluga: Nam Rex Aragonum, vt cateri Reges Hispania, à manibus inimicorum Regna sua eruerunt, & sic Dominium acquisiuit pleno iure, & possessionem. Se il Rè non hauesse maggior Dominio, che feudale, potrebbe metter altre grauezze sopra li beni, che le tre nominate? il pleno iure, non vuol significar altro, che potestà di supremo Principe; perche può sar di tutti li beni del suo stato quello, che il ben publico ricerca. Il Signor del feudo, senza colpa del Valsallo, non gli lo può leuare, il Principe supremo, se il ben publico ricerca, può senza colpa leuarlo: questo è il pleno iure. Ma se tutti li Rè di Spagna hanno con le arme acquistati li Regni, perche in tutti non vi sono li beni di Realenco? Ma, che la legge di Realenco non sij l'istessa, che quella di Francia del non alienare in Ecclesiastici, que-Ito ve ne farà proua chiara, che in Portogallo vi è la legge del non alienare separata da quella & quella di Realenco, che la si chiama de Reghengho: Che nel Regno solo di Valenza sia questa legge, non lo douerebbe dire il Bouio; perche in Portogallo sono 1.2.2.7. doue quel li Rè prohibiscano alle Chiese, Monasterij, & persone Ecclesiastiche possedere beni trà li confini, & confrontationi delli Reghenghi: perche quando era tempo di pagar al Rè foro, ò tributo, ò decima, ò sisa, declinauano la giurisdittione delli vfficiali Regij, & defraudauano le Regie riuenute, cosi parla la legge in quel luogo.

Mà quanto all'esser fatta detta legge col il consenso de gli Ecclesiastici; bisogna vedere come lo dica Belluga, perche secondo il solito il Bouio, hà troncato quello, che chiariua il fatto: Imperoche dice esso Belluga, che la detta legge, è fatta nella Curia, doue essi interuengo no come parte; onde questo consenso non lo prestano gli Ecclesiastici come dependenti dal Papa, mà come parte della Republica, colla cui potestà si sa la legge, si come in Francia li tre stati, trà quali l'Ecclesiastico è il primo, trattano li negotij di quel Regno, & nelli parlamenti vi sono li Consiglieri Ecclesiastici; mà così questi, come quelli in simili affari riconoscono il Rè, & non il Papa; perche interuengono, come Cittadini, & non come Ministri di Christo, & del Regno spirituale, così interuengono gli Ecclesiastici di Aragona nella Curia, & gli Arciuesconi

184

ciuescoui Principi elettori nel settemuirato. Ecco con che arte credeua il Padre Bouio di metter in dubbio quel, che è chiaro, & di confondere il ministerio di Christo, con la Cittadinanza Politica.

Bonio.

A legge, che in Sicilia statuì Federico Sesondo fù rivocata dal Rè Carlo Secondo per esser contro alla libertà Ecclesiastica, come riferisce Afflict. ad constitut.Regni li.3.rubr.26.num.12.

Fulgentio.

In questo parlar, che fa il Bouio della legge di Sicilia, mostra ben di essere vn grand'historico, quando si persuade dar à credere, che mai Carlo I I. sij stato pur vn momento Padrone di Sicilia. Carlo primo suo Padre la perdè del 1282. & se bene sece molte guerre per ricuperarla, mai però l'ottenne; & morì del 1285. che Carlo II. suo figli uolo era allhora prigione, ilquale fu liberato del 1297. ne mai pur pé sò ad acquistar quel Regno, ma si contentò di quel di Napoli.L'ingan no del Padre Bouio è stato, perche la legge di Federico sù fatta commune per Sicilia di là, & di quà dal Faro: Carlo II. come Afflitto disse, in gratia del Papa, statuì altrimenti nel Regno di quà, che è Napoli; & restò in vigore,& osseruanza in Sicilia la legge di Federico, doue è al giorno d'hoggi nel capitular descritta al cap. 24. si che Padre Bouio, la legge non è riuocata in Sicilia, ne Afflitto lo dice, come hauetecreduto; anzi è stabilita. Debbo auertir quà, che quel numero, che è nelle considerationi 1 296. è trasportato, & entra nella parentesi, si che bisogna leggere: [In Sicilia il Re Federico (si come è scritto nel capitulare di questo Regno del 1296.) fa vna legge,&c.]

eccles.

Bouio.

Ssere già stato in Siena statuto, che l'Hospitale di Santa Maria fosse tenuto pendere le possessioni, che gli erano lasciate, sa mentione Baldo, ma egli stesso then. Hoc dice, che non vale, & che è contra la liberta Ecclesiastica. Al bosco d'Alessandria, ius porre- & a Loreto questo autore dice essersi fatte due simililegge da Pio V. & da Clemen-Etum nu. te VIII. Il Signor Quirino dice queste due leggi esser si fatte dalle terre, & commu-18. uerf. nità, & che il Pontefice consenti, & l'hebbe caro; & non si accordano tra di loro, we & propte- io manco con alcun di loro, perche intendo non efferui in modo alcuno tali leggi. rea no va Et quando i Pontifici l'hauessero fatte, haueuano i due requisiti per poterle fare, slet de sac. equità della co sa, & l'autorità. I Signori V initiani, o non hanno ne l'una l'altre, certo non hanno l'autorità. Et per questo difetto d'autorità tengono communemente i Dottori, che tutte le leggi da secolari fatte sopra le Chiese, o persone Ecclesiastiche sono nulle, ancorche fussero fauorabili, Abb. in cap. Ecclesia S. Maria de con-Stitut. in prima lectura in fine, & altri.

Fulgentia.

Non sò, 2 che proposito in questo luogo il Padre Bouio alleghi Bal do,&l'hospital di Siena; So bene che dalle parole di Baldo nel luogo cirato dal Bouio nel margine, non si caua, che cosa quello statuto contenesse: le parole sono: non valet statutum communis Senarum; quod hospitale s. Maria seneatur vendere posessiones; Qui non appare di che possessioni parli, Che parla sorsi di quelle, oue l'hospitale haucuains quesitum, che io non lo sò: mando sò; se quell'hospitale sosse l'aico, ò Ecclesiastico, nè da quello, che Baldo premettesi può cauar certa cognitione: perche innanzi parla di consuttudine valida, & non valida: meno di tutto intendo, perche qui il Bouio porti questa cosa, della quale nelle considerationi non semessa mentione alcuna, saspettarò, che si faccia intendere.

Del Bosco, non solo è vero, che Pio Quinto ordinò, come si dice, ma essendo nell'essecutione nata certa controuersia tra alcuni di quella Terra, & il Monasterio sopra l'acquisto di vn stabile, che il Monasterio pretendeua non essere compreso, il Cardinale Alessandrino Nipote di quel Papa, sententiò contra del Monasterio. Lo sta tuto di Clemente Ottauo: concedo al Padre Bouio, che lo neghi, che lo interpreti, che facia quello che gli piace; à bastanza e, che il Mondo nè habbia haunto notitia; mà quanto al diffenderlo con dire, che nel Papa sijno tutti li requisiti, gli rispondo, che anco nè gli altri Principi so no li requisiti, equità, & potestà; & sarebbe vn grand'auantagio di vn Principe lopra gl'altri, quando egli hauesse auttorità nelle cose temporali di far legge, che non possa far vn'altro Principe. Tutti li Principi supremi conuien, che sijno vguali, nè conviene dar ad vno più de gl'altri. Ma come s'intendano li Dottori, che leuano à Laici la potestà di far legge sopra li Ecclesiastici, per risponderui in questo luogo, cost per la presente occasione, come per tutte l'altre, che si presentaranno, vi confermo, che per far vna legge giusta, vi è necessaria l'equità nella materia, & l'auttorità nell'efficiente, & vi dico insieme, che nella Republica, & in qualonque altro Principe supremo, si troua auttorità datali da Dio di far tutte quello leggi, che il ben publico ricerca, & li Dottori, li quali tengono, che per diffetto di auttorità siano nulle le leggi fatte da secolari sopra le persone, ò cose Ecclesiastiche intendono di quelli Decreti, che fono fatti da Magistrati contro li privilegij clel Principe loro superiore, come l'Abb.cons. 26.1.1.0 di quelle leggi, che sono fatte da Principi soprani, non à fauore del ben publico, ma in odio delle persone Ecclesiastiche, & senza causa ragioneuole, ò publico bisogno: cosi s'intendono tutte le determinationi de'Pontifici, & li detti de Dottori: Altrimenti Padre Bouio, se non vagliano le leggi de'Principi,nè anco le fauorabili,perche allegate voi prinilegij de' Imperatori vecchi? Vi sento diretsono confirmati da Papi: Se intendete sono consirmati, idest riceuuti, ve lo credo, poiche sono à fauore. Se intendete per consirmati, datali virtù, ve lo nego. Se ben Honorio III. si come procurò la constitutione di Federico Secondo, così essendo fatta à sua instanza per valersene meglio vsò questa maniera. Ma li Pontifici Antichi riceuerono li priuilegi; datigli dalli Principi, nelle cose temporali in gratia, & nelle cose temporali non pretesero sopra di loto potestà di sorte alcuna.

Bonio.

Poi troppo affettata fottilità, per trouar che cauillare, quello, che dice questo Autore, cioè, che Clemente fece tal legge come Principe secolare, hauendone pigliata licenza da se stesso come Papa. Niuno è, che dica queste sciocchezze, che se fece tal legge, la fece con la mera potestà Ecclesiastica, & come Papa, che non ci ha quì che fare la potestà secolare. Questo huomo, qui, & altroue mi pare, che saccia, come alcuni bravi, che si sormano i giganti nell'aria, & poi vi schermiscono, & combattono contra, così questo Autore suol singere esse gli date alcune absurde risposte, per potere nel consutarle mostrare la sua brauvra.

Fulgentio.

Salta pur in campo vn'altra volta il Bouio a dir, che Maestro Paolo troua troppo sottilità, & che niuno è, che dica queste sciocchezze; piano Padre Bouio non vscite cosi furioso, che potreste dar vna scornata à persona maggior, che non credete: Maestro Paolo non l'attribuisce à voi, non vi conosce, mà chi hà data tal risposta viue, hà lette le Considerationi, sà se si dice il vero; Non vi fate tanto Cauagliero, & orgoglioso sù la modestia altrui, che non hauendo per degni rispetti Maestro Paolo nominato questa persona, mi parete vn de quei brani, che quando veggono il nimico suo impedito all'andar in secchato, ò non poter comparir al campo, vanno con grand'ardire facendo marauiglie in aria. Ma che dirà il Padre Bouio, che dà del sciocco al Cardinal Bellarmino, che nouamente nelle sue risposte à c.96. della sua risposta à Maestro Paolo apporta vna tal distintione, facendo che il Pontefice con vna sua qualità tratti con esso seco, & faccia vetso se stesso quelli vsticij, che dalla Scrittura Diuina sono assignati à due persone distinte, cioè di denontiatore, & di giudice, quali vsici) è inconueniente, che possino conuenire ad vn solo ? le parole del Signor Cardinale sono. Ne è inconveniente, che Pietro, d il successor di Piètro quando ha fatto la correttione da solo a solo, & poi in presenza de testime nij, alla fine denuncij a se stesso, come Capo della Chiesa, il delitto, & lo giudichi, & punischi in publico giudicio. Mi piace, che Vostra Paternità Padre Bouio habbia per allurde quelte risposte, ma vi mostrarò bene, che necessariamente segue dalla vostra Dottrina, & bisogna, che lo diciate: imperoche, se voi negate, che il Principe secolare possi far voa legge,

legge, che prohibisca al laico l'alienar nell'Ecclesiastico, quando il ben publico necessita, nissun la potrà fare : perche se alcun può, sarà il Papa: ma egli non può, perche non può come Papa commandar alli laici, che non alienino le cose sue, à chi gli piace, se pur non voleste da re anco questa auttorità al Papa, di commandar alli laici de gli altrì Principi nelle cose spettanti al ciuile: come da quello, che dite à c.40. vi veggo pronto à fare, senza alcun pensiero di vergognarui; adunque la necessità di vna tal prouisione è senza rimedio alcuno: Mi direte il Papa può commandar à gli Ecclesiastici; che non acquistino, che è l'--istesso: dico, che non è l'istesso; perche, se il Principe sa la legge, è dice, che il laico non alieni all'Ecclesiastico sotto pena della confiscatione: contrafacendosi, & confiscandosi lo stabile si confisca al laico, -& l'Ecclesiastico torna à rihauere il suo prezzo sborsato: ma se il Papa dice all'Ecclesiastico, che non acquisti sotto pena di confiscatione. lo stabile si confisca all'Ecclesiastico, & il laico ritiene il suo prezzo. La Consideratione è sottile, ma vera; da questo segue, che vna tal legge non si può in alcun modo fare per voi, non dalli Principi, per la vo Îtra Dottrina : non dal Papa , per la causa detta , adunque è vna legge infattibile. Applichiamo al caso, & supponiamo senza affirmatione, ò negatione, che Papa Clemente habbia fatto questa legge, che nessuno vendi alla casa di Lorcto; vi dimando; poteua il Papa farla, come Signor supremo di quello Stato? bisogna, che rispondiate di nò, perche per voi, & per la vostra Dottrina sarebbe contro la libertà Ecclesiastica, come Papa nò, perche non può come Papa commandar à laici nelle cose temporali, aduque altro no resta, dire, se no che come Prin cipe temporale hà dimandato licentia à se medesimo, in quanto Pontifice, di farla ? Et quando ordina, che vn'Ecclesiastico sia giustitiato; come lo fa?come Principe nò, che non può per voi, come Papa meno, che non conviene, & no ha riceuuto da Christo auttorità di sar giusti tia di săgue, aduque come Principe ne chiede licetia à se stello, come Papa li che non fù, come dite sciocca la persona, che disse questo, ma vidde, che dal voler dannare la legge Veneta, seguiua per necessaria consequenza il dir, come disse, & conuien, che voi ancora diciate à faluarui.Nè vi vale dire, che la potestà Pontificia per indiretto possa sopra le cose temporali, perche concesso, questo non è indiretto, ma direttissimo; se gli volete poi dar quella potestà, che à c. 40. dite hastarui l'animo, Io vi credo, nè sò rispondere altro, che, Quid non mortalia peflora cogis? &c.

Bouio.

I Borgogna, & Fiandra si dice quello, che di sopra si è letto di Francia, peiche essendo parti dell'antica Gallia, & che surono sid sotto a quella corona, banno le istesse ragioni, che la Francia.

Fulgentio.

Quello, che l'Illustrissimo Signor Querino dice, che in Borgogna, & Fiandra s'osseruino l'istesse leggi, è verissimo, & è detto da quel Signore con breuità, perche si presupponeua, che si sapesse facendo men tione assai particolare Lodouico Guicciardino nella descrittione di quei paesi, che Carlo Quinto Imperatore ordinò per legge in quelli Stati, che nassun laico potesse trasferire beni stabili nelli luoghi Eoclesiastici, anzi che essi luoghi Ecclesiastici non potessero acquistarne: Ma per dar hora intiera sodisfattione al Padre Bouio, & per mostrare, che la risposta, quale in questo luogo, dà non serue, nè scioglie la dissicoltà, porterò la legge tradotta di Fiamengo con altre tante parole.

Articolo I 4. Item che nissan bene Abile, di allodiale, di fendale, di enfiteotico, di censuale nella nostra Provincia di Brahantia, di Limburg, & altre poste oltra la Mosa possi esser venduto, ceduto, di trasportato, per qual si voglia causa, di titolo à qual si voglia Monasterii, Conventi, Capelle, Collegii, di vero altre mani morte, se tal vendite, cessioni, transportationi, di trasmutatationi, non siano fatte di commun promission, & consensu nostro, & delli Giudici delle Città, sotto quali sono situati detti beni venduti, ceduti, transsportati, di permutati; Et che niuno delli Esceuini Pari della sotte, di altri Giudici possino intranenir, di assistere, dove tali vendite, cessioni, transportationi, di trasmutationi, sosso pena della mostra indignatione, & sotto pena d'ana libra d'oro, da esser applicata à nostra indignatione, & sotto pena d'ana libra d'oro, da esser applicata à nostri psi senza dissimulatione, di remissione alcuna contra quelli, che faramo in contrario di questo Statuto, & se alcuna cosa sarà fatta, attentata, di machinata: Habbiamo dichiarato, & dichiariamo per virtù delle presenti, che si & resti nulla, & di nissan vulore, & per tale si debbi bauere.

Artseolo 15. Item che similmente nissun ben stabile possi esse acquisso, de peruenire d'Monasterij, Conuenti, Collegij, de vero altre mani morte, per titolo de general, de particolar successione per testumento, de vero per qualunque altra visima volunta, de vero per donation, de per causa di morte, de di intestato, dichiarando similmente, che siano, es debbino restar nulle, es inualide tutte le cose, che da qualunque sossero fatte, de attentate in contrario, es che per tali si debbino hauer in perpetuo. Chi considererà il tenore di questa legge vederà chiaramente, come non serue al Padre Bonio la sua risposta, (alla quale si rimette) data nel proposto di Francia, che quella Corona, es li Principi da lei dependenti habbino sopra tutti li terreni di quelle Regioni vn ins, come Signori seudali, in uirtà del quali

quali essi specialmente possino far legge di tal sorte; prima per la confutatione, che contro gli habbiamo portato di sopra in quelluogo euidente; poi ancora perche tutti li paesi bassi non furono feudi della Corona di Francia; mà solo surno tali la Fiandra, & l'Artois con le sue adiacientie; ma la Borgogna, cioè, Franca Contea, l'Olanda, Zelanda, Brabantia, Limburg, Frisia, & altre molte Prouincie, chelic Paesi bassi comprendono sono di altra ragione, & pur la legge di Carlo Quinto è fatta per tutti questi; bisogna quà, che il Padre Bouio troni meglior risposta; perche interrogato di dieci risponde di vno: onde non pare, che risolui. E necessario trouar altre ragioni proprie à quelli Stati, chi non vuole confessar la vera, & reale, che ogni Principe supremo nel suo Dominio può statuire quello, che Carlo ordinà in questi suoi Stati.

C & in alcuno stato di Germania vi furono simili leggi, furono riuocate da Fede- Boulo. rico Secondo, & da Carlo IIII. Imperatori, & in specie questa di che hoggi trattiamo, of fu statuito, che se per Bauenire alcuno le tornasse à care, sossero ipso iure nulle; & queste constitutioni Imperiali sono riferite, & confermate dal Concilio Constanti ense.

Delle leggi di Germania, è vna gran fuga ricorrere alle franchig-Fulgentio. gie immediate, a Federico II. à Carlo IIII. Li quali Principi però Vostra Paternità riceue da bon litigante, se non in partibus fauorabilibus. Ma io vi dico, che in Germania, in molte Città Cattoliche fono leggi fatte da loro stessi, che sono in osseruanza presente, le quali ordinano, che li beni Laici non possino ester alienati in Ecclesiastici, Andrea Gail, lo testifica l. 2. obs. 3 2. & aggionge che sono approuate nella Camera Imperiale. Mà per sodisfarui più, Ferdinando, che sù poi Imperatore (che direte a questo?) L'anno 1 524.a 14. Onobre fa vna legge diretta alli stati d'Austria inferiore : Le parole della quale, vi portarò quì tradotte dal Germano, acciò vegga il Lettore, che non vi potete scusar ne con Federico II. ne con Carlo IIII. che furono innanzi lui,& accioche ogn'vno resti confirmato, che in tutti li Regni Christiani questa legge è necessaria: Le parote sono : Voi douete senza dubio saper benissimo; qualmente li mondani gia di assai anni in quà hanno lasciati per testamento, o in altro modo trasferiti, per scruttio di Dio, & per consolatione, & suffragio delle anime de difonti assai beni di ogni qualità nei luoghi sacri, & Ecclesiastici, & anco come gli Ecclesiastici giusta la loro possibilità, hanno comprato li beni dalli mondani venduti , & con dar danari sopra in se conuertiti; dal che è seguito, che gran parte de campi, 🤡 ultri beni stabili d'ogni sorte sono in loro trasferiti, che hà causato, che assai mondani .

dani siano impoueriti, & andati in rquina. Per questo noi, come regnante Signore,& Principe, con maturo configlio,& confenso delli nostri Signori, & Consiglicri del paese, & altri nostri sudditi, diligentemente considerato. per prouedere in ciò, ordiniamo, come segue, cioè; se per l'auuenire alcun mondano ad honor di Dio,o per consolation,o suffragio de' defonti lasciasse, o conuertisse alcuni beni a case di Dio, & d Chiese, ouero se li Ecclesiastici in altro modo comprassero dalli mondani,o in se conuertissero alcuna sorte di beni. sia per breue, o longo tempo, siano est Ecclesiastici obligati rilasciar, & rimun ciar essi, & li successori loro alli detti testatori, ouero loro prossimi parenti, & heredi, ò successori della famiglia per sempre, & in perpetuo tali beni a ginsto prezzo, valuta, & consuetudine del paese, doue tali beni saranno posti: & in caso, che detti testatori, venditori, o loro prossimi parenti heredi della. detta famiglia non hauessero la possibilità di recomprar detti beni, & volessero renunciar detta recuperatione ad altri loro parenti, benche non fossero della detta famiglia, oucro ad altri fuori del parentado, pur che siano mondani, possano, & habbino auttorità di poter farlo in ogni tempo, & caso, che mancassero tutti li parenti, & heredi di detta linea , si che non si trouasse , ne fosse più alcuno di detta famiglia, in tal caso possiamo noi, o nostri beredi, & successioni, se a noi parerà, far tal ricompra, ouero concederla ad altre nostre genti del paese, & sudditi, ad arbitrio nostro, con questa conditione, &c. & commandiamo, & ordiniamo anco che li sudetti nostri ordini siano per legge inuiolabilmente tenuti, & offernati in perpetuo in giudicio, & fuori di zindicio, in ogni luoco, & paese sottoposto alla nostra casa di Austria, non ostan te alcuna altra legge, ordine, giudicio, vsanza, ò consuetudine di qual sorte si voglia per il passato in contrario fatta, le quali tutti adesso, & per sempre. con questa nostra autentica, & ordine annulliamo, & deroghiamo, come di nissun valore. Ma è pur forza Padre Bouio; che io faccia degno testimonio delle vostre giuste allegationi. Doue Federico Secondo annul lò leggi fatte, ouero irritò quelle, che si facessero in Germania, contro gli Ecclesiastici? non è vero, no si troua; voi direte, nell'autentica Cassa; benissimo, mà leggetela, che non annulla, ne irrita cosa alcuna se non in Italia; Le parole sono: cassa, & irrita esse denunciari per totam Italiam precipimus omnia statuta, & consuetudines, &c. come farete ad estendere questo all'Alemagna? Se voi nelle leggi volgatissime fate di queste allegationi, bisogna ben guardarsi, quando ci portate qualche cosa di recondito.

Bonio.

Coui in che si è risoluta alla fine si lunga allegatione di tante leggi si simili alla presente de Signori V cnetianische ò non si dice il verosche tali leggi si fiano sat te in alcuni di questi luoghi; ò si sono fatte con legitima ragione, co potestà, la qua-

le non hanno fimile questi Signori; è sono state come ingiuste da gli stessi, che se fecero da suoi successori conosciute, & annullate. Et se pur alcuna ve ne fosse in qualche luogo o dominio, essendo apertamente ingiusta, & contro alla libertà Ecclesiastica, fatta da chi non ha potestà, dourebbe sapere questo Autore: Quod affere inconueniens non est soluere.

Ecco donque, che si sono verificate ad vna per vna tutte le leggi, Fulgentio. allegate da Maestro Paolo, & si è mostrato, che sono fatte con pura, & mera auttorità di Principe supremo, quale hà per gratia di Dio, & conseruarà anco la Republica, contra il parere di chi con nuoue, fasse dottrine tentarà diminuirla, & insieme s'è prouato, che nissuna è stata conosciuta per ingiusta, ne annullata, anzi che confirmate tutte, & sino al presente sono in osseruatione continuata. Ne sò, perche hauendo l'Illustrissimo Signor Querini allegato à questo proposito la legge di Genoua,questo Autore la dissimuli quà , come hà fatto d'vn altra dell'istessa Republica nella controuersia precedente? onde io stimo necessario di registrargliela con le parole formali, accioche non se la scordi, & se la ponga meglio à memoria. Ex lib. ciuili statutorum; & ordinationum Genuen. Et saluis pramissis, nullus possit uendere. donare, aut alio quouis titulo, alicui Religioso priuato, aut Monasterio, uel Conuentui Religiosorum, nec Monialium, uel beguinarum, nec terti, nec aliorum ordinum, aliquam domum, possessionem, terram, siue solum, in quo instieni, vel adificari possiti aliqua habitatio Religiosorum, sine espressa licentia amborum sollegiorum sub pana amissionis domus, possessionis, terra, & solidati, donati, venditi, aut aliquo modo, contra formam prasentis statuti, translati qua sint affecta Reipub. & ad eam pleno iure spectare, & deuoluta esse intelligantur. Et se bene il Padre Bouio hà vsato tutti li artistij, ò negando le cose patenti, ò posponendo & anteponendo le Historie, & i tempi & malamente torcendo i sensi m'hà apportato molta fatica in riuedere ogni particolare; nondimeno non me ne duole, acciò il Lettore che vede con che maniera si cerca nasconder le cose che stanno in fatto, giudichi quanto si debbia credere al Padre Bouio quando affermi alcuna cotà, della quale altri non habbia modo ò facilità di chiarirsi. Oue poi dice, che se ci sono tali leggi, sono ingiuste, contra la libertà Ecclesiastica & fatte senza auttorità, & che adducere inconueniens non est soluere; io non credo, che faccia bisogno di altra replica: poiche non haurebbe mai pensato Maestro Paolo, che ardisse alcuno, sia chi si voglia, di dar nome di inconuenienti à tante leggi, che da Pré cipi grandi,& fauij sono state stimate,& buone,& sante, & che possono seruire per legitime, & conuenientissime, & insolubili demonstrationi à fauore della equità, & auttorità delle leggi Venete, con le qua

li hanno consentito tanti Principi Christianissimi, che si possono chiamare il sostegno di Santa Chiesa, oltre che non si vede, che habbia por rato alcuna proua, che habbia bisogno di risolutione. E vero, che appresso alcuni; stat pro ratione voluntas; ma à questa ragione non ci è risposta, se non quella, che dice Bartho. de pace Const. hauer data il Rè Ruberto di Napoli a Papa Giouanni 22. Voi farete, vio sarò, vi mi diffenderò.

Bouio.

Nazianzen. orat. 17.

M A mentre in più d'vn luogo questo Autore và interscrendo esempi di qual che legge contra la libertà Ecclesiastica fatta da qualche Principeso massi. me dagl'Imperatori di Constantinopoli, & Regl'Inghilterra; lo dirò adesso per sempre, ch'io non niego, che alcuna volta non si sia solleuata la potestà secolare contra la Ecclesiastica, come si ribella la carne allo spirito & il corpo all'anima, che apunto con questo effempio dichiarano i Santi Padri, & Sacri Canoni queste due potestà, & con altro più proprio non si possono dichiarare. Et agginne erò di più, che si come è necessario alla fine, che la carne si soggetti allo spiruo, e'i corpo all'animasò che questo intero vada in ruinascosi anco questi Principi , ò si sottoposero poi alla fine a Santa Chiefa riuocando, ò effi steffi, ò i successori le ingiuste leggi, ò andarono i Principati in esterminio, Che però questo Theologo si come propone a questi Signori gli effempi delle ingiustitie fatte da gl'Imperatori Constantinopolitani, & Rè Inglesi a Santa Chiesa; così per far compito l'officio del buon consegliero, douerebbe anco sogniungere quello che loro ne segui, & il pago che alla fine ne hebbero da Dio; che con loro si sono uerificate le parole del Vangelo, Auseretur a uobis regnum Dei. Et dabitur genti facienti fructus eins:effendo che si come per i mali trat tamenti che fecero i Giudei alla Chiefa nella persona di Christo & de gli Apostoli suoi fondatori, I ddio li castigò leuandola da loro & traspiantandola nella gentilità;

matt. 21.

gnum Dei. Et dabitur genti facienti fructus eius: effendo che si come per i mali trat tamenti che secero i Giudei alla Chiesa nella persona di Christo & de gli Apostoli suoi sondatori, I ddio li castigò leuandola da loro & traspiantandola nella gentulità; così per le ingiustitie, & torti fatti da'Principi Constantinopolitani, & Inglesi alla Chiesa, & alli successori di Christo, & de gli Apostoli, Iddio l'ha leuata da loro trasportandola in altri pacsi, lasciandoli come infermi incurabili, & derelitti nelle tenebre della infedeltà, & certissima dannatione. Che tali sono li tremendi giuducij di Dio, atti a spauentare chiunque ni considera.

Fulgentio.

Se il fastidio della longhezza non mi trattenesse, potrei risponder qui alla predica del Padre Bouio con vn'altra di sentenze de Padri Santi, & essempi frequenti, che non con minor danno della Christiana Religione si sono solleuati contro la potestà de Principi secolari, dannegiandola aponto come sa l'anima il corpo. Perche non si trouerà già mai, che il corpo dannegi l'anima, ò la faccia Rea di alcun peccato, senza il suo consenso, mà bene, che nella maggior parte delle colpe l'anima per propria malitia sa Reo della pena eterna anco il corpo, di che le inuidie, ambitioni, superbie, sanno chiarezza. Così aponto colli scandali, coll'ambitioni, colli pensieri di regnare, colli dissegni di transformar il ministerio spirituale in temporal Dominio.

& la

de l'anima entra in dorpo, de lo spirito inicarne, tanti gran danni ha pas tito que to corpo politico del temporale, & ciuil gouerno . Ma fono cose più da piangere, che da narrare, che pur troppo sono le piaghe manifeste. Mà, come sin qui niuna cosa il Padre Bouio hà portato, che non fosse, à fuor di senso, à carriui dissegni indrinzata, cost anco qua la dottrina di Gregorio Nazavorrebbe pur tirar à ilio propolito. Il perilche, è necessario rapportarla dall'ilivesso Sand nel suo senso legi timo, il quale meglio non possiamo hauere, che dall'Auttor istesso. Due cose principalmente in quella Oratione tratta il Santo, la prima è vna efsortatione al populo di rendere obedietia all'Imp.colla dottri na di San Paolo Rom. 13. omnis anima &c. la seconda fà vn humilissima preghiera all'Imperatore, perche si placasse; della prima dice: subiecti simus Deo, nec non inuicem nobis, ac principibus terrenis. Deo quidem propter omnia, at nobis inuicem, propter charitatem fraternam, principibus propter recti ordinis decorem, & tanto plus quanto ipsi sunt humaniores, & meliores: cominci di quà il Padre Bouio à veder quello, che sente Gregorio Nazianzeno della soggettione alli Principi, auuertendo, che anco le stesso tinchiude nel subiecti simus: Nè dica , che sia modo di parlar, ne tenti di escluder gli Ecclesiastici, se non li vuol escluder anco dall'effer soggetti à Dio, & tra se stessi : Segue: graue est illorum clementiam affiduitate venia irritare, & ideo cauendum est, ne ipsis ob illorum quoque asperitates pænas expendamus, dum tranquillitatem turbamus, & lumini caliginem offundimus, ac melli admiscemus absinthium i ecco come Hfudditi haueano foggettione; à libertà dalli giudicii de Prencipi, fogglonge, chi ordina, che tutti debbano esser soggetti alli Principi: ex legibus nostris her ona admodum laudanda, & optime per spiritum lata. qui possibilitatem honesti admiscuit, & ita statuit, vt, quemadmodum serui obremperant Dominis, & vxores viris & Ecclesia Domino, & discipuli pastoribus, & magistris, ita etiam homines cuncli potestatibus sudditi sint sublimioribus, non solum propeer iram, sed etiam propeer conscienciam, ac ideo, & tributum soluant &c. La seconda cosa s'aspetta all'Imperatore, al qual riuolto, & chiesta licenza di parlargli liberamente dice; nostrum sermonem suscipitis liberum, & quod lex Christi vos mea potestati, meoque subiecit tribunali: imperamus enim & ipsi, addo ,imperio maiori, & perse-Hiori; aut oportet potius, vt spiritus subsit carni? Calestiaque terrestribus. Di quà il Padre Bouio, & prima di lui il Cardinal Bellarmino, cauorno la similitudine dell'anima, & corpo, che qua porta, mà non porta la dichiaratione, ò la dottrina di Gregorio: l'Imperatore era soggetto al Tribunal di Gregorio, vogliamo noi credere, che imenda, che hauesse vn Tribunale, al quale in Nazianzo poresse citar l'Imperato-

zeichi non vede, che parla del Foro Spirituale dell'animai della salute, delle cose spirituali, & celesti, il che non solo diciamo, mà tante volte replichiamo. Mà non deuo lasciar di auertir qua vn'arte del Padre Bouio, tante volte in questo libro replicata; la potestà secolare esfer soggetta alla spirituale, Non così dicono li Santi, Gregorio, non di ce la potestà, dell'Imperatore mà l'Imperatore esser soggetto à lui, nel Foro della conscientia. In questa equiuocatione ci è l'inganno: s'io dico. Il Rè è soggetto al Papa, la propositione si può concedere, Perche il Rè, oltre l'esser Re, hà vna qualità, che è la Religione Christiana nella quale è foggetto, però hà vn senso vero, che è il sopra detto, & vn fallo, se si specificasse nelle cose temporali, mà s'io dico la potestà temporale è soggetta alla spirituale, non può esser vera à modo alcuno, perche la potestà temporale non può esser altro, che potestà temporale, ne hà qualità spirituale, per la quale possa esser soggetta; onde quì conuien auuertire il veleno nascosto, che si scuopre più à basso, di non contentarsi, che li Principi siano soggetti nelle cose Spirituali, mà la potestà alla potestà, che è il Dominio diretto, che di sopra accenno, & con questa ambiguità si và insinuandolo, perche questa propositione: la potestà è soggetta alla potestà assolutamente, come l'inculca il Bouio, non è vera, se non oue sia Diretto Dominio, & soggettione.

Bisogna distinguere la soggiettione della persona, & la loggiettione della potestà; Christo hà voluto soggietta alli Ministri suoi ogni persona per grande, & eccellente che fosse; ma non ogni potestà: Quando la potestà è soggietta alla potestà, chi viene grauato dalla inferiore, in qualunque cosa si si, può appellare dalle sententie, ò leggi, ò decreti di quella alla superiore, & questa può cassarli, & annullarli : così la potestà del Prefetto è sotto la potestà Imperiale;mà perche il Prefetto è soggietto al Vescouo, & la potestà del Prefetto non è sotto la Episcopale, di qui è, che nissun può appellare dal Prefetto al Vescouo, nè il Vescouo può cassare, ò annullare li atti di quello. Il Principe Secolare è soggietto all'Ecclesiastico, vuol dire; debbe obedire alli commandamenti suoi Ecclesiastici solo; mà la potestà del Principe è soggietta alla Ecclesiastica, vuol dire, si può appellare da quella all'Ecclesiastico, & egli può annullare le attioni del Secolare; questo non si concede; Il Principe giouane è soggietto al suo Maestro, stà, bene, ma la potestà del Principe alla magistrale, non è vero: Nella antica Republica Romana quando vn figlio di famiglia era Console, il Console era soggietto al Padre; ma la potestà Consolare non erasoggietta alla paterna; Fù lodato da tutti vn Console, che sece smontar da cauallo per risterenza del Consolato il Padre proprio, & egli Reffo

Resso lo lodò. Si come pertiene alla Fede Cattolica dire, che ogni Chri stiano, Marito, Padre, Padrone, & etiamdio il Principe supremo, è soggetto alli Ministri di Christo; così anco il dire, che le potestà del Chri stiano, che sono maritale, paterna, herile, regale, non sono à loro soggiette, mà libere, alle quali debbono vbidire le Mogli, Figli, Serui, Cittadini in quello, che pertiene al loro carico, etiamdio contro il volere dell'Ecclesiastico, il quale sopra quei particolari non può intromettersi, se non repugnando alla institutione diuina: Imperò che Christo hà instituito la sua Chiesa senza mutare ne alterare in conto alcuno le superiorità, & soggietioni mondane, questo argomento è trattato da San Paolo nelle Epistole ad Eph.cap. 5. & 6. & ad col. cap. 3. tanto chiaramente, & abondantemente, che senza altra instruttione dalla sola lettura di quei luoghi il Bouio resterà confuso, il quale non folo tratta con nuoua, & peruersa dottrina, di leuare ogni legitima. potestà: ma ardisce ancora dire, che il commemorare tante allegate leggi di tutti li Principi Catolici , di tutti li Regni, sia vn proporre alli Signori Venetiani le ingiustitie fatte da altri, la qual cosa io tralascio, perche propostà sì ingiuriosa à tanti Principi, hà più bisogno di risposta conueniente alla loro autorità, che di quella di persona priuata, che stasse dentro li termini promessi della moderatione. Dio vi perdoni Padre Bouio. Ma quanto all'essortatione, che fate à Maestro Paolo di proponer alli Signori Venetiani l'essempio delli successi de gl'Imperatori di Constantinopoli con l'aggiunger le parole del Vangelo: Auferetur à vobis Regnum Dei. Mi doglio prima di si graue irreuerentia, da voi Padre Bouio vsata, & si gran stima, che fate di voi medesimo, comparandoui alla persona di Christo, e de gli Apostoli, & à me par gran biastema, il far comparatione del zelo della Republi ca in voler punir gli Ecclesiastici nelli delitti enormi, per quiete publica, alli mali trattamenti, che contro Christo, & gli Apostoli, fonda tori della Chiefa, vsarono gl'Infideli, & non minor confidenza mi pare la seguente, doue volete, che la Chiesa fondata da Christo, & da' fuoi Apostoli sia constituita nelle pretese essentioni dell'ordine Ecclesiastico nelle cose temporali, tenendo per fermo, che chi crede, che altro sia la Chiesa di Christo, che il Regno de' Cieli, & Spirituale, & vuole affermare lo istesso Regno fondarsi nel terreno, & nel temporale è vn pessimo heretico.

Et se per il Regno di Christo, s'intende la Fede, & lo Stato spirituale, stimo gran temerità il voler inuestigar, perche Dio lo trasporti da vn popolo all'altro, & piu Christiana consideratione reputo l'attribuirlopiu tosto alli nostri peccati, alli scandali dati, al dissoluto viuere, che alli altrui; si deue ricordare il Padre Bouio di quel detto, di San Paolo. Noli altum sapere, sed time; Si enim Deus naturalibus ramis non pepexcit, ne forte nec tibi parcat : Tenete per certo Padre Bouio che chi da Dio è castigato l'hà abondantemente meritato, ma non hà hauuto minor demerito, quello, à chi hà piacciuto à Dio di perdonare. Chi è caduto, è rouinato per sua colpa, chi è restato in piedi, meritaua piu di rouinare:ma è restato per sola gratia di Dio;vt qui gloriatur, in Domino glorietur: Oltre che volendo Maestro Paolo proporte essempio di quell'Imperio, ò d'altri, sarebbe constretto dire assai delli artificij, & delle insidie per suscitare le seditioni, & ribellioni vsate da chi meno si donea, con altri particolari, che non piacerebbono à. tutti: & poi se volesse esporre: L'Aufcretur a pobis Regnum Dei, dello Stato spirituale, come si dobbe intendere, & star nella similitudine, di esporte quel che segue, & dabitur genti facienti fructus eius. sentiua gran difficoltà à darui in ciò sodisfattione: però è ben lasciar ogni cosa, & Senza andar in Constantinopoli, ne altroue, star nell'vitima clausula. del Padre Bouio, che tali sono li tremendi giudicij di Dio, & da spauentare, chi tanto ha perso, & è stato causa di far perdere à gl'altri.

Bouis.

No fitro Iddio commanda al Principe che faccia quelle leggi, quali sono necessarie alla tran nerà mai. quillità e ben publicò, tra le quali è questa, dunque non vi bisogna per sur la licen za d'alcun altrò. Et conferma questa ragione, perche la natura quando dà vo sine, da ancoratnite le potenze, che sono necessarie per ottenerlo. Iddio dunque non dard vo sine, al Principe, che non lo posa essenza ticonoscerlo in gratia da altri. Il sine è che gouerni la Republica in tutto quello che spetta al gouerno temporale di csa, potrà dunque fare tutte le leggi a questo buon gouerno necessarie: Tale in virtù è l'argomento dell' Autore, se hene egli per breuita non lo stende con tante pro positioni, quali però tutte sono necessarie per raccossierne la conclusione da lui

Riffofta.

Ma è possibile, che va simile argomento esca di bocca di va Teologo ? Il matrimonio none egli cosa dalla quale dipende il buon gouerno, & la tranquilità della Republica, posche da questo digende l'esse legitimi i figli le ragioni delle successioni & beredità, & bene spesso le ragioni dell'istesso supremo Principaro ? Direte dunque che possi il Principa se colare far leggi, o giudicare de matrimoni ? Certo non banno rolato viurparsi tal potestà, conoscendo che non si potena negare, che non sosse potesta Ecclestistica, per parlare consequentemente hanno anco cominciato a dire, che esse simo i sopremi capi di senta chiesa in quel Regno. Cost anco i giuramenti concernoma al buon gouerno temporale, co'i quali si confermano i pattile paci publiche, e i contratti ciuli? Et le vsuca ancora per giudicare setali frutti si denono, o non, e per raste.

rafrenarle, acciò con la loro ingorda voracità non afforbiscano ingiustamente le facoltà de Cittadini. Et pur niun Catolico ardirà di dire, che al Principe laico tocchi far legge, di finire, quali siano, o non siano in contratti vsurari, assoluere dall'obligo de giuramenti, & altre cose simili, che molte altre se ne potrebbono addurre. Vn' argomento dunque dal quale seguano si fasse cose, non può esse se non vitio so.

Hà molto ben inteso il Padre Bouio, che la ragione addotta da Ful Maestro Paolo e cosi forte, che questa sola, come insolubile, bastarebbe per proua della conclusione, & perciò hà voluto preoccupar l'animo del Lettore con quelle sue interpellationi de matrimonij, vsare, giuramenti, che diuertissero la forza della ragione. L'argomento è questo. mai Dio commandarà ad vno, che essequisca alcuna cosa, che per essequirla conuenghi pigliar licentia da altro: perche, quando commanda, obliga sempre ad essequire, & se conuenisse prender licentia da un'huomo, potendo l'huomo negarla, seguirebbe, che si vo-Iesse far l'huomo sopra Dio, & che stesse all'huomo determinar, se si deue obedir à Dio, che è heressa aperta, anzi impietà, & atheismo; mà il far le leggi neecssarie alla publica tranquillità Dio l'hà commandato al Principe, dunque per essequir questo precetto, non hà da chieder licentia. Et il Padre Bouio, che si marauiglia, quando Maestro Paolo dice, non si truouarà mai, & c. doueua mostrar, che si troui, & apportar vn caso solo; mà reale, perche nelli tre, che porta, di matrimonij, di giuramenti, & delle vsure, ò che il Padre Bouio s'inganna, ò. che vuol ingannar altri. La Dottrina è pur anco communissima in tutri li Theologi. Il matrimonio è contratto ciuile, & è Sacramento, come contratto ciuile è ordinato alla publica tranquillità, come Sacramento, è ordinato alla salute, al viuer in thoro immaculato, al generar fideli, &c. L'esser il matrimonio Sacramento, è solo della legge di Christo, sono corsi tanti mill'anni, che era vero, legitimo matrimonio, & non Sacramento: hor ecco doue ci burla il Bouio, con le sue marauiglie: Il matrimonio, come Sacramento s'aspetta al giudicio Ecclesiástico: & se il laico in questa maniera ne volesse giudicare, s'vsurparebbe la potestà spirituale, commetterebbe grauissimo peccato; mà cost considerato non è vero, che habbi gli offici), che dice il Bouio buon gouerno, tranquillità, legitima successione: mà i suoi beni, dice Santo Agostino sono fides, proles, Sacramentum: Et se vi facesse difficoltà quel proles, San Paolo lo dice primo Thimot. 2. della Donna parlando: Saluabitur autem per filiorum generationem, si permanserint in fide, et dilectione, & sanctificatione, & c. Che pensa il Bouio, che quando il ma trimonio non era Sacramento, non ci era buon gouerno? tranquillità nella Republica? che fossero tutti bastardi gl'huomini? che non ci

folse successione, à ne priuati, à ne i Principi? dirà ben anco, che la congiontione non matrimoniale è peccato, ma che indi ne nascano figli, non è peccato alcuno, nè alla parturiente, nè al partorito, & niente nocerà alla salute l'essere illegitimo. Direte dunque (dice il Padre Bouio) che possa il Principe secolare far leggi, è giudicar li matrimonij? Se lo diròlo dico,& erra, chi dice di nò: Ecci nissuno di quelli, che vogliono tirar tutto in Chiesa, che almeno non dica esser molte cause matrimoniali mixti Fori. Dico di piu, che anco quà corre l'argomento di Maestro Paolo, che non si trouerà mai, che per sar leggi spettanti al matrimonio, come ciuil contratto, debba il Principe chieder licenza ad altri: Interpella ancora il Padre Bouio: Se possi il Prencipe far leggi, è giudicar de matrimony; Hor quanti titoli sono nel C. Theodosiano di questa materia delli matrimonij?tit.de nuptijs,& de secun.nupt.legga il tit. Si nuptia ex rescripto, & vederà, che gl'Imperatori dispensauano anco nelli gradi, legga tit de incest nup che trouerà, chi prohibifca li gradi, legga il tit. de repudijs, nel C. Iustiniano medesimamente vederà molte leggi tit. de nuptijs, mà che prohibisce li gradi, lo vedrà tit. de incest. nup. Se vorrà anco (che no'l conseglio) veda le leggi, che sono nel tit.de interdicto matrimonio, & il tit. si nuptiæ ex rescripto: nelquale sono due leggi vna di Honorio, l'altra di Zenone, che sopra tutte sono degne di essere osseruate; segue vn'altro tit.de sec.nup.che si può leggere & se alcuno vorrà certificarsi, non solo se questa risposta vaglia, mà ancora, che cose siano state vsate alli Principi, legga queste leggi, & sarà informato à pieno, & perche Bernardo Giusti à c. 10. dimanda, se Maestro Paolo vuole, che le leggi delliss. doue si tratta di Concubine, & duortij sijno accommodate alla nostra Religione; Gli rispondo quì, che dica egli se le leggi sopracitate, che sono de Principi Christiani da Costantino sino à Giustiniano, molti de quali surno pijsfimi, & trattano de matrimonij, & diuortij, sono accommodate; & risponda anco perche nissuno di 28. Pontefici fulminassero contro quelli Imperatori per tal leggi, che le sue risposte sodisfaranno anco alla sua dimanda. Mà lasciando le cose vecchie da canto, nelli tempi prosenti non aspettano forsi al Foro de'Principi cause matrimoniali? In quanti luochi li leggitimati, per subsequens matrimonium, che nell'Ecclesiastico sono assolutamente legitimi, non sono reputati tali in diuersi atti ciuili, & in particolare nella nobiltà Veneta non succedono, mà alcuni matrimoni, anco legitimi in se, sono per li rispetti publici illegitimi, come in molti Stati di Germania li Figlioli legitimi de' Principi con Gentildonna priuata, non sono legitimi quanto alli Stati , Senza toccar niente il matrimonio , come Sacramento il Principe

può far tutte quelle leggi del matrimonio, che sono necessarie per la conservatione della publica tranquillità; & aspettaremo, che in questo anco il Bouio ci mostri, che Dio habbi fatto qualche precetto al Principe, che per obedirlo, gli conuenga chiederne licenza, che questo tratta Maestro Paolo; & se ad altro diuerte il Bouio, è vscir di proposito. Delli giuramenti similmente, che è l'altra instantia del Padre Bouio conuiene dire l'istesso cioè, che appartiene all'Ecclesiastico non per suo arbitrio, ne per sue leggi, ma ex iure divino decidere qual giuramento sij lecito, & qual peccato, & in che si offenda Dio giurando,mà in che attioni ciuili si possa interporre, questo appartiene al secolare. Si come anco di qual pergiurio si debba tener giustitia, & punir corporalmente in dinari, bandi &c.al ministro ciuile s'aspetta, per ilche anco vi è vn titolo nel C. Giustiniano de iureiurando. Donque Giu stiniano già, & tutti li Principi di presente, fanno quelle leggi, che sono necessarie per il ben publico; della conscientia non parlano, tocca questo all'Ecclesiastico; ci mostri anco in questo vn sol caso, che di vna tal cosa commandata al Principe di fare, gli conuenga chiederne licenza, altrimenti il Bouio non parla al proposito: Intorno all'assoluere dall'obligo delli giuramenti, il Principe non si potrà ingerire, nè ve n'è bisogno, per il ben publico, che si faccia; Nissun Sauio Principe lo fece mai, nè mai lo farà. In quanta riuerenza fosse il giuramento, non vi darò essempi di Etnici, acciò non l'interpretate in sinistro, mà quelli di Giosue, & del popolo d'Israel Iol. 9. quali furono ingannati, & pure ne esso, ne li Sacerdoti, ne tutto il populo ardirono di dispensarlo. San Thom. 22. questio. 89. art. 9. dice, che sopra di esso giuramento non cadè dispensa, perche è de iure diuino. Onde se la cosa giurata è honesta, & vtile niuno può dispensare tal giuramento; ma se è honesta & vtile in vniuersale, & nel particolare sia poi inhonesta, è nociua, vi cade la dispensa, & non altroue. Et Dio volesse, che da qualche centinaro d'anni in quà questa potestà non fosse stata abusata da alcuno, contro il ius Diuino, & perciò non fossero seguite guerre, spargimenti di sangue, & morte di decine di migliara di persone alla volta. Delle vsure parimente, che nel terzo luogo adduce il Bouio, vorrei, che parlando al proposito di Maestro Paolo vn solo particolare hauesse portato, oue sia commandata vna cosa da Dio, che per esseguirla ci voglia licentia da huomini vilienti, perche, quali contratti siano vsurarij, quali frutti, sij lecito, ouer illecito cauar da loro, appartiene à chi sà la legge naturale il dichiararlo. Quali contratti fiano buoni, & leciti, & quali non buoni appartiene all'Ecclessastico il dichiararlo, non ad arbitrio, quasi che

egli habbi giurisdittione di minarsa loro natura, & far lecito l'illecito, ò di assoluere dalli surti, ò fraude in ciò commesse, ma ex iure dinine, nè può tutta la potestà Ecclesiastica far che vn contratto giusto, &
legitimo sia vsurario, nè che vn'vsurario sia mai lecito, mà il giudicat
delli contratti fatti secondo le regole della legge naturale, & ciuile,
tocca alla potestà secolare, & in Venetia Santamente è statuito vn par
ticolare Magistrato, che conosca simili cause.

Di piu quali contratti etiamdio leciti in se, siano da prohibire in vna Città, à fine di publico bene, & quali illeciti si possono permettere, per euitar molto maggiori inconuenienti appartenerà al secolare, perche ve n'è bisogno al publico gouerno, & hauerà il Padre Bouio, in tal materia vedute leggi di Constantino, Valentiniano, Theodoho, Arcadio, Honorio, Theodosio secondo, nel C. Theodosian & di Giustiniano nel suo, & in prattica hauerà veduto quanti contratti si dannano in conscientia, che l'esterior non li punisce, & quanti ne approua in conscientia, che il giudicio Secolar non gli accettarà: il Censo personale di Soto, che si possa sopra la sua persona riceuer danari, & constituir vn censo, il Foro Laico non lo accetta, come ne anco quello del Nauarro, delli tre contratti, di compagnia, assecuratione di capitale, & liquidatione de guadagni Venetia non gli admette: Hà promosso vna bella dottrina il Padre Bouio, che il Principe non habbia auttorità di raffrenar l'vsure, che assorbeno le facoltà de'Cittadini; anzi hà questa facoltà intieramente, & independentemente, & di più, se qualche contratto lecito cagionasse mal effetto, il Principe lo può annullare. Vostra Paternità Padre Bouio, hà molto mal animo verso li Principi, che in vn sol colpo vuol leuar loro tutte le cause matrimoniali, senza distinguere il matrimonio in Sacramento, & in ciuil contratto, tutte le materie de giuramenti, & de contratti ciuili leciti, ò viurarij; & perche dite, che molte altre se ne potrebbono addurre, mi sono appunto maravigliato, che interesse vi habbi potuto mouere à trattar questi tre soli, perche poteuate parlar vniuetsalmente di tutte le attioni humane, che in quanto sono peccato, ò buone opere, non appartengono al giudicio al secolare, mà al foro spi rituale dell'anima, ma di tutte però in quanto appartiene alla publica, & ciuil tranquillità, appartiene al Principe, ò permetterle, ò prohibirle,& giudicarle, & farui leggi: onde anco in vniuerfale resterà vera la propositione di Maestro Paolo, che nè in questo, nè in altro mai tro uarete, che habbia commandato Dio al Principe, che faccia vna cosa, che per farla ci voglia licenza da altri; perche io ancora conchiudo, che la vostra risposta dalla quale seguono cose tanto false, & tante

viurpationi delle ragioni de'Principi secolari, non pud effer se non vitiola, & seditiofa.

A per risponderui direttamente, dico, che si sonda in un falso concetto, che alcuni formano della religione, & politia; potesta spirituale, & temporale, cioèsche se le imaginano come due corpi di Republica separatizanzi contraposti, & contrastanti de confini. Et pur non và cosi la cosa, ma queste sono parti di vna istessavo sola Republica subordinate l'una all'altra . Perche se la Republica non vuole essere Athea, & impia, bifogna, che riconosca Dio autore, & conservatore di ogni bene, & gli renda il debito tributo del culto, & adoratione; & senza questo non puòmanco stare il mero morale & politico, perche questo hà da rinchiudere in se le virtù morali, tra le quali la principale è la giustitia che rende a ciascuno il suo do ucre, o di questa giustitia la principal parte è la religione, che rende a Dio quello. che ancora a lui si deve, ilche non è oro ne argento, ne altro se non honore, culto, & adoratione. Questo conobbe Vlpiano, il quale disse: Publicum ius in sacris, sacerdotibus, & magistratibus consistit; Et diede il primo luogo a'Sacerdoti sopra alli Mag strati. E dunque la Republica vn corpo solo, er se è senza religione è corpo mor to; le è viuiticato dall'anima della religione è corpo nino.

Vlp.l.1.§. autem ff. de iust. & iure.

Ragioneuolmente vi riuoltate à cercar vna diretta risposta, che la Fulgentie. già data è molto storta; mà in questa, che voi chiamate dritta, & volete insegnar il concetto, che si deue fare della Religione, & politia, dite due cose; l'vna molto vera, & Santa; ma l'altra, se l'essaminarete, la trouarete molto contraria alla Santa Dottrina Catolica. La buona è, che è falso il concetto di quelli, che si formano la Religione con la politia, come duo corpi di Republica contraposti, & contrastanti di confini: questo è ottimamente detto; & in confirmatione, io ci aggiungo, che è inditio di animo molto lontano dallo Spirito di Christo, e de' suoi Santi Apostoli, il contrastare colle politie mondane de' confini: Perche, chi hà lite col Mondo, conuien che sia nel Mondo, mà della Santa Chiesa San Paulo diffe: Nostra autem conuersatio in Calis est, & Christo Signor Nostro in San Giouanni due volte : De mundo non sunt, sicut & ego non sum de mundo: & più chiaramente; sicut tu me misisti in mundum, ita ego misi eos in mundum; & è cosa certa non esser venuto Christo à contrastare con le politie mondane, nè con loro hà voluto confini, & così la Santa Chiesa non hà da confinare, nè contrastare, perche sicut misit me pater, & ego mitto vos. Voi Padre Bouio molto dottamente hauete ripresa questa opinione, & Santamente, così piaccia à Dio, che da si buona Dottrina se ne vegga profitto, & osseruanza. Mà mentre hauete voluto schifare cosi graue errore, siete caduto nell'altro estremo, che è altrotanto vitioso, se pur non è più, del fuggito. Vostra Paternità insegna, che la Religione, & politia. fono

٠٤ نا

sono parte di un'istessa, de sola Republica; subordinate l'una all'altra: Padre Bouio la politia è una cosa mondana, non è possibile sar un composto di cola mondana, & di Celeste, & farete quì rinouar à gran proposito il prouerbio; Miscuit Calum, & Terram. Ben Haia prosetando la conflitutione della Chiefa dice : Et feriam vobifcum fædus muum, misericordias Dauid sideles, & poi soggiunge: sicut exaltament celi, A terra, sic exaltate sunt vie mee à vijs vestris, & cozitationes mee à cogitationibus vestris. Il fine della Santa Chiesa (che è il Regno spirituale di Christo, & la vera Religione) li modi del gouerno, li Rettori, le arme per difesa, sono tutte diuerse dalle politic mondane. Il fine della Religione è il Paradiso, & la uita futura; quel del gouerno politico - è la tranquillità della uita mondana, però ci disse l'Apostolo: Non babemus bic Civitatem permanentem, sed futuram inquirimus. Li Rettori sono in tutto altri: Reges gentium dominantur corum, vos autem non fre: Le arme diversissime : Arma nostra non sunt carnalia, sed spiritualia, sed potentia Deo. Dalle quali dinersità ui potete accorgere, che il uoler far un composto di si differenti, & contrarie cose, non è dottrina conforme à quella di Christo, mà contraria. Et per tanto non hauete poruto fondar il uostro parere sopra niun luogo della Scrittura, nè di alcun'Ecclesiastico Scrittore, mà contro la vostra sì • gran declamatione à c. 17. v'hà bisognato fondarui sopra Vipiano, ethnico,& Gentile, & dalla falsa Religione formar il concetto della vera. Benissimo parlò Vlpiano, che ius publicum consistit in Sacris, Sacerdotibus, & Magistratibus, perche la sua Religione era vna Religio ne politica, humana, fabricata da gli huomini, affine di conseruare quiera la Repub. Tutte le leggi, & regole religiose di quella erano fatte dalli Rè, ò dal popolo, ò da chi, secondo le varietà di tempi, haueua la Maestà suprema in Roma, lo dicesti pur anco nel citato luogo, portaste pur anco la dottrina del Filosofo; & douete pur hauer in men reche egli fà nella politia la parte principante la prudenza politica, che dene instituir, & moderar tutti gli officij della politia, anco spetanti al culto delli Dei, fra quali ripone il Sacerdotio, & il culto; & cosi in fatti anco nella Religione de Romani, di che parla Vlpiano, unti li Sacerdoti erano creati dall'istessa Maestà, così stà molto bene, & è necessario, che la Religione sia una parte principale dell'istello corpo colla politia. E perche voi fate forza, che Vlpiano dia il primo luogo alli Sacerdoti sopra li Magistrati, sappiate, che non per questo erano supremi, ma soggetti, & sottoposti in tutte le cose alla Mactà del Principe, sosse ò persona, ò populo, chi la tenesse; si che quella Republica haueua come due connelle parti, la Religione, & la politia,

tiltre due inuiate ad vn fine, & rette, & gouernate dall'istella Macsta soprana: hauete voi stello ben risposto al citato luogo alla ragione, se li Romani fecero eglino li suoi Dei, che marauiglia, che si facessero li Sacerdoti del suo culto? Vipiano perciò disse bene: ius publicum Pop. Rom in Sacris, Sacerdovibus, & Magistratibus, mà applicatela hora al li tempi nostri, per far questo vostro composto, che vedrete seguirne la propolitione fallissima & empia: Ius publicum Germanorum consistit in sacris, Sacerdoribus, & Magistratibus, & falsissima, & empia, perche li Sacri, & li Sacerdoti di Germania non sono de iure Germanorum, mà delli Magistrati è ben verissimo che sunt de iure Germanorum. Perloche Padre Bouio mentre hauere fuggita la falla opinione di chi fa la Religione corpo di Republica, one contrasta con la politia de confini. siete trascorso in vna assai più empia, che la sa parte dell'istessa poliria, & però la muta in cosa temporale; & concluderete da questa vo-Ara dottrina anco tutto il contrario di quello, che vorreste. Perche non la potrete mai far parte di vn corpo, ò d'vn composto, se non la volete far soggetta a quella potestà, che gouerna tutto il corpo, nè cre dete mai, che potreste caminare, se vn anima vi mouesse il piede de-Ato l'altra il finistro: mà Vostra Paternità, & io c'habbiamo duo corpi potremo ben caminare, mossi da anime diverse. Hò letto scrittori Catholici, che fanno la Santa Chiesa parte di va corpo con la Trionfante, mà con la Repub.temporale, non mai; perche bisognarebbe poi far anco di tutte tre vn capo, & tirar Christo Nostro Signore di Cielo in terra, che il pensier Christiano abborisce: ecco il giudicio, ch'io faceio, senza però darui nota della vostra dottrina, mà per quanto la verità constringe. Hora voglio anco ponerui quà il concetto, che nol eredemo ester il vero della Religione. Noi professando la vera sentenza, caminiamo di mezzo, tra li duo estreini errori: Il Regno di Dio è tutto spirituale, la politia è tutta temporale, e non vogsiamo, che questi dui possano contrastar insieme, nè contender de confini, perche non confinano, conciosia che vna è in Cielo, nostra conuersatio in Calis est, & l'altra in Terra, vna peregrina nel Mondo, l'altra Cittadina di esso, Et non arietantur nisi in eodem ambulantes : La spirituale consta di anime, mà però congióte al corpo, come staua de'corpi, in cui ri fiede l'anima, & in questo hanno congiontione, che le anime, & li cor pi sono de gli stessi huomini, perilche de le stesse persone constano, I'vna,& l'altra; gli stessi son parti, & membri dell'vna, & dell'altra, quanto alle cose spirituali, membri della Chiesa; quanto alle cose tem porali, parte della politia. La onde gli Imperatori, Rè, & Principi, Iono figliuoli di questa Chiesa,& parte di questo corpo, & sottoposti

à chi lo gouerna, & s'inchinano à loro, & li sottomettono il capo, & gli obediscono, & tenendoli per ministri di Christo, le riueriscono in loro, da quelli riceuono li precetti della falute, la remissione delli pec cati, & ogni cibo spirituale; nè si tengono in ciò maggiori di qualunque altro membro della Chiesa, se bene fosse nel Mondo ignobilistimo, anzi si tengono tanto soggetti, quanto il più vil seruo di conditione. Et cosi la Republica sarà pia, riconoscerà Dio Autore, & conservatore d'ogni bene, gli renderà il tributo debito del culto, & adoratione, cost rinchiuderà in se le virtù morali, particolarmente la giustitia, che rende à ciascuno il suo, haurà la Religione, che rende à Dio quello, che gli conuiene & saprà, che non gli conuiene se non honore, culto, & adoratione; & per la Iddio gratia conosce, che chi lo vorrebbe riuolgere in oro, & argento, inganna, & se, & gli altri; cosi pen fiamo noi Padre Bouio, che trouiamo questa dottrina, & questi modi di dire,& essortationi ad operar, ne i Padri Santi; mà questi vostri, che prononciate, che non solo il Prencipe, come fidele, & Christiano, mà anco la potestà temporale è soggetta alli ministri della Chiesa; ci è vna dottrina nuoua, & dico nuoua, se ben fosse qualche anno, che si trouasse scritta, se ben li primi, che la dissero non hebbero il senso, che da alcuni hora se gli vorrebbe dare; & però dapoi, che s'è dato principio ad abusarla, conuien secondo la regola de Theologi, oue si troua, non estenderla malamente; mà piamente interpretarla, che il Prin cipe, & Re è soggetto, mà non la Regia potestà, che altrimente non faria vero, che l'Imperio sia immediatamente da Dio, come tante leggi dicono, & S. Paolo Rom. 13. perche, come di sopra, altro è dire il Principe è soggetto al Vescouo, al Parocho, al Confessore, altro la potestà del Principe: questa è falsa, quella verissima; come per essempio, il Marito è sottoposto al Papa, è vera propositione: mà questa altra la potestà maritale è sottoposta al Papa, è falsa, che ne seguirebbe cosa absurda, che hauesse sopra la moglie quella potestà, che hà il Marito. Noi caminiamo a questa via, & crediamo che se tirarete anco voi per l'istessa andarete bene, & farete il solco dritto.

Boule.

Hauesse describe la natura stata difettosa nell'opra sua , se hauesse describe la solare, con non su hauesse in se stesso di ferso da la potenza di farlo, si che suori di se hauesse bisogno di cercarla; ma non è stata difettosa, se henc ha fatto, che non possa volare il corpo senza l'anima. La Republua destinata da Dio al sine del buon gouerno ha in se stessa la potenza di ottenerlo; che se alcune leggi al buon gouerno necessare non può da se sare il corpo della potestà secolare, come è questa di che parliamo, ricorra all'anima della potestà ecclesiastica, she in potestà, virtù di quella potrà farle.

1 I L precetto similmente del fare le leggi necessarie nella Resublica non è dato al solo Principe secolare, come alui solo non èdata tutta la potestà. & cura del gouerno, che vi è ancol'altra parte con la potestà, & carica sua, cioè la Ecclesiastica, che hacura della religione, se non vogliamo, come hò detto, fare vna Republica empia senza cognitione, & culto di Dio. Questo precetto dunque è fatto ad amendue, & a ciascuno per la parte sua; all'Ecclesiastico, che faccia le leggi toccan ti alle persone, & cose, che spettano al culto di Dio; al Laico quelle, che toccano alle cose del secolo. Et se il Laico vedra per veile de'suoi secolari necessaria alcuna legge che tocchi le persone, ò cose Ecclesiastiche, hà da ricorrere al Principe Ecclesiasticoche done così detti la ragione, & così voglia la giustitia, ha Dio commandato all Ecclesiastico, che la faccia esso, à conceda al Laico, ch'esso la faccia.

Hora resterà chiaro, oue inciampi la risposta, che sa vn composto Fulgentio. di Religione, & politia, & fà la politia vn corpo morto, & la Religione vn'anima senza corpo; il che non è cosi, mà secondo la dottrina vera, sono dui gouerni distinti l'vno dall'altro, & ciascuno perfetto in suo genere, & viuo, si che il gouerno spirituale hà potestà sopra tutte le cose spirituali, & pertinenti alla salute, nè passa fuori de suoi termini, nè deue ricorrere al temporale per far le sue leggi, & il gouerno ciuile è in se stesso perfero; & senza vscir delli suoi termini, può far tutto quello, che s'aspetta alla ciuil felicità, se bene poi communicano insieme, come dice Nicolo Papa primo, in darsi sussidio l'vno à l'altro: Il precetto di far le leggi per la tranquillità mondana, è dato tutto al Principe, quello di far quanto s'aspetta per viuere Christianamente in questo secolo, & condursi al Cielo nel futuro, è dato tutto alli ministri della Chiesa; ne sono due parti, mà due totalità: Et il sar anco la potestà secolare corpo, la Religione anima per vn'altra causa no stà bene; perche si come l'anima dipede dal corpo, così anco la Religione hauerebbe dependétia dal Módo,& sarebbe dono naturale,& non in tutto dono di Dio. Mà, chi non farà ridere il Padre Bouio del suo essempio dell'vecello, & del volar? suppone, che al corpo solo del l'vccello conuenghi il volare: & che à quel solo Dio habbia commandato che voli: Non è vero, mà all'veello viuo, che è composto di corpo, & anima; & Dio, & la natura, che dice all'vcello, vola, lo dice al viuente, che hà la potestà, & non al morto: cosi la Politia è non vn corpo morto, come pensa il Bouio, mà viuo della vita ciuile, senza riceuerla da altri saluo che da Dio, & perciò hà internamente tutto quello, che fà bifogno per reggersi ciuilmente, & per esseguire quello, che Dio commanda col mezo della ragione naturale. Ecco l'equiuocatione, quando voi dite, che la Religione è l'anima, che da vita alla Politia, che intendete per questa vita? La vita ciuile? non è vero, l'hà da se;

se della vita Christiana, voi dite il verò, mà questa non hà che fare in gouerno ciuile, mà versa nelle cose spirituali, & stà intiera con ogni sua perfettione senza hauer politia, come è stata 300. anni doppo Christo in maggior Santità, & perfettioni, che al presente. Raccordateui Padre Bouio, che quando voi fate la Religione anima della politia, essendo ogni anima senza corpo imperfetta: voi fate quella Santissima Chiesa primitiua imperfetta. Io voglio dire con vostra licenza, che sia vna sorte di biastema dire, che la Chiesa adesso sia più perfetta di quella, per lo che non mi fate la Religione vera vn'anima più tosto ditemela vno spirito, che può bene stare in corpo, mà non hauer bisogno di lui, che la comparatione sarà megliore, & la politia, quando la fare hauer bisogno della potestà Ecclesiastica, non vedere, che assurdo voi dite, dal quale seguirebbe, che le politie innanzi l'Aduéto di Christo, fossero politie imperfette, perche non haucuano potestà Ecclefiastica, & che Dio hauesse ordinato cole imperferte, perche a 13. delle Rom. San Paolo le approua come ordinate da Dio. Vi adimando ristrerramente, Dio haucua dato al Popolo Romano potestà, & commandamento di far tutte le leggi necessarie al buon gouerno, si che non haueua bisogno di Papi, nè di potestà declosiastica, questa si è transferita in Constantino per serie di Principi di 400. anni, quando si fece Christiano: chi gli la leuò per riceuer la Religione, volete voi che perdesse qualche legitima potestà, che haueua? Non vedete, che mentre volete sustentar la vostra Dottrina bisogna., che diciate nissuna politia antica hauer hauuto intiera potestà di gouernarsi, & però essendosi replicato tante volte, che al Principe solo toccano tutte le cose, spettanti al gonerno ciuile, che il Lettore deue esser satio, è superflua la replica del ricorrere all'Ecclesiastico: se non volete, che noi ancora replichiamo, che per le cose ciuili, hà egli la total potestà, & gli Ecclesiastici non sono à parte, mà hanno vn'altro gouerno totale delle cose spettanti al culto Diuino: Flauete fatto vna diuisione in due parti, vna di cose spettanti al cul to Divino, & l'altra di cose, che toccano al secolo, & è buonissima dimilione, & giustissima: ma: Nel distribuir le dette parti, mentre date all'Ecclesiastico tutte quelle, che s'aspertano al Culto di Dio, stà benissimo, ma non stà però bene, che li vogliate dar la parte principale delle remporalische è questasche il Principe da loro chieda le leggi del suo gouerno, perche questo è voler la parte d'altri: farò ancor io le parti, & da vna porrò tutte le cose spettanti allo spirituale, & dall'altra tutte le spettanti al gouerno ciuile; hor eleggetene vna, mà non vogliate torne prima tutta vna intiera, & poi tornar à partir col compagno: & quello,

quello, che è peggio, di questa pigliarne tanta parte, che sia quasi il tutto.

Vodecimo argomento apporta per qesta fua legge, che fia giusta, & vali- Bouio. da fatta dal Principe secolare, Baido, l'Archidiacono, l'Abbate, Signorno-Fogl. 22. In Aleffandro, Barbatio, Croto, Tiraquello, Gaelio, Renato Copino. Risposta.

ma ritorniamo alla mate-

Baldo se bene nelli due luoghi citati tiene per lui; però nella l. fin. num. 17. C.de Sacrosantt. Eccles si ritratta, & dice, che se bene altre volte he detto, che questo statuto vale, nondimeno la verita è che non comprende la Chiefa. Oltre che quella prima opinione, che tenne Baldo dicono essere communemente riprouata, Felin. & [Abbate ...

L'Archidiacono non veggo come possa citarsi per lui, asseudo che nello stesso Felin.c.Ec luogo da lui citato c. Romana, de appell in 6. sotto il numero 13 tiene espressamen- cl. S. Mate il contrario, cial che non veglia lo statuto, quale ordina, che le Chiese fra vn'an-ria de Con no, ò altro tempo siavo tenute veudere gli stabili loro lasciati per testamento, & Stit. Abb. allega il c. fin. de reb. Ecclesia non alien. dal quale testo si pruoua benissimo il det- cons.8.n.9

Nella allegatione dell'Abb. conf. 63. lib. 1. vi è vn grande ò errore , ò ingauno, perche il caso nel qual parla l'Abb. è molto diverso dal nostro. Il caso dell'Abbate era, che in una città vi era una legge, che la donna lasciando figli non potesse testare oltre la metà ; cerca l'Abbate se la legge abbraccia li legati pij , & risolne che sì con bonissima ragione. Perche, dice, a i figli si deue la legitima, quale si come è tas-Jata dalla legge commune nella quarta, così lo Statuto di questa Cittal hà tasata nella metà; onde si come contra la quarta tassata della legge commune per la legitima non si sostengono i legati pij, così ne anco contra la metà tassata da questo statuto. Nella legge di Venetia è dinersissimo il caso, perche proibisce l'acquisto alle Chiese non solamente quando il debito naturale di lasciare la legitima a i figli impedisce, che non si possa lasciare alle Chiese, ma generalmente sempre in ogni tempo er occasione. Anzi l'Abb. Stesso nel cons. 26. pur del libro tiene per noi, mentre pruoua, che non vale vna legge nella quale venga ordinato, che di tutto quello, che farà lasciato anco ad Hospitali, se ne deua dare vna certa portione alla Sacristia del luogo:& pur quì quest a portione si daua ad opera pia,& nondimeno ferma l'Abh. che non vale tal legge, adduce per ragione, che il Legislator Laico, il quale la fecesnon haucua potestà sopra a'luoghi pij,cioc d'impedire,che l'Hospitale non potesse riceuere tutta la heredità ò legato, se tutto voleua il testator lasciarglileo.

Signornolo nel conf. 21. parla dello ftatuto fatto in genere, vel quale non è fatta mentione di Chiefe. Del quale statuto la opinione commune de'legisti, & canonisti eche noncomprendale Chiefe se ben fosse generalissi no ; & se abbraccia le Chiefe facendone mentione che sia nuclo, & lo statuente scommunicato. Così dicono li canonisti communemente nel cap. Eos de immun. Eccles. & li legisti nel §. Dius. l. si-

Lius familias ff. de legatis. 1.

Alessandronel cons. 93 non parla del caso nostro, & nel S. Diui chiarissimamente tiene la parte nostra, confessando essere la commune.

Al Barbatio nel conf. 14.lib. 2.si risponde, che è contrario a se stesso: perche nella rubr.

rubr.de reb.eccles.non alien.in più luoghi dice, che se la legge sa mentione delle Chie se, è nulla, in particolare sotto il num. 175. & 177. oue dice. Quando statutum facit expressam mentionem de Clericis hoc, inducit doli prasumptionem, quod contra li bertatem Ecclesia, & in odium Clericorum lex emanauerit: Et si riserisce alla determinatione di Santa Chiesa, la quale è contra questa legge. Et vorrei, che si autisse, che quel che dicono i Dottori ne consegli non è di tanta autorità, ne sà tanto un ta testimonianza della opinione loro, come quello, che dicono in altri luoghi, & occasioni, doue parlano Motu proprio, & ad nullius quarentis, & soluentis instantia.

Fulgentio.

E auuenuto al Padre Bouio, quello, che anco à me è occorso nel leggere queste sue risposte à car. 18.che vedendo 45.& piu luoghi citati, mi son posto nella risposta à toccarli tutti, così egli quì, vedendo in due linee di Maestro Paolo nelle sue Considerationi citati diece Giurisconsulti, si è apposto ad'essaminar tutti li luoghi loro: mà vi è gran differenza, perche il Bouio citò quiui tanti senza portar li luoghi loro, per far vn'impressione nel Lettore, & fondar obliquamente quello, che era il principale nella nostra controuersia; cioè che quanto pretendono al presente, l'hauessero goduto sempre, ilche, se io non portaua luogo per luogo, & con le loro sentenze distintamente, non hauessi mostrato esser manifestamente salso, non poteuo, nè difendere la causa, che trattiamo, nè le cose dette da Maestro Paolo nelle sue Considerationi: mà Maestro Paolo, non portò qui questi diece Giurisconsulti, per fondar sopra di quelli la giustitia della causa, laquale fonda sopra la ragione naturale, & l'vso di tanti Regni Christiani, al presente, & nelli tempi passati ancora, mà per accrescere argomento con questa probabilità, che li Giurisconsulti ancora, li quali sono quel li, che quanto ponno aggrandiscono l'Ecclesiastico, sentono per la validità di questa legge: Maestro Paolo nominò quelli dieci, così di passaggio, citati i loro luoghi in margine, non pensando, che venisse alcuno à farci fondamento, perciò che si contentò in quelle due righe con quella breuità allegarli: non perche oltre gli allegati non ce ne fossero delli altri, che tengono l'istesso, mà adesso, che il Bouio vuol pigliar la loro auttorità per fondamento bisogna allegarne molti, si può vedere Opizzono, §. Diui, l. filiusfam. de leg. 1. num. 104. Jason nell'istes o §.nu.77. Alciato, pur sopra l'istesso, num. 34. V rsillo in Add.ad Afflitt. dec. 310.num.819.Vulpello de liber.p.2.num.12. Natta conf.115.lib.3. Luca de Penna, (.de Naui.non ex l. 1 1 l.iubemus, Benedict cap. Raynutius, verbo, & vxarem, & molti altri. Mà prima, ch'io passi piu innanzi à mostrare quanto poco ragioncuolmente il Padre Bouio se sij opposto à due righe, con tante parole, in quei sei capitoli, & nelli quattro, che seguono; couiene, che io auuertisca tre cose. La prima, che tutti gli allegati

legati Dottori non parlano nelle cose formali, mà al cuni in esto, alcuni in equiualeti. La seconda, che se pare, che in altro luogo gli stessi Auttori dicano altrimenti, che nelli allegati, non è però contradittione,ma parlano di altra cosa. Terzo che gli altri, liquali il Padre Bouie per la sua parte allega, non sono contrarij à noi. Imperoche, quanto al primo, alcuni propongono à difendere vn Statuto precisamente, come è la legge Veneta, altri propongono vn Statuto in Generale, & cercano, se compredendo gli Ecclesiastici, si debba dir nullo, & prouano, che sia valido; altri propongano lo Statuto del non alienare in forenses, altri in non subditos, & affermano, che uaglia, etiam contra gli Ec clesiastici. In somma poi rutti questi modi conchiudono l'uniuersale, che è, esser ualida la legge, quale è fatta per ritenere, che li beni Laici restino ne i Laici, & non uadino ne gli Ecclesiastichi; Quanto al secondo mi conuien dire, che il far legge, la quale comprenda gli Ecclesiaflici può essere in dui modi. L'uno risguardando essi Ecclesiastici soli, & le cose loro: L'altro modo risguardando il ben publico della Republica, il quale è commune, & à gli Ecclesiastici, & alli secolari: Il primo modo li Dottori lo chiamano in odium Ecclesia, ouero Ecclesiaflicorum, ò Clericorum; perche quello, che fai contro vno, & non gioua niente à te, non può nascere se non da odio: tale sarebbe vno statuto, che promettesse impunità à chi offende le persone Ecclesiastiche, ò che negalse il ministrar giustitia contro chi vsurpasse le cose loro.Mà quando per le necessità publiche di guerre, aperture di strade, edificij di ponti, di mura, & altri tali s'impongono contributioni communi anco à gli Ecclesiastici; appartiene ad vn'altro modo, che è il secondo & lo chiamano in fauore boni communis: La onde quelli Dottori alle gati per la parte nostra della validità di vna tal legge, intendono, che le leggi vagliono, se sono fatte fauore boni communis, & altroue, quando quelli iltessi parlando di qualche Statuto di vna villa, ò picciola communità, diranno, che non vale vn tal Statuto per essere in odium. Ecclesia. Impercioche non hauendo cura del ben publico, chi non è Principe non li resta fauore di ben commune, ma solo odio della Chie sa; & in conformità Noi diciamo parimente, che le leggi Venete, se non fossero per il ben commune, ma in odium Ecclesia, sarebbono inmalide, con sa quale consideratione, senza che noi moltiplichiamo in parole, potrà il Padre Bouio soluere quella contradittione, che vuol ritrouar in Baldo, & nelli altri da noi citati, la qual confideratione li spianarà anco la terza cosa proposta, che quasi tutti li Dottori, liquali egli allega per se, che dicono non valer simil Statuti, & di onde si for-ma vna commune opinione per la sua parte, parlando delli Statuti facti in odium Ecclesse, & non saucre publici boni, & perciò non fanno contra la legge Veneta, satta per la necessità del commun bene. Le qual cosa debbe sopra ogn'altra esser tenuta in mente da qualunque, legge, Li Giurisconsulti, che trattano in questa materia, che osseruido il loro parlare vederà chiaramente, che li allegati dal Bouio, & da altri non fauoriscono la causa sua; de gli antichi, & non interessati intendo non di quellì, che participano nelle grandezze della Corte, è con godimento, ò con speranza.

Non debbo già tralasciare quì, di notare lo scandalo, che dà al Mondo il Padre Bouio con le sue parole, quando dice, che non è di tanta auttorità, nè sa tanta testimonianza per vna conchinsione quello, che dicono li Dottori nelli loro consigli, come sa quello, che dicono in altri luoghi, doue parlano: Motu proprio, & ad nullius quaremis, & soluentis instantiam. Che sono le vitime delli proposti capitoli; cosa ch'io hò veduta scritta, & vdita anco dire da persone di poco buona conscientia; mà però mi par molto indegna, molto instame, & ingiutiosa alla memoria di tanti huomini celebri, & all'honore de i viuenti.

Non è dunque precetto della legge naturale, ch'io attendi piu à dir il vero se parlo con il prossimo, che le io parlassi in ariat& da me stelfor adunque non sarà mendacio più odioso, & offensiuo à Dio, se con quello ingannarò, & hauerò intentione d'ingannare il prossimo, che fe lo dirò senza nissun fine radunque non sarò obligato per legge naturale, metter più diligenza per dir il vero, fe risponderò interrogato, & pagato, che le io parlarò da me stesso, senza questi rispetti? Et vedi Lettore, quel Nullius quarentis, & soluentis instantiam. Come tiene tanti celebri huomini per cattiue persone, & che mentino per pagamento, massime nelle cause, nelle quali và il pregiudicio dell'altrui facoltà, honore, & vita. Et che altro è questo, se non dar vn'infame nota all'arte, & trattar li professori da mercenarij, & pagati mentitori ? Mà se vno vi vorrà dire Padre Bouio, che percio sono Giurisconsulti. perche rispondono ad consultà, non li farete voi mendaci, & ingannatori in quello, che è loro propria professione peròche piu nelli consegli veramente fanno l'officio loro, & il ius ciule constat, ex legibus, plebiscitis, Senatusconfultis, constitutionibus Principum, adictis Magistratuns G responsis prudentum.

Mà come potrete voi far fondamento per la vostra opinione, sopra di questi, all'honor de quali così indebitamente detrahete? Et perche alcuna volta ci soprafate, facendoui gagliardo, con chiamar la vostra opinione la commune, douete sapere, che trouaçete nelli Giuriscon-

Et aggiongo, che non si fa tanto fondamento nella commune, quanto voi fate hora; imperoche Nauarr. nel suo capo, de opinione deligenda, er Arzor, & altri, dicono che si prepone all'opinione commune quella, che se ben soste di minor numero di Dottori, si sonda sopra miglior tagione, à quale non si può cosi facilmente rispondere, & quella, che è riccuuta in consuctudine; i quai dui capi, d'hauer sondamenti piu sussissimante discreta parte: hora discendiamo alli particolari.

Baldo nella l.fin.de Sacrosanct. Eccles. num. 17. non dice cosa contraria alli luoghi allegati nel margine delle Cossiderationi, nè si ritratta, come voi dite P.B.anzi coferma vn'altra volta, quello, che altre volte haueua detto, se Vostra Paternità non l'hà hauuto di aktra Stampa: & qui non sò, che mi dire, le sue parole sono queste. Ego aliàs dixi, quod hoc statutum valet, sed non includit Ecclesiam, & ista est veritas, Quell'istesso Baldo, che hà confirmato valere li Statuti fatti, fauore boni publici, nel cap. Que in Ecclesiarum, & Ecclesia Sancte Marie, nell'allegata legge virima, de Sacrosanct. Eccles. dice quando lo Statuto sij fatto lenza alcuna giusta causa, non vale, nè perciò si contradice, se vi pare, che questo: Ego alias dixi, & ista est veritas, sia ritrattarsi, & non confirmare cosa detta, mi rimetto al vostro giudicio. Ma l'Abbate nel luogo allegato nel margine consi. 8. num. 9. non parla dell'opinione di Baldo, nè di simil materia; per ilche non sò, che me ne dire, se li numeri sono fallati, & la cosa allegata sij in altro luogo, aspettarò, che il Bouio lo alleghi.

L'Archidiacono nel luogo allegato in cap. Rom. de Appellat. in 6. num. 13. (che se non m'inganno) alleghiamo pur ambeduo l'istesso, nel libro visto da me, dice valere lo Statuto, che la Chiesa sia obligata alie nar fra vn'anno: Rem sibi in testamento relistam. se il vostro Legista giu-

dica, che dica altrimenti, il Lettore lo potrà vedere.

Quanto ail'Abbate confil. 63. propone il caso, & lo risolue à punto, come noi Padre Bouio dite, & Maestro Paolo l'hà allegato, perche sacra molto à proposito, & era formale per questa causa, & uederete, che è così: perche conchiude l'Abbate, & uoi confessate, che ual la legge di Federico, in uirtà della quale ueniua annullato un Legato, fatto alla Chiesa da una Matrona, di certa cosa immobile, per le conditioni, che lungamente nel caso si narrano, & questo, perche à sigliuoli è debita per la legge commune la legitima nella quarta parte, & Federico col ino statuto l'hà tassata nella merà. Adunque, si come la legge commune non ripugna alla libertà Ecclesiastica, così nè anco

lalegge di Federico. Hora sentite la conformità della ragione, laquale è questa, alli Laici è debita una portione delli beni stabili, la quale sij conueniente secondo la proportione delli Laici, con gli Ecclesiastici per legge naturale; quella non hà tassato il quanto, & la legge Veneta taffa, che sij quei tre quarti, che possedono di presente; & si come la legge di Federico non fece torto alcuno alle Chiese, accrescendo la legitima de i figliuoli à dui quarri, così la legge Veneta non farà torto alcuno, à determinare la portione delli Laici, in tre quarti, anzi lascia à gli Ecclesiastici molto più della proportione, che si troua dal numero dalle persone Laiche alle Ecclesiastiche. Dirà il Padre Bouio quella tratta del natural debito uerso li figli, la legge Veneta parla uniuerfalmente : risponderò io, non si douerà hauer riguardo ad altri debiti nelli testamenti, che al debito uerso li figliuoli? molti altri debiti ha il testatore; Et che credete, che, se bisognando al publico, che si facesse una legge, che ogni testatore sosse obligato lasciar per testamento una quarta, ò altra portione al publico, quella non sarebbe legitima? sarebbe senza dubbio, à giudicio di chi ha senso commune, tan to legitima, come ogni altra impositione di tributo, & sarebbe inconueniente il dire, che il Principe possi farsi pagare la quarta parte del suo, per bisogno del publico, & non potesse ordinare, che gli fosse lasciato per testamento, & questa già non sarebbe contra la libertà Ecclesiastica: & ugual necessità importa il dire, bisogna alla Republica, che il Laico habbia quella portione de' beni stabili, che gli resta, come dire bisogna alla Republica, che li sij pagata vna decima dalli Cittadini; & la ricchezza de' Cittadini è così necessaria alla Republica, come necessario li sono li tributi; per loche il Principe, che dica, & ordini, che non si lascino beni stabili, se non à' Laici; perche sia così necessario per il publico bene, che soli li Laici li habbino; è così giusto, come ogni altra osseruanza testamentaria. Certo sarebbe cosa abfurda, il pensare che possi il Principe obligar vno à lasciar al figliuolo,& non lo possi obligare alli bisogni della Patria, alla quale hà obligo maggiore. Mà per passar ad vn'altro luogo; Chi leggerà il confil. 26. dell'Abbate, che il Bouio per vltimo adduce, à confirmatione del suo parere, mai entrarà in pensiero, che serui à fauor della sua opinione: prima per la dissimilitudine del caso: poi per le parole stesse dell'Abbate; Il caso è di vn Statuto di vna Communità soggetta, fatto à fauore della Sagrestia del luogo, il quale è fauor priuato, d'yna causa. che loro non toccaua di curare, il nostro caso è di vna legge, fatta da vn Principe supremo, à fauore del ben publico di tutto vno Stato, e non di vna Villetta anco ben picciola, come era quella; Vedete in

quel conf. che tre volte proua l'Abbate la nullità di quel Statuto, perche è di Magistrato suddito, che non può far legge contra il Prinilegio concesso dal suo Superiore; prima lo dice, ver. quarto adduco, con autorità di Giouan. Andrea, & ver. tertio, quia potestas condendi leges, tributa inferioribus videtur tributa inferioribus sine praiudicio Priuilegij, tributi per ipsum Imperatorem, & nel fine, ver. Item ve dixi; non potest populus etiam super rebus statuere, in præiudicium eorum, quæ specialiter statuta sunt, & reservata Principibus; Si che l'Abbate conclude la nullità di quel Statuto per esser fatto da potestà soggetta contro la ordinatione della suprema temporale; se il Lettore parimente considerarà nel principio del configlio, doue à fauore dello Statuto argomenta così; Li Laici possono disponer delle cose Laiche, prima, che sieno transferiti nella Chiesa, & si come ciascun particolare può lasciare il suo con tal obligo, cosi la Communità può ordinare, che tutto s'intendi lasciato con tal'obligo; & osseruarà poi come l'Abbate risolua questa ragione, vederà chiaramente, che si come conchiude, che nel caso proposto di San Geminiano, lo Statuto di quella Communità non vale, cosi per l'istesse risolutioni la legge della Republica sarà valida.

In quello, che il Padre Bouio risponde di Signorolo, parla con anfibologia tale, che non sò, se voglia dire, che Signorolo, dica comprendere, ò non comprendere le Chiese, perche egli sa passaggio da lui ad altri Canonisti; se egli parla di Signorolo, & dice, che non sijà fauor nostro, tornià riuederlo, che trouerà essersi ingannato, se hà voluto tacer di lui, & con allegar altri in contrario, ingannar il Lettore, non è à proposito; bisognaua hauendo di lui proposto, restar in lui: perche entrar in altri è suori del caso, che de gli altri contrarij al parer di Signorolo parlaremo più à basso in Tiraquello, & si mostrarà, come non facciano contro di noi quelli, che parlano dello Statuto in

commune.

Di Alessandro, mi par troppo breue risposta: vi scuso bene Padre Bouio, perche dicendosi nella margine: Alex.consil.93. forsi voi hauete inteso consil.93. l. t. mai è consil.93. l. 2. mà il dire, che non parla al ca so nostro, non vi è replica megliore quanto ch'io dica, parla al caso nostro, vederelo, che direte altrimenti al certo, mà nel §. Diui, Alessandro adduce prima l'opinione vostra, poi adduce Baldo, & conferma l'opinion di quello, & dice: Sed hec opinio videtur confundi per alia adduta, & per risolutione, ordina, che si vegga il Cardinal in Repet. cap. perpendimus, de sentent. excomm. la qual, chi vederà, lo trouerà dire, che non vagliano li statuti fatti in odium clericorum, del che hò parlato di sopra, & confermatoui, che non vaglianotal statuti, se sono in odium clericorum.

elericorum, mà si bene sono legitimi, quando guardano il fauore del publico bene:

La contrarietà, che voi trouate in Barbaccio, non voglio affaticarmi longamente à sciorla; ma la risposta data di sopra, & hora riaccennata, sufficientemente la risolue, mà, & questo, & ogn'altro, in qualonque modo parli, etiamdio, che dubitasse, vi è contrario, perche ne segue, che la vostra opinione non è cosi canonizata, che si possi venire à censure, contrà à chi non la tiene, per commune, sf. de pen. l. absentem, melins est in dubijs nocentem absoluere, quam innocentem condemnare. Il riferirsi alla determinatione della Santa Chiesa, che sa Barbaccio, s'intende detto da tutti li buoni Christiani, in tutte le cose, ancorche non lo ispremessero, mà quello, che voi soggiongete, s'ancorche non lo ispremessero, mà quello, che voi soggiongete, s'ancorche dioso: & fraude? non sò come dire, perche voi quà fate vn'articolo di fede, che non sognò mai alcuno: mi par vn gran dire, che la vostra opinione sia vn'articolo di fede, & che vogliate coprire le vostre passioni col Santo nome della Sposa di Christo.

Bouio. I raquello nel luogo allegato de retract. consanguin §. 1. glo. 13. non serma niente, anzi che nel trattato de leg. connubial. glos. §. de son marí, nume. 173. allega trenta Dottori per la parte nostra.

Fulgentio.

Non sò come si possa dire, che Tiraquello non fermi niente, poiche non solo nel luogo allegato nelle considerationi da Maestro Paolo. mà ancora in questo nouo, che il Bouio porta nel tratt. de legibue Connubial. glos. 8.5. de son mari. nu. 172. dice esprellamente, che in quel luogo de retract. ha tenuta l'opinione istessa, & parla nell'vno, & nell'altro assertiuamente: & quanto alli 30. Dottori allegati da Tiraquello, che dicono li statuti, che non possa alienar in non suddico, aon comprendere gli Ecclesiastici aunerrire, che non sono per voi, dice Maestro Paolo, imperoche questa propositione, gli Ecclesiastici non sono fudditi, è falsa, & contro San Pietro, & San Paolo, & contro li Theologi: subiecti estote, dice San Pietro, netestitate sudditi estote dice San Paolo, mà di questo si dirà di sotto nella quarta parte, che sarà il suo luogo, oue il Padre Bouio lo propone. Mà che direte Padre Bouio, che vi pare? che Tiraquello habbia allegati 3 o. Dottori contro la sua opinione, & 4. per se, & riculato essere con quelli 30. & tenuta la opinione delli 42 non giudicarete, che perciò si concludena, che l'homo di spirito, & di dottrina, non debbe seguir la moltitudine contro la ragione?

Croto,

Roto, nel cons. 7. del primo volume parla de flatuti, nelli quali non è fasta Bonio. mentione della Chiefa, er sono casi diuersi del nostro: anzi il medesimo Croto nel S.Diui, num 80 due, che la nostra è commune opinione.

Se il luogo, che di Croto Maestro Paolo allega, sia al proposito no- Fulgentiofiro, che il Bouio dice di nò, le sue parole lo faranno chiaro. Quando statutum prohibet personam sibi subiectam contrabere simpliciter, aut secundum quid, tunc statutum hoc vendicat etiam locum, si iste subditus contrabat cu Ecclesia aut Ecclesiastica persona, Mà quello, che più chiarisce, adduce vn luogo di Signorolo, nel confil. 9. di vn Statuto di Milano, che A molto à questo proposito, il quale col negare, che Croto di ciò parlassi, ci hà fatto offeruar il Padre Bouio. Mà nel luogo allegato da lui s. Diui, non si determina, anzi proposte le ragioni dell'vna parte, & dell'altra,prima dice, che per Baldo si può rispondere alle ragioni, & iui risponde; poi tenendo l'altra, dice', che si può rispondere alle ragioni di Baldo, & vi risponde, si che in quel luogo, la questione è problematica, nè esso ardisce determinats, quantunque dica, l'opinione di Bartholo effer commune,

Penato Copino de sacr. pol. ferem. l.b. 3. tit. 1. non approua, ne riproua questo Bouis. statuto, ma solo ferma le ammortizationi in Francia, delle quali habbiamo di jopra detto, & narra done si sono fatte simili pronissoni, & dice di Vinetia quanto al mero fatto. Et fe il Copino pur lo dicesse, non se ne baucrebbe a far conto, essen do il suo libro tutto per togliere ogni esterior pocessa a gli Ecclesiastici, & darla a'-Laic scontro alla qual cofa ferinono tutti i Dottori, or tra gli altri anco Marco An tonio Peregrino nel suo lib. de iuribus fisci-lib. 1. tit. 2. se bene adesso s'intende seriua o sofoicrina cose contrarie alla verità, er a se stesso. Gaelio allegato io non l'bò potuto vedere ma credo non dira più di questi altri -

La risposta, che date Padre Bouio, à Renato Copino, mi pare molto degna della vostra dottrina : & se Copino lo dicesse, non se n'hauerebbe a far conto, essendo il suo libro tutto per togliere ogni esterior potestà à gli Ecclesiastici: Colici infegnare vna buona risposta, da dare, a tutti quelli, che al Regno di Dio tentano dar vna forma politica : ecco la risposta : non bisogna farne conto, essendo li suoi libri per togliere la porestà che Dio hà dato al Marito sopra la Moglie, al Padre sopra il Figlia, al Padrone lopra il leruo, al Principe lopra il suddito, come,. mell'Apologia per Gerson Maestro Paulo hà dimostrato a pieno, da quelte nuoue dottrine feguire: Del Signor Marc'Antonio Peregrino, euli viue, & à Caualier di confcientia, & di dottrina eccellenze: trop-, po prefumerebbe, chi penfalle parlar di lui; egli renderà buon conto

delli scritti suoi, sì de gl'vltimi, come de ptimi. Di Andrea Gaillo, sapiate Padre Bouio, che è Consigliero di presente della Maestà Cefarea, & tratta quella materia non casualmente, ò alla sfuggita, ma poderatamente, & alla longa, & con ragion, & auttorità, & lenza detogare ad alcun altro, che ne scriua, così perfettamente, che il vostro Legista non gli saprà, che aggiongere; & difficilmente credo, che non l'habbia veduto, & letto, & che non sia conuinto in sua conscientia, mà se pur non l'hà veduto deue sapere, che è stampato in Colonia in foglio, in 4.& in 8.& vltimamente del 1 595. è stampato in Turino in foglio reale,& forsi anco in altri luoghi,& tempi, che non ne ho notitia io, fe vi pare di leggerlo, forse trouarete cosa, che vi darà assai che pensare, che il mio libro mi dice, & me n'assicura, à buone proue.

Bouio.

M mettiamo,che alcuno di questi dicesse per loro almeno per deduttione da altri casi a questo, che hanno a fare due ò tre di costoro con la commune di Bartolo, Alexandro, Imola, Ruino, Iasone, Felino, & di tutti gli altri Dottori, fopra la l. 1. de sacr Eccl. doue espressamente si concede, che tutti possano liberamen te lasciare alle Chiese, & sopra il cap. sin.de reb. Eccl. non alien. & sopra il cap.eos qui de Immun. Eccl. in 6. & altroue nelle loro letture, & confegli, i quali tutti tengono la nostra ser tenzazò in questi stessi termini, ò in altri casi, da quali questo no-Îtro per conseguenza ne segue. Come della commune attesta Fel.c. Ecclesia S. Mar. de Conft.nam.89 Mar. Soc. conf.76.nume. 30 lib. 3. Plot. conf. 19. nume. 22. & altri.O vogliam dunque far questo conto a numero di Autori, ò à peso dell'a utorità er dottrina di essissi rede, che non ci è proportione alcuna fra queste due opinioni, se pur il dette di due, è tre contra il corrente di tutti gli altri merita nome di opinione; che certo non lo merita almeno di opinione probabile, & tale che si possa in alcun modo seguire, & lasciare per lei di obedire il superiore; per la cui autorità, & giustitia de suoi commandamenti si ha da presumere sempre, oue apertamente non costi del contrario. V ediamo di gratia se si può dire che costi quello, che se è detto da vnozènegato da cinquanta. Che se contra la commune opinione di tutti li Dottori bastaße il detto di due, ò tre, non si obedirebbe mai, essendo che in tanta moltitudine di scrittori, non ci è cosa si falsa; er absurda, che alcuno l'habbia detta, er cosi sbandiremmo dal mondo ogni obedienza non folo al Papa, ma ad ogni altro surriore, & à Dio stesso. Et que sto basti sopra di ciò, che di quello che l'autore soggimege intorno alla nullità pretesa per mancamento di citatione, diremo al suo laogo.

Fulgentio.

Quì il Padre Bouio si sa molto forte nella sua, che chiama opinione commune,& replica della nostra tre volte almeno, che sia di dui, ò di tre, & hà colla bilancia sua fatto la stima dell'auttorità, & dottrina loro: ma se al peso delle ragioni si deue stare nelle ciuil controuersse, come Nauarro, & Azor sopra citati, & altri approuano, & che anco la opinione di vn solo, contro tutti gl'altri, que la ragione sia sicura, si

dene senereidalle rupo de sin qua apportate conosciamo sicuro, che, si può dir del Padre Bouio con le parole della scrittura; statera dolosa. in manu eius: Dell'obedire alli precetti de'superiori, hà già scritto Maestro Paolo nell'Apologia, vegga la risposta, questo li hò detto da-10.8c non concello che la commune fosse à tuo fauore; ma per verità gli dirò, che non bisogna, che faccia tanto fondamento sopra quella commune, che allega, perche quasi tutti li allegati intendono non valere tali statuti, quando siano fatti in odio della Chiesa, non à fauor del ben commune; & per certificarfi di questo, legga Bartholo, perche li altri poi secondo l'vso seguono questo; l.fil. fam. S. Dini de legatis 1. Lult.de sac.eccl.l.dudum, de contrahen.empt. & se altroue non ha parlame cosi chiaro come in que'luoghi & pare che metti in dubbio le cose asserite, vdite quello, che di lui dice Pietro Belluga. Rub. 14.9. Veniamus num.6 Bartholus fuit pessimus Canonista, & peior Theologus; & quanto alla moltitudine, & numero, non dubito, che al presente non habbi da venir la vostra opinion commune alli Dottori, che voranno scriuere,& fampare, cola che si vegga, perche col premio, & con la pena si fanno parlar gli huomini. Raccordarò anco al Padre Bouio la dottrinalua à carte 16. done conchiude, che quado molti Dottori discipuli l'vno dell'altro tengono vna opinione, si debbono riputar per vn solosche cost non farà tanto capitale nel numero: Ma quando si trattarà di sola auttorità, & li Dottori saranno nel resto pari, saremo ben contenti di anteponer li più; ma se mi metterete quanti Legisti sono al Mondo contro S. Paolo solo, io starò con lui, & quando anco dui, ò arè soli hauranno per la lor opinione la ragione, alla quale gli altri non sappino, è non possine rispondere, si preponeranno debitamente alla moltitudine, & li conservarà la obedientia, totale à Dio senza eccettione; al Papa quella, che non repugna alla legge diuina, naturale, & euangelica, & il Mondo Christiano starà in pace, che di tanti anni in quà turba per questa causa. Ecco quanto ci hà fatto apportar molestia al Lettore il Padre Bouio per due sol righe delle Considerationi di Maestro Paolo, ilquale dalle ragioni, & auttorità sopradette, rac goglie, che per questa causa non si douesse venireà Censure contro vna Repub.tale,ne contro alcuno, perche in caso, ouessa dubbio, non può vn Prelato procedere a fulminar sentenze di scommunica; man perche di questo l'Autore promette parlar altroue, ancor io a quel Juogo ne dirò più amplamente.

Ma prima, che vicir di quelta materia, mi è necessario lasciar il Padre Bouio, per va poco, & dire, che non è sprezzabile la consideracione di alcuni, quali dissendono la ordinazione del Sanato con dire E c. che

che quella non prohibisce alli Laici la alienatione ne gli Ecclesiassici: mà più tosto dà vna forma, & sollennità da seruarsi nel farle, la qual è la licenza; & però quella legge non si comprende da quelli che non approuano la prohibitione assoluta. A questo Bernar. Giusti à c. 15. si oppone, & dice, che se bene lo statuto non faccia formale prohibitione, mà dia certa forma, e solennità facile, ò difficile con quali li beni Laici possono essere acquistati dalla Chiesa, gli Ecclesiastici non sono sottoposti ad'osseruarla; perche in queste hà luogo il detto di S. Paulo ad Galat. 5. Si spiritu ducimini non estis sub lege, Et qui prego il Lettore a non stomacarsi de gli Autori, se ben debbe abborrir tal bia-'steme. La carità fraterna ricerca, che si compatisca a gli affetti del prossimo; quantonque questo sia molto eccessiuo, o si del Giusti, co-'me primo Autore, o sij d'altro Legista innanzi lui. Qui non intendono altro spirito di Christo se non acquistar robba, & tutta la dottrina dell'Euangelio a loro non è altro, che cota mondana : dice S. Paulo in quel luo go spiritu ambulate, & desideria carnis non persicietis, caro enim concupiscit aduersus spiritum, & spiritus aduersus carnem: bæc enim sibi innicem aduersantur, ve non quacunque vultis illa faciatis, quod si spiritu ducimini, non estis sub legge. Lasciateui guidar dallo Spirito Santo, che non peccarete, non farete opere carnali, le quali di sotto sono numerate fornicationi, impudicitie, lussuria, idolatria, venefici, inimicitie, contentioni,&c.perche li desiderij carnali, che sono li sopranominati vitij sono contrarij alli spirituali, mà voi se sete guidati dallo spirito, non sete sotto la legge, & in questi nostri tempi si trouano persone, che intendono queste parole in sensi mondani, cioè vendette, ò date a gl'Ecclesiastici in qualunque modo voi volete, senza seruar le leggi publiche, perche non sete soggetti à legge, quando si tratta de gli Ecclesiastici, veramente so mi vergogno di parlarne più in lungo.

Ma due altre cose oppone, alle quali è necessario rispondere la prima. [Non si può vdire (dice) da orecchie pie vna constitutione, che tolga facoltà a gl'huomini, di lasciar per l'anima sua,] la seconda: [se vno sentendo grauata la sua conscientia volesse scaricarla in questo modo, non è douere, che sia impedito, che sarebbe resistere allo Spirito Santo, che lo induce.] Alla prima rispondo breuissimamente; che nissuno è impedito di lasciar tutto il suo per la sua anima. Ma Dio è quello, che non vuole, che si lasci per l'anima niente di quel d'altri, sono distinte le ragioni, che hà il prinato sopra il sondo, se quelle, che hà il Prencipe, lasci il prinato tutto il suo, che nissuno gli lo vieta, quello, che è del Principe Dio non vuole, che lo lasci. Poi non vede il Giusti, che la legge della legitima, le leggi delli seudi prohibiscono lasciar

lasciar cosi liberamente quello, che l'huomo vuole, & non sono contro l'anima? Questo è il nostro fallo, che non reputiamo esser per l'ani ma se non quello, che passa ne gli Ecclesiastici, ma non è cosi. Vn'huomo da bene nel suo testamento instituisce l'herede, lascia 100. Legati per diuerse cause, & vno à causa pia, dico che opera per l'anima sua cosi in quelli cento, & vna attione, come nella pia, & se hanno le debite circonstanze sono virtuose, & saranno ricompensate da Dio, & se quella che è a fauor della Chiesa sosse vestita di qualche mala circonstanza di ambitione, daltro, come può essere, sarebbe esosa à Dio. non bisogna predicar questa peruersa dottrina, che per l'anima sia solo quello, che si lasciarà a gli Ecclesiastici, diuersi altri rispetti tutti legitimi debbono muouere il testatore. Mà dato che vno hauesse ragione di lasciar tutti li suoi stabili ad vna Chiesa, chi gli lo vieta? faccialo, la Chiesa doppo la morte sua pigliarà la possessione, li gouernarà come la legge dispone, che si come nello stato del Papa; perche egli possi (se cosi giudica) comandare, che alcun bene stabile sasciato per testamento alla Chiesa sia venduto, perciò non resta impedita la dispo sitione di quel testatore, così nel caso nostro: Ma alla seconda se vno sentisse grauata la sua conscientia, & volesse sgrauarla in quel modo. Quì bisogna ben che si guardiamo, con che dottrina vogliono venire. Se vno sentisse la sua conscientia grauata, perche hauesse rubbato quello stabile alla Chiesa, desso, d li maggiori suoi, nissuno impedirà. che non gli lo rendi, la legge non include questo caso, rendere il suo à dichi è, non è ne donare, ne legare, ne vendere, ma se li hauesse rubbato altra cosa, & in cambio di quello volesse lasciarli lo stabile, non è ne necessario, ne bene, che lo faccia, rendi (se hà in suo potere) la cosa rubbata, se non, rendi il valore, & a questo effetto vendi lo stabile, ò lasci la cura alla Chiesa di venderlo. Mà se fosse debitore ad altri, & volesse scaricar la sua conscientia con lasciar alla Chiesa, dico, che il Iodarlo è vna dottrina falfa, perniciofa, & erronea. Bifogna rendere al luo creditore, & nissun per arricchire debbe insegnar questi documenti di scaricar la conscientia; Se Gaio è debitor a Titio 100. scudi, per lasciarne alla Chiesa 100. mille non hà sodistatto in conto alcuno. Resta vn altro caso, quando vn hauesse debito con persona, che fosse morta, & non haueise herede alcuno. Ne in questo caso si può scaricar la conscientia in questo modo. Perche si come il sisco succede per le ragioni comuni nelli beni di quelli che non hanno altro herede, & che sono conosciuti essi, cosi in questo credito succede il fisco se bene fosse secreto, & per tanto non sodisfarà alla sua conscientia il restatore con lasciar alla Chiesa, quello, che debbe esser del sisco.

Vno dirà vi è pur caso, quando il creditore è incerto, che all'hora fe può l'asciare alla Chiesa: prima non bisogna ingannarsi di questa incertezza, perche spessissimo auuiene, che l'huomo, il quale è poco inchinato à rendere di chi debbe, & parendoli esferne padrone, se ne dispone in qualche modo, si forma l'incertezza; mà bisogna, che si incerto doppo vna diligente, & debita inquisitione, poi quando sarà cosi, chi l'impedirà di disporre a fauor della Chiesa? disponga col nome di Dio, la legge non lo prohibisce, può lasciar lo stabile alla. Chiefa; doppo dui anni ella ò impetrerà licenza di ritenerlo, ò lo venderà & del prezzo farà secondo il suo piacere. Ma dirà il Giusti colui non vuole lasciar se non con conditione, che la cosa stabile resti in perpetuo alla Chiesa. Se quella è restitutione di obligo & scarico di conscienza, & colui non la vuol far se non a suo modo, quello è va mal'huomo, & non è contrito, & non è mosso dallo Spirito Santo. La onde non bisogna mascherar li nostri appettiti con dire, che gli huomini non potranno scaricar la sua conscientia, guardiamo pur, che non trouiamo modi di fare, che essi à ponto in quelli vltimi sospiri la incarichino di piu, che se carica non può alleuiarsi se non col rendere alli proprij creditori, & non ad altri: Dio è padrone del tutto, & è anco al suo Santo seruitio qualunque cosa sij data à chi si debbe, & non quella sola, che è data alli Clerici.

Bouio. Fogl. 24. Imperoche certa cosa è. funt 96.d. Epist. 187

Ecimoterzo argomento. Numera alcune opere del carico Pastorale, & dice queste sole essere state effercitate da S. Pietro, dalli Santi Martire suoi succesfori & dalli fanti Confessori ancora, che sono succeduti di tempo in tempo, non in quel modo, che le tembre succedono alla luce.

Rifposta. Non le numera tuete queste opere, che pi manca trà le altre scommunicare i Cap. Duo Principi, quando bifogna; che Sauto. Ambrofto fu fantissimo Consessore, e scomunico Theodofio Imperatore, S. Innocentio Paya Arcadio, & S. Agostino Bonifacio Capitano dell'esercità di Honorio per bauer fatto prendere vno sceleratissimo buovet. edit. mo suo suddita in Chiesa. Et che hauerebbe fatto, se costui hanesse posto le mani nelle persone Steffe de Sacerdoti a Dio consecrati con altra, & più sansa consecratione, che non sono le mura inanimate, es altari delle Chiefe? Et pur quefto si grande huomo presso l'imperatore sibico obedi er obie se perdono. Eccoju tra le altre ape re del carico Bafturala il diffendere la immunità di S. Chiefa, er punire con pene ecclesialtistic i niolatori di essa effercitata da Agostino Confessore Santo, il quale successe a gli Apostoliznon come le tenebre alla luce; che veggo io bene qui mordisi dall Autore, i prefenti Pastorise fe parla dell'autorità lorose voglia dire che è cefsata,come cessa la luce al venir delle tenebre, è apertissima heresia; & se parla della bonta, uon si può stufare, che non stagrande temerità

Riprende

Riprende il Padre Bouio in questa longa risposta Maestro Paolo. che facendo raccoglimento delle cose, nelle quali stà la somma del Fulgentio. carico pastorale n'habbia tralasciate suori due, che gli paiono principalissime, la prima è di scommunicar li Principi, la seconda trasseria li Regni, & Imperij. Alla prima oppositione, à me parebbe, che il luogo kello di Maestro Paolo, riueduto meglio da Vostra Paternità, vi potrebbe chiarire, prima perche parla espressamente delli officij es-Cercitari da San Pietro, & dalli Santi Martiri, & confessori suoi succoffori, ad edificatione della Chiesa Santa; & se poneua lo scommunicar li Principi, haucua forsi timore, che gli fosse rinfacciaro; che ne San Pietronèli Santi Martiri, & confessori si leggono hauer scommunicati Principi, anzi Santo Agostino in particolare, chiama sacrilega la scommunica fulminata contra quello, che habet sociam multitudinem, & anco perche, quando si è venuto à tali essecutioni, sono nella Chiefa di Dio successi tanti danni, & spirituali, & temporali, che facilmente poteua elser ripreso, che lodasse opera senza saper mostrar, che non folse in distruttione, ma in edificatione, però si è cotentato poner li conosciuti da tutti in edificatione. Vn'altra cosa m'occorre dir ab Padre Bouio, che lo scommunicar li Principi, ò stima, che si possa fare per la corretione delli delitti, che iscludono dal Regno di Dio, ò per altro interesse. Se in questo secondo modo, chi non vede, che subito era detto, che parlasse contro l'institutione di Christo, è di San Paolo? Se per correttione, mi marauiglio, che'l Padre Bouio habbia ardir di dire, che Maestro Paolo l'habbi tralasciato; poiche dice cos: esser la fomma del carico pastorale la predicatione del Vangelio, le Sante ammonitioni, & instruttioni delli costumi Christiani, il ministerio delli Santissimi Sacramenti, la cura delli poueri, la correttione delli delitti, che escludono dal Regno di Dio: ecco la quà Padre Bouio, se mò vi dolete, che voleste, che Maestro Paolo nominasse in particolareli Principi, date di ciò la colpa alla modestia di Maestro Paolo, che de Principi parla, come al suo Stato comiene, & alla grandezza vostra, à cui parlandosi di correttione, parea basso soggetto parlar di altro, che di Imperatori,& Principi,& in vece di correttione di delitti,come vsa Maestro Paolo, voi dite: ni manca tra le altre; scommunicar i Principi: veramente non vi si conuiene torla con altri, che có Principi: Mà circa le historie particolari, che in questo luogo adducete P. Bouio M. Paolo hà questa difficultà: Che Theodosio Imperatore facesse penitéza, & in publico per il delitto del Massacro di Salonichi, lo dicono & Santo Agostino de Ciu. Dei, & gli historici Ecclesiastici, & non è da dubitarne, che Santo Ambrosio l'auertisse di questo suo debito, & perciò l'escludesse

escludesse della Santa Communione del Corpo, & Sangue di Nostro Signore; lo dicono anco alcuni di essi; se questa fosse la scomunica d'adello, non contradice, solo desidera dal Padre Bouio la risolutione. come per vn delitto passato, senza ammonitione, si possi scommunicaret non dico dichiarar scommunicato, vno, che sia incorso nel Canone) mà dico scommunicare vno, che habbia commesso vn delitto, che non sia prohibito sotto pena di scommunica, & non ci sia rimedio al fatto: Di più farà gratta dire appresso, se vn Vescouo può scommunicar dui anni doppo vno, che non sij suo suddito, nè per nascimento, nè per domicilio, per vn delitto commesso da lui altroue dui anni prima, quando gli occorra pallar per la sua Città , perche Theodosio natino di Spagna, habitante in Constantinopoli commesse il Massacro in Salonichi, Theodosio II, & Cynegio Coss. & venne alla guerra contro Massimo, & lo superò in Aquileia, & doppo gionti li si liuoli sani in quel luogo, riceuè il Santissimo Sacramento, per testimonio di Santo Ambrosio nel suo epitafio, & l'anno seguente andò à Roma, Timasio, & Promoto Coss. & l'altro seguente doppo Valentiniano Augusto IIII. & Neoterio Coss. andò à Milano, quando vien detto, che Santo Ambrosio lo scommunicasse, & doppo l'hauer risoluto queste difficultà, lo prega anco dire; perche San Damaso, Essendo Papa, non fece questo vílicio, quando Theodosio passò per Roma, perche pare, che più conuenisse à lui, che à Sant'Ambrosic queste difficoltà, sò, che saranno facili da risoluere à persona di tanta dottrina, però gliele propongo. Si communicò in Aquileia per testimonio di Santo Ambrosio, passò à Roma, & poi à Milano, doue auenne questo caso.

Di quello, che di Santo Innocentio dice (se pur su vero) che scommunicosse Archadio, su sola prinatione della Communione del Santissimo Sacramento, che così parla l'Epistola di Innocentio ad esso Arcadio: Nices. l. 13. c. 34. Ego minimus, & peccator, cui thronus magni Apostoli Petri subditus est, segrego, & reijcio te, & illam a perceptione im maculatori Misteriorum Christi Dei Nostri; Episcopum etiam omnem, aut Clericum Ordinis Santia Dei Ecclesia, qui administrare, aut exhibere ca vobis ausus suerit, ab ea hora, qua prasentes vinculi mei legeritis litteras, dignitate sua excidisse decerno: Et hò detto (se pur su vero) per qualche dubbio, che vi è, se questa Epistola sia sormata in quel tempo già cinquecento anni, quando molte Scritture sono state finte, sotto nome di Scrittori Ecclesiastici più antichi; & perche Sozomeno, che riferisce molto particolarmete tutte le cose auuenute per l'essilio di Chrisostomo, alcune cose dice, per le quali rende assa dubbia questa parte: per ilche io non la approuarò snè riprouarò totalmente, mà resti per hora

al

al luogo suo: quello, che per terza proua adduce di Bonifacio, scom municato da Sant'Agostino, io desiderarei vederlo comprobato bene.Perche si portano Epistole di detto Bonifacio ad Agostino, & queste sono dello stile totalmente di quelle di Agostino à Bonifacio, con molta marauiglia, che vno di Thracia, & l'altro d'Africa, vno tanto eloquente, & dotto, l'altro di sola professione soldato, habbino stile, che il mio non è piu timile al mio. Mà fà maggior difficoltà: doue si ritrouaua questo Bonifacio, nel tempo, che si dice successo il caso dello scelerato preso in Chiesarin hipone, ò altrouerse altroue, come San t'Agostino scomunica, & ordina, che non si riceua l'oblatione della fa miglia d'vno, che no è sotto la sua cura? Ma se è in Hippone, che vuol dire Epistola, & risposta dell'vno all'altro in questo fatto? che ambedue queste Epistole, & tutte due d'vn stile vi sono. Per l'Epistola settàta di Agostino è cosa certa, che Bonifacio non haucua famiglia in Hip pone, mà forse in Carthagine,& che haueua fatto battezzare la figlia, & le serue all'Arriana, & oltre la moglie, teneua molte concubine: onde è verisimile, che per queste cause Sant'Agostino l'hauerebbe scommunicato, se fosse stato suo suddito: Io molto volontieri confirmare i quel fatto di Agostino, ma dubito, che mi sij imputato, che mi vaglia di Scritture falle, perche le occasioni presenti, & lo scriuere della voftra parte(gli sia per auiso Padre Bouio) hà risuegliato à cercar molte cose, che non si pensauano. Per questo altro rispetto Maestro Paolo non hà posto fra li carichi Pastorali essercitati da San Pietro, & da Santi Pontefici, Martiri, & Confellori lo scommunicar de Principi, & hà riferiti quelli, oue non teneua tali difficoltà, & questo col nome generale di correttione. Ma quello, che aggionse Maestro Paolo, che li Santi Martiri sono succeduti di tempo in tempo non come tenebre alla luce, non sò già, perche lo riprenda il Bo.poiche non douerebbe hauer per male questa lode data à quei Gloriosi Santi, che di quà poi ne segua, che li presenti della nostra età non sieno tali, Maestro Paolo non lo dice, mà il Padre Bouio caua tal consequenza, non sò perche ragione si debbia pigliar la lode delli passati, per ingiuria delli presenti.

Douens anco, se volea numerare tutte le opere del carico Pastorale, far mentione dello transserire de gli Imperis d'Oriente in Occidente, ha bilitare, & inhabilitare alli Regni, instituire, & destituire i Rè; che anco questo possono fare i supremi Vicaris di Christo in terra, quando ciò bisogni per conservatione della Fede, & religione Christiana; & l'hanno fatto, quando è venuta l'occasione, & habauuto effetto, & estato ciò riceuuto, & approvato da tutta la Christianità; & la eletti one legitima, & potestà del maggior Principe, che in essa fia, ha bauuto ori-

Boulo. Veggasi il Peregr.dc Iur. Fisc. li.1. tit. 2. gme dalla autorità. E ordinatione Pontificia, & si fonda sopra di quella. Dalche si paò vedere la potestà, che il supremo Pastore di santa Chiesa ha ancora sopra le cose temporali, quando così conuenga per il bene della religione di adoprarla, che si dicano, & garrifeano gli heretici. & altri nimici di santa Chiesa.

Fulgentio.

La seconda cosa, che dice il Padre Bouio esser stata trasacciata da Maestro Paolo tra li carichi Pastorali, è il trasferir de gl'Imperij, habi litar, & inhabilitar alli Regni, instituire, & destituire i Re: alche dico due cose, vna mia, l'altra di Maestro Paolo: quanto à me dico, che hà torto il Padre Bouio, poiche Maestro Paolo hà ragionato delli carichi ellercitati da San Pietro, & dalli suoi Successori Santi Martiri, & Confessori, delli quali, se dicena quello, che vorrebbe il Padre Bonio, non si potena prouare; & egli, che nelle cose tanto chiare, gli dà fi spesse mentite, che haurebbe fatto in vna manisestamente salsa? Mà Maestro Paolo dice, non hauer fatto mentione del trasferir gli Imperij, perche non hà ancora trouato, che Carlo Magno doppo creato.& coronato Imperatore, habbia acquistato pur vn palmo di terra, che fosse dell'Imperio, qual non hauesse prima; & perche se gli attrauersa l'accordo che fece con Niceforo Imperatore di Constantinopoli. Quanto alla' potestà di habilitar, & inhabilitar alli Regni, & instituirs & destituir li Rè, sà benissimo, che da cinquecento, e cinquanta anmi in quà, molti sono stati prinati, sà le cose successe di Henrico Quarto, Henrico Quinto, Federico Primo, Filippo, Otthone Quarto, Federico Secondo, Lodouico Bauaro. Sa la prinatione di Filippo Bello di Francia, & l'institutione in luogo suo di Alberto di Austria. Sà la prinatione di Pietro Rè di Aragona, & l'institutione di Carlo di Francia: Sà la privatione di Henrico Ottavo d'Inghilterra, & Elifabetta sua siglia, sà anco delli più recenti, & molto più delli nominati: Mà non hà ardito dir alcuna di queste cose, non li parendo hauer ancora trouato, che habbino hauuto effetto, ò essecutione, che gli pareua obiettione molto grande, & dubitana anco di dar scandalo à molte anime Christiane, che da queste parole prendono mala edificatione, & perehe non vedeua corrispondere gli essempij anteriori:che quado Christo conuersò in Terra, Tiberio, & Herode furono cattiui Principi, & il Padre di questo, che vecise li bambini Innocenti, vien deriso dalla Santa Chiesa: Hostis Herodes impie, Christum venire quid times, non eripit mortalia, qui regna dat Cælestia; & quell'Herode di chi prima parlauamo, fece morir Giouanni Battista, nè per vna tal scelerarezza,che da seicento anni in quà nissun Principe Christiano nè hà commessa vna pari, fù da Christo privato del Regno: & sino à Constantino, surono molti scelerati Imperatori, nè li Apostoli, ò li Santi seguenti, trat torno

romo questa loro destitutione, mà di questi si può passare, che non furono loggetti alla Chiefa, eccetto, Herode. De' Principi Christiani Constanzo figlio di Constantino fu vn mal'Arriano, Giuliano si sa, perche si chiami Apostata, Valente su Arriano, & perseguitò li Catolini. In Italia Theodorico, & quali tutti li Rè leguenti Gothi furono Arriani, & parte delli Rè Longobardi, che seguirno doppo. Nillan però delli Santi Pontifici di que' tempi truccò di deltituirli. Parena anco à Maestro Paolo necessario prima di metrer questo tra li carichi Pastorali, leggere con diligenza il luogo di Gieremia, capire 17. Hec dicit Dominus exercituum Deus Israel : hec dicetis ad Dominos veftros : Ego feci terram, & homines , & iumenta , que sunt super faciem terresin fortitudine magna, & in brachio meo extento. O dedi tam ei, qui plawait in obulis meis, & mune itaque ego dedi omnes terras iftus in manu Niebnehodonosor Regis Babylonis serni mei, infuper, & bestias agri dedi ei, ret Permiant illi, & fernient ei omnes gentes, & filio eius, & filio fily blus, donto veniat tempus terra eius, & ipsius, & servient ei gentes multa, & Reges mugni, gens autem, & Regnum, quod non feruierit Nabuchodonosor Regi Babylonis, & quicumque non curnauerit collum suum sub iugo Regis Babyboms, in gladio, & in fame, & in peste, visitabo super gentem illum, ait Dominus, donec consumam vos in manu eius . Vos ergo nolice audire prophetas vestros, & duinos, & somniacores, & augures, & malesicos, qui dicunt vobis:nonseruietis Regi Babylonis, qui mendacium prophetant vobis, ve longe vos factant de terra vestra, & eifciant vos, & perentis. Porro qui subiece-Vit verticem sub iugo Regis Babylonis, & servierit ei, dimittam eum in terram faam, dieit Dominus, & coler eam, & habitabit in ea. Et Dan. 1. Sit nomen Domini benedictum, a saculo, & vsque in saculum, quia faptentia, & fortitudo eius sunt, & ipse mutat tempora, & atates, transfert regnu, 'atque constituit. Et piu sotto. Tu Rex Regum es & Deus Celi Regnum., & fortitudinem, & Imperium, & gloriam dedit tibi, & omnia in quibus habitant fily hommum, & bestie agri, volucres quoque cali dedit in manu tua, of sub ditione tua universa constituit. Quando hauera imparate le rispofte à queste cose successe, & Scritture Divine allegate, & altre tose, che li paiono necellarie di risoluere prima, numerara quello, che volete tra li carichi Pastotali . Hà hauuto ancora vn rispetto assai considerabile, che l'hà spauentato da ciò fare, perche del 1 561. Ioan. Tanquerel Bacciglier in Theologia, tenne conclusione in Parigi nel Colle gio di Sorbona tra loro Dottori, che il Papa può deponere il Re, & accusato per Aresto del Parlamento, nelquale vi era anco lo Stato de Ecclesiastici, su condennato à ritrattarsi, & à farne omenda Honorabile. Quì

226

Bouio. Fogl. 24. La gloria di Dio.

V i poi segue questo autore narrando molte opere buone, er tra le altre quelle della carità, & di queste, dice, chiederà Iddio conto, non del castigare i scelerati, à lasciare, che i laici habbiano la sua parte de i beni, come che queste non fiano opere male. Risposta.

Supra fol. 13.

Quì si scorda questo Dottore della sua stessa dottrina, che di sopra apportò d'Aristotele, or di tutti i Teologi, cioè che la bonta dell'attione non si piglia dall'oggetto solo, ma anco della integrità di tutte le sue circonstanze. Dalla quale do ttrina ne fegue, che queste opere, che dice, sono pur male, er ne chiederd conto Iddio, perche manca loro vna necessaria circostanza, cioè che si fanno da chi non può con ragione farle.

gno.

Fulgentio. Qui prego il Lettore dar vn'occhiata alle Considerationi di Macstro Paolo, si per vedere molte cose degne, & da lui dette molto à proposito, come anco per conoscere, come il Padre Bouio non l'hà vo lute intendere, & le porta tutte fuori del suo senso, onde non parerà marauiglia, se chi vuole intendere male, si induca poi à risponder peg gio. Maestro Paolo porta le parole del Pontefice, continenti la ragione, perche si muoua à scommunicar la Republica, & sono queste, che non vuole, che nel giorno del giudicio Christo gli dimandi ragione d'hauer lasciato offenderela libertà Ecclessastica.] Risponde Maestro Paolo à questa ragione, esfer da temere, che Christo dimandi ragione delle opere della pietà Christiana . Efuriui enim , & non dedistis, &c. Et non si deue temere, che dimandi ragione, perche si leuata la licenzadi offendere il prossimo, &c. Il Padre Bouio dissimulato questo, peruerte il senso, & fà dir à Maestro Paolo, che Dio non chiederà ragione alli Principi di hauer castigati li scelerati, & conseruati li benine suoi laici, entrando in disputa, se il castigare gli Ecclesiastici si opera mala ex circumstantia, per difetto di auttorità. Di questo non sa à proposito parlare. A voi si dice, attendete ad esequire quello, di che Chri sto hà detto, che vi vuol dimandar conto, & non temete, che vi debbi giudicare, se hauerete lasciata la sua parte de beni à laici, & se non hauerete impedito il castigo, di chi lo merita: Imperoche per tal cause non temono offendere Dio li Principi, che veggono esser necessario, ciò fare, per conservatione della tranquillità publica, & che per confuetudine immemorabile legitimamente principiata, & mai interrotta,l'hanno sino al presente essercitato.

P Assa alla fine l'Autore a dire, che non habbiamo a credere, che le orationi de più ruchi, e meglio agiati ecclesiastici, siano per piegar maggiorme me la Bouio. Ha biso- Maestadiuina.

Risposta. Al che dico, che queste cose sono impertinente, che il maggiore, ò minor merito delle

delle orationi si pesa dalla maggiore, ò minor charità, & diuotione, non dalle ricchezze, à pouert d. & questa è cosa certa, che non ostano le ricchezze alla santità, che il glorioso Patriarca de Monaci Occidentali S. Benedetto hebbe nella sua religio ne sin dal suo principio grandissime ricchezze, & vi hebbe insieme innumerabili santissimi Monaci;& che nella santa Chiesa, quale è quella Regina del Salmo Circumdata varietate, sta benc, che ve ne siano di tutte le sorti, e de poueri, & de ric- Psal. 44. chi con diuersi fini, & instituti tutti buoni, & santi.

Questo ancora hà il difetto sopradetto, imperoche si risponde nel- Fulgentie. le Considerationi ad vn'altra ragione, quale il Breue delli diece Decembre tocca, che [lasciando la Republica a gli Ecclesiastici facoltà li bera di acquistar beni stabili, & conseruando le immunità Ecclesiastiche, questi pregheranno piu per la Republica, & così ottimamente fuggirà ella Republica quelli incommodi, che tanto s'affatica di schiuare dalli suoi inimici: Rispode Maestro Paolo à questa ragione, che non conclude, perche l'hauer piu, ò manco di beni temporali, non fa, che le orationi sieno ò piu, ò meno accette; anzi piu tosto si vede, che crescendo le facoltà, manca la sollecitudine di pregare Dio, & la diuotione, & la charità. Non veggo, che il Bouio dica in contrario: à me par vedere ambedue conformi, che le ricchezze maggiori, ò minori, sono impertinenti al merito delle orationi. Dunque per hauer piu gli Ecclesiastici, non faranno con l'oratione, che piu facilmente la Republica resista à suoi nemici. Non doueua già, per parer mio, tacer Maestro Paolo, che questa ragione conclude insieme questo di piu, cioè che conseruando la Republica li beni delli laici in loro, pregheranno Dio per la felicità della Republica sopra li suoi inimici, le orationi de quali saranno accette alla Maestà Diuina, quando resignaranno il tutto al beneplacito della sua Santa volontà. Ma per fine di questa parte, hà voluto il Padre Bouio far la chiusura con due cose falte,& ingiuriofe, l'vna che San Benedetto Patriarca de Monaci, hanesse dal suo principio nella sua Religione grandissime ricchezze. ¥na biastema contro quel Gloriosissimo Santo, che viueua con li suoi Monaci in gran pouertà,& delle fatiche delle sue mani,& si sono dop poi acquistate le ricchezze. L'altra, che la Santa Chiesa, Regina de-Icritta del Salmo 44. Circundata varietate, intende la congregatione de Chierici. Questo si Padre Bouio è corromper la Scrittura: la Chiesa cioè l'universal congregatione di tutti li fideli d'ogni luogo, & d'ogni tempo, che è sposa di Christo, è quella Regina; & quella varietà di cui è circondata, è varietà di virtù, & buone opere, di lingue, & popoli, ità alla destra, perche gli dirà Christo: Venite benedicti; Di-

Digitized by Google

cono Agostino, e gli altri Padri, ĉe voi hauete loritchezzo Spirituali; li meriti, & opere Sante convertite in tante ricchenze torrene, & mon dane: & la Chiesa diffusa per tutto il Mondo, in tanti secoli, rishema à voi in questo tempo.

QVARTA PARTE,

Del giudicare, & punire gli Ecclesiastici.

Bouie. Fogl. 25. Ma ètem Fogl. 26.

tudine.

📉 Op o bauer dette alcune cose narrando il satto , & pretendendo di nullità per mancamento della ciratione, alche risponderemo a suo luogo; comincia difendere, che la Rep. V eneta possa giustamente giudicare, & puni-

re le persone Ecclesiastiche

Prime argomento. Perche', dice, la Rep. dal fue nescimento ba riconuso da Dia l'anteried de punine qualumque delinquente, onde tiene per indubitata la dottrina Di consuede Theologi, er migliori Campnifii, che l'effentione de gli Ecclesiastici dal foro secolarene i delitti contra le leggi ciuli non sia de iure dininosma sia per prinilegio de i Principi secolari, il qual privilegio non habbia la Rep. mai almeno ne casi gravi co cello, & che però in questi casi non habbiano nel suo stato gli Ecclesiastici estentione alcuna.

> Risposta. Qui si dicono molte falsità. & la prima è, che questu sa opinione de Theologisil che cost affolutamente dice l'autore, come se fosse commune a tutti lore, il dire, che nde minumisà non fia de ture divino. Et pune anco per questa primo punto (che.o di quell'altro fe sia per privilegio de Principi secolari, ò per propria autorità pontificia diremo più ballo) cioè che non sia de iure divino molto pochi fe ne possono addurre, er non di dinersi tempi, or paesi, ma tutti moderni, d'ona sola natione, arzi per il più discepoli l'uno dell'altro, Medina, Vittoria, Soto, Ledesma, e Bannes; che però hauendolo l'ono tolto come di pesò dall'altro non fanno numero, & si bamo a firmare, come je fosse vn Dottor folo.

Fulgentio.

Questo modo di parlare nel quale si dicono molte faisità : si ri-🏂 (ponder) in prone, rimettendo al giudicio del Lettore il giъ dicare chi hanerà detto il vero, e il fallo: il primo detto di Mactio Paolo è, che l'essentione de Chierici, dal Fore Secolare, ne' delitti ciuili, secondo l'opinione de Theologi, & de megliori Canonisti, non è de inre divino: dice il Bouio, che per questa senvencia molto pechi se me polfono addurre. E ben cola certa, che delli quoliti vecchi più numero de Dottori trattano, che delli noni, di milim dubbio è, che non ci in il primo, che lo peoponesse, doppo il quale nassono lo diuerse sententie, che si disputano; & il numero delli Autrori che ne trattino è maggior, à minore, secondo la quantità del tempo, nel quale la quefirone è ffata proposta; chi vuol dubinare, che in quosta materia non s ponno

anno allegare li Dottori nel numero, che nelle altre? non trousnelosse alli antichi trattata; perche ellando le Scritture chiarissime, & las orrina communissimade Padri Santi che gli Apostoli S. Paolo, & S. 'ietro fanno loggetti tutti li fideli nelle gole temporali alle potellà ecolari a & vedendo le leggi delle immunità tanto chiare di rempo in ampo concedute da' Principi, & da Chierici riconosciute in gratie; on hebbero, che trattar dital questione, ne pensorono, che dopo haer imperrati questi prinilegij, si douelle ariuar à contender, le fosseo de iure divino. Li Giurisconfulti, hauendo preso quel di Gratiao, che ius divinumin lege, de in Enangelio, continetur, tutto quello, che rouauano nella Scrittura divina le ben pertinente al ius divino Moaico, dissero esser de iure divino assolutamente: cosi non si ritrouerà aluno di loro, che non dica le decime esser de iure divino, & il medesimo licono di diuerse pene à certi delitti constituite da Dio, mentre quel estamento era in vigore, non di stinguendo le cose perperue dalle vacuate per la morte di Christo. Mà alcuni passati più innanzi, dounque vedeuano poter tirar vn passo della scrittura, concludeua-10, che quello fosse de iure diuina, porterò questo solo, che Bartolo Dottore da poner senza dubio nel supremo luogo tra loro, dice esser le iure diumo, che l'Imperatore sia Signore di tutto il Mondo, perche è eritro, existendictum à Cafare Auguston pe describeres ur minersus orbis : rosi da quel luogo del 47 della Genesi alcuni di loro hanno detto, che a elsentione di beni si de inte diving, & per il Salmo: nolite tengere Thristos meos, & altri talische parlano tanto di questo quanto delli Rè lel Perù, hanno concluso la essentione delle persone esser de iure diino. Delle quali opinioni li Theologi non hanno haureo pensiero, mà rome conueniua alla carità, hanno interpretano le parole della Scrittu :a sanamente, & secondo la vera dottrina Theologica, & de' Santi Padri, & insieme espose piamente qualche parote, che dalli Ginrisconsulti fossero viare suori della loro prosessione, che non è parlare la pere divino; sino che non sono ancora 180. annis che l'adulatione, ec 'interesse promosego il questo nella meste di qualche giurisconsulo, fasto in vna notte Theologo, ponendo dubbio in quel che era chia-: Li Theologi, non hauendo veduto pur vn luogo folo, che dallal scrictura Sacra si potolee tirare à tal lentenza, mà apertissimi in conratio, le fono opposti, & hanno scritto , che non sia de iure divina, mà per privilegij: che in vero, non & può dis cola più alsurda apprelso vn Cheologo, che voler far vna cola de iure divino, la qualo non habbi fonlamento nella legge divina naturale, ò nella Sacra Screttura, ò divine raditioni: Mà alcuni volendo col suo parlate dan sodisfuttione ad vna

parte, & all'altra, & insieme dir la verità, credendo di leuar le contese, inuentarono vn modo di farlo, & dissero, che essendoci vna sorte di cause spirituali, le quali trattano della Fede, & delli Sacramenti, & che concernono gli officij da Christo instituiti, delle quali il magistrato secolare, come magistrato non può hauer cognitione, ne potestà di sorte alcuna, nelle quali assolutamente li Chierici sono esenti de iure diuino dal Foro secolare; altre cause sono veramente temporali nelle quali li Principi per riueren za dell'Ordine Ecclesiastico hanno concessi priuilegij, ouero li Concilij, & Pontifici con l'assenso & volontà delli Principi, per meglio ordinar la disciplina, hanno assonte al Foro Ecclesiastico: per leuare la disputa questi dottori coposero insieme que sti duo generi, & hanno di ambidua congionti insieme detto collettiuamente, che la essentione viene dalla legge diuina, dalle costitutioni Ecclesiastiche, & dalli privilegij de gli Imperatori, la qual sentenza, si come è falsissima, & cotradittoria, se tu dirai che tutte le parti della essétione vengono da tutte le leggi nominate, cosi è verissima, se à ciascu na parte della essetione applicarai la sua causa, di onde viene; Si come se io dirò, che hò l'essere, et la disciplina dal Padre, & dal Maestro; m non intenderai, che habbia ambedue queste, da ambiduo, mà farai la di stributione, come couiene, cioè, che ho l'essere dal Padre, & la disciplina dal Maestro: così la essentione de gli Ecclesiastici nelle cose Spirituali,& temporali viene dalla legge Diuina,& dalli Priuilegij de'Prin cipi; si che dalla legge Diuina viene solo quello, che tocca lo Spirituale, & dalli Privilegij de' Principi quello, che tocca il temporale. Et con tal distributione s'intendono i luoghi delli Concili, Lateranense, & Tridentino, quali dicono le essentioni Ecclesiastiche hauer origine dall'institutione Diuina, & essere instituite dalli Canoni: perche Te così non si douesse intendere, sarebbe vna biastema contra la Macstà Diuina il dire, che vna cosa instituita da lui, fosse anco instituita da qual si voglia potestà humana, come se vn dicesse, il Battesmo, l'Eucharistia sono instituite da Christo, & dalla Chiesa: Dio guardi tal parole, Christo solo l'hà instituite; mà chi dirà, la Messa è instituita da Christo, & dalla Chiesa, non dirà male, perche quanto all'Euchatistia, è da Christo, quanto alle cerimonie de' vestimenti, lumi, &c.è dalla Chiesa; cosi la essentione de gli Ecclesiastici si può dir che viene dalla legge Diuina, & humana, perche quanto alle cose Spirituali, viene da Christo, quanto alle Temporali, dalli Prinilegij de' Concilij, Pontifici, ò Principi, respettiuamente. Mà questo modo di patlar distributiuo, in questi tempi è abusato, & portato in senso collettiuo: ilche per sempre il Lettore douerà hauere innanzi gli occhi, per

ion esser ingannato dalli nuoui Anabatisti, che leuano le Politic intituite da Dio: Mà certo si doueua contentar il Padre Bouio di haier di fopra trattati li Legisti da Mercenarij, & bugiardi, senza anco juì dar si brutta nota à' Theologi più celebri tra li Moderni; Medina, /ittoria , Soto, Ledesma, Bannes, & nella fondatissima Schola di San l'omaso i più nominati, quasi che gregariamente, l'vno seguendo l'alro, senza considerar, quel'che dicessero, si debbono stimar per vn Dottor folo. Doueua pur almeno ponerci anco in questo numero Sano Agostino, San Giouanni Chrisostomo, Origene, con tanti Santi Pari, & anco il Bellarmino prima, che fosse Cardinale; alli quali, veremo quello, che poco di fotto saprà opporre il Bouio; mà acciò che egga il Lettore quanto questo parere frà Theologi sia commune, loppo che è mosso il quesito, è bene, che auertisca, che quelli di loro, he conformandosi alli tempi, vogliono seguir l'altra opinione; non rdiscono farlo, senza farne scusa, nel che mi basterà allegare vn Molernissimo Padre Giesuira, Azor, quale, inchinando nell'opinion 'alcuni Canonisti, non tenendo però apertamente esser de iure Diui-10, mà cum ratione naturali, & cum iure canonico, & Diuino maxime conruere: Fà questa scusa; Nec est, quod quispiam miretur, me aliae heologum, Canonici iuris Doctorum potius, quam Theologorum in hac par e sententiam ampletti; Le quali parole, essendo le precise di Maestro aolo, la censura del Bouio tocca ambidua con tutto, che più à basso, z lodi quel Dottore, & si serua di lui nell'istesso proposito.

C . Tomaso in vir luogo sopra il cap . 1 3. ad Ro. le Et. 1. dice l'vnoscio che habbia- Bonie. no gli Ecclesiastici l'essentione per concessione de Principi, ma non però nega l'ltro, an zi accenna, che sia de iure diuino naturali, perche soggiunge: quod quidem equitatem naturalem habet . oltre che non vale l'argomento dall'esentione da i ributi della quale parla S.Tomaso à quella delle persone stesse Ecclesiastiche, essen 'o le persone di molto più degna consecratione consecrate a Dio, che i beni loro, cone nota Soto . & potendo un Principe essere s ggetto ad un'altro quanto al dargli Soto in 4. ributosma non quanto alla persona. Ma l'istesso S.Tomaso doue questa materia. d. 25.9.2. ratto ex prosesso che da tali luoghi si hà da far giudicio della mente de gli autori) ar. 2. ico nel libro 3 de regimine Principum, c. 10. tiene che fia de nire divino. Ne dall'intica firma credenza con laquale quel libro sempre è stito stimato di S. Tomaso, 'eutamo lasciaret rimouere ver quell'argomento che alcuni fannoscioès he in quell' puscillo si racconta vua historia di cosa che successe doppo la morte di S. Tomaso. erche auanti la stampa ne i libri manuscritti scrinena alcuno, & bene spesso quelo Steßo che hauena scritto il libro, vi scrineua, dico, il cuna addittione, ò notatione, male, poi nel riscrivere, ò stampare di quei libri per m avertenza è stata stesa insiene co'l testo, come so fosse testo dell'Autore Questo è stato annotato esere successo n molti altri libri, & facilissimamente può essere successo in questo. Nella

232 "Nella prefente allegatione di S. Thomato, il quale ripreffamene nel luogo, che il Bouio lo cita dice per la nostra sententia, vorrebbe pur trouatui qualche confiifione: & la prima cofa, che dice è, che habbiano gli Ecclesiastici l'essentione per concessione de l'esncipi. Padre Bouio voi corrompete il testo, S. Thomalo non dice per concessione, mà dice per privilegio: perche, se bene non nego to, che l'ilesso possi fignificare concessione; che printlegio, qualch vno potrebbe poi cauillarci fopra, & esponer la concessione per dichiaratione, come nocenna il Padre Bouio hauer disfegno di fare: perche dicendo, che S. Thomaso concede l'vno, & non nega l'altro, vette, che portando sa parola printiegio, ne segue per necessità, che, se hanno questa estentione li Chierici per priuilegio de Principi, adonque non ture diamo, perche nemo possidet duobas titulis contratiis. Che io habbi vna cola per ragion fliuina, & che la riconosca da altri in gratia; è contradittione, & l'uno esclude l'altro, & s'hà ben da douero qui seotdato il Padre Bouio, del la sua dottrina; portata di sopra a c. 1 o.& di sotto in questa parte à 72. doue pretende prouare, che la Republica non possi hauter per rugione del suo Dominio soprano auttorità di giudicar gli Ecclefiastici, hamendoloper prinilegij Pontificij, & quel Padre Boulo, che non concede poter flar infreme ragione propria, & prinifegio Pontificio, quà Vuole, che stiano insieme, ragion dinitra, & privilegi, de Principi: il fecondo subterfugio; che accenni S. Thom. il ins divinim naturale, perche dice: quod quidem aquitatem naturalem habet : babet aquitatem maturalem, ergo est de iure dinino? tutte le cose Padre Bouio faressimo de inre divino. Che vno lassi la sua facoltà ad vn suo fratello, & non ad estranei, questo habet aquitatem naturalem; Mà il cauarne poi adonque è obligato iure divino, non si concede: Il dare elemosina ad vn ponero fuori di necessità shabet aquitatem naturalem, ergo est de iure dinino? non segue. Ma voi sate vn'altra consequenza che non sarebbe mai San Thom. & è questa, la esentione de beni Ecclesiastici, accioche possino li ministri attender meglio al culto divino, habet aquitatem naturalem, adonque la esentione de gli Ecclesiastici delinquenti, habet aquite tem naturalem? estrauagante consequenza dalli beni, che sono cose indifferenti di sua natura, & possono essere vsati in seruitio diuino, passare alli delitti, che sono contro Dio, nemai si possono indrizzarea lui. Ma che dirà quà il Lettore sopra la sodezza de sondamenti, che hà il Padre Bouio por fondar questa conchiusione, che la esentione de beni delli Ecclesiastici sia de inre diulno, petche babes uquicatem naturalem ? ogni giusta legige humana : habet equitatem naturalem,ergo omnis lex bumana qua sit insta est de iure dinino? non si concede. La cerza fuga

fuga è, che S. Thomaso parla delle esentioni da ittibuti, & non vale dice il Bouio l'argomento da questa all'est entione delle persone: à questo io replico, che se non vale l'argomento da beni alle persone, stando nella dottrina di S. Thomaso, è vero perche non si potrà conchiudere, sono esenti li beni Principum prinilegio, adunque sono essenti lepersone per l'istesso prinilegio : ma mentre di quasi vorià cauare, adonque sono essenti le persone iure divina, io lo nego; perche sano essenti non in virtù delle essentioni de beni ma per altri privilegio. dati particolarmente alle persone, li quali sono nelli Codici, & allegati nelle considerationi. Mà dico in oltre, che vale l'argomento qua dalli beni alle persone, perche la ragione, che li beni sieno soggetti alli Principi, & ell'entati per gratia loro, è perche sono cose temporali, non spirituali, adunque le persone Ecclesiastiche in quanto haueranno, ò cause, ò delitti, ò altre conditioni temporali, e ciuli, per l'istelle ragione doueranno eller foggette, se non saranno estentate; oltre che. se la ragione del ius divino si fonda nell'essempio del Gen. 47, di cui iui parla S. Thomaso, & di sopra parlò il Padre Bouio, & di onde li Canonisti di questo parere prendono argomento in quel luogo non si parla di essentioni di persone, nè questi stessi troueranno che in quel luogo fi tratti d'altro, che de'loro beni : donque più fi dedurebbe l'efsentione de beni, che delle persone, & pure delli beni altro non argomenta San Thomaso, che l'essentione per gratia de Principi. Di più, se bene è minor la consecratione delli beni, che delle persone, nondimeno l'essentione più conuiene alli beni, che alle persone; perche li be. ni sono della Chiesa in commune, alla quale più ragioneuolmente conviene l'essentione, che alli particolari, & anco tanto più a quanto, che il bene consacrato non commette delitto, che lo faccia serno di pena; per il quale si soggetti al Magistrato, que la persona, quando 🕟 commette delitto, si veste d'una qualità, che la sa soggetta alla giustitia; il che non vale ne'beni, & questa è la ragione, con la quale il Soto nel luogo citato dal Padre Bouio, proua la quarta conchiusione ch'è questa che persona ecclesiastica neque iure divino, neque humano sunt omnino à legibus civilibus exempta, quia non obstante Clericatu sunt cives Rejpublica, & eius membra; ne è vero, che dica Soto nel citato luggo, che lieno più elsenti le persone, che li beni, mà ben afferma, che vi è maggior equitaiquod persona eximantur, quam quod corum bona sagularia, non dice però che eximantur d'iure diuino: ma ab is, quibus sunt subicol. La querta cosa dice il Bouio, che l'opinione di S. Thomaso, di deue cauar da luoghi, oue tratta questa materia ex professo, che à l. 3. de Regimine Principum cap. 10. alche rispondo, che non sò oue meglio

fi potesse hauer quel, che senta il Dottot Santo, che dal luogo, onela divina scrittura gli nè daua occasione, per esplicatione di lei, maalmeno ci hauesse portato vn luogo certo di S. Thomaso oltre quell'opera de Regimine Principum; poiche viene da tutti mella in diffcoleà; che sij di quel Santo; & quelli che sono versati nella dottina di S. Tomaso, vedranno, che tal opusculo è lontanissimo dalla pieti di quel Dottore. Non tengo qui pensiero di sindicar quell'opera, dico bene, che per la prattica, che ho fatto in S. Thom. oltre i studij particolari, in sei anni, che hò letta la sua dottrina ad altri, non ci veggo la dignità, ne lo ttile, ne la soda pietà, che nelle sue opere si uede : solo in quel cap citato ha queste propositioni. Dominin Petri se extendit ad tota Ecclesiam, scilicet militante, & triumphantem: in summo Pontifice este plenitudinem omnium gratiarum, quia ipse solus confert plenam Indulgentiam omnium peccatorum, vt competat sibi , quod de primo Principe ommi dicimus: quia de plenitudine eius omnes accepimus : Dominus viitur in fo. quadam importuna interrogatione, ter, & c. & sic potestas Petri, & successorum eius non adaquatur potestati Christi; immò omnino transcendit: Le quali cose non dico, che non habbino interpretationi, ma dico solo, The quetta non è la purità, & essatezza formale, con che S. Thomaso è folito esplicar la sua dottrina . Il Lettore leggendo il luogo , darà giudicio, le l'Historia di Adolfo, che iui si racconta, & successe molti anni dopò la morte di S. Thom. possi essere inserta, come questo Auttore scusa, stando di modo connessa con il rimanente di quel cap. che 'è impossibile leuarla, senza leuarlo tutto: & poca auttorità resta ad vn libro, quando si concede, che lo Scrittore possi aggiongere le Hi-In. Bacco. ftorie intiere, oltre che nell'istesso c.dice anco, che Honorio 3. priud #44.11. Federico 2. il che è falso, e non si può dir, che sia errato il numero: prol. ar.4 perche dice per Honorium tereium, Innocentij immediate successorem, pu-

Bouis. Almai. re fu la priuatione da Innoc. 4. trà il quale, & Honorio 3. corsero li pontificati di Gregorio 9. & Celestino 4. Ma tralasciate tutte le ecpotest. Ec- cettioni, per finir questo tedio, dico, che non è vero, che in questo luo el. cap. 8. go citato l. 3.c. 10. L'Autor di lui, sia chi si voglia, dica ne tenga, che Dried lib. l'essentione de gli Ecclesiastici sia de iure dinino, & il Padre Bouso, lo 1. de liber. deue hauer sognato al solito. Christiana'

e. 9. Sylu.

4. Ang. moderni. **€0.78K**.22.

70fx. 11

Lberto, Bonauentura, Alessandro Halense, Scoto, & gli altri aucichi ver immu A trattarono questa questione. Quelli che dipoi ne hanno trattato dicono essenitas. 1.4. re de iure diuino, Gio. Baccone, Almaino, Driedone, Syluestro, Angelo, & altri più

Pes-

Perche gl'antichi non trattassero questo questo, si è detto di sepra; hora il Bouio adduce cinque Autori, che numera fra Theologi, quali dicono questa essentione essere de iure diumo, oltre altri piu Moderni, per quali non sò, chi intenda, se non se stesso il Pseudofiloteo, & altri, che in queste controuersie scriuono, & per l'auuenir certo, crescerà questo numero: Quanto à Baccone mi dica di gratia il Padre Bouio, in conscientia, egli che è Carmelitano, se quel quarto Libro, che egli allega, è di Baccone ? Di Giacopo Almaino, mi sono marauigliato, che il Padre Bouio l'alleghi in simil materie, essendo Dottore da loro reprobato, particolarmente perche difende la potestà del Concilio esfer topra il Papa: mà doueua almeno portarlo fedelmente, perche non dice assolutamente, che li Chierlei siano essenti de iure divino, mà hauendo portate tre ragioni per l'opinione, che siano soggetti, & vna per l'altra, non dice altro, se non: & hac opinio est probabilior; Tanto che ambedue li hà per probabili, ma questa più probabile.

Gio. Driedone, che cita il Bouio l. 1. de lib. Christ.c. 9. non è vero, che dica per lui, che sieno essenti de iure divino; mà hauendo detto delli beni lasciati alle Chiese, che non solo passano con li pesi, & oblighi di prima,ma anco, se così ricerchi la necessità della Republica, si postono grauar di noue impositioni, & che l'essentione, che possedono è per priuilegio de Principi, citando à questo proposito la Dottrina di San Tomalo, benche egli vorrebbe più tosto dire, ex donatione Printipum; soggionge poi delle persone, Persona autem Ecclesiastica non sie fecudu personales actiones in sacularibus negotijs grauari, et onerari possum, & ideo clerici de omni crimine habent coram Judice Ecclesiastico conuemiri:neque valet contraria confuetudo in cap.clerici de iudiciis, nec potest clericus in Iudicem laicum consentire, etiamsi proprium iuramentum, & aduerfarij consensus accedat, sicuti in concilijs Maleuitano, & Carthaginensi constitutum est, ve dicitur, cap. si diligenti, de foro competenti: & ratio buius constitutionis est fauor clericorum, & honor illis debitus a plebe, & odium. - Laicorum, qui oppido sunt clericis infesti, & nc fiat præindicium Episcopo suo sine cuius consensu iurare non potest, nec alium iudicem habere. Ambr. ad ه alent demonstrat Iudices laicos, ac etiam Imperatorem non posse in causa. fidei, vel Ecclesiastici alicuius ordinis, de Episcopis aut Sacerdotibus iudicare, addens Augustum Imperatorem patrem Valentiniani, hoc etia sanxise legibus, ex quibus consequens est Ecclesiasticum ordinem immunicatem hanc, seu libertatem a potestate secularis iudicis nequaquam ex solo, nudoque prinilegio Casaris, aut Regis habere, quia tunc esset ad nutum renocabile, scd ex auctorita te Pontificis Romani, accedente consensu totius Ecclesia, & Gg

dontione, approbatione, seu prinilegio Imperatorum. Ecco, e he Gio. Driedone non sulo non dice por l'opinione del Bouio, che la essentione sia de inre dinno, mà dice che è par prinilegio dato: Et pur auco noi insegnamo, che il Sommo Pontesice può dar l'essentione, mà accedente ausgensia, donatione, approbatione, Esprinilegio Principum. Dasche potrà l'escore esserchiaro, quanto sia contro la verità quello, che dopo dice il Padre Bouio; che questa essentione la possa dare contra il volvere del Poincipi, da quali si essentano.

Di Silvettro, & Angelo, poteua ben dire il Padre Bouio, che non fanno munero, ma fi decrono stimar per vn solo: poiche Siluestro hà -totto da Angelo non solo le cose, mà in questo particolare hà telto il muco de verbo ad verbum, non aggiungendo, ò fininuendo ne anco voa fillaba, come può veder il Lettore, & poi, perche numera quelli ora Theologicali pare, che trattino alla Theologale quelta materia, ò da Canonifii: massime Angelo, ilquale è certo, che è Canonista, & Siluestro hà solo portate le sue parole, dunque faranno auttomi di va folo Canonista. Mà aggiongo anoo, che il Padre Bouio non portafedelmente la Dottrina loro. Perohe ambeduo questi ne' citati luoghi cercanoil quali cofe si estenda la liberca, ò immunicà Ecclesselica: & Ang. dice, che à 29 cofe, le quali anco Silvestro registra, & poi quando vengono al particolare dell'essentione a muneribus sordidis, dicono funt exemprisare dinino perche questi sono direttamente oppothi alla dignità, & officio clericale. Hor che confequenza è questa Padre Boulo : li Clerici de sure diuino, sono exempoi a muneribus fordidis, . haqualirepuguano direttamente all'officio, & dignità dericale, adunque sono de uire dinime exempti a indicus? da un particolar concluder d'vaireofale, one non è fimil ragione chaperche non legne già, munera · fordida, repugnano alla dignità, & officio clericale, adunque gli repugun elser caffigati de delitti massime enormi. Et potrà il Lettore cercintara invieramente le vorrà vedere questi dui Dottori nelli citari moghi, & numeri, che ciascuno di loro, quando dice, finti exemptia muneribets perfonalibres, nituno dice, che quelto sia de iure dinino, ma dit audondo quolti, munera personalia, che alcuni sono munera fordida, altri munena nonfordada, quando pariano del particolare de mancribus fordidas, per la caula già derea, dicono suns arempu iure dinino: mà quando reatrano de nonmeribus non fordides, minno di dono dice, che frano exemreprinte dinine, anai apportano le leggi Impenidi che concedono li pri wilegij di essentione : Ecco Lettore, come il Padre Bouio ka ben poueta la prima fallità di Maestro Paolo, ilqual hà detto, esser opinione de Theologi, che l'essentione de Chierici non sa de iure divino, che pcr

per la contraria parte, non hà sapuro allegame piu che cinque, delli quali il primo non è certo, che quel Libro sia suo, nè meno lo dico, nè o accenna; il secondo tiene tutte due l'opinioni per probabili, al terco è fatto dir, quel che non dico, anzi dice espressamente per l'opinione di Maestro Paolo; gli vltimi dui parlano con l'istesse parole; tratano da Canonisti, e non da Theologi, oc si restringono in solo solo solo sono è vn bel modo di prouar, che li Theologi si no lell'opinione sua?

A seconda falsu à esche i Teologi tenganosche così questaimmunità delle per-Boulo.

Jone Ecclesiastiche sia dalla concessione de Principi sicolarische da questi soli l'Victor renabbianos mon da più alto luogho. Perche quelli stessiche tengonos non esse di ue divino, & che gli avuer sarij sogliono citar per loro, dicono, che quando bene i Eccles.
rincipi non l'hauessero concessa, l'Papa con l'autorità sua hà potuto esimerli etian 6. prop. 5.
lo contravolonta de Principi secolari. Così dice il Vittoria, Sotos Ledesma, e Bannes. Soto in 4.
Val che ne cauano non essere in potestà de Principr secolari levare, o impedire quetaimmunità alle persone Ecclesia stiche. Et Covarunia stesso rel quale si fondano ar. 2. Le.
li auversari concede e l'vnose l'altro, cioè, & che il Papa gli ha potuto esimere, desma in.
f che niun Principe quanto si voglia sopremo può levar loro tale esentione.
4 p. 2. q.

Quì il Padre Bouio sa delle sue, & come sogliono sar gli heretici, he ò aggiungono, ò detrahono dalli Testi per valersene: Qual dite oi, che sia questa seconda falsità di Maestro Paolo? che li Principi 67. a. I, nabbino concessi li Prinilegij di essentione à gli Ecclesiastici nelli Couar. lelitti non Ecclesiastici, mà Temporali, ò Ciuili; ò vero, che li soli pratt. q.c. Principi l'habbino concesse, & non altri? se la prima, vi si mostra con 31. concl. ante leggi citate, con tanti Theologi, che voi non la potrete negare, e non vorrete far ridere il Mondo, se la seconda, si che facciate la 'alsità in dire, che li soli Principi habbino concesso tali Prinilegij: questo non lo dice Maestro Paolo, guardatelo yn poco meglio, mà glielo imponete voi, si che è falsità vostra, non di Maestro Paolo, il íuale non hà mai detto tal cosa. Mà à quello, che aggiunge il Padre Bouio, che questa essentione l'habbino gli Ecclesiastici, da più alto uogo, & che il Papa habbi potuto estimerli, etiandio contro la vountà de' Principi: prima, che dica altro, voglio, che il Lettore conideri, se la prudenza ricerchi, che si promoua vna tal questione: Poi renendo al punto, dico che si può parlare della essentione Ecclesiatica in duo modi, ò vero di essa in genere, cioè di tutta insieme, & di qualunq; cosa che coprende collettiuamente, ouero di qualunque sua varte prela separatamente. Riuocare la essentione al primo modo, saobbe far vna legge, che gli Ecclesiastici non hauessero essentione alcuna,

Boulo.
Victor relec.de pot.
i Ecclef. q.
6. prop. s.
Soto in 4.
d.2s. q.2ar. 2. Le.
desma in.
4 p. 2. q.
20. art.4.
vers. Hæsitabis. Bā
nes. 2. 2. q.
67. a. I,
Couar.
praff. q.c.
31. concl.
3. C. 4.
Fulgentio.

cuna. Al secondo modo, come se si constituisce, che non fossero essenti, in caso di lesa Maestà, ò altro particolare. Al primo modo intendono li nominati Dottori, che li Principi non possono riuocare la essentione Ecclesiastica, si che statuiscano, che sieno soggetti in tutto, & per tutto: ma al secondo modo, riuocare vna parte di essa, in spotiale, quando il ben publico lo ricerca, non lo dicono li Dottori, che li Principi non possino farlo. Questo si mostra chiaramente dalle ragioni di Soto, quali sono queste; è il douere, che godano tal'essentione, per non esser impediti dal Ministerio Ecclesiastico, d implicati in negocij Secolari, ò per non confonderli Fori: perche se per ogni delitto ciuile fossero gli Ecclesiastici tirati a gli Magistrati Secolari, occorrerebbe, che spesso colle cause Ecclesiastiche fossero connesse le ciuili, & colle ciuili le Ecclesiastiche: onde ne nascerebbe disordine, & sarebbe contro il decoro del grado Ecclesiastico il veder passara Religiosi à' Tribunali Laici. Le quali ragioni prouano solo indiffinitamente: ma come nè queste, nè altre ragioni d'alcun Teologo prouano l'intentione del Bouio in particolare di qual si voglia essentione, così non trouerà egli mai, che li Theologi dicano, che possa concedere il Papa vna particolare essentione, contro il volere de' Principi : perche non è necessario alla conseruatione della Ecclesiastica dignità, che sieno essenti in quel particolare, come è bene, che indiffinitamente habbino essentione. Et questa è risposta di Couarr. che il Padre Bouio allega per se, & di Clario nel §. finali, q. 36. In quanto dicono, che il c. Clerici de indicijs, quando dice, che non vale la consuetudine, per laquale li Chierici fossero soggetti alli Giudici Laici in tutti li delitti, mà la consuetudine, che in alcuni casi, & cause, li Chierici sieno soggetti, vale, & è cosa ordinaria, che molte cese in genere non sono lecite, che nelli particolari s'ammettono: Secondo aggiungo, che quanto al concedere essentione contra la volontà de' Principi, (& seruirà à confirmatione delle cose dette ancora) nè Driedone, nè Couarruuia dicono, come il Bouio gli impone, che il Papa posticoncedere essentione contra la voluntà de' Principi; mà in contrario. Di Gio. Driedone già si è veduto quello, che dice; ex consensu totius Ecclesia, & approbatione, donatione, seu Privilegio Imperatorum : oue si vede chiaramente, che parla nelle immunità già poste in vso, riceunte da Principi, altrimenti sarebbe vna espressa violatione delle naturalitagioni de' Principi: perche'non essendo alcuno essente de iure diumo; dunque sono soggetti, sinche non sia loro concessa immunità, & à Trincipi, che hanno sopra di loro giurisdittione in vittà del suo Domimo naturale, questa non può esser leuata contro il suo volcre, & consenso.

onsenso non essendo necessaria per la riputatione dell'autorità Eclesiastica, come è la immunità indisfinitamente presa: Nè è necessaio alla riputatione dell'Ordine Ecclesiastico, che la cattiui in alcuni assi particolari, non sieno dal Secolare giudicati: Et di più, come è ve-0,& dall'vio vien'approuato, che nelle Ordinationi già riceuute, & accettate, non deuono li Principi contrauenire, senza publica neces ità, così le non accettate, ò che si fanno di nuouo non prima hanno orza, che sieno riceuute, ilche si vede non solo nelle essentioni, mà nel 'istesse Bolle de' Pontifici, molte delle quali non sono accettate in ipagna, altre in Germania, altre in Francia, & in altre Prouincie: & ilcune anco nell'istessa Roma; dal che conchiudo, che il detto del Padre Bouio non è vero, se non delle essentioni già accettate, & poste n vio. Couarunia prat. quest. cap. 3 1. concl. 3 & 4. non può parlar più fpressamente contro quello, che l'allega il Bouio, perche nella con-:luf. 3. parla di quella elsentione conceduta dal Papa, che Habet origitem à divinis, veteris testamenti institutionibus, à sanctorum patrum testinonijs, a publicisque Imperatorum quorundam concessionibus, ve tandem tous fere orbis [hristianus in hanc exemptionem, propter publicam viilitatem onsenserit, eaque prater Summorum Pontificum auctoritatem, bunc tacium, atque expressum quandoque consensum habuerit. Si che parla delle esentioni indiffinitamete delle ricenute, publico consensu, tacito, et expreso. Nella concl. 4. parimente dice, che li Principi, colle proprie leggi 10n possono opponersi alla esentione constituita dalli Pontifici, ob publicam Ecclesiastica Reipublica villitatem, & di sotto adduce la razione dicendo deinde cum tota Respublica Christiana, & ipsimet Principes seculares in banc exemptionem consenserint, eam minime possunt renocare. Vedete voi Padre Bouio, che ci vorreste far strauedere; perche li Dottori dicono, che non possono li Principi riuocar le immunità concelle per commune vtilità della Chiefa riceuute di confenso de Princi pi, mà di quelle che sono date à concedute contro il voler de Principi no ne parlano. Bifogna mò aggiongere quello, che in quel luogo dice il Coulopinor tamen aliquot in casibus posse per consuetudinem legitime pra Criptam, exemptionem istam restringi, ac limitari; furis etenim est positiui, & humani immunitas hæc,& ideo nisi ex ea parte,qua,dedecus imminet orlini Ecclesiastico, & grane damnum infertur quieti, & tranquillitati mini-Hrorum Dei, poterit restringi consuetudine, legitime prascripta, qua procedat à tacito consensu Clericorum, & Laicorum simul. Mà come dissi da prin cipio non era questione da promouere, perche se bene questi Dottori parlano con assai moderatione, nè si dilatano tanto, quanto il Bouio, nondimeno il loro parere hà qualche bilogno di esamine.

Non

Bours.

Ton accade dingue metterfi a difputare, per quanto thece al cafe prefente & de jure divirio à nonverche cosse de jure duino o nonsperche convengono giá sutis i Dottori, à sia o non sia de iure divino; che in ogni modo viene da più alta potestà, che non è la secolare. Et però, sia la Repub. V encta Principe secolare quanto si voglia sopremo, non ha più sopra di loro potesta alcuna, ne può metter mano in queste loro in munita.

Era necessario disputare, sola esentione è de iure dining, perche, qui-Fulgenio. do questo sosse, è chiaro, che la Republica non hauerebbe ragione altuna. Mà essendo de iure humano, segue bene, questa conclutione che oue a gli Ecclesiastici non sia stato conceduto privilegio di immunità. la Republica come Principe soprano, hà potestà legitima di giudicarey onde non havendo gli Eccless'astici haunta essentione in questo sta to ne'delitti gravi, & enormi, quali sono quelli delli dui prigioni, di chi è la controuersia, segue, che li possa giudicar senza cifender l'Ecclesiassica libortà. Nè osta in conto alcuno quella più alta potestà, che il Bouio adesso hà inuentaro, perche, se in quella è compreso il consenso, & auttorità del Principe concedo, che tal potestà possi concedere immunità, mà nego che in questo stato l'habbia conceduto; le per più alta potestà intende voa humana che possi senza il Principe -concedere tal privilegio, nego che ce ne sij alcuna, perche questa larebbe superior alla diuina, dalla quale procede immediatamente la suprema porestà del Principe; per tanto nissun pensi, che salua la dottrina Cattolica, si possi sostentar immunità de iure divino suor che nelle cause spirituali, & nelle temporali per concessione, o consenso delli Principi racitosò asprello. Bernardo Giusti à c.31, & 32 del suo libro, oltre le cole dal Bouio addotte, porta ancora alcune altre ragioni, per pronare, che la esentione dalli giudicij sia de iure dimino: la prima è perche non folo è de iure divino quello, che si ritroua nella Scrittura Santa, mà anco quello, che per necessaria consequenza si deduce da quella, ouero che la Chiefa, che è guidata dallo Spirito Santo insegni con perpetua traditione, nel caso nestro (dice il ginsii) forsi non habbiamo parole specifiche, che importino questo prinilegio clericale del Foro, mà bene ci è la necessaria consequenza; perche se nella Chiesa ci è la pocestà Ecclesiestica arriva nelle parole: pafice ones meas: adonque ci è la paffina, che consiste nelle persone; per che si come la giurisdittione attiua è formalmente nel magistrato, & nel Principe, cosi la paffina è materialmente nelli fudditi, & à necoffario dire, che si nelle perfese spirituali, come sono li Chierici quanto à quella temporalità, che hà la Chèfa, per non dire, che la fia ne (hierici, & Laici, fe non quanto alla sperimalità. Vedi Lettore, che artificioso, vano, & fallace argomento , intessato di molte vere propositioni, con illatione di cosa in sutto, & per tutto suo ri di quelle, & assurdiffima. E vera laprima propositione, che non falo

folo è de inte diviso quello, che è detto especisamente nella Serittura. ma quello anco, che si deduce per necessaria consequenza: E appo yerillimo che à Pietro è data potestà Ecclesiastica attiua quado gli è des to: pasce ques meas, similmente è verissimo che ad ogni potestà arriva, rispode la sua passina perische se à Pierro è dato porestà di pascere le agnelle di Christo, ad esse agnelle è dato il correspondente passing, che è l'elser palcintettutte quelte cole son vere: conchindete mò ado que li Chierici da Pietro debbano esser castigati nelli delitti capitali? Ecco qui dui trapassi, che non li farebbe vn Villan di Spagna; so Cono agnelli di Christo vgualmente tutti li fideli, adunque quando fi dettoupasse meas, su dato auttorità sopra turti est, adonque questa passua non è nelli Chierici soli, ma in tutti li Christiani; se quel pascere fosse essercitar vn foro, nó sarebbe diuerso sopra li Chierici. & sopra li Laici, essendo vgualmente pecore di Christo: vi resta Sig.. Giusti di dedurre la necessaria consequenza sopra li Chierici solaméte; perehe essendo la potestà da Christo data sopra tutti, quella, che non ardite mettere sopra li Laici, non dite, che Christo l'habbia data sopra li Chierici. A quella potestà di Pietro attiua di pascere, rispe nde vna passiua di esser pasciuto, non nelli Chierici solamente, ma in tutti li fideli voi, come le vostre parole mostrano, direste volentieri, come gli Anabatisti, che non vi fosse altra potestà nel Mondo, se non La Ecclesiastica; il che mostrano le vostre parole per non dire, che sij ne'-Chierici, & ne'Laici: & veramente le la voltra ragione vi folle ammessa, per buona, leguirebbe coli; perche le il pascere li Chierici è giudicarli in criminale, poiche Christo da carico di pascere tutti li sideli, seguirebbe che dalle potestà di giudicarli tutti, Et qui voi fate il secondo trapallo conforme alla dottrina noua prononciata dachi si sia Autore diquel voto; duo funt B. Pater officia Petri, pascere, & occidere, voi volete, che Christo habbi dato auttorità di ammazzare le pecore, anzi più immodestamente che quell'Autore, perche egli almeno sà dua offici, pascere, & occidere, mà voi nell'istesso pascere includete l'accidene, quando volete, che per hauer detto Christo: pas e oues meas, si intendi il far tagliar la testa, ò impiccar li rei di enormi delitti : Christo hà detto: pasce oues meas: il pascere è spirituale, oues Christi sono tutti li fideli, di quà voi non cauarete se non, che tutti li Christiani sono sottomessi alla potestà Apostolica di Pietro; & tirate quante consequentie volete, non cauarete più. La soggettione maggiore, che hanno li Chierici, bisogna cauarla da altro luogo, che da questo; quello, che è de iure divino, lo cauarete dall'Epistola à gli Effesi, e quello, che è de iure bumque dalle Constitutioni Canoniche, & ciuili; mà non vo-Ηh gliate,

gliate, che Christo Nostro Signore habbia ordinato egli più diquello, che alla sua santa prouidenza è paruto conuenire. Con la medesma libertà il Giusti, con vn altra ragione proua la essentione de intednino, dicendo: [Li Sacerdoti nella legge vecchia trattauano tutte ezuse;]che si debbe dir qui?hà mai questo huomo letto la scrittura! Condotto il populo fuori di Egitto: Moisè nel principio giudicam ogni causa, per conseglio di Gietro suo suocero, deputò non Sacerdori; ma 70. eletti di tutte le Tribù, che giudicassero, & referissero à lui le più importanti : Giosue, doppo la morte di Moisè fece quell'officio, ne su Sacerdote, doppo lui; il lib. de Giudici è pieno delle attioni,& giudicij de'giudici, che da Giosue sino à Samuel surono successiuamente in num. 13. di diuerse Tribù, frà quali su anco vna Donna, & l'vitimo solamente sù il Sacerdote Heli; dopo questo successe Samuele, il quale se ben sù Leuita, non però Sacerdote; poi si secero li Rè, quali giudicauano, & haueuano sotto se Magistrati, & Sacerdoti ancora; anzi come di sotto si vederà, li Rè trattauano le cause del Tempio, & delle oblattioni fatte a quello. Non sò, che mi dire di queste maniere di parlar così ardite : vn Scolare, che habbia letta la scrittura vn mese, sà benissimo che nella legge Mosaica li giudicij non perteneuano alla dignità del Sacerdotio. Mà il Giusti per mostrar totalmente il suo sapere, allega nel margine Deuteron. 17. Io non vorrei trattare di questo luogo, per non parerecon vna minutia di offendere questo Dottore, il quale riverisco, mà pur conuien farlo. Le parole di Mosè sono: si disficile, & ambigiama apud te iudicium esse perspexeris inter sanguinem, & sanguinem, causam, & tausam, lepram, & non lepram, & indicum inter portas tuas videris verba variari, surge, & ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tune, veniesque ad Sacerdotes Leuitici generis, & ad iudicem, qui fucrit illo tempore quares que, ab eis, qui indicabunt tibi indicij veritatem, & facics quodennque dixerint, qui prasunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius, sequerisque sententiam eorum. Conside rarà il Lettore quattro cose: Prima, che per questo precetto diuino non si ordina d'andar alli Sacerdoti foli, mà à quelli & al giudice, il quale non è Sacerdote; Secondo, che non si hà d'andar se non in causa difficile, & ambigua. Terzo che solo si comanda l'andar quando li giudici delle Città hanno diuersi pareri; che non sa bisogno andar al luogo eletto dal Signore, se le opinioni delli Giudici sono conformi. Quarto, che Dio commanda di seguire quello, che haueranno insegnato secondo la sua legge; le qual cose mostrano, che alli Sacerdoti si doueua andare non come à Giudici, ma come à periti della legge di Dio, & nelli cafi infoli-

u,

ti, ambigui, & difficili solamente; imperò che à chi è Giudice, non & portano le cause per essere disficili, mà ancor che facilissime, & potrà anco vno andar al supremo Giudice in appellatione etiandio in causa di somma facilità, se li piacerà; ancora non si và al Giudice superiore folo, perche gl'inferiori fijno discordi; mà quantunque fossero in som ma concordia; & quì non si và alli Sacerdoti, se non quando la causa ुद्र è ambigua, & li Giudici discordano : dipoi essi non hanno potestà di giurisdittione, mà d'insegnare secondo la legge di Dio, appunto come se il Re Giouanni Terzo di Portogallo hauesse detto à Sebastiano Nipote Giouane, che lasciò: se nascerà qualche causa difficile, & ambigua, & tu vedrai, che li Giudici discordano, manda allo studio di Coimbra, & farai quello, che essi insegnaranno secondo le leggi del Regno, & seguirai il loro parere; chi direbbe, che quel Rè hauesse lasciato, che li Dottori di Coimbra trattassero tutte le cause, ò che in 🍃 alcun modo hauessero potestà di giudicare? Signor Giusti voi dite. li Sacerdoti trattauano tutte le cause, Moisè dice le cause disficili, ambigue, insolite, doue li Giudici erano di vario parere: voi dite trattauano; Moisè dice, insegnaranno secondo la legge di Dio: Credo, che il testo non sarà stato visto, mà almeno informarsi con gli Hebrei. che sino al giorno d'hoggi non danno à Sacerdoti, perche sieno Sacerdoti, alcuna autorità nel giudicare. Non merita la cosa, che si confumi tante parole, Passo à duo Decreti de Pontifici, doue il Giusti proua la essentione de iure diuino; il primo è de iureiur.cap. Nimis, de iure disino quidam laici vsurpare nituntur, cum viros Ecclesiasticos, nibil temporale obtinentes ab cis, ad prastandum sibi fidelitatis iuramenta compellunt, -& perche il Giusti lo distende in parole formali, mostra farne gran fon damento; si come anco del secondo, che è nel cap. quanquam, de censibus, in 6. Quanto al primo gli dimando, posto che sosse contra il ine Diuino farti giurar fedeltà da gli Ecclesiastici che non tengono alcuna cosa temporale, par à questo Dottore, che segua la conseguenza, adunque è contra il ius diuino, giudicar li malfattori? questa consequenza è affai mal fondata; da vna cosa, che di sua natura è ingiusta, & peccato, argomentare ad vna, che è di sua natura buona: Ogniuno che vuole giuramento di fedeltà da quello, che non hà da lui cosa temporale, commette ingiustitia, laqual ingiustitia se è vsurpatione Copra li Ministri di Dio, non segue, che il punir quelli, che meritano sij vsurpatione. Mà di più se fosse de iure diuino, che gli Ecclesiastici non poteisero farsi giurar fedeltà da' Laici, come sarebbe lecito à loro giu rarla per riccuer feudi? quando Dio non volesse, che essi si sottomettessero giurando, non sarebbe lecito farlo, per guadagnare tutto il Ηh Mondo,

Mondo, non che vn feudo, mà se vorrà il Giusti format vn Dio per succession fine commodo, ilqual vogli, che non si lecito à' Laici farsi giurartedeltà da gli Ecclesiastici, se non haueranno niente di vtilità da lore: ma si bene quando n'haueranno, perche è douere, che sieno sogeti à quelli, gli cui beni riccuono. concedi anco esso Giusti ad vaaltro, che similmente non sij lecito al secolare giudicarli, se non offendeno alcuno, & se non si sanno Rei di pena; perche è doucre, che fiano foggettià quelli, li cui sudditi offendono con glimaleficij: queste ragioni vorrei sentire à risoluere. Se Dio volcsie, che gli Ecclesiastici non fossero soggetti à li Secolari, perche est col riceuere da loro Feudi si fanno soggetti? bisognarebbe abbotrire li Feudi, mà contentandosi della soggettione, quando è à profitto proprio, donerebbe fargli contentare anco quando è per necessità del Laico, che non hà la vira, l'honore, et la robba secure, se non vien punito, che gli le leua. Due altre risposte vi sono communi à quella. & alla seconda decretale, che è di Bonifacio VIII. vna di sotto, che sintende nelle cause spirituali, nelle quali veramente la essentione e de iure diuino : L'altra del Cardinal Bellarmino, che questa su l'opinione di quel Papa, detta cosi per trascorso, & che non decemnina niente. Portarò le sue parole formali, acciò ogn'vno resti appagato. Bellaminust. 1 .de cler.cap. 28. Secundo obijciunt, caput: quanquam de cenf. in 6. 76 Bonifacius Papa VIII. dicit iure humano, & dinino liberos esse clericos d exactionibus: Respondet Dominicus à Soto, debere intelligi decretale istans in causis Ecclesiasticis, vel certe quò ad personas, non quò ad bonn. A Bonife cius diserte dicit, clericos & corum bona libera esse ab exactionibus: dicendone igitur, vel Bonifacium nomine iuris diuini intelligere exemplum, quod babetur in scriptura diuina , nimirum Gen. 47. vel certe fuisse Bonifacium in fententia Canonistarum, & sententiam illum suam upernife, non autem aliquid definiuise, nam non loquitur per modum definientis rem controuersam, sed simpliciter, et obiter id afferit, ait n.cum iure diumo sint immunes clerici,

Alli altri luochi del Concilio Tridentino, & Lateranense, si è rispofto al luogo suo, & mostrato come quei Concilij dicono la effentione
essere per ordinatione diuina, & decreti delli Concilij, & Imperiali
collettinamente; perche quanto alle cause spirituali l'ordinatione è
dinina, quanto alle temporali, alcuna è de Concilij, altra di Principi,
& insieme è risposto alsi altri suoghi. Solo resta vn'argomento trutto
anco dalsi Digesti, & lo porta il Giusti con queste parole, auzi che
co il Giurisconsulto disse: Sacerdotio obueniente videbimus un cogutur alle
ter sententiam dicere, id enim non tantum bonori personarum, sed Maighti

Dei indulges, cuius facris pacare facerdotes oportet.

Ze

Se vn arbitro larà eletto Sacerdore non sij sforzato seguire il carico,non folo per honore della fua persona, mà acciò che possi accendere alli sacrificij di Dio: tutto bene, anzi questo mirabilmente conferma la nostra doctrina, & è ragioneuoliffima cosa, che se vno fi sa Eoclefizitico, lubito fi loui da ogni carico publico di giuditij, & altre ad ministrationi civili, acoioche attendi al seratio di Dio solamenee; Non fi fa in miti gli statije vero, ma done si fa, perche causa non viene todato, & vi è, chi se ne duole, dicendo che si può arrendere al fornirio di Dio, & ancoalli negoti mondani, & à gindicar cause secolari e Ma lasciamo questo, perche uno che sij indice, se è fatto Sacerdore la legge lo efenta dal profequir il carico, aociò dhe attendi al fernitio di nino: segue mò che, le essendo Sacordore, lascia Dio, & atrende alle enormità, debba essere in quelle comportato: & dicami: il Giusti seli caftighi, che fi danno alli colpettoli de'delitti enormi, l'impedifcono dal scruitio di Dio? Credo di no, anzi mettendoli timore li fammo aftener dal male, & feruir Dio, & quando sono rei di simil misfatti, non conuiene, che nel publico feruitio di Dio fijno visti prima, che purgari con li debiti castighi per ellempio, & edificatione del Módo. Ma torniamo al Boulo.

C Imilmente non serue; che questo Autor si affatichi per prouare, che la Repub. Bouio. non concesse mai queste immunità; sì perche non prenerà questa negatina; sì uncora perche sella non le concesse giala Chiesa le havena de godena per contesfione degl'Imperatori mentre erano putrom di quei paefist popoli, ne quali e nata la Rep.Onde quocunque titulo habbia la Rep.acquistate il suo dominio, non poterono ne i popoli con elettione ne i predecessori padroni per vendita , donatione o altro modo dare alla Rep quelle ragioni, che gia erano state trasferite nella Chicsa; ne meno essa Rep. può per giusta guerra bauer acquistate maggiori ragioni di quelle che i popoli stessi, à i loro anteriori Signori haucuano. Et finalmente perche dat (sine praiudicio veritatis) che niun Principe secolare have se mai concessa que sta immu nità, tutti i Dottori tengono che la Chiesa da più alto luogo l'habbia i più di loro de iure dinino, & gli altri tutti almeno de iure Pontificio an Ctoritate propria ficicapiere, dal quale, come fi prouò di sopra con molti decreti di Papi, e Goncilij "Le su fin dal principio di essa Chiesa cuncessa.

Fulgentie.

Il Padre Bouio mostra ben qui di stimar poco il giudicio del Letttore, poiche dice ogni strauaganza, senza ritegno, venendo con quattro ablurde risposte: La prima è, che noi non prouaremo questa negatina, che la Repub. Veneta non concelle mai essentioni alli Chierici nelli cafi atroci, & enormi : Non tocca Padre Bouio alla Repub. prouar la negatiua, tocca a voi prouar l'affirmatiua, che pretendere; per-

che la negatiua non si proua,nè meno tocca à chi possede prouar, che la colache possiede sia sua, ma chi vuol disturbarlo dal possesso, ha da prouar, la sua ragione, & il suo titolo che pretende. La Republiea Veneta già 1 200 anni sempre in simil casi hà essercitati i suoi gudicij, ad honor di Sua Diuina Maestà, con quiete publica, & approbatione, hor tacita, hor espressa de Pontefici; segue al presente l'istesso, voi dite, che sa contro sa essentione conceduta alla Chiesa: prouate questa concessione in questo stato perpetua, & hauerete ragion di pre tenderla. Aggionge il Padre Bouio, la seconda non minore che la prima,& è questa, che se bene la Rep.no hauesse concesse tali immu nità, che già la Chiesa le haueua hauute, & le godeua per concessione de gli Imperadori; che erano Padroni di quei luoghi oue è nata la Repub. Padre Bouio fate meglio il vostro computo. La Repub. nasce del 420 in tempo di Valentiniano III. all'hora la Chiesa non haue-. ua l'immunità dalli giudicij criminali, come è mostrato nelle Considerationi, & di sotto vi si porterà (poiche cosi volete) la constitutione di quello Imperatore con le sue formali parole; & parimente li Chierici non haueuano questa immunità dal criminale ne tempi di Giustiniano del 550.come donque l'haueuano da gl'Imperatori, auan ti che la Republica nascesse?

Aggionge la terza assurdità, [che per qualunque titolo, à di donatione, ò di elettione, ò di guerra, la Republica habbia acquistato il suo Dominio, non hà per modo alcuno poruto acquistar quelle ragioni, che erano state cocedute, & transferite nella Chiesa. Hqual detto nasce dal non intendere, ò dal dissimulare, che cosa sia ius belli, colquale 'quando vn Principe acquista Stato, passa sotto il suo Dominio plenismo iure, si che si sa padrone della vita, & della robba delli vinti, nè è tenuto ad alcuna legge del paese vinto, & le cose, ch'egli lascia nello Stato, che ritroua, tutte hanno virtù dalla sua sola concessione tacita, ò esprella: Voi Padre Bouio volete, che se il Redi Francia vincerà va paele in guerra, che non possa introdurui le leggi Galliche, ma sia tenuto conseruar le cose con le ragioni, che erano tenute dal Principe di prima?raccordateui, che di fopra c. 44. dicesti, che il Re di Francia hà il diretto in tutti li stabili : Ma li Romani, che erano possessori innanzi, non l'haueuano: adunque egli non l'hà potuto instituire. Non ci vuole minor valor del vostro à sciogliere queste contradittioni. Mail Padre Bouio può leggere il titolo de captinis, nel ff. se vuole sapere, che cosa sia ius belli, & non metterà fuori propositioni, che poi ricus accettar per se: imperoche per questa Dottrina, il Sommo Pontence, qual'ancora hà acquistato da altri quel, che possiede, non potrà farui

fopra leggi, ma sarà obligato alle leggi delli primi possessori. Per loche veniamo alla quarta, sche gli Ecclesiastici habbino da piu alto luo go, & potestà, la sua essentione, Doue con breuissime parole, dico, che questo più alto luogo, & potestà non è Dio: perche questa essentione non è de iure diuino, come, & per ragione, & per sententia delli Theologi, & con le risposte alle ragioni portate in contrario, si è pienamente pronato. Non può esser da altra potestà, perche la potestà del Principe è immediatamente da Dio, Rom. 13. C. de vet. iu. enucl. l. 1. authentica side non alien. vel permut. reb. eecl. authent. quomodo oportet episcopos, \$.1. Adunque non vi può esser potestà humana superior à quella del Principe, se non è Superior anco alla Diuina. Ma perche nelli duo Testi di sopra, si è mostrato, che quelli Dottori, quali parlano di questa piu alta potestà, vi rinchiudono dentro la potestà del Principe, & di sopra habbiamo mostrato la immediata dependenza di quella da Dio, & di sotto lo mostrarò piu cuidentemente, non dirò astro quì in questo luogo, mà concludendo, dirò, che gli Ecclesiastici non sono stati essentati dalla Republica nelle cause criminali, graui, & enormi, nè da alcun'altro hanno hauuto tali essentioni.

T con giustissima ragione, perche così conueniua per honor di Dio, & riueren.

Za delle cose sacre, & perche non era in modo alcuno decente, che quelli quali seggono giudici nel sopremo gi udicio delle anime di tutti i Principi, Reser Imperatorisfossero poi loro sottoposti come rei ne i giudicy ciuilisò criminali.

La essentione de gli Ecclesiastici è data con giustissima ragione, mà Fulgentio. il pretenderla mò, come vorrebbono alcuni, è vn volerla con la ragione, con che li mali Christiani insino al tempo delli Santi Apostoli si voleuano sottrahere dall'obedienza delli Principi, con dire, che come Figliuoli del Padre celeste, erano transferiti nel Regno di Christo, Sacerdotio Regale, gente Santa; onde stimauano inconueniente l'esser soggetti à quelli giudici profani, & immondi, ilqual errore per leuarlo dicoro li Santi Padri, & in particolare San Chrisostomo, che San Paolo scrisse Rom. 13. che bisognaua esser soggetti alli Principi, perche sono ministri di Dio nel bene: Minister Dei est tibi in bonum, Se non vi vergognate Padre Bouio, perche sedete in altissimo Trono esser sotto à Dio, non vi vergognate esser sotto li ministri suoi nel bene, che questa è la dottrina Apostolica. Se questi per se stessi sono infimi, per l'auttorità, che è loro data da Dio, sono alti: Mi marauiglio ; the considerando l'altezza del grado Ecclesiastico, non diciare, no ha ver di ulcuna cosa monda na bisogno, & che stimate cosa indegna; che rn' Ecclessatico mangi, ò beua: perche non hà minor bisogno il Chie-

Digitized by Google

rico

rico della potettà fecolareache la prostagamella vitamella cobbacha lo conferuisin quiete, & tranquillità; che bà di magiares & di bere. Mà chi si vuol essenza dalla giusticia criminale, perche non gli parrà con fua dignità feden Giudice nel Tribunal dell'anima, & elsere da altro giudicato, San Paolo gli là il prinilegio d'elsentione: Roman fac, & habebis laudemen illa: Hauere per inconvenione, che quelli, che sedono Giudici delle anime hano fottoposti à loso Principi in giudicij criminali 2 & se saranno giudicaci in criminale dal Giudice Ecclesia-Rico non faranno fottoposti in giudicio a Non credo già, che vorrette nogarmi, che un Christiano membro di Christo, del fuo corpo, che è la Chiefa, & Fieliucho di ciso, non eggeda più (dirò fenza hiperbole) infinitamento d'un'Infidele, & inimigo di Dio, che l'Eccleuzatica non occede un fecolar Christiano. Se dunque non è indignità anè del Chri. Biano, nè della Sanea Chiesa, nè di Dio, che quello sia suddito alle. leggi politiche, & alla giustitia d'un Principe infidele; non sarà ne anca indignità, che va Chierroo sia suddito ad va Principe fidele: ma pon vi affrerrate tanco con questo supremo giudicio delle anime, di, tutti i Rè, Principi, Imperatori, che tanto potete dir del piu infima della plebe. Non credo già quando dite nel supremo giudicio dell'anima, che intendiate nell'altra vita, perebe credo, che sappiate, che susti li Sanzi giudicaranno con Christo, & fraquesti saranno molti Se colari, & fra li giudicati, & dannati, molti Ecclesiastici, dunque in questa vita parlate; mà non maggior antorità s'acquista per giudicar nel Foro dell'anima vn'Imperatore, che vn plebeo: che essaggerate dunquermà nella vita presente non appartiene à tutti gli Ecclesiastici esser giudici nel giudicio dell'anime, perche nel Foro della conscientia appartiene à soli Sacerdoni; nel Foro esteriore, à quelli solamente, che hanno giurillituione Ecclesiastica: perche dunque volete la elsen tione di tutti dalla giustitia? & come la ragion vostra prouarà la essen tione di quei Chierici, li quali non hanno nè l'vna, nè l'altra, che sona la maggior parte: Voglio qui portarui vna ragione, oltre il mio folito, che è di rispondere alle voitre solutioni solamente: accioche voi, che fatel'elsentione de iure dinino, me ne portiate la risposta; La elsentione nasce Padre Bouio, per la vostra Dottrina, quando vno riceue la prima ronsura, & quella è il fondamento, che immediate alcuno è transferito nell'ordine clericale, & elsente; mà la prima tonfura non è de iure diujno, come tutti parimente consentono, adunque la essentione non è de iure diving.

Se voi volete dire, che Dio hà essentato tutti quelli, che piacerà al Pontesice chiamare per essenti, & perciò il Papa habbia instituita les prima

prima venhira, persicolo discoquillar quella elsenienes leguirà, che il Paga potrà ellorrar meri, perche dirà alcuno la comformatione è Sacnamento de inve Dinino, aduaque è più conteniente, dhe unititi nonfirmatilieno essenti, che tutti li tonsurati : di più tanti, che hanno siceuuti gli ordini minori, che ritornano al Secolo, come possono concra il instituino farfi loggetti dal Principe Lairo e Se direre, perche nonvanno in habito, la replica è pronta, che la distincione nell'hubiro de' Chierici da Laici è de iure humano, affunque non pourebbe preguidicare alla effentione de iure Diuino; ma applichiamo vn poco que-Îte ragioni al caso nostro 3 la Santità sua promone questa concrouersia per vn'Abbate, ellendo quello in ordine minore, le dicelle al prelenre lo conuncio il beneficio, & vaglio maritarmi, & deponelled habito, à che saremmo? non sarebbe decisa la controuersia? credo, che mon wimancaranno risposte, se donoste ban formar qualche noni Arriceli, o dichiarando Honetici quelli, che non hanno fasso da prime confura Sacramonto, ouero cromando qualche virtil in elsa prima confora, che lia maggiore delli faccamenti: mà io non vicorootanta fatica. mi bafterà di qualunque rilpofta, perohe ciafouna feioglierà la ragione vgualmente. Eben necelsanio qui volgenti alquanto à Bornasda Giudi , ilquale à c. 28 dice ; & c bon fordera questa estrucione in quella ragione nine, & chiara : che essendo le persone Ecclesiafiche dedicase al faruitio di Dio, al quale hanno dedicato l'avima, & il corpo, & però farte del Fono Ecclesiastico; mon è connemiente, abe sieno sottoposte al Seedlare. Io non sò le que to Gentilhuomo la Prese, mà almeno è Canonifa; lo anandato à vedere il Rituale del Samo Battofino, il quale non contien altro, senon che chi vuol battezzarsi dedica l'anima, or il corpo à Dio. Dio vi perdoni, che volere insegnare, che li Christiani tutti non habbino dedicato le stossi , l'anima, il corpo, se più, se più ciè à Dio;non artribuite questo alli soli Ecclesiastici, che è biasteina cocessina; non hanno questa singolarità li Chierici; se adunque la qualità di esser dedicari à Dio, mon fà nelli Secolari, che fieno essenti dal Poro, non lo farà ne gli Ecclesiastici. Mà vi aggiungerò, che questa era la ragione, con laquale nelli tempi di San Paolo alcuni mali Christiani volenano pigliar ansa di far male, con dire son dedicato al sernitio di Dio, non debbo esser soggetto à gli huomini, & massime Insideli. Ma San Paolo risponde, il Magistrato ti è Ministro di Dio al far bene; allo starin suo seruitio; ma se farai male ogli non ha la spada sonza. causa, così si dirà at Giusti quando bene ti soti Ecclesiastici hauetsero dedicato l'anima, & il corpo à Dio (che sento horrore à coplicarlo) 🗯 Magistraso Secolare è Ministro di Dio à farli star nella sua mocariome, non dubitate, che sieno impedisi, attendino pur à quel seruitio, & non habbino timor di alcuno: ma se si hanno dedicati di parole, & in fatti negano Dio. San Paolo dice, che non debbe il Magistrato portar la spada in vano.

Boxio.

A terza falsità e, che questo antor dice, la sua opinione esserede i migliori Canonisti: essendo che non è ne de i migliori, ne de i peggiori, ne di alcune di esse Co
narunia stesso in quanto al punto che tiene non esse de iure dinino, confessa che la
contraria è la commune. Nell'altro punto poi, che tiene questo Autore ciò che sia
dalla sola concessione de Principi, quali possano e non concederla, e concesse rinocarla, in questo punto, dico, Couarunia tiene contro questo Autore, es non tiene conlui, ne adduce alcuno altro, che lo tega; ne meno questo Autore adduce, ò nomina al
cuno per se, ne può addurlo, se non adduce l'impio Molineo, ò altri simili heretici.

Fulgentio.

Confesso di non saper far la constructione di queste parole, ò di non intendere la connessione: Dice il Bouio. [La opinione di Maestro Paolo non è di alcuno Canonista, Couarrunia stesso, che la tiene, confes sa, che la contraria è la commune, Come stà questo: non è di nissuno? se è di Couarruuia, come non è di nissuno? se sono due opinioni, vna commune, & l'altra non commune, che è di Couarrunia? Questo Dottore lib.prast.quast.cap.31. & lib.var.risol.2.cap.20. cita moltialtri 'in conformità, altri ne cita Azor l. 5. cap. 12. & di questi hà prudenremente giudicato Maestro Paolo, che in questa materia sieno li migliori, perche douendosi dalle Scritture Sacre cauar se vna cosa sia de iure diuino, & dal verbo Diuino, molto meglio ne parlano quelli, che procedono con le Sacre Sentenze nel suo senso chiaro, che quelli, che si fondano in parole di varij sensi; appigliandosi al più lontano, come fanno per lo più li Canonisti. Et non sò già, che bel fondamento per il Bouio sij addur Couarruuia, che attesti la opinione contraria alla sua esser la commune, perche questo mostra esser vna commune molto mal fondata; poiche la ributta quello istesso, che la conosce per tale. Il Padre Bouio caua ragione per se; perche Couarruuia che non tiene la essentione de iure Dinino, dice la contraria esser la commune, & io la cauo contro di lui; perche gli è vna commune opinione, che gli huomini di senso non approbano. Quanto alla concessione fatta da Principi delle immunità,& della restrittione loro quando il ben publico lo ricerchi, hò portato le parole di Couaruuia; non occorre, che il Bouio lo neghi. li Autori heretici, del Molineo, ò di altri, io non ne sò dar notitia, che non ne hò veduto alcuno, mà mi rimetto al Padre Bouio, che lo vedo molto versato in quelli Dottori, che chiama, Heretici, & Empij: dirò

solamente, esser molto sospette le tante repliche, sequali tendono à maggior consequenza, che non pare. Bonifacio VIII. essentò li Chierici maritati : se vn'altro vorrà essentar le loro Mogli ? se vn'altro li Figli ? come alcuno hà voluto ellentar le sue Concubine, se vn'altro i lanoratori di tutti gli Ecclesiastici, che già in alcuni luoghi si sono fatti essenti da pesi personali, se li vorrà vn Pontence essentar anco dal Foro? Se si passarà ad'essentar tutti quelli, c'hanno qualche relatione colla Chiesa? quanti saranno questi? Se tutti quelli delle spirituali con gregationi contro il voler de Principi, senza che possano dir cosa alcuna; si potrà fare vn'altro Dominio nel Dominio soro, & in ogni potétato hauer tutto lo Spirituale, & del Secolare la maggior parte; che se della Santissima mente del presente Pontefice non s'hà da presupporre tal cosa, non resta per questo, che da tal dottrina non segua, che quando alcuno lo tenti, non possa farlo.

T dalle sudette cose ne cauozche questa propositione:I Principi secolari per la Bonio] potestà del suo dominio possono giudicare, c punire tutte le persone Ecclestastiche;non hauendo per se Dottori Catholici, anzi essendo contra la commune opinione di tutti i Dottori Teologi, e Canonisti, contra a Decreti chiarissimi de Cocily, & Sommi Pontefici; contro la dottrina de Santi Padri, contra il comune consenso, & credenza de fedeli meritamente da Vittoria, Ledesma, Soto, Turrecremata, & Pichios& Aluaro Pelagio viene condannatas& connumerata per uno de gli errori di Giouanni Hus, & di V vicleffo condannati dal Concilio Costantiense,ò pur di Marfi lio da Padoua, il quale da Aluaro Pelagio per questa Stessa dottrina è chiamato na nello heresi arca,& su condannato da Papa Giouanni XXII. in una sua Estrauagã te,c he commcia:Licet secundum doctrinam. A postoli.

Oppugna con vn grand'apparato di Vviclessi, Turrecremata, Pela- Fulzensie. gij, Hussi, Gioanni 22. Giandoni &c.la seguente propositione; li Prinzipi secolari, per la potestà del suo Dominio, possono giudicare, & punire tutte le persone Ecclesiastiche à che proposito; io non lo veggo: Di chi è questa propositione Padre Bouio di Maestro Paolo? voi direce vna gran falsità, vna gran calunnia, non è di Maestro Paolo à che proposito la portate donque? La propositione di Maestro Paolo è: Li Principi (ecolari, per la loro potestà suprema possono giudicare, & ounire tutte le persone del suo Stato, etiamdio se Ecclesiastiche nele cause politiche, nelle quali non hanno prinilegio d'Immunità; & questa è Catolica, & hà per se li Dottori Catolici, è commune opinioie de'Theologi, conforme à decretichiarissimi di Sacri Concilij, al onsenso de sidelizadonque è Santa, & vera, se bene la poca conscienia, & l'adulatione l'impugna. Mà di più hà San Paolo, San Pietro, che

Digitized by Google

Finleguano, Santo Agostino, San, Chrisostomo tanti Santi, che ci bastino giù, che quanti adulatori hauerà mai il Mondo: quell'altra, che si
forma il Bouto, la condanniamo noi ancora, perche abbraccia anco le
cause spirituali, se figolessatiche, se tutti li Cartolici la dannaramo,
non s'affanichi il Partre Bouto con allegationi, con Cataloghi, mà li risequi, oue bisogna,

Boulo.

A che diso la condannata dal Papa? anzi pur da Lodonico Bararo stesso.

A per chi sirisse, il quale a Benedetto successore di Gionanni X X I I. mandò Ambasciatori con carta di procura, es lettera sua, nelle quali condannana gli crrosi di Gionanni Gianduno, es di questo Marsilio, es promettena ancor esso per seguitar come beretici così questi, come anco Michel di Cesena, es altri; es delle quali carta, est plettera si conservano in Roma gli originali fatti, di questa sotto il 5. Marzo 1396 in Varinterga. Et questo suali suali di questa sotto il 5. Marzo 1396 in Varinterga. Et questo suali suali si suali suali suali suali suali suali suali suali con non meno ediati e perseguitati da coloro, quali si ingannarono, es a chi surono autori, es ministri delle iniquità, che da questi stessi surono contrarij. Ma possamo boramara rispondere a gli altri suoi argomenti.

Fulgentio.

Non sò, che scritture habbia di Lodouico Bauaro il Padre Bouio; ne voglio entrar nelli segreti sioi, ò cercar quello, che gli Originali, da lui visti, contengono: Non vorrei già, che m'allegasse vn c. Continua,& mi resta pure anco quà, vn poco di dubbio della verità, poiche nel decreto fatto nella Dieta di Francfort 1339. si constituì, quod ele-Elus in Regem Rom, a maiori parte eligentium aqualem potestatem babet in. administratione Imperij, sic us Emperasor coronatus, & quod quicunque de. catero ipsum Ludouicum tenet excommunicatum, aut qui cessat a dininis pro pter sententias Papales, proferiptus sit corpore; & in rebus; alche s'aggiongeanco vna Epistola, che all'istesto Benedetto Papa scristero gli elettoris molto lunga, la cui conclusione era . che douesse riuccar quelle censure, altrimente haueriano loro tronati altri rimedij opportuni; Leguali cofe havendo letto il Padre Bostio in Henrico Rebdorff: sò , che hauerdiaireo egli qualche difficultà, come s'accordino bene con la fua scrittura. Si legge anco vn decreto, molto amplo, che in parole formuli porra Alberico nolla legge bene a Zenone, de quad prafen che dimostra quellosche Lodonico Bauaro, & mita la Dicta di Alemagna condamnormo, d'approbarono, nel quale roquardil Padre Bouio tuto oi comrario della suastrinura, che allega; & ime gioua di credere quello, che il Mondo sino al presente hà creduto, Marrano oltre di ciò Naucloro & altri Idifforici Germani, che Benedetto 12. subiro, che su affonto al Ponsificato, volcua lenar le consure contro Lodonico ful-

Sulminate, & che dicena, che tutto quello, che era flato da Lodonico farro, egli era stato pronocaso à farlo, & che da gli Ecclesiastici egli ne haucua haunto causa; ma non potè effettuar il suo pensiero, perche (come portano gli interessi de negotij humani, ne i quali alcuni si seruono per loro instromento anco delle arme spirituali) li Rè di Francia, & di Napoli s'opposero à quella deliberatione, & in prima in Cócistoro adoperorno le minaccie, le quali, non hauendo giouato, si ven me poi ad vivalero partito, che fu di sequestrar tutte l'entrate delli Cardinaliche erano constituive nelli Regni delli dui Re sopra nomimati: perloche conuenne à quel Santo Pontefice defiltere, & hauer patienzasdico Santo perche oltre gl'akri diffegni, per beneficio della Chiefa, al principio del suo Pontificato si deliberò di non voler già mai adoperar arme temporali, ne dai beni à fuoi parenti, & l'offeruò, & niuna cosa più ardentemente desiderana, che di tronar rimedioconveniente alli disturbi, che per dette cause erano suscitati. Nè fiz. detto questo per leuarui la sede che, vorreste, che si portaste alla vostra carra; ma per renderui gratie con queste historie di quello, che ei narrate preso delle vostrememorie, se ben si vede, che qui questa vostra navratione non era molto opportuna. Quanto al castigo & pena de mali Consultori, se ben non vi è forse la maggiore di quella della mala conscienza, tuttauia alli falsi Dottori, che per loro interessi adulando, & non secondo la verità consigliano parlano, ò seriuono, è anco condegno castigo, che prouino quegl'istessi per nemici, à quali surono Autori d'iniquità.

C Econdo Argomento. Nella vecchia legge i Rebanno commandato, giudicato, O punito li Sacerdoti, non folo i Re cattinizer mediocri, medi Re fantisfini, & Fogl, 16. puffimi, Danid, Salomone, Ioas, Ezechia, er Iofia. Risposta.

Bouio. Questa dottrina.

Se come apporta i Rescosì notaffe le attioni loro, nelle quali fonda il suo argomen to, saprei a che rispondere. Mà David, & Exechia io non ritrouo, che habbiano punito, ò giudicato alcun Sacerdote, onde da fatti lero possa argomentare simile i otestàne Principi della nuona legge. I ofianet 4. de Rea cap. 23. vecise molti Sacerdoti, ma Sacerdoti de gl'Idoli, & non del nero Dio, & non so vedere a che propositos indusa Iosia, & questo suo fatto, se non sosse for si (il che nun credo) stata tanto grande l'manuerte vza di que si homo, che dicendo il testo Sacerdotes excelforum, bauesse inteso i sopremi Sacerdoti del Tempio di Dio Salemone depose Abia tar Saccrdote, che bauea cospirato con Adonia. Et a questo risponde il Turrecrema ta, che cio fece Salomone per speciale riuelatione, & comissione di Dio: & lo accena 3. Reg. 1. no le parole del testo, che sono queste: Fiecit igitur Salomon Abiathar, vi non esset Sacerdos Domini, & impleretur fermo Domini, qué locutus est super domu Heli in Silo-Ma chi potratolerare l'ardire di quest'huomosche ponga le as tra gli Rè Sail-

tissimi & pissimi, & in lui alleghi esempio di giudicio legitimamente esercitato con tra i Sacerdoti? Questo Rè è descritto nella Scrittura per empio idolatra, & crude-lissimo tiranno, il quale sece vecidere Zacharia siglio di Ioiada Sacerdote, perche della sua idolatria lo riprese; & questo satto sù conosciuto tanto iniquo, che in vendetta di questo su della suoi proprij serui veciso nel letto, & privato della sepultura Regia.

Fulgentio.

Se il Padre Bouio hauesse inteso l'argomento, & non hauesse voluto fingerlo del suo', non haueua, che dire à questa ragione : quando si dice, che tutti li Papi commandano, giudicano, & puniscono li Vescoui ; Chi argomentasse, non leggo, che il tal Papa habbia punito, ò giudicato Vescoui, sarebbe stimato vn sciocco, & se gli direbbe, che s'intende, c'hauendo la potestà sopra di loro, l'hanno fatto, quando hanno hauuto causa di farlo, cosi tutti li Rè del Testamento Vecchio, hanno commandato, & giudicato, & punito li Sacerdoti. Il dire, non trouo, che Dauid, & Ezechia habbino punito, d giudicato alcuno, che risposta è questa? non hebbero forsi chi gli ne desse causa, ma tutti commandauano, à Sacerdoti, cio è quelli à quali venne occasione, & punirono, & premiorno li meriteuoli: perciò è citata la Scrittura, la quale non è Libro incognito; legga chi vuol gli accidenti particolari; mà delli Re nominati se habbino tutti commandato, & quelli, à chi si presentò l'occasione, giudicato, & punito, non sò che far altro, se non allegar i luoghi della Scrittura Sacra, che ogn'vn potrà vederli tenza scriuer qui le loro particolari occorrenze. L'auttorità del Re Dauid fopra Sacerdoti leg. 1. Paral. 23. 28. Di Salomone. 2. Paral. 8. 14. Che gjudicalle anco, & punisse il Sommo Sacerdote, l'Historia è nota: alla quale risponde il Padre Bouio, che lo fece per particolar riuelatione: perche dice la Scrittura, vt impleretur sermo Domini, quem & c.mà egli potena ben vedere, se questa risposta sà al proposito, & quello, che contro gli è stato scritto da altri; per mostrarlische violenta il Testo, & è assorda; dirò solo, che per la stessa ragione si potrà concludere. che gli Hebrei odiassero Christo per particolar riuelatione, perche Io. 15. si dice: vt impleretur sermo, qui in lege eorum scriptus est: quia odio habuerunt me gratis, vn piu aperto luogo e Act. 4. Conuenerunt enim vere in Ciuitate ista, aduersus Sanctum puerum tuum Jesum, quem vnxisti, Herodes,& Pontius Pilatus, cum gentibus, & populis Ifrael, facere, qua manus tua, & consilium tuum decreuerunt fieri. Hora che votrà dire il Padre Bo nio? che sù vna particolar rinelatione ad Herode, & à Pilato, & alli Gentili, & Hebrei, perche hanno efequito il decreto di Dio. La Scrittura è piena di tal modi; si degnerà il i adre Bouio dar l'espositione fte isa

stessa à questo, & à gli altri luoghi. Di Ezechia se commandasse, & dasse leggi alli Sacerdoti si vede 2. Paral. 29. & c. 31. Di Giosia 2. Paral. 35. Hò lasciato Ioas in vitimo, perche da questo prende occasione il Padre Bouio di far vna acerba inuettiua, perche dal Padre Maestro Paolo sia annouerato questo Re con gli altri Santissimi, & pijssimi: 2. Paral. 24. Si distinguono duo tempi di Ioas, l'vno doppo la morte del Sacerdote Ioiada, nelquale si peruertì, & sù cattino, l'altro quegl'anni, che regnò, viuendo Ioiada, ne' quali fu vn'ottimo Re, & ne dice la Scrittura. Fecitque Joas bonum coram Domino cunctis diebus Joiada Sacerdotis. Che s'hauesse considerato il Bouio, non si furiosamente inuehiua; & in questo tempo viuendo Ioiada mandò li Sacerdoti per il Regno à raccogliere le contributioni, & non gouernando essi le oblationi del Tempio, come conueniua, pose altri sopraintendenti, & ordinò anco, come douessero esser spese, nè li Sacerdoti repugnarono alle sue giuste ordinationi, se bene Ioiada sù di tanta bontà, & di tanta auttorità, & merito appresso il Rè.

Erzo argomento. Disse Christo a Pilato: Non haberes potestatem aduersus Bouio. me əllam,nifi tibi datum effet defuper.Et S.Agostino,S.Bernardo,& Gaietano espongono, che il giudicio di Pilato si bene iniquissimo, manon vsurpato. Risposta.

pio. Ioan. Questo e argomento di Marsilio da Padoua, che sottopose Christo Stesso al Prin- 19. Aug. cipe secolare, & quanto alla persona di poter essere da lui giudicato, & quanto all sup. Ioan. obligo del pagare il tributo, di che ne fu condannato questo heretico da Gionanni trast. 16. XXII. come riferisce il Turrecremata. Dico durque che S. Gio. Chrisostomo, & Ber. epift. altri Dottori espongono, che gli su data potestà de facto, & non de iure, che vuol 42. dire permissione. Et non è vero che santo Agustino, ne San Bernardo addotti dall'- Lib.4 par. Autore dicano, che il giudicio non se se vsurpato, ne parlano parola di tal cosa. Di- 2.ca. 37. cono solo che tal potestà hauca da Dio, & così non dicono altro, che quello che dice l'ist sift of testo del Vangelo: Niss tibi d'tum esset de super le quale parole esponendos molto bene della permissi ne, all'istesso modo si ha da intendere quello, che dicono questi Santi. Galeta no è citato dall' Autore in margine questo con questi numeri, in 2.quælt 62.ar 1.fòguardato alla prima della Seconda,& alla fecunda della Seconda alla quast 62. & non ui si parla di tal materia.

Io hò risoluto di non toccar le maledicenze sparse per questo libro, & l'hò osseruato; ma quelle, che oltre la puntura, & l'ingiuria, possono anco causar scandalo, come la presente, non le debbo passar senza risposta. Qui in Venetia Marsilio da Padoua non si ritroua, come Libro prohibito. Intendo però per le Historie, che egli s'adoperò per Lodouico Bauaro. Io non sò la sua dottrina, ma sò ben questo, che Maestro Paolo non è huomo di hauer bisogno d'imparar da lui:

Fogl.27.

nel princi-

perchele fu doppo il 1 5 00. ladorifica Cattolica d'impara meglio. & pi a ficura da quelli, che furono Innami. Ma gran diforaria biliogna c'habbia haunno questo Marshio, poeche non ha pocuro di moosa elena di buono, & per proma, che was cofassi maldena, hasta il dare, che Marfilio da Padoua la dicesse : adunque costui non dife mai verid alcuna: 30 certo, che se egli hà portato quell'argomento, come è or le Considerationi, ha detto, & concluso il vetor. Hora quando s'hathis da condannare, chi dice cole prononciata innanzi da va cataino altifogna riquendere anco San Paolo chedi Dio difre, Act. 17. Iniofo niwinner & manoment, & Suvenszipsins enim & genus famus. Quelto disconfordi San Paolo Padre Bouio, è vn'argomento, che contiene la conclusione con la sua prova. Hor se valesse il modo tenuro da voi sel riprouar la ragione, & argomento di Macitto Daolo, pocreficanco di re contra San Paolo. Questo è un'argomento di Araro, compio Idola tra, adunque è pernerso, & cattino; & bilogna condennar San Paolo, che l'hà viato; lascio adunque il giudicio à voi se cal mostro modo di riprouar le ragioni sia buono, & ciò vi seruirà per risposta ouunque direte, questo è argamento del tale, ò del tale, non volendo replien più che la verirà commque sia, è da Dio, & dallo Spiritofarmo, ma fe è vero quello, che ho letto in vn'Auttore, Gio. 22. condanno Marifio. perche dicesse, che Christo si sottoponesse al giuditio di Pilato, & al tributo per necessità, perche hauerelibe peccato, se non hauesse voluto farlo; ilche se è vero, sù condannato con molta ragione, perche si come Christo assonse li difetti, & imperfettioni nostre naturali, aon per necessità, ma per propria volontà, & sarebbe heretico, chi altramente dicesse; coli assonse le nostre soggettioni per propria volontà, & si come hebbe però veramente, & realmente le nostre imperfettioni volontariamente assonte, cosi veramente, & realmente hebbe le nostre soggettioni; ma spontaneamente prese: si che questa propositione è Cattolica: Christo hebbe vna seggettione à Pisato vera, mà volontariamente assonta; questa è heretica, Christo hebbe vna sog gettione per necessità assonta, laqual, se sù asserita, ch'io non lo sò, da Marsilio, è meritamente dannato; mà nissun Cattolico debbe negare quella di Maestro Paolo, che Christo hebbe vna vera soggettione à Pilato, volontariamente all'onta da lui per nostra salute, come tutte le altre nostre imperfettioni, che non sono peccato. Et se Marsilio ha parlato in queko modo, ha detto il vero, & non può esser perciò flato dannaro, & cosi parla Agottino, Bernardo, & Gaetano, & aggiongerò anco San Paolo in questo numero perche non si può dare altro senso, che vn tale alle sue parole. Misit Deus filiu sun fratre ex muliere, factum

fi oppone, mà stà col giudicar de iure, & con la potestà giuridica del giudice: & di qua ogn'vno ne sarà chiaro; se Pilato l'hauesse assoluto haurebbe peccato? no già, adonque no fil peccato il giudicio, mà l'iniquità di esso. Non cedo, che hauendo letto Santo Agostino, alcuno mai hauerà ardir di dire, che quel Santo tenga il giudicio di Pilato ch ser flato vsurpato: imperoche tratt. I 16.in 70.sopra quella particola no haberes in me potestatem, dice: Discamus ergo, quod dixit, quod & per Apostolum docuit, quia non est potestas nisi à Deo: Cominci qu'à il Lettore à considerare : Dice S. Agostino, che la potestà di Pilato, di che parla Christo, è quella di che parlò l'Apostolo: non est potestas nisi a Deo, ma è ben certissimo; che l'Apostolo parla Rom. 13. della potestà legitima, de iure, & non de facto. Segue Agostino, & quia plus peccat, qui posestati innocentem occidendum timore tradit, quam potestas ipsa, si eum timo re alterius maioris potestatis occidit; talem Deus Pilato dederat potestate, vt etiam esset sub Casaris potestate, quapropter non haberes aduersum me potestatem vllam idest quantulamcunque habes, nist hoc ipsum, quiquid est, tibi effet datum desuper; sed quoniam scio quantum sit, non enim taută est, pe tibi omnimodo liberum sit, propterea, qui tradidit me tibi, maius peccatum babet ; ille quippe me tua potestati tradidit inuidendo, tu vero eaute potestatem in me exerciturus es, metuendo, Colle quali parole, dicendo, che il peccato di Pilato fu, perche, per timor di Cesare vecise Christo, mostra che non su per hauer vsurpato il giudicio, ò la giurisdittione; anzi se il medesimo S. Agostino hauesse haunto tal senso non hauereb be lasciato di spiegarlo, essendo cosa di tanto rilieuo. Et perche pone nell'istesso genere la potestà di Pilato sopra Christo, & di Cesare sopra Pilato, senon vogliamo far anco questa tirannica, & vsurpata, che farebbe confondere tutto il Mondo, bilogna, che facciamo legitima ancò quella: In oltre quel; quantulameunque, & quidquid est, mostra potestà legitima; perche quella era picciola, & leggiera, che quanto alla potestà de fatto. & illegitima, & permessa, Pilato haucua non quantulameunque ma omnem potestatem, & l'istello mostrano le parole, non tantum, est, ve tibi omnino liberum sit, L'vsurpato sarebbe stato omnino liberum; Mà quel che era ristretto, & regolato, non potena essere, se no il giuridico. Che San Bernardo poi dica anch'egli, che la potestà di Pilato fosse legitima, non lo posso meglio mostrar, che con le sue parole ep. 42. secularitatem contemnitis ? sed secularior nemo Pilato, cui Dominus astitit iudicandus. Non haberes, inquit, in me potestatem, mist tibi data effet desuper, iam tunc per se loquebatur, & in se ex pericbatur, and post per Apostolos clamauit in Ecclesijs : non est potestas nisi a Deo. Et qui resistit potestati: Dei ordinationi resistit ite nunc ergo resistere Christi Vica-

rio, cum nec suo aduersario Christus restiterit: Aut dicite, si andetis, sui Prasulis Deum ordinationem nescire, cum Romani Prasidis potestatem Christus super se quoque fateatur fuisse celitus ordinatam. Se la potestà di Pilato fu quella di che S.Paolo parla, & egli parla di legitima; fate voi la conchiusione, & se celitus ordinatam, non sò che cosa possi hauer di più per essere legitima: lo lo la dissimulatione, che vsate circa il luogo allegato del Caiet.Padre Bouio; mà ad vn Theologo confumato, come voi, non conueniua, mà come io di sopra in tanti errori di allegationi nella vostra risposta ho attribuite ad errori di stampa, & hò ricercato li veri, così poteuate voi credere, che fosse errato il numero, & cercar nel luogo, doue S. Thomaso tratta la materia, & questo c.q.67.doue lo Stampatore ha posto vn 2. per vn 7. tanto poco differenti: & acciò si vegga da tutti, che l'allegatione su sidele, porterò le parole del Caiet. 22. quast. 67. art. 1. In eadem responsione, pro quanto dicitur , quod Christus sponte se subdidit Pilato, aduerte , quod non intelligitur , quod Christus secundum quod homo, Rex Regum, commiserit Pilato potestatem supra se: quoniam Christus secundum quod homo , non administrauit Regnum mundi ante resurrectionem : ideo dixit : Regnum meum non est de hoc mundo: sed quia Pilato prasidenti in Judaa, nomine Romani Imperi, Chri-Stus Dominus se exhibuit, sicut vnum de subditis. Nec Pilatus peccauit iudicando Christum, peccato vsurpati Iudici, sicut iudicans non sibi subditum, quamuis peccauerit peccato iniqui Iudicij, damnans innocentem, dicente ipsemet. Ego nullam causam inuenio in eo bisogna bene, che condennate questo Auttor per heretico se voi volete, che per questa sententia appunto fosse condennato vno , che chiamate Marsilio di Padoua, perche di ciò 10 non sò se non quanto dice Turrecremata, il quale non ini pare, che parli come voi.

Varto argomento.San Paolo appellò a Cefare, cofa che mai hauerebbe fatto, Bouio . quando non foße stato legitimo fuo giuduce, esfendo peccato mortale appella - Foot . re à chi non ha potestà legitima.

Risposta.

Anco questo è argomento del sudetto heretico. Dico che sarebbe peccato appella re dal legitimo giudice ad vno, che non habbia giuriditione alcuna, perche sarebbe sottrarsi ingiustamente dalla potestà del primo; ma se il primo non hauesse alcuna pote Sta, & Sacesse torto, potrebbe illeso appellare al superiore di questo Giudice. acciò l'impedisse, che non gli facesse torto. Appellò Paolo da Festo, che non haueua alcuna potestà sopra di lui, a Cesare, non perche Cesare houesse potestà sopra Paolo, ma perche la haueua sopra Pesto, da chi riceueua ingiustitia, & con questo mezzo fue qua l'ingiustitia di Festo. Il non appellare à San Pietro suo lecitimo giudice non furer paura di effere stimato pazzo, o d'altro, ma per non scandalizare il Giudice,

Fogl. 27. Presso al principio.

2'58: The good of the second of the second

Fulgentio.

zare quelli, che lo riscoteuano.

, Mond percaso, solumente appellare ad vn Giudice non lugirimo. quando perciò s'intende di fuggine, & declinare dalla giuritdimone del legitimo, come il Bouio dice:mà si fà anco peccato quando ò per altro nispetto si ricorre, si appella, & si sottopone la persona, ò la canse à chi non hà legitima potostà di giudicare, perche questo è iodunil proffimo à pecuaro. Se San Paolo haueile appellato à Cefaresacció lo diffundesse dalle ingiusticie di sesto, la rispusta del Bouio direbbe qualcha colasmà l'appellare à Celare, acciò conoscelle la causa sua, & lo sindificalle, trouandolo innocente, & punille, trouandolo colpetole questo non pote far San Paolo senza peccato; poiche, se Cesarenon haucua fecondo l'opinione del Bouio legitima potestà sopra di mis haussebbe invitato quel Principo à far un peccaro. Se adonque mofiraro, che San Haolo appellò à Cefane fottoponendo se, & la caula à lui, hauerò mostrato, che il Bouio non sugge l'argomento, & la 🛲 forza. Nanta adonque la Scrittura act. 25 che in Celarea San Paele era da gli Hebrei accufato d'hauer commello molti, & grani falli; il che non potero prouare, rendendo buon conto San Paolo, che non hauqua fallato contro la Legge, cotro il Tepio, ne cotro Celare: ma pare do che Feltopiegalle disface il giudicioin Gierufalem, S. Paolo, che co nosceua ciò tendere ad esporto alle insidie delli Inimici, appellò à Cesare, & disse ad Tribunal casaris stò, ibi me oportet iudicari, Indais non nocui sicut tu melius nosti, si enim nocui, aut dignu morte aliquid feci, non recuso morisfi vero nibil est eorum que ij accusant me,nemo potest me illis donare; Cafaremappello. Due cose sono chiare qui contro la dottrina del Bouio la prima che San Paolo dice si nocui, aut dignum morte aliquid seci, no recuso mori .

Se San Paolo hauesse comesso de litto capitale, non riculaua soggiacere alla condanna di Festo; adunq; ogni Ecclesiastico debbe; hauedo
comesso delitto capitale, no ricusare di soggiacere alle dannationi de
li Magistrati: la secoda quado dice (Ad Tribunal Cesario Ho, ibi me opo
ser indicari), non dice, che là cioè innanzià Cesare bisogna che si giudi
cato il torto, che tu mi sui, ò che li inimici mi sanno, ma che si giudicato io. Adunque si dichiara legitimamente soggetto, dicendo che
bisogna, che esso, & la causa sua si giudicam da Cesare; la qual cote
si dichia-

Li dichiara ancopiù di forco: Paulo antem appellunte, vt fernaretur Angusti cognitioni, ecco, che Paolo appellò di esfer riferuato esfo, e mon li torri fattigli da Festo, al giudicio di Celare; Mostrano anco soggettione della personale parole: Ad Tribunal Sto: perche la legge Romana era, che niun Cittadino Romano potesse esser giudicato da altro Gindree, se voleua egli esser giudicato dal Prencipe, & nella Republica libera, dal popolo tutto: in virtù della qual legge, Festo admette Pappellanione: Cafarem appellasti, ad Cafurem ibis, & San Paolo pereiodille, che Festo non la poreua donare, perche era Cittadino Romano. Verameme chequelto modo tenuro dal Padro Bonio è vn peruertir le Sevitture; poiche dice, che quando San Paolo frappella, aociò che signo vedute, & giudicate le attioni sue, si deue intendere, che appellalle, acciò fossero vitte quelle di Festo. Et per fortificare tanto più questo argomento, se bene è tanto confirmato, che chiaramente lo convince: è bene, che fi consideri il luogo nel capitolo anteriore 24. done San Paolo dice à Felice Preside, che li Giudei di Asia se haueuano cosa alcuna contro di lui, doueuano comparire innanzi esso Preside, & accusarlo. Certa cosa è, che, chi accusa alcuno in giudicio, alquale non è soggetto, pecca, & chi l'inuita, ò l'essorta à fas-10, parimente pecca: tuttauia San Paulo dice : Quidam autem ex Asia, quos oportebat apud te prasto esse, & accusare, siquid haberent aduersum me, aut hi ipst dicant, si quid innenerunt in me iniquitatis, cum stam in Concilio. Come poteua adunque il medesimo San Paolo inuitarli all'accusa, & al giudicio di Festo senza peccaro? Non vuole poi il Padre Bouto prender carico di defendere la risposta data nelli suoi scritti dal Cardinale Bellarmino, quale è, che San l'aolo non appellò à San Pietro, per non esser stimato pazzo, & con tutto ciò egli ne dà vna. molto più assurda, & inconueniente, che è questa, che San Paolo non appello à San Pietro, per non scandalizar il Giudice, & gli altri, incapaci d'intender la verità; & aggiunge, che per questo anco Christo, per simil causa non volse dire d'elser figliuot di Dio, & con questo scu farsi dal pagar il tributo. Quelli, che hanno detto, che San Paolo lo fece per non esser tenuto pazzo, hanno detto manco male, hauendo almeno amierrito, che lo fcandalo era delli Gindei, non delli Gentili: perche questi non prendeuano scandalo, quando sentiuano dir -costi renuta da loro per impertinente, mà la ripumuano pazzia: pero di (se l'Apostolo: Pradicamus Christum, & hunc cracifixum; fudwis quidom scandalum, gentibus autem stultitiam: Penilche parlandoss de' Gentili, più à proposito è, che potessero stimar quella. appellatione pazzia, che prenderne scandalo. Ma

Ma vi è vna chiara dimostratione, che esclude chiarissimamente ambedue le risposte insieme, & questa consiste nel capitolo precede te,nelquale appare, che San Paolo haueua predicato à Felice Preside, antecellor di Felto, la Fede di Giesu Christo Crocesisso, & non hebbe timore di esser riputato pazzo; perche dunque doueua temer di esse stimato tale predicando, ò dicendo, che Pietro fosse lasciato suo Vicario ? poiche molto meno erano capaci li Gentili , & li Giudei , che vno poco prima fatto morire in Croce fosse Figliuolo di Dio, vero Dio, Giudice de viui, & delli morti, di quel che fossero capaci, che l'istesso, salendo al Cielo, hauesse lasciato vn suo Vicegerente; perche questa seconda propositione prontamente poteua esser riceunta senza scandalo, nè stima di pazzia, da chi hauesse riceuuta la prima, & pure la prima haueua predicata al Presidente, & predicaua alli Gentili , & alli Giudei , & per questo era stato da Christo eletto ; adunque non ci era alcun timore ragioneuole, nè di scandalizare, nè di essere stimato pazzo se hauesse anco predicata la vera auttorità lasciata da Christo à Pietro: Nè meno salua il dire, che non sarebbe stata ad--messa l'appellatione, che non è male alcuno l'vsare le sue ragioni, se bene si dubitarà, che non debbino esser riceutte. Et però non sono degni di reprensione, anzi meritano di esser lodati quelli, che à tempi presenti oppressi dalli giudici Romani non lassano di dire le sue ragioni, & viare li termini della giustitia. Perche se ben veggono chiaramente, che in Roma sono risoluti di non tener conto alcuno delli termini legitimi, & di non conceder facoltà di poterfi legitimamente -difendere, nondimeno il resto del Mondo no interessato tà quel giudi cio, che debbe. Et è necessario nel tépo delle oppressioni, oltre l'hauer ricorso à Dio, che è giusto giudice, & vindicatore l'elle violenze, che indebitamente, & inginstamente alcun patisce, approuar anco la propria causa appresso à gl'huomini da bene. Mi piace ben grandemente l'altro capo, che il Bouio accenna, che sij bene lasciar di viar le sue ragioni, per non dar occasione di maggior peccato, & il douer vorrebbe, che ciò fosse da lui riceuuto, & osseruato, & da quelli, che mostrano tanto desiderio di acquistare, ò vsurpare l'altrui, che se anco in ciò credessero di far bene, & di hauer ragione, vna tal carità sarebbe degna dell'officio, & della persona, che tengono; & poiche parliamo di officio di carità, con la medelima carità non voglio restar di aunettirui Padre Bouio che quanto voi dite di Christo, cioè che nel pagamento del didragma non volle dir di esser figlio di Dio per not scandalizare, è direttamente, & apertamente contrario alla Scrittura delli Euangelij; & bisogna, che ve ne ritrattiate, imperochela cola

. Why de 26 I tosa del tributo successe, come si comprende dal cap.17. di San Mateo, doppo che Christo haueua per innanzi con prediche intiere piu volte apertamente predicato alla longa d'esser figliol di Dio, & in ian Giouanni al quinto, tante volte lo predica, & non per transcoro,mà con lungo ragionamento; & pur questo sù prima del miracolo lel pane, & pelce, che ci narra l'istelso in San Giouanni al sesto, & ano in San Matteo al 14. adunque non harebbe hauuto rispetto Chrito di dire à pochi esattori del didragma nel 17.di San Matteo, quel-

A voglio quì auertir questo Autore, che guardi come parla, perche da que Bouis. sto suo modo d'argomentare ne segue vn'apertissima heresia, la quale manco loscredos vorrà concedere. Se si concede a Festos & a Cesare legitima potistà sopra Paolo iquesto giudicio, & quindi si vuole cauare, che simile potestà habbiano ucor hoggi i Principi sopra gli Ecclesiastici & Vescoui; ne seguird, che i Principi As ono essere giudici de V escoui etiandio nelle cause delli dogmi di Fede, & della eligione, & culto di Dio, perche come si vede negli Atti Apostolici, San Paolo a accusato da Giudei a Festo di cose di religione, cioè della predicatione di Christo uesta conclusione è heretica cosi da tutti conosciuta, & confessata, dunque è here co l'antecedente, dal quale si deduce, cioè che Festo hauesse, ò Cesare legitima pod in quel giudicio di S. Paolo.

'empio, come si disse di sopra.

o, che nella Sinagoga publicamente, in presonza di tutti, disse al quin o di San Giouanni: adunque non restò, perche temesse scandalo, scuandosi dall'obligo del tributo, col nominarsi Figliol di Dio, hauenosi per innanzi, cosi espressamente, & publicamente predicato, mà o feandalo faria successo per esser quello vn tributo, che si pagaua al

L'auuertimento non è necessario, se non al Bonio; che si guardi di on far San Paolo heretico, & che volesse sottomettere la Fede, & redicatione di Christo à qual siuoglia persona, nè de iure, nè de facto. : la causa opposta à San Paolo fosse stata di Fede, & Religione, non i era lecito dir altro, che quanto dissero gli Apostoli. Obedire opor-Deo magis, quam hominibus. Bilognaua, che San Paolo rispondelse: iel, che mi oppongono è vero, mà hò fatto bene, non così disse San iolo, anzi in contrario, Non è vero niente di quello, che mi accusa-». E possibile, che si vogli parlare delle Scritture, senza leggerle, nè tenderleznon dice San Paolo apertamente, che non hà peccato cono la legge, contro il Tempio, nè contro Cesare? Non si vede, che l'iputationi erano di seditione concitata contra il rito Hebraico, & ntra l'Imperio di Cesare in quella regione; & sarebbe bestemmia il re, che San Paolo fosse accusato di predicar Christo, e tuttania reondelse, che non era vero niente, di quello, che lo acculauano, per-

che que fto furebbe fitto va negar Christo, peccuso afrai prollimo allherefia;mà fortomettersi al giudicio essendo imputato di cansa diteditione, su sevondo la dottrina che scriue alli Romani & per la quale San Giouanni Chriiostomo non vorrebbe, che alcun Ecclesiastico & schivasse di obedire: & ciò servirà per ringratiamento dell'auvertimento dato.

Bouto. Fogl. 27. remo.

🔪 V into argomento. Adduce le parole di San Pietro nella fua prima Epifiola cap. 2. Subiacti latur estote omui humane creature propter Deum Jue Rezi Mache di quali pracellenti, &c. Et quello di S. Paolo: Admone illos principibus, & potellatibus subditos esse dicto obedire. Et più basso adduce anco certe parole di S. Polica Ad Tit. 3. pa: Magistratibus enim, & potestatibus a Deo constitucis eum honorem, qui no-Ex Euseb. Strorum animorum saluti, nostraque religioni mini affert detrimenti, pro diguatebb.4. cap. te tribuere docemur.

Risposta. Il luogo di Sa Pietro: Subiecti estote omni humana creatura propter Deum, &c. è esposto da Innocentio, che si mienda non della obediennia obe si dene a i soli Suoriori ob neceffitatis debitum, na dell'humile foggettione, e rincronga, che fiduce a tutti,ad humilitatis merstumy gueffa più che a gli altri fedene alli Re & Print piper la eccellenza, & grandezza loro. Perche dicendo l'Apostolo, che frano lovgetti ad ogni humana creatura, non pare che parli della propria foggettime, che questa fi dene non ad ogni humana creatura,ma al foto Superiore.

Fulgentio.

Era cosa molto più a proposito non potrar qui quella espositione d'Innocenzo 3. Padre Bouio; perche quello, che alle volteda vn Pentefice si dice, non secondo il vero senso della Scrittura Sacra, in pas-Laggio, è bene non commemorarlo; Soto ben dice l. 6. c. 1. de infl. & iur.che quando vn Pontefice porta vn luogo in vn fenfo, non introde perciò di canonizarlo. Questo istello Pontesice allegò un luogo di S. Agostino sotto nome della Crittura dinina; dille anco, che Bentounminm vuol dir fecunda lex, & che perciò quello, che in quel libro è scritto, si debbe offernar nel testamento nuono. Cosa che chi l'interdesse, come le parole suonano, troppo grande sarebbe il disordine, chi ne seguirebbe: quel Pontefice cosi in passando hà data quella espo sitione, che portate qui, non è bene, che voi la vogliate canonizate, quando douerefte scufarla. Voleto voi vedere Padre Bonio; cheil luogo di S.Pietro non è configlio, ma precetto? vedete le parole che segnono: hae est enim voluntas Dei; quella parola: omni humana crestura, hà faveo darli quella esposicione, intendendo per quella, ogni huomo particulare, che così incendere anchor voi, & tuttauia doucreste vedere, che non può star questo senso col testo; perche sarebbe stato vn prouar l'vniuerfale à maiori, ilche sapere che non può farsi. Per

Per mostranche si debbe riverire oghi huomo, non bisogna dire portate riuerenza ad ogni huomo, anco alli Rè, anco alli Capitani; anziconueniua dire tutto all'opposito cioè portate riuerenza ad ogni huo: mo,ò plebeo,ò seruo,che sia; si come anco sarebbe mal detto, riuerite tutti li Sacerdoti, anco il Papa, anco li Cardinali; perche bisognerebbe dire riuerite tutti li Sacerdoti, anco quelli che non hanno cura, anco quelli, che non hanno beneficio; e bene adunque che siate istrutto. che questa parola humana creatura, si dice da vn verbo Greco, che significa creare, nel qual senso si dice, crear li Principi, crear li Magi-, strati, & vuol dire S. Pietro; omni humana creatura, ad ogni gouerno eletto & creato da gl'huomini & ciò si caua dalla voce Greca, Ctiss, che significa Politia, cosi si nomina la Politia Mosaica Heb. 10. Gal. 6. Eph. 2. & così segue bene quello, che comanda S. Pietro; siate soggetti ad ogni humano gouerno, cosi al Rè, che è supremo, come alli Presidenti, per esser mandati da lui, perche tale è la volontà di Dio; così và il senso chiaro, vero, & reale, & cost l'hanno inteso li Padri Santi, & si, vede, che S. Pietro parlò conuenientemente, & della foggettione, che si debbe al superiore, & non di finta humiltà.

Ggiongo io così per questo luogo, come per altri simili, che gli Apostoli, & Bouis. fanti Dottori non scriueuano a gli Ecclesiastici soli,ma a tutti i Fedeli,de qua li maggiore, anzi grandissima parte era de Laici obligati ad obedire a Principi secolarische però a questo gli esortananosacciò non pensasseros che per essere chiamati alla liberta Christiana, non si douesse a Principi obedienza alcuna. Questo caua io da un luogo di S. Agostino nell'espositione della propositione 72. dell'Epistola à-Romani. Qual luogo questo Autore adduce per sesoue dice S. Agostino Rellissime admonet, ne quis ex eo quod a Domino suo in libertatem vocatus est, factus Christanus, extollatur in superbiam, et non arbitretur in huius vita itinere, seruandum esse ordinem suum, vt potestatibus sublimioribus, quibus pro tempore rerum tempo ralium gubernatio tradita est, existimet non se esse subiectum. Tutto è uero, che per nuesto solo titolo di essere Christiani non siamo esenti dalla potesta del Principe, ma gli Ecclesiastici per altro titolo sono esenti. Et se S. Agostino, Policarpo, & altri Vescoui, & Sacerdoti parlano nel numero del più, quasi anco includendo con gli aly i se stessio, questo è un'affetto di carità, che lega tutti in uno, o parlando d'altri paiamo come di noi stessi; oltre che parlano anco di se stessi, quat'a quello, che a loro è ommune con tutti gli altri, cioè d'essere Christiani, non quanto a quella preemitenzasche hanno più de gli altri di effere Sacerdotiso Vesconi. L'istesso si raccoglie lal seguente luogo addotto da questo Autore, doue scriuendo l'Apostolo a Tito non; lice a luische era Ecclesiasticoscho sia suddito a i Principi , ma che ciò commandi ai Ad Ti-. tum. 3. uoi fedeli: Admone illos. &c.

Questa è vna maniera di eccettuare gli Ecclesiastici da tutti li pre-etti Apostolici, scriueua S. Paulo alla Chiesa, nella quale erano più li fideli.

Digitized by Google

Messi, &c che insegnatiero vna erronea doctrina, sonza amoestirne li adeli ? Maekro Paolo, vi hà portati li luoghi di Agodino, di Policatpo, di Crisostomo, Theodoreto, Theof. Echumenio, che dicono aperta mentenon con parole generali, mà con specifiche, & espresse, che sotpo il precetto di obedire alli Principi Laici fono comprefe gli Ecclafastici ; perche distinuilare questo, per dis che così parlanano per carità ? tronate voi va luogo folo, one li Santi anvertissero di quelto lor modo di parlare, che si hauerà per buona la voftra dottrina; Voi professate, che la essentione sia de inve dinine, & volete, che così apertamente li Santi Padri parlassero contra il ius divino per carità de mai in nilsun luogo dicelsero chiaramente il vero, fopra vn'articolo tanto importante, & volete, che San Chrifostomo particolarmente. facelse quella amplificatione, di nominare per foggetti, Monachi, Sa-Cerdoti, Profeti, Euangelisti, Apostoli; & che proponesse anco le vo-Thre obbierzioni , lequal fate per escluderui da questo debito, dicendo. che siete più alti, più degni, superiori alli Principi, & che ad esse facelse tanto chiara risposta, dicendo, che questa grandezza vostra è com Christo in Cielo, & che non vi si commene qui in Terra: volete dico, che Chrisatiomo hanelse pontto parlar così fenza peccato, fe la vostra Opinione folsovera: Senza che Pelagio Papa rende aperriffimo teltimonio, che le Seritture Dinine commandano la loggettione eriandio "delli Prelati alli Principi , mettendoci il [nos] in tal maniera, che di se Lelso specificatamente intele, 25. q.1. c. faragendum est, ne pro aufcren-🖟 do suspicionis standalo obsequium confessionis nostra legibus (vu'altra lettio Ine dice regibus) ministremus, quibus nos subditos esse Sacrae Scriptura pracipium. Mà vedi Lettore, che la conscientia sa pure, che la vesità escanço cotro il suo volere al Bouio di bocca doue dice; solure che é parlano auco di se stessi, quanto à quello, che à loro è commune con rutti gli altri, cioè di esser Christiani, non quanto à quella preminenza, che hanno più de gli altri, di esser Sacordori, & Vesconi. Padre Bouio l'hauere desta, siamo d'accordo, numo disso mai, che alcun'Ec-🖟 clessostico sia soggetto alli Principi Secolari, quanto alla preminenza di Sacerdore, ò Velcouo, che è Spirituale : anzi quanto à questo, gti difendiamo l'essentione de iure diuino, mà quanto à quello, che hanno commune colli altri Christiani, che sono huomini, parte della Republica, Cittadini, & alcune volte fallano contro le leggi, secondo questa fono foggetti. Il luogo di Santo Agostino, citato nelle Considerationi, che il Bouio estende quì, è degno di essere, e veduto, & ponderato: mà non meno quello di Cheilastomo, che non parisce estorfrom e aleuna. El lisogo ad Titame e commentato dal Bonio moleo fortilmente: Admone illos Principibus, & Potestatibus subditos effe, dicto obedire, che non parla ad esso Tito, che era Ecclesiastico: come doucua dir Padre Bouio, Admone te ipsum Principibus, &c. per inchiudere li Preti, O pure quando il Vescouo dice al Predicatore, che aunisli suoi audienti, che sieno obedienti, s'intende, che'l Predicatore istesso non sia tenuto ad esser tale? Tito come instrutto da S. Paolo, che insegnaua; Omnis anima potestatib. sublimiorib. subdita sit, non haucua bisogno, che gli fosse replicato, perche lo sapeua: è ben nouitio nella dot trina Apostolica, chi hà bisogno, che se gli dia questo auusso: S. Paolo non dice à Tito stesso in quella Epistola huius rei gratia reliqui te freta, vt ea qua desunt corrigas, & constituas per siuitates prasbyteros, sicut, Gego disposui tibi, Adonque frà quelli, che doueua ammonir, principibus, & potestatibus subditos esse, ci erano anco li Preti, & li Chierici, se non volete, che quando ptedicaua, cacciasse questi di Chiesa, & hauesse minor cura di loro, che de gli altri: oltre che in questo stesso contesto, dice cosi: admone illos principibus, & potestatibus subditos effe, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos effe, neminem blasphemare, non litigiofor ese, sed modestos, omnem oftendentes mansuetudinem ad omnes bommes, Queste altre orationi infinite, che tutte vgualmete si reggono dal verbo admone illos, volete voi, che le dicesse alli secolari soli, ò anco à gli Esclesiastici? se questi sono precetti communi, & toccano tutti, tanto gli Ecclesiastici, quanto li secolari, come volete, che admone illos, principibus, er potestatibus subditos esse, che è nell'istessa clausula, & particola, tocchi alli Secolari soli? voi m'assomigliate quello, che produce il suo libro de conti, non volendo, che vaglia, se non quanto alli crediti, & delli debiti, non lo riceue: mà il capitolo precedete di San Paolo à Tito vi chiarisce benissimo; iui distingue le persone, & gli Stati, & à di uersi dà diuersi aunisi, à Vecchi, alle Matrone, alle Giouani, à i Giouini, alli Serui, alli Patroni, separatamente, poi viene al commune di tutti gli Stati in questo capitolo, dicendo: Admone illos, & c. & sij conten to il Lettore leggere ambi li capi, che dal contesto vederà, che non ci andaua distintione d'alcun Stato di persone, che possi esser essente, come gli Anabatisti si credono.

Bouio.
Fogl. 17.
Omnis ani
ma.

S Esto argomento, adduce le parole di S. Paolo nel 13. a Romani. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sitte quel che seque. E adduce ale uni Padro, et tra gli altri San Tomaso in quel luozo, et San Bernardo nell'Epistola 42.

Risposta.

Anco questo è argomento di Marsilio da Padona,& di Pietro Mastire beretia: dico,che a questo luogo,& a Padri,che lo espongono,già ha risposto il Signor Cardinale dinale Bellarmino, la cui risposta essendo vicita molto prima di queste sue considerationi, ò doueua apportar nu oue instanze, ò non ha da richiedere nuoua risposta-

In somma niuna cosa gioua à Maestro Paolo col Bouio; stimaua, che Fulgentio. douelse comendar la modestia di Maestro Paolo, che hauendo veduto la risposta del Sig. Cardinale Bellarmino, la lasciasse bastadoli portar li Dottori, che tale risposta manifestamente mostrano aliena dal senso dell'Apostolo. Il Padre Bouio porta quà in mezzo la risposta del Bellarmino; senza auuertire, che sù inuentata sino al tepo di S. Agostino da alcuni, quali per esimersi dalla soggettione delli Principi, commandata tanto apertamente in questo luogo da San Paolo; dissero appunto, che l'Apostolo si deue intendere generalmente dalla potestà, & téporale,& Ecclesiastica:si che ciascuno sia soggetto alla sua, Il Prete all'Ecclesiastica, il laico alla temporale: onde anco li Prelati sieno potestà sublime; mà Santo Agostino la reproua, & la deride, come risposta d'ignorantissimi, & che è contro il Testo manisestamente, & lo proua efficacemente dalle parole: Ideo tributa prastatis. Che è piu douere Padre Bouio, che si corregga la Dottrina di Santo Agostino, che scrisse già 1200.anni. al fenso del Cardinal Bellarmino, & vostro, ò che voi correggiate la vostra, & l'accommodiate alla Scrittura, & à Santo Agostino? Et poiche sforzate à portar quello, che Maestro Paolo non volse dire per riuerenza del Cardinale, è necessario portarui le sue parole stelle, Contra Epistolam Parmeniani lib. 1. cap. 7. propter quid ergo gladium portat, qui dictus est minister Dei, vindex in iram eis, qui male agunt?nisi forte, quemadmodum nomulli eorum, sanè imperitissimi, hoc intclligere solent de honoribus Ecclesiasticis dictum esse, vt gladius intelligatur vindicta spiritualis, qui excommunicationem operatur, cum prudentissimus Apostolus consequenti contextione lectionis, satis aperiat quid loquatur: ille quippe addidit, propter hoc enim & tributa prastatis, ac deinde subiunxit, reddite omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui honorem, honorem, cui timorem, timorem; hoc ergo iam restat, vt istis disputationibus suis prohibeant Christianos tributa persoluere, cum, & Dominus talia sentientibus Phariseis, quos imitantur isti, numo inspecto responderit, reddite inquit (afari, quod Cafaris est, & Deo, quod Dei est: hi vero in vtroque inobedientes, at que impy, nec Deo reddunt amorem, neque Regibus humanum timorem. Vedere Padre Bouio, che giudicio faceua Agostino di tal risposta, & vi prego non solo notare quel: sanè imperitissimi, mà anco quel honoribus Ecclesiasticis, & render qualche ragione, perche non dicesse potestatibus. Mà vediamo, se anco gli altri Padri sentono, che si parli delli soli Principi in questo luogo dello Apostolo. Chrysostomo hom. 23. Rom. 13. huins rei pluvimum, & in alijs Epistolis memini, quemadmodum famulos heris suis, & ita, & subditos Principibus subijeiens, facit autem hoc idev, vt ostendat Christum leges suas non ad bec induxisse. ve politias evertat, sed ve ad melius inflituat : infra interea vero eas rationes, quas connumerani, non mouet, fed cas, que potefratibus ex debito obedire inbent, oftendens, and ifta imperantur omnibus, & Sacerdotibus, & Monachis, non folum fecularibus, id quod fracim in ipfo exordio declarat, cum dicit; omnis anima potefratibus supereminentibus subdita sit, etiam fi Apostolus, si Euangelista, si Prophesa, siue quisquis tandem fueris; neque enim pietatem fabuertit ista subiccio. Chi vuol veder, che per la potestà di che parla S.Gio. Chrisostomo intenda solo il Principe temporale, & non l'Ecclehastico; lo può leggere in tutta quella homilia: nella qual dice. Non est potestas nisi a Deo quid dicis ? omnis ergo Princeps a Deo constitutus eft ? iftud inquit non dice, neque enim de quonis Principum ferme mibi mne est, sed de ipsa re, volendo dire, che non parla di tutti li Principi; perche vuole parlare solamente delli legitimi perche è il medefino à parlar di effi come della cofa istella di che fi tratta; cioè della potestà infra qui enim ita fe habuerit, is & incredulas Magistratus magis al piètatem attrahet. Non sò, se vorrà il Padre Bouio sar gli Ecclesialici Magistrati incredult: Metre la ragione di questo precetto: phrima quippe tune temporis circumferebatur fama, traducens Apostolos, veluti feditiosos, rerumque nonatores, qui omnia ad enertendum leges communes, & facerent, & docerent: dicendo che ciò comandò l'Apostolo per obuiar alla fama, che si era sparsa che gli Apostoli insegnatiero il transgredir le leggi communischiaramente legue che commandalle l'obedie & cfser foggetti alle leggi communi de Principi pereke niuno potra dulirar, che si spangesse fama, che li Apostoli insegnationo il contraucuit alle leggi ecclesiastiche: & leggendo vederà più di 20. volte, S. Chrifostomo dire, che parla de Principi', & di Magistrati: Orig. Rom. 13. dice, che in quel luogo commanda l'Apostolo a tutti quelli, quali ancora non sono congionti con Christo, & farti uno spirito con lui (che fatti tali all'hora à lui folo folamente folo faremo foggetti) mà mêtre nó fono tali, mà hanno l'anima commune, la quale hà qualche cofa di questo Mondo, & alligata à qualche negotij, à questi tutti commanda l'Apostolo:omnis anima: à tutti donque, che viuono vita moetale: Mà di quali potestà parli, & à chi commandi la soggettione, è bene sentite te fue parole: si vero nondum vales sumus, sed communis anima sit in nobis, que habeat aliquid huius mundi, que sit in aliquibus alligaca negocire, buic pracepta Apostolus ponit, & dicit, vt subiecta sis potellations mande, quis & Dominus dieit, ve hi, qui habent in se superseriptionem Caparis, raddant Cafari,

Cafari, Petrat, & fournes mini babebant, qued Cafari reddenent, aurum, & argentum : qui hac non habet, wer Cafari habet quod reddat, net ande sublimioribus subiacent potestatibus, qui vero habet aut pecuniam, ant possessiones , unt aliquid in seculo , andiat , orunis anima &c. vedete potestatibus mundi, non pocere già dire, che dell'Ecclesiastica s'intenda: se non volete, rinonciare la spiritualità, & farla mondana. Non tralasciato qui, porgendomene occasione questo tanto antico Dotrore, di notare il suo detto, che San Pietro, & Giouanni fono esenti dalli tributi, per non hauer oro, & argento: ilche Santo Hilario dopso espresse più chiaramente, non di questi duo solo, mà di tutti quels, che renonciate le cose moudane, non hanno nè denari, nè possessioni,ne cusa alcuna temporate: Si enim (dice Santo Hilario sopra quelto ralso) Nihil Cafaris penes nos refederit, condicione reddendi ei, qua funt von tenebimur: porro autem si rebus illins incumbamus, si iure potestatis eus viimur, & nos, tauquam mercenarios alieni patrimonij procuratione subij imus, extra quarelum iniuria est, Cafari reddi, quod Cafaris est, Deo autem qua eins funt propria reddere nos oportere, corpus animam, voluntatem. n quetto senso ancora San Tomaso, San Bonauentura dall'istesso luojo cauano, che li Religiosi Mendicanti, che niente hanno, & seguono a vita Apostolica, sono esenti dalli tributi, li luoghi delli quali tronandoli questi nostri Moderni trasformatori, portano per l'esentione li quelli, che possedono alcuna cosa di superfino. Duo debiti hà il Cittadino, verso il Principe, secondo San Paolo, vno di pagarli li triuti, l'altro di pagarli la pena per li delitti debiti, Ci è la via di libearsi d'ambe le soggettioni, dalli tributi, col farsi simili all'Osseranza di San Francesco, cosi insegna Origene, & Hilario, & dala soggettione della pena, con l'operar bene, ilche San Paolo dise: Vis non timere potestatem? bonum fac. Maranigliosa cosa è, che iauendo Dio commandata la soggettione alla Potestà Politica, & nsteme insegnato il modo di essentarsi, à chi per sar meglio il Dinino seruitio non vogli star soggetto, vi sijno persone, che nè voliono star soggetti nè riceuere l'essemione Divina; mà vna Monlana, che distrugge le Politie ordinate da Dio, questa digressione è tata necessaria qui , per le parole d'Origene , ilquale poco doppo si à vn'obiettione dicendo che: Act. 1 5-nel primo Concilio si scriue alli Apostoli, che non siano alli Fideli imposti altri precetti, che gli prefi nella loro Epiftola , come dunque l'Apostolo dice quì, che sia-10 soggetti alle leggi de' Principi? Risp. Sed vide ordinationem Spirius Sancti, quoniam quidem catera crimina, saculi legibus vindicantur, & surfl: mm vodebatur sa nunc Dinina lege probibere, qua sufficienter bumana

lege prohibentur &c .omnia enim crimina, qua vindicari vult Dens, non per antistites, & Principes Ecclesiarum, sed per mundi indices voluit indicari, & hoe sciens Paulus, rette eum ministru Dei nominat, & indicem in eum, qui quod malum est agit : Vedete chiaro, à chi tocca giudicar li delitticiminali secondo San Paolo, che non appartiene alli Prelati, Vescoui,& Principi delle Chiefe, mà alli Giudici Mondani, & Secolari. Potrei allegar Irineo lib. 1. cap. 24. Agoft. Epistola 54.mà saria vn'andar in infinito, per ilche mi contentarò d'vn solo, di Basilio de Const. monast. cap. 23. Paulus Apostolus in ea Epistola, quam ad Romanos scribit, ipsis pracipit, vt excellentioribus potestatibus omnibus i lli subiceti sint, potest atibus inquit mundi, non spiritualibus, at que hoc ex ijs, quæ deinceps adiecit, declarauit, cum de tributis, & vectigalibus locutus est, quo in loco, qui vel minimum potestati resistit, eum ait ordinationi resistere. Noterà il Padre Bouio, potestatibus mundi non spiritualibus, & insieme auuertirà le altre parole de tributis, & vectigalibus, locutus est: & per tanto si degnerà iculare Maestro Paolo se ha anteposto al Bellarmino Ireneo, Origene, Basilio, Chrisostomo, & Agostino, & se ha stimato, come conveniua il giudicio di questo altro, che tiene per ignorantissimi quelli, che al mo do vostro l'intendono. Senza che la chiarezza delle parole Apostoliche, è troppo manifesta à chi non si vuol burlare della Scrittura, & della propria conscientia: però questo basti Padre Bouio, accio che sappiate, che l'argomento di Maestro Paolo richiede altra risposta, & vi affatichiate à ritrouarla.

Bouio.

An Bernardo non è vero, che in quella epistola dica, che quell'Arcine scono sofse soggetto al Principe laico, ma parla della obedienza, che doucua al Vicario di
Christo, es se induce e li essempi di Christo, che si lasciò giudicare da Pilato, es parò
il tributo, eli induce per cauare questi argomenti a munori ad maius. Ite nunc resstite Christi Vicario, cum nec suo aduersario Christus restiterit. Et più sopra. Quando verò Dei Sacerdotibus debitam negaret reuerentiam, qui hanc secularibus quoque potestatibus exhibere curauit? è da notare quella voce, debitam, che per la
forza della contrapositione, che è in questo argomento viene ad inferire che quella
riuerenza, che Christo portò alle potesta secolari non era debita, es d'obligo, madi
supererogatione. Et questo serve contra quello, che questo autore diceua di sopra,
cioè, che Pilato hauesse legit ma potesta sopra di Christo.

Fulgenio. Voi mi fate trasecolar Padre Bouio à negar vna cosa così aperta, & chiara: Vi hà pur anco portate Maestro Paolo le parole di San Bernat do, che seriue à quell'Arciuescouo, & gli cita San Paolo, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: si omnis est, & vestra: quis vos excipit ab vniuersitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere. Prego il Lettore legger

che que fro furebbe fitto va negar Christo, peccuso afrai prollimo all'herefizzmà fortometterfi al giudicio essendo imputato di cansa di teditione, su secondo la dottrina che scriue alli Romani. & per la quale San Giouanni Chriiostomo non vorrebbe, che alcun Ecclesiastico & schivasse di obedire: & ciò seruirà per ringratiamento dell'auuerimento dato.

Bouio. Fogl. 27. remo.

Vinto argamento. Adduce le parole di San Pietro nella fua prima Epifola cap. 2. Subiciti guur estote omui humane creature propter Deum Jue Regio Mache di quasi pracelleuti, &c. Et quello di S. Paolo: Admone illos principibus, & potellatibus subditos esse dicto obedire. Et più basso adduce anco certe parole di S. Policar Ad Tit. 2. po: Magistratibus enim, & potestatibus a Deo constitutis eum homorem, qui no-Ex Euseb. strorum animorum saluti, nostraque religioni mibil affert detrimenti, pro dienitalib. A. cap. te tribuere docemur.

Risposta... Il luogo di Sa Pietro: Subiecti estote omni humana creatura propter Deum, &c. è esposto da Innocentio, che si munda non della obedienna, che si deve a i feli Superiori ob neceffitatis debitum, ma dell'hunnile foggettione, e rincronga, she fi dane a tutti,ad humilitatis mortum, & questa più che a gli altri sodene alli Rh & Princi pi per la eccellenza, & grandezza loro. Perche dicendo l'Apostolo, che fiamo loggetti ad ogni humana creatura, non pare che parli della propria foggettione, che questa fi dene non ad ogni humana creasura,ma al folo Sirperiore.

Fulgentio.

Era cosa molto più a proposito non potrar qui quella espositione d'Innocenzo 3. l'adre Bouio; perche quello, che alle volte da vn Pentefice si dice, non secondo il vero senso della Scrittura Sacra, in pas-Laggio, è bene non commemorarlo; Soto ben dice l. 6. c. 1. de iuft. & iur.che quando vn Poutefice porta vn luogo in vn fenfo, non intende perciò di canonizario. Questo istello Pontesice allegò va luogo di S. Agostino sotto nome della Crittura dinina; disse anco, che Denteronmium vuol dir secunda lex, & che perciò quello, che in quel libro è scritto, si debbe offernar nel restamento nuono. Cosa che chi l'incendesse, come le parole suonano, troppo grande sarebbe il disordine, chi ne seguirebbe: quel Pontefice cosi in passando hà data quella espo sitione, che portate qui, non è bene, che voi la vogliate canonizate, quando douerefte scularla. Volete voi vedere Padre Bonio; che il luogo di S.Pietro non è configlio, ma precetto? vedete le parole che legnono: het est enim voluntas Dei; quella parola: omni humana crestura, hà fatto darli quella esposicione, intendendo per quella, ogni huomo particulare, che così intendete anchor voi, & tuttauia doucreste vedere, che non può star quetto senso col sesto; perche sarebbe stato vn prouar l'vniuerfale à maiori, ilche sapete che non può farsi.

Per mostranche si debbe riverire oghi huomo, non bisogna dire portate riuerenza ad ogni huomo, anco alli Rè, anco alli Capitani; anzi conueniua dire tutto all'opposito cioè portate riuerenza ad ogni huo: mo,ò plebeo,ò seruo,che sia; si come anco sarebbe mal detto, riuerite tutti li Sacerdoti, anco il Papa, anco li Cardinali; perche bisognerebpe dire riuerite tutti li Sacerdoti, anco quelli che non hanno cura, an-:o quelli, che non hanno beneficio; e bene adunque che siate istrutto. the questa parola humana creatura, si dice da vn verbo Greco, che siinifica creare, nel qual fenso si dice, crear li Principi, crear li Magi-, trati, & vuol dire S. Pietro; omni humana creatura, ad ogni gouerno letto & creato da gl'huomini & ciò si caua dalla voce Greca, Ctiss, he significa Politia, cosi si nomina la Politia Mosaica Heb. 10. Gal. 6. iph. 2. & cosi segue bene quello, che comanda S. Pietro; siate soggetti d ogni humano gouerno, cosi al Rè, che è supremo, come alli Presienti,per esser mandati da lui,perche tale è la volontà di Dio;cosi và l senso chiaro, vero, & reale, & cosi l'hanno inteso li Padri Santi, & si, ede, che S. Pietro parlò conuenientemente, & della soggettione, che debbe al superiore, & non di finta humiltà.

Ggiongo io così per questo luogo, come per altri simili, che gli Apostoli, & Bouis. santi Dottori non scriueuano a gli Ecclesiastici soli,ma a tutti i Fedeli,de qua maggiore, anzi grandissima parte era de Laici obligati ad obedire a'Principi selarische però a questo gli esortananosacciò non pensasero, che per essere chiamaalla liberta Christiana, non si douesse a'Principi obedienza alcuna. Questo cauo da vn luogo di S. Agostino nell'espositione della propositione 72. dell'Epistola àomani. Qual luogo questo Autore adduce per sesoue dice S. Agostino Rectissime monet, ne quis ex eo quod a Domino suo in libertatem vocatus est, factus Chrianus, extollatur in superbiam, et non arbitretur in buius vita itinere, seruandum e ordinem fuum, vt potestatibus sublimioribus, quibus pro tempore rerum tempo lium gubernatio tradita eft, existimet non se esse subiectum. Tutto è uero, che per esto solo titolo di essere Christiani non siamo esenti dalla potesta del Principe a gli Ecclefiastici per altro titolo sono esenti. Et se S. Agostino, Policarpo, & altri coni, & Sacerdoti parlano nel numero del più, quasi anco includendo con gli alse stessi, que sto è un'affetto di carità, che lega tutti in uno, & parlando d'altri pamo come di noi stessi; oltre che parlano anco di se stessi, quat'a quello, che a loro è nmune con tutti gli altri, cioè d'effere Christiani, non quanto a quella preeminza,che hanno più de gli altri di effere Sacerdoti, d Vescoui. L'istesso si raccoglie l seguente luogo addotto da questo Autore, doue scriuendo l'Apostolo a Tito nons c a lui, che era Ecclesiastico, cho sia suddito a i Principi, ma che ciò commandi ai Ad Tivi fedeli: Admone illos. Gc.

. tum. 3.

Questa è vna maniera di eccettuare gli Ecclesiastici da tutti li pre-ri Apostolici, scriucua S. Paulo alla Chiesa, nella quale erano più li fideli,

hora y el ete, che per carità questi Sanci Padri comprendellero anco le

Acffi.

effi,& che infegnaffero vna erronea dottrina,fonza amertirne li 🌬 eli > Mactro Paolo, vi hà portati li luoghi di Agostino, di Policaro, di Crisostomo, Theodoreto, Theof. Echumenio, che dicono aperta rentenon con parole generali, mà con specifiche, & espresse, che foro il precetto di obedire alli Principi Laici sono compresi gli Eccloaftici; perche dissimulare questo, per dir che così parlauano per caità i tronate voi va luogo folo, one li Santi annertifsero di quelto or modo di parlare, che si hauerà per buona la voftra dottrina; Voi rosessate, che la essentione sta de inve dinino, & volete, che così aperimente li Santi Padri parlassero contra il ins divino per carità ? & 12i in nifsun hogo dicessero chiaramente il vero, sopra vn'articolo anto importante, & volete, che San Chrifostomo particolarmente. reelse quella amplificatione, di nominare per loggetti, Monachi,Saerdoti, Profeti, Euangelisti, Apostoli, & che proponesse anco le vore obbierioni, lequal fate per escluderni da questo debito, dicendo, he siete più alti, più degni, superiori alli Principi, & che ad essesaelse tanto chiara risposta, dicendo, che questa grandezza vostra è com hristo in Cielo, & che non vi si conuiene qui in Terra: volete dico, he Chrisaftamo hauelse ponsto parlar casi senza peccato, se la voltra pinione folso vera? Senza che Pelagio Papa rende apertifismo teltiionio, che le Seritture Dinine commandano la loggettione criandio elli Prelati alli Principi, mettendoci il [nos] in tal maniera, che di se elso specificatamente intele, 25. q.t. c. fatagendum eft, ne pro aufcrena fuspicionis scandalo obsequium confessionis nostra legibus (vn'altra bettio e dice regibus) ministremus, quibus nos subditos esse Sacræ Scripture racipium. Mà vedi Lettore, che la conscientia sa pure, che la vesie esca anco cotro il suo volere al Bouio di bocca doue dice; solure che arlano auco di se stessi, quanto à quello, che à loro è commune con renigli altri, cioè di esser Christiani, non quanto à quella preminen-1, che hanno più de gli altri, di esser Sacerdori, & Vescoui. | Padre quio l'hauere derra, siamo d'accordo, numo disso mai, che alcun'Ecesiastico sia soggetto alli Principi Secolari, quanto alla preminenza i Sacerdote, ò Velcouo, che è Spirituale: anzi quanto à questo, gli ifendiamo l'essentione de iure diuino, mà quanto à quello, che hanno ommune colli altri Christiani, che sono huomini, parte della Repulica, Cittadini, & alcune volte fallano contro le leggi, secondo quea fono soggetti. Il luogo di Santo Agostino, citato nelle Consideitioni, che il Bouio estende qui, è degno di essere, e veduto, & poncrata: mà non meno quello di Cheilastoma, che non parisce estorone alcuna. El luogo ed Tiene e commentato dal Bonio moko for-

tilmente: Admone illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire, che non parla ad esso Tito, che era Ecclesiastico: come doueua dir Padre Bouio, Admone te ipsum Principibus, &c. per inchiudere li Preti, O pure quando il Vescouo dice al Predicatore, che aunifili suoi audienti, che sieno obedienti, s'intende, che'l Predicatore istelfo non sia tenuto ad esser tale? Tito come instrutto da S. Paolo, che insegnaua; Omnis anima potestatib. sublimiorib. subdita sit, non haueua bisogno, che gli fosse replicato, perche lo sapeua: è ben nouitio nella dot trina Apostolica, chi hà bisogno, che se gli dia questo auuiso: S. Paolo non dice à Tito stello in quella Epistola huius rei gratia reliqui te (reta, vt ea qua desunt corrigas, & constituas per sinitates prasbyteros, sicut, Gego disposui tibi, Adonque frà quelli, che doueua ammonir, principibus, & potestatibus subditos esse, ci erano anco li Preti, & li Chierici, se non volete, che quando predicaua, cacciasse questi di Chiesa, & hauesse minor cura di loro, che de gli altri: oltre che in questo stesso contesto, dice cos: admone illos principibus, & potestatibus subditos effe, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos esse, neminem blasphemare, non litigiofos ese, sed modestos, omnem oftendentes mansuetudinem ad omnes homines, Queste altre orationi infinite, che tutte vgualmete si reggono dal verbo admone illos, volete voi, che le dicesse alli secolari soli, ò anco à gli Ecclesiastici? se questi sono precetti communi, & toccano tutti, tanto gli Ecclesiastici, quanto li secolari, come volete, che admone illos, principibus, er potestatibus subditos effe, che è nell'istessa clausula, & particola, tocchi alli Secolari foli? voi m'assomigliate quello, che produce il suo libro de conti, non volendo, che vaglia, se non quanto alli crediti, & delli debiti, non lo riceue: mà il capitolo precedete di San Paolo à Tito vi chiarisce benissimo; iui distingue le persone, & gli Stati, & à di uersi dà diuersi aunisi, à Vecchi, alle Matrone, alle Giouani, à i Giouini, alli Serui, alli Patroni, separatamente, poi viene al commune di tutti gli Stati in questo capitolo, dicendo: Admone illos, & c.& sij conten to il Lettore leggere ambi li capi, che dal contesto vederà, che non ci andaua distintione d'alcun Stato di persone, che possi esser elsente, come gli Anabatisti si credono.

Boxio.
Fogl. 17.
Omnis ani
ma.

S Esto argomento, adduce le parole di S. Paolo nel 13. a Romani. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: e quel che seque. E adduce alcuni Padri, & tra gli altri San Tomaso in quel luozo, & San Bernardo nell'Epistola 42.

Risposta.

Anco questo è argomento di Marsilio da Padoua, & di Pietro Martire beretici: dico, che a questo luogo, & a Padri, che lo espongono, già ha risposto il Signor Cardinale dinale Bellarmino, la cui risposta essendo vscita molto prima di queste sue considerationi, ò doueua apportar nu oue instanze, ò non ha da richiedere nuoua risposta.

In fomma niuna cosa gioua à Maestro Paolo col Bouio; stimaua, che Fulgentio. douesse comendar la modestia di Maestro Paolo, che hauendo veduto la risposta del Sig. Cardinale Bellarmino, la lasciasse bastádoli portar li Dottori, che tale risposta manisestamente mostrano aliena dal senso dell'Apostolo. Il Padre Bouio porta quà in mezzo la risposta del Bellarmino; senza auuertire, che fù inuentata sino al tépo di S. Agostino da alcuni, quali per esimersi dalla soggettione delli Principi, commandata tanto apertamente in questo luogo da San Paolo; dissero appunto, che l'Apostolo si deue intendere generalmente dalla potestà, & téporale,& Ecclesiastica:si che ciascuno sia soggetto alla sua, Il Prete all'Ecclesiastica, il laico alla temporale: onde anco li Prelati sieno potestà sublime; mà Santo Agostino la reproua, & la deride, come risposta d'ignorantissimi, & che è contro il Testo manisestamente, & lo proua efficacemente dalle parole: Ideo tributa prastatis. Che è piu douere Padre Bouio, che si corregga la Dottrina di Santo Agostino, che scrisse già 1200.anni. al fenso del Cardinal Bellarmino, & vostro, ò che voi correggiate la vostra, & l'accommodiate alla Scrittura, & à Santo Agostino? Et poiche sforzate à portar quello, che Maestro Paolo non volse dire per riuerenza del Cardinale, è necessario portarui le sue parole stelle, Contra Epistolam Parmeniani lib. 1. cap. 7. propter quid ergo gladium portat, qui dictus est minister Dei, vindex in iram eis, qui male agunt?nisi forte, quemadmodum nonnulli eorum, sanè imperitissimi, hoc intclligere solent de honoribus Ecclesiasticis dictum esse, ve gladius intelligatur vindicta spiritualis, qui excommunicationem operatur, cum prudentissimus Apostolus consequenti contextione lectionis, satis aperiat quid loquatur: ille quippe addidit, propter hoc enim & tributa præstatis, ac deinde subiunxit, reddite omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui honorem, honorem, cui timorem, timorem; hoc ergo iam restat, vt istis disputationibus suis prohibeant Christianos tributa persoluere, cum, & Dominus talia sentientibus Pharisais, quos imitantur isti, numo inspecto responderit, reddite inquit (afari, quod Cafaris est, & Deo, quod Dei est: hi vero in vtroque inobedientes, at que impij,ucc Deo reddunt amorem, neque Regibus humanum timorem. Vedete Padre Bouio, che giudicio faceua Agostino di tal risposta, & vi prego non solo notare quel: sanè imperitissimi, mà anco quel honoribus Ecclesiasticis, & render qualche ragione, perche non dicesse potestatibus. Mà vediamo, se anco gli altri Padri sentono, che si parli delli soli Principi in questo luogo dello Apostolo. Chrysostomo hom. 23. Rom. 13. huins rei plurimum, & in alijs Epistolia memini, quemadmodum famulos heris suis, & ita, & subditos Principibus subijeiens, facit autem hoc ideo, vt ostendat Christum leges suas non ad boc induxisse, or polities everter, fed or ad melius inflictuat : infra interes vero cas rationes, quas connumerani, non mouet, sed cas, qua potestatibus ex debito obedire subent, oftendens, quod ifta imperantus omnibus, & Sacerdosibus, & Monachis, non solum secularibus, id quod fratim in ipso exordio declarat, cum dicit; omnis anima potestatibus supereminentibus subdita sit, etiam fi Apostolus, si Euangelista, si Propheta, siue quisquis tandem fueris; neque enim pietatem fabuereit ista subiectio. Chi vuol veder, che per la potestà di che parla S.Gio. Chrisostomo intenda solo il Principe temporale, & non l'Ecclehastico; lo può leggere in tutta quella homilia: nella qual dice. Non est potestas nisi a Deo quid dicis ? omnis ergo Princeps a Deo constitutus est ? ifend manit non dico, neque enim de quonis Principum sermo mihà mne aft, sed de ipsa re, volendo dire, che non parla di tutti li Principi; perche vuole parlare solamente delli legitimi perche è il medefimo à parlar di effi come della cola istella di che fi tratta ; cioè della pote-Rà, infra qui enim ita se habuerit, is & incredules Magistratus magis ad pietatem attrabet. Non so, se vorrà il Padre Bouio sar gli Ecclesialici Magistrati increduli: Metre la ragione di questo precetto: plurime quippe tune temporis circumferebatur fama, traducens Apostolos, veluti feditiosos, rerumque nouatores, qui omnia ad eneviendum leges communes, & facerent, & docerent: dicendo che ciò comandò l'Apostolo per obuiar alla fama, che si era sparsa che gli Apostoli insegnatiero il transgredir le leggi communischiaramente legue che commandatte l'obedies& elser foggetti alle leggi communi de Principi pereke niuno potra dulirar, che fi spargesse fame, che li Apostoli insegnatiero il concravenia alle leggi ecclesiastiche: & leggendo vederà più di 20. volte, S. Chrifostomo dire, che parla de Principi', & di Magistrati: Onig. Rom. 13. dice, che in quel luogo commanda l'Apostoto a tutti quelli, quali ancora non fono congionti con Christo, & farri vno spirito con has (che fatti tali all'hora à lui folo folamente folo faremo foggetti) mà mêtre no fono tali, mà hanno l'anima commune, la quale ba qualche cofa di questo Mondo, & alligata à qualche negotij, à questi tutti commanda l'Apostolo: omnis anima: à tutti donque, che viuono vita mottale: Mà di quali potestà parlize à chi commandi la soggettione de bene sentice te fue parole: si pero nondum vales sumus, sed communis anima sitin nobis, que trabeat aliquid huius mundi, que sit in aliquibus alligaca negocije, boic pracepta Apostolus ponit, & dicit, vt subiecta sie pocestatious mandi, quis & Dominus dieit, ve hi, qui habent in se superferipriouem Cafaria, reddant Calari.

Calmi, Petrut, & founces mini babebant, qued Cafari redderent, aurum, & argentum: qui hac non habet, net Cafari habet quod reddat, net onde sublimisribus subiacent potestatibus, qui vero habet aut pecuniam, ant possessiones , mit aliquid in seculo , andiat , omnis anima &c. vedete potestatibus mundi, non potete già dire, the dell'Ecclesiastica s'intenda: se non volete, rinonciare la spiritualità, & farla mondana. Non tralasciarò qui, porgendomene occasione questo tanto antico Dottore, di notare il suo detto, che San Pietro, & Giouanni sono esenti dalli tributi, per non hauer oro,& argento: ilche Santo Hilario doppo espresse più chiaramente, non di questi duo solo, mà di tutti quelh, che renonciate le cose mondane, non hanno nè denari, nè possessioni,ne cosa alcuna temporale: Si enim (dice Santo Hilario sopra quelto. passo) Nihil Casaris penes nos resederit, condicione reddendi ei, qua sua sunt non tenebimur : porro autem si rebus illins incumbamus, si inre potestatis eins viimur, & noe, tauquam mercenarios alieni patrimonij procuratione subij. simus, extra quarelum iniuria est, Cafari reddi, quod Cafaris est, Deo autem qua eius funt propria reddere nos oportere, corpus animam, voluntatem...: In questo senso ancora San Tomaso, San Bonauentura dall'istesso luogo cauano, che li Religiosi Mendicanti, che niente hanno, & seguono a vita Apostolica, sono esenti dalli tributi , li luoghi delli quali troncandoli questi nostri Moderni trasformatori, portano per l'esentione di quelli, che possedono alcuna cosa di superfino. Duo debiti hà il Cittadino, verso il Principe, secondo San Paolo, vno di pagarli li tributi, l'altro di pagarli la pena per li delitti debiti , Ci è la via di liberarsi d'ambe le soggettioni, dalli tributi, col farsi simili all'Ossernanza di San Francesco, cosi insegna Origene, & Hilario, & dalla foggettione della pena, con l'operar bene, ilche San Paolo disle: Vis non timere potestatem? bonum fac. Maranigliosa cosa è, che hauendo Dio commandata la foggettione alla Potestà Politica, & insteme insegnato il modo di essentarsi, à chi per far meglio il Dinino seruitio non vogli star soggetto, vi sijno persone, che nè vocliono star soggetti nè riceuere l'essentione Diuina; mà vna Mondana, che distrugge le Politie ordinate da Dio, questa digressione è stata necessaria qui, per le parole d'Origene, ilquale poco doppo si sà vn'obiettione dicendo che: Act. 1 5-nel primo Concilio si scriue lalli Apostoli, che non siano alli Fideli imposti altri precetti , che gli spress nella loro Epistola , come dunque l'Apostolo dice quì, che siaau soggetti alle leggi de' Principi? Risp. Sed vide ordinationem Spiriue Sancti, quomam quidem catera crimina, faculi legibus vindicantur, & fuerfliente volchetur es nunc Dinina lere probibere, que sufficiencer bumans

lege probibentur &c .omnia enim crimina, qua vindicari vult Dens, non per antistites, & Principes Ecclesiarum, sed per mundi iudices voluit iudicari, & hoe sciens Paulus, rectè eum ministru Dei nominat, & indicem in eum, qui quod malum est agit : Vedete chiaro, à chi tocca giudicar li delitti criminali secondo San Paolo, che non appartiene alli Prelati, Vescoui,& Principi delle Chiefe, mà alli Giudici Mondani, & Secolari. Potrei allegar Irineo lib. 1. cap. 24. Agost. Epistola 54.mà saria vn'andar in infinito, per ilche mi contentarò d'vn solo, di Basilio de Const. monast. cap. 23. Paulus Apostolus in ea Epistola, quam ad Romanos scribit, ipsis pracipit, vt excellentioribus potestatibus omnibus i lli subiccti sint, potestatibus inquit mundi, non spiritualibus, at que hoc ex ijs, qua deinceps adiecit, declarauit, cum de tributis, & vectigalibus locutus est, quo in loco, qui vel minimum potestati resistit, eum ait ordinationi resistere. Noterà il l'adre Bouio, potestatibus mundi non spiritualibus, & insieme auuertirà le altre parole de tributis, & vectigalibus, locutus est: & per tanto si degnerà iculare Maestro Paolo se ha anteposto al Bellarmino Ireneo, Origene, Basilio, Chrisostomo, & Agostino, & se hà stimato, come conueniua il giudicio di questo altro, che tiene per ignorantissimi quelli, che al mo do vostro l'intendono. Senza che la chiarezza delle parole Apostoliche, è troppo manifesta à chi non si vuol burlare della Scrittura, & della propria conscientia: però questo basti Padre Bouio, acciò cho sappiate, che l'argomento di Maestro Paolo richiede altra risposta, & vi affatichiate à ritrouarla.

Bouio.

C An Bernardo non è vero, che m quella epistola dica, che quell'Arcinescono sofle soggetto al Principe laicosma parla della obedienzasche doucua al Vicario di Christo, & se induce eli essempi di Christo, che si tasciò giudicare da Pilato, & parò il tribato, gli induce per canare questi argomenti a minori ad maius. Ite nunc resistite Christi Vicario, cum nec suo aduersario Christus restiterit. Et più sopra. Quando verò Dei Sacerdotibus debitam negaret reuerentiam, qui hanc facularibus quoque potestatibus exhibere curanit ? è da notare quella roce, debitam, che per la forza della contrapolitione, che è in questo argomento viene ad inferire che quella riueren za,che Christo portò alle potesta secolari non era debita, & d'obligo, madi supereregatione. Et questo serue contra quello, che questo autore diceua di sopra, cioè che Pilato hauesse legit ma potestà sopra di Christo.

Fulgentio. Voi mi fate trasecolar Padre Bouio à negar vna cosa cosi aperta, &

chiara: Vi hà pur anco portate Maestro Paolo le parole di San Bernat do, che scriue à quell'Arcinescono, & gli cita San Paolo, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: si omnis est, & vestra: quis vos excipit ab vniuersitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere. Prego il Lettore

liegen il lungo i che farebbe troppo lungo l'apportatio. San Beinardoscriue à questo Ascine como, de gli tratta dell'obedientia, la quale deneua prefiar al Papa, alquale non volcua obedire, në riconoscera loggetto, lo elsosta à questa obedientia con vine ragioni, frà le quali è questasche allega Maestro Paolos et e vn'argoniento à minori ad mixins, coff dicendo San Paolo, con la fun doctrina vuole, che tu fia foggeno al Prinzipe, de Christo col suo esfempio so insegno, quanto maggiormemendeur su effer foggetto al Papar Se il Padre Boufo vuole che l'argonnento vaglia, convien ben dire che il fondamento fit vei ra, Ma nome di San Bernardo folo questo modo di partare, & argomencare, ma fu prima di San Balilio nel luogo allegato di fopra, che e San Papilo commanda, che si obedisca alli Principi Secolari, quanco piusi deno al Superior regolare. Questo argumento sa precifamenre San Bernardo à quel Arcivoscout. Leco Parte del Padre Bouto, il qual vuole, che San Bernardo concluda dell'obedientia, che quell'-Arciuelcouo doueua al Papa, ma non vuole conceder l'argomentó con che lo proua, il qual consiste in questo, che se come afferma !-Apostolo si deue obedir al Rè nelle cose temporali, molto più si deue prestar obedientia al Papa nelle spirituali: Ma che m'affatico io, il Bonio proua l'istello con le parole di San Bernardo, che allega: che sono queste, quando vero Sacerdotibus, &c. & hanno questo senso. Christo fol suo essempio (dice San Bernardo) ci hà insegnato à render l'obelientia alle potestà Secolari, come dunque la negarebbe alli Sacerdoitaggionga l'applicatione, che immediatamente legue. Porro vos , si Tæfaris successori, idest regi sodulus in suis curis, consilys, negotis, exercitirusque adestis, indignum erit vobis cuioumque Christi Vicario taliter exhivere, qualiter ab antiquo inter Ecclesias ordinatum est : Ecco l'argomento eplicato: Se tu Arciuescono sei pronto all'offequio del Re, nelli neoti) temporali, perche non vorrai seruar l'ordine antico della sogettione al Papa? Chi vidde mai contradittione pin espressa. Voi dite. ladre Boulo, che San Bernardo induce gli estempi di Christo per caare questi argomenti à minori ad mains : & bene: ma io vi dimando. nella minor, onde fi cana, è vera, è fulsa! Se è vera, e d'ell'obediena al Principe secolare, questo, è quello, che Maestro Paolo, dice, iente piusse è falsa, non si può cauare argomento dal salso: Mà la no-1, che fa il Bouio sopra la voce, debitam, concludendo, che se l'obeientia à gli Sacerdoti è debita, adunque l'obedientia alli Secolari. on è debita, è ben contro tutta la Grammatica y comamisoftamente de uolui contradittione; oue si trouerà mai, che vn demostratiuo relauo di cola antecedente habbi forza di contrapolitiono angi è necel-M m

sario, che reserisca l'istesso, & con l'istesse qualità: Se io dirò: Maestri Paolo dice, che deue portar la debita riuerenza al Padre Bouio; chi l'hà portata al Cardinal Bellarmino, non è possibile, che alcuro intenda, che la prima riuerenza sia debita, & non la seconda; mà che appunto ambedue siano pari; così disse San Bernardo: Quando vero Dei Sacerdotibus debitam negaret reuerentiam, qui hane sacularibus quoque potestatibus exhibere curanit: Questa voce, (hane) Che cosa significat in Grammatica, bisogna dire, che significhi obedientiam debitam: Mai piu si è inteso, che, hane, non volesse dire l'istessa cosa detta di sopra, mà vna contraria, se io dirò: Non neghiamo l'obedienza debita alli Prelati, perche questa douemo alli Prencipi: la parola (questa) certo non vuol dir altro, che l'obedientia debita, e tuttauia il Padre Bouio, vuol, che s'intenda tutto il contrario, & con gran riso aneo delli Scolari di Grammatica, che la intendessero.

Bouio. Fogl. 28. Confideri no i cotra dicenti.

Ep.ad Fe-

licem.

Epift. 2.

Cap.4.

S Ettimo argomento dall'autorità negatiua. Non si trouerà mai (dice questo Au tore) uno de Santi Pontesici, Vescoui, ò altri Sacerdoti, che babbia detto di essere ejente dalla potestà del Principe, & de magistrati.

Rifpofta.

Quì noi Fra Paolo vi allargate trop po. Et se ue ne trouerò non uno, ma tre, Sacerdoti, Vescoui, & sommi Pontesici, volete uoi consessati dal loro testimonio comunto? Eccour due Papi martiri, & vno consessato, Marcellino, e Siluestro. Caio: Nemo unquam Episcopum apud iudites saculares accusare presumat. Marcellino: Clericum cuius libet ordinis absque Pontificis sui permissi unullus prasumat ad saculare iudicium attrabere vec laico quembbet elericum accusare. Siluestro nel Concilio Romano primo, disse: Nulli omnino Clerico licere causam quambbet in publico examinare, nec ullum Clericum ante iudicem laicum stare. Et dixerunt omnes Epissois, Placet. Ve ne haueua promessi tro, tutti questi altri Vescoui veli dò di più.

Forsi mi directe; non dicono questi Santi, che il Principe non habbia tal potesti sopra i chierici; ma solo prohibiscono, che non si vada sotto al giudicio loro. Ma se erano Santi questi Papi, certo haueuano conscienza, en non haurebbono voluto por
legge a i giudicii del Principe, se toccassero veramente a lui, ne derogare alla sua potesta, se alcuna ne hauesse di legge divina hauuta, come noi presendete. Et auertite
bene, che i due primi surono auanti Constantino, che concedesse i prinilegii della
immunita, en pur questi Santi la adopravano, du que la haueu uno senza concefsione de i Principi secolari, dunque, uel iure divino, vel iure proprio Pontiscia austo
ritatis, che è quello, che di sopra mostrammo essere commune sentenza di tutti i
Dottori Catolici.

-Vergosche miallargo un poco tropposma chi potrebbe contencrsi di rispondere a cosc dette con si grande assentanza, & con così poco sondamento? ma vedrò di qui auanti andami più restrigendo.

Fulgentio.

L'Argomento dall'auttorità negatiua è validissimo contra chi dice,

che alcuna cofa si proui per Auttorità: A voi Padre Bouio, che volete prouar per gli essempi delli Santi la vostra essentione nelli giudici), è argomento sufficientissimo, che li Santi non se ne sieno mai seruiti, quando il non valerlene sarebbe stato grauissimo peccato. S'allarga! Maestro Paolo per necessità à parlar di tutti: perche se pur vno solo fosse per voi, lo contraponeresti à tutti. Mà alla proposta fatta da Maestro Paolo, che non se trouerà alcuno de' Santi, qual condennato dalli Magistrati, dicesse, che il giudicio contra lui fosse vsurpatiuo, mà folamente ingiusto, come rispondete voi allegando cosa non fatta innanzi li Magistrati? mentre se v'addimanda vna risposta in giudizio, voi ne portate vna fuori di giudicio: appunto siete simile à quello, che disse ingiuria al suo inimico, mà sotto voce. Pur lasciamo questo punto, che quando anco quei Santissimi Pontifici, hauessero letto quello, che pretendere, da se soli, sarebbe da riceuere, & osequire con veneratione. Li luoghi, che allegate sono portati di sopra rella seconda parte, doue faceste quella faragine, per mostrar la lipertà Ecclesiastica, & vi sù risposto ben chiaro, che quelle erano protibitioni alli Christiani di non s'offendere l'vn l'altro nelli giudicij le' Gentili ; mà non alli Magistrati , che non giudicassero; & se fosse, ome la volete voi, haueua Marcellino vn facil modo per non turrifiare, come fece, contro suo volere, doueua allegar il suo Canone, che hauerebbe liberato dal giudicio di Diocletiano, & da tutti li suoti dinistri; mà pare à voi conueniente il salssissar quel luogo? & in luoo di clericus, dir clericum, & in vece di nullum, dir nullus, & doue dice lericus cuiuslibet ordinis absque Pontificis sui permisu, nullum prasuaat, Sc. dire, clericum cuiuslibet ordinis absque Pomificis sui permisu nulus prasumat, &c. & alterare tutto il senso di quella Scrittura?. in queo modo voi prouarete tutto quello, che vorrete; L'allegare poi il lanone del Concilio Romano, che come nel sudetto luogo v'ho morato, prohibifce à' Chierici l'essercitar giudicij, & far l'attore, ò il ausidico contra altri, per prouar, che non sieno soggetti alli Magirati, non serue ad altro, che à biasmarli tempi presenti, doue gli Ecestastici giudicano cause Secolari: per ilche sausamente Padre Bouio auete potuto aggiunger alli nominati di sopra tutti li Vescoui, che in uel Concilio, dissero, placet; non voglio replicar l'istesse cose dette, che il Lettore può vedere in quel luogo sidoue s'è trattato della liertà Ecclesiastica. Però non posso tacere vua cosa, che qui scriuen-, mi souuiene, che bisognarebbe molto dolersi di tutti gli Histori-Ecclesiastici, & Sami Scrittori, quali hanno narrato li Martirij di nti Santi, che mai habbino fatto differenza nelli giudicij pronuncia-Mi m 2

274 ticontro li Santi Ecclesiaftici; da quelli pronunciati contro li Santi Laici: Ilche fi doueua fare, essendo gli giudici) contro li Santi Laici iniqui per solo capo di oppressione dell'innocentia, & quegli alrei, oltració per incompetenza di Foro ancora: & contro la libertà Esclassafica; ma per il contrario alle volte, & spesse volte, si vede ripreso più il giudicio contra il Santo Martire Laico, che comro vo Vescono, & vn Papa. Del buon amiso, che dà il Bonio, che Gaio, & Marcellino fussero innanzi Constantino, lo ringratio, perche non. era facile saperlo, & in cambio di questo io l'auniso di quello, che sà ; mà finge gredere il contrario, che se bene quei duo Santi furono innanzi Constantino, quelle Epistole però allegate da sua Paternità nel margine del suo libro, sono scritte doppo Constantino. L'opinione delli Santi Vescoui è detta da Valentiniano in una sua Epistola conbreni parole: Est enim preceptum Euangelij Dei noftri, qui banc babet velut ratam, definitamque feutentiam : reddite que funt Cafaris Cafari, & que sunt Dei Deo: quid ergo vos dicitis Episcopi, & verbi salutaris Antiftites? quod si vos eadem discernatis, tum ceroe vos mutuo ipsi complettimini, & Imperatoria Celsitudine nolite abuti. Nolite persegni veros Dei Alinistros, quorum Precibus, & bella sedantur in terra, & incurfience Angelorum, qui à Des descinerunt, arcentur. Qui etiam orando pestisseron demones repellere nutuntur, qui vectigalia, vei leges postulant, penstare non recufant, qui potestati Imperatoria non refragantur; Sed fancic, & sincere tom mandatum proposentis Regis Dei observant, tum nostris legibus obsequentur, Theodoreto nella fira Hist. nó credo, che vorrà il P. Bouio houer per scommunicati quei Vescoui quali vbidinano alle leggi delli Imperatori, che li paganano le gabelle, & che non faccuano oppofitiope alla poteffà Imperiale.

Bonio. Fogl. 28. ənò dubitare.

Then are omente. Non for puddubitate, che l'esentioni Ecclesiastiche siano di cessioni de Principi essendo che si tranana le lexet prinilegi loro, & si nedono Ma chi non concesse tutte ad un tempo, ma a passo a passo. Et que cominciando da Con-Stantino apporta diverse leggi di diversi Imperatori sino ad Heracho in Oriente, & Federico II. in Occidente.

Risposta. Et che ni pare della fedeltà di quest huomo, che uolendo narrare come saccessina monte a passo a passo siano state concesse da gl'Imperatori le esentioni Ecclesiastiche fà mentione di Constantino, et ena unaficalegge, quale nel Cod.Teod.e la 2. nel titulo Epif Eccles. & Cler-nella quale dice egli, esemb gli Ecclesiastici dalle fattioni publiche personali, & curiali, & poi subito songininge. Constanzo, & Constanpe suoi figli aggiunsero le esentioni dalle fattioni fordide, & dà censi, & concessero alli soli V escossi esentioni dalli giudicii del foro secolare, restandogli atri Ecclesiasti

ria giudici secolari così in criminale, come in ciuile. Et perche Fra Paolo saltate vo dalla seconda del Cod Teodosiano alla decima er duodecima , senza passare per lei leggi di mezo? se haueste riferite fedelmente queste, si sarebbe uisto, che non furono concesse le esentionisuccessuamente a pezzo a pezzo da dinersi Imperatorisma tut te da Constantino solo, il quale amaestrato che fu come ne gli altri dogmi, e leggi del ha Christiana Religione, tost in questo, che le persone, & robbe della Chiesa siano est nidalla pote fed de Principi feculari, diede loro tutte le esentioni necessarie, ò per dir mercio dechiaro, che laro comunicano, do così ordino si offernaffe da fuoi ministri, a fudditi. La legge seconda sche li esenta da tutte le fattioni della Republica è quetha. Qui diumo cultui ministeria religionis impendant, idest, hi qui clerici appellantur ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilegy livore quorumdam à divinis obsequis auocentur. Che possa ciascuno lasciare alle Chiese tutto quello : che vuole lo statuisce nella legge 4. Habeat vnusquisque licentiam sanctissimo Catholico, venerabilique Concilio decedens bonorum, quod optauit, relinquerc. Che non possano per causa alcuna essere tirati alle corti, & giudicii secolari, ma godano in ciò pienissima immunità, si banellalegge settuna: Lectores divinorum: apicum, & bypodiaconi, ciaterique derici; qui per miuriam hareticorum ad l curiam devocati funt, absoluantur i & de catero al similitudinem Orientis minime ad curias devocentur, sed immutate plenissima potiantur. Che siano esenti i loro beru, & persone, anzi la mercantia ancera fatta per sostentamento loro, da taglic, impositioni, ò gabelle si ha nella legge ottaua. I uxta sanctionem, quam dudum meruisse perhibemini, & nos, & mancipia vestra nullus nouis collationibus obligaunt, fed vacatione gandebitis. Praterea neque hospites suscipietis, & si qui de pobis almonia can fanegorius loment exercere volunt, immunitate potiantur.

Quà non fi lascia bene intendere il Padre Bouio ciò, che vogli impugnare: Maestro Paolo dice, che le essentioni Ecclesiastiche dalla giudicij, sono state concesse dalli Principi, & posta le loro leggi, deducendo per i tempi da Constantino, à Constan 20, Constante, Valente-Gratiano, Arcadio, Honorio, Theodofio II. Valentiniano III. Martiano, Leone Giustiniano, & Heraclio, & di mano in mano cera ben fatto, che anco il Padre Bouio portaffe diffimamente le cofe, che pretende contro le suddette egli nondimeno infrinado ciò paffa à dolerfi che volendo portar, le leggi di effentioni, cominciando da Constantino non si porti tutte le leggi sue, mà si passi dalla secondanel C. Theod. nel tit de Ep. Eccl. & Cler. alla 10. & 12. Prima ogn'vo vederà, che questa è una impertinente oppositione: perche hauendo proposto; che le leggi delle esentioni, & spetialmente del Foro sono state concesse à gli Ecclesiastici dalli Principi di tempo in tempo, era necessario per ciascuno di loro portarne quelle, che trattauano di tal materia, doueua forse portarturto il Codice, se à lui bastana quel che hà portato per prouar la sua conclusione ? lasciata le supersiuità no mondimeno per fodisfit il Padne Bouio le porterò tutte, & eglivaderà, se era meglio

278:

A che discoio della petestà contessor di sono Eveles assistivo di giudicare trutch cause de'Clericis sece Constantino vu' altra legge shabetur su de Episad l.) che potessero i Vescoui giudicare ogni, es qualunque causa ancor de'laici, che sosse loro posta auanti dall'una delle partisò in petitorio, ò in possessorio, ancorde l'altra parte reclamasse. Et che le cause da toro terminate non si potessero rinedate da giudice alcuno, ma sosse stabili, es serme le loro sentenze, es si hanessero da ciascuno a mettere in esecutione. Se dunque Comstantino solo da primipio diede ogni cosa, perche si dico, che surono date passo per passo da diuerse è

Fulgentio.

Bouio.

Purci da molestia il Padre Bouio & fi duolesche non fi habbia por: tata la legge : tiv. de Epif. ind. l. 1. Machro Paolo l'hà trafafeista, per due cause, prima per non venir à contesa, perche nei Canoni Br. q. 1. c.quiounque si vuol, che questa legge sia di Theod. onde egli te la portaua por legge di Constantino, come è veramente, dubirana di por lite in campo: Dipoi non l'hà pometa pencho non fa por li Ecclesialici i mà contra, nè proua elfenzione à modo alcuno come il Padre Bonio moftra d'intendere: la legge dico: Se nel principio della lice, d in altro termine di quella d nel fine, anco quando li comincia dar la fer tenza, à l'Attore, oueroil Rendinà voler elsengindicaso dal Velcouo, fe bone l'altra pante reclamant la causassa portata amanti il Vescoun porcho quello con l'antorità della Religione (copre le cofe, che non pollono li lugami delli giudiciji in quello, cho il vetoono delidera, fivinappel labilo, che vorzobbe di qui cauare il Padre Bonio, per li tempi profenti? che adello in tutte le cause, anco tra Laico, & Laico, anco contestata la lite, anco conchiuso in cansa, se vnaddle parti dità voler il giudicio Episcopalesancorche l'altra ricufalle, la causa foste del Vafanto, percho colistrami allhoma Constantino ? dira di no , festi non per altro-almeno permodellia: penche altrimente farebbe comchifo, che'l Valdoun folse Principe, lopra dell'rincipi nelle cofe temporali, & nelle liti ciuili, & tutte le cause politiche, ò in prima instantin ò in appellatione ferebbono de Vescoui: La verità dunque è , che attefa la bontà o Santità delli Vescoui di quel tempo giudicò Constantino veile per la quiete publicasti rimerten à loro per mode di delegatione qualonque causa, nichiedendo una delle parti l'audienzo Episcopale pen dar più presta espeditione à li giudici; perche li fidelinella primitiva Chista. & nel fernore della Religione, che recentemente haueuano accettatatemeuano più di proceder con artifici innanzi al Vescono, & si sugginano le longhezze, & spese: Onde nou diede qua privilegija gli declesiatici Constantino, sopra il giudicar la caufe de Laigis on persenve korocinilacome orede il Padre Bonio, ò vorebbe, che altri credesse: mà si serui delli Vescoui, come suoi Delegati,

legati, come suoi giudici, per la causa sopradetta à terminare le differenze non con strepito, & figura di Foro, mà con autorità della Religione. Onde non posso non mettere in consideratione la felicità di quei tempi, & l'integrità di quei buoni Vescoui, che erano tanto giufi, & perfetti, che li Principi si seruiuano di loro, anco ne i giudicii ciuili,& ne publici gouerni, & gli faceuano suoi delegati in tutte le cause, etiamdio secolari: onde per la loro integrità, tanta era la confidenza delli Principi, che (& è gran lode dell'Ordine Ecclesia Rico, & de Prelati di Santa Chiesa) occorreua quello, di che Santo Agostino fi duole, che hauerebbe voluto poter ricular di star à giudicar cause dalla mattina à sera, ramaricandosi d'esser constretto di tralasciar le sue orationi, & i suoi studij per implicarsi ne i negotij altrui; & era molto vtile anco per gl'istessi litiganti, nè la parte poteua ricusare tal giadicio; perche auanti li Vescoui si faceuano le liti, come si è detto lenza spesa: Onde il fuggir simil giudicio, era euidente segno di volersi sottraere dalla presta espeditione della lite, & contesa per poter con arti, longhezze, ò spese soprafar la parte. Vn altra lode della Santità di quei Prelati non si deue tacer, che in quell'istessa legge, determina Constantino, che il testimonio del Vescouo solo bastasse, è fosse riceuuto per intiera proua; & hauuto quello, non s'ascoltasse alcun altro testimonio. Se variate le cose del Mondo, non si veggono tal giudicij,ò non vuole stare ad vn tale testificato, questo è commun male. Non transferite Padre Bouio le cose personali alli successori, se la ragione ricerca, che si proceda diuersamente. Non posso tralasciare di auuertirui ancora sopra quelle parole della legge: sine possessor, sine

gati: & accetterete questi carichi sforzatamente come faceuano al-l'hora. C E Constantino e sentò gli Ecclesia Stici Ab omnibus omnino muneribus, & Bouio. Collationibus: Perche dice l'Autore, che Constanzo, & Constante suoi figli mi aggiunsere le esentioni dalle fattioni sordide, & dalli censi? Nn

petitor, che il vostro Legista non v'hà bene interpretato, d in petitorio, o in possessorio, transferendo dalle cause alle persone: non si parla delle cause, che si diuidono in petitorie, & possessorie: ma delle persone; vuol dire, siue possessor, à sij reo, siue petitor, à sij attore: auuisatelo di gratia, accioche non falli vn altra volta; & quanto à questa legge, diteli che Constantino sa li Vescoui suoi Delegati in tutte le caule, etiamdio secolari; se si vuole, che il medesimo si faccia al presente, tornino le persone nel stato di all'hora, & se ne vederà al sicuro l'effetto, & vi assicuro Padre Bouio, che voi & pari vostri ne sarete pre-

Digitized by Google

Se il Padre Bonio l'à fatto vn errore, & puesa la legge Otrava, la quale essenta dallo nuone impositioni; se estraordinarie, & è de Constancino, cho colpaci hà latestro Paulo ? potena egli indoninar, che il Padre Bonio, doneste ingannarii con la fimilitudine delli dui nomi Constantinus, se constantine, se non donesse guardarei benetò veder la differenza dalli Consola limenot e chi hauerebbe profetato, che il Bonio donesse interpretare: a nome collectionibus, dalle collationi assolutamente, se non veder se pursa delle nuonibus, dalle collationi assolutamente, se non veder se pursa delle nuonibus, se contraordinarie è però Maestro Paolo la dotto ques che è veto, che le essentioni di Comstantino non comprendenano le fattioni fordide, se li censi, che furono aggionti da Constantio, se Constante.

Bouio.

Se Conflantinoceanto dalla corte fecolare non folo i l'estoni, ma anco i minori chierici, i Sudiaconi, de Letteri; perabe diae, che Conflante, con cessero alli soli l'escoure sentioni dalli giudici del foro secolare, restanda gio altri con cle siastici alli giudici secolari? Con dane si trona la logge rivocatoria di quella di Con stantuo suo Padre, che gli esimena tutni?

Fulgentio. Se il Padre Bouio ha preso per Curia la corte secolare, & per li giudicii secolari, significando la Communità, & quel corpo de Cittadini, ché sono sopraintendenti a gli officii, & fatrioni publiche, che vuol hora che altro gli faccia Maestro Paolo, se non prendessi volentieri questa brauata, & dir, che hà ragione in virtù del prouet-bio, che il debitore dimanda?

Bouio. I Alsamente ancora aggiunge, che Honorio, & Teodosio l. 41. & Theodosio, e Valentiniano l. 47. concedessero il giudicio delli chierici alli Vesso i in caso solo che le due parti si fossero contentate, perche associamente sinza tale restributo ne lo concedono.

Fulgentio. Qui viderà il Lettore, dando prima vn occhiara alle Considerationi c.29.000 Maestro Paolo nomina le leggi di Valente, & Gratiano: di Areadio, & Honorio, di Honorio, & Theodosio, & immargine sono ci tate l. 41.1.47. Il P. Bouio, mette nel testo quelli numeri, che sono nel margines & mette di sotto quello, che andaua di sopra, & così accommodato, dice poi; si falsamente ancora aggionge & c. se en vi pare di questo? Li numeri 41.8 47. si riferiscono alle cose di sopra. Mà che le cause de gli Ecclesiastici ch'erano di cose Ecclesiastiche sossero giudicate dalli Vescoui, & le cause temporali, così ciuili, come criminali sossero giudicate dalli giudici se plari è conforme ad'un altra legge degl'istessi Archadio, & bianorio, C. Thood. 6 sin 11. quoties de religio.

ne ugitur, episcopos connênie indicare, sateras vero causas, que ad ordinarios coguirores, vel ad vsum publicum invis pertinent, legibus oportet audiri. La qual legge è fatta del 399. & è parimente conforme ad'un altra anteriore, del 376 di Valente, Gratiano, & Valentiniano, C. Theod. l. 23. qui mos est quusarum civilium, idem m negotijs Ecclestasticis obemendi sunt, vt fi qua sunt ex quibus dam dissonsionibus, leuibus que delictis, ad religionis obsermantiam pertinentia, locis fuis, & à sue diacesis Synodis audiantur, exceptis, qua actio oriminalis ab ordinarijs extra ordinarijsque iudicibus, aut illustribus potestatibus, audientia constituit: Mà quell'altra concessione, di che Maestro Paolo dice, che concessero il giudicio alli Vescoui, quando ambe le parti si sossero contentate, mà contradicendo vna, si rimettesse al Secolare, è nella nouella di Valentiniano tit. 12. & per chia rezza di tutta questa materia, le parole sono: Quomam constat Episcopos, & presbiteros forum legibus non habere, nec de alijs causis secundum Archad. & Hon. dinialia constituta, que Theodosianum corpus ostendit, preter religionem, posse cognoscere, si ambo einsdem officij litigatores nolent, vel alteruter, agant publicis legibus, & iure comuni, sin vero petitor laicus, seu in ciuili, seu in criminali causa, cuiuslibet loci clericum aduerfarium squm, si id magis eligat per auctoritatem legitimam in publico iudicio respondere compellat, & questa nouella è fatta in Roma del 452. veggafi hora, se è ri-Arcera alle cause Ecclesiastiche solamente come dice Maestro Paolo.

T On mi diffonderò nelle altre leggi, che adduce, che non si finirebbe mai: ditò Boule. in generale, che le leggi de posteriori Imperatori, & quelle ancora di Con-Stantino stesso non furono concessioni di nuona potestà, ò immunità, la quale la Chief non haveste giama furono dichiarationi di quello che per altro più alto titalole concenius, al a si Imperavor 96.d. o fi vede dalle parole stesses adoprane. Fas enim non est, ve divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio.l. 47 Et curialibus muneribus, atq; omni inquietudine civilium functionum exfortes cunttos clericos effe oportet. Lo. Et non e gran cofa, che effi commandoffero von sue leggi quello, che gia era de inre dinno; che Constantino commandò aucora, che si festasse la Domenica, co cose simile Onde queste leggi sono come esecurorec delle leggi diumo, acciòper il precetto Imperiale foffero poste in esceutione da A les istrati, to popoli, a quali bene spesso più stringe il precetto del Principe, che a rello di Dio , & della Chiefa. Et in ciò facenano el Imperatori l'officio suo, che è co'l braccio della potestà loro esequire quello, che Dio, e la Chiesa commanda Et è da credere, che malte di quelle leggi fossero fatte di consenso, & forsi a petitione de P. pi, ò Ves come di molte di Giustiniano riferisce Giouanni Papa (ex Baron. Toring anni (28.) Che se pure alcuna legge vi è pregindiciale alla libertà Ecclesiasti oa, and homostrato di sovra, che molti si resurparono de facto quello, che non hauemano de sure come anconota Boer di mense di Bar. Caft. & Giaf. decif. 11. num. 3.

Nn 1

Fulgentia.

Questa è vna bella propositione del Padre Bouio, cioè che le legei de gli Imperatori non furono cocessioni di nuoua potestà, mà dichiarationi di quello, che era de iure dinino. Sentiamo la proua; Perche nella legge 47. si dice fas est; & nella 9.si dice oportet; prima quanto alla 47. hò mostrato di sopra, che tratta delle sole cause della Religione, il che bastarebbe per risposta, & sodisfarebbe al fas est, se volesse significare ius divino: mà aggiongerò, che se doue trouaremo nelle leggi, fas eft, douerà esser ciò, che si commada de iure divino: nella legge seconda de ferijs, dicendosi fas est, che sieno feriati dui mesi, vn dell'Estate, & l'altro dell'Auttunno, & gli otto giorni primi di Gennaro, seguiterà che queste ferie saranno de iure dinino; & se doue si dice, oportet, è de iure divino, adonque dicendosi nell'istessa legge, necesse est, che siano feriati li giorni della Natiuità, & delle Assontioni all'imperio di Valentiniano, Theod. & Archadio, seguiterà parimente, che tali ferie saranno de iure diuino; mà quello, che più importa, & distrugge la dichiaratione del Padre Bouio, si che ciascuno s'accorgerà della sua vanità, è il titolo de Judais, doue nella l. 2. Constantino concede alli Patriarchi, & Preti delle Sinagoghe de Giudei, che sino essenti ab omnibus tam personalibus, quam ciuilibus muneribus. Vortà dir alcuno, che questa, la quale è tutta simile all'essentione de' Chierici, sia de iure diumo? Mà la l. 9. che allega il Padre Bouio, l'hà per declaratoria iuris diuini, per la parola oportet, & anco in questa dice Constantino; cum oportet huiusmodi homines d locis, in quibus sunt, milla compelli ratione discedere. Adanque per questa ragione sarebbe de wre divino, che non si leuassero li Ministri delle Sinagoghe da quelle: L'istesso Constantino nella l. 4. essenta li Giudei ab omni corporali munere, mà quello, che più di tutto importa, Archadio, & Honorio testificano, che Constantino, Constante, Valentiniano, & Valente hanno dati a gli Archifinagogi, et altri Ministri della Religione Giudaica gli ftessi Privilegij, che alli Chierici della Christiana Religione, & che esti ancora li concedono li medesimi; Come dunque può dir il Padre Bouio, che le due leggi allegate da lui, & altre di Constantino, ò d'altri, sieno non concessione, ma dechiaratione iuris dinini? Se non vnol dir l'istesso de gli Hebrei, ilche dire à me parrebbe vna cosa strana, & pure necessariamente segue dal suo detto: ecco le parole della legge de Judais, & Cal. l. 13. Judai sint obstricti caremonijs suis . Nos interce in conseruandis eorum privilegijs veteres imitemur, quorum sanctionibus definitum est privilegia bis, qui in lustrium Patriarcharum ditioni , subiefli sunt, Archisinagogis, Patriarchisque, ac Presbyteris, caterisque, que in cius Religionis Sacramento versantur, nutu nostri numinis persenerent ca,qua

ea, que venerande Christiane legis primis clericis sanctimonia deseruntun; Ad cnim, & Diui Principes Constantinus, & Constantius, Valentinianus, & Valens, divino arbitrio decrenerunt: sint igitur etiam à surialibus muneribus alieni, pareant que legibus suis: Et perche il Bouio entra con questa occasione nella Domenica, gli dirò, che nel feriar quella ci è cosa de iure dinino, ma vi è anco alcuna cosa de iure bumano, Nella legge del -feriar la Domenica, quanto al primo, non ci hà che fare nè Constitutione, nè qual Principe si sij ; quanto al secondo è legge constitutiua, non declaratiua; & si può vedere la legge 2. de ferijs, doue con vn'istesso modo si commanda feriare le vacanze di Estate, & di Autunno, li otto primi di Genaro, le Nariuità di Roma, & di Constantinopoli, sette di di Pasqua, tutte le Domeniche, & le Natività, & Assontioni delli Principi all'Imperio; doue essendone otto de iure humano, bisogna, che anco la nona s'intendi, in quanto al ius humanum, appartiene. Mi vado pur faticando per trouar in questo libro del Padre Bouio qualche buona risposta, ma non è possibile di trouarne alcuna. Pareua, che fosse per portar cosa di qualche rileuo, quando dice, che è da credere, che molte di quelle leggi fossero fatte con consenso, & à petitione delli Papi, & Vescoui; mà dà nel niente, allegando Baronio per prouar cose di mille, & più anni: Non faceua bisogno incommodar quel Signore per testificar cose così vecchie, tanto crederessimo à voi solo Padre Bouio. Et la legge 47. da voi allegata dice, che ailhora li Prelati impetrauano dalli Principi molte cole per le cause Eccle-· siastiche; non credo, che questa consequenza vaglia: Li Prelati impetrauano, adunque li Principi non concedeuano per gratia: perche si può anco dimandar gratia, come suona à punto la parola [impetrare] & acciò che si faccia vna volta chiaro, se le leggi, & precetti, che gli Imperatori faceuano à gli Ecclesiastici procedeuano di loro propria autorità, ò vero per Autorità, & à requisitione delli Pontesici Romani ; Narrerò vn successo occorso nell'Imperio di Teodosio, continuato sotto due Pontesici Romani delli più celebri; Damaso, & Siricio. Morto Meletio Patriarca Antiocheno, Flauiano, & Paulino erano stati in scisma ordinati, ma Flattiano ottenne il possesso; Damaso Pontefice Romano, ilquale adherì à Paulino, & non communicaua con Flauiano, si querelò grauemente con Teodosio Imperatore, che egli cercasse di estinguere li Tiranni, che si leuauano contro l'Imperio, & che concedesse à Flauiano di essercitar Tirannide nella Chiesa di Dio; le istesse querele replicò più volte Siricio, che succedette à Damaso; da' quali finalmente mosso Teodosio, chiamò Flauiano, & gli commandò, che andalle à Roma. Rispose Flauiano all'Imperatore: se mi vie; me opposto, che io non renga la vente fiede, michie tron vius de buon Secerdore hob, rounfo Mhauer pur Gindici li miei Acli anuerfari, mà Se servatta di contendeve della Sede, & del Patriarcato, volontaria--monte codo; dà pur à imporphore la Sede à chi si piace: Vdito que-1. 100 l'Imperazore, lo disfatto dolla bontà di blauiano, gli ordino, che I roppelle in Antiochia, Renurch delse alla pure della Chiefa fua. Molto -withpo doppre and to Edudobo à Roma i & gli fu fatta di puouo in franential Burofice: & dalli Viltonidi: Occidenta, congregati in Roma -tontro Flaniano: l'imperatore prese la sua disesa, onde li Vesconi ri-Moofero; che non potenano litigar con l'imperatore; per loche egli li dorrà alla concordias & li fece capaci delle ragioni di Flaniano, iiche Applicellettero in communione, & admissent li suoi Legati, & si ter--mihoduduldudoniune, che eradunta 17. anni. Di questo si può vedere -Tuodorormky. 1:29 28 di qui conoscere, se Teodolio, che è il più pio, & celebrato Imperatore, gouernaua à richiesta delli Pontefici: poiche contra le loro querele, vdito Flauiano lo rimisse alla sua Chiesa fenza loro participatione, & non oftanti le continuate loro richiefte, alo conferuo in quel possesso, & finalmente convenne, che esti cedelofernalivoler dell'Imperatore, & fi accommodative alla fua rifole--vieine; Marmeniamo al Padre Bouio, ilquale nel fine di quetto capo onoil si è pourto contener doppo l'hauer con Maestro Paolo fatte le sue -brauate, che non dasse la sua anco alli Principi, contro la cui potestà -particolarmente scriue, con parole molto inginiiose alla memoria El canti Principi : & Re, choendo sche li vinepalsero de facto quello, ilche essendo suo, concelsoro per gratia, & piatà. Dio vi perdoni [Partire Padic Boulourn a sunor in medicine, ref , presenti, chechi

to.

Ono argomento. E così congiunta col Principiato la patestà di puntre qualit-que commette contra le leggi sche è inscharabi e da quello, e tauto vuel due cofi congiu in avalurance altra concomenta al landing cetto a fe nelle canje temporali, & in qualunque altra concernence al ben publico, quanto el enon fia Principe. L'i ggrange ma pruous, Non potrebbe durare on corpo naturale, che hauffe in fe ms parte nou destinata all'effere dell'intiero, dunque meno può dur ate un corpo cinile, che nel fuo mezo habbia haomo, che riconofta ultri che il Principe nelle cofe bama ne, er temporali. Vi negiunge la setonda pruona: Si come il Papa non può esentat alenno dalla sua potostà senza vestar d'ester Papa così al Principe non può esentare 🕆 dalla Jua , fenza rimanese di effere Princip e.

Risposta Il Principe affoluto e Principe nel fo festo folo, & Supremo in genere suo cias _ che non ha altro Principe tempurale a parte fico, ne fopra di se ine l'argentento fa to prisone il contrario, pruona ben sische il Principe non è semplicemente & del tut to sole, & sopremo V i è anco nella Republica la potestà del Principe Ecclesiastico la quale

a hate però non impedifice il ben publico, ancel aginen, co fupplife doue du fe folan non pudla potestic (ecolime. Alba prima potocunitico, the lo intiero della Repub. be-15 newstickie a constitut Constitution nontentificant and apolitical following interpolitical following for the content of the co temporale fotto al Raincipelaico in altratanta, e più vella Religione la puele in-dirizzi selegga la politica al fuo esco fine. Et al capadella Religione fono foggesti gli Ecclesafici nelle perfone, de beneloro, de così hario il debuto ordine a questo inticro.

Iomisono qui molto matatigliato ; che il Padre Bouio, douendo Fulgentio. contradir ad vragoonehiculone di Muelthe Paulo, aulkaqualitice, che. proof congionraced Philippico is postbaship punger quaking a conquery mettedonera le teggi sche fis de effet infeparabile, ne habbia profe volto alera formada da linischizendo y fili Prindipe non può essentut dalla sua poteka, senza renar d'esser Principe: He printa detta da Machro Pao! lo è vera assolutamete. La seconda, ehe il Bonito trasforma, può hauer run fento fallo, il quale è necessario escludere, il quale atrese Maestro Paolonondia voleco produnotatia. Fallo farebbe ; esci dicesse, che il v Peintipe Hon publishmers daitu fut potenta alcufto, eice lafetarlis gitel प्राप्तिम के घटना वाम माम्बीनिका पहिन्द प्रमामा के कार्या को किन्ति कर हो है। जा कार्या के किन्तु के किन्तु है I Re di Prantia doncedete, che qualitaque Veneriano fallaise in Flan ria, fosse rimelso, & giudicato dal Principe di Veneria, & non testeria d'esser Re di Francia: ma il concedette ciò in guifa tale, che se egli conoicetà en et necessatio de l'objete della Francea che egli gaudichi भारतं मध्या विश्वास स्वादिक्यां हिता है में विश्वास के स्वादिक से संवत्त है। विश्वास के स्वादिक से स्वादिक से oia Redi Planemico Merie il Principe possi Boncellere, che gli Eccle-" itamici frenountelicati dal Papasmitutti li cali, ctiandio di Statosctiani dio di Magfia, non è inconveniente alcuno; ma che se il Principe vederà effer necessario per la quiere publica dello Stato fuo, che egline studieni alcuno, non lo possistire sidico che questo d'un fare, che non i) Principe's & a questo happitea benishmo fellempio del Papa; che con PARello modes pub concelleresche vito fly fotto il Velectio, in tulo, & per tutto, ma che il Papa, fe vederà, che si necessario per la salue spirituale, che's'intrometti nel gouerno di quello, non possifiarlo, puello è dir, che non è Papas & se Pietro Mattire hà inteso cost, non El teretico in quello particolare & le quella è herefia, la herefia non ei rereffasma Dottrina Cattolita. Mi maratigliosche contro quetta holli ralbira il Bonio portato prolin alcuna, nila lolo fij paffato ad accennati a maniera, come starebbe bene'à modb suo; ma so portato vna efficie proma, la quale, se bene è toccara nelse Considerationi, non sarà su'vertitio esplicarla quì. Le concessioni delle essentioni, che liabbiamo ono da Constantino Magno à Constantino de Irene, & da Carlo Mano à Federica Secondo soure altre speciali , che possono effere m parti-

parricolari Principati Supremi, ancorche piccioli : veggasi se alcua. di queste concede altro, che essentione dalli Giudici, & Magistrati, cerchisi, se alcuna dice, che essenti dalla potestà del Principe: benne trouerà alcuna, che si dichiarerà, che la potestà del Principe resti reseruata, se ben non era necessario tanta diligenza. Hora presupponiamo, che vn'Ecclesiastico habbi commesso delitto nello Stato d'vn Prencipe, & alla conservatione dello Stato si necessario il punirlo, mà di questa necessità non possi far capace il Papa, ò perche egli non può intendere li bisogni di quello Stato, à perche non vuole, come se fosse complice in vna congiura nel modo, che su Papa Sisto Quarto nella congiura contro lo Stato di Fiorenza, overo perche il Principe no possi riuelarli quel particolare senza scoprire qualche arcano, che possi precipitare le cose publiche, che si douerà fare? Il Principe per il Padre Bouio, non può punirlo, altra maniera non vi è, la necellità è vrgente, resta solo, che il Principe lasci perir lo Stato, questo è non esser Principe. Io vorrei, che alcuna di queste ragioni fussero risolute.& mostrato, come Dio voglia, che le Politie si conseruino con queste contradittioni. Et questa è la ragione di Maestro Paolo, il qual perciò ottimamente conclude, che per il chiericato, non perdendo l'Ecclesiastico la conditione di esser parte ciuile della Republica, non può il Principe Supremo, quanto à quella parte essentarlo da se; ilche conferma con le due ragioni aggionte; hora il Padre Bouio risponde come il Lettore vede: Io voglio per breuità, à confutatione della risposta, l'istella risposta sola: Il Principe nel suo Stato è Supremo in suo genere, credo vogli dire, in genere delle cose ciuili, & temporali ; nè hà alcuno seco à parte in queste, nè sopra di se, adunque nelle cose temporali non hauerà cola alcuna, che sia soggetta ad altri, & non sia loggetta à luisperche stando in equem genere, Se vna cosa è soggetta ad vno, & non è soggetta ad vn'altro, quello sarà Superiore, in eo genere: Dice il Bouio, sil Principe no è semplicemente Supremo, & del tutto solo:ma vi è la potestà del Prencipe Ecclesiastico.] Replico io: questa potestà dell'Ecclesiastico nelle cose della Republica secolari, è ella Su periore, ò compagna, ò inferior al Principe Supremo? Superior non può essere, che quello non sarebbe Supremo in genere suo, & non haurebbe la sua potestà immediata da Dio: inferior non lo concederà il Padre Bouio; à parte non si può mettere; perche se è dell'istesso genere, come staranno non subordinate l'vna à l'altra? mà questo aiuto al ben publico, che vuol esser col Principe à parte del gouerno temporale, la Republica lo renuncia, perche sà, che Dio quale hà instituiti questi duo gouerni distinti, come fece la Ecclesiastica perfetta in suo genere,

See 10.

genere, cost fece anco la secolare, si che quanto alla tranquillità, & vita ciuile, non hà bisogno di questo aiuto: si vede quà, oue si tende, à voler, che l'Ecclesiastico habbi tutta la potestà Spirituale, & dell'a Secolare la maggior parte. Alla prima proua, dice il Bouio, che la Republica Christiana non consiste nella Politia sola del gouerno temporale, mà altrettanto nella Religione, che indrizzi, & regga, O rara Dottrina, & ben degna del Bouio; queste due parti, gouerno Tempora le,& Ecclesiastico fanno vna fola Republica, questa Republica quanri Capi hauera? vno, ò duoi se duo, sarà mostruosa, se vno, qual sarà n l'Ecclesiastico? adunque sarà qui nello Stato di Venetia vna Republica temporale, che hauerà il suo Capo à Roma, & di questi duo, Politia, & Religione, come di duo membri, si farà vn corpo, separato dal suo Capo, si farà vn mostro misto di Cielo, & terra ; di Temporale, &; Spirituale: Per ilche seza mostruosità la verità vuole, che sieno questi; dui intieri corpi Padre Bouio, vno è lo Stato ciuile, di questo è cape il Principe, l'altro è la Chiesa Santa, & questa è retta de gli Ecclesiasti ei. Christo si è affaticato di far la sua Chiesa separata dal Secolo, il Pa dre Bouio la vuol composta di Secolo, & di Spirito, concetti mostruo! si, che terminano in parti mostruosissimi. Republica Christiana, dice, due cose distinte: Republica, & Christianità: Republica, questo è ciuile, Christianità questo è Spirituale, non li confondete, che può star-Gouerno politico senza Christianità, come stettero tanti Regni, & gouerni del Mondo per tanti mille anni, & Christianità senza Gouer, no politico, come è stata in tutta perfettione per 250. & piu anni . La, Religione indrizza, sa persetta, gouerna la Politia, insegnando, in-Struendo quid sit aquum, & bonum. per quanto s'aspetta alla salute delle, anime:ma inquanto appartiene alla tranquillità Mondana, & alle cose Temporali, li Regni, & Republiche hanno le leggi loro, che insegnano equum, & iusum, & non hanno bisogno d'esser indrizzate, & rette. Al Capo della Religione sono soggetti gli Ecclesiastici nelle: persone, & beni loro, dice il Bouio; anzi aggiongo io, Non solo gli Ecclesiastici, ma anco li Secolari nelle cose Spirituali, nelle Téporali non già, se non quanto li Principi hanno concesso, & concedono, hanno contentito, & confentono. Hauete fatto va buon ordine, va nuouo zompôsto di Téporale, & Spirituale, ma che però lo spirituale commardi, & sia patrone di tutto'l temporale: hor trouate, chi lo conteni 22, che sarà molto vtile per la parte Ecclesiastica à farla attender alle cose Mondane: ma per li Principi, per la Republica Veneta non già ; e voglione esser Principi è loro necessario star senza Superiore nel Zouerno Temporale. 482 1834

Digitized by Google

Bonio.

L. R. a feerade provus, che del Pietre Marine heretico, diço, che la pudda Ponnificia nella Chiefa di Dio per divina institutio ne è vna, de fouremanda come tale von può non havere fotto di se tutte le membra di santa Chiefa. Non è così di alcuna potestà temporale, perche se bene questo Autore ogni tre parde replica, che il Principe secolare ha il suo sopremo dominio da Dio, questo perd si havendere, come dottamente espone il Sig. Card. Bellarmino; non che sa instituziona divina, che questo particolar Principo domini esto de valetro, a questo popoli, à a quel biò a pochi, à a molti, a tutti, à a parte; onde pubil suo dominio di sur volonia dismininis, può essure chi vuale; auxi espendo la sue potesti necessa di per volonia dismininis, può estimene chi vuale; auxi espendo la sue potesti necessa accordina per solonia disminini a suo estimene chi vuale; auxi espendo la sue potesti necessa que solo especiali.

Fulgentio.

Molto erudiro huomo è il Padre Bouio, hà in mente tutti gli keretiek S'hauesse altrettanta prattica del Vangelio, & di San Paolo, di sopra nó faceua vna Religione Politica, ne qui negarebbe, che la perella Secolare fia da Dio, come la Ecclefia fiica; contro il quale io afferno. ch e la Potestà réporale di Principe supremo per dinina infitutione, èvna, & suprema, onde come sale non può non hauer somo di se una le membra di quel principato, non altrimente secondo il fino genere, che forto l'autrorieà Pontificia tutte le membra di Santa Chiefa; penche, se bene il Padre Bouio ogni tre parole replica, che il Principe secolare non hà il suo dominio supremo da Dio sopha tume le cosesemlari del fuo Scato, è però questa vna Dottrina Erronea, falso, de muna, colehe vorrebbe il Bouio far una Religione Politica, che fotto presente di Ipirituale gouernalle il temporale; & per ottene milionimento. aiucato dalla noua inucritione del Bellamino, afterma, che son venga da Dio, che particolarmente questo Principe Domini à questi, a questi, à questi populi, à pochi, è molti onde può il sue Dominio dimissims. le contracio delle quali conchiusioni, dice Maestro Paolo, che nell'istesso modo appunto si può crescere, se diminuire in estentione la possilà Beclesialtica, come quella del Principe secolare: & che il Principe hà il supremo Dominio per divina institutioze, non solo della Potesti. mà anco della porsona parricolare, che la fosticne, nel modo che % dille à cap. 4 5 bac dicio Dominus Christomeo Cyro, cuina apprehendi at terum, vo subijeiam unto faciem eius gentes, & dorfu Regum vertam: & les. 27. Et mine itaque dedi omnes vertas istas in manu. Mabus. Ricgis Babuh forni mei , & Dan. v. a Nabucedonofer tu Rex Regumes, & Deux cali Re Enum, & foreinedinem, & Imperium, & gloriam, dedio nibiose Gelasto Sp Abla ad Anastafium Augustum: fi cuin quantum ad ordinom porsines qu blica discipline, cognoscomes Impenium tibi superna disposacione collarum. Cc.& Giustiniano de pet.jur.enucl.l. Des Autoronofinum gubernans imperium,

perium, quod nobis d valesti maiescute tradicum aft: 140 ff.in ep. Athad solis vit. ug.dice a Costanzo Imperatore tibi Deus Imperium commiste, nobie que sum Ecclesia conoredidit. Et Carlo Magno 1.1. cap. 1. del suo capitolare omnibus vobis aut visu, aut auditu notum esse non dubisamus, penitor nofter, & progenisores postquam à Deo ad hoc electi sunt in hoc pracipue Studuerunt vt honor Suncta Dei Ecclesia, & Statur Regui decens maneret, & cap. 2. sed quoniam complacuit dinine providentie nostram mediocrit atem ad boc cofficuere, vt Santie fue Coclefia, & Regni buins curam gereremus: Li quali luoghi con tanti akti, che fi potrebbono addurre tutti parlano della inftitutione della persona particolare, & che questo tal Principe domini, & regni in tal tempo, in tal luogo, à canti, & cali populi, & fe il Signor Cardinale Bellarmino dice attimente, non è conucnionce. che con l'auttorità adombri li detti della Sacra Scrittura, & di tanti Santi, & Principi pijffimi, & faccia progiudicio alla verità: imperoche questa è vera, & indubitata propositione, che era immediatamente da Dio l'Imperio in Constantino, come il Pontificato in Siluestro, & hoggi in Henrico I I I I. il Regno di Francia, come il Pontificato in Paslo V, & che non è de iure humano le non il modo dell'elettione; per il quale la dimina prouidenza applica l'auttorità alla persona, cosi nelle Potestà Ecclesiastica, come nelle Secolari, & la dottrina di Maestro Paolo veggo nelle scritture dinine, & se se fi porterà va luogo anco pot quella del Bellarmino io m'acquetarò immediatamente. Et acvioche rediamo la verità, & chiarezza di questa dottrina sarà bene esplicar qui particolarmente le convenienzo, & dissorenze di ambedue queste octeffà, & delli modi, comes acquiffano, formandone per maggiot !hiarezza le leguenti propolitioni.

La Poteffa Temporale fuprema è instituira per legge diazina natusal e, ce approbata per legge diuina enangelica; & la potestà Ecclesia-

tica suprema è instituita per legge diuina cuangelica.

Il modo co'l quale la persona acquista la pousità remporale, è de, are misurali, alcune volte solo, alcune altre congionto con vna ragione he è de inve simili, di guerra, successione, eleptione, ecc. dinerso, in di-

erfitempise woghi.

Il modo, con il quale la persona acquista la Ecclesiatica è de liore, umano Ecclesiatico; vario in diuersi tempi, hora per elettione di tuta. la Chiesa, hora à presentatione del solo Principe, & recottione del Jero, & populo, hora per elettione del solo Ciero, hora per elettione del solo ciero del so

Per questi mezzi humani nella applicatione della potestà alla perma, si essequisce il desecto della dinina pronideza, si che & del Prin Ob 2 cipe dipe temporale, & del superiore spirituale, si può dire, che Dio!'Là dato, come Hossio nella allegata epistola d'ambi dua dice, & del Principe temporale particolarmente dicono li luoghi della Scrittura, Padri, & leggi allegate.

Et si come Dio secondo il suo santo beneplacito, per li nominati mezi ci dà i Pontesici buoni, & alcuna volta cattivi per nostro castigo, o per nostro essercitio, ouero à nostra consolatione, à l'istesso modo auniene, che ci dia buoni, à cattiui Principi per l'istesse cagioni.

Et si come può essere la elettione del Papa canonica, se ben gli elet tori procedino con fini non buoni, massime quando occorre si stata per compromesso, & che veramente quel Pontesice sia da Dio, cos habbiamo da dire; che la elettione di vn Principe sarà fatta legitima, mente; benche vi sia alcun peccato, ò per mal sine, ò per altro rispetto riegli elettori, & che essa sarà da Dio.

Et si come può vn Principe nell'accettar il gouerno, commetter pec cato per fini diuersi, non buoni, che lo mouino; Cosi nell'acquistar il

Pontificato può accadere lo istesso.

Er Noi quando habbiamo buoni Pontefici, habbiamo da ringratiase Dio & se cattiui (entrati però canonicamente) douemo tolerarli, nè vsar senon li rimedi) delle leggi, aspettando del rimanente la prouisione da Dio; così quando habbiamo cattiui Principi, siamo obligati solerarli, & viuere sotto loro secondo le leggi, rimettendo li rimedi) alla divina providenza.

fuerunt, & non cognoni: altrettanto dice, che molti diranno à Christo nonne in nomine tuo prophetauimus, in nomine tuo Demonia eiecimus, Vir

sutes multas fecimus, & egli risponderà nescio vos, discedite à me.

Da Dio viene, che il Principe habbia pochi, & molti sudditi, & da lui viene, che essendoci molti, o pochi Christiani battezzati, vi siano

pochisò molti soggetti al Pontefice.

ribellarà; può il Pontesice perdere de sacto, non de sure vn suddito suo, se egli ribellarà; può il Pontesice perdere vn suo desacto, non de sure, se si alie marà dalla sua obedientia; Contro vn tale può il Principe sar tutto quello, à che possono le sue armi temporali estendersi; & il Pontesice sutto quello, oue si estendono le sue spirituali.

Il Rè può perdere vn luogo, se l'inimico suo l'occuparà, & farà, che quella Città non gli sia più suddita; si può dal Pontesice alienar vn Città, & vna Regione, se sarà dall'insideli occupara, che non li resti

alcun Christiano.

Infomma non le coprende in che confifte quelto puro elsendo co-

mandata da Dio la pocestà Pontificia se il medelimo, si vada anco del la Poresta de Prencipi, & acquistandos nelle medesime maniere, augumentandoff, ò dimifiuendoli per li medefimi mezzi, essendo fogget te alli stessi desetti cosi de gli elettori, come dell'eletto, douendosi go uernar all'istesso modo li sudditi verso l'vna, come verso l'altra, qua-Hono gouvernano secondo di comandamenti di Dio, tuttania se moglia, . On the che vna fisimmodiatamente da Divi& l'altra no. Et ou e torna pur il Bouto a dire: [che la Potettà del Principe, è subordinata alla Pontifi+ cia: I nolle cose temporali, è fasso. Habbiamo di sopra prouato euidentemente, che non è essentiale alla Chiesa, che li Christiani signo Patroni delli Stati, done ella peregeina, ande in effi di neceffità no hà porestà comporale loggerta; mase va Christiano, & figliuolo della Chiefa fia Principe, egli fatà loggetto alla Chiefa, & alli fuoi ministri, al pari d'ogni infimo Christiano: mà la potestà sua non li sacà soggetità. Cosa che vederà chiaramente il Lettore, se considerarà le altre porestà mondane, doue se bene chi la tiene è soggetto al Prelato, non però ella potestà è soggetta, si che il Prelato possi alterarla inè commandar in quella: Il marito è foggetto, non la potestà maritale, che non può effercitarla, nè alterarla il Prelato. Il Padrone è foggetto non la potestà herile, perche il Prelato non può vendere il seruo, nè farsi seruir lui. Il Padre è soggetto, non la potestà paterna, che il Prelato non può dimandar l'honor paterno, cioè il sussidio, così il Principe è soggetto, non la potestà sua.

Ecimo argomento. La Republica da che nacque libera non La mai conceßo, ne lasciato godere a gli Ecclesiastici esentione ne gli eccessi granizer enormi, che potenano turbare la publica tranquillità es se i Pontifici dal 1160 in qua han La Repuno fatti dinersi Decreti sopra tale esentione, non sono stati ricenuti intieramente in lica di Vialcun luogo, ne hanno potuto ottenere, che li delitti di Maesta offesa non siano sem- netia. pre stati soggetti a Giudici secolari. Quasi per tutta Italia si castigano i Chierici se ben non ammomitische non vanno in habito. In Spagna si fa l'istesso del delitto di portararmi,& molti altri. In Prancia i foli deluti communi si rimettono a gli Ecelefteftici, i detitti priicilegiati fono giudienti da fecolari.

-65 រៀម រ ំ ១៩ រាជ ្រក់ ន់វា **Rifpdsta**ក Se la Republica non ba soncessa a gli Ecclesiastici tale esentione pimmunità que Bo'e flato, perche ha conosciuto, che già l'haueuano da più alto luogo, & dice cose questo Autoresche non possono diresne credo diranno i Signori V initiani, perche non vorranno fondarfi fopra quella potesta, che dice questò Theologo; effendo che non fi puo diffendere fenza errare in Fede; oltre che hauendo procurato da' Somini Portefici, & in specie da Clemente VII. per mezo de suoi Ambasciatori, privilega per poter giudicare, & punire i Chierici, & ottenutili, se ben con qualche limitatio ne non possono bora dire di baner da se in tutti i casi, & fopra tutte le persone Ec-

Bouio: Fogl.30• ridiofiche quella poessa, che già banvo procurata, dr ecsenuta con limitatione de altri-sit pero in Roma queste loro leggi, er giudicij hanno cencato di disendere con privilegij horo concessi da questa funta Sede, er lunga consuctudine in questi prinlegij sovdata.

Fulgentio.

Anco puela risporta solue minabilmente l'argomento, quale è, che la Republica non hà mai conceduto essentione alli Clerici nelli delittienormi, mà li hà giudicati sempre bla dal suo nascimento smo al puelente, vilpondodo, che non l'hà.conceduta, perche hà conosciuto, ohe gli Ecclesiastici l'hanno da pinalto luogo: Inon sò se stiano insiane, ohe la Republica habbia conosciuro la ossentione de gli Ecolesia-Micilin tali, cañ da piu alto luogo, & che elsa gli habbia gindicari, però momerimemo, mà consideri bene il Padre Bonio, quello, che Maestro Paolo dice, che la Republica ha essercitati li giudicij sopra gli Ecclefixftigi, so punitili ne gli eccessi graui, & enormi, & che di questi giudiri; restano le memorie in qualunque sorte di delitti grani in ogni compo, & mederà, che quosto conclude, che sapona la Republica, che in quelli tali gli Ecclenatioi non hanno essentione, & che per la traquillirà del luo Stato, cua necessario, de giulto, che con la sua potelà li castigasto, Mà à quello, che aggionge, che Maestro Pacho dice cose, che non crede, che dicano, è possono dire li Venetiani, cioè che per la potestà suprema del suo Dominio possino castigare gli Ecclesiatici. Ilche dice il Bouio, che non si può difendere, senza errar in fiderio non posso, se non rispondere, che credo veramente, che parlinon della Fede Carrolica, ma di vna sua Fede parricolare, cho quale ella si sanon voglio descriuerla, è nominarla dal suo proprio nome, ma ben à vede I che lo conduce la passione, poiche sa chiamar li propriginecressi articoli di Fede: Guardifi pure il Padre Bouio di non errar in fide, & in earità, mentre cotro gli Oracoli chiarissimi delle Scritture, nega quefla potestà sche la Maestà Diuina concede alli Principi; che se questa falla Dottrina l'introduce per la speranza digose Mondane, è certo. che erra anco nella speranza, mentre poi dien che li Signoni, Venerani non si vorranno fondar sopratal potestà; erra in fatto, cosi egli,come chi gli Phà persuaso, non hauendo lerro, come doueuano la rispo-Ra del Senato data alla Santità Sua fotto il 1 L. Marzo, che li è flata f portata di sopra con le parole stesse; si come anco erra in fatto, quando dice che la Republica habbia imperrato prinilegij da Clemente fortuno, per non hauer letta quella Bolla, onon hauerla confiderata, perche di ciò non park punto. Mà in tomma questo è il suo dolore. che vorrobbe puro, che il diccise, che la Republica hà essercitati que

Argindicix folamente per primilegij, per Levarli polosinania formaliinterpretationel, & fopra l'vio, & cener tempre lo Stato inquitto, & là Anddithrurbart, & crefcere faudacia dellicatribi, per porvetene pois feinick alli dillogni. Padre Bouio chiaritetti vila volta, chenone verolla Republicanon prefende prinilegij in quello, che farebbe prinile legio concedure de la dela rancedelle. In want del suo Supremo Do minio, di Principe Soprano giudica de hà continuato mille, e dugento anni, non interrotoamente tali giudici; comapprobationes lodos 81; commendatione de Sommi Pontchei, se fe in quello lenka voi intentdete priuilegi), voi dice molto il vero, che la Republica habbia priuilegij di questa sorte, & è vn vostro sogno, dire, che la Republica habbatentato in Roma desendere questi giudicis co altra sorte di privile gijsleggete larisposta al breue, che sù il principio dell Trattaro, & non direte piu cosi. Et se ben l'hauete io vi ho portate nondimeno la copia di sopra.

C Ebene munco con questi prinilegii um si possono difendere. Persix li dua che Bouio. Is adducana di Sifto Quarto sono riftretri ad solos Clericos, come finede da quel Sifto Quar le parole del primo Breuc: Vt quotiescumque contingat aliquem charactere Cle- to sotto il ricali insignitum pro delistis huiusmodi capi, Oc. Oltre che se ben dicesse Clericu, di 11. & fenza aggiungerui altro, si hauerebbe ad intendere di quelli foli, che non banno al- 30 di Giu-tro che la prima tonsura, come tiene l'Abbate, & altri; per che essende questo pri gno 1474. nilegio in materia odiofa, & contra il l'us commune, si ba da interpetrato stressa- Abb. in c. mentescap. Sedes de referip.cap quia peritulofum, de semextomnamic. in 6. Es di cum tibi. più que sti due Breui erano riftreess a due foli delittiscio di offe si manstaret di fal-nu.4. verf. su moneta, per le quali due restrictio ni non si possono ostendare all' Abbate de Canota singu nonico prigioni, posti in maggior grado d'ordini, à di dignità, & rei non di questi, lariter, & mad'altre delitti. Il privilegio d'Innocentio V III. sotto l'ultimo Ottobre, l'anno ini l'Host. del Pontificato Quarto, è più largo quanto a i delitti, perche si estende a tutti gli al nu. 2. vers. trı delitti graui,ma parla pur come gli altri de foli femplici Chierici, & di più è ri- quod apftretto alla fola Città di Venetia, come si raccog lie dal proemio, ini milliefere latroci pellatio, et nium, aut gravius delittim in ista civitate perpenari, & c. Dalle qualiparole me- Ant. But. no non folo dichiarata, ma ristretta la dispositiva. Bald. cons. 355. nam. 1. che pe- in 6. in fi. romancoquesta prinilegia si può estender a i Canonica, er Abiani delle alme de verb.si-(itta

Mel privilegio di Clemente VII. nel proemio si narra, come gli Ambasciatori Clem. VII della Repub. esposero al Papa, che molti nel loro dominio pigliauano la tonsura, do sotto il di ordini minori; non con animo di paffare auanti, ma folo per estmersi dalla giuridittione de Giudici secolari, principalmente quando sono pigliati in qualche delitto. Et così anco la dispositiua è ristretta con espresse parole alli sol Chierici di ordini minori, non beneficiati, & così non comprende questo Canonico, & Abi

N prinilegio ancora di Duole III è parnifiretto a Chierisi con quefto fola ant- fotto d di pliatina,

gnific.

11 Febr.

Paolo III.

28. Otto- pliatina, ancorche conflituti in ordini facri dolla detta Città di Vinetia, & fue Die bre 1542. cefi,come fi nede nella narratina, alla quale ha relatione la dispositina, massime mettendouisi questa, parola, pradictos Clericos, co personas. Onde non ba potuto procedereila Repub.contra questi due effendo effi di aliena Città, & Diocesi, & !vno di loro et anco l'altro (per quanto basta all'e ffetto presente) constituti in digni tà Ecclesiastica. Oltre che hauendo l'Ambasciator V eneto esposto a Paolo III. che la Repub. era ab immemorabili tempore in possesso di procedere ne'delitti atroci contra d'Chierici anco conflituti in ordini sacrizo che bauenano i Sommi Pontefiel commandato, che il Vicario del Patriarca assistesse a i loro Giudici nel far de procoffice però supplicauano si commandasse a detti Vicari, che vi assistestero, &c. non venne ad effere ofposta nella supplica la uerità; perche non è uera l'asserta immemorabile consuetudine di procedere contro quei Chierici, che hanno ordini sacri, come mostrerò qui basso nella risposta al seguente argomento, ne manco è uero che ne privilegij, che adducono, fosse mai commandato alli Vicarij, che affistessero nelle cause de Chierici posti in ordine sacrosonde, per questo difetto il primilegio è unllo, er inualido.

Fulgentie.

Questa fatica, che sa quì il Padre Bouio, intorno alli Breui de' Ponrefici, apportando Canonisti, che cosa s'intenda sotto nome de Chiert ci,è tutta senza proposito, perche di questi, che egli chiama privilegi, si è già trattato di sopra, nella prima parte, & con le parole stesse delli Breui, mostrato, che non è vero, che sieno concessioni di poter essercitar questi giudicij, anzi approbationi de Pontefici, della antica auttorità, vlo, & consuetudine della Republica, & per rimouere gli ingiusti impedimenti, & vessationi, che gli Ecclesiastici di questo Stato attrauersauano all'vso di cosi legitima potestà: & quel di Clemente Settimo, che qui si nomina in primo luogo, non hà che fare punto con la presente materia, & quando si venirà à trattarne sù'l particolare, restarete confusi, come hauete fatto della legge del 1602, che l'hauete presa per fatta sopra l'emfiteosi: & yi certifico, che qui fate vn'errote molto maggiore, & lo vederete, & perciò, ò allargate, ò stringete quanto voi volete il nome di Chierico, che hauete auttorità, di estendere,ò di restringere il significato delle parole, secondo vi torna me glio: mà non farete niente, non hauendo visto il Breue di Alessandro Sesto, che nell'istesso luogo vi hò nominato, & per non replicare, cos di questi, come di Paolo Terzo, prego il Lettore vedere quel luogo della prima parte, che non mi occorre replicar altro, oltre il dette allhora.

Vello,che l'Autore aggiunge,de i Decreti de Papi,fatti dal 1 160 in qui 📽 co non cominciò dunque la libertà Ecclesiastica da Honorio III.nel 1 220 ma seffanta amu ananti) intorna a detta esentione non sano stati vicennti interamente

mente dalla Repub è falfissimo. Pershe Tiberio Deciano da V dine, cià famoso Lettore di Padona, et raffallo della Repub. V eneta nel lib. 4. del suo trattato Crimina le cap 9.nu 68.riferifce, che al suo tempo il Dominio Veneto anco ne gli homicidy pensati o che pur sono delitti grani, offeruaua impetrare dal Sommo Pontefice. licenzadi procedere contro à Chieri, & così dice hauer esso stesso ueduto offeruar dite uolte.

Se la libertà Ecclesiastica nascesse intorno al 1220. di sopra si è di- Fulcentie. mostrato, ne il Padre Bouio hà trouato luogo alcuno, che la mostri essere anteriore, ne al presente à questo contradice Maestro Paolo, dicendo, che li Pontifici habbino fatti decreti diuersi del 1160. in qua, che sono anni 60 inanti; perche di questa libertà si cominciò à parlare intorno al 1220.mà si sà bene, che auanti al parto precede il concetto, & la grauidanza, & le cose grandi particolarmente, non si partoriscono repentinamente. Prima, che fosse nata, & compostogli il nome, bisogna, che passasse per molti termini di concettione, sinche formata colli decreti di molti anni precedenti, hauesse poi il nome suo, come sh del 1120. in circa, che questo dice Maestro Paolo,nè però all'hora hebbe il suo augumento intiero, perche hora il Padre Bouio vorrebbe farla maggiore, farla patrona, come si è compreso di sopra, & anco sposarla con una gran sopradote del Dominio Sccolare de Principi. Deciano sù Lettor in Padoua, & siorì dopo l'anno 1 560, onde no è tanto tempo, che non si veggano ancora non solo le sententie, mà li processi delle cause giudicate dalla Republica nelli grani delitti de Ecclefiastici, da quali si può conoscere, se si chiedesse licenza à Roma di procedere: molte cole si scriuono, che senza fondamento vengono alcuna volta diuulgate, & in fatto poi sono in contrario; la fama contra ogni verità sa yn Papa semina, & vn'altro mago, che con quelle arri acquistasse il Potificato; & questa hà persuaso tanti huomini, che me no al presente si può estinguere; che Tiberio Deciano si sia ingannato in questi tempi in cola, che non apparteneua à lui, non è meraniglia alcuna, per dehe poco conto tenerò di questo fatto, il quale non può anco stare con la vsurpatione, che il Padre Bouio dà alli breui del Papa; perche se nelli breui si concede il giudicare secondo lui, adonque non occorreua chiedere licenza come dice il Deciano. Mà la cosa stà in contrario manifestamente. Et all'istesso modo conuiene rispondere al Giusti scheà c. 29 oltre il Deciano allega Gio Geronimo Albano dicendo, chessa grande esclamatione; perche ci era la commissione di vn Podestà di procedere contro vn Clerico per delitto di assassinio, Ilche certo appresso il Giusti non douerebbe essere allegato in questo proposito; perche egli sà molto bene, che per l'opinione vniuersale de Doutori il Chierico incaso di assessinio perde il privilegio de mondico solo d'assessinio satto por mano d'Insidele, mà ancara per mano di Christiano. Non sò come il Giusti si sa seconda prosene vna Dottrina tanto trita, & che passa da tutti li criminalisti, & chi vuol vdirne vno, che và per mano de tutti legga Clario, S. Asassinia, & S. sin. quast. 3 6. num. 25.

Boulo.

I l'anno 1564, il Doge Priuli to'l Senato nel Configlio de Pregedi atentarono il facro Concilio di Trento, con tutti i fuoi Canoni, es Decreti, et commade
rono, che si publicasse per tutto il dominio, es sossimile da tutti i Magistrati, nel
qual Concilio alla Sessione. 25 de reformatione cap. 20 si innovano tutti i sacri Cononi, Decreti di Concilii generali, es Apostoliche Constitutioni satte in santa Chiesa sino a quel tempo in sa uor delle persone Ecclesiastiche, es Ecclesiastica liberale t
contro i violatori di essa, es si commanda che da tutti siano essatamente ossante.

Fulgentio.

Perche veggo chiaramento, che questo è il vostro Achille, poiche, non vi basta rappresentarlo armato, che lo portate anco con gran Maestà di ornamenti, del Doge Priuli, col Senaso, nel Conseglio di Pregadi; vengo sforzato à rilponderui in maniera, che lo vederes senza alcuna forza. Qui appunto mi assomigliate à quello, che allega contra li Fratelli il Testamento del Padre, doue egli è prinato della heredità. & della filiatione. Allegate qui il Sacro Concilio di Trento accertato dal Doge, & Senato, [aggiungete anco confirmato dal Papa,] & poi ditemi quello, che ordina Seffio.6. cap. 1. & feffio.23. eap. I. de Reformat. intorno la residenza. Et di questo quanto voi ne offernate: passate poi alla Sessio. 14. cap. 10. & ditemi, perche causa fi danno in commenda Monasterij, che la nostra memoria hà visto prima dati in Titolo, & quanti Monasterij delli già commendati fico fati resi à gli Ordini loro, & come s'intende quel gratie, che Sess. 34cap. q. viene ordinato nelle dispense Matrimoniali. Et ancora quello, che Seff. 25. cap. 1. del modo di spendere le entrate Ecolosiakiche fi flatufice, quale effendoui portato à c. 2 o nelle Confiderationi, hauett gratiosamente diffimulato di vedere. Non diffimularò così io il Copitolo, che qui contra la Republica portate, vi dirò bene, che se l'bauesti letto, & procurato d'imitarlo, non haueresti portato al Monde questo scandalo , col riputar li Principi per niente, & trattar di lem peggio, che de voltri leruitori. Mà la modeltia, che via il Concilio nel Capitolo allegato da voi è degna, che sia imitata da tutti. Ammonisce (che rali sono le sue parole) li Principi Secolari del suo officio, confidando, che come Catoliai, quali Dio hà voluto, che fico protettori della Santa Fede, & Chiefa, non folo concederanno, ma reuoche-

renocheranno anco li suoi soggetti alla debita risterenza verso il Cloro, li Parochi, & gli ordini Superiori, & non permetteranno, che gli Vfficiali, d'inferiori Magistrati saccino violenza per qualche asfetto di cupidigia, è vero inconsideratamente alla Immunità della. Chiesa, & persone Ecclesiatiche, statuita per ordinatione Dinina, & per le Constitutioni Canoniche: mà rendino la debita offernanza alle Constitutioni de' Sommi Pontefici, & Concilij. Hora sin qui Padre Bouio pare à voi, che trattandosi nel Concilio della materia, che pur trattate anco voi, sia detto, che li Principi sieno soggetti, & sottoposti, & obligati, & renutiad obedire assolutamente, senza alcuna potestà sopra gli Ecclesiastici nè direttamente, nè indirettamente, ne meno in apparenza? Che contro la sua volontà si possi essimere dalla poreftà loro gli Ecclesiastici, & altri tali, che voi spiegate per questo libro, & viene detto in altri peggiori, che li vostri condesenfori scriuono, cauati dalla Scola de gli Anabatisti? hà detto il Concilio, che per ciò si fulminino Scommuniche, & Anathemi, & Interdetti, & si volti sottosopra il Mondo? La ragione, che il Concilio induce è, perche Dio hà voluto, che fossero Protettori della Fede,& della Chiela; Vi pare apprello, che il Concilio alli Principi commandi cosa alcuna, ò pur che si consida, che essi commandaranno à Magistrati, & quanto s'aspetra ad essi Principi, con somma modestia; dice il Concilio, che confida, che effi faranno, che li Magistrati infieme con loro, rendino l'osseruanza debita alli Canoni, & la frase Larina luona ancora più modesto modo di questa traduttione. Viene poi if Concilio al Decreto, & commanda, che li Canoni, & Concilij Generali tutti, & altre Constitutioni Apostoliche, promulgate in fauore delle persone Ecclesiastiche della libertà Ecclesiastica, & contra li violatori di quella, lequali innoua, fieno essattamente osseruato: Che volete hora conchiudere? vi farà conceduto, che il Concilio è ricenuto, & che il Concilio innonò tutti li Canoni della Immunità,& Liberta Ecclesiastica, che commanda sieno osservati: Non vedete, che vi resta à mostrare, ritrouarsi Canone, à Constitutione, la quale vi dia quella particolare Immunità, che voi ricercate? La Republica. hà certo accettato il Concilio; adunque hà accettato tutte le interpretationi, che il Padre Bouio darà al medefimo Concilio? Padre nò, perche il vostro valore allhora non era conosciuto Innouare vuol dire dar nuouo vigore ad vna legge, che prima fosse, onde vi resta di prouare, che vi sia Canone di Concilio, ò constitutione Apostolica in fauore di persone Ecclesiastiche, & Libertà Ecclesiastica, quale prohibisca ad vn libero Principe di giudicare nelli delitti

enormi, hauendo da 1 200 anni in quà essercitata sempre questa potestà senza nissuna interruttione, con approbatione delli Pontifici: & questo è il vostro mancamento, & vsato paralogismo, che sempre voi vi fondate sopra propositioni illimitate, dalle quali poi volete conchiudere le particolari, però limitate, che con le debite, circostanze, che cosi fanno al vostro proposito: Se vi fosse Canone di Concilio, ò Decreto di Papa alcuno per voi, qual sarebbe più à vostro proposito, che il c. Cleric de indicis, doue Lucio III. dice, che nilfuna consuetudine può far pregiudicio alli Canoni, nelli quali generalmente fi ordina, che il Chierico debbe essere conuenuto nel Foro Ecclesiastico sopra ogni delitto ? nondimeno Clario, che scrisse doppo il Concilios. fin, questi 36. num. 2. dice, che questo Canone si debbe intendere d'vna consuerudine Generale, che sottoponesse li Chierici al giudicio de', Laici assolutamente: mà che la consuetudine particolare, che sottopone in alcuni casi, ò cause, & alcuni Chierici, come per essempio de Ordini Minori, vale, & cosi si osserua in molti luoghi in prattica indistintamente: vedete, come quel ciclerici j & per consequenza, come il Concilio s'intende? non è mente del Concilio leuare le consuetudini legitime, lodeuoli, osseruate in ciascuna Regione, & si vede, che dopo il Concilio di Trento ancora riceuuto, in Portogallo, quel Regno non hà mutato l'osseruanza delle sue leggi, che tutti gli Arciuescoui, Vescoui, Abbati, & altri, che non hanno superiore Ecclesiastico nel Regno folsero soggetti alli giudici Regij, & nelle cause de mercedi, & opere prestate fosse contro li Chierici fatto giustitia nelli Fori Secolari: ne il Senato di Milano ha mutato le osseruanze sue, che Clario nella sudetta questione narra; nè il Regno di Napoli, nè alcun Stato; perche queste per nissun modo si possono dir contro li Canoni. Mà per stringerui più strettamente, Papa Pio I I I I. nel mese di Luglio del 1 164. ricerco con molta instanza la Republica di ordinare, che questo Concilio fosse publicato, & osseruato dalli Prelati, & sù compiacciuto, hauendo scritto il Senato sotto il di 22. dell'istesso mese à tutti li Rettori dello Stato suo che ordinatiero alli Prelati la publicatione, & gli assistelsero per l'osseruanza: nè cotento di questo, desiderò ancora maggior segno in ciò; onde per darli maggior sodisfattione, nè fu fatto publico Decreto fotto il 6. Ottobre dell'istesso anno, & pure nel medefimo tempo li magistrati della Republica haucuano seguito il modo solito di giudicare gli Ecclesiastici nelli delitti enormi, vedendo, & sapendolo l'istesso l'ontefice, il che se hauesse pensaro essere contra il decreto del Concilio, come quello, che tanta instanza faceua p er l'osseruatione, haurebbe pur detto qualche parola. Massime, che non

non solo in que'tempi su proceduto contro Ecclesiastici primati, ma nora contra Prelati molto grandi, & Ministri dell'istesso Pontesice. it essendo seguita la morte di quel Pontisice vn'anno doppo. Pio V. he successe non mosse difficoltà alcuna, se bene nel suo Pontisicato urno giudicati molti, & in particolare nel 1567, su consinato in Catel di Verona per anni 6, yn Prelato notissimo à quel Pontisice.

Mà torniamo ancora à quello, che il Concilio, doppo il sudetto Decreto, dice di nuouo, doue ammonisce l'Imperatore, li Re, Republi ho, & Principi, che non patiscano, che l'Immunità Ecclesiastica sia iolata dalli Baroni Signori Teporali, & Ministri suoi, & castighino, i violatori,dandoli essi stessi essempio di Pietà, Religione, & Protetione della Chiefa, imitando gli antichi Principi Religiosissimi, acciò, he li Chierici, nelle sue residenze, & officij, possino starsene quieti, enza impedimenti, con frutto, & edificatione del popolo. Vedete il ne, che è, accioche feruino Dio nelle sue residenze con frutto, & ediicatione del popolo, non che possino, come voi volete, viuere con lienza, si che non li sia fatto, nè ombra, nè paura. Et il tutto non con surechiare, & inquietare, & inginiare il popolo, ma con edificatione li quello de Et di nouo offeruate il modo di trattare con Principi, ancon questo secondo luogo, & procurate d'imitarlo: perche in vna paro-1, è cosa chiara, che quando voi non vorrete leuare al Principe la poestà di punire, quando sia necessario per la publica tranquillità, nel imanente ogni pio, & Religioso Potentato, cercherà di fauorire gli ecclefiastici in tutto quello, che sarà possibile, & incontrarà anco le eccafioni di amplificarli gratie: , & priuilegij, & perquesto ne hanno icemuritanti dalli Principi vecchi, perche mai gli Ecclesiastici hano conteso con loro, quando hanno vsato la sua potestà, laquale è data a Dio à questo effetto, che si conserui la publica tranquillità. Tutte e controuerse nascono dal volere, che li Principi sieno soggettial. volere altrui. Et se vn Frate vuole ammazzar vn Re, ò dar via vna littà , non li far nè ombra , nè paura , & ytarò le parole vostre Padre louiosbilogna chiarirli, che è cola piu grata à Dio, à salute, quiete, & ranquillità del popolo, che l'honore delli Preti, che non viuono da reti, & questo secondo debbe esser posposto al primo, & non dite jui, le cose Sacre, & di Dio, tengono il primo luogo, perche è vero, nà è di Dio piu principalmente il bene commune à tutti, che il prorio, & solo dell'Ecclesiastico; quella Chiesa, che comprende Clero, x popolo, è piu degna del nome di Chiesa, che il Clero solo, per lohe quel bene vniuersale, è bene della Chiesa, & però esso ancora Saro; & San Paolo chiama Sante, tutte le Chiese, comprendendo li secolari,

go num. 3 2. con queste parole: Quid in boc crimine cum agatur de informa vita, aut statu, non solent clericos remistere ad sudices suos Ecclesiassicos, sed ipsi per suos sudices illos examinaris faciunt; & torqueri, & quandopre etiam suspendi, & Menochio de arbitrariis sudicenti. 6. num. 537. Telisca, che il Chierico, ilqual riuela li secreti del Principe, in ogni Regione è punito, come Laico: mà di questo si dirà nel seguente capo, doue porta il Padre Bouio duo essempi, liqualifanno contro di lus.

Bouio.
Molin.lib.
A.cap.11.
de Hispa.
primog.
Polus lib.
3.de vnit.
Eccl.

La Regina sua Madre, nella quale erano molti Eccle siastico L'Imperience de la Regina sua Madre, nella quale erano molti Eccle siastico L'Imperience de la Regina mandarono suori vua pramimatica, in Bormes, la quale riferisce il Molina, che si procedesse contro a'congiurati, ma le persone Ecclesiasticho remisero alli suoi Prelati, o al Papa. In Inghilterra riferisce il Card. Polo, che un certo sacerdote solleuò il Regno contro Henrico VII. Onde ne segui guerra, es morte di mi gliaia di persone, es pur se ben castigò gli altri complici, consegnò que sto Sacerdote da castigare a'suoi Giudici Ecclesiastici.

Eulgentio.

Il Padre Bouio m'hà fatto leggere quella Prammatica, scritta in Spagnolo, & molto longa, altrettanto filor di proposito: poiche tanto è lontan dal vero quello, che egli dice, che anzi in quella Carlo V. commanda alli suoi Vicerè, che giudichino, & procedano nominatamente contro gli Ecclesiastici: il che sarà chiaro, portando qui le parole stelle, tradotte dal Spagnolo, che in quella fingua Lodovico Molina lib.4.cap. 1 1. porta : Don Carlo &c. per la prefente comandiamo à voi Nostri Vicere, ò à qualunque di voi, in absentia de gli altri, & à quelli del no Stro configlio, che con voi rifiedono, poiche li sopradetti delitti, rebellioni, & tradimenti fatti per le dette persone sono publici, & notorie &c. [Infra:] & de persone della Chiesa, & Religione, ancorche siano constituite in Dignità di Vescouato, de Arcinescouato, che nelli detti delitti fossero colpenoli, & participanti , dichiararli medesimamente per traditori, ribelli , & inobedienti, & disleali à noi, & alla nostra corona, & per alieni, & estranei di questi nostri Regni, & Dominij, & hauer persa la naturalezza, & temporalità, che in si hanno, & essere incorsi nelle altre pene stabilite per leggi di questi Regni se tro li Prelati, & persone Ecclesiastiche, che cadono in simiglianti delitti . I per procedere contro le dette persone cosi Ecclesiastiche, come Secolari, le que li ne i sopradetti casi sono stati colpenoli, & soldmente saputa la verità, dchiararli per ribelli traditori, disobedienti, & disleali à noi, & alla nostra to rona, & procedere contro loro, & far la detta dichiaratione, come in caso = torio, senza più citarli, & chiamarli, nè far contro di loro processo, nè rela, u ordine di giudicio. Noi per la presente del detto proptio motu, & certa scietia, & potesta Regale, vi diamo compito potere, & vogliamo &c. Vega qui

il Lettore quanto il fatto sia contrario à gnollo, che dice il Padre Benio, & resti di maranigliarsi se può di tante falle allegationi, che anzi Carlo V. doppo hauer dan ordine alli Giudici Secolari di procederecontro li Laici, dà anconominatamente predine di potestà Regia à glistestidi procedere contro gli Ecolefiastici benche fossero Velconi. Et Arginescouisdi dichiararli riballi prini dinameralezzasincorfi nelle pene delle leggi del Regno, vi pare, che questo sia giudicare, ò nò i il dichiarar Ribelli incorfi nelle, pene, & banditi, che resta altro, che l'officio di Manigoldo, doppo fatta vna tal sentenza : Mà che vi pare della dichiatatione, che fono incorfi nelle pene flatuite dalle leggi del Regno contro li Prelati Ecclesiastici Rei di simil delitti come hauere ardir di portar questa pragmatica à pronate,, che il delitto di Maiostà in un Chierreo non appertenga al Laico esc in elle si racconta eche vi sono leggi di quelli Regni particolarmento contra li Prelati. & Ecclesiastici Rei di quel delitro? vergognateni se pur in voi può cascar vergogna; & le volere, che io vi dica il mio lenlo, à me pare che Carlo Quintocan quella sua pragmatica habbia fatto più che ombra, ò paura, ce pur poco di sopra voi volcuate, che fossero scommunicati quelli, che la faceuano à gli Ecclesiastici: In fine della pragmatica comanda al Li Vafalli delli dichiarati ribelli, che gli debbino lenar l'obedientia, porfoguitarli, & cercar di prenderli corporalmente, & presi li Secolapi darli alla giultitia Secolare, per elleguire in lovo le pene, se gli Ecclesiastici al Santo Padre, ò à suoi Presati; il che se è quello, perche il Bouio hà voluto allegarlo? credo bene che sia vn Valent'huomo, poi che piglia peril giudinio la effecutione di esto, la quale nelli Secolari Li daucua fare immediare; ne gli Eccleliatioi Alendo già pronuncione Lessentenza, ricencaua la digradatione prima dell'effecutione: Se per quello che aggionge che fece. Hennico VII d'Inghilterra nel cafo, che il Cardinal Polo racconta, vuol il Bouio conchiudere lo Rile di quel Regno; ò di quel Rèss'inganna allai; & bilogna che in quel particulare, lest vero nel modo che viene natrato, interuenille vo grande coceffo di riverenza all'Ordine Clericale: & voi, quando alcuna cofa vi rejene vnavolta conceduta per gratia la moleteperpotuar per debito: mà oltre quel cha di lopra è fisso detro del Chierico leditioso, special mentenell'istello Regno d'Inghilterra Henrico ILM seco impiesar ot-20 Religios Frati regolari per seditios come Polidoro Virgilio raccontaité del 15 16 quado Henrico VIII era moor muto dedito al Pon rifice, & amatissimo da Leone Papa X. su posto prigione, per Heresia dal Vesque di Londra un nominato: Riccardo Hun, il quale si troud anorto poca doppo & il Refece perciò metter prigiane, & alla tor-

tura Gulglielmo Horsed Vicario del Vescouo, & il custode della carcere, & il Birro del Vescouato, & 1 517. hauendo duo Frati nelle Prediche mosso seditione, furono condennati à morte, & poi per grana donatagli la vita, & condennati in prigione dalli Magistrati: mà pet uenire al particolare di Henrico VII. quello, che dica il Cardinal Polo, non sò, perche li suoi libri non si possono trouar da tutti, per le cantioni, che egli (come si sà) vsò nello staparli; mà racconta bene Polido ro Virgilio, che nella cógiura contra Henrico VII. de Pietro Varbecco falso Riccardo fintosi Figlio di Edouardo, furono trouati coplici molti Gentil'huomini, & alcuni Preti, & dui Frati di S. Domenico, li quali tutti surono condennati per traditori; & à tre soli di loro su tagliata la testa; à gli altri insieme con li Sacerdoti per riuerenza dell'Ordine perdonata la vita; & che hauendo Fra Patritio dell'Ordine di Santo Agostino sinto vn suo Discepolo essere Odoardo Conte di Varuier, ambidua furono posti prigione, & poi il Discepolo veciso, il Frate condennato à carcere perpetua: per questi essempij faccia il Lettore quel giudicio del detto del Cardinal Polo, che la ragione persuade, & inlegna,&c.

Bouis.

T se qualche Rè per offesa Maestà, o sotto tal pretesto hà posto mano ne Sa-cerdoti, & Prelati di santa Chiesa, hà fatto quello che non potena, e non douena, & glien'è stato dato da Dio il castigo con inselice morte, & estimuene della tasa sua, & traslatione del Regno in pu'altra.

Fulgentio. 11 Padre Bouio poteua venire alla prima à questo, & confessar la verità, & scularsi poi, se poteua in altra maniera, che con questa perche il voler filosofar, che le estintioni delle Famiglie sia stato castigo dato da Dio per tal cause, è un voler far il Segretario, ò Consglier di Dio, che San Paolo tanto detesta. Vi raccordarò quello di Salomone; Qui scrutator est Maiestatis, opprimetur à gloria; & quando si lasciarà questo freno alla temerità humana di dar le norme alli Diuini giudicij, non mancarà, chi dica, che si sieno vedure più estentioni delle Famiglie de' Pontefici, & de' Principi fatti da loro, che d'al tri, perche la Casa di Francia in particolare, che più di tutti hà conseruata la libertà del suo Regno, & la Casa di Spagna, non sono ancora estinte; & piacerà à Dio conservarle secondo la sua Santa volontà , ne sempre le buone opere de' Padri fanno perpetuar le Famiglie, essendo estinte le Case de' Serenissimi Re Polacchi, & Vngheri: pet ilche la estintione delle Case non argomenta cosa, che denigri la loro Santa riputatione. In questi Libretti, che vanno à torno contro la Rea Republica, non si fa attro, che dire il tal Prencipe non obedi al Pa-32, & morì, & con tanta temerità si parla, che si porta per penadi al asserta inobedienza la morte di ascuno doppo hauer regnato cinjuanta anni, & vinto sell'antadue giuste battaglie in campagna; à quai tutti infleme col Bouio in questo luogo, dirò, che tutti li Papi, 🥰 Prencipi sche hanno conteso, sono morti ambelle parti; & sono sota il giudicio di Dios quale non sappiamo, se si conforme al nostro: & tale il Mondo condanna, che Dio giustifica, & la morte è commune à tutti gli stati, de li generi della morte non fi distribuiscono seconlo le opere della vita: muoiono molti tristi in prosperità, & di more naturale molto quieta, altri buoni con acerbiffimi dolori: Se vn'Imperatore è morto alla caocia di Apoplesia, molti Papi hanno fatto l'itella morte 2 & vltimamente per questo modo è piaciuto à Dio chianar à se Ciemente Ottato, ottimo Pontesice, & di Santa memoria: oltre che li miglior Pontefici Pio Quinto, & Gregorio Decimoquarto sono passati al Cielo con acerbistimi dolori di vessica. Sono fanziullezze questi vani discorsu; mà è bene contro la dottrina di Chrito dire, che le prosperità Temporali sieno promesse da lui à chi viaerà la vita Christiana; poiche el'opposito tutto: non habbiamo dala Maestà sua promesse in questa vita, se non di trauagli, & Croci, & Il promettere se non Stati Temporali, à chi sa bene, è ragione di chi 10n crede altra vita, ò almeno di chi stima più la presente, che quella. fin. q.

In Italia non è vero che si giudichino da Giudici laici i Chierici, che non vanno rius que in habito, ma se si prendono non sapendo che sian Chierici, tasso che hanno pro ro. Lufre sato il Clericato, se sono tali, che loro per i sacri Canoni, & massime per il sacro Con in Cleme. ilio Trid. sesse caso de reform conuenza il privilegio del soro, sono consegnati a ve Clerica sio i Superiori. In I spagna similmete è falso, che si castighino dal Giudice laico i Chie rum, de of ici press con armi, o se alcuni dicono, che si togliono loro l'armi, questo è cosa di sic. iud. vudo satto, o non esercitare sopra di loro giuridittione: veggassi il Couarr. Il Car. ord. limio o l'Aufrerio.

Eccoci pure alla nostra formula (non è uero) di sopra si è allegato il sup. Salze Clario, che chiaramente lo dice, crederò, che vedendo il Lettore le ad prast. Formali parole, resterà chiaro: Nam Clerici, qui non sunt in sacris, neque crim. Can. babent beneficia, si non incedunt in habitu, & sonsura, puni untur indistinotò Diaz, tit. per iudices seculares, etium si a suo Prastito moniti non suerint, & instra Qui- 55, versica immo Alex.cons. praall. num. 6. tentiti, quod quantum ad amissionem printe pro suo etiegi Clericalis circa sorum, nulla sit differentia inter Clericos in minoritus; co versica Clericos in Sacrit constitutos, co allegat plures, id tenentes: In Spagna los. Aug. si può legger quello, che ne dice Couaruuia prac. 4,33. nu. 7. manon è ubi sup.

Cou. prac. Qualt.ca. 3 F.Clar. ver [vltcro. Aufr. in Cleme. vt Clerice rum, de of fic. ind. tat.13. Clar. vbi ad pract. crim.Can. Diaz. tit. 55. versic. pro suo ét. & versic. a pud Gallos. Aug. ubi sup.

Fulgentio. con dottrina degna del sepère del Padro Bomio quello risposta, chel tochiere le armi lia atto di nudo fattu se nost di giurifdittione, adfi potena afpettanda vnitanto Theologo; perche coquella arme fono mi te con peccato, à lon za; con peccato, di gratiale prego né le dies, che per troppo il Mondo è semdelizato di mimodi di diro; se fenza peccato, adunque congimildimione, perche non fipuò cog lierelenza peccaro la cola, che vn possiede, se non per publica auttosità dichi fiabbia giurisdictione. É perche dimanda, che si veda Comarmias ca. 3 se la pregarò di vederlo e.3 3: done parlando di que lo spogliar d'arme; dico che il giudice haico quale habbia fpogliamdell'ame il Chieri co, non può eller shorzato deligiudice Ecclelialisco à toftiminte: mi per mostrar qui con questa occasione, che in Spagna non s'otterni in tuttili cali la cilentione de gli Ecolefiafici ne li delitti, che Giuftinia no dice ciuili, & questo non per primitegi, mà per regin autrorità. vio, haltano le leggi di Portugallo de di Valenza, che poco di fopra fano allegate per quali fe framifor, che gli Eccle fiaftici, i quali net Reguo non hanna fuperiore, fieno foggertualla giusticia freolare.

Bouia. Foglizo. 🖊 व. बहुएराप ggramo ba ne anco.

🕆 N Francia il Reha prinilegij da llasede Apostolita, come attestano il Claro, & altri du lui citati, & Lopez Salzedb, onde se procede solo ne delitti prindegiatiscome quofto isteffo Autore dice non eccede in cofe alenna i fuoi primitera i qualife non baueffero ecceduto i Signorii V initiani , non faretbe loro State dette cosa alcura.

Luly catio.

12.

Questa si, che è vas risposta accorea, & digran prattica, interpretando il Padre Bouio, che quello, che si dice da Maestro Paolo, che li delitti privilegiati sono giudicati da secolari, si debba intendere priuilegiati, cinè l'opra quali gli secolari hanno privilegio dal Rapa; ma la cofa non fia cosi; perche in Francia prinilegiaco deliceo non vuol dire conceduto per Prinilegio del Papa; anzi il delitto commune, che è l'opposito del Privilegiato in Francia vuol dire quello, al quale si ostende il Privilegio Chiericale, & Privilegiam violidire quello che d eccettuato fuori, de non comprefo; de von per lidelitti communi li Chieriei sono nimessi all'Officiale: Ecclosiaftico : onde quelli delini effichiamano Privilegiati, che non Ibno foggetti ad effor rimeffi, & lidtinguono contro li communi, quali, che delice communi ficne quelli melli quali si procedesecondo le leggi del renviamento, diconvellinal lan Foro, Privilegiati chiamano quelli, che non fore loggeri à quella legge : basa promuferare, le salidelissi fience giudiesti per naturale autorità di qual Begno, correbotata con la confue rudi-

Digitized by Google

suding ad pen Brimilegia sciente qui dice il Padre Bonice. Lo porcard lobanente disorbiogebidi Giorgini Paponio, reassi dal liso Libra ninseriora : Respotea delli Amerii delle Conti Soprane di Francia, Stamputo in Parisit dos in France Canadorti deparolain parola, l. r. f. sare 34. - E'Anciea Religione à figurationadiquella Resnadi rendere i malfattoni menfaci alla lor Giudici. di Chiefund frate meafione che moltonuon bavendo altro inteno, fun che la Colaim pressione di quest'ordina , del rimanon, sa notutra pardusi, es corrosti, si Cara armati, di controveneno contra la legbis, or girdless falusaris a morner basions del ripolo publico o or li famo gastar sixunista la wist. Si benjuliamelen con andagiantanto ficura ache non fi mona formadi nistinake mendi Bern permelli. E qualcha melca prefi dalli Secelari. An dopponimesta's Gineiri di Chiefa Lavora, che si nienes il gindicio del onfo Privilegiero Lantucocció Luen fi la mienta Ma frampano tutti per ilche sino rimanfati, er impeditigh effethidi ginstitia. Et sucriti. Altenpoin fine baccondorre, abela cofa deadura in cesì gann disordine, che nome possibile, alipanenga persip, mè alla frailimente de state casi ben regoluto. che non è succeduto se nombeme a minimamentapen melti Arresti della Corta, formetableolinatoric, de flaco dame, & giudicator, che contra tal malfantori, framunts negleachtere Bnivilegio, fieldat Giudice Temporala propedutos paribeafo docognitione Reale, & Privilegiese, vel che baueranno carico feno al punirivinalufinamente, Es doppo fa ai fosse bisogno inniarli per il delitto commune allidoro Giudici, gli Arresti primunciati sopra cio sono contra Macfirm Guglielum Pellinien cisaco di com panere in persona, er contra un Boaff. & purimento coma un Gio. Rigaulet, Chieriao, tonfurtto ad infratia di Mofia. di Luc Propurator Generale della Regina immizi la Tornella il 23 di Agofto v 549 quale rende testimonitza con fimil narratione nelli fuci arresti la Cor re di Bordeas hebbe difficoltà: fopra vna nemifione; riseroata: pen vn: Clerico d'on & feier della detta Corte, aveufato d'adultenio, comeffo con la fua Padrono, alleg todo d'effer Chierio tufurato. Rer l'V fizer, che era accufatore, pen in pedir, che no fosse rimesto, se dicena, che vi ena delitto prinilegiato; imperoche intervenina la falua guardia del Rè per suo : committimus, doue rei era la... claufala, sua moglio, & famiglia, &o. & che pen l'ingiuria commessa, il Chielrico era violator di questa salua guandia. El per tunto soggetto allu giurisdit. zione rogalo, l. 1. 9. 1. ff fi quis infidicinon obtenuto lifed fi Pratorem, S.f. ff. ex quib can maie in integ. Facendo il flerice rispendere il contrarie per le printlegio Clericale, alquale la decre faluaguas dia non bancua derogato, perobe non gli era fiara fignificata: divo Ivan Paber, in L. donunciumus, f. de his qui art Beele Comfug. per l.f. postuluneris, S.insto, & G.ratio, ff de adulte per erroft o della destre force fix pronontique, doppo, che d'adulterio fit consinto, che ciera delitty prinilegiate, & per quello fix condennate alla penadi lire. cinquanta,

cinquanta al Re, & cento alla parte, & per il delitto commune rimefo all'-Arcinescono di Bordeos, è suoi Vicarij, & su il settimo Decembre, 1523. Il secondo luogo di Paponio è l. 1. 1166. art. 5. Vn Chierico, che due volse è fisto rimeso al suo Giudice Ecclesiastico non può dimandar più d'ester rimeso per la terza volta: anzi è dimesso dal privilegio Clericale, come incorrigibile: questo fù deliberato nella persona d'un chiamato Maleran Granchin, appellando dal preuosto di Paris, ò suo Luogotonense, che l'hanena condennate ad effer battuto. & frustato per alcum latrocini, che hanena commessi, & sa la sententia del detto Prenosto di Parigi confirmata per arrefto datamone Marzo, 153 1 .non oftante il sopradetto suo privilegio di Chierico, delquale mon fu tenuto conto a questo effesto, parimente firciò prattivato nella perfora di Maestro Giouanni Moterel Manocato di Scintres, quantunque non apparesse di alcuna condannation fatta per il suo Official Ecclesiastico, perche se era ftato assoluto per il detto suo Officiale dal caso, per ilquale egli era. Stato reinuiato al sno Foro, egli doueua mostrarlo esso Stesso, & non altri, & cosi fi giudicato nella Tornella in Camera delle Vaçationi, presidendo Mon-

fignor Prefidente Livet il Venere 17. Sottembre, 1532.

Bastarebbe l'auttorità di questo Giurisconsulto per prouar, chein Francia fijno puniti gli Ecclesiastici in alcuni delitti non per prinilegij,ma per consuetudine riceuuta, & approbata, con sutto ciò voglio aggiogerci il testimonio del Padre Lodouico Richehomo Provinciale della Società di Giesu in quel Regno, irreffragabile, quando si tratta à fauore della Porestà Secolare. Scriffe questo Padre l'opera sua in Lingua Francele, nella quale non l'habbiamo qui poura redere, mà 6 bene tradotta in Latino da Andsea Valadeuò, che è va altro Giefuita, e Stampara in Lione 1 606. Et inique fo Libro tra le akte cole mostra, che gli Ecclesiastici debbono essere obedienti, & soggetti alle Leggi publiche, non folo; quoad vim directiuam, ma anco: quoad vim coattinam, se bene fallando debbeno esfere puniti dalli suoi Superiori nelli delitti communi, mà in alcuni gravi sono foggetti alli castighi de Magistraticriminali, doue ci sia consuctudine approuata, si come è in Francia. lo portarò le parole Latine con, perche il Lettore vegga se fedelmente è citata l'auttorità di questo Padre, come per vn'altra cau sa, che dirò di sotto: le panole sono : cap. 3 4. Nostra disciplina Heurice baud est hic alia, quam quod ego sape monui, omnis Catholica Ecclesia, qua non eam improbam adhibet notationem nominibus directionis, at que coaclus, sed inbet promiscue omnes Sacros inxea, ac profanos homines andiences este Principibus, illorum mandatis addictos manifesto pronuncias esse debere, qui secus faxint luende malte gravissime Reos facit, sed illo discrimine tamen, quod Ecclesiasticus mulchatur, & cogitur à Judice suo, ac proprio, non à Magistratu

riftratu Politico, hisi in causis eximis Patria immunitatis, vt dixi, vt dicit imiliter Cardinalis, qui postmodum exponit, Ecclesiasticos esse Sanctionibus Prinsipum mancipatos, non directione duntaxat, & relegatione prafcripta. id Sacrum Infulatum Tribunal, sed coactu etiam, atque impulsu iudicis cavitalium, sieubi uigent einsmodi recepta, approbataque consuctudines, uti oterasque in hac Francorum Ecclesia uidemus, &c. Eccoui Padre Bouio in Francese Theologo, & intendente delle cose di quel Regno, che ri conuince & mostra, come in Francia s'intendono delitti privilegia i, interpretantioli, [eximi,] per loche bilogna sapere prima che parare delle coste. L'altra causa di portar le parole formali è stata, perche relacifro Frattato dell'Interdetto habbiamo allegato questo ftesso Padre Ricchehomo, che nel medelimo Libro lodi, & commendi il atto di Lodouico Duodecimo, Rè di Francia, & lo proponga ad oini Re da imitare, si come anco afferma, che li Giesuiti imitariano li Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare ver l'autienire il Regno di Francia, Delche l'Illustrissimo Signor Carlinale Bellarmino ci hà fatto conscientia con grauissime parole, diendo [che habbiamo ingiuriato la fama di vn Religioso; & che habpiamo ardito di calunniarlo senza causa, in due cose.] La prima, che ommendi, il fatto del Re Luigi Duodecimo, & lo proponga da imiare. La seconda, che li Giesuiti imitarebbonoli Francesi, che surono niti con il suo Re, quando cola tale occorresse; & per mostrare, che la quel Padrenon sia detta alcuna delle cose allegate da noi , porta eli le parole tratte dal Francese nel c.24. [Noi faremo, per dire queto di passaggio, ciò che secero allhora li buoni Ecclesiastici, & buoni rancesi, con il Re Filippo Bello, & Lodouico Duodecimo; i quali lefendendo le loro ragioni non mai lassorono il rispetto della Santa edia:] Ma io supplico Sua Signoria Illustrissima, che si degni intenlere, che noi non habbiamo allegato c. 24 nè detto, che in quel luogo eno tutte le cose sudette, mà che si ritrouano bene nel Libro del Ric hehomo.La prima adunque è nel c. 25, oue si ritrouano espresse quee parole, trattando della causa, per la quale nel tempo di Luigi Duoecimo, se bene Giulio Secondo scommunicò il Re, & Interdisse il legno, nissuna Città però si ribellò. Per id enim temporis oppida Gallica on rebellarunt, quod Gallia Rex summa dexteritate, atque prudentia, Sang Sedis observantia sancté, inviolate que servata, excommunicationi obviam sitata provissione processit, atque vsurpata remedia à maioribus suis sapienr adhibuit, Proninciali in dicto Concilio, vt ius suum Suæ Sanctitati, quod cit, exponeret. Credo che al Signor Cardinale piacerà dire, che: Sumia dexteritate, & prudentia, psitata provisione, psurpata remedia à maipribus

colari, & ministri insteme: si che anteponendosi la tranquistità publica à gli interessi de gli Ecclesiastici, si antepone una cosa Sacra ad un'altra, che sarebbe Sacra, quando hauesse le debite circonstanze; una de quali è, che sia à benessicio dell'ordine Ecclesiastico; mà senza malescio di tutta la Chiesa, che comprende tutti li sideli insieme. Per somma di questa risposta, vi dico; sa Republica nelli suoi giudicij non contrauiene al Concilio; ma l'osserva, come contiene.

Bonio .

S Imilmente è falsissimo, che i Decreti de Papi sopra la immunita Ecclesiastica non siano stati riceuuti invieramente da alcun Principe, & che i detitti di osse sa maestà siano sempre stati soggetti a Giudici secolari. Es per brevità ne apportere solo due essempi.

Fulgentio.

Quello, che qui aggionge esser falsissimo suo ordinario in sussidio d'ogni risposta.) Credo, che facilmente si mostrerà necessario. Clario & fina quaft. 36, nume. 16. dice, che in Milano li Chierici de gli Ordini Minori, non beneficiari, chemon vamo in habiro, ancorche non ammonisi dal suo Prelato, sono puniti indifferentemente dalli giudici laici; & che van volta il Vicario del Velcono di Hobi, fece ve na inhibitione contra questa offeruanza, & per ordine del Senato 1562. la riuocò; & allega neil'istesso luogo Alessandeo, ilqual ciene questa offeruatione per legitima, anco nelli Chierici de gl'ordini facri. L'istello Clario, numero. dice, che il Chierico, ancorche in Sarris, le sia feditiofo, & turbi la publica quiete, il Senato di Milano lo fuol bandire, & porta il caso d'vn Frate monetario, condennuto in Gulera dal Senato, & Belluga, Rubr. 1 g. num. 1 2. allegato Innocentio eap. 1 de con-Sir. & Baldo, tiene l'iftello, che il Chierico feditiofo debbe effer punito dal Secolare, & in alcuni Regni di Spagna, il Giudice Secolare punisce li Chierici, che si viurpano quello, che appartione atla giutifdittione Regia, lo dice l'istello Belluga, Rubr. 18 A. donno, mem. 7.

Quanto al Chierico, che hà officio Regio, & pecca in quello, non è ricenuta la essentione in Francia, come restifica Benedetto, cap. Raynutius, p. t. num. 155. Et in Portogallo non è stata ricenuta la essentione dal Foro Secolare quanto alli Chierici, che non hanno Superiori nel Regno, cloue vi è legge, lib. 2.tit. 1 di questo tenore. Gli Arcinestoni, Vesconi, Abbati, Priori. & Chierici, & altre persone Religiose, che ne i nostri Regni non hanno Superiore ordinario, in qualunque fatto ciuil, che appartenga à beni Patrimoniali, che essi habbino, ò debbino haner, ò li posseggono, & altri che volessero dimandar, ò per debuto, che habbino per ragion delle sue persone, & beni patrimoniali, che per alcun modo tengano, & li appartengano,

30

ano, che non siano delle Chiefe, nè appartengano a quelle, & parimente per igion di alcun maleficio, fe ne face fiero, nel nostro Rogno possino esser citati manzi quelunque giusticia, & giudici laici, doue dimorasero, d innanti il orrettor della nostra Corte do alli soprazindici, come sempre si è rsato. erche senza ragion sanchbe non haper nel Regno, chi contro di loo façelle giustitia, & amministralle ragione, & per tal fatti si donelle ndar à dimandar giustiria à Roma. Nel Regno di Valenza ancora vi ono molte leggi Regie, che ordinano l'istesso, che gli Ecclesiastici, ualinon hanna Superiore Ecclesiastico nel Regno, sieno sotro di indici Seculari; Belluga Rab. 11. S. videndum, num. 12. il quale anco rquell'ishello luogo narra, che essendo rapportato à Papa Clements uetto vio, & diferuanza, penso rimouerla, & però fece vna Bolla, oue constitui, che tutti questi tali Ecclesiastici, che erano senza Suerior nel Regno fusiero giudicati da Giacomo Cardinale, & Arciescouo di Valenza: ilche hauendo vdito il Re Giouanni, mandò il 10 Algazier al Cardinale, con ordine, che li portasse, ouero il Breue el Papa, ouero il Cardinalemorto: mà il Cardinale diede il Breue l'Algazier, & il Re riceuntolo, lo stracciò, & constituì vna nuona egge in confirmatione delle vecchie, & Belluganel luogo detto diinde queste leggi,

In Portogallo ancora non sono state riceuure le leggi delle essenoni Ecclesiastiche quanto alle cause di mercedi, & servitij prestati, iche vi è legge l. a. t. 1. [Il Chierico, che tiene alcune possessioni Fiali, à Feudatarie, à Reghenghe, sarà citato, & domandaro innanzi .giusticia, per ragion di tal possessioni, & rendite, censi, & diretdi quelli. Nelle cause, & pene, che appartengono all'officio della ustitia sopra il vitto, li Chierici, & persone Ecclesiastiche possono, denono esser citati innanzi la Giustiria, & dimandati quanto apirriene alla pona ciuile; & parimente nelle cause de' salarij, & paghe ¿ Gionani sernenti, & operarijà giornate, & altri artefici, che gli cgisero qualche luioro, & li feruono nelli suoi beni, & opere, pos-10 esser dimandati innanzi li Giudici Laici.] Ancora vedete l'istesso lario num 38. che dirà, che de jure Pontificio non si possi punir quelli, ie doppo il delitto si fanno Chierici, se non in certi casi, ò pur che li iudici non offeruano questo; adunque dal solo Clario si vede chiaro, tre le leggi sudette, & consuctudini, che non è osseruara quella imunità in Milano, & altri luoghi in certi casi: mà nelli capi seguenti, tando parlaremo di Spagna, & di Francia, & altri Regni, mostrarò ù chiaramente questo istesso. Quanto al delitto di Maestà offesa che Chieriei siano gindicati dalli Laici, lo dice Clario nell'istesso luo-

1 1

go num. 32. con queste parole: Quià in hoc crimine cum agatur de ipsonta vita, aut statu, non solent clericos remittere ad sudices suos Ecclesiasticos, sed ipsi per suos sudices illos examinari faciunt; o torqueri, o quandoque etiam suspendi, e Menochio de arbitrariis sud cent. 6. num. 537. Testisca, che il Chierico, ilqual riuela li secreti del Principe, in ogni Regione è punito, come Laico: mà di questo si dirà nel seguente capo, doue porta il Padre Bouio duo essempi, siquali fanno contro di lui.

Bouio.
Molin.lib.
A.cap.11.
de Hispa.
primog.
Polus lib.
3.de vnitEccl.

La Regina sita Madre, nella quale erano molti Eccle siastici L'Imperitore. Se la Regina mandarono suori vua prammatica, in Bormes, la quale riserice de la Regina mandarono suori vua prammatica, in Bormes, la quale riserice il Molina, che si procedes se contro a congiurati, ma le persone Eccle siastiche remisero alli suoi Prelati, o al Papa. In Inghilterra riseri see il Card. Polo, che un certo sacerdote solleud il Regno contro Henrico VII. Onde ne segui guerra, es morte di mi gliaia di persone, es pur se ben castigde gli altri complici, consegnò que sto Sacerdote da castigare a suoi Giudici eccle siastici.

Eulgentio.

Il Padre Bouio m'hà fatto leggere quella Prammatica; scritta in Spagnolo, & molto longa, altrettanto fuor di proposito: poiche tanto è lontan dal vero quello, che egli dice, che anzi in quella Carlo V. commanda alli suoi Vicerè, che giudichino, & procedano nominatamente contro gli Ecclesiastici: il che sarà chiaro, portando qui le parole stelle, tradotte dal Spagnolo, che in quella lingua Lodonico Molina lib. 4.cap. 1 1. porta : Don Carlo &c. per la prefente comandiamo à voi Nostri Vicere, ò d'qualunque di voi, in absentia de gli altri, & à quelli del no Stro configlio, che con voi risiedono, poiche li sopradetti delitti, rebellioni, & tradimenti fatti per le dette persone sono publici, & notorie &c. [Infra:] & le persone della Chiesa, & Religione, ancorche siano constituite in Dignità di Vescouato, dercinescouato, che nelli detti delitti fossero colpenoli, & participanti, dichiararli medesimamente per traditori, ribelli, & inobedienti, & disleali à noi, & alla nostra corona, & per alieni, & estranei di questi mostri Regni, & Dominij, & hauer perfa la naturalezza, & temporalità, che in eff hanno, & effere incorsi nelle altre pene stabilite per leggi di questi Regni contro li Prelati, & persone Ecclesiastiche, che cadono in simiglianti delitti, & per procedere contro le dette persone cosi Ecclesiastiche, come Secolari, le quali ne i sopradetti casi sono stati colpenoli, & solamente saputa la verità, dichiararli per ribelli traditori, disobedienti, & disleali à noi, & alla nostra corona, & procedere contro loro, & far la detta dichiaratione, come in caso mtorio, senza più citarli, & chiamarli, ne far contro di loro processo, ne tela, ne ordine di giudicio. Noi per la presente del detto proprio motu, & certa scientia, & potesta Regale, vi diamo compito potere, & vogliamo & c. Vegga qui il Let-

1. Lerrore quanto il fatto sia contrario à gnollo, che dice il Padre Beno, & resti di maranigliarsi se può di rante false allegationi p che anai Carlo V. doppo hauer dato ordine alli Giudici Secolari di procedere contro li Laici, dà anco nominatamente prdine di potestà Regia à glistessidi procedere contro gli Ecclesistici, benche fossero Vesconi. at Arginelconisdi dichiararli riballi prini dimaturalezzasincorfi nele pene delle leggi del Regno, vi pare, che questo sia gindicare, ò nò i il lichiarar Ribelli incorfi nelle pene, & banditi, che resta altro, che l'officio di Manigoldo odoppo fatta vna tal sentenza e Ma che vi pare della dichiatatione, che sono incorsi nelle pene statuire dalle leggi del Regno contro li Prelati Ecclesiastici Rei di simil delitti?come hauere ardir di portar quelta pragmatica à prouase, che il delitto di Maiostà in un Chierico non appartenga al Laico de in ella fi racconta sche vi ono leggi di quelli Regni parricolarmente contra li Prelati & Ecclesaftici Rei di quel delitto? vergognateni se pur in voi può cascar verzogna; & le volere, che io vi dica il mio lenlo, à me pare che Carlo Quinto con quella fua pragmatica hábbra fatro più che ombra, ò pau-:a, ce pur poco di sopra voi voleuate, che fossero scommunicati quelli, che la faceuano à gli Ecclesiastici: In fine della pragmatica comanda al i Vafalli delli dichiarati ribelli, che gli debbino lepar l'obedienria, anteguirarli, & cercardi prenderli corporalmente, & presi li Secolapi darli alla giultitia Secolare, per effeguire in lovo le pene, & gli Ec-:lesiastici al Santo Padre, ò à suoi Prelati; il che se è quello, perche il Bouio hà voluto allegarlo? credo bene che sia vn Valent'huomo, poi the piglia peril giudinio la effecutione di esso alaquale nelli Secolari li doucua fare immedime; ne gli Ecclebatioi Alendo già pronunciera susentenza, ricencaua la digradatione prima dell'effecutione: Se per quello che aggionge che fece Hennico VII. d'Inghilterra nel cafo, che Il Cardinal Rolo racconta, vuol il Bouio conchindere lo Rile di quel Regno; ò di quel Rèss'inganna allai; & bilogna che in quel particulae, le fil verp nel modo che viene narrato, interuenille vn geande coesso di riverenza all'Ordine Clericale 18e voi, quando alcuna cosa vi viene mandita conceduta per gratia la noleteperpotuar per debito: nàoltre quel chadi lopra è fisso detto del Chierico leditiolo, special nente nell'istello Regno d'Inghilterra Henricoll III seco impienar oro Religiosi Ferri regolari per seditiosi scome Polidoro Virgilio raccontante del 151:6 quado Henrico VIII era ancor tanto dedito al Pon ince, & amatissimo da Leone Papa X.shi posto, prigione, per Heresa lal Vescouo di Londra un nominato:Riccardo Hun, il quale si troud norto posadoppo . & il Refece perciò metter prigione . & alla tor-

tura Gulglielmo Horseo Vicario del Vescouo, & il custode della cui cere, & il Birro del Vescouato, & 1517. hauendo duo Frati nelle Prediche mosso seditione, surono condennati à morte, & poi per grana donatagli la vita, & condennati in prigione dalli Magistrati: ma per uenire al particolare di Henrico VII. quello, che dica il Cardinal Polo, non so, perche li suoi libri non si possono trouar da tutti, per le cantioni, che egli(come si sà) vsò nello stáparli; mà racconta bene Polido ro Virgilio, che nella cogiura contra Henrico VII. de Pietro Varbecco falso Riccardo fintosi Figlio di Edouardo, furono trouati coplici melti Gentil'huomini, & alcuni Preti, & dui Frati di S. Domenico, li quali tutti surono condennati per traditori; & à tre soli di loro fu tagliata la testa; à gli altri insieme con li Sacerdoti per riuerenza dell'Ordine perdonata la vita; & che hauendo Fra Patritio dell'Ordine di Santo Agostino finto vn suo Discepolo essere Odoardo Conte di Varmet, ambidua furono posti prigione, & poi il Discepolo veciso, il Frate condennato à carcere perpetua: per questi essempij faccia il Lettore quel giudicio del detto del Cardinal Polo, che la ragione persuade, & inlegna,&c.

Bouio.

E T se qualche Rè per offesa Maestà, o sotto tal pretesto ha posso mano m'Sacerdoti, & Prelati di santa Chiesa, ha satto quello che non potena, e non donena, & glien' è stato dato da Dio il castigo con inselice morte, & estintione della tasa sua, & traslatione del Regno in pu'altra.

Fulgentia.

11 Padre Bouio poteua venire alla prima à questo, & confessar la verità, & scularsi poi, se poteua in altra maniera, che con questa,perche il voler filosofar, che le estintioni delle Famiglie sia stato castigo dato da Dio per tal cause, è un voler far il Segretario, ò Consiglier di Dio, che San Paolo tanto detesta. Vi raccordarò quello di Salomone; Qui scrutator est Maiestatis, opprimetur à gloria; & quando si lasciarà questo freno alla temerità humana di dar le norme alli Diuini giudici, non mancarà, chi dica, che si sieno vedute più estentioni delle Famiglie de' Pontefici, & de' Principi fatti da loro, che d'al tri, perche la Casa di Francia in particolare, che più di tutti hà conseruata la libertà del suo Regno, & la Casa di Spagna, non sono ancora estinte; & piacerà à Dio conservarle secondo la sua Santa volontà, nè sempre le buone opere de' Padri fanno perperuar le Famiglie, ossendo estinte le Case de' Serenissimi Re Polacchi, & Vngheri: pet ilche la estintione delle Case non argomenta cosa, che denigri la loro Santa riputatione. In questi Libretti, che vanno à torno contro la Rc-

la Republica, non si sa attro, che dire il tal Prencipe non obedi al Papa, & mori, & con tanta temerità si parla, che si porta per penadi tal allerta inobedienza la morte di alcuno doppo hauer regnato cinquanta anni, & vinto sellantadue giuste battaglie in campagna; à quali tuttiansieme col Bouio in questo luogo, dirò, che tutti si Papi, & Prencipi sche hanno conteso, sono morti ambelle parti, & sono sotto ilguidicio di Dios quale non sappiamo, se si conforme al nostro: & tale il Mondo condanna, che Dio giustifica, & la morte è commune à tutti gli stati, & li generi della morte non fi distribuiscono secondo le opere della vita: muoiono molti trifti in prosperità, & di morte naturale molto quieta, altri buoni con acerbiffimi dolori: Se vn'Imperatore è morto alla caocia di Apoplesia, molti Papi hanno fatto l'iitella morte » & vitimamente per questo modo è piaciuto à Dio chiamar à se Ciemente Ottato, ottimo Pontefice, & di Santa memoria: oltre che li miglior Pontefici Pio Quinto, & Gregorio Decimoquarto sono passari al Cielo con acerbissimi dolori di vessica. Sono fanciullezze questi vani discorsi; mà è bene contro la dottrina di Chei+ sto dire, che le prosperità Temporali sieno promesse da lui à chi viuerà la vita Christiana; poiche èl'opposito tutto: non habbiamo dalla Maestà sua promesse in questa vita, se non di trauagli, & Croci, & il promettere se non Stati Temporali, à chi sa bene, è ragione di chi 31. Clar. non crede altra vita, ò almeno di chi stima più la presente, che quella. fin. q. 36.

IN Italia non è vero che si giudichino da Giudici laici i Chierici, che non vanno rius que in habito, ma se si prendono non sapendo che sian Chierici, tasso che hanno pro ro est ufrinato il Clericato, se sino tali, che soro per i sacri Canbni, en massime per il sacro con in Cleme. cilio Trid. sessione con conuenga il privilegio del soro sono consegnati a vet Clerica superiori. In Ispagna similmete è fasso, che si castighino dal Giudice laico i Chie rum, de of rici press con armi, en se alcuni dicono, che si togliono loro l'armi, questo è cosa di sic. ind. nudo satto, en non esercitare sopra di loro giuridittione: veggasi il Couarr. Il Cario ord. limilo, es l'Austreio.

Eccoci pure alla nostra formula (non è uero) di sopra si è allegato il sup. Salze do in addi. Clario, che chiaramente lo dice, crederò, che vedendo il Lettore le ad prast. sormali parole, resterà chiaro: Nam Clerici, qui non sunt in sacris meque crim. Can. babent beneficia, si non incedunt in habitu, & ronsura, puniuntur indistintità Diaz, tit. per iudices seculares, etium si a suo Pralato moniti non suerint, & insta Qui 55. versica immo. Alex. cons. praall. num. 6. tenuit; quod quantum ad amissionem princip pro suo etc. legi Clericalis circa sorum, nulla sit differentia inter Clericos in minoribus; apud Calegi Clericos in Sacrit constitutos, or allegat plures, id tenentes: In Spagna los. Aug. può legger quello, che ne dice Couaruuia prac. q. 33. nu. 7. minon è ubi sup.

Cou. prac. Qualt ca. ver vicro. Autr. in Clemé. vt Clerice rum, de of fic. ind. tat. 13. Clar. vbi ad pract. crim.Can. Diaz. tit. ss. versic. pro suo ét. & versic. a pud Gallos. Aug. ubi sup.

Fulgentio. con dottrina degna del fapere del Padre Bouis quella: risposta, chel togliere le armi sia atto di audo fatto, senondi giuriflittione, adfi porena afpettan daivintanto Theologo; pesche coquelle arme fonomi te con peccato, à fenza : con peccato, di gratiallo prego no lo dica, che pur troppo il Mondo è semdalizato di mimodi di dire; le Raza peccato, adunque congunisdimione, perche non fupuò coglieresenza percaro la cola, che vn possiede, fanon per publica autosità di chi fiabbia giuristicione. È perche dimanda, che si veda Connecciasca. 3 9 la pregarò di vederlo c.3.3: done parlando di que lo spoglia e di arme; dicarche il giudice haico quale habbia fpogliaco dell'aco e il Chieri co, non può eller storzato daligindice Eccleliation à reflicuirle: mi per maftrar qui con quella occasione, che in Spagna non s'offerni in tutti li cali la clientione de gli Ecolefiafici ne li delitti, che Giufinia no dice ciuilis & questo non per providegis mà par rogia autroria . vio, baltano le leggi di Portugallo, & di Valenza, che poco di foprafono allegate pur qualife famifee; che gli Eccle fiafici, i quali nel Roguo non hanne fuperiore, fieno foggertialle giuftitia fecolare.

Bouia. Foglizo. 🖊 व. बहुएराप geramo ba ne anco.

TN Franciail Re ha prinilegij da lla Sede Apostolica, come attestano il Claro n & altri da lui cituti, & Lopez Salzedo, onde se procede solo ne delitti prindegiatiscome quofto istesso Autore dice non eccede in cosu alcuna i sucè prinderi si qualife non baueffero ecceduta i Signorii V initiani, non farethe lovo statadesta cosa alcura.

Luly catio.

Questa si, che è vna risposta accorea, & di gran practica, interprerando il Padre Bouio, che quello, che si dice da Maestro Paolo, che li delitri privilegiati sono giudicati da secolari, si debba intendere priuilegiati, cinè lopra quali gli secolari hanno primilegio dal Rapa; ma la cosa non fia cosi; perche in Francia prinilegiato delicto non vuel dire conceduto per Privilegio del Papa; anzi il delitto commune, che è l'opposito del Privilegiato in Francia vuol dire quello, al quale si oftende il Privilegio Chiericale; & Privilegiam woldirequello che è eccettuato fuori, et non comprefo; et vosì per li delitti communi li Chieriei sono rimesti all'Officiale: Ecclesiaftico : onde quelli delien effichiamano Privilegiati, che non fono foggetti ad'effor rimeffi, & lidtifinguonaeantro li communis qualische delitei communi ficue quelli melli quali si procedescondo le leggi del renuizmento, diconvellinal lea Faro, Privilegiani chiampro quelli, che mon fore loggeri à questa legge : bara paramaftrare, le talidelitei fience gindieatiper naturale autorisà di quel Regim , corriboriats con la confuerudi-

audinit and pen Brunilegia schme qui dice il Padre Bonice. Io portard Colamente desorbroghi di Giorgenni Paponio, tracci dal luo Libro, inserioro : Reacolea delli Amesti delle Conti Soprane di Francia, Stamputo in Parigit Gov. in Francelos madorti de paroloin parola, l. r. s. gare: 34. L'Ancies Religiones à superstinione di questo Resno di rendere i malfatsori monfaci alla lor Giudici, di Chiefund frata queafione che molton una hawando altro in long. funk che la fola im pressione di quest'ordina - del rimanonsa incrutra pardusi. Es corrosti, si sava armati, di controveneno contra la lexbis, or givility falutaris a mount bations del ripolo publico or fi fano restar sixonista le viste; Chibeni dimolti, con andacia tanto sicura siche non si trone forcadi nivijuake non li Bent permelle, or qualche moles presidalli Secolari. Co dopponimelle à Giudivi di Chiefa Lantora, the se nitungo il giudicio del onfo Privilegiero den emporció men fi fil nienta des scampano eneriche sino rimunseti, er impeditish effethidi zinotitia. El spuerità. Altenpoin: fine ba condutte, abe la cofa headute in casi gran disordine, che nome possibile, alipanenga perzip, me alla fincilimente stare casì ben regoluto. che non è succeduto se nombone, plumamente per melsi Arresti della Corte, sapra tabdeolinatoric, de stato dette, & giudicator, che contra tali malfattori, fraqualifa negleachlore Bnindegio, fie dal Gindios Temporala procedutos per ibeafo dicognitione Reale, & Printlegiate, vel cha haueranno carico fino el punirlicimalufinamente, El doppo fe oi fosse hisogno inviarli per il delitto commune allistoro Giudici, gli Arresti pronunciati sopra cio sono contra Macform Gugliehon: Pellinien cisato di companere in persona, & contra un Boaff. & parimentercomann Gio. Riganlet, Chieriao, tonfurato ad infratia di Mosia. di Luc Provurutor Generalo della Regina, inni zi la Tornella il 23 di Agosto v 549 quale rende test inconiuna con simil narratione nelli, fuci arresti la Cor re di Bordeas hebbe difficoltà fopra vua remiffione, ricaratta: pen vn Clerico d'und feier della detra Corte, accufato d'adulterio, cameffo con la fua Padrono, alleg ado d'effer Chierico ta furata. Per l'V frien, che era accufatore, pen im pedir, che no fosse rimesto, si dicena, che vi ena delisto prinilegiato; imperoche intervenina la salua guardia del Rè per suo: commettimus, done risera la... claufala, sua moglio, & famiglia, & o. & che pen l'ingiuria commessa, il Chielrico era violator di questa sulua guardia. Se per tanto soggetto alla giurisdit. tione rogalo, l. 1.9.1. ff fi quis infidicinon obtenue l.fed fi Protorem, S.f. ff. ex quib. can. maio. in integ. Fasendo il flerico rispondere il contrario per le prinilezio Clericale, alquale la dessa fahuaguas dia non bancua derogato, perobo non gli era frava fignificava: divo Ivan Paber, in Ldonunciamus, f.do his: qui ad Beelefloonfug.per l. fi postuluneris, g.inste, & g.ratio, ff. de adulte per errofto della destre fores fit prononsiato, doppo, che d'adulterio fit convinto. che ciera dellito primibgiato, & per quello fà condennato alla ponadi lire. cinquanta,

cinquanta al Re, & cento alla parte, & per il delitto commune rimeßo de-Arcinescono di Bordeos, ò suoi Vicary, & su il settimo Decembre, 1523. Il secondo luogo di Paponio è l. 1. vie 6. art. 5. Vn Chierico; che due volte è fla to rimeso al suo Giudice Ecclesiastico non può dimandar più d'esser rimeso per la terza volta: anzi è dimesso dal prinilegio Clericale, come incorrigibile: questo fù deliberato nella perfona d'un chiamato V aleran Granchia, appellando dal preuosto di Paris, è suo Luogot enense, che l'hanena condennaco ad effer battuto, & frustato per alcum latrocini, che haueun commessi, & fa la sententia del detto Preuosto di Parigi confirmata per arrefto data none Marzo, 1531 non oftante il sopradetto suo privilegio di Chierico, delquale non fu tenuto conto a questo effesto; parimente fircià pratticato nella perfone di Maestro Giouanni Moterel Annocato di Sciuttes, quantunque non apparesse di alcuna condannation fatta per il suo Official Ecclesiastico, perche se era stato asoluto per il detto suo Officiale dal caso, per ilquale egli era. Stato reinuiato al fuo Foro, egli doueua mostrarlo esso Stesso, & non altri, & cosi si giudicato nella Tornella in Camera delle Vacationi, presidendo Mon-

signor Presidente Liyet il Venere 17. Settembre, 1532.

Bastarebbe l'auttorità di questo Giurisconsulto per prouar, chein Francia fijno puniti gli Ecclesiastici in alcuni delitti non per prinilegij,ma per consucrudine riceuuta, & approbata, con sutto ciò voglio aggiogerci il testimonio del Padre Lodonico Richehomo Provinciale della Società di Gielu in quel Regno, irreffragabile, quando si tratta à fauore della Porestà Secolare. Scrisse questo Padre l'opera sua in Lingua Francesc, nella quale non l'habbiamo qui poura redere, mà fi bene tradotta in Latino da Andsea Valadeuo, che è va altro Giefuita, e Stampara in Lione 1606. com questo Libro tra le akre cose mostra, che gli Ecclesiastici debbono essere obedienti, & soggetti alle Leggi publiche, non folo; quoad vim directiuam, ma anco: quoad vim coeffinam, se bene fallando debbono effere puniti dalli suoi Superiori nelli delitti communi, mà inalcuni graui sono soggetti alli castighi de Magistraticriminali, doue ci sia consuerodine approuata, si come è in Francia. lo portarò le parole Latine con, perche il Lettore vegga se fedelmente è citata l'auttorità di questo Padre, come per vn'altra can sa, che dirò di sotto: le panole sono : cap. 34. Nostra disciplina Henrice band est hic alia, quam quod ego sepe monui, omnis Catholica Ecclesia, qua non eam improbam adhibet notamonem nominibus directionis, asque coaclus, sed inbet promiscue omnes Sacros inxea, ac profanos bomines andientes ele Principibus, illorum mandatis addictos manifesto pronuncias esse debere, qui secus faxint luende malte gravissime Reos facit, sed illo discrimine samen, quod Ecclesiasticus mulchatur, & cogitur à fudice suo, ac proprio, non à Ma-Ziftratu

giftratu Politico, hisi in causis eximijs Patria immunitatis, vt dixi, vt dicit Smiliter Cardinalis, qui postmodum exponit, Ecclesiasticos esse Sanctionibus Prinsibum mancipatos, non directione duntaxat, & relegatione prascripta. ed Sacrum Infulatum Tribunal, sed coactu etiam, at que impulsu indicis capitalium, sieubi uigent einsmodi recepta, approbataque consuetudines, uti plerasque in bac Francorum Ecclesia uidemus, &c. Eccoui Padre Bouio vn Francese Theologo, & intendente delle cose di quel Regno, che ri conuince & mostra, come in Francia s'intendono delitti priuilegia i,interpretantioli, [eximi,] per loche bisogna sapere prima che parare delle cose L'altra causa di portar le parole formali è ftata, perche ielnostro Trattato dell'Interdetto habbiamo allegato questo stesso Padre Ricchehomo, che nel medelimo Libro lodi, & commendi il atto di Lodouico Duodecimo, Rè di Francia, & lo proponga ad oini Re da imitare, si come anco afferma, che li Giesuiti imitariano li Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'autienire il Regno di Francia, Delche l'Illustrissimo Signor Carlinale Bellarmino ci hà fatto conscientia con grauissime parole, di-:endo [che habbiamo ingiuriato la fama di vn Religioso; & che habpiamo ardito di calunniarlo senza causa, in due cose.] La prima, che commendi, il fatto del Re Luigi Duodecimo, & lo proponga da imiare. La seconda, che li Giesuiti imitarebbonoli Francesi, che furono niti con il suo Re, quando cosa tale occorresse; & per mostrare, chè la quel Padrenon sia detta alcuna delle cose allegate da noi , porta eili le parole tratte dal Francese nel c.24. [Noi faremo, per dire queto di passaggio, ciò che secero allhora li buoni Ecclesiastici, & buoni rancesi, con il Re Filippo Bello, & Lodouico Duodecimo; i quali lefendendo le loro ragioni non mai lassorono il rispetto della Santa edia:] Ma io supplico Sua Signoria Illustrissima, che si degni intenlere, che noi non habbiamo allegato c. 2 4.nè detto, che in quel luogo eno tutte le cose sudette, mà che si ritrouano bene nel Libro del Ric hehomo.La prima adunque è nel c. 25. oue si ritrouano espresse quee parole, trattando della causa, per la quale nel tempo di Luigi Duoecimo, se bene Giulio Secondo scommunicò il Re, & Interdisse il .egno, nissuna Città però si ribellò. Per id enim temporis oppida Gallica on rebellarunt, quod Gallia Rex summa dexteritate, at que prudentia, Sang Sedis observantia sancte, inviolate que servata, excommunicationi obviam sitata provissione processit, atque vsurpata remedia à maioribus suis sapienr adhibuit, Proninciali in dicto Concilio, vt ius suum Suæ Sanctitati, quod cit, exponeret. Credo che al Signor Cardinale piacerà dire, che: Suma dexteritate, & prudentia, vsitata provisione, vsurpata remedia à maisribus

ribus fuis fapienter adhibuit. Sia vna lode, & commondatione, anzimagnifica, & grandissima, & va'imitabile essempio . Quanto al secondo ci oppone, che noi non habbiamo fedelmente riferito, im perochenou dice il Ricchehomo, che li Gielmiti unitambono li Francesismi li buoni Ecclefialtici, & buoni Francesi; e mostea la disferenza dicedo come qui fotto, che queste sono le parole formuli del medelimo Signor Cardinal Bellarmino . Et doue è quell'altro, che voi aggiorgete. the il sudento Religioso dice, che li Giesmitiumiturebbono li Enemes sudditi di quel Re, quando alcun Papa voleffe oppugnar il Regno di Francia? pembe laffate quelle parole, i buoni Ecclefiastici, & i buoni Francesi ? to non so vellere, come petena quel Religiofo ad vna domanda cosi fatbiliofa, & freinesdo all'iftesso Re, rifpondere commaggior prudenza, & circonspettione. Men diffe, che faria dalla parte del Papa per non offendere il Re, manco diffe, che faria dalla parte del Re per non offendere la propria confesenza. Ne diffe, che faria quello, che allhora fecero gli Ecclefiafisci. & li Francesi; mi quello, che fecero li buoni Ecclesiastici, & i buoni Francesi; perebe bon sa pona, che allora molti Ecclesiastici adulauano il Re, & l'obedinamo, done non bisognama. ma vi erano ancora de buoni, che amauano il Re, ma non l'adalanceo; neting aunauano, come ancora hoggi fra molti Ecclefiafiici feordati dell'obligo, & della professione loro, non mancano della buom, vno de quedi fa quel buen vecchio il Signor Cardinal di Verona, che amando teneramente la Republica, pure confessaua, che haueua il torto: Dice dunque quel Religioso, che faria quello, che fecero li buoni, valendo inferire, che li buoni Ecclefiaftici, abedireno al Papa, come erano obligati, che altrimenti non fariano flati buoni Ecclefiaffici; & effi fteffi, come buoni Francesi diedero buon configlio al fin Re, che procuraffe di accordarfi col suo Padre Spirituale, & in questo modo difesco le ragioni del Re,senza lassar mai da parte la riuerenza della Sama Selia... lo per meconfesso, che non hauerei mai creduto, nè fospettato vn hmile artificio. Chi sarà mai, che intenda dalle parole di quel Padre, altro, se non che volesse assicurar il Re, à cui parlaua, che occorrendo fimil controuersia tra la Maestà sua; & vn Pontesice douessero essere suo fauore? Le parole lo significano, & sono anco à questo fine pronue ciate. Il dire, che sotto quello aggionto (buoni) stij nascosto vn senso co trario, cioè che sarebbono dalla parte del Papa, & contro il Re, che altro vorrebbe dire, se non che il parlare del Padre Ricchehomo fosse stato per ingannare,& fare vn'illusione alle orecchie di quella Ms€ 12, & secondo l'vso de gli antichi Oracoli, con frase ambigua, & di doppio senso, mostrar di esser à fauor, & hauer nel cuore un senso inimico, è ribelle di applicare alle parole per moftrarfi veridico, & cofi fare, che il Mondo non possi mai fidarsi di cota, che si dica, ma debbi sempre

sempre reflection for petrol which core le parole vi si nascosto qualche senso da poter esponere, steorido, che gli interessi portaranno, che estrema duplicità l'arebbe stata questa ad vno, che interroga, che sareste voi, se il Papa perseguitasse concensure il Re, & opponendo, aggiongesse: voi lareste dalla parte del Papa: rispondere con parole, che confirmano l'oppositione, & dire; faressimo come quelli, che seguirono la parte del Papa, se il Padre, come dice il Signor Cardinale, era angustiato tra due difficoltà di non offendere il Re,se diceua chia ramente il vero, & di non offendere la propria conscientia, se diceua, che sarebbe stato del partito del Re, chi lo sforzò à scriuere? chi lo violentò ad entrar in queste difficoltà? douqua implicare la sua penna in altro, & non rispondere à quelle obsettioni, mà spontaneamente dir parole, che à giudicio di tutti hano il senso corrente; per dargline vn contrario all'occasione, non par conveniente alla carità Christiana . Supplico l'Illustrissimo Signor Cardinale di perdonarmi, cho io non posso credere vna esorbitanza cost eccessiua, voglio anco ardir di dire, che quel Padre non hà hauuto tal senso, perche le parole di quel luogo portate tutte mostrano in contrario, cioè che egli realmente hà detto, che li Giesuiti sarebbono dalla parte del Re: imperò che dice, che farebbono quello, che gli Ecclesiastici, & Francesi fecero nel Cocilio di Tours: mà in quel Concilio su Dectetato, che non si seruasse l'Interdetto posto dal Papa, & che fosse lecito difendersi da lui con le arme, adunque li buoni Ecclesiastici, & Francesi, de' quali il Padre Ricchehome parla sono quelles cho non approuarono l'actione del Papa: per ilche mi gioua'à crellere, che il Padre Ricchehome habhi parlato al Resinceramente, & non per equiuocatione, & le parole sono nel cia 4. immediate doppo le allegate dal Signor Cardinal, che se fossero state intieramente portate chiariuano il Lettore. Quid agoremus? andi, si pilum habes hominis sanisnempe, ve breui dicam, quod in illo tempore probos, ac bonos Francos, quod moderatos, ac frugi Ecclesiasticos cum Rege Philippo Pulchro, cum Ludonico Duodecimo accepimus feciffe. qui ius suum, ac Regni cum mordicus tuerentur, nunquam propterea à San-Eta Sede Apostolica descinerunt, recognouerunt in spirituali dominatione. Pontificem; officij Christiani potissimas partes deseruere nunquam, Christi Vicariam Maiestatem sunt de catero omnistudio, omni side, omni obsequio prosequuti, de quo ne dubitandi suboriri posset olla suspicio secit Phio lippi Regis a Tillerio feripta atque ad posteritatem transmissa responsio, fecit in Proninciali totius nationis codeto Concilio Turonensi, suscepta coram. ipso Indonico Duodecimo deliberatio.

318 🟋 T M decimo inventenso La elentione de eli Stelelalbiai non è de inve din dunque dal Principe laico si può acquistare per conquetudine à autorità contro di loro. Che non sia de iure diulno pruoua, perche altrimente, non potrebbe il Papadar a secolari potestà sopra di loro, come non può darla di dir Messa, Consesfare, & c. Et se si dira, che è de iuré dimino dispensabile, oppone esserui contradittio ne fra quest: termini, lus divinum, & dispensabile. Et di più pretende, che tutto quello che si può acquistar per dispensa del l'apa, si possa ecquistar per comsucen-

Ripotta

Bonie.

excomm.

nu. s.

Fulgentio.

Quello che è de lure divino è questo sche il Rapes & gli altri Superiori Ecclesia-Stici foligiudichino le persone Ecclesissiche di propria autorità es potestà; e quefo concediamo, che il Papa non potra mai dare per dispensatione a i Laici, che le Palu. m concedera loro printegio di farlo, non lo faranno mai di potestà propria, ma dele-4.d. 19.q. gati in potestadel Papa. Mi meraviglio ben poi di questo Teologo, che agomenti 2.artic. I. dal dire la Meffa, & Confessare al giudicare gli Ecclefaftici, & che fe quello non Soto d.20. può con ceder firanco que fto fe lo metriamo de ture divino. Ditemi di grazia la pate q. 1. ar. 4. Ad di Communicare non conviene ella de inve divino a gli Eccle fiastici, & pare di Nau. cos. cono communemente i Dottorischoil Bapa possasse vuole, commettere questa pe-73. de set. testà ad un laico, anzi che possa commestersa anco ad una donna lo temoro Paludano, Soco, Nauar. & V golino. Doueuate far differenza tra la Messa, e Confesso-V golin. ne, che sono atti della potesta dell'ordine, & però non la può dare il Papa senza tab. 1. de dar l'ordine, che se a laici dard l'ordine, non faranno più laici; & la posestà di gincensuris, dicaresche è cosà di giuriditione, che può delegarsi a laici, la può fenza dar loro enca.2.§.7. dine alcuno.

Questa risposta hà tutti li diffetti immaginabili: Primo non è in con to alcuno al proposito dell'argomento. Secondo è volontaria, & noua ilche non conviene, quado fi tratta delle cose della legge divina. Terzo confonde la Dottrina Cattolica, & partorisce absurdi innumerabili:L'argomento di Maestro Peolo èsche se l'essentione de gli Ecclesastici dalli giudicij, fosse de iure divino, il Papa non potrebbe dispensarni, si che per dispensa del Papa non potrebbono li Secolari giudicarli Chierici, & puro questo lo vediamo in alcuni luoghi; La rilposta è, il Papa non dà alli Secolari potestà di giudicare per auttorità propria, mà delegata; Altro è Padre Bouio dispensatione, & altro è delegatione : l'argomento propone di disponsa, voi rispondere di delegatione: Maestro Paolo dice, che il Papa non può dispensar nel iure dinino, il Padre Bouio risponde, che può delegare, questo si chiama per dufero di risposta, vscir suori di proposito, percioche dispensatione occorre, quando, essendo la legge Generale, auuiene un caso, che il legislatore non l'hauerebbe compreso, se l'hauesse preueduto, questa è à sauce del dispensato, non del dispensante, Delegatione è, quando alcunobà vn officio, & occorre, che in vn particolar caso non possa, è non debb elser-

escritario per se fiela lo commence adivir alero, & Aucho è à fauore del delegance: Il Padre Bouso altera l'angomento, & lo prende come. se Machro Paolo hauese dersoase al Bapa Dio ha dato autorità di castigat li Proti, adonque egli per elser impedito, di per altra cagiona nonia può bornmettere ad'un Laico:mà l'atgomento non stà così, petche Machra Paolo dice: se Dio hà prohibito alli Laici giudicar cause de Preti, il Papa non può dispensare, che le giudichino, cioè non può essencaso, nel quale, se:Dio l'hauesse proveduto, hauerchbe eccettuato il Laico dalla legge Generale per lo cheladosso sità bend, che il Papa gli cccetui, perche questo non si può direise no si vuoleocedere l'assur do, che possa il Papa concedere ad alcuna fotto di persone quello, che Dio gli hà prohibito. Le concessioni, che il Papa dà à Giudici Laici in qualche luogho di giudicare, non è, perchegli Ecclesiastici sijno impediti,ò per altra tal causa,si che perciò deleghi li Segolari, mà perohd li rispetti del bene publico di quei luoghi, doue è eresciuta tato l'inso leza &c. sono casi, perche non sa intentione delli Principi, & altri, che diedero li privilegij, di comprendere detti casi, perciò quelli Giudici sono dispensati à giudicarli, cioè dichiarati non soctoposti à quella legge, dinon giudicare Chierioi, & perciò restano con l'autorità, che hauerebbono hauuta, se non fosse stato dato il Priurlegio dell'essentione. Non faccua bisogno Padre Bouio, che facesti tanti frepiti, quanti tre volte hauete fatto in quelto voltro Trattato, che la Republica si fondi sopra Prinilegij, perche le delegarioni non furono mai da persona del Mondo chiamati Privilegii , mà le dispensationi si bone. Soil Papa dicesse al Senator di Roma, essendo noi impediti in altri negocij Spirituali, ti commettiana, che per autorità nostra tu giudichi gli Ecclessatici, che commenteranno delitti in Romas Quoi sta sarebbe una delegatione, & allhorail Senator nelle sue Sentenze douerebbe dire; Auctoritate Apostolica, condemnamus, & r.perche nella delegatione il Delegato procede non con antorità proprie, mà in virtu del delegante: mà se dicesse il Papa, perche non si commette in questa Città delitto, che non ci sia alcun Chierico autore, Noi,acciòche più facilmente fia outilato alli mali, concediamo, che tu giudichia Questa è dispensa, & althora il Senatore giudicarebbe per autorità Laica, con confenso del Papa. Et volete vedere, che li Prinilegij com ceduti dalli Papi ad akuni di giudicare sieno dispense, non delegationi: confiderate, che maitali Giudici Laici hanno nelle sue Senten-20 detto, Antioritate Apostelita, come dicono li delegati: argomenso suidentissimo, che il giudicar per privilegij Papali sia per dispensarione, & non per delegatione: per lo che ben conchiude Mac334

Aro Paolo, che se è dispensabile non è de iure divino prohibico vn ul giudicio, che quando fossemon vi cadorebbe dispensa Pontificia, perche quando alcuno ottiene per dilpensa dal Papa di contraere marrimonio in grado dalla legge vietato, quella dispensatione non sa altro, che leuare l'impedimento della legge, qual leuato egli fà il matrimo-nio per propria auttorità, come se tal legge non ci fosse; & non vsarà già il matrimonio per auttorità Apostolica, è Pontificia, mà per auttorità propria de maricale recco per tanto cader la risposta del Bouio; perche li Chierici sono giudicati per dispensatione del Papa, la quale non fa altro, se non leuare il prinilegio concetto allo Stato Clericale, & lasciare, che il Socolare giudichi, con auttorità Laica: questo sa quanto al primo, che tocca la forma, & per mostrarui, che la risposta non solue l'argomento; mà intorno la materia si vede dottrina voluntaria, noua, & inconveniente, Imperoche non solo tutto quello, che dicinino esser de iure diuine, bisognaspronarlo per la legge di Dio; mà ancora tutte le distintioni, che portiamo per risoluere la difficultà sopra ciò occorenti, conviene poterle provar col fondamento della legge Diuina: non restringo quà la legge Diuina alla scritta solamente, mà cosi parlo della non scritta, come della scritta; per esempio noi diciamo, che Dio è quello, che folo perdona li peccati: Ego Dess, qui deleo iniquitates propter me, se diremo, che li ministri di Dio perdonano anch'essi li peccati, & che questo non si, contrario al primo detto, perche Dio li perdona per auttorità propria, noi per ministerio, conuienc prouarlo con l'auttorità dinina, la quale è quelta Sicut miste me Patri, & ego mitto vos, actipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & se facessimo altrimenti noi faressimo le cose della Fede, & del ins dinino arbitrarie, fondate in distintioni logiche, & capricciose: hora voi portare, che è de iure dinino la essentione, si che li Laici non pollono giudicar da se, mà possono per auttorità del Papa; questa differenza bisognaua mostrarla con qualche luogo della Scrittura, di alcun Padre, d'alcun celebre Dottore, mà è detta da voi, quasi che Dio con la mutatione delli nomi resti ingamato; Voi dite, che Dio non vuole, che quelli, che seggono giudici pel giudicio delle anime, siano giudicati dalli suoi seggetti, quando hauerere mutato il nome, & conferuara la cosa stessa, hauerere sodisfatto Dio, perche li giudicaranno con vu'altro nome? Mà in rerzo luogo si dimostra la vostra distintione esser aliena dalla Dottrina Cattoliea; perche non solo non hà fondamento doue stabilirsi, mà perche se seguono infiniti inconvenienti, perche la vostra risolutione data à questa ragione di Maestro Paolo, cioè che, si cume il Papa non può de-

re ad vn Laico potestà di dir Messa, & di Confessare, che sono de iure distino, così non porrebbe dar potettà di giudicare, se il giudicare gli Ecclesiastichi medesimamete è de iure diuino con dire, [che questa è cofa spettante alla giurisdittione, quella all'ordine,] patisce l'istessa risposta; imperoche potrebbe dir alcuno, che è de iure diuino il dir Messa, & il Confessare quado gli Ecclesiastici essercitano questi officij per propria auttorità, & questo non lo potrà dare il Papa à Laici, mà si bene potrà concederli, che lo facciano come delegati; & se replicarete, non è vero, perche ad essercitare quelli officij del dir Melsa, &c. Vi bisogna il carattere, che non l'hà il Secolare; se alcuno vi risponderà, che ad essertarli come per propria auttorità, & potestà, vi bisogna il carattere; mà non quando si essercitano per potestà delegata, come lo conuincerete? vedete, che in conuenienti seguono dal vostro modo di rispondere? da questo voi potete scorgere, quanto sia perniciosa la vostra distintione, la quale apre la via à riuoltar sotto sopra le dottrine riceuute. Mà quando alcuno non si volesse diffonder nè differti della distintione del Padre Bouio, che vuol stabilir vn Dogma de iure dinino con una distintione Sofistica noua senza fondamento di legge diuina, ò di auttorità di Santi; vederà la vanità della risposta, dal pensar solo, che se fosse male nelli Secolari il giudicar gli Ecclesiastici, si che perciò Dio l'hauesse prohibito, & ristretto l'essercitar fopra di loro giudicij alli foli Ecclesiastici; quando l'huomo volesse estendere alli Laici quello, che Dio gli hà vietato, non sarebbe questo altro, che far l'huomo sopra Dio, & che possi far, che sia bene quello, che Dio prohibisce come male. Mà per rispondere à quell'essempio dell'auttorità di scommunicare, che è de iure dinino, & alcuni Dottori dicono, che possi esser delegata dal Papa, Dico, che non è vero assolutamente quel detto di alcuni, che li Laici non sieno capaci di alcuna potestà spirituale, & che questa è vna perniciosa propositione. Si acquista vna potestà spirituale nel Battesmo, della quale sono li Laici capacissimi; mà se haueste Padre Bouio, qualche difficultà nel nominarla potestà, almeno bisogna che se volete seguire la dottrina delli Scolastici, diciate, che nella confirmatione s'acquisti vna potestà spirituale, & pur questa non la restringerete solamente alli Chierici. Mà vi sono anco altre potestà spirituali instituite dalla Chiesa, come il ius patronato, & queste sono anco ne' Laici; & ne sono anco di quelle, che non possono esser nelli Laici, come tutte quelle, che conseguono la potestà delle chiaui del Regno de' Cieli, che Dio ha dato alli soli ministri della Chiesa; perloche è fallace quel, che alcuni Leggisti dicono, le cose spirituali non possono cs-

ser prescritte de Laici; perche se intendono di quelle, delle quali som capaci, e falsissimo perche le possono, & ricenere, & preseriuere ; se di quelle, delle quali non sono capaci, questo è vero perche non potrà il Laico mai prescriuere la potestà di consecrare, di assoluere; perche egli non è capace; mà vn ius patronato, si come lo può ricenere, cost lo può prescriuere, & pure è spirituale, & li buoni Legisti, che confessano poter il Laico riceuere la potestà di giudicare Chierici per primi legio, tengono, che possi acquistarla per consuetudine, & prescrittione. Questa digressione non è stata fuori di proposito, anzi pure è stata necessarias hora alla scommunica dico, che quello, che Christo hà otdinato, & instituito della scommunica, & è de iure dinne, il Papa non lo può delegare ad un Laico, nè ad una Donna; mà quello che è de ustrutione Ecclesiakica, intorno alla medesima scommunnica lo può delegare; si che il vostro essempio no serue, mà tornate pur al primo, mostrate come sia dispensabile quello che è ins diuino, il che Maestro Pacto ricerca.

Bouio. In on starò qui a disputare del sus dinino dispensabile, o indispensabile, perche de Feli. in ea. In sur di proposito, intervene del sur divino dispensabile, o indispensabile, perche dispensabile in questo fatto piu tosto delegatione, che dispensatione. Il papa possione. Il papa possione in a commetterla a'laici, ancor che sia de iure divino, tengono Felino, I Abbate, Anvers. 2.co-carano, or altri. Et perche non dia fastidio a questo Teologo quella sua contradiclu. Abb. tione, bisogna che sappia, che dispensatione non è ordinatione contra la mente del ib. n. 9. co. Legislatore; ma dichiaratione della mente di quello, onde quando si dice, che il dissi 373. nu spensare è venire contra la legge, si hada intendere contra le parole della legge, or non co ntrati senso della legge. Paris. cons. 68. num. 121. or seq.

Fulgentio

Fà molto bene à non disputar qui del ius diuino dispensabile, perche constituerebbe vn sopra Dio; questo è il primo luogo, oue il Padre Bouio dica due verità, l'vna è, che nella legge diuina non cade veramente dispensatione, nel che concorda con quello, che Maestro Paolo dice nelle Considerationi, & è dottrina di S. Thomaso, & de buoni Theologi, li quali parlando del giuramento dicono, che è indispensabile, ma che intorno ad esso si estende la potestà Ecclesistica, per dichiarar solamente, che non oblighi, quando la cosa promessa, & giurata sosse diuentata cattiua: La onde, se Dio haresse prohibito alli Laici giudicar Preti, nissuna potestà potrebbe dispensar, che li giudicassero; mà chi vuol dire, che nel ius dinino cada delegatione, bisogna che mostri, doue la potestà del giudicare sia dal ius diuino commessa al Papa, & poi à chi parerà a lui, del che nel proposito nostro, per anco non se ne adduce alcuno luogo: onde è suor di proposito, che vogli alcuno

alcuno mostrar, che si possi delegar ad altri, chi prima no mostra, cho: à lui sia commessa.la seconda cosa vera del Padre Bouio è, che la dispensatione non è ordinatione contro la mente, mà dechiaratione del le mente del Legislatore: Mà se Dio hauesse commandato, che li Laici non giudicassero Ecclesiastici accioche le pecore non giudichino il Pastore, elsendo la Maestà sua sapientissima, quali sarebbono li casi, che fossero compresi dalle parole, mà però fossero contrarij alla sua mente, û che non hauesse hauuto intentione di parlar di quelli? At certo non farebbe possibile, che alcuno ne occorresse, & perciò il precetto sarebbe indispensabile, & converrebbe, che li Principi l'essequissero ad unquem, & lo farebbono: però mostri il Padre Bouio, vn fol luogo, doue Dio habbi prohibito à Laici tal giudicij, ouero gli hab bi rimessi à gli Ecclesiastici solamente, che della dichiaratione non ci farà difficultà; mà voler trattarci di dichiarar la mente del legislatore, oue non parla, anzi hà detto apertamente in contrario nell'Euangelio, & pell'epistole di San Paolo, & è stato confirmato dall'vso del-Pantica Chiela questo è cosa vana . Et ritornando alla proposta generale del Padre Bouio dico, che la diuma legge hà poco bisogno di difpensatione, prendendola per dichiaratione della mente diuina, perche ò la legge è naturale, & questa non si può destinguere in senso, & parole; à Euangelica, & di questa Christo Nostro Signore, Venuto à dichiarar le cole ambigue della legge vecchia, molto chiaramente ci insegnò li suoi Santi precetti. Si che quando li sideli hanno la vera intelligenza delle parole, secondo il senso cosegnato alla Santa Chiesa facilmente veggono insieme, che le parole mai deuiano dalla mento fua divina.

Vindi chiaramente si vede, che conuenendo secondo la più commune opinio Bouie. ne li giudicar gli Ecclesiastici di propria potestà al Papa, & a suoi Prelati de ture divino, non può questo Autore dire, che in virtù di alcuna consuetudine i Signori Vinitiani babbiano acquistata tal potestà. Perche non può la consuetudine contro il sus divino, come esso medisimo con ede. Ande non potendo tal pocestà al li Principi secolari convenire, se non come delegata, & per privilegio, potrà chi la diede, sempre che vucle, rivocarla. Se bene il Papa presente non pretende rivocare potestà loro alcuna concessa, ma sì bene, che nella causa di questo Abbate, & Canonico essi habbiano usurpato più di quello che era loro concesso.

Poiche di sopra si è mostrato, che la essentione de gli Ecclesiastici Fulgentione non è de iure diuino, come li Teologi consentono, concordando anco li Canonisti, che pigliano la parola, ius diuinum nel suo significato vo zo, se bene alcuni, diessi, pigliandola impropriamente, & abusiuamente.

Digitized by Google

mente, hanno detto in contratio, & per tanto ogni Immunità nelle cose temporali, & in specie questa, di che si parla, che essenta dalli giudicii, è concessione delli Principi. Non sa bisogno di nuoua risposta alla obiettione presente: massime che questo Autore, così ne gli altri luoghi, come quì, costuma di portar la sua conchiusione senza proua. Qui auuertirà solo il. Lettore, oue si indivizzaua quella affettata repetitione, che la Republica essercitalle questi giudicij pet Privilegij, & non per potestà del suo Dominio, approuata dall'yso, & delli Pontefici, perche vedeua il Padre Bouio, che ad vna potestà così fatta non si può mettere impedimenti, nè si può eccitar calunnie, doue non è pericolo, che cada nè estensione, nè restrintione, nè altri abusi, ne soggettione all'arbitrio altrui: mà egli non vuole alcuna potessà, che non resti sempre loggetta alla sua discretione, ilche si vede espresto da lui nelle seguenti parole: Onde non potendo tal potesta alli Principi secolari conuenire, se non come delegata, & per Privilegio, potrà chila diede, sempre che vuole, renocarla. Habbiamo inteso: ma di sopra il Padre Bouio non voleua, che li Priuilegij concessi da gli Imperatorià gli Ecclesiastici si potessero riuocare da loro, anzi che obligassere tutti li Prencipi, etiamdio non soggetti all'Imperio, anco quando gli Stati fossero acquistati nouamente, ò iure belli, ò per altro giusto titolo; però si vede, che se gli torna commodo, vuole che gli sia l'ecito contradirsi: Ottimamente dice anco, che niuna consuetudine vale contra il ius dinino: anzi nè alcuna potestà ancora, nè anco la Papale vale contra le leggi Divine; mà quello, che conchiudete Padre Bouio, che il Pontefice presente non pretende riuccare alcuna potestà conceduta, non si accorda con quello, che dice il Monitorio; Vostra Paremità lo rilegga vn poco meglio. E perche dalle vltime parole di questo Capitolo si vede, che ogni mira tende ad escludere il caso dell'Abbate, & del Canonico, solamente, lo pregarò dirmi che cosa si douerebbe fare, se questi rinunciassero li beneficij loro, & si dichiarassero voler vestire, & soggiacere al Secolare, poiche questo sarebbe loro lecito, & se lo facessero anco con le dehite circonstanze, sarebbe opera buona; vorresti dire, che il caso appartiene al vostro Foro? non lo credo: adunque tanta contentione si eccita per vna causa, che è in potestà di due persone, fare che si riduca in niente; & render vana la pretensone del Pontefice ? per gratia vediamo, che cofa ci può risponder quì, & massime da quelli, che vogliono la essentione de iure dinino.

Boule.

M acciò si negga,che niuna opinione di Dottori Cattolici sa per questo As tore,dico,che quando bene volessimo sessenere,ebe la immunisamon sase de iure de iure diuino, ma de iure Pontificio, non si può però con la pretesa immemorabile consu etudine sostenere da questo. Autore il fatto di che si tratta.

Io non posso intender la mente di questo Padre, nè de gli altri, che scriuono contro la Republica. S'affaticano molto à prouare, che la Fulgentio. loro essentione è de iure divino; & vedendo che ciò non riesce, vogliono poi prouare, che è de iure Pontificio, per propria autorità del Papa, & che può essercitare questa sua potestà, ò autorità anco contro il voler delli Principi, nè vengono al fine, che vogliono hauerla anco per Priuilegio de gl'Imperadori. Padre Bouio è vero, che per più titoli si puo possedere, mà per titoli contrarij, dice la legge, che non è possibile. Quello, che si hà da Dio, riconoscerlo da altri, è biastema; & riceuere dalle creature quello, che egli hà donato; onde, se hauere questa essentione da Dio, certo non l'hauere da gli huomini; & se l'hauete da questi, non potete dire, che sia de iure dinino: per loche il primo titolo repugna al secondo, & al terzo; mà anco questi dui tra loro; perche, se l'hauete dal Papa, che ve l'hà data, potendo farlo contra il voler delli Principi, non potete acquistar rem vestram per donatione altrui; e volendo trattar questa causa, venite alla libera, dite per qual di questi titoli la volete, & prouate il vostro titolo, se volete scacciar la Republica dal possesso, che hà tenuto già mille e ducento anni; questo è vn'andamento da Proteo, quando siete nella. Scrittura Diuina, subito vscirci di mano, & intrar in Canonico, poi presto in Egitto, & nel ius Faraonico, & di là in Ciuile Romano: la vostra ragione hà da essere vna, ò se hanno da esser molte, non deuono esser contrarie vna all'altra, perche voi stesso con le contrarietà le sciogliete tutte: per loche Padre Bouio quando voi volete la opinione de' buoni Dottori, & non interessati, uoi pigliarete quella di Macstro Paolo, perche nissun buon Dottore dice, che la essentione sijide žure Pontificio alsolutamente, anzi li Dottori da vostra Paternità allegati, aggiungono, cum consensu totius Ecclesia, & approbatione, & concessione Principum, & vsu recepta. Nè anco allegate bene, & realmente, & come stanno le parole di Maestro Paolo, perche egli non vuole, che colla sola immemorabile consuetudine si difendano questi giudicij; mà dice, che si difende il fatto, del quale si tratta, per la potestà legitima naturale de Prencipi, corroborata dalla immemorabile consuerudine, approuata anco dal testimonio delli Pontefici, Hor veniamo à questo.

P Rimieramente, perehe questa immemorabile consuetudine non si proua, & Bouie.

vedendosi da loro in diuersi tempi impetrata per privileg to hor questa, hor

s s c quella

Digitized by Google

quella potesta, si presume, che prima di tuli primilezii non la hanessero; massime che se oltre a quello che si stendenano i suoi primilezii, hanno talbora attentato. In fatto alcuna cosa, ne sono mano statuammoniti, de veprest di tempo intermo delli sommi Pontesici Gregorio Nono, Nicolò V. Paolo II. Sisto III. Impenti o Ottano, Giulio Secondo, Leone X. Clemente Settimo. Paolo Terzo, Gregorio Decimoterzo, de altri, de quali i Breni, de altre autentiche scritture si conservano ne i registri Apostolici. Oltre che la Bolla in Cana Domini e solitaze id anticamente leggersi ogni anno, nella quale si scommunicano tutti i violatori della libertà ecclesiastica, con la Clausida in sine. Non obstantibus qui bustunque consucuti in memorabilibus, ac prascriptionibus quantuncumque longis simis. Che però tal consuetudine si vede essere stata di tempo in tempo dalli Breni de somi Pontesici, de d'anno in anno dalla Bolla in cama Domini intervorta, de così impedita, che mai non hà potito pigliar sorza.

Fulgentio.

Nou viddi mai Auttore, che tenesse minor conto di contradirsi, di quel che faccia il Padre Bonio. Poco di sopra à carte 74.contendeus non esser vero, che li Magistrati Veneti habbino giudicari gli Ecclesiastici, se non per auttorità del Papa, & allegò Deciano, che la Republica ne gli homicidij pensati, impetralse licentia da Roma, & che egli l'hà visto ; hora allega Papi, quasi continuati, che per cento, e cinquanta anni habbino di questi tali giudici) fatto querimonie. Presupposte per vere quelle, che il Padre Bouio chiama ammonitioni cosi continuate per cento, e cinquanta anni; hor chi non vede, che per que Re sole resta enidentemente prouata & la confuemdine, & che li Magistrati della Republica hanno giudicato, senza che lauessero bisogno di questo fondamento de prinilegij per principale ? Mà che per prinilegio habbino imperrato hor quelta, hor quella potestà, lo dice il Padre Bouio, & quante volte lo dice, & lo ridità, lo mandarò à leggere la risposta, ch'io gli hà dato nel principio di quello Trattato. Ma per non tralasciare quello, che il Bonio chiama ammonitioni, come molto prattico nelli Fori; dene fapere, che le cirationi, à ammonitioni non toccano, d hanno virtà alcuna per efser Decretate, d scriete, ma per essere intimate, & vhedite. Debbe anco taper moko bese il detto di Baldo de maior. C ob.e. 1. Qui pracipit, & fibi non paresur, si bilin alium possider. Onde non venga quì, per prouar gran cole, con quelle Scritture, che fi hanno formate, & conte appre so di loro; perche le ne ponno formare ogni giorno, de mettere in registro. La Repa blica di Venetia per la riuerenza, che porta alla Santa Sode A postoli ea hà per costume di rispondere sempre ad ogni minima littera, chel Pontefici li ferimonocroccana al Padre Bouie, se volcus promes cole alcunz; produr non le Sezitture delli Pontefici che nomina, mà le se Sposte

sposte del Principe, & del Senato Veneto; piacque alla Santità del Pontefice presente sotto li diece Decembre scriuere duo Breui alla Republica. & da questa su risposto ad ambedue. Non s'acquista ragion alcuna per quel che si scriue, altrimente con molta facilità si potrebbe impatronir di cutto il Mondo; & si come delli Pontefici passati porta il Padre Bouio le asserte monitioni, senza far delle risposte mentione alcuna, cosi farebbe anco di queste, se viuesse oltre questa età, mà che dico lo farebbe nello auuenire ? lo fa di presente, che mai nissuno hà voluto far mentione delle sudette risposte, anzi si ardisce con buona fronte dire, che la Republica non fà altro fondamento, che sopra priuilegij impetrati delli Pontefici: con tutto che il Sonato nella risposta sua habbia espresso quali sijno li fondamenti; Anzi non doucua mai il Padre Bouio venire con queste asserte monitioni per non contrauenire alla sua dottrina allegata di sopra nella risposta data al sesto argomento; perche quest'istessa ragione tratta dalle monitioni suddette, sù prodotta nel breue delli 25. Febraro, presentato con queste parole: quo nobis etia constat, nonullos predecessores nostros in casib. qui postmo dum acciderunt, admonitionibus, & mandatis suis, quorum antentica exempla apud nos funt, aduersus illam, quam prætenditis inueteratam consuetudinem, contra vos vsos fuise, quod minime fecissent, si vos ea munitos este, mut si has ipsas facultates, quas allegatis, non transilijse cognonissem: & dal Senato gli sù risposto sotto il 11. Marzo, con queste altre formali parole, quod si aliquis, (vt asseritur) nostram hanc cum Rep. Exortam facultatem, immunitati Ecclesia aduersam arbitratus, non nihil fortasse in illius praiudicium attentauerit, illud minime nobis officere exploratum est; cum nos ob id à veteri iure nostro exercendo nunquam destexerimus: Però doucua il Padre Bouio come, dissi di sopra, ò tacere, ò venir con nuova in-Stantia. Quanto alla Bolla in Cana Domini, di che aggionge il Padre Bo vio, nella quale si dice, non obstantibus quibuscunque consuetudinibus, etiam immemorabilibus, ac prascriptionibus quantumcunque longismis. Dico, che s'intende delle illegitime, & di quelle solamente, che non hanno haunto Canonico principio, perche quelle, che sono legitime, hanno tanto giusto titolo, che non può esser leuato, se non da chi vuol effercitar porestà tirasmica, che non si deue presupporre de'Pontifici; anzi dico che tanto è contrario alla legge naturale, & peccato leuare ad'vno quello, che giuhamente possiede per legge civile, ò per legitima prescrittione, di quello, che sia leuare ad'uno un ius, che qua-6 possede per consuetudine, & prescritta osseruanza; Nè mai il Padre Bouio mi potrà persuadere, che nella Bolla in Cana Domini habbino li Pontifici intentione, è dissegno di leuare le consuctudini, nè le Sf

prescrittioni legitime; La Republica di Venetia hà essercitata la sua potestà quasi mille anni prima, che le Bolle in Cena Domini si publicassero di questa materia, & hora vuole il Padre Bouio, che in quella sia compresa, essendo che mai nissuna legitima consuetudine è compresa nelle riuocationi delle consuetudini; & se alcun hauesse dubbio, che la Bolla in Cena reuocasse le consuetudini etiamdio immemorabili, & le prescrittioni; gli rispondo, che la essentione hà due parti, come,ho mostrato di sopra vna nelle cause di Fede, Religione, & Spirituali, & questa è de iure divino, l'altra nelle cose remporali, & questa è de iure humano; contra la prima nó vi è consuetudine, che tenga, nè che vaglia; contro la feconda ogni consuetudine, che habbia hauuto canonico principio, & sij prescritta, vale; & l'essere immemorabile è argomento d'hauer queste qualità, come nota Felino cap cum nobis de testibus, & Crauet. l. i. cons. 21. per il che il non obstantibus consuetudinibus, si intende delle illegitime solamente, & quanto alla prima parte cioè delle essentioni nelle cose Spirituali, sijno di qual sorte si voglia, quan 'tonque fossero & immemorabili, & prescritte; mà quanto alle cose Temporali s'intende non ostare quelle consuetudini sole, che non tono prescritte: si può rispondere anco con le parole di Couaruuia, & del Clario allegati di sopra cioè, che il non obstantibus della Bollain Cana Domini, s'intende delle consuetudini, che sono contrarie alla totale Immunità; non di quelle, che sono contrarie alla Immunità in qualche genere; & ambe queste risposte tornano in vna, imperoche, perciò non vale la consuetudine contro le Immunità intutto. & in generale, perche compréde anco quella, che è nelle cause Spirituali, & è de iure diuine. In confirmatione di tutto questo si vede, che se bene ogn'anno si leggono le Bolle in Cana Domini, nissun Regno, ò Potentato muta le sue consuetudini, il che è grand'argomento per pronare che non comprende quelle, mà qualche consuetudine, che si corrute ·la, ò perche lijno nelle cause Spirituali, ò perche sijno introdottedi Signori soggetti contro il privilegio del loro soprano; ò per altri rali rispetti: Dirò anco al P. Bouio, che le controuerlie, & cause si trattam con le scritture communi al Reo, & all'attore; perche, chi alle propin -di ciascuno di essi attenderà, bisognarà, che ad ambi dua dia ragiore.

Bouio.

Item nominibus, & modo, quibus supra, promiserunt deincept perpetuis suturis temporibus persi vuel alium, seu alios ex quauis causa, & quouis questo colores, aut ingenio non impedire, nec se quoquo modo intromittere, quominus cognitio cau sarum sori Ecclesiast. liberè exerceatur per ludices Ecclesiasticos, & per eos dista causa cognoscantur, & terminentur in quai unque instantia; tam in Romana Curia, quam in dissocis prout a Sanctissimo Dom. Nost. & Roman. Pont. pro tempore illas in quoscunque status comitti continerii, nec appellationes, & procurationes in causis pradictis ad candem sedem, vel alios interponi, & interpositas liber reprosequizetia in Roma. Curia impedient. Nec pariter Clericos, aut Ecclesiasticas personas pradictias absque expresa licentia Sedis Apostolica, vel alterius Ecclesii, studicis, ad quem spettat, capi carcerari, detineri, aut quauis molestia in corum bonis, personis, aut beneficis affici sacient, aut permutent.

Haueuano prima piolata la l. bei tà Eccle fiastica, & massime nel carcerare, giu dicare, e punir e persone Eccle siastiche, & promettono non più mai violarla in al'cun suturo tempo, dunque non possono hora pretendere sopra simili giudicij alcuna potessà, che da se stessi habbiano, ma solo quanto è loro di poi stato conce so.

Voi non potete mancar del vostro solito: Estenuare le Leggi delli Fulgentio. Principi fatte sopra gli Ecclesiastici da Constantino sino à Giustiniano per auttorità sua Suprema con asserir senza alcun fondamento, che vi interuenille la richiestato il consenso delli Pontesici. Li Concordati fatti dalli Papi, & Cócilij con Carlo, Lodouico, & Ottone, voi li volete per gratie, & concessioni della Sede Apostolica; Se li Pontefici si sono obligati à qualche Prencipe, annullate il contratto come fatto per vim, & metum. Se hanno commandato qualche cosa indebita, & non li si stato corrisposto à quanto ricercauano; ouero se hanno tentato priuare dello Stato qualche Principe, & non habbino potuto efsequire il suo tentatiuo, portate il solo commandamento, & la sola sen tentia, come se hauessero hauuto essecutione; se hà ricercato il Pontefice, che alcuna cosa si facesse, & per giuste cause gli sij stato negato, voi portate le ammonitioni, come eseguite: così dite di sopra, che mol ti Pontifici hanno ammonito la Republica, che cedesse la sua potestà nel giudicare, & tacendo, che però mai la Republica, hà cessato dall'vsare l'auttorità sua, volete perciò che la prescrittione sia interrotta; cosi quà portate per concordati è promissioni le propositioni. che furono fatte da Papa Giulio Secondo, quando pentito dell'ingiusta persecutione eccitata contro la Republica, & conoscendo hauer fatto in questo notabil errore, in danno eccessiuo di tutta Italia, & della Sede Romana, si risolse riuocare le censure fulminare contro di lei, se ben in ciò si affaticorno molti in contrario, & per effettuarlo con qualche sua riputatione, sece per qualche mese trattar trà li deputati suoi, & gli Oratori della Republica diuerse cose da lui pretese,

mà come quello, che à spese proprie haueua imparato, quanto gli folse necessario; che si conservalsero, & le forze, & la riputatione d'vn tanto Principe in Italia, vedendo la confranza della Republica in non voler sottomettere in conto alcuno ad altri la sua libertà, contentatosi dell'apparenza, che nasceua dall'hauer ridotto yn negotio di trattatione innanzi à se; & conoscendo, che non erano conuenienti le sue dimande, sforzato da gl'interessi suoi, & della Sede Apostolica, & di tutta l'Italia, venne non solo à leuar le censure, mà anco à fare confederatione, & lega con la Republica, senza parlar piu delle cole proposte: Di questa trattatione fanno mencione gli Historici, con qualche varietà; nissun però di loro dice, che fosse conclusa nella maniera, & con quelle circostanze, con le quali simili capitulationi si stabiliscono: ma ben in contrario Francesco Rellaforesto Historico Fran cese, & Annalista della Maestà Christianissima nel lib. 6. dell'Historia sua, quantunque nel rimanente si mostri poco ben astetto verso la Republica. & il nome Venetiano, nondimeno in questo particolare racconta, che Giulio Secondo, sdegnato contro Luigi Duodecimo Rè di Francia incominciò ad inclinare à Venetiani, & promise loro l'assolutione con conditione, che si contentassero di lasciar libera la nauigatione del Mare Adriatico, & non teneffero Magistrato alcuno in Ferrara;ma elli ricularono di acconfentire à quelle propolte, poi fuccise nuone sospittioni del Papa contra il Re di Francia per la venuta sua à Lione con disegno di passare in Italia, inteso anco l'accordo fatto da quel Rè col Duca di Ferrara nel negorio delli Sali in pregiudicio di quel, che soleua riceuere da Ceruia; che il Papa, per far dispiacere al Rê, che faceua inftanza in contrario , loud l'Interdotto dalle Stato di Venetia: cofi rappresenta questo soccesso il Bellaforesto. Ma voi, che allegate le propositioni per conchiusioni, & deliberationi, hauere à sapere, che non si credono à parole, & che la Republica hà per nulle queste vostre mal fondate, & false copie di Scritture, o capitolatione, laquale non fu mai fatta, nè Rabilita nel modo, che voi tappresentate. lo per certifimi documenti sapendo, che su proposta, ma non conclusa, hò filmaro bene di non lasciarni senza questa veridica informatione.

Et apprelso di questo vi portarò ragioni, che non hanno risposta de che vi consinceranno: Ogni capitulatione fatta, & conchiusa tra commissari) de' Prencipi è di nissua valore se non è da essi Principi ratificata; su del 1529, satta la Pace Generale d'Italia in Bologna, done anco vi furono articoli tra il Pontefice, & la Republica, & sti da tutti ratificata, & ancora si vede la Bolla di Clemente, & la parce del Senato sopra

sopra questa; anzi hene spesso si prescriue nelle Capitolationi il termine, fra quale fi debbiano ratificare, fotto pericolo di nullità, hor voinon trauarete alcun Sculttoro, nè alcun publico, è autentico documento, che dimostri esser stata fatta essa ratificatione, adunque non fù conchiuso c osa alcuna. Mà di più quando vna capitulatione si sà, sempre fi nominano le precedenti, massime se sono recenti, per confirmarle, o calsarle in tutto, ò in parte; in questa capitulatione di Bologna del 29. non fi fa alcuna mentione di capitulatione fatta con Papa Giulio, ilche è Indivio chi ariffimo, che non fu farra. Aggiungo ancora, che nella Capitolatione di Bologna sudetta, sono riferuate alla Republica le ragioni sue sopra Rauenna, & Ceruia; mà la Republica non hà ragioni, se non anteriori à Papa Giulio, sopra quelle Città : adunque à Papa Giulio non sono state rinunciate, ma si sono conservate. viue.Da quella pace di Bologna, chiaro è, che la Republica hà ragioni sopra quelle Città, che vinono ancora, & lequali può proseguire, quando à lei piace, ilche farà per vostro auiso, et di altri ancora . Hor vorrei, che mi sapeste dire, quando sono state acquistate le dette ragioni, seà Papa Giulio sono renunciate? Imperoche quelli, che portano la voltra afferta capitulatione, pongono tra gli capitoli la renuntia delle ragioni sopra tunte le terre di Romagna.

Non posto già trattenermi, che tralasciando vn poco la materia, non metri in consideratione al Lettore la Pietà della Republica, che hausendo già seccanta, & più anni riseruare ragioni sopra Città di tanto momento, habbi per maieto d'Italia, & beneficenza verso la Sede Apostolica lascisto dormire ragioni sue di tarto momento, & in premio al presente si ricompélata contentatiui di alterargli lo Stato suo, & leuargli la sua libertà per cole non solo doue li promotori non hanno ragione, ma per quanto essi stessi pretendono, sono di tanta leggierezza, quanta ognivao può conoscere. Mà ritornando al principale, di che si trama quelli, che tontano far credere la asserta Capitolatione, memono in vno delli Capicoli, che la Republica non douelle fare alcuna dissicoltà sopra le prouisioni de benefici), che veniuano da Roma, & pure l'istello Papa Giulio per vo suo Breue delli 30. Aprile 1912. scriue al Principe d'hauer eletto per Vescono di Sebenico Giotranni Stafileo Auditore del Palazzo Apostolico; & prega, che il Prencipe gli dij il Possesso del Vescouato, quale su conceduto dal Senato per sue Lettere delli 13. di Maggio. Ancora hauendo Nicolò di Santa Prisca Cardinale dal Fiesco ottenura la sentenza in giudicio di hauere legitimo titolo sopra l'Hospitale di San Daniel, & il Priorate del Monte delle Crosi di Padoa l'idello Papa scriue, pregando il Prin-

ser prescritte de Laici; perche se intendono di quelle, delle quali sono capaci, à fallissimo perche le possono, & ricenere, & prescriuere, se di quelle, delle quali non sono capaci, questo è vero perche non portà il Laico mai prescriuere la potestà di consecrare, di assoluere; perche egli non è capace; mà vn ins patronato, si come lo può ricenere, cost lo può prescriuere, & pure è spirituale, & li buoni Legisti, che confessano poter il Laico riceuere la potestà di giudicare Chierici per primi legio, tengono, che possi acquistarla per consuetudine, & prescrittione. Questa digressione non è stata fuori di proposito, anzi pure è stata necessarias hora alla scommunica dico, che quello, che Christo hà ordinato, & instituito della scommunica, & è de iure diune, il Papa non lo può delegare ad un Laico, nè ad una Donna; mà quello che è de instientione Ecclesiastica, intorno alla medesima scommunica lo può delegare, si che il vostro essempio no serue, mà tornate pur al primo, mostrate come sia dispensabile quello che è ins diuino, il che Maestro Pacto ricerca.

Bouio. On starò qui a disputare del sus divino dispensabile, o indispensabile, perche de Feli. in ea. I suori di proposito, intervenente di in questo fatto piu tosto delegatione, che dispensabile, nerche dispensabile, o indispensabile, o indispen

Fulgentio

Fà molto bene à non disputar qui del ius divino dispensabile, perche constituerebbe vn sopra Dio; questo è il primo luogo, oue il Padre Bouio dica due verità, l'vna è, che nella legge divina non cade veramente dispensatione, nel che concorda con quello, che Maestro Paolo dice nelle Considerationi, & è dottrina di S. Thomaso, & de buoni Theologi, li quali parlando del giuramento dicono, che è indispensabile, ma che intorno ad esso si estende la potestà Ecclesiastica, per dichiarar solamente, che non oblighi, quando la cosa promessa, & giu rata sosse diventata cattiva: La onde, se Dio havesse prohibito alli Laici giudicar Preti, nissuna potestà potrebbe dispensar, che li giudicassero; mà chi vuol dire, che nel ius dinino cada delegatione, bisogna che mostri, dove la potestà del giudicare sia dal ius divino commessa al Papa, & poi à chi parerà a lui, del che nel proposito nostro, per anco non se ne adduce alcuno luogo: onde è suor di proposito, che vogli alcuno

alcuno mostrar, che si possi delegar ad altri, chi prima no mostra, cho: à lui sia commessa. la seconda cosa vera del Padre Bouio è, che la dispensatione non è ordinatione contro la mente, mà dechiaratione del le mente del Legislatore: Mà se Dio hauesse commandato, che li Laici non giudicassero Ecclesiastici accioche le pecore non giudichino il Pastore, essendo la Maestà sua sapientissima, quali sarebbono li casi, che fossero compresi dalle parole, mà però fossero contrari, alla sua mente, si che non hauesse hauuto intentione di parlar di quelli? At certo non sarebbe possibile, che alcuno ne occorresse, & perciò il precetto sarebbe indispensabile, & conuerrebbe, che li Principi l'essequissero ad unquem, & lo farebbono: però mostri il Padre Bouio, vn folluogo, doue Dio habbi prohibito à Laici tal giudicij, ouero gli hab bi rimessi à gli Ecclesiastici solamente, che della dichiaratione non ci farà difficultà; mà voler trattarci di dichiarar la mente del legislatore, oue non parla, anzi hà detto apertamente in contrario nell'Euangelio, & pell'epistole di San Paolo, & è stato confirmato dall'vso del-Fantica Chiesa questo è cosa vana . Et ritornando alla proposta generale del Padre Bouio dico, che la diuma legge hà poco bisogno di difpensatione, prendendola per dichiaratione della mente diuina, perche ò la legge è naturale, & questa non si può distinguere in senso, & parole; à Euangelica, & di questa Christo Nostro Signore, Venuto à dichiarar le eose ambigue della legge vecchia, molto chiaramente ci insegnò li suoi Santi precetti. Si che quando li sideli hanno la vera intelligenza delle parole, secondo il senso cosegnato alla Santa Chiesa facilmente veggono insiemo, che le parole mai deuiano dalla mento fua dinina.

Vindi chiaramente si vede, che conuenendo secondo la più commune opinio Bouie.

ne il giudicar gli Ecclesiastici di propria potestà al Papa, & a suoi Prelati
de sure divino, non può questo Autore dire, cha in virtù di alcuna consuetudine i
Signori Vinitiani babbiano acquistata tal potestà. Perche non può la consuetudine
contro il Ius divino, come esso medisimo con cde. Onde non potendo tal pocestà al
li Principi secolari convenire, se non come delegata, & per privilegio, potrà chi la
diede, sempre che vuole, rivocarla. Se bene il Papa presente non pretende rivocare
potestà loro alcuna concessa, ma sì bene, che nella causa di questo Abbate, & Canomico essi habbiano usurpato più di quello che era loro concesso.

Poiche di sopra si è mostrato, che la essentione de gli Ecclesiastici Fulgentio.
non è de iure diuino, come li Teologi consentono, concordando anco
li Canonisti, che pigliano la parola, ius diuinum nel suo significato vezo, se bene alcuni, diessi, pigliandola impropriamente, & abussiamen-

mente, hanno detto in contrario, & per tanto ogni Immunità nelle cose temporali, & in specie questa, di che si parla, che essenta dalli giudicii, è concessione delli Principi. Non sa bisogno di nuoua risposta alla obiettione presente: massime che questo Autore, così ne gli altri luoghi, come quì costuma di portar la sua conchiusione senza proua. Qui auuertirà solo il Lettore, oue si indirizzaua quella affettata repetitione, che la Republica essercitalse questi giudicij per Priuilegij, & non per potestà del suo Dominio, approuata dall'vso, & delli Pontefici, perche vedeua il Padre Bouio, che ad vna potestà così fatta non si può mettere impedimenti, nè si può eccitar calunnie, doue non è pericolo, che cada nè estensione, nè restrintione, nè altri abusi, ne soggettione all'arbitrio altrui: mà egli non vuole alcuna potestà, che non resti sempre soggetta alla sua discretione, ilche si vede espresto da lui nelle seguenti parole: Onde non potendo tal poteste alli Principi secolari conuenire, se non come delegata, & per Prinilegio, potrà chi la diede, sempre che vuole, reuocarla. Habbiamo inteso: ma di sopra il Padre Bouio non voleua, che li Prinilegij concessi da gli Imperatorià gli Eccle siastici si potessero riuocare da loro, anzi che ubligassero tutti li Prencipi, etiamdio non foggetti all'Imperio, anco quando gli Stati fossero acquistati nouamente, ò iure belli, ò per altro giusto titolo; però si vede, che se gli torna commodo, vuole che gli sia lecito contradirsi: Ottimamente dice anco, che niuna consuetudine vale contra il ius dinino: anzi nè alcuna potestà ancora, nè anco la Papale vale contra le leggi Divine; mà quello, che conchiudete Padre Bouio, che il Pontefice presente non pretende riuecare alcuna potestà conceduta, non si accorda con quello, che dice il Monitorio; Vostra Paternità lo rilegga vn poco meglio. E perche dalle vltime parole di questo Capitolo si vede, che ogni mira tende ad escludere il caso dell'Abbare, & del Canonico, solamente, lo pregarò dirmi che cosa si douerebbe fare, se questi rinunciassero li beneficij loro, & si dichiarassero voler vestire, & soggiacere al Secolare, poiche questo sarebbe loro lecito, & se lo facessero anco con le debite circonstanze, sarebbe opera buona; vorresti dire, che il caso appartiene al vostro Foro? non lo credo: adunque tanta contentione si eccita per vna causa, che è in potestà di due persone, fare che si riduca in niente; & render vana la pretensione del l'ontefice ? per gratia vediamo, che cosa ci può risponder quì, & massime da quellische vogliono la essentione de iure dinino.

Boula

M acciò si negga,che ni una opinione di Dottori Cattolici sa per questo Au tore,dico,che quando bene volessimo sessenere,che la immunitànon sosse de jure

deiure dinino, ma de iure Pontificio, non si può però con la pretesa immemorabile consu etudine sostenere da questo. Autore il fatto di che si tratta.

Ionon posso intender la mente di questo Padre, nè de gli altri, che scriuono contro la Republica. S'affaticano molto à prouare, che la Fulgentio. loro essentione è de iure diuino; & vedendo che ciò non riesce, vogliono poi prouare, che è de iure Pontificio, per propria autorità del Papa, & che può essercitare questa sua potestà, ò autorità anco contro il voler delli Principi, nè vengono al fine, che vogliono hauerla anco per Priuilegio de gl'Imperadori. Padre Bouio è vero, che per più titoli si puo possedere, mà per titoli contrarij, dice la legge, che non è possibile. Quello, che si hà da Dio, riconoscerlo da altri, è biastema; & riceuere dalle creature quello, che egli hà donato; onde, se hauere questa essentione da Dio, certo non l'hauere da gli huomini; & se l'hauete da questi, non potere dire, che sa de iure dinino: per loche il primo titolo repugna al secondo, & al terzo; mà anco questi dui tra loro; perche, se l'hauete dal Papa, che ve l'hà data, potendo farlo contra il voler delli Principi, non potete acquistar rem vestram per donatione altrui; e volendo trattar questa causa, venite alla libera, dite per qual di questi titoli la volcte, & prouate il vostro titolo, se volete scacciar la Republica dal possesso, che hà tenuto già mille e ducento anni; questo è vn'andamento da Proteo, quando siete nella. Scrittura Diuina, subito vscirci di mano, & intrar in Canonico, poi presto in Egitto, & nel ius Faraonico, & di là in Ciuile Romano: la vostra ragione hà da essere vna, ò se hanno da esser molte, non deuono esser contrarie vna all'altra, perche voi stesso con le contrarietà le sciogliere tutte: per loche Padre Bouio quando voi volete la opinione de' buoni Dottori, & non interessati, uoi pigliarete quella di Maestro Paolo, perche nissun buon Dottore dice, che la essentione sijide zure Pontificio alsolutamente, anzi li Dottori da vostra Paternità allegati, aggiungono, cum consensu totius Ecclesia, & approbatione, & concessione Principum, & vsu recepta. Nè anco allegate bene, & realmente, & come stanno le parole di Maestro Paolo, perche egli non vuole, che colla sola immemorabile consuerudine si difendano questi giudicii; mà dice, che si difende il fatto, del quale si tratta, per la potestà legitima naturale de Prencipi, corroborata dalla immemoabile consuetudine, approuata anco dal testimonio delli Pontefici, Hor veniamo à questo.

Rimteramente, perehe questa immemorabile consuetudine non si proua, & Bouie.

vedendosi da loro in dinersi tempi impestata per privilegio hor questa, hor

quella potestà, si presume che prima di tali prinilegii non la hanestero; massime che se oltre a quello che si stendenano i sino prinilegii, hanno talbora attentato, di satto alcuna cosa, ne sono anco statuammoniti, de represi di tempo in tempo dalli sommi Pontesco Gregorio Nono, Nicolò V. Paolo II. Sisto IIII. Innocensio Ottano, Giulio Secondo, Leone X. Clemente Settimo. Paolo Terzo, Gregorio Decimoterzo, der altri, de quali i Breui, de altre autentiche scritture si conservano ne i registri A postolici. Oltre che la Bolla in Cana Domini è solitazzi da anticamente leggersi ogni anno, nella quale si scommunicano tutti i violatori della libertà Ecclesiastica, con la Clausula in sine. Non obstantibus qui buscunque consuetudinibus, etiam immemorabilibus, ac prascriptionibus quantuncunque longis simis. Che però tal consuetudine si vede essere stata di tempo in tempo dalli Bresi de sommi Pontesici, er d'anno in anno dalla Bolla in cana Domini intervotta, er così impedita, che mai non bà potuto pigliar forza.

Fulgentio.

Nou viddi mai Auttore, che tenesse minor conto di contradirsi, di quet che faccia il Padre Bonio. Poco di sopra à carte 74.contendeus non elser vero, che li Magistrati Veneti habbino giudicati gli Ecclesiastici, se non per auttorità del Papa, & allegò Deciano, che la Republica ne gli homicidij penfati, impetralse licentia da Roma, & che egli l'hà visto; hora al lega Papi, quasi continuati, che per cento, e cinquanta anni habbino di questi tali giudici) fatto querimonie.Presupposte per vere quelle, che il Padre Bouio chiama ammonitioni cosi continuate per cento, e cinquanta anni, hor chi non vede, che per que Re sole resta euidentemente prouata & la consueudine, & che li Magistrati della Republica hanno giudicaro, senza che muessero bisogno di questo fondamento de prinilegij per principale > Mà che per prinilegio habbino impetrato hor quelta, hor quella potestà, lo dice il Padre Bouio, & quante volte lo dice, & lo ridirà, lo mandarò à leggere la risposta, ch'io gli hà dato nel principio di quello Trattato. Ma per non tralasciare quello, che il Bouto chiama ammonitioni, come multo prattico nelli Fori, dene fapere, che le cirationi, dammonitioni non toccano, d hanno virtù alcuna per esser Decretate, d scriete, ma per essere intimate, & vhedite. Debbe anco taper moko bene il detto di Baldo de maior. & ob.c. 1. Qui pracipit, & fibi non paretur, sibilin alium possider. Onde non venga qui, per prouar gran cole, con quelle Scritture, che fi hanno formate, & tenute appre so di loro; perche se ne ponno formare ogni giorno, èt mettere in registro. La Repa blica di Venetia per la riuerenza, che porta alla Santa Sode Apostoliea hà per costume di rispondere sempre ad ogni minima littera, che li Pontefici li ferinonoccoccana al Padre Bouis, se volenz promer colaalcuna; produr non le Sezieture delli Pontefici che nomina, mà le risposte

sposte del Principe, & del Senato Veneto; piacque alla Santità del Pontence presente sotto li diece Decembre scriuere duo Breui alla Republica. & da questa su risposto ad ambedue. Non s'acquista ragion alcuna per quel che si scriue, altrimente con molta facilità si potrebbe impatronir di cutto il Mondo; & si come delli Pontefici passati porta il l'adre Bouio le asserte monitioni, senza far delle risposte mentione alcuna, cosi farebbe anco di queste, se viuelse oltre questa età, mà che dico lo farebbe nello auuenire ? lo fà di presente, che mai nissuno hà voluto far mentione delle sudette risposte, anzi si ardisce con buona fronte dire, che la Republica non fa altro fondamento, che sopra priuilegij impetrati delli Pontefici: con tutto che il Sonato nella risposta sua habbia espresso quali signo li fondamenti; Anzi non doueua mai il Padre Bouio venire con queste afferte monitioni per non contrauenire alla sua dottrina allegata di sopra nella risposta data al sesto argomento; perche quest'istessa ragione tratta dalle monitioni suddette, fil prodotta nel breue delli 2 5. Febraro, presentato con queste parole: quo nobis etia constat, nonullos predecessores nostros in casib. qui postmo dum acciderunt, admonitionibus, & mandatis suis, quorum autentica exempla apud nos funt, aduersus illam, quam pretenditis inueteratam consuetudinem, contra vos vsos fuisse, quod minime fecisseut, si vos ea manitos este, mut si has ipsas facultates, quas allegatis, non transilijse cognonissem: & dal Senato gli fù risposto sotto il 11. Marzo, con queste altre formali parole, quod si aliquis, (vt afferitur) noftram banc cum Rep. Exortam facultatem, immunitati Ecclesia aduersam arbitratus, non nibil fortasse in illius prejudicium attentauerit, illud minime nobis officere exploratum est; cum nos ob id d veteri iure nostro exercendo nunquam destexemmus: Però doueua il Padre Bouio come, dissi di sopra, ò tacere, ò venir con nuoua instantia. Quanto alla Bolla in Cana Domini, di che aggionge il Padre Bo wio, nella quale si dice, non obstantibus quibuscunque consuetudinibus, etiam immemorabilibus, ac prascriptionibus quantumcunque longismis. Dico, che s'intende delle illegitime, & di quelle solamente, che non hanno haunto Canonico principios perche quelle, che sono legitime, hanno tanto giusto titolo, che non può esser leuato, se non da chi vuol effercitar potestà tiramica, che non si deue presupporte de'Pontifici; anzi dico che tanto è contrario alla legge naturale, & peccato leuare ad'uno quello, che giustamente possiede per legge civile, ò per legitima prescrittione, di quello, che sia leuare ad'uno un ius, che qua-6 possede per consuetudine, & prescritta osseruanza; Nè mai il Padre Bouio ini potrà persuadere, che nella Bolla in Cana Domini habbino li Pontifici intentione, è dissegno di leuare le consuetudini, nè le S[2]prc-

prescrittioni legitime; La Republica di Venetia hà essercitata la sua potestà quasi mille anni prima, che le Bolle in Cena Domini si publicassero di questa materia, & hora vuole il Padre Bouio, che in quella sia compresa, essendo che mai nissuna legitima consuetudine è compresa nelle riuocationi delle consuetudini,& se alcun hauesse dubbio, che la Bolla in Cena reuocasse le consuetudini etiamdio immemorabili, & le prescrittioni; gli rispondo, che la essentione hà due parti, come,ho mostrato di sopra vna nelle cause di Fede, Religione, & Spirituali, & questa è de iure divino, l'altra nelle cose temporali, & questa è de iure humano; contra la prima nó vi è consuetudine, che tenga, nè che vaglia; contro la feconda ogni confuetudine, che habbia hauuto canonico principio, & sij prescritta, vale; & l'essere immemorabile è argomento d'hauer queste qualità, come nota Felino cap cum nobis de testibus, & Crauet. l. i. conf. 21. per il che il non obstantibus consuetudinibus, si intende delle illegitime solamente, & quanto alla prima parte cioè delle essentioni nelle cose Spirituali, sijno di qual sorte si voglia, quan tonque fossero & immemorabili, & prescritte; mà quanto alle cose Temporali s'intende non ostare quelle consuetudini sole, che non sono prescritte: si può rispondere anco con le parole di Couaruuia, & del Clario allegati di sopra cioè, che il non obstantibus della Bollain Cana Domini, s'intende delle consuetudini, che sono contrarie alla totale Immunità; non di quelle, che sono contrarie alla Immunità in qualche genere; & ambe queste risposte tornano in vna, imperoche, perciò non vale la consuctudine contro le Immunità intutto, & in generale, perche compréde anco quella, che è nelle cause Spirituali, & è de iure diuino. In consirmatione di tutto questo si vede, che se bene ogn'anno si leggono le Bolle in Cana Domini, nissun Regno, ò Potentato muta le sue consuetudini, il che è grand'argomento per prouare che non comprende quelle, mà qualche consuetudine, che si corrute-·la, ò perche lijno nelle cause Spirituali, ò perche sijno introdotte da' Signori loggetti contro il privilegio del loro soprano; ò per altri tali rispetti: Dirò anco al P. Bouio, che le controuersie, & cause si trattano con le scritture communi al Reo, & all'attore; perche, chi alle proprie -di ciascuno di essi attenderà, bisognarà, che ad ambi dua dia ragione.

Bonio.

A quando bene questi Signori, ò per questa consuetudine, ò per altro titolo hauessero potuto pretendere alcuna cosa auanti l'anno 1510-certo da allera i n qua non posseno pretendere cosa alcuna, se non quanto è loro di poi stato per pri utlegio da Pontifici concesso; Perche in quell'anno per suo legitimi Procuratori la Repub solennemente promise con giuramento a Papa Giulio II.che mai più hauerebbe viclata la immunità Ecclesiastica. Et le parele in quel capitolo sono queste.

Item nominibus, & modo, quibus supra, promiserunt deinceps perpetuis suturis temporibus per si uel alium, seu alios ex quauis causa, & quouis questo colores, aut ingenio non impedire, nec se quoquo modo intromittere, quominus cognitio cau sarum sori Ecclesiast, liberè exerceatur per l'udices Ecclesiasticos, & per eos dista causa cognoscantur, & terminentur in quacunque instantia; tam in Romana Curia, quam in alijs locis prout a Sanctissimo Dom. Nost. & Roman. Pont. pro tempore illas in quoscunque stants comitti continerit, nec appellationes, & procurationes in causis pradictis ad candem sedem, vel alios interponi, & interpositas liberò proscani, etta in Roma. Curia impedient. Nec pariter Clericos, aut Ecclesiasticas personas pradictas absque expresa licentia Sedis Apostolica, vel alterius Ecclesiasticis l'udicis, ad quem suctat, capi carcerari, detmeri, aut quauis molestia m cori, m bonis, personis, aut beinficis afficis sa fici facient, aut permittent.

Haneuano prima piolata la l. bei tà Eccle fia stica, & massime nel carcerare, giu dicare, e punire persone Eccle fia stiche, & promettono non più mai violarla in al-cun suturo tempo, dunque non possono hora pretendere sopra simili giudicij alchna potestà, che da se stessi habbiano, ma solo quanto è loro di poi stato conce so.

Voi non potete mancar del vostro solito: Estenuare le Leggi delli Fulgentio. Principi fatte sopra gli Ecclesiastici da Constantino sino à Giustiniano per auttorità lua Suprema con asserir senza alcun fondamento, che vi interuenille la richiesta sò il consenso delli Pontesici. Li Concordati fatti dalli Papi,& Cocilii con Carlo, Lodouico,& Ottone, voi li volete per gratie, & concessioni della Sede Apostolica; Se li Pontefici si sono obligati à qualche Prencipe, annullate il contratto come fatto per vim, & metum. Se hanno commandato qualche cosa indebita, & non li sij stato corrisposto à quanto ricercauano; ouero se hanno tentato priuare dello Stato qualche Principe, & non habbino potuto essequire il suo tentatiuo, portate il solo commandamento, & la sola sen tentia, come se hauessero hauuto essecutione; se hà ricercato il Pontefice, che alcuna cosa si facesse, & per giuste cause gli sij stato negato, voi portate le ammonitioni, come eseguite: così dite di sopra, che mol ti Pontifici hanno ammonito la Republica, che cedesse la sua potestà nel giudicare, & tacendo, che però mai la Republica, hà cessato dall'vsare l'auttorità sua, volete perciò che la prescrittione sia interrotta; cosi quà portate per concordati è promissioni le propositioni, che furono fatte da Papa Giulio Secondo, quando pentito dell'ingiusta persecutione eccitata contro la Republica, & conoscendo hauer fatto in questo notabil errore, in danno eccessiuo di tutta Italia, & della Sede Romana, si risolse riuocare le censure fulminare contro di lei, se ben in ciò si affaticorno molti in contrario, & per effettuarlo con qualche sua riputatione, sece per qualche mese trattar trà li deputati suoi, & gli Oratori della Republica diuerse cose da lui pretese,

mà come quello, che à spese proprie haueua imparato quanto gli fosse necessario; che si conservassero, & le forze, & la riputatione d'un tanto Principe in Italia, vedendo la confranza della Republica in non voler sottomettere in conto alcuno ad altri la sua libertà, contentatosi dell'apparenza, che nasceua dall'hauer ridotto yn negotio di trattatione innanzi à se; & conoscendo, che non erano conuenienti le sue dimande, sforzato da gl'interessi suoi, & della Sede Apostolica,& di tutta l'Italia, venne non solo à leuar le censure, mà anco à fare confederatione, & lega con la Republica, senza parlar piu delle cose proposte: Di questa trattatione fanno mentione gli Historici, con qualche varietà; nissun però di loro dice, che fosse conclusa nelta maniera, & con quelle circostanze, con le quali simili capitulationi si stabiliscono:ma ben in contrario Francesco Bellaforesto Historico Fran cese. & Annalista della Maestà Christianissima nel lib. 6. dell'Historia sua, quantunque nel rimanente si mostri poco ben assetto verso la Republica, & il nome Venetiano, nondimeno in questo particolare racconta, che Giulio Secondo, Idegnato contro Luigi Duodecimo Rè di Francia incominciò ad inclinare à Venetiani, & promise loro l'assolutione con conditione, che si contentallero di lasciar libera la nauigatione del Mare Adriatico, & non teneffero Magistrato alcuno in Ferrara; ma esti ricularono di acconsentire à queste proposte, poi succefe nuone sospittioni del Papa contra il Rè di Francia per la venuta fua à Lione con dilegno di palsare in Italia; inteso anco l'accordo satto da quel Rè col Duca di Ferrara nel negotio delli Sali in pregiudicio di quel, che soleua riceuere da Ceruia; che il Papa, per far dispiacere al Rê, che faceua inflanza in contrario, leud l'interdetto dallo Stato di Venetia: cofi rappresenta questo saccesso il Bellaforesto. Ma voi, che allegate le propositioni per conchiusioni, & deliberationi, hauere à sapere, che non si credono à parole, & che la Republica hà per nulle quelte vostre mal fondate, & false copie di Scritture, o capitolatione, laquale non fu mai fatta, nè Rabilita nel modo, che voi rappresentate. Io per certissimi documenti sapendo, che su proposta, ma non conclusa, hò ftimato bene di non lasciarui senza questa veridica informatione.

Et apprelso di quello vi portarò ragioni, che non hanno rispoltaje che vi continceranno: Ogni capitulatione fatta, & conchiusa tra commissarij de' Prencipi è di nissua valore se non è da essi Principi ratiseata; su del 1529 statta la Pace Generale d'Italia in Bologna, done anco vi surono articoli tra il Pontesice, & la Republica, & su da tutti ratisfeata, & ancora si vede la Bolla di Clemente, & la paree del Senato sopra

sopra questa; anzi hene spesso si prescriue nelle Capitolationi il termine, fra quale fi debbiano ratificare, sotto pericolo di nullità; hor voinon trauarese alcun Sculttore, nè alcun publico, à autentico documento, che dimostri esser stata fatta essa ratificatione, adunque non fu conchiuso cosa alcuna. Mà di più quando vna capitulatione si fà, sempre fi nominano le precedenti, massime se sono recenti, per confirmarle, o cassarle in tutto, ò in parte: in questa capitulatione di Bologna del 29. non fi fa alcuna mentione di capitulatione fatta con Papa Giulio, ilche è Inditio chiarissimo, che non su fatta. Aggiungo ancora, che nella Capitolatione di Bologna sudetta, sono riferuate alla Republica le ragioni sue sopra Rauenna, & Ceruia; mà la Republica non hà ragioni, se mon anteriori à Papa Giulio, sopra quelle Città : adunque à Papa Giulio non sono state rinunciate, ma si sono conservate. viue.Da quella pace di Bologna, chiaro è, che la Republica hà ragioni sopra quelle Città, che vinono ancora, & lequali può proseguire, quando à lei piace, ilche sarà per vostro auiso, & di altri ancora. Hor vorrei, che mi sapeste dire, quando sono state acquistate le dette ragioni, se à Papa Giulio sono renunciate? Imperoche quelli, che portano la vostra afferta capitulatione, pongono tra gli capitoli la renuntia delle ragioni sopra tinte le terre di Romagna.

Non posto già trattenermi, che tralasciando vn poco la materia, non merri in consideratione al Lettore la Pierà della Republica, che hauendo già settunta, 81 più anni riseruate ragioni sopra Città di tanto momento, habbi per maiero d'Italia, & beneficenza verso la Sede Apostolica lascisto dormire ragioni sue di tanto momento, & in premio al presente si ricompésata contentatiui di alterargli lo Stato suo, & leuargli la sua libertà per cose non solo doue li promotori non hanno ragione, ma per quanto essi stessi pretendono, sono di tanta leggierezza quanta ognivno può conoscere. Mà ritornando al principale, di che si trava quelli, che tontano far credere la asserta Capitolatione, merrono in vno delli Capicoli, che la Republica non douelle fare alcuna difficoltà sopra le prouisioni de benefici), che veniuano da Roma, & pure l'iftello Papa Giulio per vn suo Breue delli 30. Aprile 1-512. scriue al Principe d'hauer eletto per Nescono di Sebenico Giotranni Stafileo Anditore del Palazzo Apostolico; & prega, che il Prencipe gli dij il Possesso del Vescouato, quale su conceduto dal Senato per sue Lettere delli 13. di Maggio. Ancora hauendo Nicolò di Santa Paisca Cardinale dal Fiesco ottenua la sentenza in giudicio di hauere legitimo titolo sopra l'Hospitale di San Daniel, & il Priorate del Monte delle Crosi di Padoa l'istello Papa scriue, pregando il Prin3 26

Principe, che gli dij il possesso, ilquale si concesso à 26. Settembre dell'istesso anno: come può essere, che del 1510. duo anni solamente innanzi Giulio hauesse capitolato in contrario, & se ne fosse scordato? Mà non voglio tralasciar, il Capitolo particolare, del qual trattiamo, perche ello ancora mostra la falsità della Capitolatione, qual si pretende satta nel mese di Febraro 1 510. Dico adunque, che si vede nelle Scritture della Republica, delle quali restano le memorie, che dell'istesso anno 1 510.11 d'Aprile su bandito di Terre, & Luoghi Pre Lodouico Botti Cremonele; & alli 20. Giugno su imprigionato Pre Giorgio da Crema; & alli 3. Settembre sù imprigionato Pre Giouanni Roi per Monetario; & alli 27. dell'istesso mese Pre Hestor della Bastia da Nonal; & del 1511. 13. Febraro furono imprigionati Pre Giou. Francesco Valier, Pre Aluise Durante, Pre Francesco Costa; & 24-Ottobre Fra Bernardino de' Rossi, & Fra Giouanni Battista da Modena furono carcerati in Cipro, & mandati legati in Venetia; & del 1512. Pre Franceso de i Marsi su condennato; & 1513. 4. Genaro Pre Giacomo Rauello condennato, & Pre Girolamo Bella da Zarachiamato'di là, & confinato à Venetia; & 28 detto Pre Giacomo Sfatzol incarcerato: lequal cose, hauendo principiato immediate doppo il Febraro del 1510. quando si pretende fatta quella Capitolatione,& in particolare il Capitolo, che si porta quà; & continuato sino alla morte di Giulio; mostrano chiaramente che non si capitolasse tal cosa , perche non hauerebbe quel Papa taciuto, se immediate sosse stato contrauenuto à quello, che si era con lui necordato; ò come dite voi, se gli era promesso. Vi sono le continuate memorie anca nelli seguenti anni; mà hò voluto portar queste con li suoi nomi, & tempi, per mostrare quanto si falso, che Giulio Secondo, se ben seuerissimo Pontefice, riprendesse l'ottimo instituto, & vso della Republica Veneta; & per ammonire il Padre Bouio, che si certifichi bene prima, che alleghi Scritture, se siano vere, & autentiche, & non le battendo veduterali, non le porti con pericolo non foto, che gli fiend negate; mà ancora mostrate false; se bene credo, che l'aduertimento non gioucrà, perche non hà solo trapassato in Soritture di penna, ma anco nel-. le Stampate, allegando il contrario di quello, che si ritroua, peruertendo li tempi, trancando, es accommodando ogni cosa à suo propolito.

Bouio.

Inalmente in questa materia d'immunità Ecclesiastica i sacri Concilij havno re probata ogni cotraria consuetudine some il Lateravense sotto Leon X. alla Sess. 10 Gr tanti sommi Pontesici nella Bolla in Cana Domini, Grecciò no nalere alcu

of March 1 his

Digitized by Google

naconsuetudine contra la liberta, Eoclesia Rica dicono i Dottori con la glossa soprailc. Clerici de indic. Hostiense, Felino, & molti altri, quali cita l'Azor nelle sue institutioni morali Veggasi Tib Deciano vel suo tratt. crimin. li. 4. cap. 9. mm. 10. II
& seq-oue prona benissima quosta veritd, & vi pone molte este usioni, es tra le altre, che non uaglia tal consuetudine, ancor che il Papa l'hauosse saputo, & non huuesse detto cosa alcuna.

Feli in ca, caufam, de præfcri pt. Hoft. in r. cam leicie, m. 1 i.de vel. Eccle. m. alien. A. zor. lib. ç. C. 12. Fulgentio.

Credo, che veniremo à fastidio al Lettore Padre Bouio, con tanto replicar l'istello, poiche tornando voi à queste consuctudini reprobare conuengo anch'io tornare alla risposta, la quale è, che quanto dite non puo eller vero delle consuerudini legitime, come quelle della Re publica fondare in ragioni naturali, in debita auttorità, & canonico principio. Et che occorreus farzicorso à canti Concilij, & allegar Dottori fuor di propolito ? primo di tutti questi, che allegate è Lucio 3 nel c. Clerici de iud. qual disse che non valeua la consuerudine in pregiudicio delli canoni, li quali statuiscono, che li Chierici siano comenuri auanti il Vescouo: al che risponde il Clar. 6. fin quast. 3 6. num. 2. quello, che si è detto, cioè che s'intende d'yna consucrudine, per la quale generalmente tutti li Chierici follero giudicati dalli Laici in tutti li delitti,ma vna consuetudine, che particolariza in qualche sorte de Chierici, à di delitti vale, & cofi afferma quel Dottore, come vi hò derro, & la ragione è, perche la consuctudine contra il ius divinu, non è valida, mà vua consuerudine cosi generale comprenderebbe anço le cause spirituali, nelle quali de iure diumo sono essenti, & però non valerebbe, ma se sopra qualche sorre de Chiericio di delitti, come in quelli, ò in tutto, ò in parte, che da Giustiniano si chiamano ciuili, valerebbe; & voglio anco aggiongere, che tal consuetudine habbia haunto canonico principio, & legitimamente fia prescritta: Le quali conditioni li veggono chiaramente nelli casi nostri, & chiaramente Maestro Paulo l'hà mostrato nelle Considerationi, & vna consuejudine, che solle contra il ius dinino, non valerebbe, se bene il Papa l'hauesse saputa, anzi v'aggiongo io, se bene l'hauesse conceduta; perche sopra la legge di Dio egli non hà auttorità, & in questo senso par lano li Dottori allegati da voi Padre Bouio.

D Vodecimo argomento. Tutti i Papi l'hanno reduto, & saputo, dunque l'han no approbato tacitamente, anzi Sisto IIII. Innocentio VIII. & altri l'hanno co Juoi Breui approbato espress amente. Risposta.

Fogl. 31. Si aggiunge a questo.

Non è necessario, che tutti habbiano saputo ogni cosa, non entrando essi ne alcuno per loro, ne consigli, es ne giudicij della Republica. Et quando alcuni l'hanno se-T t puto,

Digitized by Google

puto, si è mostrato di sopra, che di tempo in tempo hanno reclamato. Et gli espresse Canoni, & la Bolla in Cana Domini escludono ogni presuntione di tacito consenso. I bressi di sisto IIII. & de gli altri non sino approbationi di loro consutudini, ma nuove concessioni di potesta, & così limitate, che non si estendono al presente caso. A quello, che qui interserisce delle nouelle di Giustiniano, già si è detto di sopra, ove & delle sue, & di quelle d'altri Imperatori.

Fogl. 32. Si può aggiungere. Fulgentio

Sect 6. 16.

. 144

Risponde cosi bene contro se stesso il Padre Bouio, che io non lo potrei dir più chiaro. Di sopra all'argomento precedente vuolesche si Pontefici da Nicolo V. sino Gregorio 13. che ci corrono intorno 1 50. anni, (lasciando fuori di questo computo Gregorio 9. che sarebbono molto più) per queste cause habbino fatte ammonitioni alla Repub.dunque sapenano, che si essercitauano da lei simili giudicij: ma lasciamo passar queste contradittioni; Per sapere, che gli Ecclesiastici sieno puniti da'Magistrati secolari non sa bisogno entrar nelli consigli; le sentenze si publicano, & le pene si ellequiscono all'aperta: Mà se li Pontefici nominati hanno reclamato, come hà detto di sopra, & dice qui il Padre Bouio, si degni nell'istesso luogo, oue sono registrate le reclamationi, metterui appresso le intimationi, & far aggiongere anco le risposte, & portarei tutto insieme; perche, come di sopra ho detto, & replico, per esser dalla sua replicatione sforzato, non vale vna scrittura di ammonitione, non intimata. Mà oltre ciò, la risposta del Bouio appresso i Legisti patirà vn altro diffetto; diranno essi, che sua Paternità dissimula di non saper, ne anco i primi termini delle leg gi; quali che, quando dice Maestro Paolo, li Pontefici hanno saputi questi giudicij, si debba esponer di saper attuale, il che non è vero, perche non si può sapere quello, che attualmente altri sappia chi può sapere quello, che attualmente habbino saputo, ò non saputo li Pontefici pallati? in termini legali non si parla di questa sorte di sapere, ma di scientia, iuris prasumptione, secondo la quale presuppone la legge, ch'ogn'vn sappia, quello, che gli s'appartiene, ilqual sapere può stare con l'ignoranza della prima forte; se il P. Bouio non sapesse que Aa distintione sarebbe ignoră za attuale, con laquale stà la scietia juris prasumptione, per laquale, come è sentéza di erudito Legista, si presup pone, che la debbia sapere, & io posso sapere qualche cosa di Roma, che iuris prasumptione non la sò, & iuris prasumptiones sunt liquida probationes, l. licet, ff. de leg. I. l. tutor si petitus, C. de peric. tnt. Et se io ammettessi, che il Papa fosse Padrone in temporale di tutti li Regni, come il Padre Bouio tiene, aggiongerei; qua finut in Regno non prasumitur Rex ignorare: Mà non voglio viare argomenti ad hominem. Hora secondo questa sorte di scientia, dice Maestro Paolo, che le cose, che si fanno publicapublicamente, doue sono Prelati, Muncij Apostolici, & altri agenti de gli Pontefici, le quali cole essi stimano à se pertinenti, quelle si presup pone, che li Pontefici sappino, & lo sanno iuris presumptione, & così gli giudicij, che sopra gli Ecclesiastici hà essercitati la Republica, gli Pon tefici gli hano saputi. Ritorna pur vn'altra volta il Bouio alla Bolla in Cana Domini, la quale dice, che esclude ogni presuntione di tacito con senso: si è già detto di sopra, & replicato piu volte, che si debbe intendere delle cose fatte illegitimamente, perche di quelle parla la Bolla, come si è detto. Hora desidero solo la resolutione d'una dissicoltà dal Padre Bouio: le Bolle in Cana Domini, che sono anteriori al Pontefice presente, & à Clemente Ottauo reuocano tutti li priuilegij di giudicar li Chierici; come dunque la Francia, secondo la Dottrina del Padre Bouio, gli giudica per prinilegi; ? aspetto vna sottil risposta, per non pregiudicar all'auttorità della Bolla, & per non contradir à quel lo, con che quà si difende, cioè che sia giudicar per privilegij. Nello Nouelle di Giustiniano, che il Bouio lascia, quasi non pertinenti al caso, si vede, quali in quei tempi fossero le essentioni delli Chierici, & puo il Lettore dalla lettione delle Cosiderationi vedere, se con maggior ragione sono state portate à questo proposito, che tralasciate dal Bouio.

Ecimoterzo argomento.Le esentioni Ecclesiastiche in nissuno Regnozò domi nio, si pratticano in vno medesimo modo, argomento indissolubile, che non. sono de iure divinosma possono con la consuetudine regolaisi, & che i decreti de'-Papi sopra di ciò non sono stati in tutto riceuuti.

Bouio.

Risposta. E che vi pare di questa conseguenza? come che questa varietà non potesse nascere dalli vary privilegij concessi dalla Sede A postolica a vary Regni, & domini, secondo la varietà de paesi, & costumi loro, la vicinanza, ò loutananza della Se de Romana, & altre ragioneuoli cauje; & non dalla psurpata consuerudine, come dice egli. Che se nel solo dominio di Vinetia proseriscono i Signori Vinitiani esser loro stati concessi dalli sommi Pontifici in diuersi tempi diuersi privilegi, & che merauiglia sard se gli hanno ottenuti diuersi i diuersi Principi di diuersa grandezza, in diversi paesi, o tempi, o con diverse cause, o occasioni? Hor se questo argomento, che costui propone come indissolubile, & come vn' A chille inuincibile, ha sì poca forza di verità, vegga di qui il Lettore, che cosa gli si potrà credere nel rimanen te.

Come il Padre Bouio risponde con le sue interpellationi, sempre Fulgentio conuien aspettare, che non sappia rispondere al punto di che si tratta, ilche qui si vede chiaramente, se prima leueremo l'equiuocatione del nome Priuilegio; imperoche alcune volte significa le leggi priuzte, lequali conuengono ad vna sola sorte di persone per particolar nes

2000 44

finia publica quiere, che in meri conenga di froner alcrimenti quello, che ha disposto Dio? Non porfundera questo il Fadre Bourio sono il quelli, che laranno perkuti grima, che l'huomo fia fopra Dio. Et dice beneil Padre Bouis, che fij il nostro Achille, perche, se egli non troug du ferirlo sotto la pianta del piedo, restera inuulnerabile; ma elsendor la elsentione de sure bumuno ogni vno facilmente comprenderà, che questa varietà sia nata, perche, dependendo le essenzioni, de Immunità dalli Principi, secondo la varietà de' luoghi, & tempi, si steno variate le loro concessioni: & è il douete, che si conceda tal varieta ne gli huomini, ma all'incontro fi deue in Dio metter stabilità vniforme; Ma di pui noi vediamo questa varietà certa, & non fi può negare , & Maestro Paolo dice, ch'ella nasce dalle l'eggi de Prencipi, & Rogni, & dalle dinerse consueruslini, & insteme ha partate d'ette luggi, de confueudint, Le antique da Confiantino fino à Giustiniano; & le nuove di Francia, di Portogallo, & le confucudità di ditierfi hroghi. Pice hora il Padre Bottio, en elle nuice dalli Prin riegio del Papa; mà come fi proma ? one fono queffi Prinifegij ? queffinon fi mostrano; Che gouerno è questo, che Dio constituisca att vir modo, & poi connenga, che il Papa corregga quella ordinatione Dinina per tutti gli Stati variamente? In oltre voi dite Padre Bonio, che quella variera nasce dalli diuersi Prinilegio, mà per la vostea dottrina voi volere, che questi ficheno riuocati corri ogni asmo nella Boltain Cons Domini, fino all'anno i 594, in circa; adunque per voi non ci fono più: come dunque questa varierà; este di presente viue, & se vede, sa per fundamento quello, che per uoi hon è? Li Signori Venetiani non proferiscono d'hauer împetrati Prinisegij sopra di cio, come dire uoi Padre Bonio; mà disono hauer sempre dal nascimento della Republica viaro di giudicare li delitti grani, de enormi de gli Ecclesiastici, quali, quando hando trattato di mercere impedimenti all'essercitio della fun porestà legitima, hamo cagionato, che si habbi hamoni. corfo alli Pontefici, acciò che leualsero quelle velsationi; & aggiungono, che essi lodata la legitima consuetudine, hanno riprest, & farti cessare gli Ecclesiastici dalle molestie, & vessationi; il Padre Bouio vorrebbe pur nominar tanto questi Privilegii, finche si concedesfero nel senso suo. Hor dal sondamento di questa risposta vegga il Betto pe quello; che deux credere del rienamente, de qualitatra cofa mon vortă) che fi riconofea in gratity quando ciò pretende nelle cofe tunto progrie alli Prencipi.

Bouio. Fog. 32. Et qui si douerà. 1122

DE Ecimoquarto argomento: Què l'Autore trasportato della sua solita volunti di mordere esce asproposito a dir, che nel primo Breue parlando delli due, civè del Canonico, & dell'Abbate, non si disse con verità perso nas in dignitate Ecclestassica constitutas. Perche il Canonicato non è dignita, e vi è anco dubio se questi Abbati commendatari siano degnita, poi che il Concilio Tridentino proibisce le commende. Oltre che per la immunita, se è de sure divino, è impertinente la degnità d'Abbate, quale è de iure humano; & quindiraccoglie, che si può anco errare nelli Brevi Papali, con a lire consuete sue licenze, & temerità.

Risposta. Non ui pare Lettori, che questo sia vn grande errore, vn'erronea definitione in. materia de dogmi, ò costumi, per la quale non potranno più i Teologi difendere, che il Vicario di Christo habbia l'assistenza dello Spirito Santo? O pur più tosto non vi meravigliate voi del maligno artificio, che vsa sempre quest huomo per ingamare I semplici con queste sue vane, e gonfie amplificationi? Manon vi è errore alcuno gratia di Dione grande ne picciolo La voce, degnità Ecclesiastica, alcuna nolta si piglia strettamente, & in rigore per la potesta d'amministrare le cose Ecclesia suche con giuridittione, & in questo senso il Canonicato non è degnità. Altre volte si pglia in senso più largo per una certa eccellenza, magioranza, ò altra qualità, che faccia un Ecclesiastico più degno de gli altri communi Chierici; & in questo senso Gumin, & altri Dottari sopra il cap statutum de rescriptis. Tabiena, & altri Sommisti uerb Canonicus dicono, che i Canonici sono largo modo constituiti in degmed onde anco sono capaci della delegatione delle cause cap. Statutum cit. & anco si chiamano Ordinarii c.accedentes de præscrip. & l'Abbate c. Bona mê. el primo de postul. præl. dice queste parole. Concludo, quod in materia restringibili appellattone Clericorum non veniune Canonici, nec alij in dignitate Ecclesiastica constituti. Et più da basso riferisce Innocențio in c. Sedes, de rescriptis, oue dice: Si Papa dat re. scriptum contra Titium Clericum, & quosdam alias, sub illa clausula generali non peniunt Canonici quia sunt disniores simplicibus Clericis

Fffendosi dunque queste farole poste nel primo Breue non perche si pretendesse maggior effentione de iure dinino per gli Abbati, & Canoniti, che per i semplici Sa cerdoti, come voi Fra Paolo al vostro folito ui fingete di credere, infognandoni se pe delle sciocchezzesper far poi del brauo in confutare quellosche niuno afferiscesne difende; ma essendosi nel Breue fatta mentione di degnità Ecclesiastica per mostra resche i privilegij concessi alla Republica V enota sotto clausele communi, di poter procedere contro Chierici, non si estendeuano a questo Abbate se Canonico; a questo fine, & effetto bastanala degnitalargo modo presa, & si potenano propriissimame te usar quelle parole, perche Jecondo la sudetta dottrina, & modo di parlare dell-Abbate, eg d'Innocentio, anco i Canonici hanno una degnità, ò sia qualità più degnasper la quale in materie restringibili non si comprendono sotto i commune nome di Chierici. Che se poi nel monitorio restrinsero quelle parole in dignit see Eccle fiaftica constitutum; all'Abbate folo, non ui era necessità di farlo: ma nolsero parla re con ogni rigore, per fuggire il canillar nostro, er de nostri pari, se ben poi in ogni modo la mordacita uostra ha superato ogni lor cautela. Nel Concilio poi non è ue ro, che si proibiscano le commende assolutamente, ma li commendatari de nostri

tempi si equiparano a i titolari, come è notissimo.

Già hò più volte detto Padre Bouio, che delle vostre maledicenze non si rien conto, massime quando ve ne seruite per dissetto di risposta; mà quello, che hora dite, che Maestro Paolo esca di proposito in questo argomento, come potrà il Lettore conoscere se voi, ò Maestro Paolo dica il falso con questo Sommario, che voi portate tutto à strapiede l'argomento è buono, mà il Padre Bouio non lo raccoglie. Il Santo Pontifice nel suo breue contro la Republica di Venetia, per mostrar che grauemente hà errato contro la libertà Ecclesiastica, aggrana il calo, perche hà carcerati vn Abbate, & vn Canonico, personas in Ecclesiustica dignitate constitutas: à questo oppone Maestro Paolo du cose, & la prima è, che nel breue si ponga il Canonicato per dignità Ecclesiastica, & che veduto, & corretro questo errore nel secondo breue, si dica del solo Abbate: personam in dignitate Ecclesiastica constitutam: onde segue, che anco ne i breui, si può errar per fretta. A questo dice due cose il Padre Bouio, prima sà la marauiglia, che nel principio della risposta si vede; alche non occorre replicar altro, se non che Maestro Paolo non hà detto, che sia questo errore, nè grande, nè picciolo; hà semplicemente narrato il fatto, non lo amplifica, non ci aggionge parola: questa del Padre Bouio potrebbe chiamarsi affettata amplificatione; In che di gratia vuol ingannar Maestro Paolo in questo luogo, & nelle parole dette da lui li semplici? queste parole, ci sono nel breue, ò nò? se ci sono, che inganno de semplici è il dire, che ci sie no? questo satà bene scandalo de semplici, che voi poniate cose ne i breui, che il far, che essi sijno auuertite, l'hauete per inganno. La seconda cosa del Padre Bouio è, che diffende il fatto con vna distintione assai famosa, large & stritte: nel primo breue si chiama il Canonicato dignità large, nel secondo si parla stricte; la distintione non patisce difficultà, che nella Logica ancora, & Filosofia serue mirabilmente, come Sacra anchora delle contradittioni. Si porrebbe ostare al P. Box uio, che large, & striett non parelse molto conueniente à breui, ne quali si tratta causa di Stato, d si pronuncia sententia, perche non sò, se va notaro saluasse con ciò vna sua Scrittura, & anco perche volendo prendersi questa voce dignità largè: il Sacerdotio è molto più dignità, che il Canonicato, onde meglio era far forza sopra l'hauer carcerato vn Sacerdote, che vn Canonico: & cosi large anco il Diaconato, anco il sorto Diaconato è dignità; perche donque premer tanto sopra quelta dignità? Nel fecondo luogo Maestro Paolo forma il suo argomento dal modo di parlar del breue, & con esso intende prouare, che la essentione non sia de jure divino. Perche, se fosse de jure divino per li ministri Ecclesiastici, si potrebbe far forza sopra il Sacerdotio, che coli più

fi min errore foria offender la liberta Ecclesiastica in un Diacono, che in yn fotto Diacono; & più in yn'sacerdote, perche à questi si conuerrebbe pui la essentione, poiche questi sono ministri instituiri de iune duino, mà obe occorrabbe far forza sopra l'elser Abbate, per amplifi, car il deliceo contro l'essentione, poiche l'Abbatia è dignità institui. ta non da Dio, mà da gl'huominit & che hà da far con l'elsentione delli ministri di Dio yn'Abbate, che per questa dignità, oltre il ticolo, & il riegier l'entrate, non si impaccia coll'altare, à ci hà ministerio alcuno adonque le quelta dignità Ecclehastica fà, che il delitto sia magziore contre la persona dell'Abbate, non essendo questa de inredivino. son può l'elsentione convenirli de jure diamo, or se questo non fi pretende, perche dunque si pone nelli breui? Risponde il Padre Bonio. Iche s'hà posto per mostrar, che li Venetiani haueuano eccessi li prius logij, li quali sono in termini comuni de' Chierici; Meglio era tenerfi al large & frifte, perche lo eccedere contra il jus divino, doue l'intisutione: è humana, non può hauer lungo, & se si concederà maggior contraventione alle elsentioni nella perlone dell'Abbate, che è de inre positiup, la essentione si conchiuderà de inre positiuo.

Quel che poi aggionge . [che per quelto nel lecondo Breve fi mato il numero del piu nel meno, & non si nominò il Canonico per persona di Dignità , mà solo l'Abbate, accioche Maestro Paolo non banelle causa di canillarui sopra,] è risposta, che non fi può impugnure perche ordinariamente meglio fi fanno le cole col suo delite compo La parola dal Padre Banio veramente sono molte, percha non ellendaci risposta ad ambedos le consequenze deduce, bisoenans almeno confonderle con moltifudine di parple, allequaji io mon voglio attendere, per non far manco chiara la confutatione mia, che è auidentissima. E perche Maestro Paolo incidentemente dice. che le commende vengono dal Santo Concilio Tridentino prohibireinegandolo il Padre Boujo con il suo solito dire, von è vero, desidono che le parole del Concilio lo decidano, sess. 14.0, 10. Regularia beneficia in titulum regularibus professis provideri consucta, cum pernhicum ans refignationem, rel gliae illa in titulum obtinentis, racare contigerit, Religiolis tautum illius ordinis, unl iis, qui babitum omnino suscipere, & profestepem emissere tencentur, & van alije, ne uestem lino, lansque contextam isduque, conferentur. Et perche non si credelle, che si parlatte folamente di non instituirne auoue selfia 218.4.1 1. Primum quidem censidie, Sandif. fimum Romanum Pontificem pro Sua pietete, & prudentis entaturna. quantum bac tempora ferre polle videritant ijs, que nunt commandana reperinnsur. & que suos Connensus Bebout, reguleres persone sinsdem ordin is ex-.. 1. presse

prosse professe, & que greet praire, & praesse possino, proscianam, que varo in posterum vacabunt, nonnife regularibus, spellata uirantis, & Santhitatis, conferentur. Se hora li commendatatif fi equiparano à titolaris ren sta, che anco Dio gli approbi per tali, e come egli può anco approbate li non claustrali, come claustrali, basta che ben diffe Maestro Paolo, il

Concilio prohibisce le commende.

Ecimoquinto argomento. Qui entra a parlare della posellà, che como Principo Bouio-I secolare ha il Papa sopra lo stato, che possiede; co così di passaggio ne rimane Fogl. 32. di mordere, e dire, che non sono 400. anno che vi batal potestà; ma lasciamolo di Questa Prusia dire, che se vogliamo confutare tutte le bugie sue, non la finiremo mai. Gid materia. ne somo mostre tante al Lettore, che può presso a poco sapere, quanto gli habbia a cre ricerca. dere. Dice poi Il Papa nello Stato suo, come Principe secolare sa castigare, or impiccare Preti, & Frati non dalli Vescoui, che sono ministri del Papa, come Papa, ma dalli Gouernatori, & Auditori, che sono ministri del suo gouerno semporale. Es che esso ha veduto le carceri Laiche di Torre di Nona; & Corte Sauella in Roma. & il Torrone di Bologna piene di Preti , & Frati, anali tal nolta si sono impiccati cont'habito regolare senza degradarli sotto a vifto Quinto es Clemente Ottano. Et contludes the questo abe il Papa facome Principe secolare nel suo stato, deue ance la firar fare a gli altri nel loro. Poi al suo solito si finge, come se noi rispondessimo, che il Papa, come Principe secolare ne dimandi sicenza a se stesso come Pontefice, & qui contra questa sua fantasma si sbraccia a combattere.

Risposta. Non bisognano queste sossitiche restessioni a diffendere la chiara verita. Negli Statt della Chiefa si offerua il decreto del faero Concilio di Trento, & niuno Gouernatore, ne manco Legato a latere procede contro a gli Esclefiaffici, ma foligli Ordir Se. 24.ca. nary; Se questo talor non fosse per speciale commissione del Papa; nel qual caso pro cedono in vircu della petesta Ecclesiastica loro delegata, si come all'incontro futti quelli che in dotti stati esequiscono sentenza di morte, lo fanno come Giudici Laici in virt ù della potesta temporale loro delegata. Se i Principi secolari hauessero ancor essi come il Papa l'una, & l'altra potesta, potrebbono ancor essi far l'uno, e l'altra, ma la prima non l'hanno, & però non possono procedere contro gli Seslesiastici, se non per privilegio.

L'affetto trauaglia tanto questo Padre, che lo sa cominciar la rispos Fulgentie. fa nel principio dell'argomento, & lo fa passar à dire, che sia mondere o accennar vn'Historia à tutti notissima : Il Papa non hà già hauuto sempre il Prencipato Temporale, San Pietro, & tanti Santiffimi Pontefici non furono già Prencipi di Roma, & di quello Stato, se Maestro Paolo volcua distinguere queste due Dignità, & da questo cauare le sue ragioni, & li suoi argomenti; conuoniua bene, che dicosse, che non sono per necessità congionte shora se il riferire il tempo. nel quale yn Prencipe acquistò yn Stato è mordere, si lascia il giudi-

Digitized by Google

cio al Lettore: aspetto, che dica il Padre Bouio, tanto ha grande, & illimitata licentia, che sia heresia il dire, il tal Prencipe, in tal tempo su Signore di Roma. Questo non è mordere; ma se vi par bugia il dire, che non sono quattrocento anni pigliate li ottocento diano mille, è trecento. Se più piace, siano anco mille, e cinquecento, e settantarre, che se piu dicessi, lo chiamaresti mordere, si farà perciò, che non siano queste due potestà distinte la Pontificia, & la Temporale? Se la verità manifesta, & chiata à tutto il Mondo, non volete, che ella sia detta, resterà nel giudicio del Lettore comprendere, se vorrete, che si parli à vostro modo nelle cose, oue mancarà l'intiera chiarezza; se le cose, che ci restano à considerar di questo Libro, ci riusciranno come le discorse fin qui, resterà (spero) il Lettore pienamente chiaro, che in due opere hanno fatto à gara, il Padre Maestro Paolo nelle Considerationi à non dir cosa alcuna per minima, che sia, senza fondamento di proua buona, & reale, & il Padre Bouio, à non apportarne alcuna, che non sia, d finta, d alterata, & senza proua di alcuna sorte. Non fanno bisogno (dice il Bouio') queste ristessioni Sosistiche à disender la nentà. To non veggo quali chiami reflessioni Sofistiche, se non vuol dir quella distintione di potestà nel Papa, come Papa, & come Prencipe temporale di quello Stato, che possiede; mà facilmente se gli potrà mostrare, come anco la risposta che porta non sa ponto al proposito, per soluére l'argomento. Non credo, che alcuno negherà, che si come il Politico gouerno non repugna à Christo, purche non si tenga dal Regno del Dianolo, & habbi per ministro il peccato, cosi non è alcun in-con entente, che vn Prencipe, d'Magistrato possi essere eletto alla Cura Pastorale; & come il Papa è vero Principe Temporale, cofi può va Principe Temporale, Vn Rè di Francia, ò di Spagna, ò vn Duca, escre eletto Papa, & non sarà ne anco inconueniente, che non solo s'vniscano in vna persona sola mà anco si congiongano le dignità, il carico Pastorale, & il Politico, per qualche lungo tempo, & per molte successioni:cosi vediamo molti Vescoui in Germania essere ancora Principi, ma però questa congiontione non può esser essentiale, si che non possa essere Pastore, se non hauerà Politico Dominio: però che sono cose essentialmente distinte, si che vna intieramente si può essercitar senza l'altra; anzi perche non è se non molto in vn'huomo il ben reggere in vn fol carico, può effere, che la cura delle cose Temporali più impedisca quella delle spirituali, che l'aiuti; come donque sono sofi-Aiche reflessioni? La risposta è ben sofistica contro la verità, mentre u dice, che alli Ordinarij appartiene il giudicio delli malefici); l'esperiétia mostra, che chi vuol querelar di cato criminale enorme, si và in Bologna

Bologna al Torrone, & în Roma alli giudici delli Gouernatori, & fono riceuite le querele,& si procede; ne salua il dire, che li Gouernatori, o Legati, lo facciano come Delegati dal Papa, perche ne icali di morte non ponno farlo come Delegati dal Papa inquanto Papa ma ben come Principe Temporale; onde in vece di rispondere, il Padre Bouio conferma la ragione di Maestro Paolo, perche dioc, che tutti quelli, che nelli stati della Chiesa elleguiscono sentenza di morte lo fanno come giudici Laici, in virtù della potestà Temporale loro delegata, adonque questa conuiene alla potestà Laica: & altro non vuole Maestro Paolo; ne credo già, che per esseguire, intenda il Padre Bouio altro, che giudicare: hora se in tali casi elsequiscono come giudici Laici, adunque questo è officio di Laico, & se essequiscano come giudici Laici in virtù della Potestà Temporale loro Delegata, adunque il procedere in simili casi appartiene alla potestà Laica, & Secolare, laquale hà il Papa, come Prencipe Temporale di quei Stati: Onde ne segue, che anco gli altri Prencipi, hauendo l'istessa potestà ne i loro Dominij, che il Papa hà ne i suoi, come Prencipe Temporale, potranno delegar à suoi Giudici l'essercitio di tali giudicij, così conferma mirabilmente questa risposta l'argomento di Maestro Paolo, perche quello, che il Papa vede necessario ne suoi Stati, come Prencipe temporale, è necessario anco à gli altri Prenci--pi di vedere ne i loro Dominij. Nè vale la risposta, se hauessero ancor'essi Prencipi l'vna& l'altra Potestà,&c.] perche questo è mischiar le cole distinte, & il Pontefice hà l'vna, & l'altra non come Papa, mà vna come Papa, l'altra come Principe Temporale, & questa seconda hanno gli altri Prencipi ; & se quelli Giudici stessi delegati giudicano come delegati, & esseguiscono come Laici, perche dunque tante amplificationi in quel luogo? Se qui admette il procedere come Ecclefastici, & ellequire come Laici; dunque nell'istessa persona vi sono -queste due Potestà distante, perche dunque di sopra chiamana Giganti formati in aria il poner nel Pontefice, che come Prencipe folle delegato da sestesso come Papa? Mà che intende quà il Padre Bouio, per il procedere in virtù della potestà Ecclesiastica delegata? in caufa di morte d'vn Chierico, ò in altro caso graue, & enorme, de' quali Maestro Paolo parla nell'argomento, non può procedere come Ecclenastico; adunque come Laico. Questo è quello dunque, che s'aspetsa al Laico, che altrimenti, se per esseguire come Laico la sentenza. fatta come Ecclesiastico, intendesse il Padre Bouio non il giudicio, mà la sola essecutione della sentenza, sarà vn'honorar li Gouernatori con officio de' Birri, & di Ministri essecutori della giustitia, & non come

Concrnatori yo Gildici j Alli Prencipi baftera d'esser Prencipi per procedere, come conviene alla tranquillità de luoi gouerni; perche remor'ossi lasciano da essecutione delle sentenze à' Ministri, che non sonvompresisottonome de' Giudici.

Boule.

Vello the si dice delle tarceri è impertinenza, the le tarceri communi non fan ho và fol foro, pur che il gindice, ò la pose di debendicare fia distinta. In Revint phi, & nello Stato di Santa Chiefa fi fogliomo degradaregli Ecclefiafici, che fi finno morire, et degradati fe danno alla corte fecolare del Gouernatore, come fa besa'altrone. Ne è vero, a farme vendere testimonio a tutta Roma, & a quelli in spe cio che hanno carico in similifacende che mai ne al tempo di Sisto V ne di Clemente Octavo, ne a memoria d'huomini si siano impiccati Prati con l'habito regolare. Ne tal cofa s'intende effersi fatta uello stato Ecclesiastico; ne manco, quando alcum ministro, ò per poca prattica in talt materie, ò per zelo indiferet o fatto lo haueffe, li potrebbe quindi argomentare, che siò foffe flato di mente del Papa ; & molto meno, che tal coftad altri Principi foße leuta di fare.

Fulgentio. E impereinenza certo quella del Padre Bouso, onde non occorrena chè egli à c.86.poco di fotro facelle tante branate, dicendo, che li Venetiani mettono li Religiosi delinquenti nelle carceri communi, con bricconi, & genti vile, che le sue parole sono formalmente quelle: Prendendo, & carcerando i suoi Alinistri, che stano per le prigioni de' Laici , insieme con ogni forte di Bricconi , & scelerati , rinchinsi , & strappargati i venerandi Ministri del Sacrosanto Altare: Mà come reputaus tanto grande inconveniente, che fi facosse altroue quello, che hora distende esser ben fatto nelle Città della Chiesa, & particolarmente in Roma, oue è l'istesso Papa? Questa è ben la vostra dottrina Padre Bouio, che vi sia lecita ogni cosa, che vi torna commoda, & biasmare in altri quello, che non hauere per inconueniente in voi, facendoui regola del giuño, ex retro à modo voltro; mà però volendo, che sa o gaifto i d'ingiusto, come vi pare. Non d'stato detto, che le prigioni sieno le stesse doue sono carcerati li Secolari, & gli Ecclesiastici per argométat di là anco la identirà del Foto; mà ficome è cola nom che erano questi nelle stesse prigioni ; così è euidente, che etano giudica ti da gli istessi Giudici. Ne que to viene commemorato per riprenderlo, anzi per lodarlo, ec per concludere dall'escripio delli maggiori elser euidente, che fenza tal giaditià vao Stato, massime molto popolato, & retto con moderationemon pudiconfernario, & fe ben Il Padre Bouio nega ciò effer vero, non viene al fine, che raciramente non lo admetti con scusa però, che fara flate ò per poca pratrica, ò per zelo indiferero delli Giudici: non veggo necefficà di adder li cafe partipatticolari; mà non sono cose di tanto tempo, the li Lettori stessi non possimo hauerne notitia per relatione, & forse per veduta.

Décimofesto argaméto; Si allarga per due carte, & più a prouare, che il casti- Bouio.

goinon è ordinato solo per la eorrettiono, & bene prinato del delinquente; ma molto più per il ben publico per conservare i buoni costumi, & la quiete, & per ri- Fogl. 33. durre le cose alla equalità dando proportionata pena al delitto. Dice che le pene Ec- Qui si apcelesastiche sono troppo picciole, & bene spesso non fi esequiscono, & che sono vensa- pongono re, ò pene salutari, ò al più detrasione in monasterio, ouero perpetua univere cose tuote più tosto ordinate alla emendatione dell' Ecclesiastico delinquente, che al ben publico de popoli. Il terrò per frenare la souerthia licenza de gli Ecclesiastici, per impedire de primate vendette & altri scandali ne i popoli, il Principe che perciò da loro ricene il tributo, non solo può castigare gli Ecclesiastici, ma è obligato di farlo, & non può tralasciarlo senza peccato, essendo il Principe constituito dal Creatore Minister Dei, vindex in iram, ei qui malum agit.

Risposta.

Quest'ultimo concetto è di Pietro Martire heretico, col quale pruoua, che i Prin In ca. 23. cipi non possono, manco se uolessero, concedere la immunità alla Chiesa: l'hò uoluto ad Rom. dire acció si sappia da che fetida lacuna è cauata acqua sì immonda. All'argomen to dicosche tutte queste ragioni ci erano sin dal principio della nascente Chiesa, & non le ftimarono però tanto potenti i fanti Pontefici, & facri Concili, che perciò decretassero esfere lecito al Principe secolare punire gli Ecclesiastici, an zi tutto il co trario statuirono, no ostanti tutte queste ragioni, quali se non nalsero allora, ne ades fo ancora vagliono. Et tanto manco uagliono, hora, che per nuoua Constitutione sono statuite nuoue p enero maggiori di tutto le antiche a gl'incorrigibili. Et se pare che sia un poco a giorni nostri cresciuta la malitia, anco i Sommi Pontesici hanno. da un tempo in and cominciato de gli eccessi grani nenir bene spesso contragli Eccle, fiastici a pene estraordinarie co ogni sorte di morte. Et se le comparationi non sossero odiose mostrerei in più d'ana Città de V initiani da pochi anni in qua essere andati impuniti delitti commessi da Laici talize si gravizche dal Papa i simili, & anco minori sono stati ne gli Ecclesiasticizo dentrozo fuori del suo stato puniti con ' sentenza di morte. Il Principe per il tributo, che ne ha e obligato mantener la giustitia per quanto tocca a luiso si estende la sua potestà; quanto a eli Ecclestasticislo notifichi a suoi Superiori, che faranno ancor esti il debito loro.

L'incommeiar da Pietro Martire sia per inditio al Lettore, che non Fugentioti è risposta per questo argomento; per il che anco poco, ò niente riassume della forza di quello; che in somma è questa. Alla publica quiete è necessario, che li delitti enormi de gli Ecclesiastici siano molte
voste puniti di pene, le quali gli Ecclesiastici giudici non possono ne
decretare, ne esse quire; adonque è necessario, che ci sianella Republita vn'altra potestà, alla quale per proprio ossicio, & auttorità s'asspetti
questo giudicio, che non può esser se non la laica. Si prova chiarissimamente, perehe la potestà Spirituale per alcun delitto, sia quanto si
vuole

vuole enorme, benche fosse la proditione della patria, l'homicidio del Principe, ò del Prelato, etiamdio del Pontifice, non può punir con pena di Sangue. Clar. S.fi. quest. 36. num. 31. adonque questo s'aspettarà alla potestà Laica, altrimenti non potendo esser puniti con più grani pene, che con relegationi, carcere, ò con penitentie; nè feguirà lo scandalo, il mal'essempio, la licentia al peccare, le prinate vendette, & simili incongenienti, li quali per necessità turbano la gulete publica; Conferma questo Maestro Paolo & colla prattica, che vediamo di tanti casi, & colla legge diuina, che sa il Principe giudice delli delitti. Hor veggiamo cio, che risponda il Padre Bouio, il qual mi par simile à quella Madre, che in luogo di cibar il Figlio, lo atterisce da pigliar il pane, con proporgli la fantalma nell'armario; così egli, in vece di confessar una necessità tanto patente, & vera, dimostrata da tanti horribil casi, perciò occorsi, vuol spauentarci colli brutti nomi di Pietro Mattire hererico. Io non sò che pareri hauesse Pietro Martire. Sò bene, che la dottrina è di San Paolo, nè par conueniente douer abborrire più tosto vna cosa, perche Pietro Martire la commemori, che venerarla per esser asseritta da San Paolo, mà vada questa coll'altre falsità del Padre Bouio. Sente Maestro Paolo, che il Principe sia tenuto alla protettione delli suoi suggetti, & ad impedire, & vendicar l'ingiurie, & oppressioni fattegli da qual si voglia, se ben fosse Forastiero, & perciò non suddito, & se bene fosse suddito, mà preteso essente, per che doppiamente Dio gli lo commanda, per legge naturale, prima per che il Principe nel gouerno Politico rapresenta la diuina Maestà; poi perche commanda Dio, che si faccia quello, perche si riceue pagamento; & oltre il Lume naturale San Paolo Rom. 1 3. espresse l'vno, & l'altro, & di sopra con Santo Agostino Chrisostomo, & altri Santi chiaramente mostrammo, che questo s'intende contro gli Ecclesiastici ancora, che faranno cose degne della giusta venderra; la quale essendo dottrina di San Paolo chi può dubitare, che per l'istesse ragioni non fosse anco nel principio della nascente Chiesa? anzi secondo li Santi Dottori, per questo San Paolo cosi scrisse, perche ci erano di quelli, che volcuano abusar la libertà Christiana come hora molti abusano la Ecclesiastica, mà ci è differenza dallo Spirito Moderno, che fomenta l'abuso, à quello della nascente Chiesa, che colla dinina legge lo reprimeua; ne libertatem inoccasionem detis carni: dilse San Paolo, & San Pietro elortaua ogni Christiano, che fuggisse di esser chiamato in iudicio, vt fur & homicida, mà non come Christiano. Et questa diuina ordinatione hanno seguita li Santi Pontifici di quei tempi, & di gratia il Padre Bouio (se può) s'astenga di voler persuader, che sino dalla nafcente

scente Chiesa ci sosse, chi dissendesse li delitti. Che stò aspettando, che in quei 300. anni di tanta Santità, nelle persecutioni ci erga vn tribunale di giustitia criminale, oue si condannassero li delinquenti Ecclesastici, ò ci dica, che il ius diuino prohibisce la vendetta de delitti, ò che ci troui qualche historia recondita, tanto ardisce ogni cosa. Ne occorroua, che li Pontifici, ò Concilij statuissero esser leciro al Principe Secolare in tali delitti punir gli Ecclesiastici, perche l'haueua statuito San Paolo, & bastaua. Attendeuano li Santi Pontifici à riceuere in gratia li concessi priuilegij, è non à dar le leggi di cose Politiche alli Principi, che questo all'hora sarebbe paruto cosa mostruosa, & contro ogni

ragione: per il che non fà mai tentata da loro. Può il Prencipe dare quelle im nunità , che giudica vtile per il ben publico, & per il privato ancora, pur che questi suoi privilegij nom fieno contrarij all'obligo fuo ; mà fe da questi ne seguiste, ò l'oppresfion del pouero, ò l'offcia dell'honore, ò l'vsurpatione della robba altrui, ò inconueniente al publico gouerno, non potrebbe senza peccato,nè concedergli, nè acconfentire, che da chi che sia, fossero conceduti. Può essentare dalla giustiria de' suoi Magistrati li nobili, & benemeriti, purche quell'ellentione non portidanno alla quiete publica: & quando da principio delle essentioni fosse ben prouisto, & in fuccesso di tempo, ne nascesse abuso contro la publica quiete, non potrebbe il Prencipe conseruar le concesse essentioni. Hora il P.B. applithi questa doterma al fatto nostro, la qual sò, che in conscientia tiene per veras& necessaria. Nel Breue, che di sopra citò il Radre Bonio L Hice Sisto Quarto, parlando di que' tempi, che spusso alcuni Ecclesia stici in Venetia fallificano monete, & offendono la Maestà. Nel Breue di Innocentio Ottauo si dice, che non si commette quasi latrocinio alcuno;ò altro piu grave delitto, che qualche Chierico non ne sia auttore, che si deue far qui Padre Bouio? volete priuilegio, che gli Ecclefiasticiton siano giudicati da laicitil rimedio è, che non commettono fimilierrori, & fi serui il precetto di San Paolo. Neminicito manus imposueris, 1. Tim. 5. Et ecco tutto accommodato, & restera le centinara d'anni la Republica fenza giudicar Ecclesiastici, se staranno senza conmettere delitto, non dico di fragilità humana, ò leggierezza, che tratta del troppo difficile, ma enormi, & atroci delitti, che questi ha rifernato alla cognitione delli Magistrati, & quelli rimessi alli gindici Ecclesiastici. Tutte le constitutioni de' Concilij, & altre Ecclesiastirche, che si fanno sono buone, & Sante, nè intendono derogare alle ragioni legitime di chi fi fa,nè lenare le buone vianze,nè perturbare la quiete publica: dice Innocentio Ottano nel suo Broue: Nos attendentes prinilegia,

prinilegia, & indulta ad bene vinendum dari, non ad delinquendum, illaque prasidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad necendum. Et dirò in vna parola, diansi prinilegij di questa qualità, che dice il Pontefice, che senza dubbio saranno accettati da tutti. Per quello pois che dice il Padre Bouio in risposta, che nelli casi anco enormi in quefti rempi dalli Pontefici sieno statuite di ogni sorte di pene, anco di morre, doueua veder nelle Considerationi, doue è benissimo riposto, che se si vuol, che l'habbia statuite l'Ecclesiastico come Ecclesiastico non è conforme alla Dottrina Canonica, nè delli Santi Padri, che non hanno mai intela quella Dottrina: Duo sunt officia Petri, Pascere, & cocidere. Mà si trouano bene le sententie, & le constitutioni Ecclesiastiche in contrario. Se il Papa, come Prencipe temporale, le hà i nstituiresla Republica non hà bisogno di riceuer leggi da altro Prencipe. Et fe l'esseguntiani di tal pene si veggono nello Stato della Chiesa, one la necessità del gouerno constringe; ne gli altrui Stati, cue il bisogno non è minore, ci deue pensar quello, à chi tocca. Ogni Collegio, che fi riciri à parce fuori del publico, postpone alli priuati interessi quelli del publico. Gli Ecclessastici nelli Domini fono vna parte, laquale ritirata tra se stessa non pensa al ben publico, & meno lo conosce; solo può intendere, & trattare li rispetti privati, & communi di quell'ordine: ma li rispetti di tutto il Dominio, per quello che tocca alle cose remporali, bisogna che il Prencipe gli consideri, & pronegga, & dotte lanecessità sforza, conuien trouar rimedio; & se in tali bisogni il Principe non hà se non da notificar ad altri, & asperrare la prouisione à descrittione altruisdiuentarà di Prencipe acculatore. Poteua bene il Padre Bouio seguire quella sua comparatione tra la giustitia dello Stato Ecclesiastico, & del Veneto, senza temer che sia odiosa; anzi prontissimamente si admette, che nello Stato Ecclesiastico si serui rigore nel punir li delitti, non si oppone niente à questo; mà che gious alla Republica, che in quello Stato sianogiustissime, & siano alcuni rigorosamente caltigati, & nelli Stati altrui non sijno castigati ? il gouerno della Republica più tosto piega uerso il mite, che altrimente, mà amministra però giustitia à tutti. Che la giustitia dello Stato Eccle fiafrico si più rigida, non si nega: dica pur il Padre Bouio, che si condanni à morte nello Stato Ecclesiastico in cause, che la Republica nen giudica degne di pena alcuna, che nifsun gli repugna in ciò; mà concedi anco à noi il dire, che in qualche Stati, doue li Magistrati lascis no il giudicio de' Preti alli Vescoui, habbiano veduto vn Laico, & 🗥 Ecclesiafico compagni dell'istesso delitto, & quello giustitiato, & morto, & questo caminar per la piazza è quanto al Dominio di Vonctia,

`\$43

netia, ci concedi dire, che nelli delitti communi de gli Ecclesiastici, che sono stati giudicati dalli Prelati, non habbiamo veduto vna minima parte di questa giustitia, che qui è mitissima contro li Secolari, & nelli enormi giudicati dalli Magistrati Secolari, stè usata molto maggior dolcezza, & riguardo verso gli Ecclesiastici, che verso li Secolari in pari cause.

D Ecimosettimo argomento. Dicono i difensori della libertà Ecclesiastica, che è concessa per honore di quell'ordine, ma questo non è uero, perche i cattini non meritano questo honore, & alli buoni si sa honor grande dal Principe secolare col leuare dalla compagnia toro i tristi, che fanno uergogna a gli altri, già che esti per li sacri Canoni non possono, leuando loro la nita, escluderit dal suo numero.

Bouio.
Fogl. 36.
Queltanto poi

A questo pur si replica, che sono ragioni antiche, che non uelsero mai, ne naglio no hora; & questo bonore sapranno loro fare i Giudici stessi Ecclesiastici con quel modo, che santa Chiesa con le sue leggi antiche, & moderne ha giudicato conuenie te. Et se non pare a uoi ineonueniente, che essendo i Sacerdoti di Christo Padrì, emaestri di tutti i sedeli etiandio Principi e Resuoglia il siglio soggiogare il padre, de l'idiscepolo il maestro; che sia in potesta de secolari impedire il culto di Dio, prendendo & oarcerando i suoi ministri, che stiano per le prigioni de laici insieme con ogni sorte di bricconi, e scelarati rinchiusi, estrapazzati i uenerandi ministri del se crosanto. Altare, she sinalmente siano nelle cose corporali giudicati da quelli, dequali (si sono giudici nel sopremo giudicio dell'anima se queste cose, dico, a uoi non paiono incouenienti, & indegne, sor si per qualche uostro assetto estraordinario, par uero però inconuenienti sime a gli antichi beatissimi Pontesici a' santi Padri, & alla Chiesa tutta legitimamente ne suoi Concibi congregata, più della quale il uoler sa pere è un uoler temerariamente errare.

ti Pontefici nelli tempi incorrotti hanno lasciato essercitar la giustitia

senza metterci impedimenti. Ma è ben cosa nuoua, che contra tanta euidenza si vogli cauillare, & inuentare, che alla Santa Chiesa appartenga far leggi di pena di sangue, dalla quale la antichità hà tanto abhorrito, che hà giudicato non poter esser capace de gli visicij, & gradi Ecclesiastici quelli, che si sossero implicati in giudicij criminali, se

fola relatione potentiale quelli, che douerebbono essere, mà non sono. E verissimo, che Christo hà dato li ministri della Chiesa per Padri, & Maestri al popolo, mà è anco vero, che se alcuno in luogo di generar, & educar figli à Dio, con li scandali genera figli al Demonio,

bene giustissimi. E ancora cosa nuoua chiamar Padri, & Maestri per

quello non fa víticio di Padre, & Maestro, ne in quello debbe esser co nosciuto per tale. Non ci venga quà il Padre Bouio con gonfie ampli-

Xx ficationi:

Queste ragioni sono antiche certo, imperoche in virtù di esse li San Fulgentio.

ficationi, perche la Republica honora, & riverisce li suoi Prelati, & Religiosi buoni, che per gratia Diuina ne abbonda, quanto ogn'altro Stato: ci parli al caso di quelli, che commettono delitti soli grani, or enormische di questi si tratta, che sono pochiell Rè (l'adre Bouio) hà hauuto in giouentù sua vn Maestro, dal quale riconosce tutto il suo supere, & ogni buona educatione; occorre, che il Maestro trauaglia la quiete publica, non può per ciò punirlo? voi stesso non lo direte, dunque si come quà con la relatione inferiore di Discepolo stà nel Rè la Superiorità di Prencipe, & egli non è ingrato, se punisce il Maestro delli suoi delitti, perche hauete per inconueniente, che con la relatione di Figlio, & Discepolo Spirituale, stia la Superiorità, se il Padre, & Maestro Spirituale, deposto il suo officio, sa opere, che meritano correttioni? Non resterò anco di aggiongere, che è stato per lo passato attribuito l'honor de Padri, & Maestri, alli Vescoui, alli Presbueri, mà adesso il darlo alli Chierici di prima tonsura, è vna nouità del Bouio, che se pur la ragione valesse qualche cosa prouerebbe in quelli, no in questi: & certo quelle ample parole, [Padri, Madri, Dei, Principi,Re,Giudici nel supremo giudicio dell'anima;]non si possono attri buire ad vn gran numero de gioueni di sotto alli 20. anni, à quali si dà questa essentione. Mà à dir in vna parola, è cosa assai aliena della probabilità, che la relatione di Maestro causi essentione. Raccordisi quà il Lettore del detto di sopra del Padre Bouio, che le carceri communi non fanno commune il Foro, & che non haueua per inconuenie te, che nello Stato del Papa fossero gli Ecclesiastici, venerandi ministri del Sacrosanto Altare, & anco tanti Vescoui (che non si vederebbe quà)carcerati nelle prigioni, con laici, con ogni sorte di bricconi, & scelerati, rinchiusi, & strapazzati; hora l'essaggera tanto; del resto si è detto piu volte, che l'esser giudicati gli Ecclesiastici, doue non viuono da ministri di Dio, & puniti delli suoi falli, se bene sono giudici nel Supremo giudicio dell'anima, non l'hà per inconueniente S.Paolo,nè niun vero Cattolico,che sà,che quel Prencipe, (che quì il Padre Bouio, sa cosa si vile,) è ministro di Dio, nè li Sacri Concili, hanno determinato altrimente; ma chi li vuol tirar à suoi affettati sensi, erra volontariamente. Alle altre cose, si è detto, che il castigar delitti enor mi: non impedisce il Culto Diumo, ma l'aiuta cosi anco all'inconueniente, che deduce, che siano giudicati da laici quelli, che insegnano, & confessano li laici, si risponde questo non esser inconueniente di aleuna sorte; perche, come nel Foro Spirituale dell'anima, anco li Pren cipi Sopremi si sottomettono ad vn semplice Sacerdote, cosi nel Foro Temporale vn Sacerdote è soggetto al giudicio del Prencipe, che da Dio

Dio hà la potestà per questo, & come dice San Paolo, è ministro di Dio. Da questo argomento ne seguirebbe, che se vno Ecclesiastico fosse Confessore del Vescouo, & quado no sapesse, lo ammaestralle, ilche potrebbe occorrere anco in rispetto al Sommo Potefice che no hauesle sopra questo piu giurisdittione, ne auttorità di giudicarlo, si che il Confessore del Papa solse sopra il Papa; & perche bisognarebbe che anco quel Confessore; fi confessasse, andar cosi in infinito; cosa che non si può fuggire, se non dicendo, che il Confessore è ben Superior al Papa nel Foro della Penitenza, ma è foggetto nel Foro esteriore, Adunque non essendo inconueniente, che duo siano Superiori, vno dell'altro per diuersi rispetti, sarà conuenientissimo dire, che l'Ecclefiastico sia Superior al Prencipe nelle cose Spirituali, & soggetto nelle temporali. Il vostro Iuo Carnotense Padre Bouio, che voi allegate cosi spesso per assertore della essentione Ecclesiastica, insegna questa Dottrina; imperoche hauendo piu volte detto d'essere, come Sacerdote, sopra li Re, & Prencipi, nondimeno essendo accusato, si osferisce di rispondere, & sottogiacere al giudicio della Chiesa nelle cose Ecclesiastiche, & al giudicio della Corte nelli Secolari, così dicendo epist. 102. scritta al Re. De catero calumniatoribus meis, quibus me respon dere iubetis, cum insinuati fuerint qui sint, & quid expostulant, respondere. non subterfugiam, vel in Ecclesia si Ecclestastica sint negocia, vel in Curia, si sint Curialia. Di maniera che anco già cinquecento anni non si haueua per inconueniente, che chi siede Giudice nel giudicio dell'anima, sia giudicato dalli Magistrati, quando tratta cose spettanti al Foro Secolare.

Ecimottauo argomento: Dalle considerationi, & ragioni sopra addotte, rac coglie finalmente l'Autore, che non hauendo in cosa alcuna eccesso la Repu. Veneta, non ha meritato, che si procedesse con lei con censure Ecclesiastiche, & cō tanta non celeruta, ma precipitio si uenisse a scommunicare una moltitudine di tre millioni di anime, & interdire così gran dominio. Si duole, che di questo negotio si sia solo data notitia à Cardinali, senza ricercare il parer loro; & che dopò stampato l'ultimo Breue delli 17 d'Aprilo se ne parlò in Consistoro, & l'istesso giorno si procedette all'affissione, & intimatione. In sine si mette a prouare la nullità de gli atti, per il mancamento della citatione, di che si dirà a suo luogo.

Risposta.

E chi non uede, che questo pouerello, mentre dice essersi scommunicata una mol
titudine di tre millioni di anime, è tanto intento alla sua uaua Rettorica di uolere
con gonsie amplicationi, es essagerationi sar parere al Lettore, quel che non è, che si
scorda a fatto dell'Aritmetica, nel nu. di trecento Senatori fallandoui a millioni, ò
della Theologia, non distinguendo tra la scommunica, che comprende solo il Duce,
se Senatori statutari, et l'interdetto, che cade sopra tutto il dominio; anzi pur non

Bouto. Fogl. 36. Da queste considera tioni.

Digitized by Google

annertendo

anvertendo che l'interdetto flesso non personale, & che i sudditi, se escono da quel dominio, posso come ogni altro participare in tutte le ce se sacre. Et mentre auco stimus poco peccato la violatione della liberta Ecclesiastica, & si meraviglia per tal causa (sersi venuto delle cinsure; mostra essersivor dato delle historie come se mai violate non s'hunesse encle quali per questa stessa alle si legge che surono scomma nicati da Gregorio Settimo Herico Quarto: da Alessa sul si legge che surono scomma nicati da Gregorio Settimo Herico Quarto: da Alessa sul sul sul serva da Honorio settimo Herico Quarto: de Giovanni Rè d'Inghisterra: da Honorio settimo Secondo Rè di Portugallo, & Federico Imperatore: da Gregorio Nono l'istesso secondo Rè di Portugallo, & Federico Imperatore: da Gregorio Nono l'istesso secondo Rè di poi scommunicato, & privato del Recono Filippo Quarto Rè di Francia: da Giovanni Vicesimo secondo Lodonico il Buuaro, & da atri Papi altri Principi & Republiche, veni volta che alle amorenoli & pateme ammonitioni non hanno volato obedire.

Fulgentio.

Hà gran ragione il Padre Bouio di dar nome di pouerello à Macstro Paolo, il quale anco ne porta molta gloria, che niuna cola lo rimoue dalla sua Profession di pouero, che se cosi non fosse, non si vederebbe forsi in lui dottrina cosi pura, & Sincera; perche chi vuole arrichire, và alle Corti, & incidit in desideria multa, & imutilia, qua mergunt homines in interitum, in tentationes, & in laqueum Diaboli: Mà respondiamo alle oppositioni; Non si scorda l'arithmetica Maestro Paolo, ne vsa amplificationi, hà detto tre millioni di persone scommunicate, & hà detto il vero, se valide fossero le censure, mà il Padre Bouio riduce il numero à 300. Senatori, contro il tenor espresso del breue, che dice: ipsostunc , & protempore existentes Ducem , & Senatum Reipuble enet. Statutarios, & corum fautores, consultores, & adherentes, & corum quemlibet, etiam si non sint specialiter nominati, quorum tamen singulorum nomina, & cognomina presentibus pro expressis haberi volumus, ex mune pro vt ex tune, & è contra excommunicamus, & excommunicatos nunciamus, & declaramus. Sappiate mò, che tutti li fudditi sono fautori, & adherenti, & vogliono poner la vira, & la robba per difender la libertà del suo Principe; & tutte le communità hanno mandato à proferirsi, & h nobiltà delle Città anco in parricolare; & io posso render testimonianza d'vna, perche, essendomi ritrouato li tre primi mesi doppo k publicatione del monitorio concarico di Predicare nella collegia: Principale di Vdine, hò potuto chiaramente conoscere la nobiltà, & tutta la Città come Constantissima nella Santa Fede Cattolica cos se delishma, de prontishma ad espones la vita, de le facottà in difesa della libertà del fuo Principe, & oltre l'hauer il configlio mandata peblica ambasciaria à testificar questa concordantissima dispositione di turca la Cirrà, anco molri Gentilhuomini delle più nobili famiglie dd Friuli

Friuli fono andati ad offerirsi n'el particolare; nè questa Città si è riputata obligata ad offernat l'Interdetto, & sà stimato apertamente, questa censure nulle, & inualide, & pure è Città, che stra gli altri tito-

li, de quali ragioneuolmente si gloria, mette nelli principali, che nelle rinolutioni del Secolo passaro, non vi sia stato ritrouato pur vn hereti com tutta questa Patria, a tutte l'altre Città hanno dichiarato con apertissime attestationi, & offerte di far lo istesso, & di alcuni se ne vedono documenti stampari. Et se il Padre Bouio aggiongerà anco li

Forastieri, che sono fautori, & adherenti, & farà il computo meglio, vederà, che Maestro Paolo non hà detto, di più, mà di meno

dicendo, tre Millioni.

Et io veggo così da questo luogo, come da molti altri sparsi per diuerse Scritture Stampate nello Stato Ecclesiastico, che hanno scommunicato in questa tal qual scommunica, & non sanno chi, perche ecco il Bouio non sapeua, che li adherenti, fautori, & consultori sussero qui compresi, & credeua, che li soli Senatori; altri non hanno saputo, che nelli Breui delli 10. Decembre si comprendesse la Republica, & le bene di affai cofe sono aunisati dalle Scritture, che escono da que sto Stato, che prima le intendeuano al rouescio, non pare, che sia loro dignità, l'aspettare d'essere auertits delle parole, che sono nelli Bteui, lequali, se il Padre Bouio hauesse auuerrito, non hauerebbe ripreta. la Arithmetica, di chi l'hà bene adoperata; si come anco non sò con quanta intelligenza riprenda la Teologia, della quale mostra saperne poco, mentre crede, che il saper d'Interdetto s'appartenghi alla Teologia, se non lo vorrà sar anco questo de iure dinno, & non humano; per gratia mostri doue Christo habbia satto mentione d'Interdetto, acciò che li Teologi possano studiare li luoghi; mà per non scordarsi del suo coftume, accompagna questa maledicenza con vna espresa. falfirà, attribuendo à Machro Paolo, che l'Interdetto cada sopra perfone. Hà pur anco riferito il Bouio nell'argomento le formali parole, che sono; (scommunicare vna moltitudine di tremillioni d'ania me, & interdire cosi gran Dominio;) non è questa vna aperta impofinen ? ci vorrà il large, & Aritte à difenderla ? mà perche poco eran questa, vi aggiunge l'altra. E doue Maestro Paolo stima poco peccato la violatione della libertà Ecclesiastica? dice, difende, & proua, che in niun conto la Republica hà violata la libertà Ecclesiastica: Non si fa maraniglia, che lieno censurate tante persone per liene peccato, mà per nislun peccato, anzi per vna buon'opera; & voi stesso Padre Bouio nel particolar, che trattiamo n'hauete pur riferito diciotto ragioni, per lequali si proua; per loche non dice Maestro Paulo, e non sen-

te, .

Bouis.

.Santi imitatori.

Quello che si dice della troppo celerità, giassi è risposto di sopra, che essendo la mbasciator Veneto essenti in Senato satto ordine, che niuno trattasse di rinocatione, e per cinque ò sei mesi non hauendo mancato il Papa d'assettare, sempre ammenendoli, & essenti sos stesso del suo Nuntio, non ui cra causa, ragione, o motivo alcuno, per il quale si bauese a differir più. Dice bugia l'Autore che il Papa habbia in ciò fatta risolutione senza pigliare il parere delli Cardinali; perche molte volte ne par lò in Consistoro, riserendo il contenuto delle leggi, & in particolari ragionamenti ne trattò con i più di loro, & alla sine prese il parere, o voto di cia scuno in Consistoro; mon importa che il Breve sos senza pi suo parere il sacro Colleggio.

dell'humiltà, & carità di San Pietro, & di San Paolo, & delli loro

Di sopra habbiamo ponderato, se valeua la risposta data; & insieme mostrato non essere nè vero, nè veri simile quello, che dice dell'Ambascia lore

l'Ambasciadore Veneto, se mò non vi fosse cagione, ragione, o motiuo di diferir più vna si gran risolutione, il Padre Bouio, consapeuole di quello che sarebbe ttato, (che forsi n'hà riuelatione) se si differiua, dice di nò; noi altri semplici, che giudichiamo dall'euento, stimiamo di st, & però discordiamo si in questo, come anco che 5 mesi di questo ne gotio paiono à lui vn eccessiuo spatio; & a noi, che veggiamo ogni pri uata lite andar si lunga, stimiamo esser stato tempo molto breue; & in quello, che conchiude, che il Papa molte volte parlasse in Concistoro sopra questi particolari, stima il Padre Bouio, che Venetia sia nel Giap pone, che non sappiamo quello, che si parla publicamente in Concisto ro, si sà benissimo, che non si parlò di questo fatto più che vna volta in Concistoro, che sù il 12. giorno di Decembre, senza però riceuere il parere di alcuno, & l'altra, quando si publicò il monitorio, & si presero i voti. Che la Santità sua habbia parlato in particolare con alcuni, lo crediamo, anzi habbiamo ragione di stimare, che alcuno no habbi aspettato d'esser ricercato dalla Santità sua, ma da se habbia fatto di proprio motiuo quelli officij, che fanno le persone male affette. Maodi Lettore cosa notanda d'vn huomo intendente di gouerno; [non importa]dice,[che il breue fosse stapato,ò prima,ò doppo,che il Collegio sacro vi concorresse col suo parere; lo leggo bene, che li Princi pi,quando hanno voluto vdir il libero parere di Configlieri suoi, no hanno detto quello, che essi sentiuano; perche oue il Principe si lascia intendere qual sia il suo parere, chi crederà, che libero sia alli sudditi il contradirli? mà questa è vna nuoua maniera di pigliar libero voto da soggetti suoi, cioè prima decretar il suo parere, & oltre di ciò publicarlo, & di più farne stampar, migliaia di copie che vuol dire di hauer fatta total risolutione, & poi prenderne il parere d'altri, Il Padre Bouio, che dice ciò non importar, deue saper se in Roma sia di presente maggior libertà, che per li passati tempi sia stata, per ilche mi rimetto, con tutto che qui corra voce, che non si vada alla declinatione, ma all'augmento.

QVINTA PARTE.

D. lla legge, che non ritornino alle Chiese i beni posseduti da'Laici.

ERCHS il Lettore possa essere capace di quanto si dird è bene che sappia prima alcuna cosa di questa legge. Narra l'Autore, che essendos in quel di Padona venduti certi campi, il Dottor Zabarella depositò il valore, pretendendo ritraerli dal compratore per ragion di consino. I Monaci di Praglacomparuero auanti il Podestà di Padona, contestarono lite prentendendo essere

essers perferiti per ragion del diretto dominio, che in quei campi hauenano; qui fi procede a molti attissin che la causa sutrasportata al Senato di Venetia. Il quales non solo sententiò in questa lite particolare, ma sece ordine, e legge generale con que

sta formadi parole, che segue.

Che li sudetti Padri di Praglia non possano al presente, ne in alcun tempo presendere attione di essere presenti sotto qualsi uoglia titolo, ò colore no i beni possessi da i laici, ne per ragione di Prelatione, ne per consolidatione di diretto, ne per estintione di linee di prime inuestiture, ne per qualsi uoglia altra causa appropriasi li beni sudetti, sa ue però sempre ad essi Padri le ragioni sue dirette: & l'istesso si noten da dichiarato, & semmamente deliberato di tutti gli altri Frati, Preti, Hospedali, Monache, Chiese, & luoghi Ecclesiastici, cioè di non potersi appropriare li beni possessi da laici sotto alcun pretesto di prelatione, come di sopra.

Questa legge essendosi intesa dal Sommo Pontifice, nel monitorio ammonì il Du ce, & Senato a riuocar tal legge in termine di ventiquatero giorni, sotto pena di

Scommunica, interdetto. &c. Hora così flando il fatto fà l' Autore, il suo.

Fulgentio

In questa parte il Padre Bouio non hà voluto differir molto ad alterar, aggiongere, e sminuire, mà comincia dal principio, accioche da questo potiamo far giudicio del rimanente. Le cose successe in Padoua,& Venetia, che egli rapporta dalle considerationi, passino; ma non è narrato il vero di quello, che è successo in Roma, quando si dice questa legge,essendosi intesa, Sc. Il Pontesice ammonì il Duce, & il Senato à rivocarla: Imperoche il Pontefice prima narra, & dichiara, che quelli, che hanno fatta questa legge, & le altre (ma delle altre non parliamo hora) sono incorsi nelle censure, & pene, & che è nulla, & inualida, & la dichiara per tale; & poi ammonisce per la reuocatione. Le quali cose tutte era necessario ponere à narrar il fatto fidelmente; per che col dire solamente, che il Papa ammonì il Duce, & Senato à riuocar tal legge in termine di 24 giorni, potria valer qualche cosa, come no fosse commesso errore nel dissetto di citatione, percioche per questo non faceua bisogno citare, ne intender il senso, & continenza della legge, perche quel monitorio si risolueua in citatione, & chi s'hauesse sentito grauato, hauerebbe potuto comparire innanzi sua Santità ad esporre cosi il contenuto della legge, come le ragioni, che la diffendono; perche quanto à questa parte esso monitorio non hà forza diffinitiua, se non passati li 2 4. giorni, mà quanto alla declaratiua, che gli Au tori della legge, o legislatori sieno incorsi nelle censure, & pene, & quanto anco all'altra parte, che la legge sia nulla, il monitorio è dissinitiuo nel tempo della sua publicatione,& il termine delli 24. giorni non aiuta, la dichiaratione è fatta il primo giorno, non gioua il comparire: la onde qui il Padre Bouianon si può iscusare. To lodo bene di grande accortenza, & artifitio, che lascia di narrare il principale

del contenuto nel monitorio per non saperlo faluare; con tutto ciò, se vedeua di non poser rispodere, & diffendere questa parre, era meglio lusoiarla cuttu, che harrarla tronca, cosa non Iodeuose, particolarmen re quando si laseia quello, che più importa. S'affatichi purc à disendofo, che si potesse dichiarar la legge nulla & gli Autori incorsi nelle centure fenza citatione, nella maniera, che fi fà nel monitorio, & che quelto non sia contra ogni legge diuina, & humana.

D Rimo argamento: O il Papa riprende la sentenza parescolare, con che si è decifa la caufa tra i Monaci, Cr il Dottore, ouero appronando la fadetta decisione della causa particolare riprende la estensione di essa a tutti i luoghi, & persone Ecclesiastiche. Non può riprendere il primo, perche per poter ciò fare, era necessario vedere il processo, & i meriti particolari della causa, il che non si è fatto: ne mene può riprendere il secondo, perche se si concede al Senato la potestà di por fine a que-Stalite, non se gti può negare, che anco non possa dichiarare come per legge vinnerfule, che l'istesso fosse, o s'intendesse deliberate in ogni altro simil caso; essendo che all'istessa porestir appartiene far legge in ma materia, & giudicare le controuersie particolari octorrenti in quella.

Bouis. Fogl. 38. Da questo non appa-

Rifoofta. Ma chi vide mai argomento più vitiofo, & falfo in ogni fua parte? Non è buona la divisione, che si fà nella maggiore; è falsa l'ono, & l'altro membro, che si piglia nella minore es false sono le pruoue, che in confermatione loro si adducono.

Non è buona la divisione, & non stringono, perche tra quei due ci entra mezo, cioè, che senza appronare il giudicio particolare, ma lascandolo a suo luogo, ne prouundolo, ne tiprouandolo, ha potuto il Papa riprendere la legge generale.

· Tra li duo membri, che sono, vno riprendere la legge, & la senten - Fulgenta tia, l'altro lodata la sententia; riprédere la legge; è impossibile, che ca da il terzo inuentato dal Padre Bouio, di riprendere la legge, non lodata, ne ripresa, mà lasciata nel suo essere la sententia: Imperò che; quando vna legge è iniqua, è necessario, che tutte le sentenze fatte in conformità di quella sijno inique, nè della iniquità loro si può dubitare. Quando su satta la legge da Nerone, che si abbruccialsero tutti li Christiani, chi può dubitare, che tutte le sententie fatte in virtù di quella, erano inique? & quando Valentiniano fece legge, che si potessero hauer due mogli insieme, chi metterebbe in dubbio, che ogni sentenza fatta à fauore del secondo Matrimonio saria stata ingiustu? come vorrà il P. Bouio, che sia iniqua vna legge, & metterà dubbio della iniquirà d'una sententia fatta in conformità di quella? onde il dire; il Papa danna la legge generale, & la sententia particolare fatta conforme à quella legge non la danna, è fare vna chimera; tanto che resta chiaro, che non si poteua riprendere la legge, senza riprender an

il



ed la fententia particolare, & refta la divisione perfetta, con li dui mé bri folamente, che ò si riprende la legge, & la sentenza; o lodata la sen tenza si riprende la legge: Che la sentenza non possi esser ripresa dal Pontefice, lo proua Maestro Paulo, & quanto alla legitima potestà del giudice, & quanto alli meriti della caula. La proua della potestà legitima, che più del tutto importa, la tralascia di auertire il Padre Bouio, quale per due ragioni è prouata; la prima, perche da immemorabil tempo, in questo stato il giudice Laico hà sempre giudicato le cause delli beni possessi da Laici, vertenti trà esti, & le Chiese. La seconda, perche in questo particolare l'Ecclesiastico è comparso attore, con forme all'vso antichissimo servato dalle Chiese, quando hanno voluto conuenir li Laici sopra di simili beni; dalle quali due proue segue, che in modo alcuno non poteua esser ripresa la sententia: imperoche, quanto à quello, che s'aspetta al titolo della ingiustitia, se bene il dannare vna sentenza extra giuditialmente può conuenire ad ogni persona intendente, & di giuditio; il dannarla però giuditialmente non può conuenire se non à chi sia superiore di quella potestà, che ha fatta la sentenza. Mà la Republica non hà superiore ascuno nelle cose Temporali,& spettanti alla potestà sua, adunque, data la legitima potestà nella Republica, in quella causa nissun poteua dannar la sua sentenza. Queste sono le proue essentiali, imperoche quell'altra terza proua dedutta, che non si può dannare una sententia senza veder il processo, è per abondanza, quando anco chi la vuol dannare fosso superiore, il che non è nel nostro caso. Non veggo mò, perche il Bouio lasciato l'essentiale, si sia attaccato all'accidentalesolo attattando di quello nel seguente capo.

Bouis.

L primo membro della minore è falso:cioè, che la ordinatione del Senato, etimdio per quello che tocca ai soli Frati di Praglia, non possa riprendersi senza nedere il processo. Se hanessero deciso solamente, che i Monaci sopra questi particolari campi non potessero pretendere, non si potrebbe riprendere questa sentenza come iniqua senza ucdere le ragioni particolari delle parti; perche sorsi in questi bem
non hanno i Monaci ragione alcuna:ma decidendosi riniversalmente, che non possano mai pretendere attione di essere presenti sotto qualsinoglia colore, o titolo me
ibeni posessi da'laici, si può riprendere questa decisione senza nedere alcun processo:perche è cosa notoria, che dal solo processo fatto trati Monaci, el Dottore no possa
no costare al Senato le ragioni delle tre mosti, co uarie presensioni, che possono be
nere i Monaci sopra molti, el diversi altri stabili, che banno in quello stato, el qui
li ragioni possono essere molto tra se diverse, el richiedere di ginstitia dinersa prom
sione, el può essere che sopra altri stabili habbi ano tanto chiare, el notorie ragionische rispetto a quelli questa legge generale sia iniquissima.

Fulgentie.

Il primo membro della minore, è verissimo, che non si possa ripren dere la ordinatione del Senato, anco per quanto aspetta alli soli Frati di Praglia senza vedere il processo; Oppone il Padre Bouio, sche se be ne non si può riprendere in quanto tocca alli campi litigiosi, si può però riprendere quanto alla vniuersità de beni di quei Frati, la ragione del Padre Bouio pecca doppiamente, prima in forma, perche contenendo quella ordinatione del Senato decisione di tre cose, la prima nella causa di campi litigiosi tra li Monachi, & il Zabarella; La seconda in tutti li beni, oue li Frati di Praglia riceuono pensione da Laici. Et la terza in tutti doue qual si voglia luogo Ecclesiastico la riceua; la sententia è la sola prima decisione, la qual tocca li campi controuersi. Il Padre Bouio buon Legista sà che, sententia debet ese conformis libello, li Monachi non hanno dimandato saluo che di questi campi, però la estensione à tutti quelli, doue li Monachi riceuono pen sione, & l'altra estensione à tutte le Chiese, appartengono alla legge, per il che non può dire il Padre Bouio, che si riprenda la sententia inquanto parla delli altri beni di Praglia, non inquanto parli delli campi controuersi, perche la sententia non comprende se non essi campi controuersi. La estensione à tutti li beni possessi da Laici, doue Praglia riceue pensione, appartiene insieme con l'altro capo più generale, alla legge,& si può vedere nelle parole dell'ordinatione del Senato, che sono nominate distintamente cosi la causa controuersa, come la generale di Praglia; & pigliata la sententia in questo modo, & come si debbe; segue, che non si può riprendere senza vedere il processo; Et la ragione poi di Maestro Paulo conchiude, che se voi lodate la sententia quanto alli soli campi controuersi, subito segue, che, chi può sententiare, può far legge, con la quale comprenda le altre cause, non solo di Praglia,ma di qualonque altro, oue corra l'istessa ragione. Et farà ben marauigliar del suo giuditio il Padre Bouio, se vuole dire, che possa la sentenza di quei particolari campi controuersi esser giusta,& che vna legge, che con tale occasione si fà sopra altri beni di tal sorte sia ingiusta: perche mostra di non hauer veduto le ragioni, con che Maestro Paolo hà prouato, & è à tutti notissimo, che vanno connessi, come vniuersale, & particolare legge, & giudicio, essendo questo legge particolare, quella giudicio vniueriale; il che se hauesse auuertito il Padre Bouio, haurebbe conchiuso, che è impossibile riprender l'uno senza l'altro; & hauerebbe inteso la forza della ragione.Pecca anco in materia la risposta, & contiene il falso, doue dice, che senza veder il processo si potesse dannar la estensione del Se nato quanto alla vniuersale di tutti li beni, che pagano pensione alli Y y 2

Monagi di Praglia, & che sa il Padre Bouio, che il Zabarella non leb bi mofirato, che nissuno de beni possessi da laici, ec che pagano à Praglia pétione lia loggetto à caducità, prelatione, ò cololidatione le fol se cosi stato, non era necessario vedere il processo? come si porena dan nare questa estensione, senza saper questo particolare, che forsi nel processo è pronato? aggiongo hora di piu, accioche vegga il Padre Bouio, con quanto poco fondamento parla, che il Dottot Zabarella, non prouò quello, che faccua alla sua intentione per quei campisoli, ma per quelli di tutta Praglia, anzi in commune di Praglia, & di Santa Giustina; dalche si vede, come cada l'obbiettione fondata in cosa, che col solo fatto fi può mostrare faisa: & mi dà grandiffima admiratione, che vn'huomo tale, parli così asseuerantemente di cosa, che non sà, come stia, & dica, che è nororia cosa, che dal solo precesso fatto tra Monaci, & il Dottore, non possono constare al Senaro le varie ragioni, & pretensioni d'altri stabili. A chi è cosa notoria? al Padre Bouio, che non sà nulla di questa causa? à chi non hà veduto il processo? chi hà detto, che non possino constare da quel processo solo tutte le ragioni, non che li Padri hanno, ma che li Padri non hanno? ponno constare non solo in vn processo, ma in vna sola Scrittura di due righe. Titio ricco di cetomille scudi, hà vn scritto co Caio co quitarione di tutto quello, che essi, & quelli, di che hanno causa tra loro, hanessero hauuto à far insieme : per questa Scrittura appaiono tutte le ragioni, che Caro non hà sopra li beni di Titio; si che quando Caio dimadasse diecimiffe ducati à Titio il giudice potrebbe sentetiare, che Caio no possi pretendere, ne quelli, ne altri dinari da Titio: Cose molto volon tarie porta il Padre Bouio, che si possi riprendere la estensione di vna causa à molte, senza veder il processo, & da quello giudicare, se la parità di quella alle altre è provata, ò nò, & che da vn processo non pol fino constare le ragioni di molte altre cause dell'istessa natura.

Boulo.

L sesondo membro dell'istessa minoxe è pur salso perche dato, er non concesso, che la senteuxa particolare data sira i Monaci, er il Dottore sosse irreprensibile, er che il Giudice laico potesse giudicare simili cause, quando il reo è laico, come in questo caso nel quale i Monaci hanno conuenuto il Dottore (che il Papa non ba inteso il contrario, se bene nel monitorio ha nominato prima d Dottore, che i Monaci pro roi state troppo sopra i pontigli di precedenze, se dal soto nedere si ordine, con che i littiganti vanno a palazzo, polete giudicare, chi sia l'attore, ar chi il reo dato, dico, er non concesso, che si semenza a riculare di questi aliae sosse in lementa de riculare di giues, che babbia petuto il senato estendenta in sonna di lenge a tutti che altri salvi tutti gli altri ecclesiassici, il perche possone si che dinersi meriti, e regioni che nichieggano dinersa pronisione, come sul detto, si anco parche maggior pe sesta si richiede al far la legge, che al giudicare.

La consequenza di Macuro Paolo, che essendo la sententia irrepreensibile, non si possi riprendere la legge, non è lasciata da lui senza, Fulgentto. f proua, egli non hà supposto questo, mà prouatolo con cinque ragioni, La prima d'Aristotile, che la legge è giùdicio vniuerfale, il giudicio vna legge particolare, La seconda da Giostiniano, eho la giurisditione contiene dui capi, indicare, & ius dicere. La torza con l'esforapio dell'offi cio del Pretore in Roma, di far li Decreti vaiuerfali, & deputar giudi ciiche conforme à quelli giudicassero li cass particolari. La quarta per la commune Dottrina de'Giurisconsulvi forum foreiri, & flatutis liggri paris funt. La quinta có la ragion naturale, che la regola debbe effer ho mogenen al regolato, & la legge è la regola delli giudicij : per le qual ragioni tutte conchiude, che all'ilbella poteltà aspetta far leggi in vna materia, & giudicar le controuersie in quella occorrenti. Dissimula tutte queste ragioni il Bouio, & come se Maestro Paolo hauesse affermato lenza proua,elce egli à voler prouare il contrario con soffistichi argomenti, [& quando bastaua rispondere ;] Imperoche cosi sen-22 altra fatica conuinceua. Ma vedendole insolubili, passar à voler con leggierezze prouar il contrario, non pare che sia trattar alla reale t Debbo anco auuertire, che non dice Maestro Paolo, che la sententia è irreprensibile solo, perche il Reo è Laico, mà anco perche la causa è Laica, il che anco hà prouato, perchemai si trouerà, che da giudice Ecclesiastico sia stato giudicato sopra beni possessi da Laici in questo Stato: A questa ragione Bernardo Giusti à c. 13. risponde [che il monitorio parla solo della legge, & la danna, mà però che anco il giudicio particolare in questa Gausa si potrebbe dannare per una regola che hanno, che li giudici Laici non possono giudicare sopra li beni, & ragioni Ecclesiastiche sia, chi si vogli Attore ò Reo, & allega cap si clericus de for.comp. & la consuetudine che si allega, nè si proua, nè può passare senza molta disticultà. Aggionge, che hora non si tratta di questo se non per quanto è necessario ributtere l'argomento; che se li Signori Venetiani hanno potuto giudicare, hanno potuto far leggi, & per risposta si dice, ohe più tosto appare, che non hanno potuto giudicare. Non viddi mai più tortuola risposta. Prima dice, che si potrebbe dannar la sententia particolare, chi volesse, mà che di questo non si tratta, poi dice, che per ributtar l'argomento bisogna dir, che li Signori non hanno potuto giudicare. Non era necessario portar qui questa consideratione, se non solse stato per diffendere la sententia, & mostrare, che l'oppositione, quale questo Dottor i fa, non sussifice, per lo che dirò tre cose.La prima, che dato e non concesso per vero, che i giudici Laici, non possono giudicar sopra li beni Ecclesiastici sia

il Laico Attore, ò Reo, nè segue cuidentemente; che questi beni de quali la ordinatione del Senaro parla fono Laici, & non Ecclesiastici; perche se altrimente fossero, gli Ecclesiastici per cosi longo tempo no larebbono mai comparsi, nè Attori, nè Rei al giudicio secolare; & cos non si sarebbe introdotta vna consuetudine tale, quale appareidonque essendo introdotta, chiaro argomento è, che questi sono beni Secolari. La seconda cosa dico, che la consuetudine sudetta non si hà da prouare al Giusti, doppo che hanno fatto la sua diffinitiva di annullare la legge, perche si doueua ricercarne la proua prima, che di quà nasce la nullità, che si oppone alle cose fatte; con tutto ciò io dirò, che la consucrudine è notoria, alla quale egli non può opponer cosa alcuna, perche di sotto à c.1 9.esso stesso Giusti dice con auttorità anco di Baldo, che vna consuetudine introdotta in fauor de Laici da essi soli non vale, mà se sarà introdotta & dalli Laici, & da gli Ecclesiastici insieme, vale, & non hà oppositione alcuna. Hora questa consuctudiue è introdotta da ambidua, & dalli Ecclesiastici, & dalli Laici, adonque vale. La terza cosa, dico che quel cap. Si clericus, che allega à suo fauore pet mostrar, che il Senato non hà potuto giudicar in questa causa tra li Monachi, & il Dottore, dice espressamente, & formalmente il contrario; & chi volesse ad esso formar vn capitolo in iure canonico, che dicesse à sauore del Senato, non potrebbe formarlo meglio; si che di questo Dottore io resto admiratissimo; le parole del cap. sono, si clericus Laicum de rebus suis, vel Ecclesia impetierit, & Laicus res ipsas non Ecclesiæ, aut clerici, sed suas proprias asseuerat, debet de rigore iuris ad forensem iudicem trahi, cum actor forum rei sequi debeat. Hora li Monachi hanno detto che quei campi erano loro, & della Chiesa; il Dottore hà asseuerato, che non erano delli Monachi, nè della Chiesa, mà suoi; adonque dice Papa Alessandro nel cap. si doueua andar al Giudice Secolare. Se tutte le cose, che questo Dottore allega à suo fauore sono tali, credo, che li sia facile prouar quello, che vuole. Mà tornando al Padre Bouio, non voglio lasciar di dir vna parola di quella longa parentesi, che il Papa non hà inteso come in essa si dice il contrario cioè chi fosse Attore, & chi Reo in questa causa: Padre Bouio doueuare la sciar di interponer quà la persona di sua Santità, & portate patientia, che non scusarete mai, che in Roma non si sia creduto, che il Dottore fosse l'Attore in questa causa; per ilche si riprende quelle che hà date l'informationi falsamente, ò per malignità, ò senza intender la cosa, come realmente era, & però potete vedere, che Maestro Paolo non sta attaccato à pontigli delle parole, nè à precedenza di andar à Palazzo: parlate pur al caso, & come alli Dottori conuiene, che l'andar prima, ò dop-

ò doppo à palazzo è impertinente per far l'Attore, ò il Reo, mà è ben pertinente chi sij Attore,& chi Reo per decidere la copetenza del Foro: non bisogna tralasciar le cose importantissime, singendo contra la propria conscientia, che siano sotilità, nè credo che voi mostrarete vna sententia fatta ad vn Tribunal di Roma, che dica, [Controuersia inter F. ex vna, & P. ex altera partibus vertente], & che P. sia Attore, & F. Reo. Del resto vedete voi se la scusa vaglia, ditela come stà appunto cioè, che la causa non si era intesa in Roma, Questo è stato il disordine, il creder troppo, e non voler vedere; per lo che quando vi viene derto, che si sia vsata troppa velocità, credetelo. Che costana di gratia l'informarsi di questi particolari necessarij? & dato, che non folsero necelsarij, era forle tempo perduto lo intender anco quelti? Voglio paísar qui à dirui, che ancora, doppo auuisato per le considera tioni, non sapete tutto quello, che è necessario sapersi in queste cause; perche la modestia non ci ha lasciato dir tutte quelle cose, che il debito però volcua, che cercaste da voi, prima che presentarui per informare sua Santità; mà poi che voi non hauete voluto sciogliere le cinque ra gioni vediamo la vostra.

On sapete voi, che nelle potestà non è lecito argomentare affermatiuamente Bouie.

dal meno al più: altrimente valerebbe questo argomento, può un valente Soldato resistere ad vn forte nemico, dunque può resistere a mille: voi istesso di te che il giudicio è una legge particolare, & la legge è molto più, perche è un giudicio vniuersale; dunque chi ha potestà di giudicare, non hauera sempre potestà di far legge; come vediamo ne Giudici inferiori, che giudicano ne casi particolari, & pur il solo Principe fà le leggi vniuersali.

Non è buona la similitudine Padre Bouio; mà conuien dire, vn valente Soldato può resistere ad vn forte nimico; adunque mille valenti Soldati possono resistere à mille forti nimici. Hà detto Maestro Paolo che il giudicio è vna legge particolare, & la legge è vn giudicio vniuersale; mà non vi hà già detto, che chi può far vna sententia sola, & nissun'altra, possa far legge vniuersale nella materia di quella sentenza, mà hà detto, che all'istessa potestà conviene il far legge in vna materia, & il giudicar le controuersie particolari occorrenti in quella. Questo, Padre Bouio, non è far vna sentenza sola, siche non fa possi farne vn'altra; mà è vn far tutte le sententie, & come vna senrentia è legge particolare, così tutte le sententie sono tutte le leggi particolari, lequali equiuagliono alla legge vniuersale. Vedi Lettore l'inganno coperto nell'alterar le parole, chi non sà, che se il Prencipe commetterà ad vn suo Giudice il sententiar in vna causa particolare, quel



3 58 quel Giudice non hauerà potestà di sur legge vniuersale sopra le altre fimili ! mà proui il Bouio, che chi può giudicar tutte le cause particolari, non possa far legge vniuersale, che questo fà in proposito La Republica, che è il Prencipe di Venetia, hà potestà di giudicar la causa di Praglia, & innumerabili, che fono state crattate innanzi li swi Magistrati, & che fi potranno trattar in futuro; adunque hà anco autorità di far leggi vniuerfali di tal materia; l'oppugnar questa propositione, chi hà potestà di giudicare, hà potestà di far legge, con questa obbierrione; [il Giudice inferiore giudicane' casi particolari, & non può sar leggi, le vn sofisticare. Non s'intende dell'huomo particolare; mà della porestà, & non della porestà parriale, mà della totale; & per parlar chiaro, che non sia alterato il senso; nissuno hà potestà di far legge, nè di far sententie, se non il Prencipe che tiene la Maestà; gli altri l'hanno per participatione da lui, & tutti sono vno. Il Padre Bouio prattico nella Scrittiura, hà letto, che Moisè solo giudicaua il popolo, quando Dio approuò il configlio di letro, & pigliò dello spirito di Moise, & lo diede alli Secranta Giudici, come fi piglia da vn lume, restando questo intiero & meglio ancora; non mostro chiaro, che tutta la potestà, che si ritroua sparsa nelli Giudici, è vna in chi tiene la Maestà? per ilche è cosa euidente, che quello, ilquale ha potessa di far sententie per autorità, che sij originaria in lui, quello stello può ancora far leggi: So, che il Padre Bouio l'intendeua benissimo; ma per dir pur qualche cosa, e non tacere affatto, si và sofisticando, & partendo la potestà nelli Giudici, laquale però doueua non numerare secondo il numero delli riuoli, per quali camina, mà considerata nel suo fonte, chiamarla vna.

Bouio.

Direte, questo aniene perche il Gindice hagiuridittione solo sopra i particolari che litigano auanti di esso non sopra tutta la Repub. di legarla con legge vninersale:ma noi hora parliamo del Principe, che ha potestà sopra i particolari, or anco sopra la Repub. tutta, or pero vgualmente potrà or giudicare in particolari, or far legge in generate. Rispondo, che questa stessi prisposta ui connince, serche avconel caso nostro la Repub. pnò hautri petestà di giudicare ne i casi particolari, qui do il reo è laito (dato or non concesso che in materia di enstreosi Ecclesiastica sossi si foro del lateoreo) per che intal cansa si dirà, che ha la esercitare la sua porestà solo sopra il reo, che è laiso, vo suo so su suo sonstringenta a rendere il suo all'Ecclesiastico, che lo dimanda. Ma la legge generale disponenta de beni ecclesiastici in tutti i casi, or in tutte le persone, or hauendo a cadere et sopra a i laici, or sopra a gli Ecclesiastici come cade questa che dice: Che li sudetti Padri di Pravilia non possano pretendere attione, or con richica maggior potestà, cui quella che è di soprema sopra a laiti, or eccessiastici, che e la Pontisicia.

Nel precedente capo hauere sentito Padre Bouio quel, che dico: non faccio, come voi, distintione dal Giudice al Prencipe, piglio tutta l'autorità Temporale, laquale nel Prencipe e come nel fonte, nelli Giudici, come nelli acquedotti, & dico, che quando gli appartiene far la sententia, gli appartiene far anco la legge; la vostra risposta è tale, [Tocca al Secolare il far la sententia; quando il Reo è Laico; mà non segue, che gli appartenga di fare tutte le sententie, perche (accennate voi) non gli apparterrà quando il Laico sarà Attore.] Alche vi replico, che la potestà Secolare in questo Stato non è di giudicare solo, quando il Reo è Laico, mà anco quando il Reo è Ecclesiastico, si che trattandosi de' beni possessi da' Laici, ò vero quando la Chiesa habbia conuenuto il Laico possessore, ò quando egli habbia conuenuro la Chiefa, in qualche difficoltà fopra il diretto, sempre il giudicio è stato del Secolare: Imperò che nelle Considerationi à car. 40. vi è stato detto l'vniuersale, che in tutte le cause di questo genere, à Attore, ò Reó, che sij stato il Laico, la causa è stata trattata nel Giudicio Secolare, anzi di più, che in simil controuersse tra Chiesa, & Chie-1 12 Al Secolare hà giudicato; si che questa potestà non è per ragione d'essere il Secolate Reo solamente, se bene anco questo capo fauorifce la giusticia della nostra opinione, mà per ragione della causa stefsa, laquale è di sua natura Laica solamente, & per tanto sij Reo, chi si voglia apparticheal Laico; onde e vniuerfalissima, & qui vi sietè ingannato; mà oltre ciò la vostrà parentesi vi chiarisce: perche, se voi tenete, che nelle cause enfiteotiche il giudicio sempre, etiandio quando il Laico è Reo, per ragione del bene, che è Ecclesiastico, appartenga al foro Ecclesiastico, col solo prouarui, che le cause vertenti sopra quelli beni, sieno sempre state giudicate dal Secolare, essendo Reo il Laico, se bene non vi fosse aggiunto l'altra parte, quando il Laico è Attore, venirebbe sufficiencemente cóchiuso, che lo stabile è Laico, & non Ecclesiastico de per ragion di quello ogni giudicio appartenga al. Laico: Di maniera, che dalli giudicij esfercitari in questo Stato in tal materia, per immemorabile consuetudine si conchiude, che questi tal beni possessi da' Laici, che pagano alla Chiesa, sono beni Laici, & però si come al Segolare tocca fare le sententie nelle controuersse vertenti sopra quelli tra Laico, & Ecclesiastico con qual qualità si vo glia, che l'Ecclesiastico compari, & ancora tra Chiesa, & Chiesa, così legue, che all'istessa potestà Secolare appartenga far la legge. Nè bifogna lasciar coperto il veleno, che stà nelle vostre vitime parole, quado per essere controuersia tra Laico, & Ecclesiastico voi volete vna. porestà superiore ad ambidua, & subito dite, che è la Pontesicia; per- $\mathbf{Z}\mathbf{z}$

, M., Š

Boxio.

A chi può dubitare della ingiustitia, & nullità di questa legge? è contro la libertà Ecclesiastica quello, che loro è concesso de iure communi cinile & Canoonico, cioè la Prelatione, confolidatione, & c.c. si. de immun. Ecclesi m 6. & iui i Dottori, Aless. conf. 211. num. 7. lib. 2. lac. Mand. cons. 8. num. 9. & conf. 164. nu. 13. E contro alla Sinodo Romana terza, sotto Papa Simaco c. 1. & seq. contro al Conc. generale Lateran-sotto Innoc. III.

Fulgentio.

Nissuno P.Bouio può dubitare; anzi io sò certo, che approuatissimi Auttori dicono, che non sia contra la libertà Ecclesiastica quel che si leua alla Chiesa, quanto gli appartiene iure communi, & questi sono: Innocentio, Caietano, Nauarra, quali sono certi, che non è contro la libertà Ecclesiastica se non quello, che conuiene ad Ecclesiastici, non per ragion comune à loro, & à gl'altri, mà per propria à gli Ecclesistici, inquanto Ecclesiastici, cioè per li priuilegi propri) à loro: Et de ciò si è parlato tanto nella seconda parte, che douerà bastare; mà lesciato questo, vi nego esser vero, che si leui per questa legge cosa alcana à gli Ecclesiastici, che gli conuenga ò de iure civili, è Canonica: perche per le ragioni dirette, che hanno alcune Chiese in questo Stato de iure civili, vel Canonico: non gli conuene prelatione, ò con solidatione; E beu vero, che essi voleuano vsurparsele à danno de' laici. Mi

à questa vsurpatione è stato proueduto dalla egge non scritta da trecento anni in quà, laquale hora è stata ridotta in Scrittura, Queste cose sono state dette tutte da Maestro Paolo nelle Considerationi, però quì non occorre à spender parole. Ma vedi Lettore, che artificio vsi questo Padre per ingannare, cita qui alquanti Dottori, quasi che parlino contro di questa legge; li quali patlano in vniuersale, di chi toglie à gli Ecclesiastici quello, che gli conniene; ilche è cosa cosi chiara, che non occorre allegarui sopra; ancola Republica lo dice, & tutti noi ne faremo instromento autentico, che si peccato leuar à qualsiuoglia il suo. Ma che questa legge tolga à nissuno quello che è suo, ò gli lia debito, questo è falsissimo. Di quel Papa Simaco, credo che può aftenersene il Padre Bouio, perche di sopra gli si è mostrato quan to faccia contro di loro, se bene lo famo il suo Achille.

T non solo è proibito a laici il disporre de beni Ecclesiastici, essendo che non kan Bonio. no sopra di quelli alcona potesta, ma in termini di ensiteosi anco a Prelati del- Cap. nulli le Cheese aluenare in perpetuo, a commutare alcuna possessione, o grande, o picciola liceat, de re che sia. Dal qual luego così io argomento Se le Chiefe, ancorche volessero, non potreb bus Eccl. bono far locationi verpetue, come potrà il Principe giustamente con la sua legge fare, non aliena. che contra la noglia delle Chiefe diuengano perpetue quelle locationi, che furono fatte à tempo? & il detto Concilio Lateranense parla a punto di queste tali leggi de Prin cipi secolari, quali proibiscono, o che i beni non tornino alle Chiese, o non si acqui-Stino nuovamente, overo commandano che tra certo tempo li vendano: & annulla il Concilio, & irrita tutte le alienationi fatte con pretesto di simili Constitutioni de Principi secolari , le quali dice effere più tosto destitutioni, o destruttioni . E contra la Bolla in Cana Domini, & contra il sacro Concilio di Trento alla Seff. 22, cap. 11. de refor. ove fcommunicagli vsurpatori delle giuridittioni, benisentrates ragioni(& vi fa mentione anso delle enfiteofi) delle Chiefe, & quefto co amplissime clausiele etiandio se fossero Imperatori, Reserc. E cotra la legge ciude in Auth.de non al ien.reb.immob. Eccl. S. emphyteofim, in auth. Si quas ruinas, in auth. perpetua. C. de sacros. Eccl. er iui i Dottori. Finalmente è contra la stessa natur val ragione, la quale detta non douersi ritogliere à Dio quello, che se gli è dato, ne ripigliarfs le cofe ma volta al fuo dimino culto confecrate. Perche se bene con questa legge non si piglia la ragion diretta si ripiglia però tutto quello, he più valerebbono aginfta Sumate proprietà con le sue ragioni di prelatione, consolidat toni, & c. che senza esse.

Lodato Dio, qui si è degnato il Padre Bouio di farci saper, che ra- Fulgentio gioni habbino per la parte contraria; che ci sarebbe stato gratissimo sentire anco nell'altre pretenfioni; & era douere, che alle ragioni del-la Republica in tutte le cause controuerse opponessero quelle, che san no per la parte sua, perche sino al presente non si veggono, se ben per vna fola, che viene qui apportata di niffun rilieno, li fà gran strepito;

Digitized by Google

mà si vederà hora, che è stata vanta la esulcatione del Padre Bouto. Dico dunque, che la prima propositione da lui addottà, che sia prohibito à' Laici disporre de' beni d'Ecclesiastici, nè serue al caso, nè senza limitatione è vera; Non serue alla nostra disputa, perche qui no si tratta mente de beni Ecclesiastici, le ragioni dirette sono de gli Ecclesiastici, di queste non si tratta punto, mà si tratta de' beni possessi da' Laici, da' quali gli Ecclesiastici riceuono pensione è falsa poi, se non si limita con quelta conditione, cioè se la necessità del ben publico, commune cost à Laici, come Ecclesiastici non lo ricerca; perche in tal caso il Prencipe nè può anco disporre; onde se ben si trattalle de' beni Ecclesiastici, (che al prosente pon se ne tratta) & si aggiungelle, che era necessità di disporre di essi per commun bene, restaua gran dissicultà al Padre Bouio di prouan, one la fua propolitione sia vera senza limitatione, nè l'hauerebbe prouata mai. Sia vna fortezza assediata, che habbia consumato tutto il pidmbo, nè resti se non il coperto della Chiefa, che è di quel metallo; & il Vescouq, & il Clero non voglia, che s'adoperi, ò perche sono poco intendenti delli pericoli, ò perche hanno intelligenza con nemici, dirà alcuno; che il Capitano non potra scoprirla? conuenirà andar à Roma per la licenza? il publico bisogno gli dà potestà di farlo per autorità propria, & questo proua anco, che non possi eller de iure divino, che altrimente mai sarebbe lecito, non essendo necessità, che scusi da quello, che Dio commanda; Ma ammertiamo, che gli Secolari non possano far leggi sopra beni Ecclesiastici, che ne seguirà? niente certo al proposito di questa causa nella quale non si tratta di beni Ecclesiafici: Dice il Bouto in materia di enfiteosi, sele Chiese non ponno fare locationi perpetue, come potrà il Prencipe far, che quelle, che sono fatte à tempo, diuengano perpetue?] questo argomento hà tutte le premesse fasse, & non conchiude.

Primo, se per il capitolo Nulli allegato da lui, al presente non si può sar locationi perpetue, adonque inanzi di quello non era prohibito di farle, & ve ne sono molte di più antiche di quello. Secondo, sà il Padre Bouio, che dall'ensiteosi alle locationi perpetue non vale l'argomento, (come li Dottori notano) per hauer ciascuno di questi contratti natura, & conditioni proprienzelle quali no communicano. Terzo in quel capitolo: Nulli: non si parla di locationi perpetue, leggan, & rileggasi, che non ce no è parola, ne senso. Quarto non è anco vero, che adesso le locationi perpetuenon si possono fare, anzi si possono sare, & se se di presenze si faranno, seruato le conditioni, & sollenità, valeranno a Econquanza cose salse propone per stabilire,

bilire, che non el fiano locationi perpetuel mà dato, che fij vero, che è falsissimo, che le Chiese inpanzi qualche continara d'anni non facessero locationi perpetue ad arbitrio, & anco doppo non ne habbino fatto, con le sollenità Canoniche, non segue per questo, che per altra via & ragione le locationi temporali non possono diuentar perpetue, imperoche la leggenaturale che tiene il primo luogo nel Modo, du forza di crasferire dominij, che legge alcuna ne ciuile, ne Canonica può trasferire questa con la longhezza della possessione, & có la virtù della prescrittione, si come leva il total Dominio advno, et lo da all'altro, cost hà forza di far e, che qualche locationexemporaledinenti perpes tua, & quatonque il Principe determini quato numero di anni si ricer chi penfar la prescrittione, ouero acciò che vna locatione acquisti la perperuità, no si debbe però dire, che la legge del Principe faccia la lot ca tione di temporale perpetua, mà che lia la legge naturale, alla quale cedono meritamente, & il Concilio Lateranente, & il Tridentino, & le Bolle in Cana Domini, & spero, che si contentarà di cedere anco il Padre Bouio. Perche la natura non vuole, che perpetuamente le coso stiano confuse, & perciò yuble, che la possessione incominciata per vna locatione temporale, & feguita per longo tempo senza rinonatione, col solo pagaméro della pésione, doni Dominio veile,& è di legge naturale: Di quanto tempo poi debba esser quella longa possessione, questo è de iure ciuili, & tocca al Principe di statuirlo, ò con legge scritta, ò con non scritta, che è la consueradine. Nè contro di questo parlano, ò possono parlaremeli Concilij, ne la legge Canonica, ne la Bolla in Cana Domini, o Dottor alcuno, perche si prenderebbono auttorità sopra la legge naturale, ilche è impossibile onde nè resta l'argomento del Padre Bouio, & senza forza alcuna, & fuori di proposito, non si trattando di beni Ecclesiastici, mà Laici: perche in questi casi l'vtile è fatto Laico per tempo perpetuo, in virtù della legitima prescrittione .. Et accioche il Padre Bouio non pensasse, che questa sosse una Dottrina volontaria, ouero che valesse nelle possessioni Laiche, & non in quelle delle Chiese, li dico, che è di Anastasio Imperatore sinò dell'anno 100, ilquale specificatamente statuisce, che chiunque haucrà pagato vniforme pensione per anni 40. etiamdio alla Chiesa, non possi esser leuato della possessione sua ,nè sforzato ad altro, che à. pagar la pensione. La legge è C. de fund. pat. l. 2. I. iubemus.

All'altro argomento del Padre Bouio, [che la ragione naturale infegna di no toglici à Dio, quello, che se gli è dato:] Noi Padre Bouio non siamo Pelagiani, che pensiamo, che si possa, dare, è togliere cosa alcuna à Dio: che non sosse, cesti sempre sua; mà sappiamo, che egli è Padrone del tutto, & che l'obligo de' Secolari è softentare il ministro Euangelico nelle cose necessarie; mà quando il secolo gl'haurà somministrate & le necessarie, & le abondanti, & le soprabondanti, & anco le superchie, il voler leuare à gli altri anco le necessarie, non è il voler di Dio; bilogna ogni passo replicarui, che è in seruitio di Dio anco quello, che somministra il vitto al pouero laico, & che lo mantiene nello Stato suo di nobiltà, se è nobile, & di Prencipe se è tale; voi non volete, che altro sia in seruitio di Dio, se non serue à voi, come se à voi solamente stasse il far, che vna cosa sia indrizzata à Dio, & nelli vostri interessi vivolete coprire col manto della Religione: parliamo vn poco senza questi termini Dio non vuole, che in mòde alcuno si pigli quel d'altrui. Hor senza coprirui con Dio, most rate, che sij alcuna cosa vostra, & basta à conchiudere, che non vi si può leuare: tenete per certo quello, che si dice nel Canone d. 8. c. quo iure, che per le leggi delli Prencipi, possede la Chiesa quello, che possede; & che è volontà di Dio, che la Legge Naturale si serui anco nelle pottessioni della Chiesa, & però che è soggetta ella ancora alle prescrittioni. viucaptioni. Et quando voi dite [qualche locatione no fu dal suo prin cipio perpetua, adunque à pregiudicio della Chiesa non s'hà potuto far perpetua; lo in cotrario vi dico lo hà potuto fare la Legge Naturale col tempo della prescrittione statuito dal Prencipe, & ci aggiogo poi, che senza alcuna determinatione del Précipe, la locatione tempo rale, fattitanti meglioramenti, che la possessione si renda di sterile fruttuosa, diuenta perpetua da se stella, etiandio nelle Ecclesiastiche, lo dice Cast.l.2.con. 142.per legem quicunque C.de omni agr.descr.Bero.de prob.c.in presentia num. 329. Lodrec.de Im. c. 137. Adunque crederete, che sia seruizio di Dio, il togliere li sudori del laico, spesi à bonificare, li beni da lui possessi? restano alla Chiesa le sue ragioni dirette, lequali vagliono tanto, quanto valeua lo stabile tutto intiero allhora, quando si fatta la locatione:ma voi dites [che se ben no si tolgono le ragio ni dirette congionte con la ragione di confolidatione, prelatione, &c. f toglie nondimeno quello, che piu valerebbono.] Et io vi tispondo, che le il misero Laico non debbe pigliare cosa alcuna, che congionta col diretto lo faccia valer piu, non potrà nè anco pigliare li meglioramenti, perche valeranno piu li diretti con quelli, che senza di loro, ilche non è nè ragioneuole, nè admissibile. Non vole pigliare al Laico quello che non è suo, la Republica mai assentirebbe à questo; mail lus di disponere à suo beneplacito delli emponemi, & vtili, che sone meglioramenti fatti con le fatiche, & spese fue, è tutto di sua ragione in queko Stato, & in molti altri, nelli generi de contratti, che fi coflumano

flumano; se mò il diretto vale meno senza questo ius, che è d'altrui, è he si può sare è ogn'vn vuole il suo; non si sente il laic o di donarlo à gli Ecclesiassi i; se sin qualche altri luoghi stà altrimenti, lo lascia stare, nè altro cerca la Republica, se non che habbi ciascuno il suo; & se à gli Ecclesiastici vale rebbono piu li diretti con le ragioni di consolidatione, ciò si deue intendere delle ragioni legitime, & se gli lasciarebbono, se ci sossero, ma non oi sono; & con le illegitime non si conuiene, perche non licet locupletari cum aliena iactura, & questo è il punto di che si tratta.

Vesti Fra Paolo sono argomenti non così facili a sciogliersi, come li uostri, poi Boulo. che dall'una parte si fondano sopra un fatto chiaro, & notorio, & anco da voistesso concesso: dall'altra parte sopra le aperte decerminationi de i Vitarij di Christo, & Concily Generali, dall'autorità de'quali non si può sottrarre, chi no vuole da sestesso precidensi dal capo, & corpo di Santa Chiesa; & sopra il lume stesso aper tissimo della razione, al quale non si può opporre chi, non vuole confessare di non. esser huomo ragioneuole.

Cosi trionfa il Padre Bouio, applaudendosi delli suoi argomenti, Fulgentio. & hauerebbe ragione, se non narralle il fatto falsamente, & non tirasse à senso alieno, & contrario li Canoni, & determinationi delli Concilij Generali, & delli Vicarij di Christo, à' quali non solo professa voler star soggetta la Republica nelle cose Spirituali, mà anco à tutti li Ministri di Christo, nè contende saluo che con quelli, liquali sotto pretesto di Spirituale, vogliono leuargli il Temporale, senza quale non può esequire quello, che da Dio gli è commandato, che è di reggere lo Stato suo, con quiete, & tranquillità: bisogna parlar al caso, & non con queste maschere di Vicarij, co' quali entra quest'huomo sempre in ballo. Siamo più riuerenti di voi Padre Bouio delli Sacri Concilij Generali, & delli Vicarij di Christo, & delle loro determinationi; mà non secondo i vostri affetti, alterate, & corrotte, & Sappiamo, che questi non si distorranno mai dalla legge di Dio Patrone di tutti, dalla quale, chi sotto pretesto di Religione si vuol sottrahere vsurpando l'altrui, s'acquista la dannatione, & l'infamia appresoil Mondo.

Bonio.

Segue, dice esservi in quello stato da immemorabil tem- Fogl. 40.

po consuetudine, che in queste cause di beni Ecclesiastici posseduti da laici, gudi- Che da im chi il magistrato laico, ne si potrà mostrare una tal car sa trattata al foro Ecclesia memora- stico; di qui ne raecoglie, che toccando all'istesso il giudicar, de sar legge, habbia bil tempo, potuto la Rep. legitimamente sar questa.

Rispo-

Digitized by Google

il Laico Attore, ò Reo, nè segue euidentemente; che questi beni de quali la ordinatione del Senato parla fono Laici, & non Ecclesiastici; perche se altrimente fossero, gli Ecclesiastici per cosi longo tempo no sarebbono mai comparsi, nè Attori, nè Rei al giudicio secolare; & cost non si sarebbe introdotta vna consuetudine tale, quale appare: donque essendo introdotta, chiaro argomento è, che questi sono beni Secolari.La seconda cosa dico, che la consuerudine sudetta non si hà da prouare al Giusti, doppo che hanno fatto la sua diffinitiva di annullare la legge, perche si doueux ricercarne la proua prima, che di quà nasce la nullità, che si oppone alle cose fatte; con tutto ciò io dirò, che la consucrudine è notoria, alla quale egli non può opponer cosa alcuna, perche di sotto à c.1 9.esso stesso Giusti dice con auttorità anco di Baldo, che vna consuetudine introdotta in fauor de Laici da essi soli non vale, mà se sarà introdotta & dalli Laici, & da gli Ecclesiastici insieme, vale, & non hà oppositione alcuna. Hora questa consuetudiue è introdotta da ambidua, & dalli Ecclesiastici, & dalli Laici, adonque vale. La terza cosa, dico che quel cap. Si clericus, che allega à suo fauore per mostrar, che il Senato non hà potuto giudicar in questa causa tra li Monachi, & il Dottore, dice espressamente, & formalmente il contrario; & chi volesse ad esso formar un capitolo in iure canonico, che dicesse à fauore del Senato, non potrebbe formarlo meglio; si che di questo Dottore io resto admiratissimo; le parole del cap. sono, si clericus Laicum de rebus suis, vel Ecclesia impetierit, & Laicus res ipsas non Ecclesia, aut clerici, sed suas proprias asseuerat, debet de rigore iuris ad forensem iudicem trahi, cum actor forum rei sequi debeat. Hora li Monachi hanno detto che quei campi erano loro, & della Chiesa; il Dottore hà asseuerato, che non erano delli Monachi, nè della Chiesa, mà suoi; adonque dice Papa Alessandro nel cap. si doueua andar al Giudice Secolare. Se tutte le cose, che questo Dottore allega à suo fauore sono tali, eredo, che li sia facile prouar quello, che vuole. Mà tornando al Padre Bouio, non voglio lasciar di dir vna parola di quella longa parentesi, che il Papa non hà inteso come in essa si dice il contrario cioè chi fosse Attore, & chi Reo in questa causa: Padre Bouio doueuare lasciar di interponer quà la persona di sua Santità, & portate patientia, che non scusarete mai, che in Roma non si sia creduto, che il Dottore fosse l'Attore in questa causa; per ilche si riprende quelle che hà date l'informationi falsamente, ò per malignità, ò senza intender la cosa, come realmente era, & però potete vedere, che Maestro Paolo non sta attaccato à pontigli delle parole, nè à precedenza di andar à Palazzo; parlate pur al caso, & come alli Dottori conuiene, che l'andar prima, ò dop-

ò doppo à palazzo è impertinente per far l'Attore, ò il Reo, mà è ben pertinente chi sij Attore, & chi Reo per decidere la copetenza del Foto: non bisogna tralasciar le cose importantissime, singendo contra la propria conscientia, che siano sotilità, nè credo che voi mostrarete vna fententia fatta ad vn Tribunal di Roma, che dica, [Controuersia inter F. ex vna, & P. ex altera partibus vertente], & che P. sia Attore, & F. Reo. Del resto vedete voi se la scusa vaglia, ditela come stà appunto cioè, che la causa non si era intesa in Roma, Questo è stato il disordine, il creder troppo, e non voler vedere; per lo che quando vi viene derto, che si sia vsata troppa velocità credetelo. Che costana di gratia l'informarsi di questi particolari necessarij? & dato, che non folsero necelsarij, era forle tempo perduto lo intender anco quelti? Voglio paísar qui à dirui, che ancora, doppo auuifato per le confidera tioni, non sapere tutto quello, che è necessario sapersi in queste cause; perche la modestia non ci hà lasciato dir tutte quelle cose, che il debito però voleua, che cercaste da voi, prima che presentarui per informare sua Santità; mà poi che voi non hauete voluto sciogliere le cinque ragioni vediamo la vostra.

On sapete voi, che nelle potestà non è lecito argomentare assermativamente dal meno al più: altrimente valerebbe questo argomento può un valente Soldato resistere ad on forte nemico, dunque può resistere a mille: voi istesso di te che il giudicio è una legge particolare, & la legge è molto più, perche è un giudicio vniuersale; dunque chi ha potestà digiudicare, non hauera sempre potestà di far legge; come vediamo ne Giudici inferiori, che giudicano ne casi particolari, & pur il solo Principe fà le leggi vniuersali.

Non è buona la fimilitudine Padre Bouio; mà conuien dire, vn valente Soldato può resistere ad vn forte nimico; adunque mille valenti Soldati possono resistere à mille forti nimici . Hà detro Maestro Paolo che il giudicio è vna legge particolare, & la legge è vn giudicio vniuersale; mà non vi hà già detto, che chi può far vna sententia sola, & nissun'altra, possa far legge vniuersale nella materia di quella sentenza, mà hà detto, che all'istessa potestà conviene il far legge in vna materia, & il giudicar le controuersie particolari occorrenti in quella. Questo, Padre Bouio, non è far vna sentenza sola, siche non fa possi farne vn'altra; mà è vn far tutte le sententie, & come vna sententia è legge particolare, così tutte le sententie sono tutte le leggi particolari, lequali equiuagliono alla legge vniuerfale. Vedi Lettore l'inganno coperto nell'alterar le parole, chi non sà, che se il Prencipe commetterà ad vn suo Giudice il sententiar in vna causa particolare, quel

quel Giudice non hauerà potestà di far legge vniuersale sopra le altre fimili ! mà proui il Bouio, cheschi può giudicar tutte le cause particolari, non polsa far legge vniurelale, che questo sà in proposito La Republica, che è il Prencipe di Venetia, hà potestà di giudicar la causa di Praglia, & innumerabili, che sono state trattate inhanzi li smi Magistrati, & che fi potranho trattar in suturo; adunque ha anco autorità di far leggi vniuerfali di tal materia; l'oppugnar questa propositione, chi hà potestà di giudicare, hà potestà di far legge, con quelta obbietrione; sid Giudice inferiore giudicane' casi particolari, & non può far leggi,]è vn sofisticare. Non s'intende dell'huomo particolare, mà della potestà, & non della potestà partiale, mà della totale; & per parlar chiaro, che non sia alterato il senso; nissuno hà potestà di far legge, nè di far sententie, se non il Prencipe che tiene la Maestà; gli altri l'hanno per participatione da lui, & tutti sono vno. Il Padre Bouio prattico nella Scrittura, hà letto, che Moisè solo giudicaua il popolo, quando Dio approuò il configlio di letro, & pigliò dello spirito di Moise, & lo diede alli Sectanta Giudici, come ii piglia da vn lume, restando questo intiero & meglio ancora; non mostro chiaro, che tutta la potestà, che si ritroua sparsa nelli Giudici, è vna in chi tiene la Maestà? per ilche è cosa euidente, che quello, ilquale hà potessa di far sententie per autorità, che sij originaria in lui, quello stello può ancora far leggi: 50, che il Padre Bouio l'intendeua benissimo; ma per dir pur qualche cola, e non tacere affatto, si và sofisticando, & partendo la potestà nelli Giudici, laquale però doucua non numerare secondo il numero delli riuoli, per quali camina, mà considerara nel suo fonte, chiamarla vna.

Bouio.

I rete, questo aniene perche il Giudice bagiuridittione folo sopra i particolari che litizano auanti di esso non sopra tutta la Repub. di legaria con legar viniversale:ma noi hora parliamo del Principe, che ha potestà sopra i particolari, co anco sopra la Repub. tutta, co pero regualmente potrà en giudicare in particolari, co far legge in generate. Rispondo, che questa stessi risposta ni connince, serche anconel caso nostro da Repub. può hauter petestà di giud. care ne i casi particolari, quado il reo è laito (dato co non concesso che in materia di enstreosi Peclesiastica l'attore Ecclesiastico possa senie il spro del laico reo) per che in tal cansa si divà, che ha da esercitare la sua potestà solo sopra il reo, che è laico, co sua sosse senie construgerto a rendere il suo all'Ecclesiastico, che lo dimanda. Ma la legge generale disponendo de beni ecclesiastici in tutti i casi, co in tutte le persone, co hauendo a cadere co sopra a i laici, co sopra a gli Ecclesiastici come cade questa che dice: Che li sudetti Pa dri di Praglia non possa il ecclesiastici come cade questa che dice: Che li sudetti Pa dri di Praglia non possa no pretendere attione, co c. richiede maggior potesta, cioè quella che è di soprema sopra a l'aiti, co ecclesiastici; che è la Pontificia.

Nel precedente capo hauete sentito Padre Boulo quel, che dico p non faccio, come voi, distintione dal Giudice al Prencipe, piglio tuttà l'autorità Temporale, laquale nel Prencipe ecome nel fonte, nelli: Giudici, come nelli acquedotti, & dico, che quando gli appartiene fai la sententia, gli appartiene far anco la legge; la vostra risposta è tale, Tocca al Secolare il far la sententia; quando il Reo è Laico; mà non segue, che gli appartenga di fare tutte le sententie, perche (accennate voi) non gli apparterrà quando il Laico sarà Attore.] Alche vi replico, che la potestà Secolare in questo Stato non è di giudicare solo, quando il Reo è Laieo, mà anco quando il Reo è Ecclesiastico, si che trattandosi de' beni possessi da' Laici, ò vero quando la Chiesa habbia conuenuto il Laico possessore, ò quando egli habbia conuenuto la Chiesa', in qualche difficoltà sopra il diretto, sempre il giudicio è stato del Secolare: Imperò che nelle Considerationi à car. 40. vi è stato detto l'vniuersale, che in tutte le cause di questo genere, à Attore, ò Reo, che sij stato il Laico, la causa è stata trattata nel Giudicio Secolare, anzi di più, che in simil controuersse tra Chiesa, & Chiela el Secolare hà giudicato; siche questa potestà non è per ragione d'essere il Secolare Reo solamente, se bene anco questo capo fauorisce la giustitia della nostra opinione, mà per ragione della causa stessa, laquale è di sua natura Laica solamente, & per tanto sij Reo, chi si voglia appartiche al Laico; onde e vniuerfalissima, & qui vi siete ingannato; mà oltre ciò la vostra parentesi vi chiarisce : perche, se voi tenere, che nelle cause enstreoriche il giudicio sempre, etiandio quando il Laico è Reo, per ragione del bene, che è Ecclesiastico, appartenga al foro Ecclesiastico, col solo prouarui, che le cause vertenti sopra quelli beni, sieno sempre state giudicate dal Secolare, essendo Reo il Laico, se bene non vi fosse aggiunto l'altra parte, quando il Laico è Attore, venirebbe sufficiencemente cóchiuso, che lo stabile è Laico, & mon Ecclesiaftico. & per ragion di quello ogni giudicio appartenga al. Luico: Di maniera, che dalli giudicij elfercitati in questo Staso in tal materia, per immemorabile consuetudine si conchiude, che questital beni possessi da' Laici, che pagano alla Chiesa, sono beni Laici, & però si come al Segolare tocca fare le sententie nelle controuersie vertenti sopra quelli tra Laico, & Ecclesiaftico con qual qualità si vo. glias che l'Ecclesiastico comparí, & ancora tra Chiesa, & Chiesa, così legue, che all'istessa potostà Secolare appartenga sar la legge. Nè bifogna lasciar coperto il veleno, che stà nelle vostre vitime parole, quado per essere controuersia tra Laico, & Ecclesiastico voi volete vna. potestà superiore ad ambidua, & subito dire, che è la Pontesicia; per-

. M., 8

che li Legissistessi vi negano, che il Laico si debbia dir soggetto al Pon tefice, se non con la limitatione nelle cause Spirituali; & non fa bisogno, quando dui foggetti à diuersi Prencipi supremi litigano, che se troui vna Potestà superiore ad ambidui; nè se vn Francese, & vno Inglese hauerano lite bisognarà trouar Superiore alli dui Re;mà prima si vederà la cosa litigiosa à qual delli dui Regni sij soggetta, & quello giudicarà, sia qual si uoglia l'Attore; & quando la cosa litigata non sarà cosa essistente, & che s'appartenga ad alcuno delli Regni, il giudicio toccarà al superiore del Reo; Così tra l'Ecclesiastico, & Laico se la causa sarà Spirituale, come di Fede, de' Sacramenti (sij etiandio il Laico Reo) roccarà all'Ecclesiastico; ma se la causa sarà mera Temporale, come in possessorio de' beni, ancor che il Reo sosse Ecclesiastico, s'aspetta il giudicio al Laico; & quando per ragion della causa non s'aspettarà più all'uno, che all'altro, allhora la persona del Reo specificarà il giudicio: per ilche Padre Bouio leuateui di pensiero, che facciamai bisogno trouar una Potestà superior alla Laica, & all'Ecclesiastica, che ambedue sono supreme, & nelle cause di che adelso trattiamo de' beni possessi da' Laici per la natura della cosa litigata, che è meramente Laica, il giudicio aspetta per antica conclusione, & appartiene al Secolare.

Bouio.

A chi può dubitare della ingiustitia, & nullità di questa legge? è comtro la libertà Ecclesiastica quello, che loro è concesso de iure communi ciuile
& Canoonico, cioè la Prelatione, confolidatione, & c.c. si. de immun. Eccles. in 6. &
iui i Dottori, Aless. conf. 211 num. 7. lib. 2. lac. Mand. cons. 8. num. 9. & cons. 164.
nu. 13. E contro alla Sinodo Romana terza, sotto Papa Simaco c. 1. & seq. contro
al Conc. generale Lateran. sotto Innoc. III.

Fulgentio.

Nissuno P. Bouio può dubitare; anzi io sò certo, che approuatissimi Auttori dicono, che non sia contra la libertà Ecclesiastica quel che si leua alla Chiesa, quanto gli appartiene iure communi, & questi sono: Innocentio, Caietano, Nauarra, quali sono certi, che non è contro la libertà Ecclesiastica se non quello, che conuiene ad Ecclesiastici, non per ragion comune à loro, & à gl'altri, mà per propria à gli Ecclesiastici, inquanto Ecclesiastici, cioè per li priuilegi propri) à loro: Et di ciò si è parlato tanto nella seconda parte, che douerà bastare; mà lassiciato questo, vi nego esser vero, che si leui per questa legge cosa alcuna à gli Ecclesiastici, che gli conuenga ò de iure civili, è sanonice; perche per le ragioni dirette, che hanno alcune Chiese in questo Stato de iure civili, vel sanonice: non gli conuene prelatione, ò consolidatione; E beu vero, che essi voleuano vsurparsele à danno de' laici. Mà

à questa vsurpatione è stato proueduto dalla egge non scritta da trecento anni in quà laquale hora è stata ridotta in Scrittura. Queste cose sono state dette tutte da Maestro Paolo nelle Considerationi, però qui non occorre à spender parole. Ma vedi Lettore, che artificio vsi questo Padre per ingannare, cita qui alquanti Dottori, quasi che parlino contro di questa legge; li quali parlano in vniuersale, di chi toglie à gli Ecclesiastici quello, che gli conniene ; ilche è cosa cosi chiara, che non occorre allegatui sopra; ancola Republica lo dice, & tutti noi ne faremo instromento autentico, che sij peccato leuar à qualsiuoglia il suo. Ma che questa legge tolga à nissuno quello che è suo, ò gli lia debito, questo è falsissimo. Di quel Papa Simaco, credo che può aftenersene il Padre Bouio, perche di sopra gli si è mostrato quan to faccia contro di loro, se bene lo famo il suo Achille.

T non solo è proibito a laici il disporre de beni Ecclesiastici essendo che non kan Bouio. no fopradi quelli alcuna potesta, ma in termini di enfiteofi anco a'Prelati del- Cap. nulli le Chiefe alienare in perpetuo, e commutare alcuna poffessione, o grande, o picciola liceat, de re che sia. Dal qual luogo così io argomento Se le Chiefe, ancorche volessero, non potreb bus Eccl. bono far locationi verpetue, come potrà il Principe giustamente con la sua legge fare, non aliena. che contra la noglia delle Chiefe dinengano perpetue quelle locationi, che furono fatte à tempo? & il detto Concilio Lateranense parla a punto di queste tali leggi de Prin cipi secolari, quali proibiscono, a che i beni non tornino alle Chiese, o non si acqui-Stino nuovamente, overo commandano che tra certo tempo si uendano: & annulla il Concilio , or irrita tutte le alienationi fatte con pretesto di simili Constitutioni de Principi fecolari , le quali dice effere più tofto destitutioni, o destruttioni . E contra la Bolla in Cana Domini , & contra il sacro Concilio di Trento alla Seff. 22, cap. 11. de refor. one scommunica gli vsurpatori delle giuridittioni. benizentratezragioni(& vi fa mentione anso delle enfiteofi) delle Chiefe, & quefte co ampliffime clausiele etiandio se fossero imperatori, Re, coc. E cotra la legge ciude in Auth.de non alien.reb.immob. Eccl. S. emphyteofim, in auth. Si quas ruinas, in auth. perpetua. C. de sacros. Eccl. & iui i Dottori. Finalmente è contra la stessa natur val ragione la quale detta non douersi ritogliere à Dio quello, che se gli è dato, ne ripigliarfi le cofe ma volca al fuo dimno sulto confecrate. Perche se bene con questa legge non si piglia la ragion diretta si ripiglia però tutto quello, che più valerebbono aginfta Stimate proprietà con le sue ragioni di prelatione, consolidationi, & c. che fenza esfe.

Lodato Dio, qui si è degnato il Padre Bouio di farci saper, che ra- Fulgentio gioni habbino per la parte contraria; che ci sarebbe stato gratissimo sentire anco nell'altre pretenfioni; & era douere, che alle ragioni della Republica in tutte le cause controuerse opponessero quelle, che fan no per la parce sua, perche sino al presente non si veggono, se ben per vna sola, che viene qui apportata di niffim rilieno, si fa gran strepito;

Digitized by Google

mà si vederà hora, che è stata vana la esultatione del Padre Bouro. Dico dunque, che la prima propofitione da lui addottà, che sia prohibito à' Laici disporre de' beni d'Ecclesiastici, nè serue al caso, nè senza limitatione è vera; Non serue alla nostra disputa, perche qui no si tratta mente de' beni Ecclesiastici, le ragioni dirette sono de gli Ecclesiastici, di queste non si tratta punto, mà si tratta de' beni possessi da' Laici, da' quali gli Ecclesiastici riceuono pensione è falsa pois se non si limita con questa conditione, cioè se la necessità del ben publico, commune così à Laici, come Ecclesiastici non lo ricerca; perche in tal casoil Prencipe nè può anco disporre; onde se ben si trattalle de' beni Ecclesiastici, (che al prosente non se ne tratta) & si aggiungesse, che era necessità di disporre di essi per commun bene, restaua gran dissicultà al Padre Bonio di prouan, che la sua propositione sia vera senza limitatione, nè l'hauerebbe prouata mai. Sia vna fortezza assediata, che habbia consumato tutto il pidmbo, nè resti se non il coperto della Chiefa, che è di quel metallo; & il Vescouq, & il Clero non voglia, che s'adoperi, ò perche sono poco intendenti delli pericoli, ò perche hanno intelligenza con nemici, dirà alcuno; che il Capitano non potra scoprirla? convenirà andar à Roma per la licenza? A publico bisogno gli dà potestà di farlo per autorità propria, & questo proua anco, che non possi esser de iure dinino, che altrimente mai sarebbe lecito, non essendo necessità, che scusi da quello, che Dio commanda; Ma ammettiamo, che gli Secolari non possano far leggi sopra beni Etclesiastici, che ne seguirà ? niente certo al proposito di questa causa nella quale non si tratta di beni Ecclesiafici: Dice il Bouto in materia di enfiteosi, sfele Chiese non ponno fare locationi perpetue, come potrà il Prencipe far, che quelle, che sono fatte à tempo, diuengano perpetue ?] questo argomento hà tutte le premeile false, & non conchiude.

Primo, se per il capitolo Nulli allegato da lui, al presente non si può sar locationi perpetue, adonque inanzi di quello non era prohibito di farle, e ve ne sono molte di più antiche di quello. Secondo, sà il Padre Bouio, che dall'ensiteosi alle locationi perpetue non vale l'argomento, (come li Dottori notano) per hauer ciascuno di questi contratti natura, e conditioni proprientelle quali no communicano. Terzo in quel capitolo: Nulli: non si parla di locationi perpetue, leggasi, et rileggasi, che non ce no è parola, ne senso. Quarto non è anco vero, che adesso le locationi perpetue, non si possono fare, anzi si possono sare, e se se di presente si faranno, seruate le conditioni, e sossono se sono de sono con se sono con faste propose per stabilire.

bilire, che non chiano locationi perpetuel mà dato, che fij vero, che è fallissimo, che le Chiese inpanzi qualche continara d'anni non facessero locationi perpetue ad arbitrio, & anco doppo non ne habbino fatto, con le follenità Canoniche, non segue per questo, che per altra via 3 & ragione le locationi temporali non possono tiuentar perpetut, imperoche la leggenaturale che riene il primo luogo nel Modo, du forza dicrasferire dominij, che legge alcuna ne civile, ne Canonica può trasferire questa con la longhezza della possessione, & co la virtù della prescrittione, si come leva il total Dominio ad vno, et lo da all'altro, cosi hà forza di far e, che qualche locationexemporaledinenti perpes tua, & quatonque il Principe determini quatomumero di anni fi ricer chi penfar la prescrittione, ouero acciò che una locatione acquisti la perpetuità, no si debbe però dire, che la legge del Principe faccia la lot ca tione di temporale perpetua, mà che sia la legge naturale, alla quale cedono meritamente, &il Concilio Lateranente, & il Tridentino, & le Bolle in Cana Domini, & spero, che si contentarà di cedere anco il Padre Bouio. Perche la natura non vuole, che perpetuamente le coso stiano confuse, & perciò yuble, che la possessione incominciaca per vna locatione temporale, & feguita per longo tempo fenza rinonatione, col solo pagaméto della pétione, doni Dominio vtile,& è di legge naturale: Di quanto tempo poi debba esser quella longa possessione, questo è de iure ciuili, & tocca al Principe di statuirlo, d con legge scritta, ò con non scritta, che è la consuetudine. Nè contro di questo parlano, ò possono parlaremelli Concilij s ne la legge Canonica, ne la: Bolla in Cana Domini, à Dottor alcuno, perche si prenderebbono auttorità sopra la legge naturale, ilche è impossibile onde nè resta l'argomento del Padre Bouio, & senza forza alcuna, & fuori di proposito, non si trattando di beni Ecclesiastici, mà Laici: perche in questi casi l'vtile è fatto Laico per tempo perpetuo, in virtù della legitima prescrittione : Et accioche il Padre Bouio non pensasse, che questa sosse voa Dottrina volontaria ouero che valesse nelle possessioni Laiche, & non in quelle delle Chiefe, li dico, che è di Anastasso Imperatore sino dell'anno 100, ilquale specificatamente statuisce, che chiunque haucrà pagato vniforme pensione per anni 40 etiamdio alla Chiesa, non possi esser leuato della possessione sua, nè sforzato ad altro, che à pagar la pensione. La legge è C. de fund. par. l. 2. I. iubemus.

All'altro argomento del Padre Bouio, [che la ragione naturale infegnasdi no toglict à Dio, quello, che se gli è dato:] Noi Padre Bouio non storno Pelagiani, che pensiamo, che si possa, ò dare, ò togliere cosa alcuna à Dio: che non sosse resti sempre sua; mà sappiamo, che egli

Rumano

stumano; se mò il diretto vale meno senza questo ius, che è d'altrui, che si può fare ? ogn'vn vuole il suo; non si sente il laic o di donarlo à gli Ecclesiasti i ; se in qualche altri luoghi stà altrimenti, lo lascia stare,nè altro cerca la Republica, se non che habbi ciascuno il suo: & se à gli Ecclesiastici valerebbono piu li diretti con le ragioni di consolida tione, ciò si deue intendere delle ragioni legitime, & se gli lasciarebbono, se ci fossero, ma non ci sono; & con le illegitime non si conuiene, perche non licet locupletari cum aliena iactura, & questo è il punto di che si tratta.

Vesti Fra Paolo sono argomenti non così facili a sciogliersi come li uostri poi Boulo. che dall'una parte fi fondano sopra un fatto chiaro, & notorio, & anco da voilstesso concesso: & dall'altra parte sopra le aperte determinationi de i Vicari di Christo, & Concily Generali, dall'autorità de quali non si può sottrarre, chi no vuole da se steffo recider si dal capo er corpo di Santa Chiesa; o sopra il lume stesso aper tissimo della ragione, al quale non si può opporre ch i, non vuole confessare di non. effer huomo ragioneuole.

Cosi trionfa il Padre Bouio, applaudendosi delli suoi argomenti, Fulcentio. & hauerebbe ragione, le non narraile il fatto falsamente, & non tirasse à senso alieno, & contrario li Canoni, & determinationi delli Concilij Generali, & delli Vicarij di Christo, à' quali non solo professa voler star soggetta la Republica nelle cose Spirituali, mà anco à tutti li Ministri di Christo, nè contende saluo che con quelli, liquali sotto pretesto di Spirituale, vogliono leuargli il Temporale, senza quale non può esequire quello, che da Dio gli è commandato, che è di reggere lo Stato suo, con quiete, & tranquillità: bisogna parlar al caso, & non con queste maschere di Vicarij, co' quali entra quest'huomo sempre in ballo. Siamo più riuerenti di voi Padre Bouio delli Sacri Concili, Generali, & delli Vicari, di Christo, & delle loro determinationi; mà non secondo i vostri affetti, alterate, & corrotte, & sappiamo, che questi non si distorranno mai dalla legge di Dio Patrone di tutti, dalla quale, chi fotto pretesto di Religione si vuol sottrahere vsurpando l'altrui, s'acquista la dannatione, & l'infamia appresso il Mondo.

Boulo. C Econdo argomento: Segue, & dice efferm in quello stato da immemorabil tem- Fogl. 40. po consuetudine, che in queste cause di beni Ecclesiastici posseduti da laici, qudi- Che da im chi il magistrato laico, ne si potrà mostrare una tal cai satrattata al foro Ecclesia memora-Stico; & di qui ne raecoglie, che toccando all'istesso il giudicar, & far legge, habbia bil tempo. potuto la Rep. legitim amente far questa.

Rispo-

Rifrosta.

A tutto questo si è già risposto, che non vale la conseguenza dal poter giudi care al poter far leggi. Di più nella parte passata si mostrò, che non si può contra la immunità Ecclefiastica indurre consuctudine, ò prescrittione acuna, e Sendo questa n probata da facri Canoni, & Conciliy, & di tempo in tempo, anzi d'anno in anno, in terrotta con contrarie Bolle, & decreti. Terzo, vi aggiungo homa, che non è nero il fatto, & fi può prouar con atti publici il contrario.

Fulgentio.

Essendo prouata di sopra la necessità della consequenza dal giudicare al far leggi, non dirò altro sopra ciò, & à quello, che aggiunge in dui luoghi, non potersi introdur consuetudine, ò prescrittione contra l'Immunità Ecclesiastica, si è risposto poco di sopra, che è vero quanto à quella Immunità, che è de iure divino, ilquale è sopra ogni cofa, ma non di quella, che è de iure humano, qual sottogiace alla consuctudine legitima, & alla prescrittione; Et si aggiunge anco, che questa non si può dire vsurpatione, poiche gli Ecclesiastici non sono stati tirati in giudicio Rei, mà spontaneamente comparsi Attori, & questo non solo nelle cause tra Ecclesiastici, & Laici, mà tra Chiesa, & Chiesa, l'vna contro l'altra, dal che si argomenta, che il principio di questa introduttione sia stato molto Canonico: poi che quegli Eccle-Lastici molto zelanti delle ragioni della Chiesa, & de Pontefici, accuratissimi conservatori delle giurisditioni Ecclesiastiche non sarebbono comparsi à giudicio Secolare, se non hauessero saputo, che la narura di quei fondi, sopra i quali compariuano in petitorio al Laico, in modo alcuno non apparteneuano al loro Foro: onde si caua quanto sia legitima queste confuetudine, che si può dir introdotta da gl'istessi Ecclesiakici, & chi crederà, che essi l'hauessero introdotta, & li Pontifici col tacito consenso approuata, se sosse stata contra la libertà Ecclefiastica? Nó si diano li moderni da credere di esser tanto megliori delli passati. All'auttorità de' Canoni, Concilij, & Bolle si è detto anco di sopra, che non ponno intendersi per riprouar nè le consuerudini, nè le prescrittioni, le quali sono legitime, & hanno Canonico principio, come sono queste: A quello, che aggioge per terza risposta, [che il fatto non è vero, & che con Atti publici si possi prouare in contrario: lo non sò, che cosa intenda, per questi Atti publici: Sò bene, che hauendo tante volte replicato Maestro Paolo, che non si trouerà mai, che in simil controuersie in questo Stato habbi giudicato altro, che il giudice Secolare, se il Padre Bouio hauesse hauuto, che mostrare in contrario, non l'hauerebbe tralasciato: mà lodo la ingenuità, che non ne hauendo di vere, non gli è dato l'animo fingerne di falle, &c.

Vìl Autore al suosolito trasportato dalla vollia di mordire et tasare, esco Bouio. dall'incominciato ordine delle sue pruoue, or entra a meranigliar si, e doler si Fogl. 40 che il Papanel monitorio dica, che la ordinatione del Senato statuisce in bonis Ec. Ma poi clesiasticis Emphyteoticis; elsendosche in tal legge non uje tal nome, ne tal woce Emphyteoticis, ne formalmente, ne in parole equivalenti. Et qui si stende a mostra-tità. re che vi lopo oltre alla Enfiteofi altre forti di contrattizouero modi di possedere, do ue i dile dominy directo, & ville restano divisi, come ne i beni patrimoniali, ne I fendisco-nelle locationi perpetnezondesdice, non era lécito nel monitorio ristringe re admna fola speciesquello, che nella legge fi dice in genere... _Risposta-

Noi saremo pur anço qui forzati a tornare alla Logica. Non è giù lecito dalla propositione particolare inferime la vniuersale; che se Pietro non corre, per questo non ne segue, che niuno huomo corra. Ma dalla pniuersale ben lecito inferirne la particolare. Se niuno huomo corre, manco Pietro corre. Hora ui domando, la legge V eneta non è ella univerfale a tutti i cotratti, ò simil modi di possedere, ne quali rimane diviso il diretto dall'utile, ordinando, che in nismo di essi ritornino i stabili al -le Chiese? Certo sì. Non è egli anco certo, & conceduto anco da noi, che la Ensiteosi è uno di questi tali contratti? perche no si può dunque dire con ogni ucrità, senza fa re ingipria ad alcunosche la legge V eneta flatuisce ne i beni enfiteoticis che no ritor nino alle Chiese? Direte, mentre si referisce il detto altrus, bisogna riferirlo con le pa role stesse, & la parola Emphyteoticis non è nella legge Veneta, ne formalmente, ne in parole equivalenti, & senza essa non poteva cavarsene la conclusione posta. nel monutorio, cioè. Cum præmissa in aliquibus Ecclesiarum iura, etiam ex contra-Aibus initis iplis Ecclesiis copetentia auserant. Rispodo che la parola Emphyteoti cis, ui è non solo in parole equivalenti, ma sopravalenti, perche parla in universale; et comprende non solo i beni Enfiteotici, ma anco li altristre, che dite, patrimoniali, seud.diser in perpetuo locatiser da questa vniversale si deduce tanto bene se megho la detta conclusione del monitorio, che dalla sola voce Emphyteoticis.

Qui sarà giudice il Lettore, chi sij transportato dalla voglia di Fulgenu. mordere, & di tallare: poiche Maestro Paolo non poteua in modo al-Cuno parlare topra la legge della Republica, & considerare la sua equità, & validità, senza dire il contenuto di essa, & mentre in quella non si tratta de beni ensiteotici nè in parola, nè in fatti, & pure ped questo il Ponresire nel suo Monitorio la danna, dicendo, che statuica in bonis Ecclesiasticis ensiteoticis: parlando la legge di vna cosa, & il Monitorio d'vn'altra, lascio giudicare à ciascuno, se Maestro Paolo poteua tralasciar questa Cosideratione. Ma onde caua il Padre Bouio volontà di mordere? anzi con qual maggior modestia hauerebbe po tuto spiegarsi questo difetto, cosi notabile; che col dire, che condie ne, che in Roma habbino hauuto li ministri di Sua Santità altre Scrit rure, che la vera jò habbino creduto, che vi fosse dentro, quel, che non vi èts come anco è stato necessitato esplicare distintamente le diuerse sorti di beni, permostrare, che non sù ben argomentato in Roma, a Aaa mentre

Digitized by Google

. . . 8

mentre hanno detto sono beni doue la Chiesa hà diretto, adunque sono enfiscorici, per offerci altri modi di possedere, doue il diretto è difthto dall'veile. Nella risposta ci chiama il P.Bouio, alla logica, ma ci vorrebbe inlegnare vn gra Paralogismo; è vero, che dall'vninerfale Ellecito inferirne il particolare, ma dal genere indifferentemente pigliato inferir la specie, questo è paralogismo, perche stando nel suo essempio, la l'huomo corre, non è necessario, che Pietro corra; & per tanto alla dimanda, io dico, che la legge Veneta è uniuersale à tutti li contratti, ò modi di possedere, nelli quali rimane diuiso il diretto Mall'veile, limitato però à quelli, che si rifrouano in questo Stato r per Melie quando li lottogionge la enfiteofi è vno di quelli modi di posfedere, dico che no: perche doueua veder nelle Considerationi, che Maestro Paolo gli hà replicato più volte, che nel Dominio della Republica non sono simil sorti di contratti, & che se per i tempi passati cen erano, non ve ne fono più, & però doueuz vederlo là, che fe la rebbe chiarico, che quello, in bonis Eaclefiasticis enficeoticis, non fi troma nella legge della Republica, nè in parole specifiche, nè in generithe che lo comprendino. Onde quando il Padre Bonio vuole indonihare anco quello, che non è futuro, mentre volgendosi à Maestro Paola dice le seguenti parole direte mentre si referisce, l&c. si risponde, che ne Maestro Paolo, ne alcuno di noi dice questa cosa, anzi Mae-Aro Paolo dice, & chiaramente nelle Considerationi hà detto, che non facura della voce, ma dice bene, che importa molto, che fi mette nol Monitorio cofa, che non stà nella legge ne in parola, ne in fenso a & la causa, perche non si douesse dire, in bonis Ecclesiasticis emphyteorisissa perche la legge Venera non li comprende, & non li comprende. perche in questo Statomon ve ne sono, & la legge parla solo de i modi di possedere, che sono in questo Stato. Ma che peccato era riferir nel Breue le proprie parole della leggementsò, vedere, che danno folsoil vostros si poteua faço 1, & farebbe stato seuromodo: il non farlo non larebbestato male, se si folle seruaro il senso; ma l'afferto, & la prestezza suol causare simili erroria

Bonie.

Soggiungerete, che questo à così quanto all'essenza del satto ma quento al modo di parlare, il far métione de' soli Ensitaotici sa panere la legge più grane, di ofia quasi che solle stata per i soli Ensitaotici se non più i rincipalme, te per ele altri massime locati in perpetero ne quali appare più equitaco inna giore cu gina di farla. Vi dicosche il Papa non parla del sine, per divali beri si stata la l'egge, na del la materita cio di che beni sonera in che beni missi il legge di la l'egge min et se la materita cio di che beni sonera in che beni missi il legge e rane eli divi soli, es una ce chi Ensite secrici è pur montante, dosse sur se de gli altri soli. Essendosca ma questata il estu se cosici se pur montante, dosse sur se da gli altri soli. Essendosca ma questata il estu se cosici se pur montante, dosse sur se se da gli altri soli. Essendosca ma questata il estu se cosici se su montante del se cosici se su montante del se cosici se su montante del se così con la serve del se que se così con la serve del se se così con ma con la serve del se se con la serve del se se con la serve del se se con la segui del se se con la serve del se serve del se serve del se serve del se se con la serve del se serve del serve del se se con la serve del se serve del se serve del se se con la serve del se serve del se se con la serve del se serve del se se con la serve d

Le di tutti hanoffe per diftefo fatea mencione il Papa, non ni posenate dolere per cor so; Ma che maggior ragione bauese di dolerni, se essedo lesa la immunita della Chie sa in tre , o quattro sorti di beni stabili, il Papa si lameta d' una sola, & tace le altref Se uno hauesse riceuuto tre ingiurie, pno schiaffo, un pugno, e una pugnalata, & desse querela della pugnalata sola chi dirà, che costui aggrani l'anucrsario più pre-"Sto si doverebbe haner a bene, che il Papa non habbia essagerato tanto la ingiustitia della legge quanto potema.

1. 3

Qui noi diciamo apertamente il contrario di quello, che dice il Pa- Falgentio. dre Bouio, perche la cosa non stà come egli vorrebbe quanto all'essenza del fatto, & si loderebbe la parola, quando la verità si fosse con-Jernara; Concediamo bene, se con piace al Padre Bouio, che il far mentione de beni Enfiteotici Ecclesiastici sij stato per far parere la legge graue, & odiosa; mà aggiongemo di più, che non lo credendo, d'hà fatta parere quel, che non è, & che quanto all'essenzamon stà cosi, anzi appunto l'errore stà nella materia, perche il monitorio parla de beni enfirectici, quali non comprende la legge, la quale senza dubbio è universale, mà di quello solamente però che, si rittona in questo Stato. La necessità, & equità hà ricercato, the si faocia legge di tutti, & diftutti suè fatta; & quando voi dite, [che tra que l'inutti, vi è l'enfiecofi, l'ui si rispode, che non è vero, non perche quel genere l'escluda. mà perche l'esclude il non efferne in questo Stato, & in questo consithe la quetela cioè che raciuti quelli, che vi sono, siano nominati queldis che non vi si ritrouano. Mi piace anco molto, che vi lasciate intendene di non esser Lodisfatti ancora, mà che banote altre pretensioni, & chenon volete quierarui, sin che non haurete molestata la Republica, de li sudditi suoi, in unto quello, che possedono; perche dite, [che il Papa il poteua lamétare di quattro leftoni, fatte in quattro forsiedi beni Stabili:] mà pendonatemi, che questo è va passar troppo auandi; vorrete di qui à poco, che si riconosca anco la vita dal Papa, poiche adesso di nuouo, senza che mai più sij venuti in pensiero ad'alcuno, volete dar ragione di prelatione, consolidatione, caducità à contratri, che mai l'hanno hautta: perdonatemi, che quella parola è assai scandolosa, poi che vi mostra apparecchiato à tentar in pregiudicio altrui ogni impresa. Noi vogliamo sostentare, & piacendo 2 Dio, sostentaremo, che la Santità sua non ha ragione di dolersi di quattro cole, come dite. & non crediamo, che la sua Santa mente s'inchinerà ad vdire le ingiuste proposte vostre, di vsurpar l'altrui: Per il che ancall'essempio woltro non và come lo portate, ma è come, se vnò hauendo fatte tre ingiari e, dato va lchiaffo, va pugno, & va pugnalata andalle poi ad accusar l'offeso, come haueste ingiuniato lui, coli

quà la Republica è offesa con alcuni tentatiui leuarli li beni, la giustitia necessaria, & la libertà, & è querelata, che essa lieut à gli Ecclessastici le ragioni dell'enfiteosi, il che non sa. Mà abbracciando tanti discorsi in vna sol parola; non si doueua poner nel Monitorio in bonis Ecclesiasticis Emphiteoticis, perche nè di questi tratta la legge del Senato, ne se ne trouano in questo Stato. Mà parla quì il Padre Bouio non senza qualche ingiuria della sua Santità, la quale vuole, che conosca, che anco in quelli altri particolari modi di possedere sia offesa la libertà Ecclessastica, & che tuttania non ne parli. La verita è, che il Padre Bouio è ranto trasportato dall'effetto di offendere qualcuno, che offende indifferentemente, & qua vuole, per coprir vn errore, che Maestro Paolo non attribuisca al Pontifice, mà alli ministri, che hanno formato il Breue', dar tassa à sua Santità d'vn molto maggiore, di Jasciar offendere l'Ecclesiastica Immunità ne gli altri contratti, senza farne mencione: così auuiene di ordinario à chi vuol scusare quello, che non si può. Mà che ti par Lettore di questa vitima conchinsione del Bouio, sche douerebbe la Republica non dolersi, mà più tosto hauerà bene, che hauendo offesa la linmunità Ecclesiastica in tre, ò quartro forti di beni Stabili, il Papa fi lamenta d'una fola, & tace le altre,& non ell'aggera l'ingiustitia quato poteua.] Nó permetta mai Dio, che in Veneria si insegni simil sorte di Dottrina falsa, scandalosa, & hereticas cioè, che si debba hauer per bene l'che fiano taciuti, & diffimulati fi graui peccaril, anzi quando foile vero (cofa, che non farà mai) che la Republica ysurpatie quello d'altrui, ouero offendesse alcuno, hauerebbe per gran pena il mon ellerne auuerrita, & ripresa. Vn Theologo in Roma scriuerà tal cose, che sia d'hauer per bene l'esser comportato ne i delitti? pouera Dottrina Christiana, poiche si Predica per benequello, che gl'iftessi gentili hanno conosciuto esser gran male: Socrate disse, esser male il fallare, mà peggio il non esser correcto del fallo.

Bonio.

A causa per la quale nel Breue si pose Emphyteoticis unedo io sorse; perche lo stendere tutti quei quattro contratti, à il circonscriuere la naura loro commune, con dire ne contratti, ouero modi di possedere, ne quali il dominio veile rimane separato dal diretto; questa, dico, era cosa troppo longa, es sastituosa. Hamendo poi a nominare un solo di questi quattro, non si potena prendere altro nessuno me glio, che la Ensiteosi, perche è più in rio, che il seudo, ne beni concessi dalle Chiese, espiù nota de gli altri, espiù a proposito per intestrare il torto, che si saccua alle Chiese nello impedire le prelationi, especialità di con solo sul torto, che si saccua alle Chiese nello impedire le prelationi, especialità di con solo sul tutto di presentationi, especialità di consentationi, especialità della consentationi per la consentationi per la consentationi per contratti della consentationi della consentationi per la consentationi per la consentationi per consentationi per la consenta

In fine volgetela, er riudgetela come volete, che non ui era in que Sto luogo, che mordere: ma chi ha gran rabbia, più tofto, che nintaner fene, morde la lingua propria. Es è buon jegno questo, che non ui sia con cho difendere in satto que sta legge, poiche

Il Prouerbio mai falla; per difender vn'errore s'incorre in cento: Fulgentio. La causa d'hauer posto nel Breue le parole in bonis Ecclesiasticis emphyteoticis la porta il Padre Bouio, & questa non gli è stata detta da altri; mà dice di credere, che sia tale, & con ragione, poiche è in luogo, che non hà potuto informarsi qual sia stata, però pensa, che sia questa, cioè [per fuggir la lunghezza ne llo estendere, ò circonscriuere la Natura commune di quei contratti.] Padre Bouto faceuate bene informarui anco di queito, perche in vn Monitorio di più di ottanta righe in foglio reale, le bene si fossero accresciute quaranta parole non faceuano lunghezza, mà quel che più importa con dire in bonis quorum directa Ecclesia reservantur, era disteso quello, che dite tanto lungo, & era cosi breue, come in bonis Ecclesiasticis emphyteoticis, numerate le letterè stesse, onde potete vedere, che la vostra escusatione non vale, ma la vltima vale anco meno done voi dite, che era più d proposito per mostrare il torto, che si faceua alle Chiese, cioè per trouar coperta più atta per ascondere la validità dell'ordinatione Veneta; Certo non posso non marauigliarmi, che questo Padre reputi, che sia mordere il dire la legge non parla della materia, che voi dite; che altre parole sono più al caso, doue si stà più nelli termini della controversia, che doue si cerchi la materia di essa ? quì dirò bene apertamente, che se ci fosse risposta reale, non faceua bisogno di tante parole, in difetto d'vna risposta, laquale mostrasse effer vero, che la legge Veneta parli di ensiteosi, porta il Bouio congietture, riuolgimenti, & morli; & osseruerà il Lettore, che sempre là è più maledico, doue meno si sida della sua ragione; Et per tanto io ancora lo consigliarei à non riuolgerla tanto. che fara sempre peggio, & è ben segno certo, che non hauessero, che dire contro questa legge, poiche per oppugnarla hà conuenuto inuentar parole, che gli mutallero il fenso: vedono à Roma quanto si difficile il difendersi quì, & però il Giusti à car. 13. hauendo dato la rîsposta del Bouio non sodisfatto aggiunge, nè anco sarebbe gran cosa à dire, che pradium emphyteuticum possi largamente comprendere ogni ragione, che babbia sopra pna posseffione, se bien non fosse propriamente enfiteosi, Signor no, che non sarebbe gran cosa, perche il large, & Striele giustifica ogni vostro modo di parlare, pur che non si vogli sofisticando portar vna cosa per vn'altra. Stà bene Signor Giusti, che predium emphyteuticum comprende ogni ragione sopra vna possessione, se ben non foile enfiteofi, ma se vorrete, che le sia poi debita la prelatione, la consolida-

Tolidarione, & la caducità, & che si debbia scommunicare chi no gliela concede: Questo è il fallo, quando voi l'vsarete in larga significatione nissun vi dirà in contrario; mà quando à quella larga significatione vorrete dur le proprietà della ristretta in pregiudicio altrui, commetterete in Logica vn paralogismo, & in iurisprudenza vna vfurpatione.

Bouio. Fogl. 42. sa nuoua.

🟲 Erzo argomenio : Sogliono gli Ecclesiastici , per entrare ne beni posseduti da -Laicistentar di dar nome di Enfiteosi alle ragionisper le quali ricenono canone. Non è cc- ò cense. Onde molte città d'Italia hanno perciò tumultuato, & già in Padona dopo gran controuerste tra i Monaci di Santa Giustina, & la communità, & in Vrbino ra'l Clero el Popolo si renne a transattione, che non vi fosse mai luogo alla consolidutione per linea finita Et Bonifacio Nono in Ferrara più tofto come Principe fopremo, che come Pontefice, & di giustita più tosto, che di gratia lenò pur le caducitaprelationi, & confolidationi. Et da tutto questo conclude, che quello, che altrone ha potuto fare la transatione, & la legge, ha ancora potuto fare nello stato di Vi netia da la lunga consuetudine.

Risposta.

Nelli molti antichi contratti può forsi essere quel dubio, & quella frande di dar loro nome di Enfiteofi, se ben ron jono, non cofi nelli nuoui; one può enidentemente constare della proprietà, della concessione in uera Enfice si, & di ceni altro reunifito. Perche dunque si fà liege universale, co non si eccettuano queste?

Maluforamo di parlare della equità di questa legge dico non efferui la por stàne Legislatore, es cesi effere nulla. In Padona se tanti anni sono, dopo gran contrenersie la lite bebbe quel fine per transattione, questo stesso è segnosche que autiche Segno ri Vinitiani conobbero di non hauer iffi potestà di finirla con femenza & legocae nerale, come adeffo fi è fatto. Cosi dico anco d'Vrbino. Borufacio se fece sal legge, la sece come Papa con la soprema potestà, che haueua sopra tuttala Chiesa, & such beniset le vuole l'Autore, si creda che la fece come Principe secolare, moffri la fint turasche faerin questa formal tasaltrimente non fi ci ha a credere. E falliffimo, che auello, che fece il Rapa per legge, ole parti per pransatione, & volontaria coffione delle sue regionisto possa anco fare la cosuerndine; perche il Papa e padrone come si Edetto e cofianco i particolari, abe transigono con autorità del Papagna come fi è detto, viuna consuetudine può indusfi contra la libertà Ecclesia Suca.

Fulgentio.

Hà deliberato il Padre Bouio rispondere à tutte le ragioni, se ance perciò fosse necessario dir qualche cosa contro la sua dottrina, & ciò non importa appresso di lui, pur che in qualche modo risponda. No fi vaccorda qui delle leggi Ecclesiastiche che sono satre già trecento anmi, & più, che prohibilcono le locationi, & enfiteofillunghe ne Hi bo ni Ecclesiastici, se non con tante solennità; che con dissicoltà li potewa conducti à farne vua, che eçcedelse noue anni, & doppo l'ordinetione

tione di Paolo Secondo, che su del 1468: non possono passar tre anni, senza molte solennità, & licenza anco della Sede Apostolica; come vuole adunque per risposta dire, che la fraude può auuenire nelli contratti vecchi, mà non nelli nuqui? quali sono questi nuoui? poiche le conditioni sono tali, & tante, che con loro è quasi impossibile sar, non dirò ensiteosi, mà contratto nessuno di sarne, ne li Laici vogliono implicarsi, poiche doppo alcun tempo li viene leuata qualche dissicultà di alcuna sollennità non seruata, & vengono prinati delli suoi meglioramenti.

La transattione seguita in Padoua, che il Bonio adduce per prouare difetto di autorità nella Republica, di decidere in simil cause, proua tutto il contrario, anzi questo è vn di quei documenti, che mostrano euidentemente questa auttorità: Perche non ostando punto, che per transactione sij finita la controuersia, si comprende chiarissima l'auttorità del Principe dal vedere, che il copromissario eletto d'ami be le parti fu auttorizato dal medelimo Principe, & la transattioneia doppo fatta su approbata dall'istello, & sono in essere non solo li cal pitoli della concordia mà ancora le lettere della approbatione Ducale del compromissario, & le altre della approbatione del concordato doppo seguitormà Padre Bouio voi dottissimo in legge sapere, che le transattioni, che seguono trà dui sudditi, per ordine del Principe, non argomentano difetto di potestà in lui di decidere la causa, mà giuditiosche sia meglio per la quiete loros deciderla per accordo delle partische per sententia del giudice : è vecchio questo, an Princeps possina cagene partes ad compromittendum, vel transigendum; & si conchiude di sì, quando è espediente più questo niodo, che quel della sententia. Questo lo fanno spesso li gran Rè tra due famiglie, & anco tra due Gé tilmuomini lo fanno li l'api tra dui benefitiati: quante cause benefitiate si terminano per transattione? adonque di là conchinderemo, che il Papa nelle cause benefitiate non si giudice assoluto ? Papa poteit in causa benefitiali cogere partes ad compromittendum, che da Anto.di Butrio c.cum M.F.de conft.e discusso: Non credo che deroghiniente all'auttorità del Papa, anzi si conchiude euidentemente; perche la transattione tra la Città di Padoua, & li duo Monasterij Benedittini si fatta per ordine del Principe, adóque sopra quella causa il Prencia ne haueua ogni potestà. Bald, l, equissimum, ff. de vsufruct. In quello, che s'aspetta alla Bolla di Bonifacio 9. veramente il Padre Bouio dicen vota cosa, nella quale hà ragione, dimandando proua di quanto dice Maestro Paolo, che quel Papa, più come Principe, che come Papa fu sfor-

sforzato nel Ferrarele leuar la caducità, prelatione, & consolidatione, nelli feudi, enfiteufi, & altri simili contratti per ouuiare alli tumul ti, non contentandos quà esso Padre Bouio di qualunque proua, ma ricercandone vna, che faccia questa formalità, & hà ragione, perche egli non hà detto cosa alcuna, senza mostrar la scrittura: Hora ecco la ragione, perche Maestro Paolo ha detto che Bonifacio 9. più come Principe, che come Papa fece quella Bolla, & è perche la Bolla dice cosi : Albertus Marchio Estensis pro nobis, & Romana Ecclesia Vicarius in Temporalibus generalis, vedete qui la formalità. Il Papa come Papa non hà Vicarij nelle Città in Temporalibus, ma some Principe di quello stato, perche secome Papa, nè haucrebbe ancora ne gl'altri luo ghi, & nè hauerebbe hauuto anco S. Pietro, la Bolla in altro luogo dice:populus, & comune dicta Cinitatis inter subditos, et sideles nostros. Il Papa come Principe hà alcuni per sudditi, & fideli, non come Papa, perche anco secondo il Padre Bouio in quanto Papa hà la spiritual pote-Ad sopra tutti, & non sopra alcuni spetialmente, non siamo già cosi rigidi noi col Padre Bouio di voler che di quanto dice mostri la formalità in scrittura, che anzi ci contentaressimo, pur che non dicesse contra la scrittura, perche egli non porta nissun argomento tratto delle parole della Bolla, & pur contra il senso delle sopradette afferisce che Bonifacio lo fece come Pontefice. Ma in questo passo il Giusti à c. 14. non solo riprende, che sia detto Bonifacio 9. più tosto come supremo che come Papa, ma anco, & per giustitia, non per gratia. Essendo certo (dice il Giusti) che come Prencipe non potena fare, ne meno per nia di Gin-Stitia si può leuare le prelationi. E consolidationi, poi che competono in mirtà de contratti. Alqual dirò prima, che Bonifacio come Pont. non haurebbe potuto per gratia leuare alle Chiese quello, che di giustitia solse stato loro secondo la dottrina, che allegarò di sotto di S. Thomaso, & del Gaetano, doue tengono, che il Papa non è Padrone, mà dispensatore,& che se alcuno ricene dal Papa de gli beni Ecclesiastici contro l'institutione di Christo, è obligato alla restitutione; per ilche se per gratia Bonifacio come Pontefice hauesse rilasciato alli Secolati quelle ragioni delle Chiese, sarebbono obligati li secolari alla restitutione, perche il dispensatore, & procuratore non può far gratia. Dirò anco poi, che quella propositione il Prencipe per giustina non può leuar le ragioni che competono in uirtà de contratti, detta così generalmente è falsa,ma per esser vera hà bisogno di due eccettioni, la prima se per la mutatione delle cole, l'osseruanza delle conditioni delli contratti diuentasse troppo dannosa al prinato, può il Principe per giustiria les uar all'altro le ragioni che li competono per li contratti, come se fosfero

sero dati in enfiteo fi dieci campi, con obligo di pagure due botte di vino, & per vn freddo eccessiuo fossero morte doppo qualche anni tutte le viti del paese, onde il vino diuentasse carissimo, il Prencipe per giustitia non risguardando il contratto, può mutar quel Canone. La seconda se quel contratto riuscisse dannoso al ben publico; perche, si come il Prencipe per lo ben publico può leuar al Priuato tutto quelto, che possiede, così può anco leuare una ragione particolare, che gli appartenga per vn contratto fatto: per ilche dico, che Bonifacio Nono potè per giustitia leuare le caducità, prelationi, & consolidationi, per ambedue queste cause, & perche per la mutatione delli tempi li patti sudetti erano fatti insopportabili alli Laici, & perche apparteneua al Ben publico leuare le discontie, & seditioni, che per ciò nascenanos & nella Bolla di quel Papa sono espresse, & allegate questa due caule, 8c non è detto; che si fatto per gratia. Par vna bella propositione quella, non può il Prencipe leuar le ragioni, che competono per licontratti fatti, mà non si può applicare à questo proposito per tante cause dette nelle Considerationi, & altre notissime in questo Dominion Ritornoval Padre Bouio, ilquale aggiunge [elser fallissimo, che quello, che se de il Papa per legge in Forrara, ò le parti per transattione in Padoux; & Vrbino; la possa far la Consuctudine altroue: I non rifpende perdattenagioni con quali è protiato imperciò che Mae-Aro Paolo lià indotto il Confil. 72. di Panormitano, hà allegato, che in Francia la cosuerndine hà fatto l'istesso, onde si torna à dire; Tutto quello, che può fare il Papa, & gli Ecclesiastici per transattione nelle cose cemporali, lo può fare anco la consuetudine legitimamente preferieta: il contrario tenta dimostrare il Padre Bouio, & la ragione sua è falla, perche dice, sche il Papa è Patrone de beneficij, come profesta di sopra hauer mostrato, & è vero, che spessissimo l'hà chiamato Pareone de beneficij. Mà il Pontefice stesso hauerà permale tanta adulatione, & dotwina cosi scandolosa; La Chiesa è Patrona, non il Papa : Il Papa è il Difpeniator Fidele, Depositario, Cuftode, cosi dice la Dottvira Toologica; hastera in cola chiara addur vn luogo del faiet. 3.14 q.43 .ai.B. imprincipio cocporiseneta diligenten, quod ficut magna eli def-l forentiu inter fonmunitatem & Rectores illius respectu bonorum comunius quie Rector est cheno Depositarius . & Dispensator . ipsa uero communitas est Demina rerum suatum, ac per hoc communitas no tenetur ad conferuadum. bona fila diver reflores teneaniur ad confernationem, freut depolitarii bonorum ulivnorum, fic. iramagna est differentia inter pralatos Ecclifia, incluidendo wiam Papamyo ipfam Ecclofiam: quia ver Papo que aliquis Pueldo mir of Dominus veram Exclesia, fed Ecclesia ipfaest Domina, quia donnto-

res non donalls, Estransferunt iura sua in Papants aut Prolatum, sed m Ecclestam' Romanam, vel talem, & proptered de Pralatis dicitur in littera. anod tenentur de neressitate salutis ad consernationem bonorum Ecclesta, non autem hac disstur de Ecclessa ipsa, que est Domina, que potest de suis disponere , sicut Domina, nec putes propterea quod Papa babet plenitudisem. ponestatis Ecclefiustita; obihoc possit de bonis Sociesia disponere, sieut posest A celafia ; quoniam plenitudo potestatis Ecclefia Stice en fius Papa intelligitur in spiritualibus tantum, de temporalibus enim in ordine ad spiritualis potestatem habet , banc enim spiritualem potestutem dedit Christus Petro . Matt. 16. Fibi dabe claues Regni Calorum, & quodcumque ligaueris super terram, crit ligatum, or in Calis, & quodcumque folneris super terram., erit folutum, & in Calis Claues Regni Calorum dicit, conon Regni Mundi buius, & spiritualem cibum mandanit dandum: Ioudt. Pasce ones meas : unde ita tondutur ad restitutionem , qui à Papu bona Exclesie pro libite Pape habuerunt ut ditentur , exaltentur , & magnificoneur;, fecut qui ab alijs Pralutis similia Ecclesia bona accepanun comnis namque donavio Ecclesia Stica rei pietote, vel necessitate vacua, non distributio, sed diffi pario est, à Dispensatoren funpata. Vodete Padre Bouio, come la speranza di dinentar Padrone disqualche beni Boclefia fici vi fa infeguat cofa damal Theo logo, & date Dominio al Dispensatore, considerate Gaerano, oue dice che chi hauerà ricemito dal l'apa'è obligato à restitutionesadunque il Papa non è Padrone; poiche chi riceue dal Padrone, possiede legitimamentei & se il Papasperche non è Padrone, non può ad arbitrio lasciar di mano li beni della Chiesa, per la Dottrina del Gaetano, adunque la Chicla, che è padrona lo potrà fare, ma la Chicla, che è la congregatione de Fideli, non esprime il luo senso se non con l'vso, & la confuentines adunque la Confueradine satà illepicino & vero modo di lasciar di mano, & transferir ad altri li beni i che prima fossero della Chiefa, poiche la Confuctudine è va vero Decreto di cisa Chiofa, per iloho quando voledo, che li benidella Chicla non pollino palfar ad whi secolati senza licenza del Padrone, voi appidouare la forza dollà consurudine, & estenuare quebla delli Prelatis per ester esti solamente dispensacioni, ma quando bene fossero Padroni, ciè vo alera faltica nella ragione del Padre Bouio-perche anzi la prescrittione non efarra penalero, chepermurar li Domini, Espatrominze; di modo, che la ragione conclude vitto il contrario, che shoome per legge, & transactione, cost per confirmation legitimamente per touit ta li muta in Dominio, as questo efecuto de infe nature, placed e ogui humana ordihacionend val ricorrere alla Sacra ancorti & diresche miuna con surrudine fi pudited trooptro la liberrà. Ecolosisticas, perche di topra è mostrato, 0 4 11

è mostrato, che s'intende, contro la Spiritunle, che Christo hà d'ita alla Chresama dalle concesse da gl'huomini, è fasso, e contro la natura.

Varto arcomento: Li Dottori auvertito Unotabil danno, che fi Laito ricene Bouio. per la consolidatione a linea finitusper loro commune opinione l'hanno a fat- Fogl. 34. to leu atas dicendos che il più prossimo parente può farsi di ragione muestire. Come Et li Dotvolesse concludere l'Autore, dunque la Republica non ha con legge ordinato altro, tori ancoche quello stesso, che gia i Dottori disono etiandio senza logge essere di ragione. El ra. adduce per se il Claro, & alcuni altri-

Giafi emostrato de sopra , che la Republica non ha autorità di far lezzi sopra li beni Ecclefi stici, ancor che fussero giustissime, et fanorabili alle Chieje. Quei Dottori poi non parlamo le non della con folidatione per linea finita, w la legge non folotoglie questa, ma anco la prelatione, or eaducità . Auzi maneo quei Dottori fanno per l'Autore: per che alcuni parlano in generale della Enfiteofi, & non in specie della Ecclesiastica; anzi Socino Iuniore, & Grao citati dal Claro di ono questo non nalere nella Ecclesiastica . Altri come il Claro parlano anco della Ecclesiaste. casmassolo in quel caso, quando si habbia ad inuestire ad altri, che pare essere giu-Sto siano preferita a gl: altri li parenti del primo Enfiteuta. Ma in caso, che la Chiefa uoglia consolidare, & pigliarsela per segil Claro Bliso con l'Albate citati dall'Au tore tengono il contrario.

Clar. lib.4

Già si è mostrato, che le ordinationi Venete non cadono sopra beni Ecclesiastici, ma Secolari, & vanamete dal Padre Bonio viene replicata la contraria tante volte, che è vn fastidio, Jaquale anco portata coli senzalimitatione, come sempre egli la portese ralla & serue all'vsprparione delle ragioni altrui. Non è anco veru, che la ragione di Macstro Paolo voglia concluder, che la Republica habbi determinato quello, che li Dottori dicono, anco senza leggi esser di ragione; perche li Dottori mai concludono cosa alcuna esser di ragione, senza leg ge. Erubescimus cum sine lege loquimur. Et quando li Dottori fanno alcuna determinatione, non vogliono altro dire, se non che la legge scritta, ò non scritta, comprenda, ò non comprenda alcuna cosa, che sarebbe forse giudicato, e tenuto in contrario senza la loro dichiaratione, ouero non si saprebbe, se non fosse la loro espositione, & attestatione, & perciò si chiamano Giurisconsulti, è Iurisprudenti, perche non fanno alcuna cola giusta, o non giusta, ma rispondono quello, che sia giusto. Et quello, che li Dottori dicono in questo particolare, non è altro, che vn'attestate della consueradine generale equivalente ad vna legge, laquale per li soptauenuti accidenti habbia stabilito per tutto, che no si terminino gli ensiteosi, poiche l'euento hà dimostrato non eller secondo la mente della legge, che chi hà causa dall'enfiteo-

Bbb

378 ta, ii) privato delli miglioramenti suoi, li quali quando su da principio formata la legge, non si preuidde, che douessero eccedere il diretto; come si è veduto doppo, che se fosse stato preuisto, sarebbe stato constituito: Se quelli Dottorippi da Maestro Paolo allegati parlano della consolidatione per linea finita solamente, ciò non importa, per che questo basta per lo proposito; che non è necessario con vna sola ragione prouar tutte tre le parti, questa ragione ne proua vna; la prelatione, & caducità si prouano con altre ragioni; ma perche tirando tutto à suo profitto non vuole il Bouio, che li Dottori, quali parlano di ogni enfiteosi, s'intendino della Ecclesiastica, & se espressamente la nominaranno, hà vn'altra fuga, che non s'intenda, quando la Chiesa yuole per se lo stabile, & ricerca Dottori, che non parlino in generale, ma in particolare dell'Ecclesiastica, & etiamdio in caso, che la Chie sa volesse lo stabile per se, potrà leggere Ruin.cousil. 1 2. volum. 1. Decio consil. 13. & consil. 131. Anzi che la Chiesa non possi nè pure crescergli pensione, lo mostra Rimin. Iun.c. 444. Cur. consil. 47. Eccoui adunque quattro Dottori, quali hanno per ingiustitia, che la Chiesa vogli ritenere per se gli vtili d'vna enfiteosi, quando anco secondo li patti della prima inuestitura, fosse finita.

Bouio.a Fogl. 43. Non èni funa merauiglia. Vinto argomento: La caducità per canone non pagato, la prelatione in caso di uendita, & la consolidatione per linea finita non sono conditioni necessarie, se essentiali al contratto dell'Enfitcosi; dunque si sono potute leuar con legge.

Risposta.

Per il tletto dell'istesso Autore sono essentiali, perche egli nell'istesso focio dice, che Papa Bonifacio Nono hauendo leuate dall'Ensiteosi in Ferrara queste caducità consolidationi, prelationi, ci diede nuoua forma, pe le ridusse più a natura di censoche d'altro contratto. Et chi non sa che quelle che mutali natura della cosa è essentiale a quella? Et la legge terza, sff de vsus ructu, dice Ne in universum inutiles essent proprietates semper abscedente usus fructiu, placuit certis medis extingui vsus sum fructum, pe ad proprietatem reuerti. Hora nelle cose morali quello, senza che la cosa non serue al suo sine, è come essentiale, pe necessaria conditione di quella. Et dico di più, che ò sia essentiale, ò non sia, non può sarui legge sopra, chi non ui hà potesta.

Fulgentio.

Questo si può ben dire, che sia cauillar sù le parole, mentre non si hà modo di risponder alla ragione. Douendo Maestro Paolo prouare, che la consuetudine, legitimamente prescritta, leui la caducità, prelatione, se consolidatione, se questo venga fatto dalla consuetudine mutando la natura del contratto in altra, ò non la mutando, non importaua il trattarlo. Pero hà detto benissimo Maestro Paolo, che queste non sono conditioni essentiali, nè contradice à quel, che hà det

to altroue, cioè che Papa Bonifacio Nono, col leuar questa gli dasse muoua forma, riducendoli più à natura di censi: perche non è mal det to; [il buon Soldatò è della natura del Leone; & il buon Christiano della natura dell'Agnello: perche ridurre vna cofa alla natura di vn'altra vuol dire, che restando la sua essenza, se gli dia gli accidenti soliti di ritrouarsi in quell'altra inseparabilmente. Se vn seroce Canallo sarà dal Domatore fatto mansueto, si dirà, l'hà ridotto à natura di Agnello; & è parlar communissimo; gli accidenti inseparabili del Censo sono, che chi lo paga sia padrone del fondo, & possi disporre à suo beneplacito, nè l'habbia soggetto à caducità, prelatione, ò consolidatione: Ridurre vno enfiteoli à natura di Cento, vuol dire, che stando ferma la sua essenza, che il diretto sia appresso quello, che riceue la pensione, se le diano quegli accidéti, che il Censo hà. Mà chi vuol vedere chiaramente se hà detto benissimo Maestro Paolo, che tali conditioni non sieno essentiali all'ensiteosi, ma accidentali, & però la con suetudine prescritta le possiseuare, che questo è il punto, consideri che il patro non può leuare à modo alcuno, l'essenza d'vn contratto; l'essenza del commodato è, che sia dato gratis, fate, che ci interuenga prezzo, non è commodato, mà locatione: l'essenza della società èsche il danaro posto soggiaccia alli pericoli; se si leuarà il soggiacer al pericolo, non è piu società; ma Mutuo dunque, se per patto : si può leuar dall'enfireofi la prelatione, la consolidatione, & caducità, non saranno essentiali di certo, ma è cosa chiara, che per patti tra li contra henti si può constituir vn'ensiteosi, senza queste qualità, adunque non sono essentiali. Ma piu essicacemente si proua per le leggi di Giustiniano, la legge in emphyteucarijs, C. de iure emphyt. Rabilisce le caducità in caso solamente, che non vi sij patto nell'instromento, che dica altrimenti; la legge cum dubitatur, stabilisce la prelatione, ma in caso, che l'instromento non habbi altri patti, adunque nessuna di queste qualità sono della natura dell'enfiteosi, potendosi leuar con li patti, adunque si come per patti, & leggi si leuano, & mutano tutte tre queste, si ponno mutare anco per prescrittione legitima: & quello, che il Padre Bouio aggionge della l.3. ff.de vsuf.non vale, nè fà al proposito, perche s'intende, quando l'vsufruttuario non riconosce, nè con pensione,nè in alcuna altra cosa il proprietario; perche in quel caso sareb be del tutto inutile la proprietà, che non è cosi quì, doue è riconosciuto con la pensione; & però anco Papa Bonifacio, ilquale leua la caducità, prelatione, & consolidatione; come si è detto; dice iure dire-Ai dominij semper saluo, che per la ragione del Padre Bouio, sarebbe vano, ne seruirebbe al suo fine; imperoche se il ius directi domini, ha-

380 resse necessariamente congionta la prelatione, consolidatione, & caducità, come il Padre Bouio vorrebbe, Papa Bonifacio, hauendole leuate, non potena dire; iure directi dominij semper saluo. ma credo, che il Padre Bouio habbia veduta la vanità della sua oppositione, & rispo sta, & però al fine corre ad Sacrum Afyllum; che ò sia essentiale, ò nò. non vi può far legge, chi non v'hà potestà, & io lo contento, ma aggiungo, che la Republica ci hà la potestà, perche quello sopra di che à fatra la legge, è cosa laica, & che per la necessità del ben publico, può il Prencipe far legge anco sopra ogni stabile dello Stato suo, come hò mostrato:ma non occorre venir à questo, perche la materia della legge non è cola Ecclesiastica, nè s'aspetta all'Ecclesiastico farui sopra ordinatione.

Bouio. Fogl.44. Vi sono molti decreti.

C Esto argomento: Adduce due rescritti di due Duci di Vinetia simili a questa leg ge, o quindi inferisce, che non è nuona, ma anticamente stabilita già in consuetudine, & che l'hanno saputo, gl'Ecclesiastici, & sommi Pontifici, & massime Clemente Ottauo, & tacendo hanno consentito, & poi al solito dice molte immodestie.

Risposta. A tutto questo gia più volte si èrisposto, non hauer haunto la Republica tale autorità,ne contra la immunità Ecclesia Stica poter indursi consuetudine. I Papi se lo banno saputo, hanno ammonita la Republica, come di molti si è detto di sorra; chi non gli ha ammoniti, non lo hauera faputo, che non hauerebbono lasciato di sare con i Duci della Republica Veneta, quello che poche carte a detro si emostrato, che hanno fatto con i Re, & Imperatori.

Oltre quello, che porta nel suo sommario il Padre Bouio, mostra Fulgentio. Maestro Paolo nelle considerationi, che, hauendo il Senato, nel far la sua ordinatione detto, che estendeua la decisione satta nella causa particolare per il seruitio della Republica, per quiete, & consoiatione de' sudditi ad ogni altra materia di simil natura, acciò si procedelse nelli giudicij conforme alla bona consuetudine, & in conformità delli giudicij già seguiti, pare, che sentendo nominar consuctudini, & giudicij, si douesse prima intendere, che consuerudine,& che giudicij erano questi, innanzi che venir cosi senza cognitione della causa, alla risolutione, & che li ministri doueuano riserir questi particolari à sua Santità; il che non hauendosi fatto, mostra, che dubitaiscro, se cercauano la debita informatione d'incontrar alcuna cosa, per la quale restalle impedita la fulminatione; Al che il Padre Bouio non risponde altro se nó che [Maestro Paolo dice molte immodestie;] dalla qual cosa si vede tanto alto ascendere la esistimatione di se stetto, che quan-

quando hà sposata la propria opinione, non concede, che sia pur lecito ad altri replicar cofa, che anco li ciechi veggono di quanti inconuenienti sia cagione; Il lettore senza dubbio hormai sarà infastidito di tante repliche dell'istessa cosa appunto cioè, che la Republica non hà fatto ordinatione se non in cose, doue hà enidentemente piena, & intiera Auttorità, cosi perche la Consuetudine legitimamente introdotta, & prescritta hà ogni vigore sopra tutte le cose temporali, & può accommodare alle necessità, & conuenienze delli tempi ogni legge, & Prinilegio humano, si di quanto grandihuomo si vugle, come perche hà virtù dalla Legge Naturale; che è di Dio, se bene, alcuno, dica, che la consuetudine non possi sopra certa sorte di ordini di porestà humana ritiene però la consuetudine la sua forza datagli da Dio, & le leggi, quali dicono non obstantibus consuetudinibus, non si possono mai intendere, salijoche delle illegitime: & sarebbe pensier tirannico lo Aimar tato vna autorità humanaiche le dicelle, che potelle flatuir cofa con tanta fermezza, che si promettelse perpetuità. Dio hà riseruato questo à se, bisogna, che ogni huomo si contenti di essere inferiore à sua Maestà Dinina, Ne si deue credeusche li Papi, se hauessero sapuni questi vsi, gli, hauelsero noluti riprendere: Io tengo per certo, che Ii Santi Pontifici, quando hauessero saputo qualche cattina vsanza, has uerebbono procurato di leuarla, mà questa consuetudine Phanno sau puta, & conosciuta legitima, & perciò tacimmente approuata. Non credo, che alcun Pontifice sia stato della opinione del Padre Bouro; che habbia pensato far piacere, nelle cose malfatte; & se alcuno hà am monita la Republica sopra questi particolari, che trattiamo, il Padre Bouio, che hà potuto volger fottosopra tutti li registri, nè doneua. portar vna inà non l'hauedo portata, potremo ben noi dire, che queîto è vno de'Giganti formați în aria; & vn fantalma finto în mente del Padre Bouio, per non saper, che dise,

Inalmente dice, che se la proposta breuita lo permettesse, unostrerebbe quanto, Bouio. fuori di og ni conuenieu za nol momitorio fi diva banendo riguardo aquefla leg Fogl. 46. ge. Gumque pramiffa in aliquibus Ecclestavum uraetiam excontractibus initis ip Se la pro-As Ecslesis competentla auserant, et insieme sarebbondto, che per tallegge non posta. vienedenato alle Chiefe alcun Iusquesitumo. Risposta.

Ha satto molto bene a non pigliarsi que sta impresa, che no ne sarebbe riuscito ad. honoresperche credo si ing anni in questo, & dica. A desso non è ancora estinta la li nelisdunique in Padron directo non ho ancora Ius quasitum, sed post estinctionem lineapharendum: Erdon si anuede yebe io nune habeo Ius quasitum sed non pro nume, fed programdo cirie extincha bricap or un Theologo donerebbe put queste cofe bowerla per Jamaniseffendenene molie fimilinella Theologia some quella Deus

20.10

Digitized by Google

abaterno voluit creare mundum non ab aterno, sed in tempore. Ha, dico, il Padron diretto Ius qualitum: Se forsi questo Ius non volessimo chiamare più tosto Ius reseruatum sibi, perche nella locatione a tempo, o linea, non concesse il dominio vale se non per quel tempo, di l'auanti, se lo riseruò per se. Onde come sarebbe ingiusto priuar la Chiefa di quel Ius dopo estinta la lineazcosì è ingiusto priuarla dello istesso analche tempo ananti.

Fulgentio

Il Padre Bouio fà vna bella conchiusione à questa parte, facendosi indonino, come Maestro Paolo riceuì il significato della voce; ins quasitum, & si volge in mente certe puerilità, che non le direbbe vn icolaro de concordanze; si sà, che il ius quasitum è quello, che non ricerca altro titolo, se bene può mancargli la possessione, ne Maestro Paolo è cosi semplice, che pensasse douersi allongar le sue considerationi, di più di 50-carre, con l'aggionger tre parole, come su creduto di allongar vn breue con vna parola, non stimi mai, che portasse vna si sciocca scusa, ma la longhezza schissata di lui sarebbe in mostrare le ragioni, delli contratti vsati nello Stato di Venetia; li quali anco sono diuersi in diuerse Città, il che non poteua far facilmense senzamostrarelli naturalisaccidenti auuenuti à queste ragioni, che hanno cansatemutationi nelli terreni, & necessità di spenderui, & adoperatun fatiche per mantenerli atti alla coltiuatione, & gli accidenti humani hunenutii da qualche centinara d'anni in quà, li quali hanno causato tante alterationi, & senza cognitione di tutti questi particolari non si può mostrare oculatamente ad vn, che voglia tergiuersare, che la consuetudine già tanti anni introdotta habbia hauuto canonico principio; Se bene si debbe presupponere, che cosi si, & però, che si debbi continuare in quello, che già tunti anni si è osseruato cioè, che nelli beni sopra quali le Chiese viceuono pensioni ; ò habbino diretti non s'intendono hauer ragione alcuna d'appropriarsi lo stabile potseduto dal Laico; il che douendo contenere narratione di molti acquisti antiqui, & progressi, & mutationi di molte possessioni, & tito-Li, farebbe stata cola longa, mà bemperò decessaria da sapere à chi hauelse penlato di ripremiere vio coli anticò, & la risolutione d'vna Republica ranto prudente, quanto è questa; Nel che Maestro Paolo i è tanto più confirmato, quanto che dal libro del Padre Bouio si è certificato, che di questa causa particolarmente in Romanon si sà niente, come ella stia, suor che quello, che di quà è stato scritto, & chi oltre questo ne parla, porta le cose tutte alla couersia, di quel che stanno, Et era forti meglio, che'l Padre Bouio scriuesse di Theologia, & elsaminalse le propositioni nahe qui apporta, che proporti di scriuere in quella materia, della quale in fatti non ha alonna cognitione, onde

onde apportando con le risposte le cose altrimente di quello, che stanno, conforme l'opinione, che in questa causa fosse necessario prender altra informatione di quella, che hanno data alcuni più desiderosi, & auuidi di veder qualche strepitosa nouità, che intelligenti della realtà del fatto; del che renderanno conto à Dio hauendo con menzogne somministrato materia à tanti mali.

SESTA PARTE.

Della validità delle Censure, & che si è seruata la debita forma del giud cio, & ogni altra cosa à ciò requisita.

ON due capi d'argomenti pretendeua l'Autore mostrare la nullità del Bouis. le Censure, cioè per disetto di materia, & per disetto di forma.Al primo capo di argomenti si è risposto sin'i ora, mostrando, che le leggi, es giudicu de Signori V initiani siano veramente contra la liberta, & im-

munità Ecclesiastica: nde essendoni peccato mortale, & non leggiero, vi è stato materia sufficientissima, sopra le quale validamente sono cadute le Censure. Al secondo capo di argomenti r. sponderemo horascioè a quello, ch'egli oppone non essersi servato in ciò il debito ordine, & forma giudiciari, & ad altre simili sue obiettioni, le quali eg li non propone in un luogo folosma sparse quase lasnon l. sciando ma: occafione, anzi cercandola sempre a propisito, o a sproposito di digredire a questo, o estagerarlo. Parla di questo a foeli 23. 25. 27. & secuenti, & anco a fegli 50. Ma zutto quello ch'egli in dinerfi luoghi dice, noi quì riduri emo breuemente ad alcuni argomenti.

Poiche habbiamo confutate tutte le risposte, & ragioni di questo Fulgentio. Autore in quello, che to cca la materia, & il merito della causa, chiamandoci egli alla discussione dell'ordine, è necessario, che prima vediamo breuissimamente qual'ordine sij necessario di seruarsi nel fulminar le Scommuniche, perche à quello, come ad vn'essemplare referendo la Scommunica di che trattiamo, vederemo se ella è per quetto da stimarti valida, ò inualida. Et se la Scommunica fosse de iure potitiuo (come alcuni Moderni vogliono) fe ne tratterebbe con maggior difficoltà, perche il Padre Bouio la varierebbe à modo suo; mà seguendo li antichi Santi Padri dico, che quando Christo Nestro Signore in San Mattheo à 18. institui l'vso Santo della Scommunica, per emen da delli peccatori, non commandò, ne concelle, che subito trouato vno in peccato, si corresse à scommunicarlo, che tal cosa hauerebbe seruito più ad indurare, che ad intenerire il cuore, ma ordinò tre monitioni innanzi, come necessarie; La prima da quello, che auert se, & scoprisce il Fratello in peccato; La seconda dall'istesso con duo, ò tre aggiunti; La terza da tutta la Congregatione dalla Chiesa promettendo, che egli hauerebbe per legato in Cielo quello, che da duo, ò tre congregati in nome suo, fosse legato in Terra: per ilche, sicome,

nondobbiamo dubirare, che la sententia di Christo in Cielo sarà conforme alla sententia della Chiesa in Terra, quando saranno seruatek cose stamite da Christo; cosi quando sarà fatto altrimenti, habbiamo anco da credere certamente, che tentino gli huomini quanto vogliano di legare, Dio non sij per approuare il loro tentatiuo: per ilche San Girolamo, Matth. 16. disse, che era vna insolenza de' Farisei il ripatare d'hauer potestà di sciogliere, à legare altri, che quelli, quali Dio hà sciolto, ò legato prima. Istum locum (dice) Episcopi, & Presbyteri non intelligentes aliquid sibi de Phariseorum assumunt supercilio, ve vel damnent innocentes, vel' soluere se noxios arbitrentur, cum apud Dominum non sententia Sacerdotum, sed reorum vita quæratur. Quello, che hà el saminato le leggi, & li Giudici. Veneti, & hà stimato, che fossero in offesa di Dio, & riferitolo alla Santità sua, & animatola contro la Ropublica, non hà veduto, & considerato, che si doueua seruar quest'ordine di farla auertira ; che se ciò fosse stato fatto prima che passatt innanzi, & si hauesse mostrato doue si credeua, che la Republica errafse ; quando ci fosse stato errore, essa per la sua pietà l'haurebbe cotretto: & senza dubbio egli dalle risposte si hauerebbe conosciuto, che non vi era bisogno di emendatione. Non obligo Christo il Fedele di credere à qualunque gli dicesse, Tu hai errato, mà à chi lo dimestrasse con la legge della Maestà sua Diuina, ò scritta, ò non scritta, mà inferta nel lume della ragione, & esposta dalla Santa Chiesa: il dire voglio, che tucredi à me, che tu hai fallato, non è corripere inter te, & ipsum solum, cost la monitione di questo primo, come questa delli dui, ò tre, & la terza della Chiesa debbe contenere le ragioni, che mostrino il peccato, & gli argomenti, che inuitino alla correttione, appropriatià' luoghi, & à' tempi, & alle persone, & non si debbe credete, che quando Christo disse, corripe, intendesse, che si andasse à direal Fratello, Ego te corripio, ego te moneo: si come quando la Scrittura dà precetti, che commanda alli Padri ; docete filios vestros, vt illa meditensur, troppo trascutato sarebbe quel Padre, che dicesse alli suoi Figh: Io vi insegno li precetti di Dio, & non passasse più oltre. Insegnare significa esponere, prouare, confirmare, & confutare le cose contrarie, & questo è l'obligo del Padre. Il Monere, & corripere de pecceto, è esplicare la legge, contra laquale è l'operatione, & confirmatia, & rapondere alli fondamenti, con quali indebitamente il peccatori difendelse, & mostrarli ancora l'infelicità, & danni Spirituali, nelli quali incorre penil peccato, & confortarlo à resistere alle tentation: lequal cose sono varie, secondo la varietà delli peccati. Tutti li lughi non seruono per tutti, & simile à questa monitione debbe essen

ance

anco la seconda, da farfi dalli due, è tre; & la terza da farsi dalla Chiesa. Se il Padre Bouio, innanzi che infinuare le sue passioni alle orecchie della Sanrità sua, hauesse scritto vn Libro, impugnando le leggi, & li giudicij della Republica, ilche si poteua far, ò con Stampa, o senza Stampa, come gli fosse piaciuto, & hauesse dimostrato alla Republica l'opinione sua, era da commendare la sua carità, & stimarla Enangelica, & era vn fare quello, che Christo hà voluto, & ouniaroà tanti mali, perche la Republica haurebbe riceuuto la ammonitione, & fatto lui capace, si che senza dubbio sarebbe restato di incitare la Santità sua contra questo Stato. E se gli altri, che pur hanno in questa materia scritto, che poteuano tener il luogo delli due, ouero tre dell'Euangelio, hauessero allhora publicati gli suoi scritti, restaual'istessa speranza. Ese anco li Consultori, quali hanno approuato la risolutione di sua Santità, fossero venuti innanzi per sar la terza Euan gelica ammonitione, non si può dire quanti beni ne sariano seguiti. Non posso restar di dire al Padre Bouio, che il suo Libro, & gli altri adelso sono suori di tempo specialmente per questo capo. Al peccatore (dice Christo) si faccia correttione innanzi la Scommunica, & triplicata, & da tre sorti di persone, & si faccia seriamente: questa sua è posteriore alla Scommunica, & per tanto non è delle commandate da Christo; adesso si controuerte dal canto vostro non la salute delle anime, mà il sostentare la vostra opinione. Questa è la causa, perche il Bonio doppo hauer scritta certa lettera da Milano, prima, che intendesse punto delle cose, che si trattano, hora informatosi dalle Considerationi, hà giudicato per difesa dell'opinione sua tentar di risoluere quello, che inteso prima di procedere alle Censure, & allhora essaminato, & discusso, sarebbe stato con frutto, & senza passione; mà hora à chi hà gli occhiali dell'affetto, per hauer fatto il salto innanzi l'informatione necessaria, non è rappresentata la causa nella sua vera figura, nè suo colore, nè sua grandezza, & nel suo luogo. Questo è vn fallo nell'ordine il più notabile, che possa esser fatto, ilquale nelle Considerationi è leggiermente ponderato, ma io son stato sforzato porlo quì, per far vna correttione fraterna al Padre Bouio; la quale se bene non passarà innanzi, si che vadi al giuditio della Chiela, non sarà però, che non debbia andare al giuditio della propria sua conscientia, laquale sarà il rimanente delle ammonitioni, per riferire finalmente il tutto al giudicio divino. Hora fentiamo quello, che il Bouio risponde alli mancamenti mostrati da Maestro Paolo nell'-Ordine

Ccc

Bouio. Fool. 25. Maètempo.

Rimo argomento: Il Breue nel quale il Papa commandaua sotto pena di Scommunica, che si rilassafero i due Canonico, & Abbate prigioni, baueua titolo ta le Disclis filiis Nobilibus viris Marino Grimano Duci, & Reipub. V enetorum. Questo Breue sù presentato alli 25 di Febraro, quadogià Marino Grimani era mor to & il nuouo Duce eletto, dunque il presente Duce non è ammonito, & si è proceduto contro di lui senza seruare l'atto, che è sostantiale al giudicio, cio è la citazione per la declaratoria, & l'ammonitione per le Censure. Et qui singe l'Autore al suo solito, che un qualche Canonista difenderebbe questa attione con la dattina loro. Papa est iudex viuorum, & morturum, come se si potesse ammonire un morto.

Risposta.

Combatta egli co'morti, & con le fantasme, quali a suo modo si forma che con noi non hà che contrastar in questo; perche noi non rispondiamo queste sciocchezze, ma si bene, che il Breue su servito mentre il Duce Grimani viueua. E se possi presentato dopo la sua morte, questo non riliena punto, perche il Breue è diretto alla republica V eneta, della quale il Duce, chi che si sia pro tempore, è parte: in manera che se bene si ponesse soli altri ammonito il Duce. Et se ui si pone il nome del Duce, non è per uccessi qua si che nel nome di Reipublica, non ui si comprenda anch'egli, ma per prerogatina di honore. O dunque ui sia il nome di questo Duce, ò il nome di questo non importa, che ammonendo si la Republ. si ammonisce ciascuno, che è parte di lei, oltre che il monitorio spedito poi sotto il 17. d'A prile serve per citatione, come hor hora diremo.

Fulgentio.

Il Padre Bouio dice, che Maestro Paolo combatta con limorti. Dio ci guardi, da tale impietà. Questi sono riseruati al sol giudicio l'inino, & è grand'impietà trattar con loro, come se ancor viuessero; arditea per questo chi ogni cosa ardisce; colle fantalme conuien bene combattere, chi vuol risponder al Padre Bouio, & ne sarà quest'vna per necessità, che si forma in mente di poter scusar l'inescusabile. Primieramente voglio concedere ogni cosa; sia scritto il Breue mentre il Duce Grimani viueua; il Breue è diretto alla Republica; il Duce si comprende nel nome di Republica; segue per questo, che si douesse mădar da Roma, & presentarlo morto à Marino Grimano? Perche il Duce è compreso nel nome di Republica, & perche non era necessario nominare il Serenissimo presente, adonque il doueua presentar con nome d'vno, che si sapeua già tanti giorni esser morto? Non serue dire. [Il Breue è scritto mentre viueua il Duce Grimani:] la data è delli 10. Decembre, quando sia scritto, non lo so, ma sò bene, che in Roma fù deliberato farlo presentare doppo, che a Duce Grimani era morto, & creato il presente Duce, & doppo esfet state fatte con lui le congratulationi della sua electione: Che fosse presentato doppo la morte, questo è ben certo; Et perche non rifarlo, sapendosi in Roma che era morto auanti che si mandasse ? questo

sia detto quanto al passato. Del Doge presente dice Maestro Paolo per quel Breue non esser ammonito: risponde il Bouio, sche se il Breue dicesse solamete Reipublica sarebbe ammonito il Principe: Replico io à questo, che non è vero, perche il Duce non è compreso sotto nome di huomo di Republica nelle cose odiose, come è la Scommunica, si come il Vescouo non è in materia odiosa compreso sotto nome di Chierico, ouer huomo di Chiefa. Si douerebbe pur anco raccordar, che di sopra Nomine Clerici non voleua, che si comprendelle vn Canonico, nè vn' Abbate commendatario, perche sono persone più degne: adonque ne anco Nomine Reipublica in materia odiosa, & come li Legisti dicono, restringibile, si comprenderà il Prencipe di essa. Mà dato, e non concello, che si comprendesse quando si dice Reipublica solamente, senza altra aggionta, certo è, che quando si dice; Duci, & Reipublica, in quella parola Reipublica il Duce non è compreso, poiche è nominato separammente dalla Republica, adonque dicendo: Marino Grimano Duci, il Duce non era compreso in quella seguente parola, Et Reipublica, adunque quando il Breue è presentato, questo Duce, che è il Serenissimo Leonardo Donato non è compreso; perche non sotto il nome Marino Grimano, non sotto il nome Reipublica; che esclude il Duce, adunque in modo alcuno non ci è:tanto che, quà ci và il detto del Padre Bouio, cioè volgetelo, e riuolgetelo, che non ci trouarete piego. Per quello poi che dice, [ò vi sia il nome di questo, ò di quell'altro Duce, non importa:] tanto che (Padre Bouio) si poteua poner il nome di vno morto già ducento anni per ammonir vn viuo qui vocat ea qua non sunt, sicut ea qua sunt, è proprio di Dio.

C Econdo argomento: A due sentenze è venuto il sommo Pontesice, cioè, di annul Bouio. lare le leggi V enete, & di scommunicare. In niuna di queste è preceduta la citatione, la quale è de iure dinino, dunque sono nulli questi due atti. Che sia de iure di Et in ciè nino la citatione la proua con quei due luoghi della Genesi. Adam vbi es? Et, vbi est è cosa. Abel frater thus? Che non ui sia preceduta citatione lo pruoua, perche in uno de i due primi Breui delli 10. di Decembre dichiarandosi le leggi del Senato nulle, & coloro che le hanno constituite, scommunicati, & caduti nelle Censure, a questo non e preceduta altra citatione, & pur non si poteua uenire a questa dichiaratione senza prima citare a dir le ragioni in contrario. Di più altro è monitione, altro è citatione: quella commanda, che si obedisca, come in cosa decisa; questa chiama a discutere fe sia bene se sia necessario, o obligo d'obedire; onde commandandosi in quei Preui la riuocatione, delle leggi, og la confegnatione de prigioni fotto Cenfure, og pene non si possono chiamare citationi, ma monitory. Ne si può dire, che si risoluano in citationi, non haue ido termine alcuno, anzi commandado la efecutione immediatamen te. Ne fi può dire risoluci fi in citatione il monitorio, quale concede ventiquattro giorni di termine; atteso che vengono in quello annullati, & dichiarati nulli gli sta-

Fogl. 37.

tuti della Republicanon dopo li vintiquattro giorni, ma nell'ifesso tempo delli 17. d'Aprile. Adunque così satta annullatione per modo alcuno non può risolue ssi in citatione. Et molto meno aucora quanto al rimanente, mancando della clausola qua stissicativa, sonzala quale non solo mai non si risolue in citatione; ma il monitorio è ipso iure nullo, come a pieno prova Navarr. sopra il calcum conungat, ostana cassa nullitatis. Et segue l'Autore mostrando, che tutto questo molto più chiaramenti si può vedere nella logge del 1602 de beni, quali il Papa chiama Ensiteotici i la quale entra nel monitorio al primo luogo, or viene annullata senza alcuna citatione, ò mo niti one, es senza che pur s'intenda, qual sia il senso di quella, ne con quali ragioni si disenda, non essendo si prima mai di questo parlato. Eccoui le ragioni dell'Autoro riserite quasi di parola in parola, eccetto in questo sine, che per non offendere le pie orecchie del Lettore, si è detta la sostanza, ma non con le parole sue piene di grandissima, or scandalo sissima immodestia.

Fulgentio.

Tanto è lontano, che'l Padre Bouio riferisca di parola in parola quello, che dice Maestro Paolo, che non porta nè anco il senso. Dica dunque, acciò il Lettore non restasse ingannato, che non porta sedelmente l'argomento, nè trouerà mai, che Maestro Paolo opponga difetto di citatione alla Scommunica, nè meno al commandamento del riuocar le leggi, & render gli prigioni, perche quanto alla Scommunica non si ricerca citatione, mà monitione, quanto al secondo, che è il commandamento, dice, che il Monitorio si risolne in citatione. Mà il diffetto della citatione Maestro Paolo l'oppone alla annullatione, à dichiaratione di nullità delle leggi, & alla declaratoria delle censure incorse: però difenda questo il Padre Bouio, nè imponga il falso, che non conuiene. Nè riferisce medesimamente bene il Padre Bouio la ragione di Maestro Paolo, per la quale proua, che li due primi Breui non siano in modo alcuno citatorij, & che il terzo delli 17. Aprile nelle due sue parti sopradette non sij parimente citatorio; il che per dimostrar chiaramete, sarà conueniente recitar la dottrina di Maestro Paolo sidelmente. In quelli Breui, si contengono tre cole; La prima è la dichiaratione, che li Autori delle leggi, & delle carcerationi dell'Abbate, & del Canonico sono incorsi in censure. La seconda, che le leggi, & li Decrezi del Senato sono nulli. La terza commanda sua Santità, che siano riuocate le leggi, & li prigioni refi. Maestro Paolo intorno à queste tiene distintamente quattro conchiusioni; La prima è, che nissun di questi tre breui si può risoluere in citatione quanto alla declaratoria, che gli Auttori delle leggi, & Decreti fieno incorsi in censure, perche la sententia è fatta il essi Breui,& la citatione è necessaria, che sia precedente di tempo alla sentenria. La secoda cochiusione èsche nillun di questi tre Breui si può risoluere in citatione, quato alla seconda cosa, che è la dichiaratione della nullità delle leggi & decreti, per la ragione istessa. La terza cochiusione è, che quato al precetto dell'annullar le leggi, & confignar li prigio ni, li dui Breui delli 10. Decebre, no si polsono risoluer in citatione, & la ragione è, perche il termine dato è quello, che fà risoluer il precetto in citatione, mà in quelli due Breui non si dà termine alcuno, per lo che non si risoluono in citatione. La quarra conchinsione èsche quato al precetto del riuocar le leggi sotto pena di Scommunica, se di consignan li prigioni, il Breue d'Aprile si resolue in citatione per li di 24 di termine a Questa è la dottrina di Maestro Paoto nelle Considerationi, vedremo hora quello, che risponderà il Padre Bonio, il quale aggiunge in fine, che hà lasciato di riferit le parole di Maestro Paolo per non scandalizar, ò offendere le pie orecchie, & trattando di non le offendere, le offende con questa maniera persuadendo, che ci fossequalche grande eccesso: le parole tralasciate sono. [Hauessero alpieno vdito vna volta paplarne; fosseui stato qualche discorso estraiudiciale sopra. Mà che spronistamente sia prima dannata, che intesa, è grande, e scundalosa marauiglia:] le quali parole hò voluto riferire, acciò che vegga il Lettore con che poca fincerità proceda il Padre Bouio, che hauendo in tutto, queito suo discorso, atteso con manifestissime imposture à denigrar la fama di Maestro Paolo coll'imporgli dottrine, che mai lognò, qui con tacere quattro parole, voleua persuadere, che ci fosse qualche cosa rileuante, con dire, che tralascia parole piene di grandissima, & scandalosssima immodestia; ilqual modo di procedere, che nome possi meritare ogniun lo consideri.

Rifyosta. Na fola cofa vi e a propofito nel discorso di questo Antore, cice; che volendo Bouio. prouare la nullità delle sentenze del Papa cerca prouarlo con mostrare, che pi manchi alcuna cofa requisita de iure diumo; con che mostra pur d'intendere, & concedere, che og n' altra cosa, che ci mancasse de sure humano, non le farebbe nulle; non essendo il Papa obligato ne' suoi giudicii a serbare il rigore in termini prescritti dalle leggi positiue. Ma se questo conoscete ò Fra Paulo, & perche più basso poi richiedete nel Monitorio la clausola guistificativa? èforsi anco que-Ita clausola de iure dinino? Anuertite, che non mettiate troppo cose de iure diuino, onde ne sigua, che anco quelle due sentenze dute da Dio, contro Adamo, & Caino, siano per tal disetto nulle, non essendous nelle loro citationi, monitioni la claufola giustificatina. Si te lenseris grauatum,&c.

Se la passione non offuscasse la mento del Padre Bouio, egli haureb. be veduto, che tutta la Dottrina, & tutte le cose considerate da M.Pao

la

lo erano à proposito, perche M. Paolo procedendo con la pura verità, s'appiglia à quel che è certo, & lascia l'incerto. Se il l'apa ne' suoi giudicij sia obligato à servare li termini prescritti dalle leggi positive di Santa Chiefa, & delli Santi Concilij, ò possa far quel, che gli piace, co me Superior à loro, questo è dubbio tra gli Scrittori Cattolici, & come dubbio non le n'hà voluto valere, ma si è appigliato al certo, che almeno sia tenuto alla legge Diuina. La derissione viata contra Macîtro Paolo, auuertendolo, che non imputi mancamento il lasciar la clausula. Si te senseris grauatum, nella ciratione Diuina, Adam vbies ? Oltre che tiene yn poco del facrilego, mettendo in butla le cofe della Scrittura, mostra che da un solo non è dettata la vostra risposta Padre Bouio, poiche hora si parla con li termini legali, & hora tanto contro di loro, che deue restarne ogn'vno con marauiglia. Hor che colpa di questo nè hà Maestro Paolo? douea starui sopra il vostro Legista, & non lasciarui far si gran scappata. Et oue trouate di gratia, che la clausula giustificatiua si metta nella citatione? si metterà bene in vn precetto, che cominci dall'essecutione, per farlo risoluer in citatione. Adam vbies? Questa è formal citatione, & non ha biscgno di clausula giustificatiua, nè espressa, nè sotto intela, & se la facetse il Vicario di Bobi, non ne haurebbe bisogno, anzi non ci potrebbe entrar clausula giustificatiua. Il modo di proceder per giustitia ricerca la clausula giustificatiua, quando la citatione non è preceduta innanzi il precetto, & fententia. In Adamo, & Caino furono tutte separate, (& non vi burlate di Dio, che queste sono le cose scandaloussime.) Et prudentemente Maestro Paclo hà addotto l'elsempio della Diuina giustitia. Adam vbi es? Non vedete voi, che Dio chiamò prima, & ascoltò le scuse di Adamo, & poi lo condanno? & la citatione precesse separatamente la sententia? Dio, che non può fallare, nè esser musso da passione, nè ingannato nella cognitione del fatto, vso così esquintamente tutti quelli termini, che feruar potesse il piu pedaneo giudice;pareià al Padre Bouio strano, che li debbano seruar gl'huomini?& vi è gran differenza da vn modo all'altro, perche seruando le forme ordinate, può esser, che molte cose interuengano, onde il giudice ui dissuaso da eseguir li suoi affetti; ma facendosi altrimenti, si mostra troppo risoluta volontà, & pare, che non si vogli sentir le ragioni, che possino persuadere à mutar in meglio le prime deliberationi; se Dio hauesse commeiato dall'essecutione, con Adamo. Exide Paradifo, larebbe stata necessaria la clausula. Si te senseris grauatum, ma non era possibile far piu ordinato processo. Adam vbi es quare comedisti? vdita la scusa, segue la sentenza. nunc ergo maledista terra: Q: elli, e ac

leggeranno questo capo, crederanno, che il Padre Boulo habbia toli to in prestito gli altri discorsi legali, & che nell'accommodarli gli habbia scommodati. Mà importunandoci egli co'l dimandare, se la clausula giustificativa sia de jure divino: gli risponde Maestro Paolo, che è de iure diumo, che la clausula giustificativa vi sia se non espressamente, almeno virtualmente, quando però al precetto non è preceduta la citatione, & questa manca alli duo Breui delli 10. Decembres ne i quali nè espressamente, nè virtualmente si ritroua; Nel terzo vi è virtualmente nelli termini delli 24. giorni quanto s'aspetta al precetto di cancellar le leggi, & render li prigioni, & non vi è in modo alcuno quanto alla declaratoria delle Centure incorfe, & quanto all'annullatione delle leggi, che tanto vi hò detto nel precedente capo, & in tutti questi particolari il difetto è contra la Legge Naturale,& causa nullità, che non si può difendere in modo alcuno. Mà se alle 80. righe di questo Breue ci fosse aggiunto in tre parole, cioè la clausula giustificativa formalmente etiandio quanto al precetto dell'annullar le leggi, & render li prigioni, se bene non era necessaria, forse però farebbe stata lodata; massime, che Nauar, la ricerca ben formale nel luogo allegato; mà Maestro Paolo la ricercaua virtuale almeno, ilche è de iure diuino, nelli due passi sopradetti, vno nella declaratoria delle Censure incorse, l'altro nella annullatione delle leggi; & non la troua, & queste dice essere due nullità contro la Legge Naturale.

A rispondiamo direttamente . Il Papa ha fatto tre atti . Ha irritate le leggi. Bonio. Ha commandato si rilasciano i pregioni. Et ha scommunicato, & interdetto.

Et tutti questi atti sono validi.

Alli primi due non era necessaria citatione alcuna, essendo notorio, che le leggi erano fatte da' Signori V mitiani, & altretanto notorio dalla fola lettura loro, che era no contra la libertà Ecclesiastica, & essendo anco notorio, che gli Ecclesiastici erano da loro detenuti prigioni; Et doue è notorio, che il reo non ha ragione, ò causa da addurre in sua disesa, non è necessario citarlo, ad dicendum quare. Così nell'uno, es nell' altro caso tengono i Dottori. Veggasi l'Abb.in c. Parochianos, nu. 2. de sent. excom. & in c.peruenit, et primo, nu. 5. de appell. oue dice, che quando è notoria la violentia fatta a Chierici si può venire anco alla fulminatione, & denuntia senza alcuna citatione. Et Gemin in cap. Eos de immun. Eccles in 6 num. 4. & Felino in cap. Ecclesia S.Marie, num. 108. de constit oue adduce molts altri Dottori, & dice, che se è notorio, che lo statuto sia contro la libertà Ecclesiastica, non solo il Papa, ma il Vescouo lo può leuare, commandare, che fi leui, & non si offerui, & dinhiararlo nullo, & inualido, senza alcuna citatione.

La risposta, che dà il Padre Bouio è dritta appunto come vn'Arco. Fulgentie. Il Papa (dice) hà fatto tre atti: & io dico, che non gli hà ben numera-

Digitized by Google

ti, ma che ne lascia due principalissimi, & quelli appunto, à quali hà du rispondere se potrà. L'vno è, che Sua Santità hà dichiarati gli Autori delle leggi incorsi nelle Censure, & l'altro, che parimente bà dichiarato incorsi nelle medesime Censure gli Autori della carceratione: se in vna sentenza sussero cinque Decreti, & tre sossero validi, & duo inualidi, che ne paterebbe al Padre Bouio ? li Legisti dicono. che Sententia continens plura capitula, aut pænas, si vitiatur in vno, vitiatur in totum, præsertim si capitula sint connexa, & vni actioni respondeant: Curt. Sen. consil. 20. numero 23. Qui la sentenza risponde bene à due attioni, l'vna sopra le leggi, l'altra sopra li prigioni; mà nell'vna, & nell'altra vi fono li capi di nullità nella parte declaratoria delle censure : mà poiche non vede il Padre Bouio come giustificar questi dui capi, & perciò gli tralascia, attendiamo à vedere, come difenderà li tre, che tratta: Alli primi dui, dice il Padre Bouio, non era necellaria citatione alcuna effendo notorio, che le leggi eranofatte contro la libertà Ecclesiastica, & li Ecclesiastici erano carcerati; Che ti par Lettore della conscientia di questo Teologo ? come è notorio, che sia contro la libertà Ecclesiastica vna legge statuita, & setuara in Francia, in Spagna, in Germania, ne i Paeli balli, in Sicilia, & in più luoghi d'Italia? come è notorio, che sia contra la libertà Ecclesiastica vna attione, che non viene tenuta tale per opinione di tanti Dottori, & di tante Città? Se non ci fosse altro, tutte le Città soggette à questo Dominio credono pure, che queste leggi, & administrationi di giustitia siano Sante, & ottime; Però non solo non è notorio quello, che il Bouio dice: ma è falso; e ben notorio, che l'Abbate, & il Canonico sono prigioni, mà che non sieno legitimamente ritenuti, questo non è notorio, ma falso: & le fosse notorio bisognerebbe, che non ci follero ragioni da addurre per difendere le leggi,& carcerationi sudette: Perche tanti scriuono? perche tanti s'affaticano? perche il Bouio hà fatto 60. fogli di risposterper ciascuna di queste leg gi raccoglie egli stesso tăti argometi fatti à fauore della Republ. (si laícia il giudicio al Lettore à quati hà risposto bene) & hora dice è noto rio, che nó ci siano ragioni di sorte alcuna per la Republica; perche di que si è trauagliato tanto in vna cosa manifesta, & notoria? non vede egli la sua contradittione manifesta? non basta il suo libro per prousre, che essi stessi sentono le difficultà? non voglio estendermi in questo più oltre, perche tengo certo, che ciascuno l'hauerà per cosa falsa, & detta dal Padre Bouio stesso contra la sua conscientia; al quale, quando bene l'affetto seruisse de'occhiali per colorir la sua opinione non la mostrarà già colorita à gl'altri. Et prego il Lettore à consderare.

derare, come possino star insieme quelle due cose; L'una, che sij notorio le leggi del Senato essere inique, & insieme esser notorio, che non si possi addur ragione alcuna in diffesa di quelle; & la seconda, che l'istesso Padre Bouio raccoglie quarantacinque ragioni in contrario, oltre quelle, che studiosamente tralaseia, da vn solo libretto delle considerationi: adunque la Republica Padre Bouio per vostra Confessione hà delle ragioni; come adunque è notorio, che non habbia ragione alcuna? & se fossero anco stati letti gli consigli di molti Eccellentissimi Dottori, fatti in Padoua, & altre Città dello Stato, & fuori, in Italia, & in altre regioni, il numero sarebbe assai maggiore. Nè può seruire vna risposta, che le ragioni siano fallaci, perche questo cioè conoscere se le ragioni sono buone o fallaci è l'essamine, che si fa, & si risolue, doppo hauer vdito il giudicio in ogni lite: bisogna bene, che sijno fallaci le ragioni di chi hà il torto; & se respondesse il Padre Bouio, che gli fosse notorio, le ragioni non valer prima d'hauerle vdite, due cose ostano à questo. Prima, che Dio sapeua. molto bene, chele ragioni di Adamo non valeuano, & pur le vdl, poi si aggiunge, che quantunque egli come huomo Dottissimo possi ciò preuedere, & Profetare, non però tutti sono di tanto sapere, & non si hà da chiamare notoria vna cosa in inve, subito che parerà à lui, se ben hauesse omnia iura in Schrinio pectoris sui : senza che si metterebbe in troppa gran derisione, che si fosse opposto con tanta diligenza, & con tanti aiuti à rispondere alle ragioni, che notoriamente non conchiudono. Et si sà bene, quando le considerationi sono comparse in Roma, che giudicio se ne sece, & se si pensò, che sosse necessario tentar di oscurar la loro chiarezza. Ma riceunta la Confessione del Padre Bouio; che quando la Republica hauesse hauuto ragione alcuna, la sententia del Papa, quanto à quella declaratoria, & irritatoria, sarebbe nulla, il Lettore puo assumere la minore, & conchiudere quello, che segue dall'argomento, & dal sillogismo. Con gl'-Autori, che cita, nó occorre entrare in disputa; siamo molto d'accordo co loro. Altri dicono, che quando sia vna legge notoriamente contro la libertà Ecclesiastica, per annullarla nó occorre citatione, si come sa rebbe vna legge, che prohibisse predicar la legge di Christo. Altri dicono, che quando la violenza à gli Ecclesiastici vsata, è notoria, non occorre citatione; il che limitano, quando anco insiemad notorio, che la violeza fia illegirima; non è vero però in altri cali, & per esempio in questo caso, che dirò. E notorio, che sia stato veciso vn Ecclesiastico, ciò non basta per dichiarar scommunicato l'homicida, perche può ha uerlo vecifo, trouatolo dalla propria moglie, ouero à necessaria dif- $\mathbf{D}\mathbf{d}$

ber

per mostrare, che è legitimo, & che in quello non ci è offesa di Dio, ne delle ragioni d'alcuno. Perilche non bisagna, che il Bouio difenda que sta nullità, allegando il notorio. Et le disficultà, narrate, sorsi sono state uiste da Bernardo Giusti, perilche non hà uoluto fondarsi solo sopra questa Arena, ma in diuersi modi risponde altrimente. Il primo è car. 3 4. doue auuertendo, che M. P. in diuersi propositi chiama questo negotio,ò maneggio,pensa per virtù di queste parole,saluarsi, poi che non si ricerca citatione alli maneggi, & negotij. Alche breuemen te dico, che nel suo principio furono ben trattate queste difficultà come negotij; & Dio uolesse, che si fosse cosi continuato: mà quando si è venuto à breui, & commandamenti, si sono fatti giudicij; & se piacerà al Giusti dire, che sij giudicio quello, di cui il sine è vna sententia di scommunica, credo che egli uederà bene la leggierezza di questa sua fuga:onde à c.36.dice, che li Breui delli diece Decembre seruono per citatione, aggiongendo, che ci è anco la comparatione, perche l'Amba sciatore andò in uirtà di quelli: Alche dirò, che in duo modi la risposta pecca. Prima perche li breui furono presentati vno il venticinque Decembrio, l'altro il venticinque Febraro, & l'Ambasciatore sù eletto il sedici Decembre, adonque sù non per comparire in uirtù di citatio ne. Et di quà si uede, come questi huomini non cercano se non di uilipendere la dignità delli Principi, poi che se per mostrar riuerenza, & osseguio, & trattar & con la Santità sua, come si tratta trà Principi sarà destinato un Ambasciatore, subito lo uorranno far Reo compare te in giudicio; di maniera che bisognarebbe guardarsi molto di far ogni atto di riuerenza uerso la Santità sua, perche immediate l'Aunocato Giusti sarebbe pronto à darli nome di qualche atto pregiudiciale.Pecca anco la risposta, perche nelli Breui delli diece dichiara nulle ·le leggi,& le carcerationi,& gli auttori incorsi nelle censure; poiche effi, come nelle considerationi M. Paolo hà detto, sottogiaciono all'istesso differto, che è il mancare di citatione; & perciò forse non sodis fatto il Giusti a c.37. dice, che il Papa no hà proceduto come Giudice, ne con ordine giudiciale, mà hà fatto questa attione come difensore della Chiesa offesa, si che non è stato bisogno di citatione. Mai più sen tirei, che scomunicare no fosse atto di giurisditione, & no fosse senten tia, & poresse chiamarsi attione estragiudiciale. Se il Pontesice qui è parte, et vuole, che à lui l'altra si rimetti: pare, che uogli esser anco più che Giudice, anzi pare che vogli sostenere due persone incopatibili di Giudice, & attore, Se uno pretenderà di elser offeso, & il difensor suo norrà far la sententia, uorrà che a lui pretenga decidere, che il suo cliente fij ingiuriato, & determinar anco, come debbia esser risarcito,

396 no farà più bilogno di magistrati: Chi si ha fatto difensore dell'attore; si cotenti, che uno no interessato sostenga la persona media di giudice, perche egliss può dire esser il medesimo con l'attore. Chi metterà ben tutte tre queste risposte, & l'altra del notorio insieme, vederà che non vagliono vn pelo per risoluer l'argometo. L'istesso Giusti sugge ancora nella maniera stessa, che sa il Bouio nel seguente capo, có dire, che siamo in caso di Scomunica, & Interdetto, con termine prefisso all'obedienza, & per questa sorte di casi non si ricerca citatione: Ilche è vero,nè alcun si querela, che fosse necessaria, ma ben si dice, che era necessaria per dichiarare li Legislatori incorsi nelle Censure, & similmense per dichiarar le leggi nulle; & questi sono altri casi, nelli quali la citatione è necessaria, lascino pure da canto quello, doue nissun cerca citatione, & se in realtà veggono, che quanto alle cose sudette, le quattro risposte date da loro, nè disgionte, nè congionte vagliono, si contentino di rendersi alla verità, & non credino, che essendo satte molte attioni, col giustificare vna il Mondo resti acciecato, si che li paia, che rutte siano giustificate.

Bouio.

Vanto al terzo atto di scommunicare, non starò qui a disputare, se la previa citatione, ò monitione sia cosi necessaria, che il Papa non potesse simmunicare senza essario potesse mon vi mancano Dottori, che lo dicono; Ma dato, che vista necessaria vna di esse dico, che basta la monitione, come l'Autore di sopra le dichi ma Il che si raccossi e primieramente dal luogo stesso di San Matteo al c 18 di dove i Dottori pronano la potesta, che hà la Chiesa di scommunicare. Nel qual luogo dice Christo: Si Ecctesiam non audierit, set tibi & c. Ove la noce audierit, che significa obedienza, ha relatione alla monitione, e precetto, e però mostra, che la Chiesa ha da ammonire, e commandare, e esto ad obedire; e non dice: Si coram Ecclesia non comparuerit, e adduxerit causas quare; ec. E pur così havea da dire, se la Chiesa era oblivata a citarlo prima, ad dicendum quare. Secondo provo lo stesso dal modo di parlare defacri Canoni, e Dottori, che questa previa chiamano monitione, triva monitione, e c. Terzo, che tale è l'vso della Sede A postolica, e lo stile della Corte Romana, che in questo satto i monitori habbiano forza di citationi.

Essendo dunque stato ámmonito il Senato 24. giorni auanti, non può dire questo Autore, che non si sia seruata nella sentenza della scommunica la debita sorma.

Fulgentio.

Tutto questo Discorso poteua tralasciare il Padre Bouio, perche siamo d'accordo, che alla scommunica non sia necessaria preuia citatione; nè alcuno hà mai detto, che vi si ricerchi, per ilche è superssuo prouarlo, & per l'Euangelio, & per lo stile della Corte. Ma bene è stato affermato da Maestro Paolo, & s'afferma di presente, con la Dot trina delli Giurisconsulti, che è necessaria la citatione alla declarato-

ri a

ria della nullità delle leggi, & alla declaratoria delle Censure incorse, & per difetto di quetta sono nulli li capitoli del Monitorio, doue si dichiara, che li Legislatori, & gli Auttori della carreratione sono incorsi in Censure, & doue si annullano le leggi statuite, si che niente di quello, che qui dice il Padre Bouio sa al caso; impercioche in due altre cose discordiamo, l'vna è, che Maestro Paolo dice, asseuerantemente, che alla Scommunica è necessaria la preuia admonitione, perche Christo l'hà commandato nel Vangelio, ma il Padre Bouio lo met te in dubio, temendo non effer ripreso, se dirà, che'l Papa si obligato dinecessità sar quello, che commanda Dio; & se in questo dubita, non si può far altro. L'altra cosa, in che discordiamo, è, che abbandonato dal suo Legista, hà confusi li termini di citatione, & monitione, perche hauendo prouato, & bene, che alla Scommunica non si ricer--chi citatione alcuna, ma la sola monitione, segue, & dice, che l'vso di Roma è, che li monitorij habbino forza di citationi; Hor questa sì che sarebbe vna bella dottrina, che Roma hauesse introdotto vn stile contro il ius diuinum, che le monitioni precedenti le scommuniche si risoluessero in citatione, le quali Dio nell'yso della Scommunica non hà ricercato, nè voluto. Altra cosa è la Scommunica, altra la declaratoria della Scommunica, la Scommunica è una Censura instituita da Christo. La declaratoria della Scommunica è una sententia dalla legge Pontificia humana per far noto, che vno sij scommunicato, à questa ci yuol citatione, perche la legge naturale la ricerca innanzi ogni sententia. Li ventiquattro giorni di termine non si possono risoluere in ci tatione, perche la citatione è per pronontiare Decreto, ò sententia sutura, ma la declaratoria sudetta contenuta nel Monitorio di Sua Santi tà, viene ad esser già fatta, & così il dichiarar le leggi nulle, & li Auttori incorsi nelle Censure, sono cose, che si effettuano nella propria presentatione, perche li ventiquattro giorni di termine non possono Teruir per dir le ragioni fatta la sententia, nè risoluersi in citation, che notoriamente è di cosa futura: però la cochiusione del Padre Bonio cade. Non vi disse mai Maestro Paolo, che nella Scommunica non si sia seruata debita forma, ma dice, che questa è nulla, perche non cade sopra peccato, che è la sua debita materia, & questa è la vera causa della nullità, perche il Senato non hà errato; poiche le leggi sono giu Re, & non sono con offesa di Dio, nè del prossimo; & però non contrarie alla libertà Ecclesiastica: onde tal Scommunica fondata sopra non debita materia è nulla, & non può nuocere in conto alcuno. Ma della declaratoria, dice, che è nulla ex defettu citationis, la qual è de inre dinino.hà pur anco parlato chiaro.Ma vorrebbe il Padre Bouio confondere

398 dere quello, che distintamente si dice : Il Monitorio hauendo dichiarato li Legislatori della Republica incorsi nella vecchia Scommunica delli Canoni, hà commesso vna nullità, perche non gli hà primacitati, & hauendo Scommunicato il Senato per non riuocar le sue leggi giuste, & Sante, hà commesso vna altra nullità, perche hà Scommunicato per opera buona. A queste ragioni bisogna rispondere, & non confonder l'vna con l'altra. Voi Padre Bouio confondete qui la Scommunica da incorrersi da chi sarà inobediente, con la declaratoria della Scommunica incorsa da chi non hà vbidito. Per Scommunicare vn'inobediente, bilogna ammonirlo, che Christo lo commanda. Per dichiarare Scommunicato vno, che sij già Scommunicato, è necessario citarlo prima, per vdire le ragioni, & defensioni, che può hauere, per mostrar di non essere scommunicato. Il Papa nel suo Monitorio fa, oltre le altre, ambe due queste cose. Prima dichiara, che li Legislatori sono già incorsi nella Scommunica delli Canoni; poi commanda, che le leggi si reuochino sotto pena d'vn'altra Scommunica, per questo secondo si ricerca la monitione, & non si nega, che sij fatta secondo lo stil nuouo della Corte; ma quanto al primo bisognaua citare anco secondo lo stile della Corte, & questo non è fatto, nè si può dire, che il termine di 24. giorni sij vna citatione virtuale per le ragioni di sopra addotte.

Boulo-Fogl. 23. Primieramente sen za citatio ne.

A replica egli, che nel primo Breue delli 10. di Decembre, il Papa gid baueua dichiarato, che il Senato era incorso nelle Censure, et a questa dichiaratione, non era preceduta citatione alcuna, la quale è pur necessaria anco nella dichiaratione delle Censure.

Risposta.

A questo potrei dire, che quando l'eccesso è notorio, & a tale eccesso in iure è inflitta la Scommunica isso sacto, si può venire alla denuntiatione senza alcuna citatione. Così tiene l'Abbate nel luogo di sopra addotto, & si caua dal cap de manistra 2.q.1.dal capit. Euidentia de accusat dal capillud de Cler. excomm. ministr. & dal capit. Bonæ memoriæ, el 2. de electi. & così serma Silu. Tabiena, & Rauar.

Silu. exco. 1. nu. 12. 69 13.Tabien.nu.3. Nana. in Man. c.27 num. 10.

Ma perche Nostro Signore in questa Scommunica hà proceduto con tutti i terminizancor con quellizche si poteuano tralasciare; dico, che non è vero, che in quel Brene si dichiarino scommunicati i legislatori, & non ui è alcuna parola giudiciaria, ne excommunicamus, ne denuntiamus, ne declaramus, ne altra simile, che possa significare tale atto. Iu i solo per modo di semplice narratiua si aussa il Senato, che quellizche hanno violata la libertà Ecclesiastica in fare, ò adoprare simili leggi, sono incorsi nelle pene, & Censure de sacri Canoni. Et questo premette il Papa, come preparatiua alla monitione, che segue, cioè acciò vedendo essi il male stato, & il grandissimo pericolo dell'anima, in che si trouauano, si disponessero ad obedire, & provedere alle con scienze loro, conie vedra chiaramente chiunque leggerà il detto Breve.

Duc

Due altre risposte apporta il Padre Bouio in difesa di questo man-Filgentio. camento di citatione, ilquale annulla la sententia, quanto alla declaratoria. Prima risponde replicando l'istesso detto di sopra, che quando il farto è notorio, & la Scommunica ipso fatto inflitta in iure, si può venire alla denunciatione senza citatione, & lo proua allegando al--cuni Dostori . Alche breueméte replicarò, che gli resta sempre di pro--uare, che vi sia errore notorio; & nel caso nostro non lo prouarà mai, perche non ci è errore alcuno; & quanto più, & egli, & tanti s'affa--ticano di mostrar, che ci sia ragione di venir à Censure, tanto più mostrano, che non siamo in caso di notorio; & replico anco che troncaramente porta qui la dottrina delli allegati Dottori. Perche questi -non diranno mai, che ciò si possa fare, quando l'eccesso è notorio assolutamente, perche sarebbe falso, mà quando è notorio talmente, che non può esserci scusa, ò difesa. Viene poi il Padre Bouio alla seconda rilposta, laquale se fosse tanto vera, come volontaria, scioglierebbe la difficoltà, & è, che il Papa non hà dichiarati incorsi nelle Censure gli Autori delle leggi, & la ragione detta da lui è, che nel Brece no si trona alcuna di queste parole:ne excommunicamur, ne denim clamus, ne declaramus; ò simili, che dichiarino quest'atto: Primieramente la ragione oppone due nullità, in dui capi per difetto di citatione, vna contro la declaratoria delle Censure, l'altra contro la annullatiua delle leggi, la risposta non si può addattare à questa secon-.da, & per tanto anco il Padre Bouio non la rocca, si che resta in quefa parte senza risposta. Mà in quanto si addatti alla declaratoria, Pa--dre Bouio, eccoui la proua, che la vostra risposta non vale. Chi dicesse: Il Senato di Venetia già alquanti centinara d'anni prohibì, che si edificallero Chiese senza licenza &c.& fece bene, & perciò non incorse in alcuna Censura, direste voi, che questo parlasse contro il Breue del Papa, ò no? Se non, adunque è lecito così dire, & è anco lecita l'opera, & non douete doleruene; mà se parla contra il Breue del Papa, adunque il Papa hà dichiarato, che li Constitutori di quella legge sijno incorsi nelle Censure; Vostra Paternità di sopra tanto si affaticò à mostrare, che quando consta del fatto si gran sproposito star sù le parole,& hora cotro yn fatto sì euidente fate forza nelle parole ? Di modo che dicendo in vn Breue espressamente il Giudice: Titio è scommunicato, per hauer fatto la tal cosa, non s'intende dichiarato, perche non vi è deslaramus ?, quando Sua Santità dice, che li Legislatori sono scommunicati, dice egli il vero, dil falso vuole che li popoli, doue hà affisso il Monitorio lo credino, ò nò ? se vuol, che cosi si tenga, dunque dichiara, che cosi sia: li Breui sono publici, dui Mandati 4.253

deutta la Republica, il terzo affisso, & Stampato, & la Sua Santità stude, che per quelli si sappia, che li Statutarij sono incorsi in Cenfure, & questo non è dichiarar perche non ci è declaramus ? Chi dicosse in vn Cedolone assisso: Titius est excommunicatus, ouero Titius pt excommunicatus vitetur, perche non ci è declaramus, demunciamus, ogniuno può trattar con lui è credo che ogni huomo il riderà del nuouo modo di cavillare. Il Papa dice nel Monitorio, che Statutari sententiam excommunicationis incurrerunt, & quello è stato attaccato: v'addimando le si attaccasse vn Cedolone in Roma, che dicesse: Titus sententiam excommunicationis incurrit, quello sarebbe denunciato, d.nd? non vedere, che è vna fuga ridicola? Vedi Lettore questa dottrina. mirabile del Padre Bouio. Vn Giudice Ecclefiastico con publico Breue dice : Il Senato di Venetia per hauer fatte tre leggi è incorfonella ocommunica, & vuol, che se gli creda, che sia scommunicato, mà per non ellerui il verbo: declaramus, il Padre Bouio non l'admette per declaratoria.

Bouto.

Tom accade dunque, che essaveri questo Lucore, come si a fogl. 23 & dioa che adesso si adesso si adesso dichiarati per escommunicati tanti huomini più descurin Christo, quali hanno contineu amente communicato con li Pontifici de tempi loro; Che altroè se non condannare li predecessore della santità sua, co affermare, che non babbiano esercitata la cura delle anime, come doueu ano, eo c. Perche si risponde, che se i Papi communicarono con loro, non haueranno sapute tali loro leggizche per simili canse hauendo i Papi scommunicati Imperatori, e Rè, non le hauerebbono tolerate alla Republica Veneta. Il Papa poi, come si è detto, in questo Breue non scommunica, ne dichiara alcuno scommunicato, dannato; ma solo narra quello, the è chiaro, es indubitato; cioè, che chiunque sa leggi contra la libertà Ecclessastica incorre nelle Censine di Santa Chiesa. Del resto se quelli legistatori siano morti in Christo, dinò, non ne parla, est lo lascia al giudicio di Christo sopremo Giudice, il quale sa, come essi providero alle conscienze loro, es con che dispositione passarono da questa vita.

Fulgentio.

Non clè essaggeratione alcuna di Maestro Paolo, ne il satto si potenta più semplicemente narrare il Pontisci pallati hanno communicato coi Senato di Venetia, adonque non Thanno hanuto per scommunicato, & se l'hauestero hauuro per tale, hauerebbono mancato del suo debito officio non autertendolo: Risponde il Padre Bouio sinon l'hanno satto, perche non hauerano saputo; Hor sasciando li più Vecchi Pontesici. Papa Paolo Quarto estato per molti anni Consesso si moso in questa Città; Sisto Quinto estato Consesso; Mono estato Nuntio in tempo anco quando si sono ventilate qualche controuerse; sarà vu grande accidente questo, che tami via si, x pratticati in Venetia si longamente mai l'habbino saputo, & hora

hora in quattro mesi si sia risaputo da chi non vi è stato: & oltre queto si raccordi il Padre Bouio, che non si deue mai affermar senza mas nifestissima proua vna cosa, che sia contra præsumptionem iuris, estende stati qui continuamente gli Nuntij della Sede Apostolica, oltre li Prelati dello Stato, oltre che, trattandosi di cause di legati di Testamenti, Donationi, fabriche di Chiefe, & giudicij Criminali, che sono cose quotidiane, la legge presupponerà sempre la scientia. Che poi per tali cause li Papi habbino scommunicati Rè, & Imperatori, conueniua mostrarlo, non dirlo solamente, perche tali leggi sono in Francia, fatte da 9. Rè, & niuno è stato scommunicato per questo. In Germania viue la legge di Ferdinando Imperatore, & altre in diuerse Città, nelle Pacsi bassi viue quella di Carlo Quinto, in Sicilia quella di Federico Secondo, in Portogallo quella del Rè Emanuel; le leggi le vediamo, & sappiamo, & è certo, che per queste non sono stati scommunicati; per il che la verisimilitudine del Padre Bouio cade, & ciò si vede chiaro, perche egli non si sodissa della differenza verbale, che hà fatto con dire, che il declaramus non ci sij, mà adelso aggionge, che il Papa in questo Breue non dichiara alcun scommunicato, mà narra, che chi fa leggi contra la libertà Ecclefiastica, incorre le censure, ilche staria bene quando non ci fosse altro, & si stasse in questo vniuersale, & sarebbe tanto quanto portar il cap. Nouerit di Honorio Terzo, & missun si dolerebbe, non ci sarebbe declaratoria alcuna: & si direbbe la intiera verità: mà il Papa viene al particolare, & dice; li vostri Anteressori; & voi hauete fatte leggi tali, sete scommunicati, incorsi în censure di Santa Chiesa, questo è quello, che discende al particolaze, & che importa. Vedete Padre Bouio, che non si può difendere in questa parte la vostra risposta, si come anco quando soggiongete, che delli morti non si sà la dispositione, che hebbero nel passar da questa vita: imperoche questo si debbe lasciar al giudicio di Dio, & Maestro Paolo sa l'istesso, & presuppone, che sijno passati in Christo; ma parla delle attioni loro fatte nella vita, & dice esser cosa assai marauigliosa, che sijno notate le attioni loro fatte in vita, hauendo communicato con li Pontefici de suoi tempi; perche se li Papi hauessero conosciuto le attioni loro per degne di censura, non harebbono communicato con loro.

S E io mi credessi poi, che questo Autore parlasse della Scommunica, quale ne i Bre Bouio. ui dal Papa vicne minacciata da incorrersi inso fasto, se non obediramo con rivocar le leggi, &c. Et in questa si dolesse non essere preceduta ciuntione: lo mostrerei con la dottrina di Silu. excommun. 1. nume. 13. d'Ant. Burr. & de gli altri Dottori F. e. 2 nel

Digitized by Google

491

wel cap sacro de sent excommun che qui non ci è necessaria altra citatione, ò monitio ne. Ma credo non padi di questo, perche si sà, che quando si scommunica per la futu va colpa, l'istesso precetto, che si sà è monitione, & è in potestà di colui, a chi si sà, « objedire, & non incorrere.

Fulgentio.

Essendo tanto chiara la institutione di Christo, par superssuo dubitare, che contro quella alcuna persona ricerchi nella scommunica alcuna citatione precedente, & l'offerirsi di prouarlo per Siluestro, & Butrio, è voler dar luce al Sole con picciolo lume, nessuno si duole, che manchi monitione al monitorio, se ben alcuno potrebbe dolersi, come nel principio di questa parte hò detto, che molte monitioni, che si doueuano sar prima; si sno fatte doppo, & che si sno state conuertire in maledicenze, & calumnie, & che al monitorio manchi la giustitia della causa.

Bonio.
Fogl.46.
Hora tor-

nando. Innocen. Reg. Fran eo. Non. Dec. ann. 14. Cardicé. Ep. 10. Cal. Iunij

an. 15.
Greg.Epi.
Burgé.V.
Non. Apri.ann.5.
Alex. in
fua Bulla
5.Cal.Apr. ann.2.
Clem.Regi Portug.
prid. Cal.
Ang. an.

4. Mart.
Ep.Parm.
5.Cal.Ma.
an.2.Fog.
47.Diceil
Pontefice.
Fulzentio.

S Econdo argomento. A fogli 46. Comincia à concludere, & in fostanza dice, che stando che per le addotte ragioni, Dottori, & esempi d'altri Principi, e Regni, quali hanno simili leggi, & costumi, non è chiaro, che gli statuti V eneti suno contra la libertà Ecclesiastica, & la cosa almeno è dubia; non douca precipitarsi questa sentenza, & interdetto, senza considerare maturamente gl'inconuenienti, che dice il c. Alma mater; atteso massime, che come dice San Paolo, i Prelati in simili cose hanno a procedere in spiritu lentatis.

Risposta.

La cosa non è dubbia, ma certissma. La legge del non poter la Chiesa acquistare.

Rabili (& l'istesso è del non potersi dedicare i sondi in Chiese) giàè stata condamnata da Innocen. III. Gregor. IX. Aless. IIII. Clemente IIII. Martino IIII. Es altri. Per quella de beni Ensiteotici non ha l'Autore addotto pur un Dottore, ne un'esempio, che più mai sia stata satta, ne pur una ragione soda, ma se n'è ito in parole. Il giudicare gli Ecclesiastici toccare a suoi Prelati de iure divino, à almeno Pontificio, contra il quale non possa cosa alcuna il Principe secolare, si è mostrato essere commune ppinione di tutti i Catolici. Ne si è precipitata questa sentenza, ma proceduto con ogni lenità, & patienza. De gl'inconvenienti se ne veggono pur troppo; Sed va bomini illi, per quem scandalum venit. Se dal Papa, ò da altri, tutto i mondo il sà.

La certezza è vna qualità, che nasce molte volte dalla dispositione del soggetto. Però non è marauiglia, che voi Padre Bouio, & gli altri, che piu con affetto, che con ragione sono stati somministratori della materia di questo incendio, tengano, che la controuersia si chiara per il suo partito, ma io non dubbito, che la conscientia interiormente, quando l'affetto si rimetta non gli rimorda. Et chi è spogliato d'interesse, ex artende alla validità delle ragioni, senza alcun dubio conosce rà la giustitia delle leggi, & giudicij del Senato: Se ne accorge il Pa

Digitized by Google

dre Boulo, & credo, che con farebbe qualunque Lettore del suo Libro, & però quì (cosa, che sino al presente non hà trattato) allega in prona della parte sua alcune Bolle de' Pontefici, d'Innocentio Terzo, Gregorio Nono, Alessandro Quarto, Clemente Quarto, Martino Quarto. Alle quali, non dicédo egli, doue si trouino, ne che particolar contenghino, non polso risponder ad vna per vna, & à palso per pasfor come volontieri farei, ma in voluerfale gli dirò bene, che non gli ponno seruire per proua alcuna; prima, perche resterà dubbio, doue hano state tenute queste Bolle sino adesso, che se con queste si hà da dar regola al Mondo, bisogna bene, che il Mondo ne habbia notitia. Quello Padre Bouio, che serbate per voi ; tenetelo quanto vi piace in secreto. Ma quello, che volete adoperar per regger altri, non è douere che lo mostriate con li vostri vantaggi, che à questa maniera per tut ti li propositi allegareste Bolle incognite. Oltre di ciò, quel che piu im porta, non possono queste tali Bolle essere di valore alcuno; perche la prima è innanzi il Decretale, tutte le altre sono innanzi al sesto, & in questi non sono inserte; del 1198 si fece il sesto Decretalium, nel quale raccolfe Bonifacio tutte le Bolle corse rra quell'anno, & il 1228. & le altre, che non fossero in quelle registrate, le rifiutò. Cosi dice la Bolla di Bonifacio. In iudicijs, & in Scolis nullas alias prater illas, qua inserantur, aut specialiter reservantur in eo, Decretales, aut Constitutiones à quibuscumque nostris prædecessoribus, Rom. Pontif. post editionem dicti voluminis, (idest Gregoriani,) promulgatae recepturi vlterius, aut pro Decretalibus habituri. Si che qua il Padre Bonio, si vuol valere contro di noi di Scritture già dall'istessi Pontesici risintate, come di niuna auttorità, anzi delle quali dalli stessi Pontesici è stato prohibito il valersene,& hauerle per obligatorie. Ma perche ci n'è vna di Gregorio Nono, che su innanzi il 1228. doueua vedere, che l'istesso Gregorio nel prohemio delle Decretali dichiara, che quelle, le quali non iono nelle sue raccolte, siano per la similitudine, contrarietà, prolissità, & confusione risecate, come inutili, & aggionge, che nelli giudicij, & scole sia prohibito vsar fuor che quelle della sua compilatione; & il Padre Bonio ci porta vna dell'istesso Pontesice, che ha fatto la compilatione, & però refiutata con le altre, come inutili; si che le vostre Bolle, Padre Boujo sono annullate, la prima dall'istesso Papa suo Autore, le altre da Bonifacio Ottauo. E se queste Bolle fossero di auttorità. & la questione fosse stata per esse disfinita, come gli Dottori l'hauerebbono posta in dubbio? come non hauerebbono allegate questo? Bolle per resolutione di questa materia? Questo è vn modo di trattare molto fraudulente, & Icandaloso, perche mette in dubbio più, che no

ciminum or reliquifis, que graviora funt legis indicium o mifericordian, o fdem. Et segue dicendo, che le leggi della Republica V eneta non sono in permiciena animarum, ne meno in scandalum plurimorum, some dice il Breve; che niuno si scan daliza di reder punirei delitti raffrenato il luffo olla uaritia ma si be del contrario. Rilpösta.

Parla in un certo modo questo Autore, come se ui fossero alcuni peccati, che nen foffero in danno dell'anima. Concetto heretico d'alcuni impij quali firmano, che la racione di Stato dispensi in tutte le leggi humane, & dinine, & faccia lecita ogni in ciustitia, or impietà, quasi che non possa effere in danno dell'anima cosa alcuna, che fist in prosconservationes & aumento dello stato Quelli che racconta l'Apostolos sono peccati degni di Scommunica, & se bene non ni sono tutti tra questi però numera l'esser rapace, che fa al presente proposito, perche l'osurpare la giuridittione Eccleliastica, con la forza, e violenza della potesta laica, e vera rapina Il defendere la libertà Ecclesiastica, non è decimare mentam, & anetum, ma si bene, non dereluquere legis iudicium, acciò non cada questa giusta riprensione di Christo soprail Paparche lasci ofurpare a' Laici i giudicij de gli Ecclesiastici de iure dinino a sinoi Prelati denmi. 1221.

ville,

C cr 102 2 -

Il Padre Bouio per gran uoglia pur di mordere hà fatta una specti-Fulgentio. latione molto degna della sua dottrina, insegnando che da questa forma di parlare usata da M. Paolo: cioè (li peccati che sono in danno dell'anima) si possa cauare, che si nogli dire esseruene altri, che non Sono in danno dell'anima: di modo che per la dottrina del P. Bouio chi dirà: il Papa, che è Vicario di Christo, si douerà intendere, che ui sia un altro Papa, ilquale non sia Vicario di Christo; & il Bouio che è Frace Carmelitano, adonque ci è un altro Bouio, che non è Carmelitano, ama Dio, che è creatore del tutto, adonque ci è un altro Dio, non creatord; & cosi il relatiuo e fatto eccettino: perche non portar la dottrina apostolica come M. Paolo la portatse pur uoleua apportat il Bouio cosa ucrisimile, doucua dirci, alligant onera grania, & importa-- bilia, & digito suo nolunt ea mouere. Conosce M. Paolo una ragion di Sta ro, la quale è il conueneuole di ciascheduna cosa , & per tanto doppo hauer dato la sua gloria, & il suo honore a Dio, quale la maestà sua unole, & ricerea da gli huomini, tende alla coferuatione delle priusre. & publiche ragioni. Et hà per empij, & pieni di concetti Anabatisti ci quelli, che tentano di struggere la ragion di Stato, laquale è conforme alla legge di Dio, & dall'istesso Dio commandata; ne questa cerca dispensa nelle leggi diuine; ma tutte vuot che si seruino in turto, & per tutto, & fenza eccettione alcutti, & non permette affi adulatoti, che scriumo del suo Principe : quod poffit difpensare in inre dinino : quod possit dispensare contra Spostolum', net quod sit maior Aposto-· liene concedegli attributi dimini, che li Idolatti fogliono in questi te A . 188 . 405 . .

piculamisoli dare alli Dei, che offi fabricano in terra, ne per far il fatto hospenfano di poter leuare gli giuramenti legitimi , come fi nedo in più di cento libri feritti da quelli, che profesiano non attendere a ra' gione di Stato. Ma riservato il luogo suo, & la indespensabile auttorità della legge divina, quanto al rimanente, in quello che torca le cofe remporali, la ragione del buon Gouerno, che questa secondo il Padre Maestro Paulo vuol dire ragione di Stato, dispensa tutte le leggi humane, & riguardando le lole leggi humane dice; falus Populi supremalex efto, che cosi refta obedito Dio, & il Mondo gouernato sccondo la sua santa institucione: & poiche l'huomo hà reso il seruitio à Dio, & usate secondo li precetti suoi le cose spirituali, quali mai in millun caso sono contro la ragione ben intesa di Stato ne combattono con lui, indrizza il rimanente delle temporali al serutio publico, & tiene per vera questa propositione, che seruata la legge dinina in tutto & le Ecclesiastiche nelle cose Spirituali, nissuna cosa può essere in thino dell'anima, che fia in prò, & conservatione, & angumento del-16 Staro, & I'hà per tanto vera, che non dubita punto, che la contraria, laquale quan mainfestamente insinua il Bouio non sia heretica,& empia, quafiche la uera religione ripugni, & diltrugga il beneficio, & la conservatione, & augumento dello Stato; quasi che li Santi non habbi mo detto chiaramente; che Chisto non venit politias enertere, sed perficere. Ci è bene per intelligentia del Padre Bottio la ragion finta di Stato inimica di Dio, il ricoprire gl'interessi mondani, libidini, auaritie, von manto di pierà, & forto simil pretesti usurpare le ragioni, & la fostanza altritis& questa su grandemente ripresa da Christo nostro Signore quando disse. Va vobis scriba, & pharisei hypochrita, quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes, & va vobis, qui ædificatis sepulchra prophetarum, & ornatis monumenta instorum, & dicitis, si fuissemus in diebus patrum nostrorum non essemus Soci eorum in Janguine prophetarum. Itaque testimonium estis corum qui prophetas occiderunt. Perche Padre Bouio non aborriuano più gl'huomini carnali di que'tempi la dotttina dell'humiltà, & sprezzo del Mondo di quello, che uoi abhorite adesso. Sono anco sforzato dirui, che mi parete appunto quello, che hà il furto in seno, & grida; che si dia al Ladro: voi attribuite ad'altri vna falsa propositione, che si posponga la salute dell'anima al gouerno ciuile, & voi ne predicate vna, the tutto sia lecito quello, che cede in augumento de le persone Ecclesiastiche, è pur questa la vostra dottrina, che nissuno può impedire, che ciascuno non fabrichi Chiese, doue vuole, che nisluno può impedire , che non doni ò lasci tutto quello , che vuole alla Fff Chiefa,

Chiesa, che non li vendi quello, che è necessario al publico servicio, che le cose solamente date alla Chiesa sono in seruitio diuino, & queste sole sono indirizzate come mezzi al suo fine; doue formate senza nome di ragion di Stato vna ragione di Tirannide, & transformate la libertà Ecclesiastica, & la Chiesa di Dio in vn gouerno, che assorba gli veri instituiti da Dio, & reliquistis mandatum Dei propter traditiones vestras; la qual dottrina, si come è contraria alla pietà Christiana, cosi mai sarà approbata dalla Santità sua, & dalli Prelati, di mente integra. La Republica Veneta cerca ogni augumento, & honore dell'Ordine Ecclesiastico; tanto però che resti luogo ancora à lei in questa regione; perche è persuala, & tiene per certo, che Dio le commandi attendere alla sua conservatione, però il darle nota di rapace, nasce dall'odio intenso, che portate, à chi non vi sa patrone di tutto: con l'aiuto diuino la Republica conferuerà la sua libertà , lo Stato suo , la sua giurisditione, l'honore, vita, & robba de'sudditi suoi, come Dio gli hà commandato, ma sarà anco prottetrice della vera libertà Eccle-Bastica, la quale, si come contenuta tra li termini, cede in acrescimento del culto di Dio, così quando è essorbitante, vscendo delli termini suoi, è necessario, che occupi l'altrui: Lo disse il Concilio Lateranenle c.42. che di sopra fil allegato, & commanda alli Chierici, che non douessero sotto pretesto di libertà Ecclesiastica occupare le giurisdittioni temporali, Ordine, che sarebbe necessario innouare, poiche il bifogno è fatto maggiore à cento doppi; perche quello, che hora fi pretende non è decemare mentam, & anetum, mà totum tollere, Non dubitate Padre Bouio, che Dio riprenda mai, chi lascia star l'altrui.

Bonio. Fogl. 48. Certamen. te que sto. Seque poi a dire, che questo monitorio è fatto ad essempio di diece Pontesici in eso nominati, es che dell'hauer cercato Sua Santità d'invitarli sarà sempre com mendata, ma che non sono però degni di minor laude, quelli, che hanno seguito cento suoi sintissimi precessori, i quali mai hanno pur dato indicio di hauer haunto pensie ro di potere annullare le leggi delli Principi satte per publica visilità, anzi che l'han no publicate, es escquite ancora, es apporta l'esempio da S. Damaso, es S. Gregorie.

Risposta.

Si risponde, che come di sopra si è mostrato sin dal principio di Sant.: Chiesa i Sen ti Pontesici Martiri, & Confessori secero Canoni della libertà Ecclesiastica. Et S.Celasio service do ad Anastriso Imp. dice, che sino ananti di lui i Pontesici crano selli scommunicare i Rè, & gl'Imperatori; & se altri non lo secero, & non si oppostro alle leggi de Principi, non ne hancranno haunto occasione. La legge di Valcutiato nen probina elle Chiesa le heredità ma solo a particolari Chierici, che con male ans sotto specie di pietà induccuano le matrone a lasciare loro le heredità con prinamei sigli; la ingordigia de quali riprendette S. Girelamo, & altri Scrittori di quei temp onde cesì da qui sto, come del redere, che S. Damaso secentle Chiesa publicar il legge,

legge, ancorche in essa non gli Fosse ciò commandato, hanno alcuni molto probabilmente credutosche l'Imperatore ad instanza del Papazò almeno di suo consenso la facesse, acciò chi non curaua la legge di Dio, er non istimaua i Canoni Ecclesiastici, si 4.an.370. frenasse co la legge Imperatoria. Quanto alla legge di Mauritio Imperatore che proi biua a' Soldati il faist Religiosi, che coja ne sentisse, et sacesse S. Gregorio, voggasi nell' epistola sua a Mauririo sopra di ciò scritta. Et sopra il Salm 101. mers tota die &c.one 2 epist. 6i. tratta della tirannide di quest'huomoser dice, che trapassando i termini della sua Regia porestà, si ssorzana di sar serna la Chiesa, quale Christo hauca fatta libera co'l prezzo del suo sangue.

Di sopra si sono portati li luoghi distintamente, & veduto come Fulgentio. parlano, & se lodano, ò biasmano le pretensioni del Padre Bouio, però non sa bisogno replicar alcuna cosa, mà ben rispondere à quello, che aggiunge hora di più tolto da Gelasio; nel che non posso non ammirar la grand'eruditione del Padre Bouio, & la Fedeltà. Nell'alleare Gelasio gli attribuisce, che scriuendo ad Anastasio Imperatore, dica, che auanti lui li Papi erano soliti scommunicare li Rè, & gl'Imperatori. Papa Gelasio non sogno mai di dir tal parole, & forse, che pon si empie la bocca col dire, che erano soliti scommunicar i Re, & gl'Imperatori, quasi che ne scommunicassero quindeci, ò venti al giornospotrà il Lettore leggere & rileggere quella Epistola ad Anastasio, & vederà, che non si trouerà tal cosa. Mà è auuenuto in ciò al Padre Bouio quello, che suole auuenire alle Agnelle, che se vna erra la via, tutte la seguono confidentemente; cosi per la cattiua, come per buona Arada; Gratiano 96. dift. al cap. duo sunt, hà allegato vn luogo di Gregorio Settimo, che sù posteriore cinquecento, e ottanta anni à Gelasio per luogo di Gelasio, il Padre Bouio hà seguitato anch'egli questo errore in virtù dell'obedientia cieca, senza guardare, per esser ne Camoni, se fosse vero, ò fasso: mà doueua almeno guardar la notatione fattaui da Gregorio XIII. che hauerebbe veduto, come le parole doppoi : talibus institutis : sono di Gregorio 7. l. 8. ep. 3 1. ilqual Papa hebbe ragione di trattare di giustificarsi di quanto fece contro molti Prencipi, con allerire, che gli altri Pontefici hauessero fatto l'istesso, mà attribuire le cose di Gregorio Settimo, che su in Secolo molto corrotto ad vn tanto Pontefice, che su cinquecento, e ottanta anni innanzi, non è cola giusta, nè da chi scriue contro di alcuno, & specialmente in materie tanto importanti: & è gran cosa, che si vogli sempre ingannar il Mondo con Scritture falle, & finte: Imperò che anco non più giuridicamente aggiunge, che, la legge di Valentiniano non prohibisce l'hereditare alle Chiese, mà alli Chierici particolari, che ton male arti induceuano le Matrone à lasciargli; ilche non sò chiarir meglio, che col mostrar l'intelligenza datasi da gl'Imperatori, che gli Iono successi l. 27. C. Theod. l. 1 6.tit. 2. Valentiniano, Theod. Archadio, Nulla nisi emensis 60. annis, Cc. & infra. si quando diem obierit, mella ecclesiam, nullum clericum, nullum pauperem scribat hæredex; Se questo tà co la glosa del Padre Bouio, lo vegga egli. Mà di più aggiunge vna manifesta contradittione con se stello, poiche non si raccorda, che disse di sopra, che questa legge era empia, & che di lei si era doluto Santo Am brogio, & Santo Girolamo, & qui vuole, che non se ne dolessero, & fosse buona, & che fosse fatta dall'Imperatore ad instanza di Papa Damafo; come actunque seine dollere Girolamo; & Ambroso, se Papa Dalmafo l'Insueira fasta: faco rona lasciamo questa contradittione se Papa Damalo volena lenar quell'abufo per onniar à quelto non erapiri facil cofa, che il Papa ordinale alli Chiesici il non accentar le beredira, che far che l'Imperatore l'ordinale perlegge? & poi non è molto probabile, che il Papa facelle fai la legge, & che l'imperasore la mundasse à lui da publicar nella Chiefa di Roma. Della bege di Mauritio sa benea passarii Padre Bonid quello, che ne senisse San Gregorio 1.1. ep. 61 porche nella Apblogia è flavordetto quanco balta, & iui appare, che quella Epilbola è in tutto disterfa da quello, che pre-Suppone il Padre Bouio, di altri che l'hanzo allegara, anzi ella dimostra tutto il contrario, perche è ripiena di gran riuerenza, & di obedienza verso l'Imperatore MA mentre è interioral suo pennero, & cimanda à legger Gregorio nel Salmo vori verformade, non vede, che per ingantiaritor, porta Historia falsa, de sa vua notabil ingiuria à si gran Santo & L'Hiltoria e falla, perche non di Mauritio Imperatore parla Gregorio, mà di Agilulfo Rè de Longobardi, ilqualne i tempi di San Gregorio assediò la Città di Roma, & hauendo prefi molti Romani, à guisa diventi con li voltari gli saccua condur legati à ciurma, & presoanco il Vaticano, & spoglio la Chicsa di San Pietro. Mon restarò di divanco, che non è cosa lodenole il cercar di denigran la fama di Mauritio Principe Christiano, & buono Imperatore; della bontà del quale tanto honoratamente scriuono gli Historici di quetempi , massimamente gli Ecclesialtici: Euagrio Historico Ecclesialtico, che ville allhora nel lib.61cap. v. rende veffunonio, che fulle Prencipe di eccellente bontà, donato da Dio, & vivo effemplare di virtà, aggiungendo che ciò non dice per adulatione, perche scriue doppo la morte: Theofilato Simocara nel lib. 8 attesta, che Dio vendicò la morte di Mauritio, si che di canta moltimeline di quelli, che fure no alla sua morte, nissuo sù, che non morisse è di peste, ò di suoco dal Ciele, ò di ferro. Niceforo Lus cap. & attefta, che folo Mantino hancua congiunto

giunto la pietă in Dio con la felicità, che folo tra gl'Imperatori pai-· sati portaua la perpora, & la Corona non solo nel corpo, mà nell'animo, che era vua viua imagine di virtà, & essempio da imitat à tutti li Cittadini. Nel cap. 9. racconta anco una apparitione di Christo Nothis Signore à lui, nel cap. 40 dice, che conferno la sua virtà sino al fine, & narrate molte attioni heroiche di constanza, & pietà auuenute nella morte, foggiunge; [& à questo modo finì la vita vn'Imperato re, ilquale parena hauer superato anco lè conditioni della Natura humana,] & nel c. 41. narra le vendette fatte da Dio contro li occifori luci, intorno à che hò voluto digredire questo poco non solo per ma-Aran la falsità del Padre Bonio; mà anco parendomi pietà Christiana, & opera da Religioso difendere li Prencipi veramente pij, & Religiosi dalle calunnie, & imposture di quelli, che si reputano poter deprimer, & inalzar le memorie de Prencipi, secondo che veggono ricercar l'vril suo, & li suoi interessi, & per far auuertito ogni Christiano Fedele, che non sia facile à credere à questi Historici nati nuouamente, che hanno per mira, & scopo non la verità, mà solo il detrahere, & rendere odiosi al Mondo li Principi più virtuosi, che hanno sostentato la potestà ciuile, senza la quale il Mondo Christiano sarebbe in una Babilonica consusione, dalla quale nascesse vna totale desormatione della Chiesa. Esarà vtile confeglio per ogni persona pia, che appunto doue vede alcun Principe da loro vituperato, procuri ricercar da boni historici la verità, che da quella appunto ritronerà l'institutione necessaria per li nostri tempi. Mà lasciando Mauritio, & le sue virtà, chi ardirà formar vn tal concetto di San Gregorio, che non fi formaria di vn adulatore, volendo il Bonio, che al vinente Imperatore parlasse con tanta rinerenza, & subito doppo morto voltasse il tutto in dettratione? Non fare Padre Bouio San Gregorio huomo interressato, che si agirasse per rispetti di vtilità, che in quei tempi valeua più il vero, & il giusto, che la grandezza propia. Agibulfo fu quello, che trapassando i termini della fua Rogia potestà (che era Re) si sforzaua di far serua la Chiesa, la quale Christo hanena fama libera col prezzo del suo Sangue, lequalt sole parole potenano ben senoprir al Padre Bouio di qual Chiesa parlasse, & di qual libertà. Perchese vortà dire, che la libertà, la quale Christo col prezzo del suo Sangue hà acquistata alla Chiesa s'intenda della Immunità Ecclefiaftica, della quale vuol intendere il Padre Bouio, non hò alcun dubbio, che egli stesso vedrà essere vna gran bia-Aema; & ilmedesimo dità se vorra affermare, che la Chiesa compraea col Sangue di Christo s'intenda elser constituita delli soli Chierici; & ogn'vno vede, che questa sua opinione viene ad esser espressamente contro le Sante Scritture, che quando anco hauesse parlato San Gregorio de termini di giurisdittione, non hauerebbe vsato quel modo di dire. Ma di Agilusso era ben vero, che tentaua far serua la Chiesa di Christo, volendo introdur l'heresia, perseguitando si sideli, & non li Ecclesiastici in particolare.

Bonio-Fog. 84.L' hauere an

Thra poi questo Autore a dire, che l'hauere il Papa pronuntiato Scommunicato communicato contra il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla dottrina de gisti antichi, co buoni Thologi, co adduce ciò che S. Agostino ne dice nel libro 3. comera l'Epistola di Parmeniano, e S. Tomaso nelle additioni alle 3. par. q. 22. ar. 5. E Innoc. Papa, ca p. Romana, de sent. excomm. in 6.

Risposta.

Entra troppo auanti quest' huomo, er gia più non riprende le attioni di questo Pa pa folozma di molti altri, & il costume gia un pezzo fa riceuuto in Santa Chiefa.e Che non è questa la prima uolta, che si siano scommunicati i Senati, & altri corpiso Collegy similizer è stata dal Mondo stimata la Scommunica valida, & gli scommu nicati l'hanno seruataze ne hanno procurataze ottenuta l'assolutione. Ne a ciò è contrario il cap. Romana, de senten. excomm. in 6. il quale essendo legge Pontificia non può legare il Papa, se non quanto stringe la ragione, che ni si add nee; ne meno S. Tomaso, es altri Dottori, che sopra tal Canone si fondano, perche la dichiaratione della dottrina loro si ha parimente da prendere dalla ragione, che adducono, cioè che la Scommunica si fulmina solo per il peccato mortale, & non è c osa verismile, che tutta una Communità consenta nel male, si che niuno ui sia dissente. Di qui ne seque dunque, che quando conftasse, che tutti hanno peccato, cessando questa ragione, si possono tutti scommunicare. Onde in questo è differente la Scommunica dall'-Interdetto, che l'Interdetto cade primariamente sopra la Communità, non attento, che i particolari habbiano peccato, ò non; ma la Scommunica cade primariamente sopra i particolari per il peccato singolare di ciascuno. E intanto cade sopra la Communita, in quanto auviene, che ciascheduno di essa ha peccato, & per il peccato so è (communicato.

Il Padre Bouio come non sà che si rispondere, ricorre allo suo sicudo ordinario, se porta in mezzo la persona del Pontifice, e io vorrei, che la riuerissimo senza farla materia della nostra disputa. Maestro Paolo vi dice, che lo scommunicar vn Senato, che non è singolar persona, è alieno dalla Dottrina de gli antichi, e buoni Theologi, rispondete à questo, e si serui la riuerenza à sua Santità; hor voi rispondete, che vn pezzo sà è riceuuto il costume in Santa Chiesa di scommunicar Senati, e altri corpi, ò collegij simili, e io vi replico. Questo costume, ò è innanzi di quelli antichi, è buoni Theologi, ò doppo, se doppo, questo non si può opponer à Maestro Paologi, ò doppo, se doppo, questo non si può opponer à Maestro Pao-

to, ilquale parla del tempo infianzi. Se innanzi, perche non nou minare questi Senati, collegii, & corpi? conuien, che vi raccora diate, che di sopra per credere voleste la proue della Scrittura, però non s'hà da credere ne anco à voi, senza altra proua; bisognaua portar li nomi di questi Pontefici Scommunicatori, & di questi Senati, & Collegij Scommunicati; poiche noi non ve lo crediamo per la fola vo stra affirmatione. La risposta, che dà al C.Romana, che non può legare il Papa, serue bene per vna fuga al Padre Bouio, & l'accettiamo, come: da lui, non credemo però, che altrigli consenta, & confessi di far le leggi per non osseruarle, anzi la Chiesa Romana dirà tutto il contrario, di farle per offeruarle. Io veggo, che à tutti li Prencipi si allegano le sue leggi, & de maggiori suoi, & nessuno si tiene ingiurato, & non veggo, che il Papa in questo Monitorio s'habbi dichiarato di voler procedere con derogatione de gli ordini de suoi predecessori, & contra iura, per loche credo, che si potesse allegar il C. Romana, senza offen derui: ma di questo forsi potrebbe scusarsi il Padre Bouio, con dire, che referisce le cose altrui, mà hora, che entra in Theologia, mi sà marauigliare. San Tomaso, & gli altri Theologi si fondano sopra la Legge Diuina naturale, & da questa cauano, che ben facesse la Chiesa, à constituir l'istesso in quel Capitolo, & il Padre Bouio vuol appunto il contrario, cioè che San Tomaso si fondi sopra quel capitolo. S. Tomaso determina, che non si possi Scommunicare l'vniuersità, perche, se tu la pigli come vn corpo, non è Scommunicabile, se per tutti l'indiuidui di essa, non è verisimile, che tutti siano in colpa: perische conclu de, che in modo alcuno non si debbi scommunicare. Dice quì il Bouio, mà se constarà, che tutti sieno colpeuoli? Se gli risponde, che questo non farà al caso nostro, perche al Papa non consta, nè può constare, che tutte le persone del Senato sieno colpeuoli: onde quando fosse concesso al Bouio, quel che dimanda, non difenderebbe qui l'attione fatta, perche non consta, che tutte le persone del Senato sieno nel medesmo parere. Mà per altri auuenimenti, doue fosse certo il delitto, & insieme fosse certa la participatione de tutti, dico, che non può il Padre Bouio, conchiudere, come fa; perche l'argomento à contrario sensus non s'ammette nelle demostrationi legali, se non quando vi sia altra legge, che l'approui; se hai riceutto offesa da vna casa, non bisogna occider tutti, perche non è verisimile, che tutti ri habbino offeso, adun que se saprai, che tutti t'hauerano offeso, lo poi fare; nó segue: S. Toma so ha risposto secondo il solito de Filosofi, & Teologi, dicendo quello, che occorre, ve in pluribus, & se pur il caso auuenisse, ché tutti (nessund eccetto) fossero in colpa, Sant'Agostino vi dice, che il venir alla Scomi muniBouio.

Egue, & muoue dubbio: Et penche dicendo nel monitorro il Papa, che il Duce & Senato di Venetia hanno fatto ne gli anni a dietro molti, & dinenfi statuti, per li quali sono incorsi in censure ma tra gli altri questi tre : & perche (duce ecli) se sono molti, & dine; si non è ammonito il Senato se non di tre, donendo si ammonit di tutti, acciò, se ne rinocheranno solamente parte, non si lascino gli altri in dannatione delle anime.

malesche la malignità humana và facendo maggiore.

Risposta...
Questo Autore non truous cosache lo contenti, sin hora si è doluto, che il Papa protende troppo, hora redarguendo si querela, che poso. Ma come di sopra dousa haur per bene se il Papa faceun mentione de soli beni Ensteatie; potendo con più ra ue querela doler si anco de gli altri così hora si risponde, che se ni sono altri statuisimili, a bastanza per poter essi prouedere alle conscienze loro ne restano ammoniti, mentre si ammoniscono di questi; ma mentre il Papa co'i rigor delle Censure preme nella rinocatione di questi tre soli, done più grave; & evidente è la violatione della libertà Eccle siastica, er la diminusione, er impedimento del cutto divino si dourebbe quindi conoscere la sua benignità, er che non pretende le razioni d'altri, quando manco ricerca tutte le sue per su del contro de su su del su su presende le razioni d'altri, quando manco ricerca tutte le sue.

Anco quà ci mette pure la persona del Pontessoe di mezo, di questa non trattiamo; Nissun si duole di quel che lasciate; ma di quello, che dichiarate volere oltre le quattro cause espresse; perche mentre dite, che oltre quelle, ve ne sono delle altre, & molte, si vede, che mirate all'infinità, di questo ci duole & poi nel sostenza quello, che dire quà, date vna risposta molto ingiuriosa alla Sua Santità, & portate vna salsa dottrina, & indegna di Christiano. Et qual maggior ingiuria si puol sar al Pontesce, che dire, che vogli non vna totale, ma impersetta

perfettafalure dell'anime a lui commelse? Il vostro fondamento è si che il Pontefice pretendendo mille cole, col dimandarne quatero fac cia fertifit; ma P. B.il Pontefice e (come di lopra si è detto) vn dispen satore, non Patrone, perische, se lasciarà di addimandar alcun debito contra il voler diuino, egli pffendera la sua maestà. & non per questo refferd di percare chi lo ritenerà. Il Progutatore non puo donare quello del Brincipale, & è obligarolad offiger tutto, & non può il Pon tefice diffinulare in modo alcuno, ne ularconinenza nelli peccati. Se la Republica hà offese Dio in mille modi; bitogoa ammonirla di cutti, ne credere, che li polital Vha penitentia partiale: la noftra condoglienza eiche fare al prefente quarro granant, & accentiare, che volete farne de giraliti, moltrate che lua Santità habbi proceduto con modo differento; perche le dal canto della Republica ci folsero altri procesti diventida quellifelte sono ripresti anon surebbe stata questa legitima prouisione, ne commadata da Dio; poiche mostrarebbadi non hauer cura & prouedere alla intiera salute delle anime. Ridicola cofit è dire, che con la anhammitione rinquelli quattro cellino quelli Signori ammonitich rum glattic Chi pudandouinare doue darete ! All Jos non hattere fino di presente sernari li modi ardinati da Dioisi che fudiando la legge sua se poressero intendore livostri pensieri anziquan do da quella si potessero intendere, non volete, che gl'intendiamos imperoche dianzi volenate tutti per pecore, à quali non tocchi ne lapere, neguidicare # & comediora volete cutto il contrario ? percerto non accentremo la worth domina fallas che chiama benignità la connicienzane deligit; oua finin dannatione delle anime, se oue fa al peccato, di chi ne tiene cura. Benignità farà quella deb Medico sche diffimula il male, che non sipulò curare, se non conosciuto ? più tosto flimare officio di buon medico il non dipingere la fanità permotte & il no nigetter timore all'infermo del male, che non ha, & il non ditmarloso aggrundirle; madire la vera granezza del male, cho in chai--fehza comolceil abbiatio però guandiffima fperanzanel Signorciale -manifeltabala innocenza della Republica, della rinenenza debitanche forta all'ordine Ecclesiastico non la seiara longamento, che siano offe-- Teleragioni, selibertà di que la Stato, an la Juni est alla persone

r mmes of Codefillh (A cost to en A -O de ciunge poil Antorequeste panole : Commandail Salitatone l'info della Scom- Commanin te fratentuus Mas Pado elprelle quali questi fussero, dicendo: Si se dui stator tore.

mominatus est jornicator sat anatus autidolis serviens, aut maledicus aut empores sites Matt. 18.

aut rapax: cum eiusmodi nec ciquis sume. Per il che si può dire al tempores site si 1. Cor. 5.

aut rapax: cum eiusmodi nec ciquis sume. Per il che si può dire al tempores site si 1. Cor. 5.

aut rapax: cum eiusmodi de Diodisse de vobis, qui detimans mentante di anetante de Matt. 13. - Dimumes 163 li Beccatische Long danno dell'anivia Augudo diffe: Si peccayerit doil Salva

Digitized by Google

Boule.

Fogl.47.

ciminum, & reliquiftis, que graniora sunt legis indicium, & misericordiam, & fodem. Et segue dicendo, che le leggi della Republica V eneta non sono in perniciem animarum, ne meno in scandalum plurimorum, come dice il Brene; che niuno si scandaliza di veder punire i delitti, rasfrenato il susso l'anaritia, ma si bé del contrario.

Risposta...

Parla in un certo modo questo Autore, tome se ui fossero alcuni peccati, che nui sossero in danno dell'anima. Concetto heretico d'alcuni impi quali stimano, che la razione di stato dispensi in tutte le leggi humane, er dimine, er saccia lecita ogni in ciustitia, er impietà, quasi che non possa essero in danno dell'anima cosa alcuna, che si in prò, conservatione, er aumento dello stato. Quelli che racconta l'Apostolo, sono peccati degni di Scommunica, er se bene non ni sono tutti, tra questi però numera l'essere tapace, che fa al presente proposito, perche l'rsurpare la giuridittione Ecclesiastica, con la sorza, er riolenza della potesta laica, e vera rapina Il desendere la libertà Ecclesiastica, non è decimare mentam, er anetum, ma si bene, non derelinquere legis iudicium, acciò non cada questa giusta riprensione di Christo sopra l'apache la si i giudicii de gli Ecclesiastici de iure dinino a suoi Prolati dennoti.

Fulgentio.

W.Mc.

- : m (c)

Il Padre Bouio per gran uoglia pur di mordere hà fatta una speculatione molto degna della sua dottrina, insegnando che da questa forma di parlare usata da M. Paolo: cioè (li peccati che sono in danno dell'anima) si possa cauare, che si nogli dire esseruene altri, che non Sono in danno dell'anima: di modo che per la dottrina del P. Bouio chi dirà: il Papa, che è Vicario di Christo, si douerà intendere, che ui sia un altro Papa, ilqualemon sia Vicario di Christo; & il Bouio che è Frate Carmelitano, adonque ci è un altro Bouio, che non è Carmelitano, ama Dio, che è creatore del tutto, adonque ci è un altro Dio, non creatord; & cosi il relatiuo e fatto eccertino: perche non portar la dottrina apostolica come M.Paolo la portazse pur uoleua apportat il Bouio cosa ucrisimile, doucua dirci, alligant onera grania, & importa-- bilia, & digito suo nolunt ea monere. Conosce M. Paolo una ragion di Sta ro, la quale è il conueneuole di ciascheduna cosa , & per tanto doppo hauer dato la sua gloria, & il suo honore a Dio, quale la maestà sua. unoleg & ricerea da gli huomini, cende alla coferuatione delle priuste,& publiche ragioni. Et hà per empij, & pieni di concetti Anabatifti ci quelli, che tentano di struggere la ragion di Stato, laquale è conforme alla legge di Dio, & dall'istesso Dio commandata; ne questa cerca dispensa nelle leggi diuine; ma tutte vuol che si seruino in turto, & per tutto, & fenza eccettione alcuna, & non permette affi adulatori , che scriumo del suo Principe : quod poffit dispensare in inre dinino : quod possit dispensare contra postolum, nec quod sit maior Aposto-

picalamisoli dare alli Dei, che esti fabricano in terra, ne per far il fatto Inospensano di poter leuare gli giuramenti legitimi, come si uede in più di cento libri seritti da quelli, che professano non attendere a ra' gione di Stato. Ma riseruato il luogo suo, & la indespensabile auttorità della legge divina, quanto al rimanente, in quello che tocca le cose remporali, la ragione del buon Gouerno, che questa secondo il Padre Maestro Paulo vuol dire ragione di Stato, dispensa tutte le leggi humane, & riguardando le fole leggi humane dice; falus Populi supremalex esto, che così resta obedito Dio, & il Mondo gouernato secondo la sua santa institucione; & poiche l'huomo hà reso il seruitio à Dio, & usate secondo li precetti suoi le cose spirituali, quali mai in millun caso sono contro la ragione ben intesa di Stato ne combattono con lui, indrieza il rimanente delle temporali al seruitio publico, & tiene per vera questa propositione, che seruata la legge dinina in tutto & le Ecclesiastiche nelle cose Spirituali, nissuna cosa può essere in thinno dell'anima, che fia in prò, & conservatione, & angumento delto Staro, & I'ha per tanto vera, che non dubira punto, che la contraria, laquale quan mainfestamente insinua il Bouio non sia heretica & empia, quafiche la uera religione ripugni, & diltrugga il beneficio, & la conservacione, & augumento dello Stato; quasi che li Santi non habbi mo detto chiaramente; che Chisto non venit politias enertere, sed perficere. Cirè bene per intelligentia del Padre Bottio la ragion finta di Stato inithica di Dio, il ricoprire gl'interessi mondani, libidini, auaritie, von munto di pierà, & forto fimil preteki ufurpare le ragioni, & la fostanza altrui, & questa su grandemente ripresa da Christo nostro Signore quando disse. Va vobis scriba, & pharisei hypochrita, quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes, & va vobis, qui Edificatis sepulchra prophetarum, & ornatis monumenta instorum, & dicitis, si fuissemus in diebus patrum nostrorum non essemus Soci eorum in Janguine prophetarum. Itaquè testimonium estis eorum qui prophetas occiderunt. Perche Padre Bouio non aborriuano più gl'huomini carnali di que'tempi la dotttina dell'humiltà, & sprezzo del Mondo di quello, che uoi abhorite adesso. Sono anco sforzato dirui, che mi parete appunto quello, che hà il furro in seno, & grida; che si dia al Ladro: voi attribuite ad'altri vna falla propositione, che si posponga la salute dell'anima al gouerno ciuile, & voi ne predicate vna, rhe tutto sia lecito quello, che cede in augumento de le persone Ecclesiastiche, è pur questa la vostra dottrina, che nissuno può impedire, che ciascuno non fabrichi Chiese, doue vuole, che nisluno può impedire , che non doni ò lasci tutto quello , che vuole alla

Chiesa, che non li vendi quello, che è necessario al publico servicio, che le cose solamente date alla Chiesa sono in seruitio diuino, & queste sole sono indirizzate come mezzi al suo fine; doue formate senza nome di ragion di Stato vna ragione di Tirannide, & transformate la libertà Ecclesiastica, & la Chiesa di Dio in vn gouerno, che assorba gli veri instituiti da Dio, & reliquistis mandatum Dei propter traditiones vestras; la qual dottrina, si come è contraria alla pietà Christiana, cosi mai sarà approbata dalla Santità sua, & dalli Prelati, di mente integra. La Republica Veneta cerca ogni augumento, & honore dell'Ordine Ecclesiastico; tanto però che resti luogo ancora à lei in questa regione; perche è persuala, & tiene per certo, che Dio le commandi attendere alla sua conservatione, però il darle nota di rapace, nasce dall'odio intenso, che portate, à chi non vi sa patrone di tutto: con l'aiuto diuino la Republica conseruerà la sua libertà, lo Stato suo, la sua giurisditione, l'honore, vita, & robba de sudditi suoi, come Dio gli hà commandato, ma sarà anco prottetrice della vera libertà Ecclebastica, la quale, si come contenuta tra li termini, cede in acrescimento del culto di Dio, così quando è essorbitante, vscendo delli termini suoi, è necessario, che occupi l'altrui: Lo disse il Concilio Lateranense c.42. che di sopra su allegato, & commanda alli Chierici, che non douessero sotto pretesto di libertà Ecclesiastica occupare le giurisdittioni temporali; Ordine, che sarebbe necessario innouare, poiche il bisogno è fatto maggiore à cento doppi; perche quello, che hora si pretende non è decimare mentam, of anetum, mà totum tollere, Non dubitate Padre Bouio, che Dio riprenda mai, chi lascia star l'altrui.

Bonio. Fogl. 48. Certamen. te que sto.

Se ne poi a dire, che questo monitorio è fatto ad essempio di dicce Pontesici in Sesso nominati, & che dell'hauer cercato Sua Santità d'imitarli sarà sempre com mendata, ma che non sono però degni di minor laude, quelli, che hanno seguito cento suoi sintissimi precessori, i quali mai hanno pur dato indicio di hauer haunto pensie ro di potere amullare le leggi delli Principi satte per publica visilità, anzi che l'han no publicate, & esequite ancora, & apporta l'esempio da S. Damaso, & S. Gregorio.

Risposta.

Si risponde, che come di sopra si è mostrato sin dal principio di Santa: Chicsa i Santi Pontesici Martiri, & Confessori secero Canoni della libertà Ecclesiastica. Et S. Celasio service do ad Anastir sio Imp. dice, che sino ananti di lui i Pontesici crano salui scommunicare i Rè, & gl'Imperatori; & sè altri non lo secero, & non si opposero alle leggi de Principi, non ne hancranno hannto occasione. La legge di Valentiano nen proibita a alle Chiesi le heredità ma solo a particolari Chierici, che con maste artisotto specie di pietà induccuano le matrone a lasciare loro le heredità con prinames sigli; la ingordigia de quali riprendette S. Girelamo, & altri Scrittori di ques temponde cesì da qui sto, come dal vedere, che S. Damaso seconelle Chiesi publicar ta legge,

legge, ancorche in essa non gli Fosse ciò commandato, hanno alcuni molto probabilmente creduto, che l'Imperatore ad instanza del Papa, ò almeno di suo consenso la Baron. té.
facesse ciò chi non curaua la legge di Dio, & non istimaua i Canoni Ecclesiassici, si 4-an-370.
frenasse co la legge Imperatoria. Quanto alla legge di Mauritio Imperatore che proi
biua a' Soldati il farst Religiosi, che cosa ne sentisse facesse s. Gregorio, veggasi nell'
epistola sua a Mauririo sopra di ciò scritta. Et sopra il Salm 101. ners tota die & c. one
tratta della tirannide di quest' huomo, & dice, che trapassando i termini della sua.
Regia po està, si sforzana di sar serva la Chiesa, quale Christo havea fatta libera co'l
prezzo del suo sangue.

3

Di sopra si sono portati li luoghi distintamente, & veduto come Fulgentio. parlano, & se lodano, ò biasmano le pretensioni del Padre Bouio, però non fa bifogno replicar alcuna cola, mà ben rispondere à quello, che aggiunge hora di più tolto da Gelasio; nel che non posso non ammirar la grand'eruditione del Padre Bouio, & la Fedeltà. Nell'alleare Gelasio gli attribuisce, che scriuendo ad Anastasio Imperatore, dica, che auanti lui li Papi erano solsti scommunicare li Rè, & gl'Imperatori: Papa Gelasio non sogno mai di dir tal parole, & forse, che pon si empie la bocca col dire, che erano soliti scommunicar i Re, & gl'Imperatori, quasi che ne scommunicassero quindeci, ò venti al giorno; potrà il Lettore leggere, & rileggere quella Epistola ad Anastasio, & vederà, che non si trouerà tal cosa. Mà è auuenuto in ciò al Padre Bouio quello, cha suole auuenire alle Agnelle, che se vna erra la via, tutte la seguono confidentemente; cosi per la cattiua, come per buona krada; Gratiano 96. dist. al cap. duo sunt, hà allegato vn luogo di Gregorio Settimo, che sù posteriore cinquecento, e ottanta anni à Gelasio per luogo di Gelasio, il Padre Bouio hà seguitato anch'egli questo errore in virtù dell'obedientia cieca, senza guardare, per esser ne Canoni, se fosse vero, ò fasso: mà doueua almeno guardar la notatione fattaui da Gregorio XIII. che hauerebbe veduto, come le parole doppoi : talibus institutis : sono di Gregorio 7. l. 8. ep. 3 1. ilqual Papa hebbe ragione di trattare di giustificarsi di quanto fece contro molti Prencipi, con afferire, che gli altri Pontefici hauessero satto l'istesso, mà attribuire le cose di Gregorio Settimo, che su in Secolo molto corrotto ad vn tanto Pontefice, che su cinquecento, e ottanta anni innanzi, non è cosa giusta, nè da chi scriue contro di alcuno, & specialmente in materie tanto importanti: & è gran cosa, che si vogli sempre ingannar il Mondo con Scritture false, & finte: Imperò che anco non più giuridicamente aggiunge, che la legge di Valentiniano non prohibisce l'hereditare alle Chiese, mà alli Chierici particolari, che ton male arti induceuano le Matrone à lasciargli; ilche non sò chiarir me-Fff

glio, che col mostrar l'intelligenza datasi da gl'Imperatori, che gli Iono successi l. 27. f. Theod. l. 1 6.tit. 2. Valentiniano, Theod. Archadio, Nulla nisi emensis 60. annis, Cc. Sinfra. si quando diem obierit, milla ecclesiam, nullum clericum, nullum pauperem scribat baredes; Se questo stà có la glosa del Padre Bouio, lo vegga egli. Mà di più aggiunge vna manifesta contradittione con se stesso, poiche non si raccorda, che disse di sopra, che questa legge era empia, & che di lei si era doluto Santo Am brogio, & Santo Girolamo, & qui vuole, che non se ne dosessero, & folse buona, & che fosse fatta dall'Imperatore ad instanza di Papa Damafo; come adunque feme dollero Girolamo, & Ambrolo, le Papa Damafo l'Insuelra farra faro emà lufciamo quella contradittione le Papa Damalo volcua leuar quell'abulo per outifar à quelto non crapir facil cofa, che il Papa ordinale alli Chierici il non accentar le beredira, che far che l'Imperatore l'ordinale perlegge? & poi nond molto probabile, che il Papa facesse farla legge, & che l'imperatore la mandasse à lui da publicar nella! Chiesa di Roma. Della lege di Mauritio fa benea passaril Padre Bonio quello, che ne senuise San Gregorio I. 1. ep. 61 perche nella Aphlogia è hano derro quanco balta, & iui appare, che quella Epiltola din muto dineria da quello, che pre-Suppone il Padre Bouio, de altri che l'hanno alleguea, anzi ella dimostra tutto il contrazio, perche è ripiona di gran sinerenza, & di obedienza verso l'Imporatoro. Ma mentre è interno al suo penhero, & ci manda à legger Gregorio nel Salmo vori verfo made, non vede, che per ingannar noi; porta Historia falsi, de sa vna notabil ingiuria à si gran Sanco ? L'Historia è falla, perche non di Manritio Imperatore parla Gregorio, mà di Agilulfo Rè de Longobardi, ilqualne i tempi di San Gregorio assediò la Città di Roma, & hauendo press molti Romani, à guifa di cani con li voltari gli faccua condur legati à ciurma, & preseanco il Vaticano, & spaglio la Chiesa di San Patro. Mon restarb di divanco, che non è cosa fodenole il cercar di denigrar la fama di Mauritio Principe Christiano , & buono Imperatore ; della bontà del quale tanto honoratamente scriuonoghi Historiei di quetempi , mallimamente gli Ecclefiallici: Euagrio Hiltorico Eccletialtico, the ville allhora nel lib.61cap. v. rende reflimente, che folle Prencipe di eccellente bontà, donato da Dio, & vino effemplare di virui, aggiungendo che ciò non dice per adulatione, perche scriue doppo la morte: Theofilato Simocata nel lib. S. attesta, che Dio vendicò la morre di Mauritio, si che di tanta mohi redinedi quelli, che fareno alla sua morte, nissuno sù, che non morisse è di peste, ò di suoco dal Cielo, ò di festo. Niceforo LES cap. & attefta, che folo Mantino hancua con-

Digitized by Google

giunto la pietă in Dio con la felicità, che folo tra gl'Imperatori paisati portava la porpora, & la Corona non solo nel corpo, mà nell'animo, che era vua viua imagine di virtà, & effempio da imitat à tuttili Cittadini. Nel cap. 9. racconta anco vna apparitione di Christo Notro Signore à lui nel cap. 40 dice, che confernò la sua virtà sino al fine, & narrate molte attioni heroiche di constanza, & pietà auuenute nella morte, foggiunge; [& à questo modo finì la vita vn'Imperato re, ilquale parena hauer superato anco lè conditioni della Natura humana,] & nel c. 41. narra le vendette fatte da Dio contro li occisori succintarno à che ho voluto digredire questo poco non solo per ma-Aran la falsicà del Padre Bonio; mà anco parendomi pietà Christiana, & opera da Religioso difendere li Prencipi veramente pij, & Religiosi dalle calunnie, & imposture di quelli, che si reputano poter deprimer, & inalzar le memorie de Prencipi, secondo che veggono ricercar l'vril suo, & li suoi interessi, & per far auuertito ogni Christiano Fedele, che non sia facile à credere à questi Historici nati nuouamente, che hanno per mira, & scopo non la verse tà, mà solo il detrahere, & rendere odiosi al Mondo li Principi più virtuose, che hanno sostentato la potestà ciuile, senza la quale il Mondo Christiano sarebbe in una Babilonica consusione, dalla quale nascesse vna totale desormatione della Chiesa. Esarà vtile confeglio per ogni persona pia, che appunto doue vede alcun Principe da loro vituperato, procuri ricercar da boni historici la verità, che da quella appunto ritronerà l'institutione necessaria per li nostri tempi. Mà lasciando Mauritio, & le sue virtà, chi ardirà formar vn tal concetto di San Gregorio, che non fi formaria di vn adulatore, volendo il Bonio, che al vinente Imperatore parlasse con tanta rinerenza, & subito doppo morto voltasse il tutto in detrratione? Non fate Padre Bouio San Gregorio huomo interressato, che si agirasse per rispetti di vtilità, che in quei tempi valeua più il vero, & il giusto, che la grandezza propia. Agibulfo fil quello, che trapassando i termini della fua Rogia potestà (che era Re) si sforzaua di far serua la Chiesa, la quale Christo hanena fama libera col prezzo del suo Sangue, lequalt fole parole poremano ben fenoprir al Padre Bouio di qual Chiefa parlasse, & di qual libertà. Perchese vortà dire, che la libertà, la quale Christo col prezzo del suo Samme hà acquistata alla Chiesa s'intenda della Immunità Ecclefiaftica, della quale vuol intendere il Padre Bouio, non hà alcun dubbio, che egli stesso vedrà essere vna gran biastema; & il medesimo dità se vorraussevmare, che la Chiesa compraea col Sangue di Christo s'intenda esser constituita delli soli Chierici; & ogn'vno vede, che questa sua opinione viene ad esser espressamente contro le Sante Scritture, che quando anco hauesse parlato San Gregorio de termini di giurisdittione, non hauerebbe vsato quel modo di dire. Ma di Agiluso era ben vero, che tentaua far serua la Chiesa di Christo, volendo introdur l'heresia, perseguitando si sideli, & non li Ecclesiastici in particolare.

Bonio-Fog. 84.L' hauere an

Ntra poi questo Autore a dire, che l'hauere il Papa pronuntiato Scommunicato Communicato Scommunicato Scommunicato Scommunicato Scontra il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla dottrina de est autichi, cor buoni Thologi, cor adduce ciò che S. Agostino ne dice nel libro 3. comma l'Epistola di Parmeniano, e S. Tomaso nelle additioni alle 3. par. q. 22. ar. 5. Timoc. Papa, ca p. Romana, de sent. excomm. in 6.

Risposta.

Entra troppo auanti quest' huomo, & gia più non riprende le attioni di anesto Pa pa folo, ma di molti altri, & il costume già un pezzo fà riceuuto in Santa Chiefa. Che non è questa la prima uolta, che si siano scommunicati i Senati, & altri cor piso Collegy similizer è stata dal Mondo stimata la Scommunica valida, & eli scommu nicati l'hanno sernataze ne hanno procurataze ottenuta l'assolutione. Ne a ciò è contrario ibcap. Romana, de senten. excomm. in 6. il quale essendo legge Pontificia non può legare il Papa, se non quanto stringe la ragione, che ni si add nee; ne meno S. Tomajo, of altri Dottori, che sopra tal Canone si fondano, perche la dichiaratione della dottrina loro si ha parimente da prendere dalla ragione, che adducono, cioè che la Scommunica si fulmina solo per il peccato mortale, & non è c osa perismile, che tutta una Communità confenta nel male, si che niuno ui sia dissentiente. Di qui ne seque dunque, che quando conftasse, che tutti hanno peccato, cessando questa ragione, si possono tutti seommunicare. Onde in questo è differente la scommunica dall'-Interdetto, che l'Interdetto cade primariamente sopra la Communità, non attento, che i particolari habbiano peccato, ò non; ma la Scommunica cade primariamente sopra i particolari per il peccato singolare di ciascuno, er intanto cade sopra la Communita, in quanto auviene, che ciascheduno di essa hà peccato, co per il peccato suo è (communicato.

Il Padre Bouio come non sà che si rispondere, ricorre allo suo [scudo ordinario,] & porta in mezzo la persona del Pontifice, & io vorrei, che la riuerissimo senza sarla materia della nostra disputa. Maestro Paolo vi dice, che lo scommunicar vn Senato, che non è singolar persona, è alieno dalla Dottrina de gli antichi, & buoni Theologi, rispondete à questo, & si serui la riuerenza à sua Santità, hor voi rispondete, che vn pezzo sà è riceuuto il costume in Santa Chiesa di scommunicar Senati, & altri corpi, ò collegis simili, & io vireplico. Questo costume, ò è innanzi di quelli antichi, è buoni Theologi, ò doppo, se doppo, questo non si può opponer à Maestro Paologi, ò doppo, se doppo, questo non si può opponer à Maestro Pao-

lo, ilquale parla del tempo infianzi. Se innanzi, perche non nou minare questi Senati, collegij, & corpi? conuien, che vi raccora diate, che di sopra per credere voleste la proue della Scrittura, però non s'hà da credere ne anco à voi, senza altra proua; bisognaua portar li nomi di questi Pontefici Scommunicatori, & di questi Senati, & Collegij Scommunicati; poiche noi non ve lo crediamo per la fola vo stra affirmatione. La risposta, che dà al C.Romana, che non può legare il Papa, serue bene per vna fuga al Padre Bouio, & l'accettiamo, come da lui, non credemo però, che altri gli consenta, & confessi di far le leggi per non osseruarle, anzi la Chiesa Romana dirà tutto il contrario, di farle per offeruarle. Io veggo, che à tutti li Prencipi si allegano le sue leggi,& de maggiori suoi, & nessuno si tiene ingiurato, & non veggo, che il Papa in questo Monitorio s'habbi dichiarato di voler. procedere con derogatione de gli ordini de suoi predecessori, & contra iura, per loche credo, che si potesse allegar il C. Romana, senza offen derui: ma di questo forsi potrebbe scusarsi il Padre Bouio, con dire, che referisce le cose altrui, mà hora, che entra in Theologia, mi sà marauigliare. San Tomaso, & gli altri Theologi si fondano sopra la Legge Diuina naturale, & da questa cauano, che ben facesse la Chiesa, à constituir l'istesso in quel Capitolo, & il Padre Bouio vuol appunto il contrario, cioè che San Tomaso si fondi sopra quel capitolo. S. Tomaso determina, che non si possi Scommunicare l'vniuersità, perche, se tu la pigli come vn corpo, non è Scommunicabile, se per tutti l'indiuidui di essa, non è verisimile, che tutti siano in colpa: perische conclu de, che in modo alcuno non si debbi scommunicare. Dice quì il Bouio, mà se constarà, che tutti sieno colpeuoli? Se gli risponde, che questo non farà al caso nostro, perche al Papa non consta, nè può constare, che tutte le persone del Senato sieno colpeuoli: onde quando fosse concesso al Bouio, quel che dimanda, non difenderebbe qui l'attione fatta, perche non consta, che tutte le persone del Senato sieno nel medesmo parere. Mà per altri auuenimenti, doue fosse certo il delitto, & insieme fosse certa la participatione de tutti, dico, che non può il Padre Bouio, conchiudere, come fa; perche l'argomento à contrario sension, non s'ammette nelle demostrationi legali, se non quando vi sia altra legge, che l'approui; se hai riceuuto offesa da vna casa, non bisogna occider tutti, perche non è verisimile, che tutti ti habbino offeso, adun que se saprai, che tutti t'hauerano offeso, lo poi fare; nó segue: S. Toma so ha risposto secondo il solito de Filosofi,& Teologi, dicendo quello, che occorre, ve in pluribus, & se pur il caso auuenisse, che tutti (nessund eccetto) fossero in colpa, Sant'Agostino vi dice, che il venir alla Scommunimunica è enfatanto piu sacrdega, quato piusono, del che si patteri nel capo seguente. La lettione che sa il Bouio Magistralmente, ponendo differentia: trà la Scommunica, & Interdetto, se no parla dell'Interdet to presente, si poreua tralaseiare, ma se parla di quello, come di gratia non vede il Padre Bouio la manisesta contradittione nella sua Dottrina? di sopra non disse egli, che questo è Interdetto socale, siqual non cade sopra le persone, se che non era Interdetta per sui pur vna sola persona come hora vuo le, che cada sopra la communità primieramen te, seguendone da questa, che sopra le persone secondariamente

Bouio.

T questo è quello, che dice Silvest.excom. 1. nume. 10. Quod universitas sumpta pro singularibus personis omnibus collective excommunicari potes etiam citra Papan Mora nel fatto nostro consta al Papa che tutto il Senato è in colpa , bauendogli detto l'Ambafciatore della Republica, che era flato rifoluto et prefa parte in Senato di non rinocar mai dette leggises che non se ne potesse manco tratiare. aggiungendo, che era cosa di meraniglia, & forsi non più mai successe, che ne anca una palla fosse stata contraria a questa deliberatione; & all'Ambasciatore perse na publica della Republica, potena ragionenolissimamente il Papa credere. Aggiun gosche quando bene nel Senato uene foffero de gl'innocenti, non ui è pericolo, che la Scommunica cada fopra de loro, perche la parola Statutarios, che nel monitorio il Pa pa ui aggiurige, niene a ristringerla à quei foli, quali l'anno confentito al fare de gli statutizouero a mantenerli, & non noterti rivocarezo equiuntezcome se si fosse des to de Senatu cos, qui confenferunt flat unes ere Et in tal modo non ha dubbro, che vale la Scommunica, come nota Siluestro nel luogo presitato. Se dunque vicuno nos ui ha consentuto, non è scommunicato in conscienza, ne meno nel foro esteriore ba da riputarfi tale, je ha procestato, come poteua, & doueua. Il cajo di che parla Santo Agostino è molto diverso da questo, perche parla dello scomunicare i Donatisti con le Chiefe, popoli loro quali occupanano la maggior parte di tutta l'Africa; o non solo non fi potena accettare, che tutti fossero in colpa, ma ni erano altre razioni potentillime di non farlo quali non sono nel caso nostro come uedra chi leggera in quel luogo Senato Agostino.

Fulgentie.

Siluestro, che è qui allegato doue dice, che anco un inferior al Papa può scommunicare un collegio, preso per li singulari collettine, aggionge, che non si può far questo cio è scommunicar zuro un collegio se non con una limitatione, qui uel si fecenant tale quid altrimente, è inualida. Vedi lettore come il Bouio hà portato qui Siluestro, che parla contro di lui. Di sotto cerca Siluestro, se il Papa potrebbe far questro, se tiene, che potrebbe, perche la scommunica unle, ancora che leghi l'innocente; considererà il lettore, se gli pare buona questa contradittione, se si risoluerà in qual conto debbi tenere questa dottrina, che danna dall'un canto lo scommunicar il collegio, se dall'altra se il Papa po lo

pa lo facelle, non sil falua de son dicendo, che una la focumentica, perche obliga inco l'innocote. Questo modo certo non si può negare, che non facdia abomineuol fonfo, ne io ardifco dire, che fin difentibi» le, se ben essendo ad estensione dell'auttorità, non mandaranno modi-Se nuove doctrine simili à quelle del P. Bouia per solbenerla: ma Pu Boniomon rispondere alla ragione delle cossiderazioni la doue dopo l' hauerallegato Sant'Agostino, San Tomaso, & il c. Rom. si dice che la glofa, supposto che non si debba fulminare tale scommunica, cerca se valerebbe la sentencia fulminata contro questa dottrina, & allega Ho Aionfe Monapo, Aichidiacono, & Franc. quali régono, che farebbe nui In, & Bernardo folo che gli da validira, foggionge, che questa opiniome sij più sicura, perilche appartiene ad voa pia mente seguire la sententia di più celebri, la più fondata, la stabilita per constitutione Pontificia,non la contraria, quale gl'istessi, che l'hanno per uera, non consigliano, cho si segua. Qui aspettauo là risposta, perche di qua mi paio mo feguire due gran conchiusioni, una che fi uede, come per fulmina re contra una religio hilima & Christiani sima Repub, hà bisognato eleggere l'opinione di oscuri Dottori, & non pratticata, & da loro stef fi diffuafa. li altra, che essendo tanti celebri Dottori, quali togano, che una frommunica di questa forte farebbe nulla, se alcuno vorrà seguir la loro opinione, & tener fermamente, che una tal scommunica sia mula, 80 in legnarlo, essendo quella la commune, & la piu fondata, 80 indurre ando da questo capo vna nullità, voi non potrete risponder eofa, che vaglia per la voltra parce, & farà ficuro in conscientia, chi farà questo sondamento. Midispiace, che ragioni di questa sorte sieno diffimulate, & si moorei per giustissear il fatto ad un colloquio particolare, ilquale come non possi essen nel modo riferito, l'hò mo-Arato di soprama posto, che fosse vero appunto così, non sò se si po+ teà dire, che va colloquio fecreto, tenuto da vaa persona, softenti che qualità fi vogli publica, con un Prelato, faccia fede in giudicio; & non so fo il Padre Bouio ottimo Legista vorrà affumer carico di sostentare, che sopra quello si possi venire ad atto giudiciale, massime di Scom. munica; & credo certo, che non vorrà, & piu tofto rinocarà il suo detto, perche sà molto bene, quel che i Giurisconsulti dicono in simil caso . Ma diamogli tutto non solo per vero , ma per tale, che faccia fede: in giudicio. & concediamo anco, che lo Ambalciarone innanzi il diece Decembre dicesse al Papa, che tutti li Senatori furono concordi: il-Monitorio si publica à' 17. Aprile, in questo mentre passano molte. servimane, & ogni servimana esce alcuno di Sonato, per diuersi rispetri, & mioni entrano, & nel Febraro particolarmente escono quaranta insteme, Ggg

1

. .

ride

1 (02)

COLOR

insieme; & altrettanti entrano. Hora, come può dire il Bouio, che il Papa sapesse, nel 17. Aprile, che tutti li Senatori di quel Senato erano risoluti di non alterar le sue leggi per parole hanute con l'Ambasciatore innanzi Decembre, se nel Senato erano almeno sessanta, quali non vi si ritrouauano in quel tempo ? come dunque dice, che si può scommunicar il Doge, & Senato allhora essistente, perche fi sa, che tutti sono in colpa? Non vedete voi Padre Bouio à che cose puerili vi induce il parlar di quello, che non intendete? Sò che siete vn valente Theologo, ma in questo ci voleua informatione certa, & distinta . Hà veduto il Padre Bouio, che non poteua difendersi per questa via, la onde ricorre ad vn'altra, che non lis scommunicato il Senato, ma que? foli Senatori, che sentono per la legge, imperoche nella fulminatione della Scommunica ci è la parola: statutarios: la quale restringe à quei foli, che hanno acconfentito, & gli altri non sono escommunicati. Quì il Padre Bouio, inuenit nodum in Scyrpo, ma hauerà bisogno del suo Ca nonista per scioglierlo; perche non cadendo la Scommunica, se non fopra ftatutarios, & de Senatu cos, qui consenserunt statutis, & nel Monitorio si denoncia il Duce? Che sapete voi, che nel ballottare habbia messo il suo voto nel sì? & che sia di quelli, che hano statuita la parte? come adunque si dice:denunciamus Ducem ? Vorrei che questa la risolneste, & non la dissimolaste. Poi quelli, che nel statuir la legge hanno posto il suo voto di sì, facendosi per suffragia secreta, come li conoscete voi? chi v'nà riuelato quali siano? adunque nissuno può esfer desunciato; oue è dunque il denunciamus del Monitorio? perche si commanda, che siano schifati, à che segno della faccia s'hanno da conoscere: & poi con che giustitia si mette l'Interdetto, se non vi è alcuno scommunicato nominatamente denonciato, si che si possi conoscere ? Mà sentiamo vn'altra cosa bella, dice il Padre Bouio, non sono Scommunicari quelli, che nel far della legge hanno protestato, come potemano, & doueuano. Secondo qual legge troua, che doueisero protestare in Roma? crederà forsi, che non ci siano de Cardinali di bontà singolare, & prudenza, liquali preuedendo quanto danno apportino alla Religione questi mouimenti, non hanno in conscientia approuata questa arrione di scommunicare la Republica è & pur utiliano di loro ha protestato: Innanzi, che voi diciate Padre Bouio quel, che vno debbe fare, informateui delle leggi delli gouerni, che non stà à voi à prescriuerle à tutti; molte cose paiono huone à voi, che poco tempo la attendete alle cose della Corte, lequali ad huomini versati paiono (come sono) pueritie. Vltimamente alla dottrina di Santo Agostino. laquale in questo, come in tutte le altre cole, è singolare, & piena di fanta

fanta pietà Christiana dice il Padre Bouio, che il caso è diuerso, perche la moltitudine delli Donaristi occupana la maggior parte di tutta l'Africa. Il caso è diuerso certo, che la Dio gratia la Republica è Carokica, & fara lempre cale, acconfusione di quanti impostori può suscitar Saran à diredicontrario; mà se il caso è particolare, le dottrina di Santo Agostino è benyvniuersale, cioè che sia perniciosa, sacrilega, empia, & supérba la Scommunica contro la moltitudine, se bene fosse in notorio, & manifesto peccato: Oltre che, se valesse il dire s non su detto per tal caso, mà era diuerso, stutto il corpo de' Canoni non valerebbe per obligate nelli casi occorrenti, perche è fatto di cose occorse incasi parzicolaril, & diuersi. Er se direte, che li casi parricolari politicile leggi Canquiche vagliono in metili casi per la similitudines qui tunto più valent quello, che Agostino dice di minoris perche se ha per sacrilega Agostino Santo la Scommunica della moltrudine in caso di manifesta heresia, in caso di Fede, di Religiome, quanto più nel caso nostro, oue si tratta di Giurisdittione Temporale y & loue la cosa è di tanto minor momento? Quello ancora, che il Padre Boulo amplifica della moltitudine de' Donatisti, nasce dal non hauteraudertito, come di loro parlisanto Agostino; Imperò che tanto'è salso, c'hauessero li Donatisti occupata la maggior parte di tutta l'Africa al fuo tempo, che niuna cosa più spesso gli oppone, che il loro picciol numero rispetto à gli altri: mà il Padre Bouio sa poco capital di dire le Historie alla rouescia; Er se si vuol far à moltitudine, molto più sono gli adherenti alla Republica di Venetia, che alli Donatisti in Africa in quei tempi. E se bene questo basterebbe per confutatione, mi gioua tuttauia, cosi per risposta più ampla al luogo presente, come anco per quello, che dicono altri scriuendo nelle presenri controuersie, che Santo Agostino non parli in quel libro di Scommunica, auuertir il Lettore, che altro è la causa, per laquale vn'Autore si muoue à scrincre, & altro è la cosa, che egli scriue. Non hà dubbio, che Santo Agostino scriue à Parmeniano Donatista, & riprende lo Scilma da' logo Donatisti farto, sepagandosi dalla communione di Ceciliano, & per consequente dalla Chiesa Catolica, & riputando se soli per vera Chiesa, & tutto il resto del Mondo per scommunicati; Et questa è l'occasione dello serinere. Ma douendo riprendere vna tanta loro peruersità, & essendo (come dicono li Filosofi) il dritto Giudice di le stesso, & dell'obliquo, gli era necessario, per mostrare quanto fosse nulla, inualida, & perniciosa la Scommunica vista da loro, mostrar prima il vero vso della Scommunica instituita da Christo, & questa è la materia trattata da Santo Agostino, non solo con Ggg '2

nurtarela istitutionel & l'vlo, mà anto Con afforre tutti filmoghi della Scrietura, che parlano di quella, & con fat particolar mentione delli cafi, quando viilmente li pollindoperare: Per ilche il luogo, allegaro da Maestro Paolo è più à proposito seno qualunque si poreste allegare: Percheappunto mostra quali siano le Scommuniche legitime, & quali le abuliue. Et che diranno quelti nostri moni Dompri, che vogliono peruettirli fenfidirutti li Santil Padri, che da questo luogo Graviano hà cirato quattro Canoni, se inteso, che parlino della Scommunica, & tutti li Canonifti seguendolo, shanno haunca l'iftelfa intelligenzat Mà dalle proprie patole di Santo Agostino, che la ratione cobidoquà, il Lettore vedera chiatamente la werità. Dice allehique al c. 2. In has wellet angustis quaftionis von aliquid nounce, aux Mothem dienm ; fed qued fanitat obfernat Ecclefie; necum quifque Fraterem , Idest Christianorum intus in Ecolefue Societate confictesorum, in diquo suli percaro fuerit deprahenfus, ve unathemace diguns baheaner ; fat bor 4bi periculum Schifmusis nultum eft, asque id oum ea dilectione, de que ipfe alibi pracipit, dicens ve inimicum non cam axistimetic, fed corner. 42 9t fratrem . Non enime fin ad chadioladami fied ad corrigendeme & picco thi forto: Tune aute hoc fine labe poitis et mitatir, Sifine Lefione formentori. fieri potefi cum congregacionis esclefae malticudo ab to crimine, que mathe. mutizatur aliena est tunc cuim udimuat propositura porius corripieusem, qua criminofum refificatem, suno ferab eius conmunitione fainbritercansines, or niec cibum quisquièm tum eo finnac no nabie inimica, sed coirclone francisme. tunc etiam ille, & timore percutium, & pudore funatur, cumub vainerface. Elefia. Se anathematizutu videns, sociam turbam cum quu in delicto suo gan deat, & boms insulter non porest muenire; adboc emm, & ipst Apostolus air: fi quis frater nominutur. In eo quippe quod uit : fi quis : nibil alind videous voluisse significare nist enm posse vali modo salubritor corrigi, qui inter distimiles peccat, inter eds, quos peleatorum similium pestilentia non corrumpit : in to vero quod ait nominatur, boc ninnirum intelligi voluit, parum effe, ve fit quisque talis, nifi etiam nominetur, illest fumofus appareat, ve pofit omnibus dignifirma videri, qua ineum fuerit unathematis prolata fensentia. Può da queste parole il P. B. vedere se parla Sant Agostino in caso de Donatisti, come egli hà detto; o put in ogm saso vnitrersalmente; & almeno, se non lo vedrà esto, lo vederà il Lettore, ilqual prego consderare con quanta ragione vuole Sant'Agoffinosfondato nella dottrina di San Paolo, che lia noto à tutti eller delitio quello, perche fi prononcia la scommunica, & effereinsième enidentissima la giuftitia dela sententia ad ogni uno ; & effer notifsimo ; & nominacifsimo il pec-"catore. Pocodoppo legue Sant'Agoftino: Negue enim potest effe fal-

dnis à multis correptio, nistreum ille corripitur, qui non habet sociate multipudinem. Cum vero idem merbus plurimos occupaneris, nibil alind bonis reflac, quam dolorio genitus, infra. Ne sum volverint colligere zizania eradicet Simul & tritienm, nec par diligentiam dominicam fegatem pungent, fed par tematitatem potins inter purgameta vumerensur, Ideoque iden. Apostolus, -eura samonultos comperiffet, & imunda luxuria, & fornicacionibus inquinatos, ed coldem Comminies in focunda epistola feribers, nominidam pracipit, ne -cum talibus nac cibum fumerent, mudti enim exant, nec de his dici poserat, f squis finater nominatur, Ge. Infra, G nenera fo contagio peccondimultitudimem inatferit, dinime distipline seuera misericor diamenessaria est, Niam vett--felia separationis, & inania funt, & perniciosa, acque facriblega , quia, Bimpia, & Superbassiant, & plus persurbant infirmes bones, quam vorrigant animoses males. Tutto quel libro si potrebbe portare, mà questo basterà al Lemoco per vodere quanco alieno fia il parlar del P. B. dalla carità di Sant'Agodino, ilqualii fonde sopra la Scrittura Sacra, & sopra la ragion dimina naturale. Ne questo ho portato per altro, che per far malese quel che sentina Agostino della scommunica comro la molti--tudine; ancoche fosse in notorio delitto, & aggiongendosi che la moltitudine si senza peccaro, come al presente auuiene, resterà alla prodenza di chi legge farla: consequenza.

A i Mende par due cante a mostrare, che nan se gli può opporre quel detto de Canonifti. Papanon potest errare. Et vaglossandolo, & fuori delle definitioni de dogmi, ò cofumi in generale pronando il contrario, con desti di San Paolo di Sa Bonifacio martire, & co l'esempio di Sa Pietro, & d'altri 23. Papi, che dice potreb be apportar se uolesse quali furono soggetti a qualche imperfettione nella dottrina, & gouerno. Onde raccoglie, the non deue alcuno sentire con tanta meranglia, the fi dicasche un Pontefice con le fue sentenzeser Censure habbia offeloser fatto torto ad alouno es c.

Bouio. Fogl.49. Ne pudes ferci oppo

Risposta.

udoftia questo Frate effete prattico ne i libri de gli heresici, & maffime nelle Baron.ubi -historie de Centseriati Magdeburgenfi, che ne gli scritti di questi fonda Pani, de singumoja sua afferta, di mostrare gli errori di tanti Papi. Ma se bauesse con alenctanta lis Bellar. diligenza, or affetto rivolti i libri de Doptori Catolici, or tra gli altri delli Signori, libr. 4. de Cardinali Baronio, & Bellarminio, si sarebbe scannato, & hauerebbe trouata, sum. Pot. la difesa loro, & le calumnie de nemici di Santa Chiesa. Malasciamo questo, che a.ca.8.ad tutto e a sproposito, che non siamo hora in questione, se pissa, o non possa, mase in ef- 14. Tetto habbia, onon habbiail Pontefite fatto torso alla Republica Veneta, & già euidememence si è mostraso, che non glie ne ba fatto dicuno.

Questo principio di rispostassa chiaro, che il P. B. Phacopiata, con Fulgentio, me gli è stata data, perche l'adoperaria nome di frate per sa ingiura; non

non si può creder di suo senso, mà di alcunodi quelli, che come hanno gran dillegni di transformar la dottrina Apoltolica, così odiano anco il nome, che vsorno in quei tempi, & ordinato da Christo stesso. Non posso già fare di non marauiglianni, perche si trassormi la mente di Maestro Paolo, di pia, & religiosa, in maligna ; perche trattandos di vna causa, nellaquale in tante città, & in sì gran populo è comunisimo parere di tutti, che la scommunica fulminata sia ingiusta, & pertale nelle sue considerationi Maestro Paolo la porta con ragioni si eudéri, niuna cola era più necellaria in questo caso ad vn Religioso, che l'auertire, che perciò non si derogarà punto all'Auttorità del Sommo Pontefice, perilche ha considerato, che il Pontefice come huomo, citcondato ancor egli d'infirmità, possi errare, & dimostratolo colli detri di San Paolo, Hebr. 5. di S. Bonifacio martire, d'Innocentio Quarto, & aggionto, che si hauerebbe potuto piu longamente mostrare lo istello per gli essempi di molti Pontesici, & massime di San Pietro, che volse pur impedir il Misterio della nostra Redentione, & ne su ripreso, & negò tre volte il Saluatore; & doppo riceuuto lo Spiritosanto su di errore ripreso da San Paolo: Nondimeno perciò non si diminuisce la potestà Pontificia, restando l'opinione, che non possi fallare nelle cose dellassede, & costumi in generale nel decretare però, & seruando li debiti mezi della divina inuocatione, & congli humani. Si poteua dir cola piu pia, & religiofa, & piu necessaria al corrente negotio? Questo non ha sodisfatto à Roma, & però il Padre Bouio, qui non hanendo che rispondere, corre al concitar odio, non ardisce dire, che non è vero, perche tutto il mondo è conscio di questa verità, ma offusca subito gli occhi, con nomi di Centuriatori, di Heretici, di Magdeburgensi:ma certo Padre Bouio, quanto à Maestro Paolo, leu areui di opinione c'habbi bisogno de libri moderni, & spero in Dio, che conoscerete inquanto grand'error voi siaté: le cose venute al Mondo le sà per gli historici delli proprij tempi, non fi sida de collettori. Non per questo lascia di leggere li moderni, & Bell. & Bar. credo, che gli habbi ben voltati, & ben letti; & quanto à questi, dice, che si come gli offerua, & stima per huomini dottissimi, & hà conosciuto l'uno, & l'altro in Roma, così desiderarebbe, che hauessero potuto scriuere quello, che sinceramente sentiuano senza esser sforzati a riuocare alcuna cosa, che habbian i detta; sapendo Maestro Paolo, che sotto Sisto Quinto víci vn'Indice de libri prohibiti, ilquale se ben subito fi occul tò non fù però ciò così presto fatto, che non ne restassero gli essemplari, & in questo erano comprese le opere del Bellarmino, ilche senza entrar giudine di questo, stimandolo, come è, huomo dettissimo, sti-

ma,

ma, che sia colpa delisecolo, se non della persona: & di più crede, che meglio si sarebbe veduta la loro dottrina, se non fossero stati sforzati dar in luce gli suoi libri prima d'hauerli ben essaminati : perche gli huomini eruditi, che studiano l'historie, & non gl'Indici, & Compendijatti solo ad infarinare, ci trouano assai che notare nell'historia, & nelle allegationi de Dottori. Maestro Paolo non resta di leggere questi dui Illustrissimi Auttori, ma non asserisce per vero quello, che ritroua, senza confrontar le cose dette da loro con quelli, che sono testimonij piu proptij di quanto si tratta: che se Vostra Paternità hauesse fatto l'istelso, non sarebbe restata così ingannata in questa sua Scrit tura, ne così senza fondamento hauerebbe portate le cose euidentemente false per vere. Et se Baronio, & Bellarmino hanno scusato quei Pontefici: il Mondo non ha scusato loro dell'hauer creduto tutti di corta vista, & bisognosi di occhiali, & se piacesse à quei Signori, che foise mostrato doue manchino le scuse trouate da loro, sarebbe opera non molto difficile da farsi à loro istanza, poiche per il rimanente de gli huomini letterati, non fa bilogno affaticarlene, essendo cole notiffime à tutti, & che non possono elsere con alcuno velo ricoperte.

Opo questo fa pn'epilogo di tutto quello, che ha detto, & che pretende contra le sentenze, e censure del Papa, e dice, che resta da considerare, hauendo Bouto. per chiara non folo la ingiustitia loro, ma ancora per notoria la nullità, qual sarebbe 'il debito del Principe, & come dourebbe portarfi inanzi a Div, & alla sua Santa Esendo du Chieft. Qui proponesche alcuno al primo aspetto direbbe che fosse bene seguire il con que. fortio di San Gregorio: Sementia Paftoris fine infta, fine inmifta timenda estreto dite, che questo non ebuon conseglio per un Principe in tal caso; & si mette a glossare questo desto di San Gregorio, & a conciliarlo con le parole di San Gelasio Rapa 11. A 3. cap. cuj est illata. Si miusta est sententia tanto curare eam non debet, quanto apud Deum, & cius Feclesiam, neminem grauare debet iniqua sententia,ita ergo & ea se non absolui desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum. La conciliazione poi econ questa diffintione; fon alcune fentenze inginste, perche con mal'ani mo, of peruei fa intentione fono pronunciate, fe bene per giusta or legitima caufas queste si deuono temere, & obligano preso Dio, come le giuste, & di queste s'inzende S Grevorio. Altre hanno la causa iugiusta, ma che in apparenza presso al Mo do e flimata giufti, & queste per non dare scandalo bisogna mostrare di temerle. Al tre ne in verità, ne in apparenza sono giuste, come è questa contra la Repub. Veneta nella qu'ile apertamente consta & de facto, & de jure, & queste non solo non se deuono temere, ma conviene opporfele con tutto il potere. Rifiosta.

15

3

4

: Jakor

Fogl. 50.

Et che ui pare di questa Glossa, che distrugge il resto, & di questa di fintione Teologica, che mette sottosopra tutta la Teologia? I Teologi distinguono tra i peccati che sono contra la giustitia, & quelli che sono contra la charità; se un Prelato fcommunica uno che lo merita per giufta caufa, chi non pede, che questa sentenza

non e contro alla gliffibia? Se poi questo lo farà con edio sò altra mala intentione, faraconero la charità ma contro la giustitia non mai. Come dunque può S. Gregorio questa sensenza chiamare ingiusta? Certo non co si poca Teologia sapea S. Gregerio. che amore, ò odio, buona ò mala intentione pensasse spettare alla giustitia, & non alla carità; pochissima sì bene mostra di saperne questo nostro Teologo, à almeno à Stimare, che pochissima ne sappiamo noi aliri, à volerne dare ad intendere si bella espositione di fentenza ingiusta.

Fulgentio.

Io veramente son stato dubbioso, se parla il Padre Bouio o altri, perche sia chi vuole, mentre riprende Maestro Paolo di saper poca Theologia, non parla nè da Theologo, nè da Filosofo, nè anco da Legista, mentre nega vna cosa tanto manifesta, che quella Scommunica, la quale venghi fulminata per odio, ò maleuolenza dello Scommunicante, ancorche hauesse materia debita, si possi chiamar, & fia chiamata communemente ingiusta: li Canonisti, & altri, che scrinono di conscientia, tutti, non eccettuatone pur vno, hanno distinta la Scommunica in giusta, & ingiusta, la ingiusta l'hanno distinu in valida, & in nulla: & frà le ingiulte hanno posta quella, che nasce dall'animo cattino del giudice; Mi par ben vano portar le pasole proprie di alcuno, poi che non si ritrouerà pur vno, che non so dica, con tutto ciò per non parere col mutar il modo folito, che vogliti valermi di interpretatione mia, & non di chiare parole, ne portaro qui tre: Soto 4. dist. 22. quest. 1. aft. 3. excommunicatio enim, vt aic S. Th. pred. dist. 18 quaft. 2 dupliciter fit miufta, nno modo ex parte excommunicancis, qui non faun mente, fed ex odio, vel ira sementiam profest. Navar. c. 27. num. 3. Ininfta valida dividitur in eam, qua est ininfta eb defectium recitus dinis animi judicis Card. Tolet l. r. v. 10 ex parte aute excommunicantisis înstitia accidit primo, si mala interione, et odio excomunicat: tune est minfa. sed valida; L'istesso dicono tutti gli altri, & voglio dir d'hauere il torto, le vu Dottore dica, che tal Scommunica no si chiami ingiusta; peril che cesso non li può dire, che sia Canonista quello, che parli qui col mezzo del Padre Bouio; Come Filosofo ancore non parla, che miuna cola è più nota, quanto che la giustitia hora si prende per vna particolare virtà, hora per l'università delle virtà, secondo il detto, infitia uirtutes in sese continet omnes, & 5. Ethic. iustitia est virus generalis, Ne meno parla come Theologo, che non ci è fra Theologi pur vno, che non leguiti la detta distintione; si che ogni vitio si chiami ingiustitia, & quello, choè contro la carità, rè anco contro la giustitia, dome virtu generale, mà la Scrittura à forsi dubbia? nisi abundaneris custitia veftra plusquam scribarum, & c. San Gio. conne peccasum est inimfirtia . Sal. 3 Liniusvitam meam non abscendi . Divi confitobor admensione ene i nin-

minstriam means Domines with the file & died Sac Prolassonipe prends ginficimecquello in quello fon for il purlar commune delle Serieure, delivolgo ancura, hundro giulto, è inglulo coli fignifica unde vera-: mento io usa so o come hi ripsenda Macketo Paolo, che confondela. Thedologia quande parle reme San Paulo, come uncala Scritonea del ntown parvecchiorrestimonous come turti li Theologi , de rescoi li Caabpithi. Ma l'importanza è, che gl'istaffi Dottori non afformmente palamido, ma applitatamente al cato, discono, cito il electo di San Gregbrio femencia Pafroris, St. ha facto introdut quelle diffintioni di fensome the server to the manufacture of the server of the se disami Gregorios fenerais Pafronis Or leggionpes quelto decro di Sant Chegorio fa caufa che di Doweri habbiano diffimen la Scommunica in l guilla in quella, che è inginta per folo diffecto di buona mense, cioè per ira outsoy &c.

Boute.

A A and fono formate, contra l'inflitato mio di cliere brene, frendère le surele LV di S. Gregorio, acciò si verga, che non patifeono in modo aleuno tale espositione Leparole del Sanso alla Lomella 26. forra i Vangeli fino queffe: Sed virum juste an iniufte obliget Paster, Paftoris tamen sententia greci tim anda eft, ne is qui subost, or cum iniustic for sitan ligatur, if sam obligation is sea sententiam ex alia cul pamereutur. Paftor ergo uel absoluere indiscrete timeat, nel lu arc. Is autem qui sub mam paftoris effetigari timear vel ininfte, nec paftoris fin indicion timere reprebe die inegerfi iniuste lightus eft ex ipfa tumida reprabefionis fuperbia culpaga un non entofine Parla come fo vede, San Gregorio di uno che non merita la Scommunica... peralcun profeste pescato, ma forsi la meritò per altri pescatis en dice che non riprenda temeraniam onte il giudicio del suo Pastore acciò ser questa super bia ripien-Tione non cominci baucrui colpa, doue prima non la bauena. Come può dunque espor [6.S. Gregoriosche parlidi quella Scommunica, che si fulmina per giusta causa, essendo la giusta causa il peccato mortale, & la contumacia: & parlando S. Gregorio de chi non ni ha ancora colpazò peccato alcuno? Sappone dunque quefto Senato, che fin la Scommunica fenza grusta caufa, come adeffo pretendono, ò pur come quefto Autore dicesche pretendono i Signori Vinniami, O pur pnole S. Gregorius hala semano, Er temerariamente non riprondano il gindicio del suo Pastore. Et se sosse mino hoggi er redesse le cofe chequesti Signori banno fattosin non illima re le censure su violare l'Interdetto, & indurre gli altri a violarlo, & vdisse quello che dicono contro il giudicio dal supremo Pastere di fanta Chiesa, li condennarebbe questo Santo, & direbbe, che dato, & concesso, che essi prima non hauessero errato in co la alcuna, & che le sentenze fossero inguistissime, e nulle, in toro però ex ipfa tumità reprehension mis superbiasculpa que non erat, facta est.

Dell'intelligenza del hiogo di San Gregorio, come stà appresso l'a iftello Santo, non dird qui cola alcuna, non potendo aggiongere) quello, che Mactito Paolo ha di ciò serieto nell'Apologia per Gerso-

ne, c. 60. solo auuertiro il Lettore, che nelle considerazioni lo portà secondo la intelligentia commune delli Sommisti, & di Gratiano, come conveniua in quel luogo: ma il Padre Bouio, che vi si estende intomo non l'hà già portata ne al senso, nel quale li Canonisti l'hanno viato, nè meno in quello, che appresso di San Gregorio nell'hom. a6. si legge, mentre egli dice[,che parla San Gregorio di vno, che non meriti la Scommunica per alcun presente peccato, ma forsi la meritò per glà altri peccati,] questo sarebbe, & contro il senso delle parole, & sarebbe doctrina falsa:non sa colle parole, perche parla San Gregorio di altro peccato futuro, & non pallato: ne is, qui subest, & sum ininfic forfirme ligatur, ipsam obligationis sue sementiam ex alia culpa mercatur; se parlasse del passato direbbe meruerit, mà dice che tema, cioè non nè ripeenda con superbia la sententia del suo Pastore, acciò che se senza colpa è stato scommunicato, non faccia peccato colla superba riprensione: dice pur anco chiaro: ne ex ipsa tumida reprehensionis superbia culpa, qua non erat fiat . Il senso del Padre Bouio farebbe vna dottrina falla dicenda. Se Titio fosse Scommunicato, perche pagasse vn debito, che non hà con Gaio, mà perche hà debito con Publio, dourebbe temer la sentenza, & osseruarla; perche se non hà quel debito, nè hà vn'altro, ò se vno sara Scommunicato senza causa in quello, che viene imputato, douerà temer, & osseruar la censura per hauer altri peccati ? questa è dottrina manifestamente falsa, & che vorrebbe aprir la strada ad infinuar, che si possa scommunicar qualunque per sona, ancor che sia innocenrissima nella causa, per la quale si scommunica; perche douerà temerla, & seruar la scommunica, non essendo sicura di non hauer altri peccati, se bene in quel particolar si conosce chiaramente innocente, cost è trasformata la dottrina di San Paolo, esposta da Sant'Agostino. Si quis frater nominatur in vobis; che non solo sia certo il peccato, mà anco famoso, et notorio in vn'altra dottrina del Padre Bouio, la quale è, che si potrà scommunicare quello, che è certo non hauer quella colpa, & che il medesimo la douerà temere, perche può haueraltri peccati; Non cada mai in mente di alcuno, che vn S. Pontif: possi comportare dottrine simili; Senza vscir del caso nostro, la Republica non hà errato nelle cose presenti, adonque se si conosectie hauer altri peccati appresso Dio, douerà temer questa Scommunica ? San Gregorio non lo direbbe, perche questa è una strada d'introdut Tirannia pestifera nella Chiesa, che ogni Censura per esorbitante, & impia, che fosse, si donesse osseruare, poiche se vno sotte Scommunica to per hauer difesa la Fede, douerebbe temerla, dicendo questo è, pet altrimiei peccati, & se bene non sapesse d'hauerne alcun particolate, nondi

nondimeno douerebbe dire, che ciò fosse per altri peccati occulti, si, che il Prelaco hanerebbe una potestà à distruttione; Ma se San Gregorio parlaile nel caso nostro ; & di qualunque altro, che sia scommunicato per causa indebita, direbbe, che la Scommunica s'hà da temere; cioè non superbamente disprezzarla, dalla quale colpa è lontamillima la Republica. Anzi vsa ogni Religiosa, & humil maniera possibile con Sua Santità, & cosi conviene; ma non si debbe temere, cioè olleruare, che S. Gregorio, nè alcun Catolico Dottore insegnò mai tal cola. Alla dimada, che fà il Padre Bouio, [come può San Gregorio inrenders di Scommunica per giusta causa, parlando di chi non vi ha colpa, d peccato alcuno: bli è detto, che Maestro Paolo sempre hà inte sosche San Gregorio parlatfe non della sola Scommunica, mà di ogni sententia, & non di quella, che è ingiusta per difetto della causa, ma si bene di qualunque, che folle tale, anco che loggiacelle à notissimo difetto, come nell'Apologia à c.60. hà longamente mostrato, insegnando à temes ogni tal fententia, cioè non la sprezzar superbamente, ma son temer ; cigè offeruar, come fallacemente contro la dichiaratione di Sani Gregorio stello, si vorrebbe introdurre, delche non replicaro le ragioni. Ma perche gli Canonisti hanno esteso quella sententia di Gregorio ad ogni Scommunica ingiusta, Macstro Paolo nelle Considerationi, proponendo, che cola douerebbe far il Prencipe, rispole; alcun direbbe, che seguisse il Consiglio di San Gregorio, & per mostrage, che il Consiglio di quel Santo non hà luogo nel caso presente, pottò ruttili modi, ne iquali i Legisti l'intendono, si che è vn'al legare il detto del Santo non precisamente, come su preso da lui, mà come è portato da Gratiano, & da tutti li Canonisti, per rispondere à zuste le obbierrioni, che si potessero fare con l'autrorità loro: Et se fos-(e.vino San Gregorio, Padre Bonio, non vi comportarebbe il parlar tolisenza risguardo d'van Republica, come fate, & con la sua Dot-Wina, & effempi v'insegnarebbe, come si deue trattar con Prencipi Chirifiani, & credo certo, che ne anco il presente Pontefice lo comportarebbe le lo risapesse, & come la Republica mantiene la riuerenza verso Sua Santità, & professa volerla mantenere sempre verso la Santa Sede Apostolica Romana; ancor che conosca questo giudicio per humanasfragilità ingimbo, & non ne parla, ò lascia parlare se non con il debito riipetto, te antepone questo al ricenuto torto, cosi dourebbe per ouuiar à maggiori inconuenienti eller provisto, che voi, & glialtri, che si vagliano di questa occasione, per vomitar i suni veleni contro la Republica, non volgano la soggettione Spirituale in sedja tions in calunnie de fideli, & in tanti mali officii : the se Dio, ilquale Hhh 1211711

conosce li fini di cutti, non ci provede per sua inflericordia, potrebbe: quelto voltro scriuere con cante calunnie, & coli locitiosamente partorice malifimi effecci, & foundali nella Chiefa di Dio. Non è certo di poca confideratione in queste controuvelle, che la Republica habbi patito vna si subita, & gran diffamatione, & contro ragione, ilchetica per certifimo, ma che nondimeno continuando ella nella rivercosa. verto il Sommo Pontefice, non habbi concetto non folo, che niun scriuelle nè pure le sue ragioni, se non doppo, che constrinse la necessità di ouniare alli mali femi sparfi con Scritture di dogmi falli, erronce, leditiose, & calunniose, ma ne anco permello, che si parlatte purco contro alqueo, al contrario gli Ecclesiastici; con una collunie di Segieture infamatorie habbino sforzato à metter in palefe al Mondostilpondendosle cole, che erano nascoste, & pur tanto pin si la sedita l'audacia, piu ofrenata la maledicenza, piu libora la voglia d'infamare, quanto la Republica ando irritata va riremuta per il solo zelo Christiano, antinedondo, cheilitispondere alle Senitture, & alle coso impercinenti contenute in quelle, lan ebbeva lufoisefi quidar à loguie Perroredi quelli, che come lo ogni pleta promouterio malge cofo, che flantio meglio occulte, che paleti de Questo Partre Boung facobbe riprofo da San Gregorio, le vinelse, Be crediamo, che l'impedicebbe il presente Pontefice, se voi altri in veve di adulare lafoiafte, che potelse che fere informaço della mera verirà i Non cil superba riprensione nella Republicama hunil difeia delle flu jagioni, lulua li cinerenza alla. Santa Sede Apostolieum a Bood nel Bouis was dicerkin di cal unniare & la Republica & gli difenfori del giufto.

Bouio.

Fulgentio

Concilia il Padre Boujo li derri di San Gregorio, & di Gelafio con vna aperta bugia, & fallità di Scrittura [; Dice, she Gelafio parla di quelli, che erano Rati frommunicati da Bioscorb licretico; Et one lo

trous? Non hauerebbe detto quello quando hauelle vedero il luogo nel proprio fonce, senon s'hauelle lascimo ingannar dalla glosa, laquale hà creduto l'istesso, de l'errore della glosa è preso dal testo di Gratiano, ilquale dice stom Gelafius Rupa Ep. Ov. de damnatione Diofeoti. Me per moere, the Damastip Diofeori ha significatione passius & però qui vuol dire, che Dioleoro fia dannato, non che egli habbia scommunicato, ò dannato altri, or se ne può chiarire dal parlar delli Concili: de dammatione Arrij, dammatio Subellij, & simili, che signihoano-come hi dannaro, non come danno: quello, che importa nel prefence proposito è, che questo titolo posto da Gratiano non è di alcunamorica, perche hone, che prima di Gratiano scrisse non intitolà pliesto cap. de damnatione Dioscori: mà decommunione Acatif viranda? Exichoranggiungo (& attendaci il Padre Bouio per veder quanto ben corregge la glosa di Macitro Paolo colla sua interpretatione) che in mitte le Scrieture di Papa Gelasio non si trona quel cap. & leggansi diligontemente, che non su si trouerà in alcun luogo, & però quelli; she hanno riformatoril Decreto di Gratiano per ordine di Gregoria XIII. più intendenti, che il Bouio notano, che il senso di quel cape in qualche pante sicrona nel Tomo di Gelaho de vinculo anathematis; manel Tomo de vineulo anathematir non si parla mai di Dioscoro, onderesta chiavo, che quel che dice il Padre Bouio, che quel cap. parli de gli scommunicati da Dioscoro è senza fondamento, anzi è fallo,82 soptra la Scrittura i onde elemato. Mà Maettro Paolo l'hà ben intesonel senso, che necessariamente conusen intenderlo, se è preso dall' Tomode ninculo anathematis, ilche ne afferme, ne nego, & lo prono facilissimemente, imperò che in quel Libretto Gelasio dimostra, che nissuna sentencia di Scommunica può esser perpetua, per che ò fi scommunica, chi din errore, ouero, chi non è in errore; se chi è in ettora, deponga l'errore, ciuè lo lasci, n'esca, si emendi, & la senvenza! è spedita; le siscommunica, chi non è in errore, la sententia è ingitistandand denotomere: per ilche vi è rimedio contro ogni sorte de Scommunical de guida, à vero ingiusta, che si): Conforme alla qual douring si intendéquel cap. che parli, & configli quel, che debbefare, chi è scommunicato, prima se giustamente, & poi se inglissa! mente, Sedice : Cavillata est sentencia, giusta cios y perene in in crita. reast in fallo: deponde arroreis., fathi l'encores per ilquale fa feorit municano oli emendi di namade , la Scommunica hon'ta' più forza: Ad hivingtares, canco cam curare non debet, quano nominem granare por test iniqua fententia : mà se è inginsta, & come non pub effet granato de qualle fedunon Hebbe remerla: Quelto è il vero lenfo, che li velle dalla للتشانا فأدار

nurrarela istitutione, & l'olo, mà anca con afforme intri itiliaghi della Scrieura, che parlano di quella, & con fat particolar mencions delli cafi, quando viilmente li polli adoperare: Perilche il laggo, allegato da Maestro Paolo è più à proposition che qualunque se posesse allegare: Percheappunto mostra quali siano le Scommuniche legicime, & quali le abuliue. Et che diranno quelli nostri nuovi Dompri, che vogliono pernertir li fenfidi muti li Santil Padri, che da questo luogo Graviano hà citato quattro Canoni, se inteso, che pardino della Scommunica, & tutti li Canonisti seguendolo, shanno baunca l'istesfa intelligenzat Madalle proprie pattale di Santo Agostino, che la-The Hone copian qua, il Lettore vederaschiaramente da werigh. Dice allenique al c. 2. In has weller anguestic quaftione nonaliquit nomm, ans middenm dienm , fell quod fanisat observat Ecclesia ; necum quisque Frawhich , Idest Christianorum intus in Ecolesia, Societate conflictusorum, in aliquo tali percato fuerit deprahenfus, ve unathemate deguns buhenan, fiat bor voi periculum Schifmaris nultum eft, asque id com ea dilectione, de que ipfe alibi priecipit, dicens ve inimicum non cum exclimeric, fed corribi-Le ve fratrem. Non enimesto ad chadichada missod un trorrigendum Be place thi forto: Tune aute boc fine labe putit et matalis, & fine Lefone fumenturit fieri potest cum congregazionis esclesa malzicido ab to orimine, que machematizatur aliena est kunc cuim adimiao propositum porius corripieusem, mid criminofum refificatem, tuno ferab eius conjunctione fainbritercaneines, ve niec cibrim quis quitin tumed finnat mo nabie inimica, sed constant fractione tunc etfam ille, Etimore peronime, & pudore funatur, cumub minerface-Elefia. Se anathematizatu videns, sociam turbam cum quu in delicto suo gan deat, & boms infultes non porest muenire; adboc emm, & ipse Apostolus air: fi quis frater nominatur. In eo quippe quod nit: fi quis: nihil alind videsur voluise significare, nife eum posse vali modo salubritor corrigi, qui inter disseimiles peccut, inter eds, quos peccutorum similium pestilentia non corrumpit ; in to vero quod ait nominatur, boo ninnirum intelligi voluis, parum eße, ve fit quisque talis, nifi etiam nominetur, illest fumofus appareat, ve poffit omnibus digniffima videri, que in ehm fuerit unathematis prolata fenemia. Può da queste parole il P. B. vedere se parla Sant'Agostino in caso de Donatisti, come egli hà detto; o put in bom saso vnitret salmente; & almeno, le non lo vedra effo, lo vedera il Lettore, ilqual prego confiderare con quanta ragione vitole Sant'Agostinos fondato nella dottrina di San Paolo, che fia noto à tutti eller delitio quello, perche fi prononcia la scommunica, & effere insième enidentissima la giudicia dela lententia ad ogni tino, & effer notifsimo, & nominatifsimo il pec-"catore. Pocodoppo legue Sant'A goftino: Neque enim porest effe falle-

logis à multis corrèptio, nisi cum ille corripitur, qui non habot sacian multinedinem. Cum vero idem merbus plurimas accupanerit, nibil alind bonis reflat, quam dolors & genitus, infra, NE cum volverint colligere zizania eradicet Simul & triticum, nec par diligentiam dominicam fegetem pungent, sed par tematitatem potins inter purgameta vumereveur, Ideoque idem. Apostolus, -eum sam queltos camperiffet, & imunda luxuria, & fornicacionibus inquinatos, ed coldem Coninchies in focunda epistala feribers, novimidam praccipit, ne -cum calibus nec cibum fumerent, multi enim er au , nec de his dici poserat , & quis facter mominatur, Us. Infra, & renera fo contagio peccondimultitudinem inabferit dinina distiplina seuera misericor diamenessaria est. Num vott--filia Conandionis, & inania funt, & perniciofa, atque fastidega , quia, Buntpia, & Inpethasiant, & plus persurbant infirmes bonos, quam verrigant animoses males. Tutto quel libro si potrebbe porrare, mà questo basterà al Lemore per vodere quanto alieno fia il parlar del P. B. dalla carità di Sant'Agodino, dqualdi fonda lopra la Scrittura Sacra, & lopra la cagion divina naturale. Ne questo ho portato per altro, che per far malese quel che senuina Agostino della scommunica comro la molti--tudine; ancoche fosse in notorio delitto, le aggiongendosi che la moldiudine sij senza peccato, come al presente auniene, resterà alla prudenza di chi legge far la consequenza.

A sende per due carte a mostrare, che non se gli può opporre quel dette de Canonifti. Papavon potest errare. Et vaglossandolo, & fuori delle definitioni de dogmizò cofumi in generale pronando il contrario con desti di San Paolo di Sa Benifacio martire, & co l'esempio di Sa Pietro, & d'altri 23. Papi, che dice potreb be apportar se uolesse quali furono soggetti a qualche imperfettione nella dottrina & gouerno. Onde raccoglie, the non deue alcuno sentire con tanta meranglia, the si dica, che un Pontesive con le sue sentenze, & Censure habbia offeso fatto toito ad alouno es c.

Bouio. Fogl.49. Ne pudes ferci oppo

Risposta.

Moftia questo Frateeffete prattiso ne i libri degli heresici, & maffime nelle Baron.ubi -historie de Centuriati Magdehurgenfi, che ne gli scrieti di questi fonda Lan. de singumoje sua offerta, di mostrare gli errori di tanti Papi. Ma se bauesse con alenctanta lis Bellar. diligenza, er affetto rivolti i libri de Doptori Catolici, er tra gli altri delli Signori, libr. 4. de Cardinali Baronio, & Bellarminio, si sarebbe feannano, & hauerebbe trougta. sum. Pot. la difesa loro, & le calumie de nemici di Santa Chiesa. Malasciamo questo, che a.ca .8.ad tutto e a sproposito, che non siamo hora in questione, se pessa, non possa, mase in es-14. Setto habbia, o non habbia il Pontesite suto torto alla Republica Veneta, & già euidenvemence si è mostraso, che non glie ne ba fatto alcuno.

Quello principio di risposta sa chiavo, che il P. B. Pha copiata do Fulgentio. me gli è stata data, perche l'adoperara nome di frace per far ingiuria;

non si può creder di suo senso, mà di alcunodi quelli, che come hanno gran dillegni di transformar la dottrina Apoltolica; così odiano anco il nome, che vsorno in quei tempi, & ordinato da Christo stesso. Non posso già fare di non marauiglianni, perche si trassormi la mente di Maestro Paolo, di pia, & religiosa, in maligna; perche trattandosi di vna causa, nellaquale in tante città, & in sì gran populo è comunissimo parere di tutti, che la scommunica fulminata sia ingiusta, & per tale nelle sue considerationi Maestro Paolo la porta con ragioni si euidéti, niuna cola era più necessaria in questo caso ad vn Religioso, che l'auertire, che perciò non si derogarà punto all'Auttorità del Sommo Pontefice, perilche ha considerato, che il Pontefice come huomo, citcondato ancor egli d'infirmità, possi errare, & dimostratolo colli deti di San Paolo, Hebr. 5. di S. Bonifacio martire, d'Innocentio Quarto, & aggionto, che ti hauerebbe potuto piu longamente mostrate lo istello per gli essempi di molti Pontefici, & massime di San Pietro, che volse pur impedir il Misterio della nostra Redentione, & ne su riprefo, & negò tre volte il Saluatore; & doppo riceuuto lo Spiritolanto fu di errore ripreso da San Paolo: Nondimeno perciò non si diminuisce la potestà Pontificia, restando l'opinione, che non possi fallare nelle cose dellassede, & costumi in generale nel decretare però, & seruando li debiti mezi della diuina inuocatione, & congli humani. Si poreua dir cola piu pia,& religiofa,& piu necelsaria al corrente negotio? Questo non ha sodisfatto à Roma, & però il Padre Bouio, qui non hauendo che rispondere, corre al concitar odio, non ardisce dire, che non è vero, perche tutto il mondo è conscio di questa verità, ma offusca subito gli occhi, con nomi di Centuriatori, di Heretici, di Magdeburgensi:ma certo Padre Bouio, quanto à Maestro Paolo, leuateui di opinione c'habbi bisogno de libri moderni, & spero in Dio, che conqscerete inquanto grand'error voi siaté: le cose venute al Mondo le sà per gli historici delli proprij tempi, non si fida de collettori. Non per questo lascia di leggere li moderni, & Bell. & Bar. credo, che gli habbi ben voltati, & ben letti; & quanto à questi, dice, che si come gli offerua, & stima per huomini dottimini, o na conoceate in Roma, così desiderarebbe, che hauessero potuto scriuere quello, che sinceramente scrituano senza ester sforzati a riuocare alcuferua, & stima per huomini dottistimi, & hà conosciuto l'uno, & l'al-Quinto vici vn'Indice de libri prohibiti, ilquale se ben subito fi occul tò non fù però ciò così presto fatto, che non ne rettassero gli essem-, plari, & in questo erano comprese le opere del Bellarmino, ilche senza entrar giudine di questo, stimandolo, come è huomo dettissimo, sti-: .:

ma,

ma, che sia colpa del secolo, se vion della persona: & di più erede, che meglio si sarebbe veduta la loro dottrina, se non fossero stati sforzati dar in luce gli suoi libri prima d'hauerli ben essaminati perche gli huomini eruditi, che studiano l'historie, & non gl'Indici, & Compendij, atti folo ad infarinare, ci trouano assai che notare nell'historia, & nelle allegationi de Dottori. Maestro Paolo non resta di leggere questi dui Illustrissimi Auttori, ma non asserisce per vero quello, che ritroua, senza confrontar le cose dette da loro con quelli, che sono testimonij piu proptij di quanto si tratta: che se Vostra Paternità hauesse fatto l'istelso, non sarebbe restata così ingannata in questa sua Scrit tura, ne così senza fondamento hauerebbe portate le cose euidentemente false per vere. Et se Baronio, & Bellarmino hanno scusato quei Pontefici: il Mondo non ha scusato loro dell'hauer creduto tutti di corta vista, & bisognosi di occhiali, & se piacesse à quei Signori, che fosse mostrato doue manchino le scuse trouate da loro, sarebbe opera non molto difficile da farsi à loro istanza, poiche per il rimanente de gli huomini letterati, non fa bilogno affaticarlene, essendo cole notiflime à tutti, & che non possono essere con alcuno velo ricoperte.

Opo questo fa vn'epilogo di tutto quello, che ha detto, & che pretende contra le sentenze, & censure del Papa, & dice, che resta da considerare, hauendo Bouto. per chiara non folo la ingiustitia loro, ma ancora per notoria la nullità, qual sarebbe 'il debito del Principe, & come dourebbe portarfi inanzi a Div, & alla sua Santa Esendo du Chiefa. Qui proponesche alcuno al primo aspetto direbbe, che fosse bene seguire il con que. focilo di San Gregorio: Sementia Paftoris fine inftu, fine inmifta timenda estreo di te, che questo non chuon conseglio per un Principe in tal caso; & si matte a gloffare questo detto di San Gregorio, & a conciliarlo con le parole di San Gelasio Rapa 11. a 3. cap.cui est illata. Si iniufta est sententia tanto curare eam non debet, quanto apud Deum, & cius Feclesiam, neminem grauare debet iniqua sententia,ita ergo & ea se non absolui desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum. La conciliatione poi econ questa diffintione; fora alcune fentenze inginste, perche con mal'ani 'mo, '& peruei sa intentione sono pronunciate, se bene per giusta & legitima causa queste si deuono temere, & obligario preso Dio, come le giuste; de di queste s'intende S Gregorio. Altre hanno la caufa inginsta, ma che in apparenza preffo al Mo do è flimata giusti, & queste per non dare scandalo bisogna mostrare di temerle. Al tre ne in verità, ne in apparenza sono giuste, come è questa contra la Repub. Veneta,nella qu'ile apertamente consta & de fatto, & de jure, & queste non solo non se deuono temere, ma conviene opporsele con tutto il potere. Rifyosta.

Et che ni pare di questa Glossa, che distrugge il resto, & di questa destintione Teologicasche mette sottosopra tutta la Teologia? I Teologi distinguono tra i peccati sche sono contra la giusticia, & quelli che sono contra la charità; se son Prelato scommunica uno che lo merita per giusta causa, chi non pede, che questa sentenza

Fogl. 50.

non è contro alla gluftinia? Se poi questo lo farà con odio, è altra mala intentione, faraconero la charità ma contro la giustitia non mai. Come dunque può S. Gregorio questa sensenza chiamare ingiusta? Certo non co si poca Teologia sapea S. Gregorio. che amore, ò odio, buona ò mala intentione pensasse spettare alla giustitia, & non alla carità; pochissima sì bene mostra di saperne questo nostro Teologo à almeno di Stimare, che pochissima ne sappiamo noi aliri, à volerne dare ad intendere si bella espositione di fentenza ingiusta.

Fulgentio.

Io veramente son stato dubbioso, se parla il Padre Bouio o altri, perche sia chi vuole, mentre riprende Maestro Paolo di saper poca Theologia, non parla nè da Theologo, nè da Filosofo, nè anco da Legista, mentre nega vna cosa tanto manisesta, che quella Scommunica, la quale venghi fulminata per odio, ò maleuolenza dello Scommunicante, ancorche hauesse materia debita, si possi chiamar, & fia chiamata communemente ingiusta: li Canonisti, de altri, che scrinono di conscientia, tutti, non eccettuatone pur vno, hanno distinta la Scommunica in giusta, & ingiusta, la ingiusta l'hanno diftina in valida, & in nulla: & frà le ingiuste hanno posta quella, che nasce dall'animo cattino del giudice; Mi par ben vano portar le parole. proprie di alcuno, poi che non si ritrouerà pur vno, che non so dica, con tutto ciò per non parere col mutar il modo folito, che voglit valermi di interpretatione mia, & non di chiare parole, ne portaro qui tre: Soto 4. dist. 22. quest. 1. art. 3. excommunicațio enim, vt ait S.Th. pred. dist. 18 quaft. 2 dupliciter fit minfta, nno modo ex parte excommunicantis . qui non feur mente, fed ex odio, vel ira sententiam profest. Navar. c. 27. num. 3. Ininfta valida dividitur in cam, que est minfta eb defestum restitudinis unimi judicis Card. Tolet.l. r. v. 10 ex parte aute excom manicansism înstitia accidit primo, si mala interione, et odio excomunicat tunc est iniufa. sed valida; L'istesso dicono tutti gli altri, & voglio dir d'hauere il torto, le vn Dottore dica, che tal Scommunica no si chiami ingiusta; peril che cerro non si può dire, che sia Canonista quello, che parli qui co 1 mezzo del Padre Bouio; Come Filosofo ancore non parla, che miuna cola è più nota, quanto che la giustitia hora si prende per vna pareicolare virth, hora per l'università delle virth, secondo il detto, inflitia uirtutes in sese continet omnes , & 5. Ethic. iustitia est virtus generalis, Nè meno parla come Theologo, che non ci è frà Theologi pur vno, che non seguiti la detta distintione, si che ogni vitio si chiami ingiustitia, & quello, choè contro la carità sè ando contro la giustizia, dome vistù generale, mà la Scrittura à forfi dubbia? nisi abundanere dustitia reftra plusquam scribarum , & c. San Gio. como peccasum est inimshitia . Sal. 3 Liniustitiam means non abscords . Dixi confrobor adversions and i zieminificiam mean Domines with the flot & died San Profus Contore prende ginfisia, se ginfro in questo sonso la purior commune delle Seriente, delivolgo ancura, humano giudo, è inglulo cole fignifica onde veramente io men son come hi ripsenda Macketo Paolo, che confondela. Timologia quande parla reme San Paulo, come uncalla Scritoura deli ntrous pervecchiorestimonos, come curti li Theologi, de cumi li Caabridio. Ma l'iniportanza è, che gl'ideffi Dottori menaffolummente parlando, ma applicatamente al caso, dicono, che il electo di San Gregbrio femencia Pafroris Ar. ha facto introdurquelle diffintionirdi fenrogonticoscioquelesand shup is unais octoro estantantique inferiare distant Gregorico fementia Professio. Et leg gienper quello derro di Sant Chegogio fà caufa che li Domori habbiano diffinca la Scommunica in li guilla in iquella, che è inginta per solo differto di buona mense, cioè per ira: outsoy 8cc.

Bostia.

A A al qui fono forzato, contra l'inflitato miodi effere brone, fiendere le surelà AVA di S. Gregorio, accio si verga, che non parifeono in modo aleuno tale espositione Leparole del Sanso alla Lomelia 26. forra i Vanveli fino quefie: Sed virum juste an iniufte obliget Paster, Paftoris tamen sententia greci tin anda eft, ne is qui subclife cum iniufte for sitan ligatur, if sam obligation is si a ser tentiam ex alia cul pamereutur. Paftor ergo uel absoluere indiscrete timeat, uel lu arc. Is autem qui sub many paftoris eff, ligari timeat vel ininfle, nec paftoris fin indiciom timere reprabe die inegerfi iniuste ligatus eft; ex ipfa tumida reprabefionis fuperbia culpaga un non entofine Parly come fo vede, San Gregorie di uno che non merita la Scommunica. peralem profeste pescato, ma forfi la meritò per altri pescatizza dice che non riprenda temeran am ente il giudicio del suo Pastore acciò ser questa super bia ripien-Tione non cominci bancrui colpa done prima non la banena. Come può dunque espor [6.5. Gregoriosche parli di quella Scommunicasche si fulmina per gin sta causa, essendo la giusta causa il peccato mortale, & la contumacia: & parlando S. Gregorio di chinon arha ancora colpazo peccaro alcuno? Sappone dunque quefto Senato, che fin la Scommanica fenza grusta enufa, come adeffo pretendono, ò pur come quefto Autore dice sche pretendono i Signori V initiamico pur puole S. Gregorius hala temano. en temerariamentenon riprondano il gindicio del fuo Paffore. Et le foffe mino hoc gi er redesse le cose chequesti Signori banno factosin non illimare le censure sin violare l'Interdetto, & indurre gli altri a violarlo, & rdiffequello che dicono contro il giudicio dal supremo Pastore di santa Chiesa li condennarebbe questo Santo & di rebbesche datos concesso, che essi prima non hauessero errato in co la alcuna, & che le sentenze fossero ingustissime, e nulle, in toro perdex ipfa tumità reprehension mis superbiasculpa que non erut, facta est.

Dell'intelligenza del hiogo di San Gregorio, come stà appresso l'a iftello Santo, non dirò qui cola alcuna, non potendo aggiongere à quello, che Mactito Prolo hadi ciò stricto nell'Applogia per Gerse-

- Lielar :

Digitized by Google

ne, c. 60. solo auuerrirò il Lettore, che nelle considerationi lo portà secondo la intelligentia commune delli Sommisti, & di Gratiano, come conueniua in quel luogo: ma il Padre Bouio, che vi si estende intomo non l'hà già portata ne al senso, nel quale li Canonisti l'hanno viato, nè meno in quello, che appresso di San Gregorio nell'hom. 26. si legge, mentre egli dice[,che parla San Gregorio di vno, che non meriti la Scommunica per alcun presente peccato, ma forsi la meritò per gli altri peccati,] questo sarebbe, & contro il senso delle pasole, & sarebbe dottrina falsa; non sa colle parole, perche parla San Gregorio di altro peccato futuro, & non pallato:ne is, qui subest, & sum ininfte forfitan ligatur, ipfam obligationis sua sententiam ex alia culpa mercatur; se parlasse del passato direbbe meruerit, mà dice che tema, cioè non nè ripeenda con superbia la sententia del suo Pastore, acciò che se senza colpa è stato scommunicato, non faccia peccato colla superba riprensione: dice pur anco chiaro: ne ex ipsa tumida reprehensionis superbia culpa, qua non erat fiat . Il senso del Padre Bouio farebbe vna dottrina falla dicende. Se Titio fosse Scommunicato, perche pagasse vn debito, che non ha con Gaio, mà perche hà debito con Publio, dourebbe temer la sentenza, & osseruarla; perche se non hà quel debito, nè hà vn'altro, ò se vno fara Scommunicato senza causa in quello, che viene imputato, douerà temer, & osseruar la censura per hauer altri peccati ? questa è dottrina manifestamente falsa, & che vorrebbe aprir la strada ad infinuar, che si poisa scommunicar qualunque per sona, ancor che sia innocearissima nella causa, per la quale si scommunica; perche douerà temerla, & servar la scommunica, non essendo sicura di non hauer altri peccati, se bene in quel particolar si conosce chiaramente innocente, cost è trasformata la dottrina di San Paolo, esposta da Sant'Agostino. Si quis frater nominatur in vobis; che non solo sia certo il peccato, mà anco famoso, et notorio in vn'altra dottrina del Padre Bouio, la qualee, che si potrà scommunicare quello, che è certo non hauer quella colpa, & che il medesimo la douerà temere, perche può hauer altri peccati; Non cada mai in mente di alcuno, che vn S. Pontif. possi comportare dottrine simili; Senza vscir del caso nostro, la Republica non hà errato nelle cose presenti, adonque se si conoseesse hauer altri peccati appresso Dio, douerà temer questa Scommunica ? San Gregorio non lo direbbe, perche questa è vna strada d'introdut Tirannia pestifera nella Chiesa, che ogni Censura per esorbitante, & impia, che fosse, si donesse osseruare, poiche se vno fosse Scommunica to per hauer difesa la Fede, douerebbe temerla, dicendo questo è, per altrimiei peccati, & le bene non sapesse d'hauerne alcun particolare. nondi

nondimeno douerebbe dire, che ciò fosse per altri peccati occulti, si, che il Prelato hauerobbe vna potestà à distruttione; Ma se San Gregorio parlasse nel caso nostro ; & di qualunque altro, che sia scommunicato per causa indebita, direbbe, che la Scommunica s'hà da temere; cioè non superbamente disprezzatla, dalla quale colpa è lontaniffima la Republica. Anzi via ogni Religiofa, & humil maniera possibile con Sua Santità, & cosi conviene; ma non si debbe temere, cioè olleruare, che S. Gregorio, nè alcun Catolico Dottore insegnò mai tal cola. Alla dimada, che fà il Padre Bouio, [come può San Gregorio intenders di Scommunica per giusta causa, parlando di chi non vi ha colpaso peccato alcuno: bli è detto, che Maestro Paolo sempre hà inte sosche San Gregorio parlatse non della sola Scommunica, mà di ogni sententia, & non di quella, che è ingiusta per difetto della causa, ma si bene di qualunque, che fosse tale, anco che soggiacesse à notissimo difetto, come nell'Apologia à c.60. hà longamente mostrato, insegnando à temer ogni tal fententia, cioè non la sprezzar superbamente, ma non temer ; cigè offeruar, come fallacemente contro la dichiaratione di San Gregorio stello, si vorrebbe introdurre, delche non replicaro le ragioni. Ma perche gli Canonisti hanno esteso quella sententia di Gregorio ad ogni Scommunica ingiusta, Macstro Paolo nelle Considerationi, proponendo, che cosa douerebbe far il Prencipe, rispose; alcun direbbe, che seguisse il Consiglio di San Gregorio, & per mostrare, che il Consiglio di quel Santo non hà luogo nel caso presente, pottò tutti li modi, ne iquali i Legisti l'intendono, si che è vn'al legare il detto del Santo non precisamente, come su preso da lui, mà come è portato da Gratiano, & da tutti li Canonisti, per rispondere à zuste le obbjectioni, che si potessero fare con l'auttorità loro: Et se fos-(e.vino San Gregorio, Padre Bonio, non vi comportarebbe il parlar toliscnza risguardo d'van Republica, come fate, & con la sua Dot-Frina, & effempi v'inlegnarebbe, come si deue trattar con Prencipi Chiritiani, & credo certo, che ne anco il prefente Pontefice lo comportarebbe se lo risapesse, & come la Republica mantiene la riuerenza verso Sua Santità, & professa volerla mantenere sempre verso la Santa Sede Apostolica Romana; ancor che conosca questo giudicio per humanastragilità ingimbo, & non ne parla, ò lascia parlare se non con il debito rifpetto, te antepone questo al ricenuto torto, cosi dourebbe per ouuiar à maggiori înconuenienti eller provisto, che voi, & glialtri, che si vagliano di questa occasione, per vomitar i suni veleni contro la Republica, non volgano la soggettione Spirituale in sedisions, in calunnie de fideli, & in tanti mali officij; the se Dio, ilquale Hhh 1211 721

426

conosceti fini dicuri, non ci provede per sui milercordia, potrebbe questo vostro scriuere con cante calunnie, &ccoli fediciolamente partorice malifimi effecti, & foundali nella Chiefa di Dio. Non de certo di poca confideratione in quelle concroversie, che la Republica habbi patito vna sì fubita; & gran diffamatione, & contro ragiono, ilche tien per certifimo, ma che nondimeno continuando ella nella riverenza. verto il Sommo l'entefice, non habbi conceffe non folo, che niun feriuelle ne pure le sue ragioni, se non doppo, che constrinse la necessità di ouniare alli mali semi sparsi con Scritture di dogmi falti, erronce, seditiose, & calunniose, ma ne anco permello, che si parlatte pure contro alqueo , al contrario gli Ecclesiastici ; con van collune de Sepientre infamatorie habbino sfortato à metter in palefe al Mondovilpondendo, le cole, che erano nascoste, & pur tanto pin si fa asdica l'audacia, piu efrenata la maledicenza, piu libera la voglia d'infamare, quanto la Republica ando irritata va ritempia per il lolo zelo Christiano, antinedendo, cheilirispondere alle Gemetnee, & alle colo impercinenti contenute in quelle, lakebbevaluloiseli quidar à loguie Perrore di quelli, che combo ogni piera promousmounde cole, cho Rando meglio occulre, che palen develto Padre Bouiq farcotte ciprofo da San Gregorio, le viuelse, se crediamo, che l'impedirebbe il prefente Pontefice, se voi altri in veve di adulare lafeiatte, che potelse che fere informaço della mera verità : Non cil superba riprentione nella Republicame lumit difeia delle liw jagioni, lutuali merenza allan Banta Sede Apottoliemida & book ad Boulovaa dicerkin di cal unmare: &4a Republica,& gli difenfori del giusto."

Bouio.

Non accade dunque singere tali distintioni per sulmare la merità che la recita si falua surra hugio si conculiamo in questo mode questi dugluoghi di Gregorio, er Galasio. Che Gelasio sarlà di questi, che erano stun scommunicati da Dioscra de actico il quale non era loro Raspora, er nou hangua potesta, come notala Gossa sen Gregorio par la della sentenza del Pastore. Se uno che non ha sopra di te autori, tà dicuna ti scommunica, come initaito sò altri, che in modo alcuno non è pastor tuo, du e Gelasio che non la deui curare ma si il tuo Pastore ti stommunica so giulamente è ingustamente che tiò saccia, l'hai da temere, dice S. Gregorio per la ragione che so pra adduce. Hona noi samo nel caso di Gregorio y Granul Galasio, che al Papa è pastore di tutta la Chiese sura y opperò si dunend rempare la sua sontenza. Ma mon me metato i collo se questo neltro se sur sur sur sonte su primo saccia ta sur sontenza. Ma mon metato succio su colla primo saccia ta su sur succio succio su colla primo saccia ta su con succio su con su con succio su con su

Fulgentio

Concilia il Padre Boulo li detti di San Gregorio, & di Gelalio con vna aperta bugia; & fallità di Scrittura [: Dice, the Gelalio parla di quelli; che erano flati feommunicati da Biologio hetetico; Etone to troua?

trous? Non hauerebbe detto quello quando hauelle veduro il luogo nel proprio fonce, or non s'haucile lalcimo mgannar dalla giola, laquale hà creduto l'istesso, de l'errore della glosa è preso dal testo di Gratiano, ilquale dice Item Gelafius Pupa Ep. Ov. de damnatione Diofeoti. Ma par moure, the Dumnatio Diofeori ha fignificatione pallius & peri qui vuol dice, che Dioleoro fia damato, non che egli habbia scommunicato, ò dannato altri, & se ne può chiarire dal parlar delli Concilii: de dammatione Arrij, dammatio Subellij, & simili, che significano come fil dannato, non come danno: quello, che importa nel prefonte proponto è, che queno tivolo posto da Gratiano non è di alcumammorica, perche luone, che prima di Graviano ferille non intitolò questo cup, de damnatione Dioscori: mà decommunione Acatif vitanda? Esto horasegiungo (& attendaci il Padre Bouio per veder quanto ben corregge la glosa di Maestro Paolo colla sua interpretatione) che in mette le Scrieture di Papa Gelasio non si trona quel cap. & leggansi diligontemente, che non su fi troverà in alcun luogo, & però quelli; she hanno riformato il Decreto di Graciano per ordine di Gregoria XIII. più intendenti, che il Bouio notano, che il senso di quel capi in qualche pante sucrona nel Tomo di Gelaho de vinculo anathematis manel Tomo de vineulo anathematir non si parla mai di Dioscoro, onderesta chiavo, che quel che dice il Padre Bouio, che quel cap. parli de eliscommunicati da Diolcoro è senza fondamento, anzi è fallo, & soptra la Scrimura conde el ganato. Mà Maetro Paolo l'hà ben intespecificato, che accessariamente consientamenderlo, se è preso dal Tomorde vineulo anathematis, ilche ne affermo, ne nego, & lo prono facilissimemente, imperò che in quel Libretto Gelasio dimostra, che nissuna sentencia di Scommunica può esser perpetua, perche ò fi scommunica, chi è in expore, ouero, chi non è in errore; se chi è in errora, deponga l'errore, ciuè lo lasci, n'esca, si emendi, & la senvenza! è spedita ; le silcommunica, chi non è in errore, la sententia è ingitti Ità afernan fi demotomere : per ilche vi è rimedio contro ogni forte de Scommunical de gunda, à vero ingiulta, che si): Conforme alla qual douring si intende quel cap. che parli, & configli quel, che debbefare, chi è scommunicato, prima se giustamente, & poi se inglattati spente, Serdice : Cuillatta est sentencia, giusta cios perche lig di ertoa registin fallo: depondo arroreis., fator l'encores per il quale fa feorit municano pli amondi no namade ila Scommunica Hon Ha più forza: Ad a iven fer ple, santo cam curare non debet, quanto nombrem granare por test iniqua fententia : mà le è inginita, & come non pub effet granato da quality ichimon ilebber repache : Quelto à il voro lenfo, che li velle dalla <u>រ ខ្លួលជា</u>

dalla particola aunersatiua, sed, sed si iniusta est, dunque le parole precedenti s'intendono della giusta, & vederà ciascuno quanto sia vano il modo di conciliare, come fà il Bouto, dicendo, [che parli di vna sententia, che fosse fatta da va Laico, o da chi non è Pastore;] perche quella non è sententia i ne anco equinocamente; staressimo bene, che, se vn Fachino scommunicasse il Vescono la chiamassimo fententia, & che cola vorrebbe significare nel senso del Padre Bouio, depenat errorem, & vacua est ? vorrà forsi dire, leui la falsa opinione, che vagliat sarebbe ben sciocco, chi hauesse tal opinione, & Gelasio secondo il Padre Bouio hauerebbe insegnato à dires che chi è scommunicato da chi non hà autorità, leui l'errore, col qual pensa d'esser scommunicato: Et chi è quello sciocco, c'habbi tal pennero? por non sà il Padre Bouio, che la falsa opinione non causa mai Scommunica? se vao non scommunicato credesse con ogni fermezza d'esser scommunicato, non sarebbe però: onde quelle parole, deponat errorem, & vacua est; non significherebbeno cosa alcuna: la conciliatione dunque di questi dui Pontefici Gelasio, & Gregorio è col venir alla diffintione della Scommunica ingiusta, dicendo, che alcuna è ingiusta, oneró per solo difetto di buon fine nell'escommunicante, ouero perche la causa sij in verità non legitima, mà ginsta in apparenza, & in questi çafi è vero il configlio di Gregorio: Alcuna è ingiusta, perche la causa ènotoriamente illegitima, & quì và la dottrina di Gelasio, & però Maestro Paglo dice, che la Republica è nel caso di Gelasio, ilquale se parlatte hora alla Republica, & non foile informato delli meriti della causa gli direbbe colla dottrina: del suo Libro adal quale è tolto il senso del cap. cui illata Questa Scommunica non può esser perpetua, perche le voi sete in errore in facto, depenite errorem, emendateui, & vacua est, cosi cessarà: mà se è ingiusta, non la temete, pesche appresso Dio, & la Santa Chiesa la sententia ingiusta non può grauar niuno. Et perche debbo parlar ingenuamente sicusarei al Padre Bouio, hauendo preso errore ingannato dalla glosa, se egli non fossocoli facile à trattar cose non vedute ne' luoghi, doue converrebbe, & ardito à dire, che chi le hà viste nelli fonti snoi, & veridicamente, & realmente le allegano, dicono le bugie a confido beno, che se per l'auuenire scrinera, sarà più risernaro, & non fi fondarà sopra relationi d'altri . & vorrà vedere li proprij Autori . & non configlierà pàl à leggere li Moderni Collettori, fasciando li buoni Autori, come configlia in questa sua Opera, perche è facil cosa diuentar Dottore sopragli Indici, & sopra le Rubriche; mà non bisogna portar la dottrina imparata à quel modo, se non in terra de ciechi, à acciecati, de quali dice l'Euangelio:

uangelio: Va vobis Legisperitis, qui tulistis clauem scientia, ipst non introistis, & cos qui introibant, probibuistis.

V pposti dall' Autore tutti questi falsi fondamentische le censure sian nulle per Bouio. difetto di materia, en di forma; che la sentenza del Pastore nunufanon sia... da temerfi, conclude altret anto false conclusioni, cioè, che non essendoui Superiore a chi ricorrere,nen vi era altro rimedio, che il far resistenza opponendosi alla forza è co la forza:anzi che erano tenuti i V initiani in coscienzà difendere la liberta della toro Republica, or non dare scandalo a gli altri Regni doue sono in uso leggi simili alle Vinitiane; & che per necessaria difesa è stato giusto, & legitimo l'impedimensouthe la Republiea ha posto alla publicatione, & esecutione delle censure: & che i sudditil & mir donnaltro gli Acclesinstici doueranno quietar l'animo, & le conscie ze loro attendendo al fervitio dinino fotto la protettione del Principe : & che la ... obedienzache Dio commanda si presti alli Superiori non e stolida, & insensata ma regolata dalla legge di Dioscome anco è la potestaloro del commandare, che solo Dio è regola infallibile, ogni altro può fallare. Che la Carità è patiente, benigna, esc. ad Ga'. 2. Enon hanno i Prelati a commandare con imperio, ma con essempi, &. correttioni di pietà co carità, come infegna S. Pietro. Pascite qui in uobis est grege Dei providentes non coaste, sed spontanee fecundum. Deum, Cr. Che fallo S. Pietro in Antiochia, & S. Paolo gli si oppose, es lo riprese, che la Scrittura non hauerebbe scritta questa bistoria, se non acciò sosse imitato da noi . Finalmente che a S. Pietro furono date due chiani, l'una della potestà, l'altra della scienza, & discrettione, & che la prima se usata la seconda non sortifice l'effetto del legare, e sciogliere dicendo i Canonistizche la potesta del legareze sciogliere s'intende Claue non erran te, or qui finisce allegando le parole di S. Leone riferite nel cap. manet 24. q. I. Risposta.

- Qui non adducendofi nuoue pruone non ui fa bisogno di nuoue risposte, essendo que fe conclusioni false, come sono falsifimi i fondamenti, da'quali si deducono. Non la scierò però qui di notare, che quanto dice qui quest' huomo della obedienza, è una doitrina melto mala, jeandaloja, e seditiofa, che distrugge, & toglie ogni juperiorità, & conturba ogni gouerno non solo di santa Chiesa, ma ogni altro politico, ò domestico, publico, ò prinato. Che se una nolta si concede al sudditosche possa exti, & debba esaminare, & giudicare, se il precetto del suo Superiore ègiusto, & se ui ha ad obedire,ò non obedire, contro a quello, che tutti Dottori e facri, e profani fin'bora banno insegnato dicendo, il giudicio di questo spettare al Superiore stesso, & douere il suddito sempre presumere, che il precetto del Superiore sia giusto, & obedir prontamente quando notoriamente non consti che sia contra la legge di Dio , d d'altro Superior maggiore, onde secondo questa dottrina non sara mai nero, che al suddito tocchi esaminare la giustitia del precetto del Superiore, perche se sara notoria la ingiustitia non ui è bisogno di esame alcuno, & se dubbio nen tecca a lui se non obedire; se, dico, vna uolta questo esaminare, & giudicare la giusticia del procetto si concede al suddito, sarà un farlo superiore al suo Superiore, en ejudice de lle ultime cause, che guidice, come suona il nome stesso, non puole dir altrosche coluit qual dice, & decide che cofa fia giusto à inginisto: sì che non potrà matil Su periore giudicare alcuna cofa per giusta, & commandarla, che non auanz i al sud

dito il supremo ex ultimo giudicio di giudicarla le norrà per ingiulta, er son que sto dire non essere tenuto ad obedire: onde ne sarà come bà detta, ogni obedienza sbandita dal mondo. Et questa si pernitiosa dottrina atta a solle uare tutti i sudditi in ribellione deue non meno dispiacere alla Republica V eneta stessa ed ogni altro Principa del mondo, che a santa Chiesa; che se beve contro di lei sola uica dema uiene però in essere ad impugnare ogni legitima potestà, er è atta cagionare ogni male in ogni luogo; er tempo.

Fulgentio.

Non posso credere, che il Padre Bouio condanni tutte le propositioni, che ha recirato di sopra, se bene co termine tanto vniuersale, dice, che queste conchiusioni sono falle, perche se in credessi esser danne ta da liu quella, che lola Dio è regola infallibile, & l'altra, che la potestà del ligare, schriogliere, s'intende class non errante. To gli direi qualchquaia; manon crodendo cheegli habbi hanuto questa intentiones dirò tolamente, che è bene, che il Lettor stia cauto, poiche non piace a questi huomini il sentir dire, che possino fallare; & essendo l'in fallibilità proprietà di Dio folo, si guardi dalla biastemma di attribuirla ad altri, che à sua diuina Maesta per natura, & à chi è con lui in Cielo per gratia; & credo, che aneo il Padre Bouio habbia questo tessi so, che voglio pur credere, che egli si lontano da vna tale impietà. Mà le propositioni intorno la pocestà Ecclesiastica di commandare, & della loggertione delli fideli all'obedienza, lequali nelle confiderationi si restringono alla legge di Dio, il Padre Bouio, non le può vdire ne comportare, & si come gli occhi della Nottola non possono sofferire il lume del Sole, così l'intelletto ottenebrato dalli dissegni humani, che non vuole la grandezza spirituale di Christo, mà la temporale di se stello non può sentire il lume chiara della dottrina Catolica, Oppone il Padre Bouio due cose ¿La prima, che leui ogni gonerno publico, & prinato; La seconda, che è contro la dottrina di tutti li, Dottori . Et per non repetere le cose dette nelle considerationi à lungo, dirò con breuità alla prima. Che ogni precetto è inuiato al sno fine, & nessuno deue essaminarlo à chi Dio non ha dato carico alcuno d'inuiar li mezzi a quel fine. E se bene al suddito à cui il precesto è fatto, parerà notoriamente contrail fine debbe vbidire fema pen sar altro, che quantunque ne segnisse cosa contraria all'intentione del precetto, egli non farà in colpa alcuna, & se volesse essaminarlo peccherebbe, come quello, che tentasse vsurparsi auttorità non riccuuta da Dio. Mà quello, à cui Dio ha dato cura di procurar, che alcun fine si ostenga, è obligato essaminar li precetti a quello ordinati per certificarfi, se coducono la doue paiono indrizzarial'inpiar li meza al fine Politico è dato da Dio al. Principe solo, al fine Economico al Padæ.

dre, al fine militare à chi ha suprema auttorità nella militia, alli sudditi di questi resta la sola, & nuda essecutione; se commadarà il Principe al Guardiano della fortezza, che intrometti dentro vn capo dell'effercito nemico, douerà intrometterlo, perche Dio non gli hà dato cura à lui d'inniar li mezzi à quel fine; mà la sola essecutione di quello che il Principe commanda: & se il Padre mandarà il Figlio, ò il seruo à portar dieci mila ducati ad'uno, che si sapesse notoriamente fallitosli douerà portare, perche in quel fine non hà potestà, ma sola esecu tione: Hor quando nelli comandamenti, & obedienza spirituale oc-! corresse il medesimo, si direbbe l'istesso, perche se Dio hauesse dato. la cura di vn fine al solo Prelato, non restarebbe al suddito, se non la fola obedientia, & in questo caso, se il suddito vole se esaminar la giu stiria del precetto farebbe peccato. Ma Dio non hà raccomandata la salute delle anime al solo Superiore: ma anco à ciascuno la sua, & pin principalmente, però non appartiene al suddito il solo eseguire; mà apco initiar li mezi, che sono le attioni, & operationi christiane al fino, che è la salute dell'anime sue; ilche se non farà, & perciò resterà in disgratia de Dio, & dannatione, la colpa sarà di lui principalméte, & però debbe ad ogni cola auuertire, & non farne alcuna, se non con certa cognitione, che non debbia essere in offesa de Dio, & contro la salute dell'anima; laqual dottrina se voi non concedere, bisogna, che diciate, che non si dannano quelli, che nascono in Egitto Giacobiti, ò in Assiria Nestoriani, perche hanno li suoi Vescoui, & Prelati, che li dicono, & comandano, che seguano la sua fede, & li suoi riti. Et se direte, che sono notoriamente peruersi. Dirò io, che à noi questo è notorio, & lo conosciamo à prima uista; mà à loro alleuati, & educati in quelle heresie, non può venir dubbio, se non si risolneranno di essaminare quello, che li vien comandato di fare, & se questi seguendo lı fuoi prelati alla cieca peccano, perche non volete, che qualunque fegue li suoi alla cieca si espoga à pericolo di peccare ? adonque qui gli conuiene esame. Et se al Prelato, come Prelato, appertiene comanda... re in cosa, che non tocchi alla salute dell'anima, dico, che in quella couieneal (uddito obedirlo fenza cifame, & à voi poi rimetto Padre Bo uio il dire, se alcuna tale autorità gli si appartenga, ò nò. In somma 🤉 co breui parole; statuito il fine restano due attioni, una drizzar li mezi à quello, l'altra esequire: doue il soggetto hà la sola essecutione, dico, che non debbe essaminare in alcun modo, così auuiene al Cittadino nelle cose Politiche, & al Figlio, & servo nelle Economiche; ma nelle cose Spirituali della propria salute il Christiano non hà la sola essecutiua, ma è a parre della direttiua, & però debbe anch'egli far il

è dub-

'è dubbio. A quelto è fratò risposto così nel Mattaro dell'Intettetto, cumenell'Apologia, che il dubbio è di due forti, vno dubbio vincibile, qui'e necessatio superatio, & certificatsene per non esponers à peries To di peccare, & certificato, operare fecondo la rifolitione d'altroinuincibile, quando, vlata og hi diligenzasper certificarlistelta dubbio, & in questo caso il suddito debbe obedite al superiore. Beettrus però Athriano vn cafo, quando non gli constir che anco il superiore habbia !--istello dubbio: perche l'Autrorità del superiote non si estende à commandate se non quello, che crede effer bene: le raysoni, &gli Dotto-'ti sono nella Apologia allegati.- Et quando voi dite, adonque il 81premo Giudicio toccarà al fuddito, vi tispondo, nelle cose Politiche, Militati, & Economiche non pub toccare il Supremo Giadicio al suddito; perche non ne ha missimo, ne sommo, ne infimo: 'mà nelle spirituali la cosa stà altrimenti, se ecconi vo caso, douc tion lo negarete. Titio si troua hauer contratto con Donna, quale per legge Diulita non può eller flia Moglie, & è certo eller coff. Juol separatsi, la Donna non vuole, lo cita al Papa, Titio hon "pub" prouar Phipedliffento il Papa fententia contra di lui i & b Icolimulica non obedendo. Il cafo è de restruit. Spoliat. cupi literia, Tacfent ext. cap inquisitioni, qui dimando, Titio douera obedite à Pipa, o alla sua conscientia e non dice al Papa, che è colitto detti Capi-Poll', adunque il supremo giudició in quel caso è della conscientia del Toggetto, & non potete elcularui lopra il trattarli de facto, & non de il-W: prima porche nillun preceito, quando si viene al particolare, trat-'ca'fe non de fatto; poi perche voi non mi moltrarere mai vi precetto "d'vn Prencipe, d'vii Padre, d'vn Capitano (le non fi impaccino nelle cole dell'anima, ilche non gli tocca y doue il fliprellio giudicio fij del Middito, trattandoli ò de fure, ò de facto, & di qui conofcère quelta dif-Ferencia tra il Temporale, & lo Spirituale, & non dire, che li tolgaogni superiorità; Ne si alcuno, che di qui conchiuda; adunque sarà maggiore, & più perfetta la potestà Temporale, che la Spirituale, poiche nella Temporale il suddito non può hauerci mai giudicio, nè Mamine, & nelle Spirituale lo debbe hauere: impero che è tutto il contratio, perche dalla eccellenza della Spirituale nasce, che ella non polli escludere il giudicio della conscienza, & dalla bassezza della Temporale nasce, che la escludi; si come il Padre di Famiglia hà potesta fopra li giumenti, venditionis, vite, & necis, & fopra li ferui, venditionis fi, monorpita, & useis: & lopralinglicoli nisluna di quelle, udunque la potente parerna è inferiore alla herile y de ambodie quefte. vitime sono più basse, che la potella sopra li giumenti? quello nom selii

gue, anzi dalla perfettione della potestà paterna, hauendo per oggetto l'huomo libero, nasce, che non si possi estendere alla vita, & alla morte, là doue per la ballezza del giumento, la potestà sopra di lui ne è capace; cosi per la bassezza, & abiettione delle cose Temporali, che Jono vili, & momentance, nasce, che al Superiore si può dar il carico del tutto, mà la potestà Spirituale per versare in cosa tanto alta, & perpetua, quale è la vita eterna, non può escludere la propria conscien tia del suddito, della cui anima si tratta: se si trattarà di cosa Tempogale, non è inconueniente seguire altri alla cieca : doue si tratta della vita, & morte Spirituale, & eterna, vuol Dio, che adoperiamo gli gochi nostri fenza mai dormire. Se errasse il Prencipe in vna cola-Temporale, che gran danno sarà finalmente ? mà se errarò io seguendo altri alla cieca nelle cose Spirituali dell'anima mia, il danno sarà mio, & irreparabile, & si potrà dir: Ignorans ignorabitur, secondo San Paolo. Mi resta ancora di scoprir vn'altra arte di questo Padre, che doppo hauer in tutto il suo Libro con ogni maniera autlita, & annichi lata l'anttorità Temporale, qui hora con un passaggio si mostra tanto geloso di conservarla con la sua dottrina; & nondimeno la souvertisce, perche vi addimando Padre Bouio, Dio hà posto il Christiano anco secondo voi sotto al Papa, & sotto il Prencipe; se commandaranno in vn'istesso particolare in contrario vno dell'altro, che farà il suddito a se direct donerà obedire al Papa in ogni cosa, vi hò inteso, non voglio altro, vada il Prencipe quando gli piace al deserto: se direte, se la cosa sarà Temporale al Prencipe, se Spirituale al Papa: Replico io; questi precetti sono fatti sopra vn particolare, doue il Papa dice, che è Spirituale, il Prencipe dice, che è Temporale, & ambidua commandano con l'auttorità sua di essere strettamente obediti, che si farà? se dite, che si douerà obedire al Papa, non volendo voi assolutamente, che meno vi si pensi , ò essamini: Ecco aperta la via , che sij solo Principe, solo Rè, & tutti gli altri siano serui; sciogliete con la vostra dottrina questo modo.

Boulo.
1.Pet. \(\cdot \)
Ex Bellar.
libr. 1. de
Pontif. ca
pit. 1\(\cdot \)

Vel dire ancora, che non hanno a dominare li Prelati, he da commandare con imperio; & le parole di San Pietro. Pascine qui in robigie si gregom, & c.esponerie con far solo mentione di essempio, & correttione di piesa, & carità; è antico constitute de gli heretici; & massime di Lutero, quali corcano di lenar la nerga di mano al Pastor di santa Chiesa, & togliergli la soprema potestà di sar leggi, commandare, & punire i delinquenti. Quasi che la noce pascere non significa de la corcano di le di mano con constitute. Quasi che la noce pascere non significa de la comi Latino. Greco, & Hebraico, condurre, ridurre, regeere, correggere, medicato, & in sine sare ogni altra cosa, che ad officio di Pastore si conviene.

Digitized by Google

Il verbo: Pafeere, significa senza alcun dubbio, condurre, ridurre, Fulgentio. regere, corregere, medicare, & far ogni vsficio di Pastore, & Maestro Paolo lo conferma, quando dice, non hanno da dominare li Prelati, nè commandare con Imperio: imperoche queste attioni non sono da Pastore; porça il Pastore la pecorella in spalla, se ne hà bisogno, non viene occasione alcuna, che la caualchi, il Mondo hà sentito con approbatione esser dato alli Prelati l'Officio di Pastore, ma bene hà vdito con scandolo alcuno à dire : Duo sunt Beatissime Pater ossicia Petri, Pascere, Goccidere. Si come riceuerà à scandalo, che di Roma vn Theo logo, come il Padre Bouio instrutto da principali della Corte condan ni, come costume de gl'heretici il dire, che debbono li Prelati coman-.dar con l'essempio,& correttione di pietà,& carità.Escludiamo dall'-Officio delli Pastori tutto quello, che Dio esclude per Ezechiele à 34. il mangiar il latte, cuoprirsi della lana, vecidere l'agnello grasso, commandare con austerità, & con potenza, & diamoli secondo il precetto Divino, per Michea di pascere il gregge secundum dies antiquos, perche cosi facendo si seruirà à Dio, & si sodisfarà il Mondo; & si seguiranno gli documenti; & esempi, che in questo officio lasciorno San Pietro, & San Paolo. Il primo de' quali diffe. Pascite, qui in vobis est gregem Dei prouidentes non coacte, sed spontanea secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque vt dominantes in Cleris, sed formafacti gregis ex animo, 1. Pet. 5. & S. Paulo; 2. Cor. 1. Non quia denuntiamur fidei vestræ, sed adiutores sumus gaudy vestri nam fide statis. Alla intogrità de' quali, se non si può aggiongere per la sua perfettione, ogn'vn però debbe aspirare; perche cosi l'istesso San Paolo ordinò, imitatores mei estote, sicut & ego Christi, & instruisce Timoteo con queste. parole. Seruum Domini non oportet litigare, sed mansuetum esse, omnes docibilem, patientem cum modestia, corripientem ad eos, qui resistunt veritati. Debbono tenere li Pastori la verga, che senza sacrilegio non si può leuargli, hauendogliela data Dio, ilquale però nel mandarli al suo Officio in San Matteo al dieci, gli prohibì portar verga: Imperoche due verghe sono, vna del Regno di Christo, della quale dice San Paolo à gli Hebrei per Profetia di Dauid: Virga aquitatis, virga Regni tui, dilexisti iustitiam, & odisti iniquitatem. L'altra dell'inimici di Christo, de' quali dice Isaia c. 14. Conteret Dominus baculum impiorum, virgam dominantium, cedentem populos in indignatione, plaga infanabili, subucientem in furore gentes, & persequentem crudeliter. Vna tal verga non ricerca cer to la Santità del Sommo Pontefice, & se il Padre Bouio volelle dargliela con la sua Dottrina, non se gli può dire, se non quello di Salomone c. 14. In ore stulti virga superbia. Non vi nega Maestro Paolo la verga

verga del Paltore, la porellà di commandate, di punite li delinquenti di pene Spirituali, & alere convenienti, anzi lo infegna, & conferma con la Dottrina di S. Pietros & di S. Pàolo allegura; vuol che sia verga, che commandi, & punisca, ma con carità, & blera, che altrimenti non sarà mui verga Pustorale; ocquesto voi lo chiamate costume de gli herecicizcosì sarebbono heretici San Pietro, & San Paolo, & tutti gli altri Santi, la cui Dottriha vi hà portata. Ma ditemi di gratia Padre Bonio che Antipatia è questa, che hauete con la Scrittura, che subito, che wish allega, se ben con le sue parole formali senza aggionta, ò diminurione, come in questo luogo, voi intrate in surore, & saltate à chiamar heretico chi la adduce? Ma non'Iascia inzi occasione alcuna, il Padto Bolio, doppo l'hauer spauentato con brutti nomi di hetetici, che non inlinuisle può, qualche propolitione, d nuova, d etronea, d falfa, d am--bigua, con la quale possa deprimere la potestà Secolare de Prencipi, -& estendete la Ecclesiastica; & cost fà in questo luogo, che doppo hauer detto, effer costume de gli beresiti l'affermat, che li Prelati non hanno -the dominare, ne da commandar con Imperio, & le parole di San Pietro Pafci rejquith vobis est gregem, & cattefporle con far fold mentione di effempio, te Veorrettione di piera, & carità. Egli entra à date alli Paltori di Santa Chicia la Suprema Porellà di far leggi; commandare, & punir li della quenti liche se intendesse delle cose Spirituali, spettanti alla Religio-'ne, & alla salute conforme alle Sante Scritture, & secondo l'auttorità da Christo data alli Pastori, non facesia qui al caso, perche nessuno ne inuoue difficoltà, ma applicandolo al caso presente, & intendendo delle leggi appartinenti al Gouerno Civile, & Teporale, & nelle cause, & delitti civili, noi diciamo, che la propositione non è vera, cioè, che habbino li Pastori quella Suprema Potella, ne di commandate, ne difar legge, ne Dio glil'ha data, ma'e vna Dottrina huona, Tirannica, feditiosa, con la quale si vorrebbe mutar la verga in spada da occidere,& per dir in vna fol parola feguir la strada di vsurparsi l'altrui,& far vna Religione Mondana. Turri li fignificati veri del pascere, che volete Padre Bouio, pigliateli, che è il douete, anco noi si difendetemo, ma farà molto nuouo quelto, che pascere significatà dominare, con Potentia Temporale, & con Imperio. Dico in fomma, che si conce. de alli Prelati la verga, la Potestà datagli da Christo, & si reuerisce, & fi honora; ma vi si nega, che si debba vsar senza carità, & pietà, se fi rvuol però che il Pastore saccia l'officio suo conforme all'inflicutione di Christo; dalquale officio si scottera sempre colui, che della verga vorrà fabricar vna spach, laquale vatla contro quella, che Dio hà con Agnata in mano del Preneipe, conflicinto fito minifiro, & Vicario per far

far la giustitia. Et fia per conshiplione, che chi nega la sua Potestà. Spirituale alli Prelati di Santa Chiesa è heretico, & chi estende questa per leuar la Temporale è empio. Anabatista . Non dico, che niun, Prelato l'estenda, dico bene, che il Padre Bouio l'insegna,

Vella poi che sagiunge di S. Pietro ripresa da S. Paela co delle chiam mala vsa. Bouio. I tese del tutto impertinente a quello di che trattiamo. perche qui doue non è en rore, non accade trattare di riprenfione; & doue fi e feruato ogni termine di ragione, equità, & lenità, non si può pretendere abuso delle chiami.

L'effempio di San Pietro non può effere più à proposito: San Pie-Fulgentie. tro ha errarg, ne questo deroga al suo Pontificato, adunque ogni Pontifice, successor di Pietro, & non maggior di lui, può errare, ne questo però farà alla sua dignità diminutione. San Paolo fece resistenza à San Pietro, pure non violò la reuerentia debita: adunque al Pontifice può esser fatta resistenza quando vi è ragione di sarla: adonque può la Republica Veneta, in diffesa dolla sua porestà, far resistenza al successor di Pierro,, feruando sempre la sua continuata riuerenza verso la persona di quello, & della Sedia Apostolica: Ilche sa la Republica, & intende di fare, sperando con la sua continuata pieta, rasserenata la mente di sua Santità, douer anco esser vicendeuolmente ricambiata di vn amor paterno.

Psta hora solamente, che per conclusione di tutto que sio nostro trattato, si come questo Ausore da faife principi caud le sue false conclusioni, così noi da nostri caniamo le contrarie verifime:cioè, che effendo le confure valide, en giuste, sono obligati i Signori V enetiani interamente sermarle: & che banno peccato granissimamente,opponendosi alla offeruatione di esse,con far cose non mai più sentite, le quali banno dato scandalo grandissimo a chiunque ne ha hauuto notitia: & che i sudditi,e massime gli Ecclesiastici, non possono senza grandissimo peccato violare l'Interdetto

Senza mia applicatione, si degni il Lettore da contrarij principij Fulgentio. dedurre contrarie conchiusioni, poiche quanto à me non sò quali principij voglia dir il Padre Bouio esser verissimi, se non volesse dar queste titolo alle propositioni, che bà portate senza alcuna prouz, & alle cose pronunciate arbitrariamente; ouero à tante historie false, à tante Scritture troncate, alterate, fallificate, & à tanti detti de'Dottori , de Concilij riferiti in fenso alieno, & contrario al vero ; Non hauendo per la sua parte portato ragione, che non si sia mostrata soffifica, non auttorità, che non sia da lui male intesa; Però non è marauiglia se da tali principij cauarà conchiusioni conformi al suo senso come sono queste della giustitia, & validità delle censure contro la Republica

publica, & che gli Ecclesiastici di questo Stato debbino osseruarle. Mà quello, che impone alla Republica, che in questo caso faccia cose non mai sentire, nasce dal non saper l'historie, ò più presto dal desiderio di dar alla Republica anco questa calunnia; onde è bene ch'egli sappia, che la Republica in questo caso imitando altri Principi, sa solamente quello, che la necessità la sforza, & sarà ancho ad eterna memoria, che di tutti li rimedij, li quali altri Principi in occorrenze simili hanno vsato, ella si sia appigliata, & cótinuì in quel solo, che hà conosciuto esser di maggior riuerenza verso la sua Santità, sperando nel Signore, che da questo riverente affetto debba restar intenerito il cuore del commun Padre à riconoscer le ragioni, & la riuerenza, colla quale ella si diffende: & se alcuni, li quali hanno hauuro notitia delli accidenti occorsi, hauessero riceuuto scandalo, il che si crede difficilmente, poi che di gran parte della Christianità si hà certezza del contrario, la Republica se ne duole intimamente, mà dice bene, che questo è scandalo accetto, & non dato, il quale hà origine dal non voler vedere, ne lasciar vedere ad altri le ragioni, che per necessità la constringono à conseruar il suo, come anco hà origine dalle Scritture, colle quali tanto falsameute si và alterando, mascherando, & malamente rappressentando il negotio; che se fosse inteso ne'suoi termini, non ci sarebbe. scandalo alcuno: però basterà replicare quello, che si è ancora detto, cioè ua homini illi, per quem scandalum venit. Et quì sarci gionto hormai al fine, hauendo preso solo la difesa delle considerationi di Magftro Paolo, mà perche il Padre Bouio oltre le cose dette, aggionge questo discorso pertinente all'Interdetto, sommariamente risponderò, doue dice cosa alcuna, che in qualche maniera appari esser degna di consideration.

Bouio-

E vagliono le scuse, che si veggono da alcuni d. loro addursi. Non quella che le censure siano ingivste, & nulle, essendo se eudentemente mostrato, che sono giustissime, & validissime. Non quell'altra, che l'Interdetto non sia stato loro intimato, perche & si sa, molte copie esserne state per tutto appese, & quando altra notitia non ne hauessero, da questa sivittura, che hora habbiamo per le mani, & da altre simili, & dalle lettere stesse si si critte alli popoli, & Clero possono hauerne intera notitia. Ne meno possono pretendere hauerlo potuto senza peccato non osseruare per pericolo di scandalo, essendo che mazziori, scandali, e peccati di quelli, che horzisti veggono, non poteuano mai sequirne, & hora sono veri scandali attivi, che si danno a semplici da eli Eccle siastici, a'quali erano tenuti dare huoni auussi, & esempi: che facendo essi alle Eccle siastici, a'quali erano tenuti dare huoni auussi, & esempi: che sacendo essi quello à che erano tinuti, ogni cosa che ne sosse sunte era scandalo pessi uno da loro preso, en non dato. Ne manco si possono scusare d'hauerlo violato per sinste timore di morte, à altro graue danno a loro minacciato: perche ue il satto è vero, ne se sosse si une sur sustente.

Nel

" Nel circuato dell'interneme è franciaopinementopiopionamichemen fi poteua ofseinar senza peccato, & l'istesso piu ampiamete à stato poi dimostrato nelle serieture, che per le ragioni della Republica si sono publicate. Hora il Padre Bouio accenando alcune delle canfe, forma -il stroitsteors supra quatro cole, lequali dice don semplice aftermi rione, & fenza akria prouh: La prima, che le centure li debbono ulserl maresperche lono ginlbillime, & validiffime, & idine hauer ciò euiden. temente dimostrato : Et noi per lo contrario diciamo, che seno ile giulte, & invalite per tante ragioni esplicate contanti argometi nel--le consideracioni de quanto al differto della materia, & quato à quell -lo della forma; hoperila parte va ntraria fi vede; che habbi il Padre -Bonio porcheragioni, che infiltano. La secondige sa del Padre Boaioch the leventure fono frace legitimaniente incinime; il che moftra -dicendo, ale usa; one molte copie ne fono late per titto appele . Mà molte cofe egli afferma in questa fua Scrittura di sapore, come vere, le quali nondimeno notoriamente appariscono false, mà lasciato questo, 'le bene folle vero; (the non lapendo non alletifeo, no nego) che furti-Vamentes & di notte folle flato attaccata, ò appola qualche copia delle rechfure du alcun incognito, & da qualche attro, & folito lenata; chi dira, che questo sia vn legitimo modo di publicare, & incimare i qual Ecclesiastico hà vedute queste copic appele, si che da quelle possi haner conosciuto li particolari precetti, & compreso qual si la mente di Sua Sătirà? Et ci è ragion particolare ne gli interdetti, oltre la comune di tutti li Mandati Pontifici, che debbino esfero considerate le parole reon diligenza: imperoche variadoli sempre le conditioni loro in cia--seuno, nellun può laper con che strettezze, ò estensioni si limitato, ò ampiato, ne mai alcun canonista dirà che l'interdetto si debbia offer-- uare alla cieca, senza saper come; Adonque secondo il Padre Bouio, le attioni furtiue pullano per giutidiche? vn breue Apoltolico bilogna leggerlo, non folo per saper le cose particolari, che comanda, non potendosi altrimente obedirlo ? ma anco per saper se obliga; imperò che secondo il cap. ad audientiam, de rescriptis. Se fosse presentato vn breue con vn' error nella constructione, bisogna hauerlo per falso, & per il cap. si quando, de rescriptis. Se ui si truoua cosa, per laquale pari conveniente rescrivere alla Santità Sua, si li debbe soprasedere dalla esecutione, & quando vi fosse cosa contro li precetti de Dio, si debbe anco dire, Obedire oporter Deo magis quam hominibus. Ma le considerationi di Maestro Paolo, le lettere scritte alli popoli, & altre scritture, -non danno notitia, che serva per intimatione, quale oblighi all'osseruanza. Le lettere, & le considerationi dicono, che ci è vn'Intesdetto; Kkk

mà però multo;aduque per quelto farà va tinuto ad ofseru arlos fiche per esfer nello Euangelio narrato l'antico precetto dell'odio dell'inimico, con agionta, che è iniquo, si vortà dedurre, che bisogni seruatlo? Padre Bouio, sete legista; vna narratione impugnatiua non approba, lo sanno li follicitatori di vn mese, & à voi bisogna raccordatlo ¿ La terza cosa dice il Padre Bouio, che sdall'osservatione dell'Interdetto, non poteuano nascer scandali, è peccati maggiori di quelliche siano nati, & che hora sono attiui, che sarebbono stati passiui, & accerti non dati, I quali scandali, se quanti, se quanto gravi la ragion insegnalse che fossero per auuenire in questo Stato per l'osseruatione, si è detto con le sue ragioni, & esperienzemel trattato dell'Interderro: hauere poruto vederle Padre Bouio, cenon sono anuentti, perche, essendo preueduti la prudenza di chi gouerna, & la pietà de gli Ecclesiastici gli hà impediti. Et li scandali, che voi ricenete, sen-22 che alcun ve li porga, non sarebbono successi, se inanzi il fatto non vi foste persuasi con questa maniera d'hauer subito l'intento vostro. & tutto il Mondo in mano; per onde si pnò dire con verità, che essendo auuenuto tutto il contrario senza profitto alcuno, anzi con danno, & manifestissima perdita, per causa voltra, & di akri voltri simili consultori si è turbata la trăquillità della Chiesa, & messo sottosopra il Ciolo, & la Terra. Non tralasciarò anco di dire, che non veggo, come possiate Padre Bouio, con buona conscientia amplificar questificadali, & inconvenienti, senza condannare voi stessi quanti il tribunal di Dio di gravissimo peccato, perche potendosi rimediar con facilità à tanti mali, e tanti disordini, & non volendo; non si sà con che faccia ardirà mai alcuno che habbia douuto farlo & di coparire inazi Christo. Come pour à scularsi di far tanto poco conto della Maestà Sua & dell'anime comprate col suo sangue, stimado più la vittoria d'un'opinione, che le cofe, quali egli reputa tanti scandali, & tante offele di Dio è potrà ben rinfacciarli Christo, che vogli mutar la verga in spada, & il passere in occidere; Et quello che aggrava molto è, che couien, che sappia, che per questo negotio pochi altri scadali nascono in que-Ro Stato , & pochissimi inconvenienti, fuor che quelli, che suscitano, & fomentano coloro, che sono fuori di elso, perche innero tutto questo Dominio hà riceuuto grauissimo scadalo, dal pronar cosa, che mai nó hauerebbe creduto vedere, cioè, che vi siano animi si pieni di rabhia, che non lassino tentativo alcuno per metter seditioni, & sollevamenti, & che ingannando fotto colore di earità, & di conscientia la pouera limplicità, vadino dilseminando con tanto ardire, quanta malignità, dottrine falle, scandalose, seditiofe, pestilentà, & anca apertamente

mente heretiche, sotto colore di promoni lesalute delle anime, & il fernitio di Dio; non procurando altro, che la vittoria d'una opinione, che quando resti vinta, voi stesso non saprete tronarci altro anango, se vorrete parlar per conscientia, se non la propria humana riputatione. Questo (non ve lo nego) è vn scandalo vniuersalissimo, che soni non si hauerebbe pensato, del quale non vogli o più lungamente parlare, essendo cosa piu degna di pianto, che di altra querimonia; perilche passaro alla quarta cosa trattandola nelli capi sequenti, nelli quali il Padre Bouio la essaggerà.

Icono i Dottori, che acciò il timore fi chiami giusto, deuono le minaocie esse- Bania re fatte da persone, quali ragionenolmente, & probabilmente fi stimi, che sia mo per metterle in effecutione.

E come si potena con ragione, à nerisimilitudine alcuna temere, che i Signori V ini tiani, quali non hanno mai hausto nome di crudeli, & impi, anzi di clementi & miti, facendo gli Ecclefiaftici il debito loro, fossero mai contra tanti Sacerdoti & sta ui diDio, non per altro che per obedire essi al lor capo er di Santa Chiesa, per venire a si crudele e barbara rifolutione di uerfare tanto fangue Christiano, anzi fangue facroser religiosos quanto non uerfarono ma i Neroni, i Cansi Diocletiani, i Massimigliani, & altri più impi, & crudeli tiranni,& persecutori della Christiana Reli gione? Et sa pur in alcuno per natura le timidità à per altra cagione entrò da principio questo dul bio et timore, potena nel primo stello principlo desingannarsi, spogliarfene a faiso, vedendo che in moltinuali loro non obedirono, non effequirono tal pena, ne altra alcuna grave. Anzi si pote chiaramente conoscere, chenon folo non. haueuano animo di far morireschiloro constantemente resistesse; ma haueuano essi gran paura di mcapparsi in persone, che loro facessero tale resistenza, che percio ad alcieni Ordini di Relig. ofi, ne quali dubitauano di ritrouare questa constanza, diede ro effi fromaneamente licenza, che fe ne partiffero, et andaffero done notesfero.

Molti altri simori giudi hanno hanuto , & meritamente doucuand Falconia hauer li buoni Ecclesiastici di questo Stato Padre Bouio, liquali sono flati toccati enidentemente nel Trattato dell'Interdetto il pericolo della Religione, la perturbatione dello Stato della Chiefa, la perdiza delli beni Ecclesiastici, & altri particolari, che non hauete voluto, toccare, perche non vi dà l'animo di parlarne contro le euidentissime ragioni, che vi sono, & contra l'esperienza, che si è prouatain simili cali. Mà di questo dicendo voi alla libera, che non è vero, senza addurne altra proua, che la Clemenza delli Signori Venetiani : Io dirò, che è cattino configlio il voler far altri insolenti, & temerarij, fondandoss sopra l'alerui bontà, San Gregorio Nazianzeno nell'oratione 17. che citaste di sopra dalla clemenza de' Prencipi argomentò maggiori obligo nelli Ecclefiastici di obedirgli, & essergli soggetti, & voi da questo

duritori interlabel offorbushose itriurtu Qualta elemensi dei Sin gnovi Venetiani vihà dato animo di credere poter occupar la loro autowira so libertà questa vi da ardire di cominuar in eccitar seditiona &ofeminar pustifora dogrina & Libreria pieni di obbrobrij. & maledicenze; La clemenza, che uni qui confessare, è verissima ; mà vi ammonisco di due cose, vna à ritrattare come fablo, & calunnioso quelldiche à can 861 del vostro Libro affermate, & amplificate per mostrar i Signori Venetiani empi, & crudeli, dicendo, [che sono carcerati in questo Stato li Ministri del Sacrosanto Altane, rinchiusi nelle prigioni con ogni sorte di Bricconi,&c.] La seconda è, che quanto è maggior la clementia di questa Republica, tanto più voi douete hauer in mente il Latino Prouethio: Euror fit lesa patientia, la clemenza debbe elser lodata, mà non abusata. Mà Padre Bouio se parlate non fintamente, mà in realta, voi con i vostri seguaci, che scriuere così à lungo, essortando gli Ecclesiastici di questo Stato ad esponer la vita, perche non vi risoluete di venir à predicar questa vostra asserta verità intrepidamence, & à far conoscer questi gran scandali? doue reste voi altri, che vi predicate per così zeloli venta à darci elsempio, che questo è l'offisio di chi vuol esser Pastore; animam suam ponere pro ouibus suis, & non finggirlene al tempo del bisogno, lasciando la disesa de greggi, che questi Chiritto non chiamo Pattorii, ina mercenarios; fiires; & lacones -VI par facil cola staruene in Roma à gode di là lana, con l'acre, de di longino scriuce quel, che vi piace: non è la dorrina de Christo questi. Agging et e-che sa vna graue ingimua i Padre Bouto à ranti Santillimi Prefati, & Religiolissimi Ecclesiastici diquesto Stato, mentre de forma sibatso concetto, the il timore gli habbia tennti congiunti colle sue Chiese: L'amor delle anime, la cui cura Dio gli hà commella, and the Poblico delloro officior, la gittlittà della colle della respublica dei l flinore del mate y che farebbe fopratientto al groggo de Fedeligli ha Thirthuil & facto afteporte il etinh and antento di Dio adiogni altra cofa. Et quanto alli Religiosi, che sono partitti l'adre Bouio moltra eller mal'informato; perche la verità ftà che altri fi fono mandati per le feditioni feminare, altri fi fono lasciari partire molto volentie: ti , perche non auuemise l'istelso, altri pochi doppo lono partiti , chi allerrari da gran promefse, chi ingainati dall'ambirione, & chi sedosti con varij artificij, & la perdita di questi è stata en gran gualagno; perche erano di quelli, che dice Ezochiele: Qui supsti pascebant, 4 non gregem; & il Padre Boulo se è informato de particolari, nombà bisogno di conto più minuto i · 4. 1. 2 2 1. 1. 18 1 18 1

Ho

O detto, che manco questo giusto cingore farebbe fusficiente per fare, che solle Bouis. loro lecuto in questa caso protarelle ceusure Ecclesiaftiche. Per che se benevi Dottori dicono che le leggi, & precetti humani communemente non obligano con. pericolo della uita, questo però fi ha da intendere secondo lagravita, or qualità delle materie in the fi fanno i'e che non ut entri insieme Cobligo del precetto d'aino, onaturale. Chi porrà dire, che il precetto del Capitalio, o del Prin--eipe fatto a' foldatisò Cittadini, per diffesa della patria, co della liberia difendano le mura, or combattono contro a nemici, non gli oblighi ad obedire, etimidio con porre in aperto pericolo le vite loro? & di che si tratta hoggi à Ecclesiastini, se non difendere l'autorità del sopremo vostro Capo, le giustissime regioni, er giuridittioni di rot altri tutti, la libertà della Città di Dio, & della Sacra Republica de' suoi fermo e ministri? Essendo dunque il Sommo Portefice, per giusta difesa del ben, publico di Santa Chiefa ricorfo alle armi spirituali delle Censure, acciò essendo da uoi uirilmente maneggiate, co offeruare dette censure in rigore, cotesti Signori e Popoli, che pur sono Christiani, & sempre hanno fatto professione di diuoti, & bu, per non uedersi hora, à guila di Gentili, co infedeli, primi de gli esferciti della Christiana Religione, si riducessero alla debita antica obedienza; ardirà alcuno di noi di dire, che il Papa non habbia potuto, ò pur di presumere, che non habbia uoluto obligare uoi suoi sudditi, o soldati della sua spirituale militia, a diportarui in ciò mirimente, o esporui anco, quando ui fosse stato di bisigno, il sangue, e la uita?

Lodato Dio, che una volta ci porterà pure il Padre Bouio un passo Fulgentie. di Dottrina buona, & Santa, la quale lo preghiamo à Predicarla, perche non mancano molti, che peruersamente contro la Dottrina di Dia, & di San Paolo infegnano, che lenga peccato di podono tralgrodir le leggi delli Principi fraudar le publiche, contributioni oredendo fuggir l'offesa di Dio perche sono soggetti alla pena temporale, come le la loggettione al Prencipe fosse solo propter tram, & non propter conscientiam; ogni legge humana, che sij legge, obliga à peccato per virtà della diuina, & il peccato è grande, & picciolo fecondo la important za della materia, & lecondo l'istella ragione, vn precetto humano può eller di cosa di tanto momento, che oblighi con pericolo, anzi co certezza di perdita della vita, mallima nella militage. Evna Santa propos Ita quella del Padre Bouto, ma l'applicatione non fa al caso, perches 'adello non si tratta vna cosa, che depoa estere più cara della vita: Non 'è vero, che si tratti dell'auttorità del Sommo Pontifice, che questa è spirituale. & non û tratta d'altro che di cosa pura, & mera temporale, la Republica istella leguendo i suoi proprifesempi, e noi tutti sie mp prontissimi a por la vita, & si fangos oue û tratti della potestà da ti da Dio alla Santa Chiela. Non vediamo, che la Republica habbi In olfo lite, d'inquierato alcuno. Diffende solamente la sua libertà, che Dio lo commanda, & la natura lo insegna. Ne conoscono gli Ecclesiastici di questo Stato per ragioni, ò giurilditioni sue che chi erra di dez

litto enorme non sia punito: stimano assai più grave penà l'iniquità impunita; stimano secondo la regola Canonica cosa cattiua il voler arrichire con danno gravissimo d'altrui, & reputano ingratitudine l'indebolir le forze del Principe, che inuigila anco alla loro conseruatione, acciò che viuino vita tranquilla, & possino quietamente attendere al divino servitio, & alla cura delle anime; & tengono per impietà in remuneratione di questo leuarli li fondamenti del gonerno, & fare, che non possa conseruar quella parte del suo, senza la quale non & può diffendere ne le, ne la Chiela; sono ministri di Dio, & sanno, che nissuna cosa doppo il peccato è più vietata à loro, che l'implicarsi in negotij secolari, & molto maggiormente nella vsurpatione dell'altrui. Quanto diuersamente ci essorta S. Girolamo scriuendo à Nepotiano si.n.cleros grace sors Latine appellatur, propterea vocamur clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors, i pars clericorum est; qui aute velipse pars Domini est, vel Dominu parte habet, talem se exhibere debet, vt, & ipse possideat Dominu, & possideatur à Domino: qui Dominum poffidet,& cum Propheta dicit, pars mea Dominus, nibil extra Dominu habe re potest : quod si quippiam aliud babuerit præter Dominum, pars eius non erit Dominus: verbi gratia, si aurum, si argentum, si possessiones, si variam supellettilem, cum istis partibus Dominus pars eins sieri non dignabitur; si autem. ego pars Domini sum, & funiculus hareditatis eius nec accipio partem inter cateras Tribus, sed quase Lenita, & Sacerdos vino de Decimis, & Altari serviens Ataris oblatione sustentor, habens victum, & vestitum bis conten tus ero, & midam frucem, nudus seguar : Obsecto itaque te, & repetens iterum, atque iterum monebo, ne officium Clericatus genus antique militie putes,idest ne lucra saculi in Christi quaras militia,ne plus habeas, quam quando Clericus esse capisti, & dicatur tibi: Cleri eorum non proderunt illis: nompulli enim sunt ditiores Monachi, quam fuerant Seculares, & Clerici, qui possideant opes sub Christo paupere, quas sub locuplete, & fallace Diaboto non habuerant, vt suspiret eos Ecclesia divites, quos mundus tenuit ante men dicos. Questi Padre Bouio sono li documeti, che ci dauano quei Satiss. Padri in tutto diuersi da vostri d'hora, che volete, che abbandoniamo il Culto ordinato da Diosad honor di sua Maestà per attender à litigij di cose temporali, & mutar l'auniso quotidiano di Santa Chiesa sufum corda in deorfum corda. E che maggior danno ci potrebbe effer proposto, quanto che lasciato l'officio nostro, attender etiandio con pericolo della vita à voler quello, che non è nostro ? Il Prencipe di Vengtia non ci perturba la nostra possessione, ma hauendo per liberalità de Secolari tanto piu della parte nostra in proportione, perche ci dene paret graue, che conserui il suo per commun difesa, & quiete? Onde se

E).

pur è vero, quel che il Padre Bouio, qui dice, che si muoua Sua Santità per la disesa delle ragioni nostre, mi par di vedere vna concorde supplica de gli Ecclesiastici; quali à piedi di lei con ogni humiltà con singulti, & pianti gli esponga, che come commun Padre, & general dispensator di Santa Chiesa prouegga, che i già acquistati beni della. Chiesa siano conforme alla pia volontà de testatori dispensati in honor di Dio, & sostentamento de' suoi ministri, che vederà vna ricchezza in questo Stato ne gli Ecolesiastici mirabile, & ci sarà per tutti soprabondantemente. E come se gli rende gratie del zelo per noi hauuto, così humilmente si supplica ad anteporre la saluezza delle anime, la quiete del Christianesmo alla vittoria, ò contentione d'una giuris-dittione temporale.

Non venite hora Padre Bouio, con parole seditiose, che si tratti qui dell'interesse nostro; non ci habbiate per tanto semplici, che non vediamo li vostri prestigij:adesso voi per sedurci, dite, che si tratti dell'interelle nostro. Non hauere di sopra detto, che il Pontesice è contesto di concedere alla Republica la potestà di giudicare, & la validità di quelle tre leggi, riconoscendo il tutto dall'auttorità sua, poiche della equità non dubitate? Et non voi solo, ma tutti quelli, che scriuono, ò trattano in parole, dicono l'istesso: si intende anco, che nel principio di questa controuersia fosse fatta l'istessa oblatione: Se si tratta del nostro interesse, & tanto grande, che perciò dobbiamo metter la vita, come senza di noi si vuol concedere con sola conditione, che da voi si giconosca in gratia ? tanto che per voi la contentione ad ogni partito sarebbe: Lusus de corio nostro: perche voi restado suori del pericolo volete indurci à sostenere con la vita, & col sangue quello, che quando fosse vinto, vi lasciate intendere di volerlo donar, come vostro, senza minimo pensiero, se à noi sia dannoso, ò pregiudiciale: Se questo fosse in nostro danno, niente ci importarebbe, che fosse con vostra licenza, ò senza, per vostra concessione, ò per altrui legitima giurisdittione. Ma noi conosciamo molto bene in questi particolari: Cuius sit imago, & suprascriptio: Et nessuno ci abenderà gl'occhi, si che non vediamo se sij di Cesare, & che non conosciamo donere secondo il precetto di Chri sto renderlo à Cesare, & facendo il nostro debito, attendere all'essercitio delli Santi Offici) Ecclesiastici, tonendo per fermo, che Sua Santità, se ella stessa vedelle lo Stato delle cose presenti, & ne hauesse la necessaria informatione, che hanno quelli, che sono nel fatto, non hauerebbe intentione alcnna di obligarci altrimenti. Non douendo A della mente del Santo Pontefice presupporre; che ci voglia obligate à cola, onde tanti mali necellariamente leguirebbono; nellano confentil rà al Padre Bouio, che il Pontefice habbia intentione, che fiòi pontai mo il sangue, & la vita per vose temporali, trasformando il detto di Christo; che il buon Pastoreie Anima sua ponit pro ouibus suis. Il Vicario di Christo, ci essoria enebe à por la vita, & il sangue per Christo, che questo è per noi morto, in nomo di quello siamo battezzati, & non per cose temporali: Nunquid Paulus orusificats est pronobis? aut in nomine. Rauli baptizzati sumusi L'espor la vita per beni temporali, non nostri, & esser per di quelli; che: Non baboni bic Ciuitatem permanentem; & qui emunt tanquam non posside men son posside men son mostrares sumuni quando antesponessimo le cose temporali alla vita, che Dio ci'hà dato per spenderla in suo servito, conuien portarsi virilmente, come uni esoriate Padre Bonio, ma nel Diumo servito solamente & sion per acquisto di temporal giurisdittione.

Bouio.

Dottori poi, che in questo satto delle Censure dicono non obligare la legge o preretto dell' Papa conservicolo della vita, o altrograve danno mon parlano in caso
di tanta importanza, o que si tratti di disendere, e mantevere l'ausoried del Sommo
Pontesire, co la libertà di Santa Chiesa. In oltre questi stessi pottori ni aggingono in
tutte tre alcuna almeno di queste limitationi, cioè, che nonve segua scandalo es cha
colui che li sorza à violare le censure non lo saccia per disprezzo della potesta Pontificia, ne in confermatione d'alcuna falsa Dottrina. Nel caso nostro hamo luogo
quote tre queste limitationi, es per o non vi è Dottori alcuno Catolico secondo la cui
opinione, o dottrina, vi pessare i seu sare.

Si dice fare una cosa in disprezzo della potesta quando aquesto stesso sine si sa di non obedire, & non sottopoi si alla potesta di chi la sommanda. Et che altro si contra sta hoggi se non di questa potestà che altro pretende la Republica l'eneta se non libertà. Et di non essere soggetta alla potestà Pontificia in ciò, che tocca al far leggi. Es giudicare sopra le per sone Ecclesiastiche, & robbe loro? Con questo titolo disendela nullità delle censure, & per non sottopossi a questà potestà non le vuole osseruare, es indute uoi altri a non osseruarie. Come non e dung; apertissimo disprezzo? come non entra la eccettion de i desta Dottori.

Fulgentio.

Molto mi duole Padre Bouio scopriro così apertamente, che lo scopo delle Scritture vostre sia un voler dominar li Prencipi, col metter in seditione, & solleuamento li loro sudditi, sotto pretesto di Religione, di libertà Ecclessatticas di diauttorità Pontificia. Non è il caspedel qual si tratta della natura, che voi narrate: la Republica non offende la libertà di Santa Chiesa, ma difende la sua, non leua sa autogità Pontificia, ma vuol conservar il suo Dominio; però nel caso nostro si sono pienamente le tre limitationi, dalli Dottori portate: Non
segue scandalo, non sprezzo, non falsa dottrina. Dello scandalo, voi sa-

te bene à non parlarne, perche é troppo notorio, che dai canto vostro è dato, & continua, per gli officij finistri chevoi quotidianamente fate: nissuno sprezza la porestà del Pontesice, la Republica la riuerisce, & la riconosce perquella, che è stata data à San Pietro puon restalle non, che sij ritenuta in quelli termini, & con dispiacere; & dolore li và incontro à gli abusi, per esser troppo pregindiciali, edannoli, liquali hanno hauuto origine da false suggestioni de' maleuoli, c'hanno sinistramente informata la Santità Sua. Voi dite il vero; la Republioa vuol esfer libera, & non soggetta alla potestà Ponteficia nel sar leggi sopra le cose Tempotali, & in giudicare gli Ecclesiastici nelli easi enormi, & graui; però quando voi dite, che facendo ciò la Republica sprezza il Pontefice, vi si dice, che non è vero, & che questo è vno de' vostri errori, perche s'io dicesse Padre Bouio vi riuerisco, & honoro, ma non voglio ellerui loggetto, le attentarete commandarmil non per questo potreste dice con verità, che io vi sprezzo perche voi non hauere autorità di commandarmi; così il Pontefice non hà autorità di commandare nelle cose Temporali come pretendete, & specialmente sopra gli Prencipi; perche Dio non gli l'hà data: se gli è stato foggerito da voi, che l'autorità sij sua, & che la debbia mantenere con fulmini, la Republica non lo confente, non perche non si pronta à gratificare la Santità Sua, anco doue non hà debito alcuno, ma perche l'vío della fua potestà Temporale gli ò necestario, per esfeguire quelbo, che Dio gli hà commandato, nè mai da huomo Catolico sarà desto, che sia disprezzo il difender le proprie ragioni,

Ol ode poi in voceses si vede in iscritto spargersi in cotesti stati una dottrina, the Bonio. il Principe secolare per il suo sopremo independente demunio, che ba da Dio habbia potesta di giudicarese punire tutte le persone dello stato suo, ancor che religio se e sacre; dottrina che di supra si è dimostrato essere condannata da santa Chiesa in Marsilio da Padoua, & altri heretici, & come tale essere riserita, & censurata da molti.Dottori. Si uede di più che son tale dottrina si difende, che le censure siano nulle, & non debbano offernarsi; & softener questa dottrina, & questo independente dominiosche in effa fi afferisce, siete minacciatisco indotti non offeruarle. Come dunque non vedete, the utoutra la terza eccettione de fuddetti Dottori, & che si tratta di mantenere la uerità della Fede Catolisa, per confessione, & professione della quale, quando piene l'occasione è tenuto per dinino precetto ogni. Christiano spargere il sangue, & patire il martirio.

Vna manifesta calunnia singe il Bouio in queste parole, che si spar- Fulgentio. ga nel dominio Veneto questa dottrina cioè; [che il Principe secolare per il &c. & che in virtù di quella si sostenti la nullità delle censure,] Ma la cosa non stà cosi, perche la dottrina, che si mantiene in voce, &

inscritto è schie la Republica come Principe Coprato hà nelle cole Temporali dominio suppremo independente non riconosciuto dà altro dominibile torra, ma de Dio folo, & in virtà di questo hà posestà di giudicage, & di punire tutte le persone, dello Scato suo, ancorche Religiole: & Sacre, non nolle caule Spirituali, è Ecolofiaffiche, che in queste il Principe temporale in virtà della potestà Politica non hà riceunto da Dio autrorità d'intromettersene. Nè meno nelle secolati do ue per leggi-ò consuetudini hà conceduto immunità, ma in quelle secolpris che si hà riseruato. Et chi dice, che questa dourina si condennața în alcuno, che l'habbia rendra, & che da Dortori si censurata, non folo non dice il vero, mà parla contro la propria mente, & conscienza: adonque le per questa dottrina la Republica vuole giudicar gli Ecclesiastici, hauendo questa potestà riceunta da Dio., & essercitata dal suo passimento sino al tempo presente con approbatione di moki Sommi Ponsefici ettestanti per suoi breui l'equità site il suo Ganonico principiose haper nulle le censure contro leupenció fulminate, non si fonda altroue, che nella Santa Fede Catholica. Se Marsilio da Padoua, & altri hanno cosi insegnato, io non lo sò, che non gli hò vistì, sò bene, che se fossero stati perciò ò ripresi, ò dannatti da Dottori, sarebbono stati dannati ingiustamente, & censurati, ne la Chiesa Santa, che non può errare, mai gli hauerà dannati, o dannarà pen questa dottrina, essendo di San Paolo, & delle altre Sante Scritture, & de' Badriortodoffi, delli Sacri Concilij, & pronata da ogni ragion dinina, & humana, come di sopra si è dimostrato, che si può credere, che per altro siano stati dannati. Et se alcuno tiene, che la dottrina contraria sia Cattolica, & per dirlo con chiare parole hà per articolo di fede pche gli Eccleliafi ci sino de iurediumo essenti nelli delitti secolari, & nelle cause, che non toccano la Religione; lo dico apertamente, che la fua dottrina è falfa, & heretica: impercioche herefia è non folo il negare vn'articolo di fede; ma anco il far articolo di fede pertinacemente quello, che no è. Ma che li Principi suppremi habbino la sua potestà immediate da Dio, & independente da qualonque humana à è bene espresso dalla diuina Scrittura, & non lo negano se non gli Anabatisti. Et gli Ecclesia-Rici di questo Stato, hauendo per nulle lo censure, continuano nelli officij loro non tanto per il giusto timor, che deueno hauere, quanto per debito di conscientia, & se il Bouio dice altrimenti s'inganna; perche l'equità della causa con le chiarissime ragioni promata, su quella, che sincerò la mente loro contro le sedirioni con tanti artificij da alcuniministri di Saran disseminate.

Final

I Inalmente mentre tanti e parlano, e scriuono, es con tante apparentivectioni pro Curano perfundere a i femplici popoli, che le Censure siano nulle, & non deua no offeruarsizse di più vedranno, che voi altri, da chi dourebbono essere disingannatist cui essempio è lo ro proposto da imitare, se vedranno, dico, che voi non le essemble tescome potranno crederuis che essi siano tenuti di osseruarle? & se ben noi dicestes che non lo fare, perche non le stimiate giuste, e valide, mil per giusto timor di morterer aggiungesterche effi fono tenuti ad offernarle, non havendo efficiale scusa del giusto rimore; hauendo gia effi qualche dubbio, se fiano valide, onon, & vedendo che in uerità non ui è que sto giu sto timore, & se pur alcun poco ne n'è potendo ancor essi pretenderne alcuno altro poco, non saranno mai capaci di que sto difinganno, maa uostro esempio ancor essi trasgrediranno. Eccoui apertissimo lo scandalo, & granissimo, & che hauerete a rendere conto a Dio non solo del uostro peccato, ma anço di quello di tanti semplici, il cui sangue ricerchera Iddio dalle mani nostresi

Il Padre Bouio è molto ingiurioso, hauendo ardir di notar cosi Euleantio. apertamente tanti Prelati, & Religiosi, come huomini, che parlino con li popoli contra la conscientia propria: Il temerario giudicio, che se sa del prossimo, argomenta nel giudicante la mala conscientia, che crede in altrui. In poche parole larà la risposta di questo capo. Il Popolo è persuaso della pietà, & Religione del suo Principe, & non dubita ane hà pur pensiord, che vi sia alcuna validità nelle vostre censure, pen il che ne ancho gli Ecclesiastici hanno causa di parlat in sua scusa, anzi quando alcuno delle rifugiti hà scoperso l'animo suo, è stato più da popolari, che da altri abborrito, & stimato ambitioso: perche ogn'va quition per certo, che la sola speranza dello grandezzo, che può dare la Corre Romana; gli mouat & se tali ambitiosi, che hanno nella mentogram defiderij di Mitre, & Capelli, & per quano con tanto scandalo sono andati seducendo, & ingannando con Scritture, & con Littere li semplici, & mettendo dubbij, e acorescedo scropoli, erano più destri, ò manconelle loro passioni sfrenati, si che l'inganno loro non fosse restato scoperto, haurebbono potitto far qualche danno alla quiete publica; onde si possono render gratie à Dio riuelatore di tanti ingami, or si perniciosi.

Vnque fratelli, & padri in Cheisto dilettissimi, Noute quare re excusationes Bouie. in peccatis, maconoscete hormai la verilà, et prouedete alli cast uostri. Queste friuole ragione, or prete se scuse sono illusioni, or suggestioni del Demonio, che vorrebbe con queste a mode che con nuvole oscurarus l'intelletto, si che non vi penetri il raggio delle diuine illustrationi, ne ui habbiano luogo i caritatini annifi, di chi il vostro bene ul configlia Credetemi fratellische a tutto il mondo duole infinitamente del misero stato in che vi ritronare, ma molto più a quelli, che per grado di Saceri. doti oso professione religiosaspiù ui sono congiunti. Onde tutti prebgiamo il Signore,

the ui illuminila meme a vodere la misala uostra cioè che esse esse un stati per que tia speciale da Bio elestico associati ministri del suo duvino culto, adesso per le violate censure caduti in irregolarità, ne siate rimossi, e scacciati; or quello che è più degno di compassione, che hauendo i più di uoi rinontiato rutti i beni, co delitu del Mondo per poter persettamente impiegarui nel solo struitio di Diocon suggire anco i nui nimi peccati, adesso per uani rispetti del Mondo ul ritrouiate lontanissimi da ogni persettione in peccati quotidiani, co gravissimi involvi, mentre contro il precetto del Kicario di Christo, co privati delli ministeri de gli ordini vostri, pur ardite con tante maschie di peccati accostarui al sacrosanto Altare, con secrate, trattare, e riceuere quel venerabilissimo Sacramento, dinanzi alla cui immensa maestà tremano, o si stimano immondi gli Angioli stessi. A prite di gratia delittissi in Christo, aprite boggimaigli occhi, co conoscete quello che per salute delle anime nostre ni conniene di sare, che non un mancherà dal Cielo spirito, e sorza di poterio selicemente esse quire.

Fulcenzio.

Fra tutte le insidie, che l'inimico ordisce à souversione delli fedeli di Christo, nessuna è piu pericolosa di quella, che viene mascherata. forto coperta di Pietà, & di Religione, perilche il Saluatore ci ammonì ad viar attentissima cautela, per guardarsi da quelli, che vengono coperți di pelle d'Agnello, & S. Paolo ci auuertì, che si come l'Angelo delle tenebre si trasforma in Angelo di luce, così li Ministri di quello si trasformano in Ministri di Giustitia, per ingannar gl'incanti, & inconformità di questo su detto molto saulamente da vn'antico: Nilia enim in speciem fallacius est, quam praua religio, vbi deorum numen prasenditur sceleribus. Viene à noi in questa conchiusione dell'opera sua il Padre Bonio, professando il portator di caritatini anili, vestito di copassione al nostro misero Stato, con essortationi in apparenza octime. & li vestimenti con quali viene abellito à recitar questa Prédica sono. confecrar se stesso à Dio; inuiar rutti li beni remporali al seruitio dinino, l'osseruanza de facri Canoni, & Concilij; L'obedientia al Vicario di Christo, l'honor delli Sacerdoti, con scarico delle conscientie: la nostra salute, la diffesa delli nostri beni.

Ma lodato sij il Nostro Signor Giesu Christo, & eternamente benedetto, che oltre l'ammonirci al guardarsi dalle insidie, ci hà insegnato anco à conoscerle: A fructibus eorum cognoscetis eos. Non parlo qui di quei Filothei, Theodori Eugenij, Gregorij Bonaggiuti, & altri Hippocriti, venuti sotto finti nomi, & mascherati, le opere de' quali sono state qualche tempo nascoste: perche di questi hà parlato S. Paolo chiaramente; que in occulto siunt ab ipsi, turpe est dicere: quorum suis interitus, quorum Deus venter est, Egloria in consussione ipsorum, qui terrena sapiunt. Mà del Padre Bouio, & altri, che hano scritto con li veri lo ponomia. Documenti, Trattati, Parenesia & Ammonitioni, & dell'uni-

uersale della corte, de quali solo dirà, che l'opere loro sono mamfelte, & non vediamo quell'osseruanza delli Concilij, & Canoni, quella vnità de beneficij, dispensatione de beni Ecclesiastici, esercitio del carico Pastorale per se stessi , che li Canoni, & Concilij commandano; non le dispensationi date gratio, nè li Sacerdoti tanto honorati da loro, come le parole predicano. Non è condecente à me, ne. la debita Christiana charità comporta dire li diffetti altrui; be dirò, che essi stessi non ardiscono ascondere le cose troppo manifeste à gli occhi di tutto il Mondo; mà non ci concedono esaminarle secondo l'Euangelio, & conoscere l'arbore dalli frutti, & non credere, che sij vite quella, doue non si raccoglie vua; ma disperati di potersi saluare col negare, ò ascondere quello, che è palese, non vogliono, che guardiamo le loro opere; mà solo la dottrina, & ci allegano quel di San Matth. Super cathedram Moysi sederunt Scribe, & Pharisei, quacunque dixerint vobis seruate, & facite, secundum vero opera eorum nolite facere, dicunt enim, & non faciunt. Ma l'istesso Nostro Saluatore à 16. del medesmo Euangelista disse ancora, cauete à fermento Pharifeorum, & alli Discepoli, che intesero quelle parole di qualche cosa esterna; & però fra se pensanano di non hauer feco pigliato pane, fece capir, che per fermento, dal quale volena, che si guardassero, intendeua della Dottrina: Tunc intellexerunt, quia non dixerit cauendum a fermento panum, sed a doctrina Phariseorum, & Saducuorum: Et veramente la fomma della Dottrina del Padre Bouio, & de gl'aftri condefeniori fuoi in questi particolari, hora nomina ti, è la Dottrina Christiana; ma tiene sotto coperta, vna intelligenza & vn fine, dalquale conuiene, che ogni fidele si guardi. Vna massa di farina è cosa buona, purche sotto non sij coperto vn fermento atto ad inaccidarla tutta. Consecrar se stesso à Dio, che cosa può pensarsi megliore? però Dio vuole esser riuerito, & amato non in se solo, ma nel proffimolancota, & il consecrarsi à Dio non esclude, anzi ricerca l'amor alla Parria, alli congionti, & la foggettione al suo Prencipe. Qui enim non diliget fratrem suum, quem videt: (dilse San Giouanni:) Deum quem non videt quomodo potest diligere, & hoc mandatum habemus à Deo, vt qui diligit Deum, diligat & fratrem suum. Aborrisca però ogni mente Christiana di credere, che sossero consecrati à Dio quelli, che nelli anni passati sotto pretesto di Religione hanno vecisi i Rè, & Prencipi, & quelli, che hanno feriti altri, ouero che hanno conspirato di leuar di vita in vn colpo vn Rè con la posterità sua, & la nobiltà di tutto il Regno:Inuiare li beni temporali al feruitio Diuino è cosa ottima, ma sotto questa coperta distruggere tutte le virtà, & predicare, che non fij im-

sij implicato in seruitio di Dio, se non quello, che maneggiano gli Ecclesiastici, come lor piace, questo è vn fermento nascosto sotto la buona farina. Non si commenderanno quelli, che per arrichir vn Conuento hanno ridotta in mendicità la sua famiglia. L'obedientia al Vicario di Christo non si può commendare quanto basti, doue commandarà secondo la legge della Maestà sua Divina, & clave non errante, ma far vn'huomo impeccabile, & pigliarlo per regola infallibile delle operationi sue, & introducendo vn'obedientia cieca, leuare la cura, & intelligenza della salute propria, che ciascuno debbe hauere, & la diligenza, che debbe fare per l'osseruanza della legge di Dio, & imparare quanto è obligato di fare, per non caminar da cieco, & ignorante, è vn negare quel di San Paolo. Omne quod non est ex side peccatum est, & quell'altro, Qui ignorat ignorabitur: Et: reformamini in nouitate sensus vestri, ve probetis, qua sit voluntas Dei beneplacens, & persecta; Et: vosmetipsos tentate si estis in side, ipsi pos probate: Et:opus autem suum probet vnusquisque, & sic in semetipso tantum gloriam habebit, & non in altero: Et: spiritum nolite extinguere, prophetias nolite spernere, omnia probate, quod bounn est, tenete. L'obedientia è una fanta farina, ma il Padre Bouio forto ci ascon de vna specie di Idolatria: L'honor de' Sacerdoti similmente, chi non lo commenderà? ma sotto questa coperta vi stà vna libertà di alcuni, che nè sono Sacerdori, nè dillegnano mai douer ellere, ma solo rener il luogo, & possedere il beneficio, & nel rimanente inquietar il popolo, & mettere nelle Città mille tumulti-lo scarico delle conscientie similmente, massime nelli testamenti è degno d'esser persuaso ad ogni Chri. stiano, ma con questo introdurre, che sijno defrandati li veri creditori sotto coperta di sar legati pij, non è secondo la volonta di Dio, si come anco la difesa delli nostri beni , & la disciplina Ecclesiastica, sono cose tutte Sante. Masotto falso pretesto, che si impediscano queste buone opere, priuar vn popolo innocente, vna Republica. Religiosa, & pia, che non è in colpa alcuna delli Santi Sacramenti. & dell'essercitio della Religione Christiana, con pericolo di introdur. qualche nouità, & seditione: questo non mostra, che interiormente ci sij la carità Christiana: Per ilche Padre Bouio innanzi, che darci con tra così aspra sentenza, come fate, potete ritirarui in voi stelso, & parlatui secondo, che San Paolo vi ha anuertito; Tu quis es, qui indicas de lienum seruum? Domino suo stat, aut cadit; stabit autem ; potens est enim Deus statuere illum: Noi per gratia di Dio stiamo, & considiamo nella sua misericordia di douer esser sempre meglio stabiliti, non apparticne à voi pronunciar sentenza contro di noi così seueramente, & forse à voi bisogna dire, Medice cura teipsum; Noi speriamo in Dio onnipotente, che si come il fin nostro non è altro, che la gloria di sua Maestà Diuina, & la conservatione della Santa Fede Catolica in questo Stato, & la riuerenza debita alla Sede Apostolica, & caminiamo con li essem pij datici dalli Potenzissimi, & Christianissimi Regni, quando hanno lofferto perfecutioni fimili alla nostra presente, così ci concederà per sua gratia l'esito di questi trauagli felice, & fruttuoso, secondo il suo Santo beneplacito, & fondati nella certezza, quale questo Religiosissimo Prencipe, & Sapientissimo Senato, & noi suoi humili sudditi habbiamo, che la giustivia della causa della Republica Venera sempre pia, & Catolica sij approuată da Dio, & manifesta alla Chiesa Santal fisponderemo alle vostre ammonitioni, conchisidendo con San Paolo: Tu autem quid iudicas fratrem tuum ? aut tu quare spernis fratrem tuum? Omnes enim stabimus ante Tribunal Christi, Seriptum est enim Viuo ego dicit Dominus, quia mihi flectetur omne genn, & omnis lingua tonfitebliur. Deo itaque vnusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo : non ergo amplius inuicem iudicemus, Sed hoc iudicate magis , ne ponatie offendiculum fratri, vel scandalum...

FINIS.

Errori occorsi nello Stampare

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,, ,
Carte	Linee	Errori	Correttioni.
11	10	; se lequali si	lequali le difesa
26	6	difela }	difesa.
71	1	comparissed	compareliero
74	9	Giustiniano, Nella	Giustiniano nella
ibid.	15	ascribus :	aufibus
ibid.	27	Ricardo	Ricaredo
79	24	Alegico	Aulegilo
90	2	Laicus	Znicis
-	3	fia.	flà
91 ibid.	9	in Ecclesia	in Ecclofiasticam
ibid.	15	· Spiritanlia	facularia
94	22	cap.	car.
94 ibid.	36	8z che	che
101	51	estentare	effentati
104	4	spizituali	temporali
ibid.	3	mendacità	mendicità
111	. 29	2,	fa,
138	13	in Republics	in Republica

ibid.

Cart	e Linee	Errori	Cottettioni.
ibid.	17	Unius	NOTICE
134	12	renocauit	rewocaris
	ออัส .ซโ . โ	divisione	denotione
150	1 99 22	fallirà	fallara
178	35	mortuorum	mer turrieren
176	37	Bolbe	Bolle
177	- 9	tex	tit
- 1 8 0 i	3	Medina	Molina
188	19	promission	permilien
191,	3,3 - 3∰ ,(3)	Germa.	Lanuer
197	. ,9	vlare	viure
203	33	come flaua	la politia confl
209	″ा ः । स्≱ा, स	nellocofe	nel cafo
_ibid.	VI.	parlando	parlano
228	- 25	nel quale si	Equi fi
ibid.		fallità:	fallità)
238	14	pallara	safim li
{1248	11	d'va'	Committee Commit
254	vl.	fratrem	falkum
264	24	voler restar	vuole restarà
266	12	tibi,	Tili!
268	31	folo faremo dicendo	faremo
271	6		dicendo?
271	39	Inuolui	Involue
273 T	2 I	o lequire in quello	cficquire
ibid.	21		& quello
289	1	Horff	Hoffio
199	32	à falute	la falute
302	35 .	in Hofftra 🤍	nostra
303	24	aliegario	
311	3	portaranno,	allegario
ibid.	5 ^	aggiongesse:	portaranno
313	25 5 6 9 1	perche.	aggionge:
314	15	2	le
ibid.	25	Patri	paler '
335	1	proficientes	proficientur
335	34	0	lo Proposition
370	12	anțibuifca	attribuice
380	6	Contento	confento
383	2 ,	conforme	conferma
386	31	a Marino	Marine
395	15	comparatione	
ibid.	32	sentirei	icari dire
416	31	in Romas	In Roma
435	23	denunciament	daninama
ibid.	26	omites	ad omnes
ibid.	27	adair	ees'
			